Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 180

Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

14/09/2025 - 10:42

Indice

1. DDL S. 180 - XIX Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 180 5
1.2.2. Relazione 180 e 1041-A 10
1.3. Trattazione in Commissione 21
1.3.1. Sedute 22
1.3.2. Resoconti sommari 23
1.3.2.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) 24
1.3.2.1.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 107(ant.) del 22/02/2024 25
1.3.2.1.2. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 112(pom.) del 13/03/2024 28
1.3.2.1.3. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 64(pom.) del 09/04/2024 36
1.3.2.1.4. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 116(pom.) del 09/04/2024 37
1.3.2.1.5. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 157(pom.) del 01/10/2024 49
1.3.2.1.6. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 162(pom.) del 15/10/2024 55
1.3.2.1.7. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 166(ant.) del 30/10/2024 62
1.3.2.1.8. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 167(pom.) del 05/11/2024 68
1.3.2.1.9. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 169(pom.) dell'11/11/2024 74
1.3.2.1.10. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 171(ant.) del 21/11/2024 77
1.3.2.1.11. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 172(pom.) del 26/11/2024 79
1.3.2.1.12. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 176(pom.) dell'11/12/2024 83
1.3.2.1.13. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 182(pom.) del 15/01/2025 86

1.3.2.1.14. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 205(pom.) del 01/04/2025 . . . 88
1.3.2.1.15. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 222(pom.) del 18/06/2025 . . . 94
1.3.2.1.16. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 223(pom.) del 24/06/2025 . . . 101
1.4. Trattazione in consultiva . . . 105
1.4.1. Sedute . . . 106
1.4.2. Resoconti sommari . . . 107
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 108
1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 72(pom., Sottocomm. pareri) del 09/10/2024 . . . 109
1.4.2.1.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 345(pom.) del 18/06/2025 . . . 111
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 115
1.4.2.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 294(ant.) del 16/10/2024 . . . 116
1.4.2.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 298(pom.) del 29/10/2024 . . . 122
1.4.2.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 302(ant.) del 06/11/2024 . . . 136
1.4.2.2.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 308(ant.) del 20/11/2024 . . . 140
1.4.2.2.5. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 333(pom.) dell'08/01/2025 . . . 144
1.4.2.2.6. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 336(pom.) del 15/01/2025 . . . 147
1.4.2.2.7. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 371(ant.) del 09/04/2025 . . . 153
1.4.2.2.8. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 393(ant.) del 29/05/2025 . . . 157
1.4.2.2.9. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 396(pom.) del 04/06/2025 . . . 162
1.4.2.2.10. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 399(pom.) dell'11/06/2025 . . . 164
1.4.2.2.11. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 400(pom.) del 17/06/2025 . . . 167
1.4.2.2.12. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 403(pom.) del 24/06/2025 . . . 177
1.4.2.3. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . 184
1.4.2.3.1. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 181(pom.) del 26/03/2024 . . . 185
1.4.2.3.2. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 182(ant.) del 04/04/2024 . . . 196
1.4.2.3.3. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 185(pom.) del 16/04/2024 . . . 199
1.5. Trattazione in Assemblea . . . 203
1.5.1. Sedute . . . 204
1.5.2. Resoconti stenografici . . . 205
1.5.2.1. Seduta n. 326 del 09/07/2025 . . . 206

1. DDL S. 180 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 180

XIX Legislatura

- Dati generali
- Testi ed emendamenti
- Documenti acquisiti
- Trattazione in Commissione
- Trattazione in consultiva
- Trattazione in Assemblea

Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

Titolo breve: *Alunni con alto potenziale cognitivo*

Iter

25 giugno 2025: in stato di relazione

Successione delle letture parlamentari

S.180	**in stato di relazione**

Iniziativa Parlamentare

Pierantonio Zanettin (FIBP)

Cofirmatari

Daniela Sbrollini (IV-C-RE) (aggiunge firma in data 20 marzo 2024)
Roberto Rosso (FI-BP-PPE) (aggiunge firma in data 15 ottobre 2024)

Natura

ordinaria

Relazione tecnica richiesta il 16 ottobre 2024.

Presentazione

Presentato in data **13 ottobre 2022**; annunciato nella seduta n. 1 del 13 ottobre 2022.

Classificazione TESEO

PROGRAMMI E CORSI SCOLASTICI, PERSONALE DELLA SCUOLA, STUDENTI

Articoli

DECRETI MINISTERIALI (Artt.3, 8), MINISTERO DELLA SALUTE (Art.3), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.3, 4, 5, 8, 9), REGOLAMENTI (Artt.3, 8), SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Art.3), CORSI DI AGGIORNAMENTO (Art.4), COMPETENZA (Art.4), INSEGNANTI (Artt.4, 5), PSICOLOGI (Art.5), OBBLIGHI (Art.5), MINISTERO

DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Art.8), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.5), CORSI DI LAUREA (Art.5), REGIONI A STATUTO SPECIALE (Art.9), PROVINCE AUTONOME (Art.9)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Mario Occhiuto** (FI-BP-PPE) (dato conto della nomina il 13 marzo 2024).

Facente funzioni Sen. **Roberto Marti** (LSP-PSd'Az) nella seduta del 1 aprile 2025.

Relatore di maggioranza Sen. **Mario Occhiuto** (FI-BP-PPE) nominato nella seduta pom. n. 223 del 24 giugno 2025.
(proposto testo unificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 25 giugno 2025; annuncio nella seduta n. 320 del 25 giugno 2025

Assegnazione

Assegnato alla **7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)** **in sede redigente** il 27 dicembre 2022. Annuncio nella seduta n. 22 del 27 dicembre 2022.
Parere delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Sanità e lavoro), Questioni regionali (aggiunto il 14 settembre 2023; annunciato nella seduta n. 102 del 19 settembre 2023)
Nuovamente assegnato alla **7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)** **in sede referente** il 1 ottobre 2024. Annuncio nella seduta n. 228 del 3 ottobre 2024.
Parere delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Sanità e lavoro), Questioni regionali (aggiunto il 14 settembre 2023; annunciato nella seduta n. 102 del 19 settembre 2023)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 180

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 180

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **ZANETTIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto a introdurre disposizioni a tutela degli alunni con alto potenziale cognitivo (*gifted* o plusdotati), cioè alunni che manifestino o abbiano capacità potenziali di apprendimento superiori rispetto a quelle dei coetanei. Si tratta di un tema che è già stato oggetto, nella XVII legislatura, della risoluzione parlamentare n. 7-01418 del 12 dicembre 2017 presso la VII Commissione della Camera dei Deputati, a firma degli onorevoli Palmieri, Baldelli e Crimi.
Il tema dell'inclusione scolastica e della tutela e valorizzazione dell'alunno plusdotato è di particolare importanza.
Infatti, l'Italia è tra i pochissimi Paesi in Europa a non essersi ancora uniformato alle molteplici sollecitazioni formulate dalle istituzioni dell'Unione europea volte alla tutela e alla valorizzazione degli alunni plusdotati fin dai primi anni di scolarità. In particolare, si ricorda la raccomandazione n. 1248(94) del Consiglio d'Europa sull'istruzione dei bambini con alto potenziale cognitivo, che ha evidenziato come tali alunni « dovrebbero beneficiare di condizioni di insegnamento appropriate che permettano loro di valorizzare pienamente le loro possibilità nell'interesse proprio e della società. Nessun Paese può effettivamente permettersi di sprecare il talento e non identificare in tempo ogni potenziale intellettuale o di altro tipo sarebbe uno spreco di risorse umane. Ciò richiede gli strumenti giusti ». Sullo stesso tema è intervenuto anche il Comitato economico e sociale europeo che, nella 486a Sessione plenaria del 16-17 gennaio 2013, ha reso il parere « Liberare il potenziale dei bambini e dei giovani con alte abilità intellettuali nell'Unione europea ». Inoltre, il Parlamento europeo, con l'avviso ai membri del 26 febbraio 2017, emesso a seguito di una petizione presentata da un avvocato italiano, ha sottolineato che l'Unione incoraggia gli Stati membri a adottare un sistema di istruzione inclusiva che soddisfi anche i bisogni degli alunni plusdotati, che hanno necessità sicuramente peculiari. D'altra parte gli altri Paesi europei già dispongono di una programmazione speciale per tali alunni.
Non è un tema caro solo all'Europa: negli Stati Uniti d'America l'identificazione di questi alunni avviene nelle scuole fin dai primi anni di scolarizzazione e i ragazzi plusdotati vengono direttamente inseriti in programmi speciali nei quali è elaborato un percorso personalizzato per ciascuno di loro. Va sottolineato come molti studi abbiano dimostrato che il mancato riconoscimento precoce degli alunni con alto potenziale cognitivo possa causare misdiagnosi di disturbo da *deficit* dell'attenzione e iperattività (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder* - ADHD), di depressione o di spettro autistico e come, talvolta, per cercare di curare una patologia in realtà inesistente si sia arrivati perfino alla somministrazione di farmaci.
Tutto questo potrebbe essere evitato con l'adozione di percorsi scolastici adeguati. Gli alunni con alto potenziale cognitivo che non vengono riconosciuti e supportati a scuola sono anche destinati a un precoce abbandono scolastico. Si tratta, secondo alcune rilevazioni operate da ricerche americane, di una percentuale compresa tra l'8 e il 17 per cento. Il tema è di sicuro rilievo per l'Italia posto che siamo

stati già chiamati dagli obiettivi della Strategia Europa 2020, fissati dalla Commissione europea, a diminuire la soglia di abbandono scolastico precoce nel limite del 10 per cento entro il 2020.
Ridurre il tasso di abbandono scolastico nei ragazzi plusdotati aiuterebbe dunque l'Italia a proseguire nell'azione di abbassamento di tale soglia.
Gli alunni plusdotati, secondo le principali associazioni italiane che si occupano del tema, sono il 5 per cento, quindi in Italia vi sono circa 430.000 alunni con alto potenziale cognitivo. Si tratta, dunque, di una percentuale rilevante e meritevole di attenzione.
Questi ragazzi hanno bisogno di un approccio differenziato nell'ambito scolastico, al pari di quanto è previsto per gli alunni (affetti da dislessia, disgrafia, discalculia e disortografia) tutelati dalla normativa sui disturbi specifici di apprendimento che, stando ai dati riportati dal Ministero dell'istruzione e del merito, sono circa il 3-5 per cento della popolazione scolastica: un numero uguale, se non addirittura inferiore, rispetto agli alunni plusdotati.
Agli alunni con alto potenziale cognitivo devono dunque essere assicurati piani didattici specificamente individuati per ciascuno di loro. Sicuramente i piani formulati per gli alunni con bisogni educativi speciali non possono fornire un punto di riferimento: la plusdotazione è infatti una condizione ben diversa da quella che caratterizza i giovani con disturbi o difficoltà di apprendimento.
Gli alunni plusdotati dovrebbero inoltre beneficiare di ulteriori possibilità di passare a classi superiori a quelle successive da essi frequentate rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti. Si pensi che negli Stati Uniti d'America sono permessi molti « salti » di classe.
In altri termini, l'assenza di una specifica disciplina sulla tutela dell'alto potenziale cognitivo a scuola non permette di individuare e di aiutare gli alunni plusdotati, di formare in modo adeguato i docenti e gli operatori del settore e di garantire la flessibilità organizzativa necessaria in relazione alle esigenze cognitive, emozionali e sociali degli alunni plusdotati.
A questi princìpi si ispira il presente disegno di legge che mira: al riconoscimento e alla tutela degli alunni con alto potenziale cognitivo; a garantire loro un'adeguata e stimolante formazione e istruzione attraverso l'inclusione scolastica e il sostegno allo sviluppo delle loro peculiarità; a promuovere l'adozione di percorsi scolastici personalizzati tenendo conto delle attitudini e dei bisogni del singolo per garantirne la tutela dell'equilibrio psicofisico; alla previsione di percorsi formativi specifici per il personale docente nella gestione dell'alunno o alla riduzione del tasso di abbandono scolastico precoce.
Il presente disegno di legge, all'articolo 1, stabilisce le finalità, tra le quali quella di garantire il diritto degli alunni con alto potenziale cognitivo alle pari opportunità di formazione e istruzione, allo sviluppo del loro potenziale di apprendimento, all'incoraggiamento del loro successo scolastico, alla riduzione del loro sottorendimento, alla diminuzione del tasso di abbandono scolastico precoce e alla tutela dei loro bisogni relazionali ed emozionali. L'attuazione di tali finalità avviene attraverso l'identificazione precoce di questi alunni, l'adozione di percorsi didattici adeguati, la formazione degli insegnanti e la comunicazione e collaborazione tra scuola, specialisti e famiglie.
L'articolo 2 definisce gli alunni con alto potenziale cognitivo.
L'articolo 3 reca disposizioni sul riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, prevedendo che esso possa essere effettuato anche su iniziativa delle famiglie.
L'articolo 4 istituisce la figura del referente scolastico per l'alto potenziale cognitivo presso le scuole di ogni ordine e grado, stabilendo altresì i suoi compiti e prevedendo il suo aggiornamento.
L'articolo 5 disciplina la formazione degli insegnanti e dello psicologo scolastico e istituisce un esame curricolare in alcuni specifici corsi di laurea universitari e nelle scuole di specializzazione in pediatria, psichiatria e neuropsichiatria infantile.
L'articolo 6 prevede passaggi di classe per gli studenti con alto potenziale cognitivo ulteriori rispetto a quelli già previsti dalle norme vigenti.
L'articolo 7 individua le misure didattiche per gli alunni con alto potenziale cognitivo che comprendono, in particolare, l'adozione di piani didattici personalizzati. Tali piani possono prevedere la frequenza di una o più materie in una classe superiore, l'arricchimento, l'approfondimento e l'ampliamento di una o più discipline, nonché l'uso di metodi di apprendimento individuali e possono essere adottati anche avvalendosi della collaborazione delle figure professionali e delle associazioni

accreditate di cui all'articolo 3. È prevista anche la possibilità di costituire specifici gruppi di lavoro e di studio. Le misure didattiche applicate devono essere monitorate al fine di valutare nel tempo la loro efficacia.

L'articolo 8 prevede l'adozione del regolamento di attuazione della legge.

L'articolo 9 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 10 è costituito dalla clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per il riconoscimento e la valorizzazione degli alunni con alto potenziale cognitivo al fine di:

a) comprendere e soddisfare i loro bisogni relazionali ed emozionali;

b) garantire il loro diritto alle pari opportunità di formazione e di istruzione;

c) promuovere lo sviluppo delle loro potenzialità;

d) incoraggiare il loro successo scolastico;

e) commisurare il loro rendimento scolastico alle potenzialità di cui sono dotati, prevenendo l'abbandono scolastico conseguente al mancato soddisfacimento delle loro esigenze cognitive.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso:

a) l'identificazione precoce degli alunni con alto potenziale cognitivo;

b) l'adozione di piani didattici personalizzati;

c) la formazione degli insegnanti affinché siano in grado di riconoscere e supportare gli alunni con alto potenziale cognitivo;

d) la collaborazione e la comunicazione tra scuola, insegnanti, specialisti e genitori, per tutelare e promuovere le esigenze e i bisogni degli alunni con alto potenziale cognitivo.

3. Il riconoscimento dell'alto potenziale cognitivo è effettuato ai sensi dell'articolo 3.

Art. 2.

(Definizione di alunno con alto potenziale cognitivo)

1. Ai fini della presente legge, per alunno con alto potenziale cognitivo o plusdotato si intende l'alunno o lo studente che, nel corso degli studi, abbia manifestato o abbia la potenzialità di manifestare, in una o più aree, una maggiore e più veloce capacità di apprendimento e un precoce raggiungimento di livelli specifici di competenze e di conoscenze rispetto ai coetanei con un grado pari di scolarizzazione.

Art. 3.

(Riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo)

1. Qualora la scuola e lo psicologo scolastico individuino un alunno con un presunto alto potenziale cognitivo, comunicano alla famiglia l'opportunità di procedere a uno specifico riconoscimento di tale potenziale.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è effettuato, anche su iniziativa della famiglia, da neuropsichiatri infantili, da psichiatri o da psicologi con una formazione specifica in materia di alto potenziale cognitivo acquisita a seguito di uno specifico tirocinio annuale, ovvero che possano dimostrare di essersi occupati della materia a livello professionale o scientifico mediante pubblicazioni o attività pubblicistica da almeno due anni.

3. Il riconoscimento di cui al comma 1 è effettuato presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, presso associazioni che si occupano di alto potenziale cognitivo, istituite in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea, o presso strutture private gestite dalle figure professionali di cui al

comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari per l'accreditamento delle associazioni e delle strutture private di cui al comma 3.

5. L'esito del riconoscimento di cui al comma 1 è comunicato alla famiglia e, in accordo con essa, alla scuola frequentata dall'alunno.

6. Qualora il riconoscimento di cui al comma 1 sia effettuato su iniziativa della famiglia ai sensi del comma 2, la famiglia provvede a comunicare alla scuola l'esito di tale riconoscimento.

Art. 4.

(Referente scolastico per l'alto potenziale cognitivo)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 nelle scuole di ogni ordine e grado è individuato un insegnante con la funzione di referente per l'alto potenziale cognitivo, incaricato di individuare gli alunni con presunto alto potenziale cognitivo, da sottoporre al riconoscimento ai sensi dell'articolo 3.

2. Il referente per l'alto potenziale cognitivo partecipa a corsi di aggiornamento, per una durata minima di 20 ore per il primo anno e di 15 ore per gli anni successivi, tenuti dalle università, dalle associazioni accreditate o dalle strutture private di cui all'articolo 3.

3. Al termine dei corsi di aggiornamento è rilasciato, previo esame di verifica, un certificato di abilitazione all'esercizio della funzione di referente per l'alto potenziale cognitivo.

4. Il referente per l'alto potenziale cognitivo adotta piani didattici personalizzati per gli alunni con alto potenziale cognitivo e stabilisce, d'intesa con le famiglie, che i medesimi alunni siano ammessi a una classe superiore a quella da essi frequentata per la frequenza di una o più discipline.

5. Il referente per l'alto potenziale cognitivo vigila anche sulla formazione permanente degli insegnanti della scuola.

Art. 5.

(Formazione del personale)

1. Gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e lo psicologo scolastico, ove presente, partecipano a corsi di formazione obbligatoria sull'alto potenziale cognitivo con un minimo di 10 ore per il primo anno e di 5 ore per gli anni successivi, al fine di acquisire le competenze per individuare precocemente gli alunni con alto potenziale cognitivo e adottare le misure didattiche di cui all'articolo 7. I corsi sono tenuti dalle università, dalle associazioni accreditate o dalle strutture private di cui all'articolo 3. Ipartecipanti ai corsi, al termine degli stessi, sono sottoposti a verifiche sull'avvenuta acquisizione delle competenze oggetto del programma svolto.

2. A decorrere dall'anno accademico 2023/2024 è istituito almeno un esame curricolare in materia di alto potenziale cognitivo presso:

a) i corsi di laurea universitari in psicologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in servizio sociale e politiche sociali, in matematica e in lettere classiche e moderne;

b) le scuole di specializzazione in pediatria, in psichiatria e in neuropsichiatria infantile.

Art. 6.

(Iscrizione a classi superiori)

1. Oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente, l'alunno con alto potenziale cognitivo, riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, può iscriversi a classi superiori a quella per la quale possiede il titolo di ammissione, previa idoneità conseguita mediante un apposito esame.

Art. 7.

(Misure didattiche)

1. All'inizio di ciascun anno scolastico, in accordo con le famiglie, per gli alunni con alto potenziale cognitivo sono adottati piani didattici personalizzati, nei quali si tiene conto dei bisogni, anche

relazionali ed emotivi, degli interessi e delle attitudini di ciascun alunno, nonché di eventuali bisogni educativi speciali.

2. I piani didattici personalizzati possono, altresì, prevedere la frequenza di una classe superiore per l'apprendimento di una o più discipline, l'arricchimento, l'approfondimento e l'unificazione di una o più discipline previste dal programma di studio della classe frequentata dall'alunno, nonché il ricorso a metodi di apprendimento individuali.

3. La scuola può prevedere gruppi di lavoro e di studio costituiti da alunni con alto potenziale cognitivo che frequentano la stessa classe o classi diverse.

4. Le misure didattiche applicate nei piani didattici personalizzati devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutare l'adeguatezza e l'efficacia delle stesse in relazione alle condizioni di ciascun alunno.

5. Per l'adozione dei piani didattici personalizzati e per il successivo monitoraggio delle misure didattiche applicate, la scuola può avvalersi, anche su richiesta della famiglia, della collaborazione delle figure professionali di cui all'articolo 3, comma 2, o delle associazioni accreditate ai sensi del medesimo articolo 3.

Art. 8.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro della salute, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della medesima legge.

Art. 9.

(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della medesima legge.

Art. 10.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.2.2. Relazione 180 e 1041-A

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

Nn. 180 e 1041-A

Relazione Orale

Relatore Occhiuto

TESTO PROPOSTO DALLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

Comunicato alla Presidenza il 25 giugno 2025

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico (n. 180)

d'iniziativa dei senatori **ZANETTIN** , **SBROLLINI** e **Roberto ROSSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti (n. 1041)

d'iniziativa del senatore **MARTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2024

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

sul testo unificato

(Estensore: Tosato)

9 ottobre 2024

La Commissione, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

(Estensore: Balboni)

18 giugno 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al testo unificato dei disegni di legge,

esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 3.1000 parere non ostativo, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere, al comma 4-*quater*, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito del procedimento di adozione del decreto interministeriale per l'individuazione delle modalità di riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo;

- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Testor)

sul testo unificato

17 giugno 2025

La Commissione, esaminato il testo unificato, relativo ai disegni di legge,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

all'articolo 3, siano apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, l'alinea sia sostituito dal seguente:

« 2. I decreti legislativi di cui al comma 1, tenuto anche conto di quanto previsto dalla raccomandazione n. 1248 del Consiglio d'Europa del 7 ottobre 1994, relativa all'educazione dei bambini plusdotati nell'interesse dei bambini medesimi e della società, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: » e siano soppresse le lettere *a)* e *b)*;

dopo il comma 4 siano aggiunti i seguenti:

« 4-*bis.* Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione del comma 2, lettere *d)* ed *e),* determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante utilizzo dell'accantonamento di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito dei fondi speciali di cui all'articolo 1, comma 883, della legge n. 207 del 2024, i suddetti decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
4-*ter.* Fermo restando quanto previsto dal comma 4-*bis,* dall'attuazione delle delega recata dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, agli adempimenti relativi ai suddetti decreti, le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4-*quater.* Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le modalità per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, sulla base delle prestazioni individuate dal Comitato tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera *b). »;*

all'articolo 4, siano apportate le seguenti modificazioni:

i commi 4 e 5 siano sostituiti dai seguenti:

« 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è istituito un Comitato tecnico-scientifico con il compito di:

coordinare e monitorare l'attuazione del Piano di cui al comma 1 nonché redigere una relazione sulla sperimentazione al termine di ciascun anno del triennio;

individuare, nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, quelle volte al riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo ai fini del decreto di cui all'articolo 3, comma 4-*quater.*

5. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 è composto da dieci componenti, di cui tre nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, incluso il Presidente, tre designati dal Ministro della salute, due designati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, e due designati dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione. La partecipazione ai lavori del Comitato tecnico-scientifico non dà diritto ad alcun compenso rimborso di spese, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. »;

dopo il comma 5 sia aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;

all'articolo 5, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le predette attività di formazione dei docenti sono svolte al di fuori dell'orario di insegnamento e di servizio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

sia soppresso l'articolo 9.

sugli emendamenti approvati

24 giugno 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati relativi al testo unificato riferito ai disegni di legge,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata a:

a) prevedere interventi finalizzati all'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, al fine di promuovere il migliore sviluppo delle loro potenzialità e di prevenire l'insorgenza di disagi relazionali ed emotivi;

b) garantire agli alunni e agli studenti ad alto potenziale cognitivo il diritto alle pari opportunità di formazione e di istruzione;

c) favorire la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo;

d) attuare la raccomandazione n. 1248 del Consiglio d'Europa del 7 ottobre 1994, relativa all'educazione dei bambini plusdotati nell'interesse dei bambini medesimi e della società.

Art. 2.

(Definizione degli alunni o studenti ad alto potenziale cognitivo)

1. Ai fini della presente legge, per « alunno o studente ad alto potenziale cognitivo » si intende l'alunno o lo studente che, nel corso degli studi, abbia manifestato, in una o più aree, una maggiore e più veloce capacità di apprendimento e un precoce raggiungimento di livelli specifici di competenze rispetto ai coetanei con un medesimo grado di istruzione, compreso l'alunno o lo studente con doppia o multipla eccezionalità.

2. Gli alunni e gli studenti ad alto potenziale cognitivo sono compresi nell'ambito di quelli con bisogni educativi speciali.

Art. 3.

(Delega al Governo per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo)

1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno nonché delle scelte educative della famiglia, di realizzare l'effettivo processo di inclusione e integrazione scolastica degli alunni e degli studenti e di assicurare una tempestiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni nel territorio nazionale, nel quadro della cooperazione tra scuola e famiglie, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il

riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, tenuto anche conto di quanto previsto dalla raccomandazione n. 1248 del Consiglio d'Europa del 7 ottobre 1994, relativa all'educazione dei bambini plusdotati nell'interesse dei bambini medesimi e della società, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riconoscere l'investimento sulle potenzialità di ciascun individuo quale indirizzo strategico delle politiche educative nazionali valorizzando le abilità interpersonali, psicomotorie, intellettuali e artistiche degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo;

b) garantire il concreto ed effettivo diritto allo studio degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo commisurando il loro rendimento scolastico alle potenzialità di cui sono dotati, prevenendo l'abbandono scolastico conseguente al mancato soddisfacimento delle loro esigenze cognitive;

c) realizzare misure appropriate affinché le famiglie degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo ricevano un'adeguata consulenza continuativa e individualizzata, nonché le informazioni necessarie sull'assistenza educativa rivolta ai loro figli;

d) prevedere criteri uniformi per l'adozione del piano didattico personalizzato (PDP) destinato agli alunni e agli studenti ad alto potenziale cognitivo al fine di adeguare la didattica alle necessità formative di alunni e studenti.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con la procedura di cui al comma 3, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione del comma 2, lettere *b)* e *c)*, del presente articolo, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito dei fondi speciali di cui all'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, i suddetti decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, dall'attuazione della delega recata dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, sulla base delle prestazioni individuate dal Comitato tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera *b)*.

Art. 4.

(Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisiti i pareri dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, predispone il Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo.

2. Il Piano di cui al comma 1 è attuato a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso al momento dell'adozione dello stesso e, con riferimento alla sperimentazione triennale, prevede:

a) le modalità per la partecipazione delle istituzioni scolastiche, anche consorziate in rete;

b) le attività di formazione rivolte ai docenti, da attuare nel primo anno;

c) le attività finalizzate all'inclusione scolastica nelle istituzioni scolastiche aderenti, da svolgere nel secondo e nel terzo anno.

3. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che aderiscono al Piano di cui al comma 1 attivano, previo consenso delle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i possibili casi di alunno o studente ad alto potenziale cognitivo. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, riconoscimento di alto potenziale cognitivo.

4. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è istituito un Comitato tecnico-scientifico con il compito di:

a) coordinare e monitorare l'attuazione del Piano di cui al comma 1, nonché redigere una relazione sulla sperimentazione al termine di ciascun anno del triennio;

b) individuare, nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, quelle volte al riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 7.

5. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 è composto da dieci componenti, nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito. Dei suddetti componenti tre sono designati dal medesimo Ministro dell'istruzione e del merito, incluso il presidente, tre sono designati dal Ministro della salute, due sono designati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e due sono designati dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286. La partecipazione ai lavori del Comitato tecnico-scientifico non dà diritto ad alcun compenso, rimborso di spese, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

6. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Formazione dei docenti)

1. Le attività di formazione dei docenti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b)*, sono finalizzate all'acquisizione di specifiche competenze per il riconoscimento degli studenti e degli alunni ad alto

potenziale cognitivo e per favorirne l'inserimento e il successo scolastico attraverso la definizione di buone pratiche, di metodi, di tecniche e di strategie didattiche che ne agevolino l'inclusione. Le predette attività di formazione dei docenti sono svolte al di fuori dell'orario di insegnamento e di servizio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

(Attività finalizzate all'inclusione scolastica)

1. La partecipazione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado alla sperimentazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, è autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare previa valutazione, con esito positivo, dei progetti presentati dalle medesime istituzioni.

2. Per le attività finalizzate all'inclusione scolastica di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *c)*, da svolgere nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

3. Fatte salve le attività di cui al comma 2, al fine di personalizzare gli apprendimenti per gli alunni e gli studenti ad alto potenziale cognitivo, all'inizio di ciascun anno scolastico, in accordo con le famiglie, nell'ambito dell'adozione del PDP si tiene conto dei bisogni, anche relazionali ed emotivi, degli interessi e delle attitudini di ciascun alunno o studente.

Art. 7.

(Relazione alle Camere)

1. Al termine del triennio di sperimentazione il Ministro dell'istruzione e del merito presenta alle Camere, ai fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione conclusiva sugli esiti della sperimentazione medesima, che tiene conto delle relazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *a)*.

Art. 8.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

DISEGNO DI LEGGE N. 180

D'iniziativa dei senatori Zanettin ed altri

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata a:

a) prevedere interventi finalizzati all'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, al fine di promuovere il migliore sviluppo delle loro potenzialità e di ridurre i disagi relazionali ed emotivi;

b) garantire agli alunni e agli studenti ad alto potenziale cognitivo il diritto alle pari opportunità di formazione e di istruzione;

c) favorire la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo;

d) attuare la raccomandazione n. 1248 del Consiglio d'Europa del 7 ottobre 1994, relativa all'educazione dei bambini plusdotati nell'interesse dei bambini medesimi e della società.

Art. 2.

(Definizione degli alunni o studenti ad alto potenziale cognitivo)

1. Ai fini della presente legge, per alunno o studente ad alto potenziale cognitivo si intende l'alunno o lo studente che, nel corso degli studi, abbia manifestato, in una o più aree, una maggiore e più veloce

capacità di apprendimento e un precoce raggiungimento di livelli specifici di competenze rispetto ai coetanei con un medesimo grado di istruzione.

2. Gli alunni e gli studenti ad alto potenziale cognitivo sono compresi nell'ambito di quelli con bisogni educativi speciali.

Art. 3.

(Delega al Governo per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo)

1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, di realizzare l'effettivo processo di inclusione e integrazione scolastica degli alunni e degli studenti e di assicurare una tempestiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni nel territorio nazionale, nel quadro della cooperazione tra scuola e famiglie, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) attuare la raccomandazione n. 1248 del Consiglio d'Europa del 7 ottobre 1994, relativa all'educazione dei bambini plusdotati nell'interesse dei bambini medesimi e della società;

b) prevedere una procedura finalizzata all'individuazione precoce e al riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, attraverso criteri multidisciplinari di natura sanitaria, pedagogica e psicologica;

c) riconoscere l'investimento sulle potenzialità di ciascun individuo quale indirizzo strategico delle politiche educative nazionali valorizzando le abilità interpersonali, psicomotorie, intellettuali e artistiche degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo;

d) garantire il concreto ed effettivo diritto allo studio degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo commisurando il loro rendimento scolastico alle potenzialità di cui sono dotati, prevenendo l'abbandono scolastico conseguente al mancato soddisfacimento delle loro esigenze cognitive;

e) realizzare misure appropriate affinché le famiglie degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo ricevano un'adeguata consulenza continuativa e individualizzata, nonché le informazioni necessarie sull'assistenza educativa rivolta ai loro figli;

f) prevedere criteri uniformi per l'adozione del Piano didattico personalizzato (PDP) destinato agli alunni e agli studenti ad alto potenziale cognitivo al fine di adeguare la didattica alle necessità formative di alunni e studenti.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Art. 4.

(Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisiti i pareri dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, predispone il Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo.

2. Il Piano di cui al comma 1 è attuato a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso al momento dell'adozione dello stesso e, con riferimento alla sperimentazione triennale, prevede:

a) le modalità per la partecipazione delle istituzioni scolastiche, anche consorziate in rete;

b) le attività di formazione rivolte ai docenti, da attuare nel primo anno;

c) le attività finalizzate all'inclusione scolastica nelle istituzioni scolastiche aderenti, da svolgere nel secondo e nel terzo anno.

3. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che aderiscono al Piano triennale sperimentale di cui al comma 1 attivano, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di studente ad alto potenziale cognitivo. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, riconoscimento di alto potenziale cognitivo.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, istituisce un Comitato tecnico-scientifico con compiti di coordinamento e di monitoraggio delle iniziative nonché di valutazione complessiva della sperimentazione da presentare in un'apposita relazione al termine di ciascun anno del triennio.

5. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 è composto da sette componenti, di cui tre nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, tra i quali è designato il Presidente, due nominati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), e due nominati dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). La partecipazione ai lavori del Comitato di cui al comma 4 non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

Art. 5.

(Formazione dei docenti)

1. Le attività di formazione dei docenti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b)*, sono finalizzate all'acquisizione di specifiche competenze per il riconoscimento degli studenti e degli alunni ad alto potenziale cognitivo e per favorirne l'inserimento e il successo scolastico attraverso la definizione di buone pratiche, di metodi, di tecniche e di strategie didattiche che ne agevolino l'inclusione.

Art. 6.

(Attività finalizzate all'inclusione scolastica)

1. La partecipazione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado alla sperimentazione, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, è autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare previa valutazione, con esito positivo, dei progetti presentati dalle medesime istituzioni.

2. Per le attività finalizzate all'inclusione scolastica, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *c)*, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

3. Fatte salve le attività di cui al comma 2, al fine di personalizzare gli apprendimenti per gli alunni e gli studenti ad alto potenziale cognitivo, all'inizio di ciascun anno scolastico, in accordo con le

famiglie, nell'ambito dell'adozione del PDP si tiene conto dei bisogni, anche relazionali ed emotivi, degli interessi e delle attitudini di ciascun alunno o studente.

Art. 7.

(Relazione alle Camere)

1. Al termine del triennio di sperimentazione il Ministro dell'istruzione e del merito presenta alle Camere, ai fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione conclusiva sugli esiti della sperimentazione medesima.

Art. 8.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 350.000 euro per ciascun anno di sperimentazione, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 1041

D'iniziativa del senatore Marti

Art. 1.

(Iniziative per l'inclusione degli alunni con alto potenziale cognitivo)

1. Gli alunni con alto potenziale cognitivo sono compresi nell'ambito di quelli con bisogni educativi speciali.

2. La presente legge è finalizzata a:

a) prevedere interventi strutturati finalizzati all'inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo, al fine di promuovere, in un contesto emotivo-comportamentale adeguato, il migliore sviluppo delle loro potenzialità;

b) migliorare il livello di inclusività della scuola affinché ciascun alunno possa conseguire l'eccellenza e realizzare esperienze di crescita individuale e sociale;

c) riconoscere l'investimento sulle potenzialità di ciascun individuo quale indirizzo strategico delle politiche educative nazionali;

d) attuare la raccomandazione n. 1248 del Consiglio d'Europa, del 7 ottobre 1994, relativa all'educazione dei bambini plusdotati nell'interesse dei bambini medesimi e della società.

Art. 2.

(Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, predispone il Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo.

2. Il Piano di cui al comma 1 si attua a partire dall'anno scolastico successivo all'adozione dello stesso e, con riferimento alla sperimentazione triennale, prevede:

a) le modalità per la partecipazione delle istituzioni scolastiche, anche consorziate in rete;

b) le attività di formazione rivolte ai docenti, da attuare nel primo anno;

c) le attività finalizzate all'inclusione scolastica nelle istituzioni scolastiche aderenti, da svolgere nel secondo e nel terzo anno.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, istituisce un Comitato tecnico-scientifico con compiti di coordinamento e di monitoraggio delle iniziative nonché di valutazione complessiva della sperimentazione da presentare in un'apposita relazione al termine di ciascun anno del triennio.

4. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 3 è composto da sette componenti, di cui tre nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, tra i quali è designato il Presidente, due nominati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, e due nominati dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione. I componenti del Comitato tecnico-scientifico non percepiscono indennità, compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti, fatti salvi i rimborsi delle spese documentate sostenute in ragione dell'attività svolta.

Art. 3.

(Formazione dei docenti)

1. Le attività di formazione dei docenti sono finalizzate all'acquisizione di specifiche competenze per il riconoscimento, nell'ambito dei percorsi scolastici, degli alunni con alto potenziale cognitivo e per favorirne l'inserimento e il successo scolastico attraverso la definizione di buone pratiche, di metodi, di tecniche e di strategie didattiche che ne agevolino l'inclusione.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro dell'istruzione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche avvalendosi del Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 3 dell'articolo 2, sono stabiliti:

a) l'organizzazione del percorso formativo con l'individuazione e la definizione del profilo professionale dei docenti *tutor*;

b) il contenuto specifico dei moduli formativi, gli obiettivi e i risultati attesi nonché le modalità di insegnamento e di verifica dell'apprendimento;

c) le modalità di valutazione dei progetti sperimentali che le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, devono presentare al termine del percorso formativo.

Art. 4.

(Attività finalizzate all'inclusione scolastica)

1. La partecipazione delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado alla sperimentazione è autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare previa valutazione, con esito positivo, dei progetti presentati dalle medesime istituzioni.

2. Per le attività finalizzate all'inclusione scolastica, le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia, senza prevedere ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dall'ordinamento vigente.

Art. 5.

(Relazione alle Camere)

1. Al termine del triennio di sperimentazione il Ministro dell'istruzione e del merito presenta alle Camere, ai fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione conclusiva sugli esiti della sperimentazione medesima.

Art. 6.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 350.000 euro per ciascun anno di sperimentazione, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:
http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=55352

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 107(ant.) del 22/02/2024

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2024
107ª Seduta
Presidenza del Presidente
MARTI

La seduta inizia alle ore 9,50.
IN SEDE REFERENTE
(915) ***Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia***
(916) ***ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie***
(942) ***MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima***
(980) ***FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie***
(1002) ***Ylenia ZAMBITO e altri. - Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria***
(Esame del disegno di legge n. 1002, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 915, 916, 942 e 980 e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 febbraio.
Il PRESIDENTE comunica che sul testo dei disegni di legge si è espressa la commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, con un parere non ostativo con raccomandazioni e che stamani alle ore 8.30 si è svolta la seconda riunione del Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo.
Il relatore ZAFFINI (*FdI*) riferisce sul disegno di legge n. 1002 di iniziativa della senatrice Zambito ed altri, recante delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria il quale si compone di un unico articolo.
Sottolinea che la delega legislativa, da esercitare, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ha ad oggetto la disciplina dell'accesso ai corsi universitari in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, nonché ai corsi universitari concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione e ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie.
La finalità dell'intervento normativo è quella di rafforzare il Servizio sanitario nazionale attraverso l'adeguamento del numero dei medici e degli addetti alle professioni sanitarie e di superare le attuali modalità di accesso programmato ai corsi universitari di area sanitaria.

Si sofferma indi sui princìpi e criteri direttivi sulla base dei quali il Governo è chiamato ad esercitare la delega, segnalando, in particolare, i seguenti: *a*) potenziamento della programmazione del numero di accessi ai richiamati corsi di laurea, in relazione alla determinazione del fabbisogno di personale medico-sanitario e al fine di assicurare il raggiungimento, entro il 2028 e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, di un numero di medici non inferiore a cinque ogni mille abitanti e di un numero di addetti alle professioni sanitarie adeguato ad assicurare la piena effettività dell'accesso ai servizi sanitari in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; *b*) conseguente adeguamento dei posti disponibili nei corsi di formazione specialistica per i medici, assicurandone l'uniforme distribuzione su tutto il territorio nazionale, anche in relazione alle singole aree di specializzazione; *c*) riordino delle attuali modalità di accesso. In particolare, prosegue il relatore, si conferma il numero programmato a partire dal secondo anno e l'accesso a tale ultima annualità è riservata agli studenti in regola con il conseguimento dei crediti formativi previsti per il primo anno che abbiano riportato la media più alta, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si prevedono inoltre incentivi per favorire il trasferimento degli studenti presso le università aventi sede nelle regioni in cui è maggiore il fabbisogno di addetti alle professioni sanitarie e si garantisce, per gli studenti non idonei all'accesso al secondo anno, la possibilità di proseguire gli studi in altro corso universitario, facendo valere l'intero numero dei crediti conseguiti nel corso del primo anno; *d*) previsione che nel primo anno siano impartiti, in modo tendenzialmente uniforme e coordinato, insegnamenti qualificanti il corso di studi, aventi prevalente carattere teorico. Viene esclusa qualunque forma di collaborazione con università telematiche; *e*) accertamento del fabbisogno di risorse umane e strumentali necessario al rafforzamento del sistema universitario e del Servizio sanitario nazionale in vista della definizione di un piano straordinario pluriennale di reclutamento e adeguamento; *f*) organizzazione, nell'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, di corsi di orientamento per i corsi universitari in esame, i quali prevedano anche un tirocinio presso un ospedale o una struttura del Servizio sanitario nazionale.
L'oratore propone conclusivamente di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1002 con quello, già avviato, dei disegni di legge 915, 916, 942 e 980 di analogo contenuto.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è svolta ieri al termine della seduta plenaria. In tale sede, si è convenuto di calendarizzare, per le sedute che saranno convocate nelle prossime settimane, l'esame del disegno di legge sulla regolamentazione delle competizioni videoludiche (Atto Senato n. 970), a sua prima firma, del disegno di legge contenente disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico (Atto Senato n. 180), d'iniziativa del senatore Zanettin, nonché del disegno di legge concernente disposizioni e delega al Governo per l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale (Atto Senato n. 492), d'iniziativa dei senatori Pirondini ed altri.
L'Ufficio di Presidenza ha altresì deliberato - prosegue il Presidente - di richiedere il deferimento al Presidente del Senato di due distinti affari assegnati. Il primo sullo stato di attuazione della riforma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in accoglimento di una sua proposta, e il secondo sulle prospettive di riforma del calcio italiano, su proposta del senatore Marcheschi.
Si è inoltre deciso di valutare, in un successivo Ufficio di Presidenza, l'eventuale ripresa della discussione dei disegni di legge sulle imprese culturali e creative (disegni di legge nn. 637 e 882), in esito alla valutazione delle disposizioni, già approvate in tale ambito, contenute nella legge n. 206 del 2023, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*.
Dopo aver preso atto che la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, l'Ufficio di Presidenza ha deliberato che il relativo esame, qualora il provvedimento dovesse essere assegnato alla Commissione, non sarà congiunto all'esame del disegno di legge n. 597, di cui la Commissione ha avviato l'esame in sede redigente, sulla

promozione delle manifestazioni in abiti storici, tenuto conto che i due provvedimenti - pur presentando elementi di possibile sovrapposizione - presentano impianti distinti e autonomi. Inoltre, il disegno di legge approvato alla Camera, presentando disposizioni di delega al Governo, sarà verosimilmente assegnato in sede referente, quindi in una sede diversa rispetto a quella dell'Atto Senato n. 597, il cui *iter* è peraltro in fase molto avanzata.

Il Presidente informa altresì che giovedì 29 febbraio sono convocati, alle ore 14, gli Uffici di Presidenza integrati delle Commissioni 4ª, 7ª e 8ª del Senato e VIIª, IXª e XIVª della Camera dei deputati per l'audizione del direttore generale del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, dott. Stephen Quest, sui temi scientifici legati alle sfide di maggiore importanza strategica per l'Unione europea.

Comunica infine che il 7 marzo 2024 si terrà a Bruxelles una conferenza interparlamentare dal titolo "Le donne nello sport" e invita i senatori eventualmente interessati a comunicare la propria disponibilità all'Ufficio di Segreteria della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.2. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 112(pom.) del 13/03/2024

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 13 MARZO 2024
112ª Seduta
Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 14,15.
IN SEDE REDIGENTE
(788) ***Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali*** *,* approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi
- e della petizione n. 468 ad esso attinente
(Seguito e conclusione della discussione)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 21 febbraio.
Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che in quella seduta sono stati illustrati l'ordine del giorno e gli emendamenti, informa che nel frattempo è giunto anche il parere della Commissione politiche dell'Unione europea sul testo (favorevole) e sugli emendamenti (non ostativo).
In qualità di relatore, esprime parere contrario sull'ordine del giorno del senatore Pirondini. Pur comprendendo, e in alcuni casi condividendo, le finalità delle proposte emendative presentate, alla luce di una valutazione politica complessiva, ritiene che sia preferibile non modificare il testo licenziato alla Camera dei deputati, per evitare di allungare ulteriormente i tempi di approvazione del provvedimento, da lungo tempo atteso dal settore. Per tale ragione rivolge un invito a tutti i proponenti a ritirare i rispettivi emendamenti, precisando che, in caso contrario, il parere è da intendersi contrario.
Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO si esprime in senso conforme al Presidente relatore sull'unico ordine del giorno e su tutti gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.
Interviene la senatrice VERSACE (*Misto-Az-RE*) per precisare che le proposte emendative di cui è promotrice sono intese a specificare l'ambito di operatività degli educatori professionali socio-pedagogici nell'ambito delle strutture e dei servizi sociosanitari, al fine di sancire un netto confine tra le loro funzioni e quelle che devono essere riservate alle figure sanitarie e socio-sanitarie.
Ritiene, infatti, che nel testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati manchi una precisa linea di definizione dell'ambito di operatività delle figure pedagogiche, circostanza che, a suo parere, avrebbe inevitabili negative ricadute sull'attuazione delle disposizioni in esame.
Manifesta tuttavia la sua disponibilità ad accogliere l'invito del Presidente relatore a ritirare le proposte emendative a propria firma, qualora si esprima una reciproca disponibilità della maggioranza ad accoglierne i contenuti nella forma di un ordine del giorno.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), con riferimento all'intervento della senatrice Versace, precisa che la

posizione della sua parte politica è piuttosto quella di sostenere l'importanza della presenza delle figure pedagogiche nell'ambito dei servizi sociosanitari, in ragione della essenziale funzione di sostegno che le stesse svolgeranno nei confronti del personale sanitario.
Il Presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*), dopo aver ribadito l'esigenza di porre termine con celerità alla lunga attesa dei professionisti interessati dal provvedimento in esame, nel preannunciare parere favorevole sull'eventuale ordine del giorno nel quale potrebbero confluire i contenuti degli emendamenti a firma della senatrice Versace, fornisce rassicurazioni in merito al fatto che gli impegni in esso formulati troveranno seguito in provvedimenti governativi e assicura, al contempo, lo svolgimento di un ruolo di monitoraggio dell'attuazione da parte della Commissione.
La senatrice VERSACE (*Misto-Az-RE*) ritira pertanto gli emendamenti 1.1 e 3.2, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/788/2/7, pubblicato in allegato.
Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO accoglie l'ordine del giorno G/788/2/7.
Al fine di evitarne la decadenza per assenza del proponente, la senatrice ALOISIO (*M5S*) e il senatore CASTIELLO (*M5S*) aggiungono le rispettive firme all'ordine del giorno G/788/1/7 e insistono per la votazione dello stesso.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno G/788/1/7, posto in votazione, viene respinto.
Il senatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*), accedendo all'invito del Presidente relatore, ritira gli emendamenti 1.2, 4.1 e 11.1.
Con successive e distinte votazioni, sono indi approvati gli articoli 1 e 2.
Dopo che l'emendamento 3.1 è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente, posti disgiuntamente in votazione, sono approvati gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
Poiché non vi sono richieste di intervento per dichiarazioni di voto, la Commissione conferisce mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, nel medesimo testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente, con proposta di assorbimento della petizione n. 468.
(180) ***ZANETTIN. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico***
(1041) ***MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti***
(Discussione congiunta e rinvio)
Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) riferisce sui disegni di legge in titolo, di cui la Commissione avvia l'esame congiunto, dando conto, innanzitutto, del disegno di legge n. 180.
Dopo aver fatto presente che esso si compone di dieci articoli, evidenzia che l'articolo 1 promuove, tra l'altro, nel rispetto del diritto di pari opportunità di formazione ed istruzione, lo sviluppo delle innate potenzialità degli studenti plusdotati, che, ai sensi del successivo articolo 2, sono identificabili quali alunni o studenti in grado di manifestare, o che hanno già manifestato, una precoce e più rapida capacità di apprendimento rispetto ai coetanei con pari grado di scolarizzazione.
Rileva che le disposizioni in esame tendono a incoraggiare un attento sviluppo dei suddetti studenti, che tenga conto altresì dei loro bisogni relazionali ed emozionali. Al fine di evitare che il mancato soddisfacimento delle loro esigenze cognitive possa indurli ad abbandonare gli studi, si prevedono piani didattici personalizzati sulla base delle esigenze di quegli studenti la cui elevata capacità cognitiva sia precocemente identificata da personale docente specificamente formato.
Sottolinea che, allo scopo di garantire il riconoscimento degli studenti plusdotati, l'articolo 3 prevede che l'istituto e lo psicologo scolastico procedano all'identificazione, anche su iniziativa della famiglia dell'alunno, avvalendosi di neuropsichiatri infantili, psichiatri o psicologi appositamente formati. Il riconoscimento degli alunni potrà avvenire anche presso le strutture del Sistema sanitario nazionale ovvero presso strutture private gestite dalle figure professionali summenzionate, nonché da associazioni, attive in Italia o nel resto dell'Unione europea, che si occupano di elevato potenziale cognitivo.
Per quanto concerne il personale scolastico, gli articoli 4 e 5 prevedono, rispettivamente, a decorrere

dall'anno scolastico 2023/24, l'istituzione di un referente scolastico per l'alto potenziale cognitivo presso le scuole di ogni ordine e grado e la formazione del personale docente nella materia oggetto del disegno di legge in esame. Al referente, individuato tra il personale docente attivo presso l'istituto, sono affidati i compiti di identificare gli alunni plusdotati, di predisporre i piani didattici personalizzati nonché di decidere, di concerto con le famiglie dei suddetti studenti, la loro ammissione a classi superiori per la frequenza di una o più discipline.

Precisa che, a decorrere dall'anno accademico 2023/24, è istituito un esame curriculare in materia di alto potenziale cognitivo presso i corsi di laurea in psicologia, scienze dell'educazione, scienze della formazione, servizio sociale e politiche sociali, matematica ed in lettere classiche e moderne, nonché nelle scuole di specializzazione in pediatria, in psichiatria e in neuropsichiatria infantile.

Con riferimento alle ulteriori misure didattiche previste per la valorizzazione degli studenti plusdotati, in aggiunta ai piani didattici personalizzati, regolati dall'articolo 7, menziona il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 6, della possibilità di frequentare classi superiori previo conseguimento dell'idoneità per mezzo di un apposito esame.

Accenna, infine, all'articolo 8, il quale demanda a un regolamento del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, l'attuazione del provvedimento in esame, fatte salve - in base all'articolo 9 - le competenze delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, che sono tenute a dare attuazione alle disposizioni della legge entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, nonché all'articolo 10, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Passa indi ad illustrare le disposizioni del disegno di legge n. 1041, specificando che esso, composto da sette articoli, istituisce un Piano didattico sperimentale, volto a recepire la raccomandazione n. 1248 del 1994 del Consiglio d'Europa, diretta a favorire l'inclusione dei bambini plusdotati e il pieno sviluppo del loro elevato potenziale cognitivo e a riconoscere l'investimento sulle potenzialità di ciascun individuo come indirizzo strategico delle politiche educative nazionali.

Per il raggiungimento di tali obiettivi è previsto, all'articolo 2, che il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, predisponga il Piano triennale sperimentale di attività ai fini dell'inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo. Specifica che il Piano, di durata triennale, prevede, nel suo primo anno di vigenza, un'attività di formazione rivolta ai docenti per l'acquisizione di specifiche competenze utili all'identificazione degli alunni con alto potenziale cognitivo nell'ambito dei percorsi scolastici e alla loro valorizzazione. Nel biennio successivo si prevede la selezione e l'attivazione dei progetti presentati dalle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione interessate a partecipare alla sperimentazione. Le richiamate attività saranno oggetto di monitoraggio da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, tramite un Comitato tecnico-scientifico appositamente istituito.

Per quanto concerne la formazione dei docenti, l'articolo 3 prevede che essa è finalizzata all'acquisizione di specifiche competenze per il riconoscimento, nell'ambito dei percorsi scolastici, degli alunni con alto potenziale cognitivo e per favorirne l'inserimento e il successo scolastico attraverso la definizione di buone pratiche, di metodi, di tecniche e di strategie didattiche che ne agevolino l'inclusione. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con regolamento del Ministro dell'istruzione, è stabilita l'organizzazione del percorso formativo nonché le modalità di valutazione dei progetti sperimentali che le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, devono presentare al termine del percorso formativo. La partecipazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado alla sperimentazione è subordinata ad una positiva valutazione di detti progetti e autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

L'articolo 5 prevede che, al termine della sperimentazione, il Ministero dell'istruzione e del merito presenti una relazione sull'attività svolta ed i risultati conseguiti alle competenti Commissioni parlamentari.

In base alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6, le disposizioni della legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i

rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Dà conto, infine, dell'articolo 7, che quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame in euro 350.000 per ciascun anno di sperimentazione e provvede alla relativa copertura finanziaria.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) sottolinea che il tema degli alunni con alto potenziale cognitivo è di grande interesse, anche perchè investe circa il 5 per cento della popolazione scolastica, ed in particolare di quella primaria. Giudica importante, al riguardo, procedere a disciplinare la materia, superando il ritardo che caratterizza l'Italia, al fine di affrontare le difficoltà che tali alunni possono incontrare nell'inserimento scolastico ed evitare che le elevate potenzialità cognitive possano trasformarsi in veri e propri svantaggi.
Tenuto conto della complessità della materia, auspica che la Commissione svolga un ciclo di audizioni per gli opportuni approfondimenti.
La senatrice SBROLLINI (*IV-C-RE*) conviene, a sua volta, sul rilievo delle tematiche affrontate dai disegni di legge in titolo e sull'opportunità che la Commissione avvii una procedura informativa. Dopo aver ricordato l'impegno profuso in prima persona sin dalla scorsa Legislatura e aver dichiarato di sottoscrivere i contenuti del disegno di legge n. 180, fa presente che la questione è particolarmente sentita nel mondo della scuola e, in particolare, in quello delle associazioni di genitori degli alunni. Ritiene opportuno un intervento legislativo per intercettare, fin dalla scuola primaria, gli alunni con alto potenziale cognitivo, prevedendo per questi ultimi piani didattici personalizzati, al fine di evitare che, lasciati a se stessi, disperdano le loro potenzialità, anche in ragione di una possibile perdita di interesse e di attenzione agli aspetti didattici, nonché di difficoltà relazionali con i loro coetanei. In conclusione, giudica positivamente le norme in materia di formazione specifica del personale scolastico.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) condivide la richiesta di svolgere audizioni sui provvedimenti in titolo, considerata la delicatezza del tema da essi trattato, che investe bisogni educativi specifici. Ritiene peraltro che sia importante che il legislatore si faccia carico della dimensione inclusiva e universale della scuola.
Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di avviare un ciclo di audizioni e di fissare per le ore 12 di giovedì 21 marzo il termine per la presentazione di eventuali proposte.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(970) ***MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche***

(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 febbraio, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che è stata svolta la relazione introduttiva.
Dichiara aperta la discussione generale e, constatato che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale. Preso atto che il relatore rinuncia ad intervenire in sede di replica, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 di mercoledì 20 marzo.
Conviene la Commissione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(597) ***Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»***

(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta ieri.
Il PRESIDENTE, dopo aver preso atto che la Commissione bilancio non ha ancora reso il proprio parere sul testo del disegno di legge, fa presente che non sarà possibile procedere alle votazioni.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta

formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (n. 131)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, commi 7, lettera *h),* e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - è stata svolta la relazione illustrativa.

Dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono senatori iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(915) ***Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia***

(916) ***ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie***

(942) ***MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima***

(980) ***FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie***

(1002) ***Ylenia ZAMBITO e altri. - Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il PRESIDENTE, dopo aver dato succintamente conto dell'attività del Comitato ristretto, istituito per la redazione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo, fa presente che, in tale sede, domani mattina, alle ore 9, si svolgerà l'audizione di rappresentanti della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), che illustreranno i risultati dell'attività del Gruppo di lavoro, costituito in seno alla medesima Conferenza, sulle "modalità di accesso ai corsi di area medica".

Comunica altresì che la documentazione che sarà acquisita sarà pubblicata nella pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (n. 109)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il PRESIDENTE avverte che la Presidenza del Senato ha sciolto la relativa riserva con la quale era stato assegnato il provvedimento in titolo, essendo nel frattempo pervenuto anche il prescritto parere del Consiglio di Stato.

In qualità di relatore illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi (pubblicato in allegato).

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) preannuncia il voto di astensione della propria parte politica sullo schema di osservazioni appena illustrato. Dopo aver evidenziato la complessità della proposta illustrata dal relatore, fa presente che l'atto del Governo in esame ha il limite di non risolvere alcune questioni a suo avviso rilevanti. Richiama, al riguardo, innanzitutto il mancato adeguamento della definizione di produttore indipendente, nonché la mancata attenzione verso l'esigenza di sostenere le produzioni

indipendenti, attraverso la previsione di specifici obblighi di investimento. Giudica poi negativamente la mancata fissazione di quote minime di investimento in opere di qualità non cinematografiche, nonché per la produzione di opere di animazione.
Preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi, che la Commissione approva.
La seduta termina alle ore 15,05.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 109

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,
premesso che esso:
reca lo schema di decreto legislativo che apporta modificazioni al testo unico dei servizi di media audiovisivi (d'ora innanzi "testo unico") in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;
si compone di quattro articoli: l'articolo 1 incide, con modificazioni e integrazioni, sul decreto legislativo n. 208 del 2021; l'articolo 2 introduce modificazioni meramente formali al medesimo decreto legislativo; l'articolo 3 reca disposizioni abrogative; l'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria;
considerate, per quanto concerne le disposizioni di competenza della Commissione, le disposizioni che intervengono sui princìpi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a garanzia degli utenti e in materia di servizi di media in ambito locale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 208;
considerata altresì, tra i princìpi enunciati, la finalità di contrastare la tendenza odierna a distruggere o ridimensionare i simboli della storia e della tradizione della Nazione (cosiddetta "cancel culture"), ritenendo un valore la conservazione della memoria del passato e della cultura storica (articolo 1, comma 4);
tenuto altresì conto che:
in via sperimentale, per il triennio 2023-2025, viene integrato il procedimento di promozione dello sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e digitale (di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 208), prevedendo che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* senta, oltre che il Ministero della cultura, anche il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Autorità politica delegata all'innovazione tecnologica e l'Autorità politica con delega alla famiglia;
nella promozione del suddetto processo di alfabetizzazione, si prevede, altresì, il coinvolgimento dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione di video o anche solo audio;
il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori viene sostituito da un Comitato consultivo interistituzionale con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale, le cui modalità di funzionamento sono definite con successivo decreto ministeriale;
con riferimento alle disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo, viene introdotto l'obbligo, per i fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma, di dotarsi di un codice di autoregolamentazione a tutela dei minori;
tenuto altresì conto che:
l'articolo 3 della legge di delegazione europea (legge 22 aprile 2021, n. 53) volto a dare attuazione della direttiva 2010/13/UE, come modificata dalla direttiva 2018/1808/UE, prevedeva espressamente, tra i criteri per l'esercizio della delega, che è stata esercitata con l'adozione del testo unico, la promozione delle opere europee "attraverso una semplificazione e razionalizzazione delle misure attualmente vigenti";
in sede di attuazione della delega non si è tuttavia adeguatamente valorizzato tale criterio direttivo;
valutata l'opportunità, anche alla luce della segnalazione al Governo del 27 giugno 2023 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) sul tema in questione, di una modifica delle

disposizioni relative alla promozione delle opere europee (di cui agli articoli da 52 a 57) e del potere sanzionatorio in capo alla medesima Autorità, in un'ottica di semplificazione, razionalizzazione e maggiore equilibrio della disciplina legislativa recata nel testo unico;
ritenuto altresì importante salvaguardare che la sotto quota riservata all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti, da destinare ad opere di espressione originale italiana, sia assicurata lasciando tuttavia ai fornitori di servizi di media audiovisivi privati il più possibile la facoltà di adempiere a tale obbligo secondo i principi del libero mercato, sì da poter scegliere liberamente tra opere audiovisive e/o cinematografiche italiane, nel rispetto della loro libertà editoriale e contrattuale;
preso altresì atto che:
l'articolo 1, comma 25, novella l'articolo 37 del Codice recante "Disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica";
in particolare il comma 10 del richiamato articolo 37 attribuisce al Ministro delle imprese e del *made in Italy* il compito di disporre la realizzazione di iniziative scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di programmi con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando anche gli stessi mezzi radiotelevisivi in orari caratterizzati da ascolti medi elevati;
tenuto conto che il Ministro, al fine di esercitare il richiamato compito, è tenuto ad acquisire l'intesa con una serie di soggetti istituzionali;
rilevato che in tale sede sarebbe opportuno prevedere un esplicito coinvolgimento del Ministro per la disabilità;
tenuto conto del parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 febbraio 2024 sull'atto in esame,
si esprime, per quanto di competenza, favorevolmente, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di chiedere al Governo di modificare il testo unico, come risultante dalle novelle introdotte dall'atto in titolo, nel senso di seguito indicato:
1) all'articolo 3, comma 1, alla lettera *vv)*, siano soppresse le parole: "nell'ambito di un programma onell'ambito di uno spot" e, alla lettera *eee)*, dopo le parole: "in relazione a programmi" siano inserite le seguenti: "audiovisivi o radiofonici";
2) all'articolo 4, comma 2, nel testo modificato dal decreto correttivo in esame, si preveda che spetti al Ministero della istruzione e del merito, d'intesa con il Ministero della cultura, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e sentite le altre amministrazioni interessate ivi elencate, l'attività di promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale;
3) all'articolo 35, comma 2, le parole: "Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali dalla diffusione di immagini o dalla attribuzione di atti, pensieri, affermazioni o dichiarazioni contrari a verità" siano sostituite con le seguenti: "Ogni persona fisica o ente giuridico i cui diritti, in particolare all'onore e alla reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo o radiofonico";
4) all'articolo 37, si valuti l'opportunità di modificare il comma 10 al fine di stabilire che il Ministro delle imprese e del *made in Italy* sia tenuto ad acquisire anche l'intesa con il Ministro per la disabilità;
5) all'articolo 37, al comma 7, si premettano le parole: "Sui canali generalisti lineari" e, al comma 11, si sopprimano le parole: "e radiofonici";
6) all'articolo 38, comma 2, si sopprimano le parole: "sentito il Ministero che si esprime entro 15 giorni,";
7) all'articolo 54, relativo alla promozione della produzione audiovisiva europea e indipendente:
a) al comma 1, dopo la parola: "produzione" si aggiungano le seguenti: "(comprensiva dei costi di edizione italiana e doppiaggio di opere originarie di altri Stati membri dell'UE e dei costi di promozione di ciascuna opera di espressione originaria italiana ovunque prodotta)" e le parole: "non inferiore al 12,5 per cento" siano sostituite con le seguenti: "non inferiore al 10 per cento" assicurando, al contempo, un adeguato supporto alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte;
b) al fine di assicurare chiarezza nella definizione della base di calcolo degli obblighi di investimento,

prevedere che l'Autorità indichi espressamente le voci di costo elegibili;
c) al comma 3, si sostituiscano le parole: "3,5 per cento" con le seguenti: "1,75 per cento";
8) all'articolo 55, in materia di obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta:
a) al comma 2, lettera b), si sostituiscano le parole: "20 per cento" con le seguenti: "16 per cento" assicurando, al contempo, un adeguato supporto alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte;
b) al comma 8, si sostituiscano le parole "di cui un quinto" con "di cui un decimo";
c) al fine di assicurare chiarezza nella definizione della base di calcolo degli obblighi di investimento, prevedere che l'Autorità indichi espressamente le voci di costo elegibili;
9) valutare di introdurre misure a tutela e per il rafforzamento del comparto animazione con particolare riferimento alle opere la cui proprietà intellettuale sia in capo a soggetti italiani.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 788, Petizione, n. 468

G/788/2/7

Versace

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali»,

tenuto conto degli articoli 1 e 3, recanti definizione, rispettivamente, della professione di pedagogista e di quella dell'educatore professionale socio-sanitario;

ritenuto che essi, nel prevedere che l'attività di tali figure professionali si esercita anche nel comparto socio-sanitario, potrebbero ingenerare possibili dubbi interpretativi in ordine a inopportune sovrapposizioni rispetto ad attività riservate ad altre professioni;

preso atto dell'orientamento della Commissione di non modificare il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati al fine di non procrastinare ulteriormente l'approvazione di un provvedimento atteso da lungo tempo dal settore,

impegna il Governo:

ad interpretare, in sede di attuazione del provvedimento in esame, le disposizioni richiamate in premessa nel senso di evitare che l'attività dei pedagogisti e degli educatori socio-pedagogici sia esercitata negli ambiti sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali e delle politiche del lavoro riservati ad altre professioni.

1.3.2.1.3. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 64(pom.) del 09/04/2024

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 64
MARTEDÌ 9 APRILE 2024
Presidenza della Vice Presidente
COSENZA
Orario: dalle ore 13,40 alle ore 16

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE STEP-NET ODV E CTS GIFTED APS, DI FEED THEIR MINDS, DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI CATTOLICI (AIMC), DELLA FEDERAZIONE GILDA UNAMS (FGU) E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DELL'ASSOCIAZIONE ARBORESCIENZA GIFTED & TALENT, DEL CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI (CIDI), DEL COORDINAMENTO GENITORI DEMOCRATICI (CGD) E DEL MOVIMENTO COOPERAZIONE EDUCATIVA (MCE), NONCHE' DELL'AVVOCATO ERMELINDA MAULUCCI, DEL DOTTOR DANIELE LUZZO, DELLA DOTTORESSA ANNA MARIA RONCORONI, DELLA PROFESSORESSA ROBERTA RENATI, DELLA DOTTORESSA LARA MILAN, DELLA DOTTORESSA VALERIA RESTA E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DELLA PROFESSORESSA ANNALISA MORGANTI, DEL PROFESSOR MARCELLO TEMPESTA E DEL PROFESSOR STEVEN PFEIFFER, ESPERTI DEL SETTORE, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 180 E 1041 (ALUNNI CON ALTO POTENZIALE COGNITIVO)

1.3.2.1.4. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 116(pom.) del 09/04/2024

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 9 APRILE 2024
116ª Seduta
Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 16,05.
IN SEDE REFERENTE
(1038) ***Deputato CAPARVI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparvi ed altri; Mollicone e Malaguti
(Esame e rinvio)
Il relatore SPERANZON (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso si compone di dodici articoli ed è suddiviso in tre Capi. Passa, quindi, a dar conto delle disposizioni del Capo I, costituito dagli articoli da 1 a 9 e recante disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica. L'articolo 1 prevede che la Repubblica riconosca le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale della Nazione ed elementi qualificanti per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale.
L'articolo 2 reca le definizioni di ente di rievocazione storica e di manifestazione di rievocazione storica.
L'articolo 3 dispone circa le attività promosse dallo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, finalizzate al riconoscimento, sostegno, valorizzazione e salvaguardia della specificità delle rievocazioni storiche e delle realtà socio-culturali regionali e locali ad esse collegate.
L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura, di un elenco nazionale, avente una funzione ricognitiva, degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica. A tal fine si autorizza la spesa di 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. La definizione dei requisiti per l'iscrizione all'elenco e delle relative modalità di gestione è demandata a un decreto ministeriale.
L'articolo 5 prevede l'istituzione, da parte del Ministro della cultura, di un Comitato tecnico-scientifico al quale è affidato il compito di riconoscere la qualifica di ente o di manifestazione di rievocazione storica e di fornire ogni elemento utile per la promozione e lo sviluppo delle rievocazioni storiche. Al Comitato sono attribuiti, altresì, compiti di ricerca, studio, formazione e aggiornamento in materia.
L'articolo 6 stabilisce che il Ministero della cultura, sentito il Ministero del turismo, approvi ogni anno l'elenco delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo, dandone ampia diffusione.
L'articolo 7 concerne le iniziative didattiche nelle scuole, finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nei suoi diversi aspetti, nonché allo studio e alla valorizzazione degli elementi

culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle arti.
L'articolo 8, proponendo novella alla legge n. 110 del 1975, consente ai partecipanti alle manifestazioni in esame l'esibizione, il porto e l'uso di armi da fuoco fabbricate anteriormente al 1950, o loro repliche, con munizioni a salve, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza. Alle medesime condizioni è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stiletti.
L'articolo 9 reca disposizioni relative all'accensione di fuochi nelle manifestazioni in oggetto e nelle ricorrenze della tradizione popolare.
In relazione al Capo II, precisa che esso risulta costituito dagli articoli 10 e 11 e reca disposizioni in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
L'articolo 10 prevede, tra l'altro, che lo Stato riconosca il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale.
L'articolo 11 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale, in conformità alle disposizioni della Convenzione UNESCO in materia. Sono quindi dettagliati i principi e criteri direttivi della delega.
Fa menzione, conclusivamente, dell'articolo 12, unico articolo del Capo III, che reca la clausola di salvaguardia.
Tenuto conto dell'ampio approfondimento svolto presso l'altro ramo del Parlamento, ritiene opportuno che la Commissione fissi sin da oggi il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) chiede che il suddetto termine non venga fissato prima di venerdì prossimo, 12 aprile.
Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato aperta la discussione generale e preso atto che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale e, tenuto conto della richiesta del relatore e dell'intervento della senatrice D'Elia, propone di fissare per venerdì 12 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.
La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(1021) ***Istituzione del Museo del Ricordo in Roma***
(Discussione e rinvio)
Il relatore MARCHESCHI (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, evidenziando che esso è volto a conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e delle vittime delle foibe, nonché dell'esodo degli Istriani, dei Fiumani e dei Dalmati nel secondo dopoguerra.
Sottolinea che il provvedimento si inserisce nel solco della legge n. 92 del 2004, approvata a larghissima maggioranza vent'anni fa, con cui è stato istituito il «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e con cui è stato concesso un riconoscimento ai congiunti delle vittime.
Ricorda, inoltre, che tale legge è stata di recente oggetto di novella da parte della legge n. 16 del 2024, - risultante da iniziative parlamentari presentate in Senato ed esaminate dalla 7ª Commissione - il cui testo risulta espressione di una convergenza tra tutte le forze politiche, fondata sul condiviso convincimento che il tema della tragedia delle foibe non conosca appartenenza politica. La legge prevede l'indizione annuale, in occasione del «Giorno del ricordo», di un concorso nazionale finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea; istituisce, inoltre, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato a promuovere e incentivare i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli" per gli studenti delle scuole secondarie, con l'obiettivo di far maturare la coscienza civica delle

nuove generazioni; reca, infine, un finanziamento di 300.000 euro, per il suddetto triennio, a meritorie realtà operanti nel settore.
Specifica che la scelta di istituire il «Museo del Ricordo» si fonda sull'articolo 1 della legge n. 92, il quale, nell'istituire il Giorno del ricordo, ne esplicita la finalità diretta a «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale». L'impegno che le istituzioni hanno assunto già nel 2004 è infatti quello di tramandare alle future generazioni il ricordo del dramma di tutti coloro che, per il solo fatto di essere italiani, persero la vita, o che, pur salvandosi, furono ingiustamente costretti ad abbandonare i loro averi, a fuggire dalle loro terre e dai loro affetti e a sentirsi esuli nella propria Patria. Nel richiamare recenti interventi del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, sottolinea l'impegno istituzionale di tramandare una memoria di sofferenze che per un lungo periodo non sono state neppure riconosciute, in un'opera di rimozione della verità, offuscata dal muro di silenzio e di oblio che venne eretto subito dopo i traumatici accadimenti.
La scelta di collocare il Museo nella Capitale - prosegue il relatore - è fortemente simbolica, innanzitutto a testimonianza del rilievo nazionale della tragedia, che ha investito il Paese nella sua interezza.
La scelta di Roma è altresì ascrivibile al numero di esuli e all'accoglienza che la città, e più in generale la regione Lazio, riservò agli esuli. Cita al riguardo la relazione illustrativa del disegno di legge in esame, nella quale si ricorda che, nel 1961, fra i cittadini nati nelle regioni italiane passate alla Jugoslavia, si registrarono infatti ben 8.600 residenti a Roma e circa 13.000 residenti nella regione.
Passando a dare conto delle disposizioni del provvedimento in esame, pone in evidenza che l'articolo 1, oltre a istituire il «Museo del Ricordo» in Roma, ne affida la gestione alla «Fondazione Museo del Ricordo», ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura, ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.
Specifica che alla richiamata Fondazione possono partecipare la regione Lazio, nonché ulteriori soggetti pubblici (fra cui eventualmente anche Roma Capitale) e privati e che il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti del Ministero della cultura e può essere incrementato con ulteriori risorse dello Stato, di altri soggetti pubblici e di soggetti privati.
Specifica, altresì, che le attività della Fondazione sono finanziate con le risorse stanziate dal disegno di legge, che possono essere integrate anche tramite risorse facenti parte del patrimonio e ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.
Al Ministro della cultura è demandata l'approvazione, con proprio decreto, dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione, mentre la vigilanza sulla medesima spetta al Dicastero della cultura.
Fa cenno, infine, al finanziamento statale previsto dal disegno di legge, consistente in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e in 2 milioni di euro per l'anno 2026, cui si aggiungono ulteriori 50.000 euro per il funzionamento del Museo.
Il PRESIDENTE dichiara indi aperta la discussione generale.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) esprime apprezzamento per la puntualizzazione fatta dal Relatore in merito al significato della scelta di Roma, città ospite di un numero elevato di esuli, come sede del Museo del Ricordo.
Manifesta, altresì, apprezzamento per l'apertura rispetto alla possibilità che della Fondazione Museo del Ricordo possa far parte anche Roma Capitale, oltre che - come già previsto dal disegno di legge d'iniziativa governativa - la regione Lazio. Ciò in analogia a quanto previsto per la Fondazione Museo della Shoah e tenuto conto dello statuto speciale che contraddistingue Roma Capitale.
Preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare per giovedì 18 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.
La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(845) ***Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non***

cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale , approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 20 marzo, nel corso della quale era stata avviata la discussione generale.

Il PRESIDENTE ricorda che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, ha svolto un ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo e comunica che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che sono state o saranno trasmesse successivamente a tale data.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano senatori che intendano intervenire in discussione generale.

La senatrice RANDO (*PD-IDP*), nel preannunciare l'intenzione di intervenire in discussione generale in altra seduta, anche in considerazione dell'opportunità di approfondire la ricca documentazione trasmessa dagli auditi, chiede alla Presidenza di rinviare il seguito della discussione del provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE, preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, accoglie la proposta della senatrice Rando e propone di rinviare il seguito della discussione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(875) ***Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 26 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, sono stati presentati 3 emendamenti (pubblicati in allegato), a firma della senatrice Bucalo, e nessun ordine del giorno.

La senatrice BUCALO (*FdI*) rinuncia ad illustrare i propri emendamenti.

Si passa all'espressione dei pareri sugli ordini del giorno e sugli emendamenti.

Il relatore MARCHESCHI (*FdI*) esprime parere favorevole sulle proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si esprime in senso conforme al relatore.

Il PRESIDENTE, tenuto conto che sul testo del disegno di legge non si è ancora espressa la Commissione bilancio, avverte che non è possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(970) ***MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 20 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del nuovo termine, sono stati presentati 38 emendamenti, pubblicati in allegato, che saranno illustrati in una successiva seduta.

Informa che è, nel frattempo, giunto il parere della Commissione affari costituzionali sul testo (non ostativo con osservazioni).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(939) ***Giulia COSENZA e altri. - Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 febbraio, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - è stata svolta la relazione introduttiva.

Dopo aver dichiarato aperta la discussione generale, preso atto che non vi sono iscritti a parlare e tenuto conto dell'approssimarsi dell'avvio dei lavori dell'Aula, propone di rinviare il seguito della discussione del provvedimento in titolo.

La relatrice FALLUCCHI (*FdI*) concorda con la proposta del Presidente.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(180) *ZANETTIN. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico*
(1041) *MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti*
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 13 marzo.
Il PRESIDENTE ricorda che in quella sede è stata svolta la relazione introduttiva e che, in data odierna, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha svolto un ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo.
Comunica che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.
Prende atto la Commissione.
Il PRESIDENTE dichiara indi aperta la discussione generale.
Interviene la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) per sottolineare che dalle audizioni sono emersi rilievi sulla definizione dell'oggetto su cui vertono i provvedimenti in esame ed è stata posta in evidenza l'importanza di recuperare le linee guida elaborate dalle strutture ministeriali in uno dei precedenti Governi e successivamente mai adottate.
Domanda, inoltre, delucidazioni in merito all'*iter* procedurale dei disegni di legge in esame.
Il PRESIDENTE condivide l'opportunità di acquisire agli atti della Commissione l'attività ministeriale pregressa, dichiarandosi certo del fatto che ciò potrà contribuire ad arricchire la fase istruttoria dei disegni di legge in esame, anche nell'ottica di superare dubbi e criticità rilevati nel corso delle audizioni.
Con riferimento all'*iter* procedurale, chiarisce l'importanza di pervenire ad un testo condiviso che tenga conto dei contributi già offerti dai soggetti auditi, nonché degli spunti che emergeranno in sede di discussione generale.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(597) *Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»*
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 26 marzo.
Il PRESIDENTE comunica che la relatrice ha presentato l'emendamento 1.100 e ha riformulato l'emendamento 2.100, entrambi pubblicati in allegato, e avverte che il senatore Melchiorre ha riformulato l'emendamento 1.1 in un nuovo testo, anch'esso pubblicato in allegato.
Tenuto conto che la Commissione bilancio non ha ancora reso il proprio parere sul testo del disegno di legge, il Presidente fa presente che non sarà possibile procedere alle votazioni.
Prende atto la Commissione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 990 E 1037

Il PRESIDENTE informa che, nel corso della riunione della Sottocommissione per i pareri riunitasi in data odierna, la senatrice D'Elia ha chiesto la rimessione alla sede plenaria dell'esame del disegno di legge n. 990 ("Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia") e del disegno di legge n. 1037 ("Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia").
Propone pertanto di esaminare, a partire dalle sedute già convocate per la settimana in corso, tali disegni di legge.
Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI E DOPODOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc'anzi, l'ordine del giorno delle sedute già convocate

per la settimana in corso è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 990 ("Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia") e del disegno di legge n. 1037 ("Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia").

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 875

Art. 2

2.1

Bucalo

*Al comma 2, dopo le parole: "*Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale"*, inserire le seguenti: "*e con l'Autorità di governo delegata in materia di anniversari nazionali e internazionali".

Art. 3

3.1

Bucalo

*Al comma 4, dopo le parole: "*Ministro della difesa"*, inserire le seguenti: "*e con l'Autorità di governo delegata in materia di anniversari nazionali e internazionali".

Art. 4

4.1

Bucalo

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Il Ministro dell'istruzione e del merito attiva le più opportune iniziative affinché le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito della loro autonomia, possano favorire attività volte alla promozione di discussioni e approfondimenti sulle tematiche inerenti alla Prima guerra mondiale.".

*b) al comma 3, dopo le parole: "*Ministro dell'istruzione e del merito" *inserire le seguenti: "*e con l'Autorità di governo delegata in materia di anniversari nazionali e internazionali".

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 970

Art. 1

1.1

Marcheschi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere il seguente periodo:* « Le disposizioni della presente legge non si applicano alle competizioni videoludiche relative ai videogiochi sportivi o agli sport simulati organizzate dagli Organismi sportivi riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP).»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «degli articoli 2, 9, 33 e 41 della Costituzione» *con le seguenti:* «degli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione»;

c) *sostituire la rubrica con la seguente:* «*(Oggetto, finalità e ambito di applicazione)*»;

Art. 2

2.1

Crisanti, Nicita, D'Elia, Rando, Verducci

Al comma 1, lettera a*), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ", priva di contenuti e rappresentazioni suscettibili di generare aggressività, nonché di istigare all'odio con messaggi, immagini e contesti che stimolano, incoraggiano e incitano all'ostilità, alla discriminazione e alla violenza contro membri di particolari gruppi, sulla base della nazionalità, dell'etnia o della religione, dello *status* sociale, del sesso, dell'orientamento sessuale, del genere e dell'identità di genere, nel rispetto della dignità della persona, della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, come previsto dall'articolo 4 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208."

2.2

Pirondini

Alla lettera h), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «o con una società o enti di natura sportiva».

2.3

Marcheschi

Al comma 1, sopprimere la lettera l*).*

2.4

Pirondini

Alla lettera l)*, dopo le parole:* «si intendono»*, inserire le seguenti*: «i videogiochi, ovvero».

Art. 3

3.1

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci

Al comma 1, lettera d*), sopprimere le parole:* "organizzate da un operatore internazionale e".

3.2

Pirondini

Alla lettera d), *sostituire le parole:* «operatore internazionale e» *con le seguenti*: «operatore internazionale o nazionale, comunque».

Art. 4

4.1

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola:* "dodici" *con la seguente:* "quattordici"*;*

b) *al comma 2, sostituire la parola: "*quattordici*" con la seguente: "*sedici*";*

c) *al comma 3, sostituire la parola: "*quattordici*" con la seguente: "*sedici*";*

d) *al comma 4, sostituire le parole: "*I minori che hanno compiuto sedici anni*" con le seguenti: "*I maggiorenni*".*

4.2

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire la parola:* "quattordici" *con la seguente: "*diciotto*";*

b) *sopprimere i commi 3 e 4;*

c) *al comma 5, sostituire la parola:* "sedici" *con la seguente: "*diciotto*".*

4.3

Pirondini

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «per un valore massimo di euro 5.000».

4.4

Crisanti, Nicita, D'Elia, Rando, Verducci

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In caso di partecipazione di minori alle competizioni videoludiche non è consentito l'accesso alla loro identità, lo scambio di informazioni tra giocatori, l'accesso ai dati degli stessi e al loro utilizzo ai fini di profilazione commerciale, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con il cui regolamento di cui all'articolo 12."

Conseguentemente, all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

"4-*bis*. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento di disciplina per il monitoraggio, il controllo e il presidio sanzionatorio delle disposizioni di cui alla presente legge";

b) sostituire la rubrica con la seguente "*(Monitoraggio e sanzioni)".*

4.5

Nicita, D'Elia, Basso, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-*bis*. Agli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), e agli organizzatori delle competizioni videoludiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), è fatto divieto, nel caso di partecipazione alle competizioni videoludiche da parte di minori di anni 18, di introdurre, negli schemi e nelle modalità di gioco, nella definizione dei premi, nei rapporti tra giocatori e tra questi e terzi, meccanismi di scommesse e induzione al gioco di azzardo *(gambling)*, indipendentemente dalla natura dei premi *(reward)*. Il monitoraggio del presente divieto e la determinazione delle relative sanzioni sono effettuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità stabilite e disciplinate, con proprio regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

4.6

Nicita, D'Elia, Basso, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-*bis*. Gli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), i fornitori di *software* e gli organizzatori delle competizioni videoludiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), prevedono, nella partecipazione da parte di minori di anni 14, meccanismi volti a garantire la durata massima delle sessioni di gioco, con tempi di pausa *(pausing)* congrui tra le sessioni, secondo le modalità stabilite e disciplinate con apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata n vigore della presente legge."

4.7

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci

Al comma 6, sopprimere le parole: ", se il minore è in possesso di tale documento,".

4.8

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. La partecipazione alle competizioni videoludiche non è consentita agli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*).".

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, è soggetto a una multa da 1.000 a 5.000 euro."

Art. 5

5.1

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, sostituire le parole: "2.500 euro" *con le seguenti: "*500 euro*".*

5.2

Marti

Al comma 4, sostituire le parole: "alla Commissione" *con le seguenti:* "all'ufficio".

5.3

Pirondini

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «associazioni di categoria più rappresentative dei produttori» *con le seguenti*: «associazioni di categoria più rappresentative e delle principali organizzazioni, anche private, che raggruppano operatori e imprese produttrici».

5.4

Pirondini

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «delle organizzazioni di squadre» *inserire le seguenti*: «e di rappresentanti di giocatori professionisti».

5.5

Pirondini

Al comma 5, lettera a)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «La concessione della licenza avviene senza alcuna discrezionalità qualora siano soddisfatti i requisiti stabiliti dalla presente legge e non siano riscontrabili vizi di forma ed irregolarità nella domanda».

5.6

Pirondini

Al comma 5, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente*:

«d-*bis)* istituire un registro in cui gli editori videoludici debbano comunicare un indirizzo *e-mail* al quale gli organizzatori di competizioni videoludiche possano richiedere le licenze per l'utilizzo dei loro videogiochi. Tale registro, liberamente accessibile sulla base di criteri di trasparenza e pubblicità, è pubblicato in apposita sezione della piattaforma telematica del Ministero della cultura di cui al comma 1».

Art. 6

6.1

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, sostituire le parole: "2.500 euro" *con le seguenti: "*500 euro*".*

6.2

Pirondini

Al comma 4, la lettera b)*, aggiungere, infine, le seguenti parole*:

«con allegata copia della richiesta inoltrata all'editore o agli editori degli stessi per il loro utilizzo in licenza. L'editore o gli editori hanno 15 giorni di tempo per rifiutare tale richiesta. In caso di rifiuto, l'organizzatore è tenuto a ritirare la dichiarazione sulla piattaforma telematica del Ministero della cultura di cui al comma 1 dell'articolo 5. In assenza di risposta da parte degli editori la licenza si ritiene comunque accordata».

Art. 8

8.1

Pirondini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole:* «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» *inserire le seguenti:* «, con il Ministro per lo sport e i giovani»*;*

b) *al comma 3, dopo le parole:* «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» *aggiungere le seguenti:* « e con il Ministro per lo sport e i giovani».

8.2

Pirondini

Al comma 2, dopo la parola: «associazioni» *aggiungere le seguenti*: «e organizzazioni private».

8.3

Pirondini

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le squadre e gli operatori videoludici possono stipulare contratti di lavoro con giocatori extracomunitari. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma».

Art. 10

10.1

Marti

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* "Ai giocatori" *inserire le seguenti:* "e agli organizzatori";

b) *al terzo periodo, sostituire le parole :*"la Commissione" *con le seguenti:* "l'ufficio".

10.2

Pirondini

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «la Commissione di cui all'articolo 5, comma 5» *con le seguenti*: «un organo di giustizia dedicato alle competizioni videoludiche da istituire presso il CONI, che formerà un collegio arbitrale al quale potranno ricorrere gli operatori videoludici»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il CONI un tavolo tecnico con la partecipazione dei produttori di videogiochi, degli organizzatori di competizioni videoludiche, delle organizzazioni di squadre, delle associazioni e organizzazioni private più rappresentative dei giocatori e degli operatori del settore».

10.3

Croatti

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

«2-*bis*. Chiunque promuove il gioco d'azzardo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

2-*ter*. Per promozione del gioco d'azzardo si intende ogni attività volta a sollecitare o indurre le persone a giocare d'azzardo, compresa la pubblicità di giochi d'azzardo, esternata per via indiretta da portali sportivi che presentano una o più fra le seguenti caratteristiche:

a) contengano nel nome termini riconducibili al mondo delle scommesse, quali, ad esempio, «poker», «bet», «casinò», «vegas»;

b) incoraggino le persone a giocare attraverso l'offerta di *bonus* o promozioni mirate;

c) sponsorizzino eventi o attività per promuovere i giochi d'azzardo;

d) diffondano informazioni false o fuorvianti sui giochi d'azzardo».

10.0.1

Basso, Nicita, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

"Art. 10-*bis*.

(Estensione del divieto di pubblicità del gioco d'azzardo agli editori videoludici)

1. Il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, si applica anche agli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*)."

Art. 12

12.1

Pirondini

Al comma 1, *sostituire le parole:* «a una multa pari al 10 per cento del valore massimo dei premi previsti» *con le seguenti*: «all'inibizione per tre anni dall'organizzazione di competizioni videoludiche e a una multa pari all'intero importo dei premi previsti, maggiorata del 20 per cento».

12.2

Pirondini

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per ogni partita in cui è stato presente il minore».

12.3

Pirondini

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «30 per cento del».

12.4

Pirondini

Al comma 4, sostituire le parole: «30 per cento» *con le seguenti*: «60 per cento».

12.5

Marti

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, comporta altresì l'inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche nazionali e internazionali per un anno. Competente all'adozione del provvedimento di inibizione è l'ufficio di cui all'articolo 5, comma 5.»

Art. 13

13.1

Marcheschi

Sopprimere il comma 2.

13.2

Marti

Al comma 2, dopo la parola :"sport" *aggiungere la parola:* "virtuali" *e dopo la parola:* "(CONI)" *inserire le parole:* "o dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP)".

13.3

Pirondini

Al comma 2, sostituire le parole: «escluse dall'applicazione» *con la seguente*: «incluse nell'applicazione».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 597

Art. 1

1.100

La Relatrice

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a. *al comma 1, dopo le parole: «*eventi e rievocazioni storiche,*» inserire le seguenti: «*dei giochi storici, delle *performance* dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*,*» e sostituire le parole: «*fondamentali del patrimonio nazionale culturale, artistico*» con le seguenti: «*creative del patrimonio nazionale culturale, artistico, demoetnoantropologico, immateriale*»;*
b. *al comma 2, sostituire le parole:* «gli abiti che rispettano documentati criteri di veridicità storica, mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale culturale, artistico e di tradizione popolare» *con le seguenti:* «quelle fogge e manufatti che i vari gruppi sociali reputano adeguati a rappresentare la propria espressione culturale e quegli abiti che siano dotati di riferimento a saperi storici acquisiti e ad evidenze documentarie, mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale culturale, artistico, demoetnoantropologico e immateriale»;
c. *al comma 3, dopo le parole*: «fattore di sviluppo» *inserire la seguente: «*culturale,*».*

Conseguentemente:

a. all'articolo 2, comma 2:
1. *alla lettera a), dopo le parole*: «dei giochi storici,» *inserire le seguenti:* «delle *performance* dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*,»;
2. *alla lettera b), dopo le parole*: «dei giochi storici,» *inserire le seguenti:* «delle *performance* dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*,»;

b. *all'articolo 4, comma 1, dopo le parole*: «dei giochi storici,» *inserire le seguenti:* «delle *performance* dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*,»;

c. *all'articolo 5, comma 1, dopo le parole*: «delle tradizioni popolari,» *inserire le seguenti:* «delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle *performance* dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*,».

1.1 (testo 2)

Melchiorre, Marcheschi, Cosenza

Al comma 1, dopo le parole: «carattere religioso,» *inserire le seguenti:* «nonché delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini,».

Art. 2

2.100 (testo 2)

La Relatrice

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a. *al comma 1, sostituire le parole:* «e delle manifestazioni» *con le seguenti:* «e salvaguarda le manifestazioni»;
b. *dopo il comma 2, aggiungere il seguente*: «2-*bis*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.3.2.1.5. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 157(pom.) del 01/10/2024

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2024
157ª Seduta
Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 15,45.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato, in sede consultiva, il Piano strutturale di bilancio di medio termine - Italia 2025-2029 (Doc. CCXXXIII, n. 1).
Avverte che l'esame di tale documento si svolgerà nella seduta di domani, tenuto conto che il parere dovrà essere trasmesso alla Commissione bilancio in tempo utile per la conclusione dell'esame dell'atto, calendarizzato in Aula per la seduta di mercoledì 8 ottobre.
Prende atto la Commissione.
Il PRESIDENTE informa altresì che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 1240 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca), d'iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca Anna Maria Bernini.
Fa presente che l'avvio dell'esame del disegno di legge sarà deciso nell'ambito della programmazione che sarà definita in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
Prende atto la Commissione.
IN SEDE REDIGENTE
(845) ***Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione della discussione)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 26 settembre.
Il PRESIDENTE ricorda che nel corso della precedente seduta erano stati votati gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 4.8, di cui era stato disposto l'accantonamento, stante l'indisponibilità dei presentatori ad accogliere la proposta di riformulazione avanzata nella scorsa seduta da parte del relatore e del Governo.
Il relatore ROMEO (*LSP-PSd'Az*), preso atto della mancata disponibilità dei presentatori ad accogliere la riformulazione precedentemente proposta, fa presente che il parere sull'emendamento 4.8 è da intendersi contrario.
Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si esprime in senso conforme.
Posto ai voti, l'emendamento 4.8 è respinto.
Il PRESIDENTE comunica che sono giunti i pareri sugli emendamenti approvati nel corso della

precedente seduta da parte della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio, entrambi non ostativi e avverte che, pertanto, si procederà alla votazione degli articoli del disegno di legge.
In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione approva l'articolo 1, come modificato, l'articolo 2, l'articolo 3, come modificato, l'articolo 4, come modificato, l'articolo 5 e l'articolo 6.
Si passa indi alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) preannuncia un voto di astensione a nome della propria parte politica, specificando che, pur condividendo la finalità dell'intervento normativo nel suo complesso, ritiene censurabile la mancata previsione di specifiche risorse per la formazione dei docenti, contemplate nelle proposte emendative presentate dal proprio Gruppo. L'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno n. 1, a prima firma della senatrice Malpezzi, che interviene sulla questione delle risorse, pur apprezzabile, non è di per sé sufficiente a superare le criticità appena rilevate.
Il senatore PIRONDINI (*M5S*) preannuncia a sua volta un voto di astensione, tenuto conto che, al di là delle condivisibili finalità, il disegno di legge risulta carente per l'assenza sia di idonei stanziamenti da destinare alla formazione degli insegnanti, sia di un riferimento all'insegnamento dell'educazione sessuale ed affettiva nelle scuole, che la sua parte politica mirava ad inserire tramite proposte emendative non accolte dalla Commissione.
Poiché non vi sono ulteriori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo, come modificato nel corso della discussione, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

(1123) ***Erika STEFANI. - Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale***

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 17 settembre.
Il PRESIDENTE informache la Commissione bilancio non ha ancora reso il parere sul testo del disegno di legge in esame e avverte che, pertanto, non si può procedere alle votazioni degli emendamenti.
Prende atto la Commissione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(180) ***ZANETTIN. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico***
(1041) ***MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti***

(Seguito della discussione congiunta. Adozione di un testo unificato. Rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 9 aprile, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - è stata aperta la discussione generale.
Preso atto che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale.
Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) illustra un testo unificato dei disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato, nel quale dichiara di aver recepito molti dei contenuti presenti nei disegni di legge in titolo. Al riguardo, fa presente che: l'articolo 1 individua le finalità del provvedimento in esame; l'articolo 2 offre una definizione degli alunni ad alto potenziale cognitivo o plusdotati; l'articolo 3 prevede una delega al Governo per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo; l'articolo 4 detta disposizioni relative al piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni in discorso; l'articolo 5 tratta della formazione dei docenti; l'articolo 6 concerne le attività finalizzate all'inclusione scolastica. Infine, gli articoli 7, 8 e 9 riguardano, rispettivamente, la relazione conclusiva alle Camere sugli esiti della sperimentazione triennale, la clausola di salvaguardia e disposizioni finanziarie.
Il PRESIDENTE propone che il testo unificato predisposto dal relatore sia assunto come testo base a cui riferire gli emendamenti. Avverte che, poiché esso contiene una delega legislativa nei confronti del Governo, in caso di adozione del testo unificato, l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo proseguirà in sede referente.

La Commissione conviene di adottare il testo unificato come testo base.
Il PRESIDENTE avverte che l'esame del provvedimento proseguirà pertanto in sede referente.
Prende atto la Commissione.
IN SEDE REFERENTE
(180) ***ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico***
(1041) ***MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti***
(Esame congiunto e rinvio)
Il PRESIDENTE propone di acquisire le fasi dell'*iter* legislativo già espletate nel corso dell'esame in sede redigente e di fissare per lunedì 7 ottobre, alle ore 13, il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al testo unificato.
La Commissione concorda sulle proposte del Presidente.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI, SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDI' E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 2 ottobre, alle ore 8,30, è posticipata alle ore 11,30.
Avverte altresì che la seduta plenaria, già convocata per giovedì 3 ottobre, alle ore 9,30, non avrà luogo.
Comunica indi che, come stabilito poc'anzi, l'ordine del giorno della seduta della Commissione già convocata per domani è integrato con l'esame, in sede consultiva, del Piano strutturale di bilancio di medio termine - Italia 2025-2029 (Doc. CCXXXII, n. 1).
Prende atto la Commissione.
SCONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO RISTRETTO DI GIOVEDI'
Il PRESIDENTE avverte che la riunione del Comitato ristretto, incaricato della stesura di un atto di indirizzo nei confronti del Governo sull'affare assegnato n. 373 (Prospettive di riforma del calcio italiano), già convocata per giovedì 3 ottobre, alle ore 8,45, non avrà luogo.
Prende atto la Commissione.
SULLA MISSIONE SVOLTA AL FESTIVAL DELLA FILOSOFIA
La senatrice RANDO (*PD-IDP*) dà conto della missione svolta nelle città di Modena, Carpi e Sassuolo in occasione del Festival della Filosofia, in rappresentanza della Commissione, su designazione del presidente Marti, che ringrazia per la fiducia accordata. Al riguardo, dopo aver riferito dell'apprezzamento da parte degli organizzatori nei confronti della Commissione per l'attenzione rivolta all'iniziativa culturale, che ha inteso coinvolgere i giovani in riflessioni filosofiche, mette a disposizione della Presidenza una relazione, contenente l'intervento svolto in quella sede.
Il PRESIDENTE ringrazia la senatrice Rando per l'esaustiva relazione svolta ed esorta i colleghi a voler assicurare la propria presenza, anche a nome della Commissione, nei territori in occasione di eventi culturali di particolare rilievo.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 16,05.

NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 180, 1041

NT

Il Relatore

Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata a:

a) prevedere interventi finalizzati all'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, al fine di promuovere il migliore sviluppo delle loro potenzialità e di ridurre i disagi relazionali ed emotivi;

b) garantire agli alunni e agli studenti ad alto potenziale cognitivo il diritto alle pari opportunità di formazione e di istruzione;

c) favorire la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo;

d) attuare la raccomandazione n. 1248 del Consiglio d'Europa del 7 ottobre 1994, relativa all'educazione dei bambini plusdotati nell'interesse dei bambini medesimi e della società.

Art. 2

(Definizione degli alunni o studenti ad alto potenziale cognitivo)

1. Ai fini della presente legge, per alunno o studente ad alto potenziale cognitivo si intende l'alunno o lo studente che, nel corso degli studi, abbia manifestato, in una o più aree, una maggiore e più veloce capacità di apprendimento e un precoce raggiungimento di livelli specifici di competenze rispetto ai coetanei con un medesimo grado di istruzione.

2. Gli alunni e gli studenti ad alto potenziale cognitivo sono compresi nell'ambito di quelli con bisogni educativi speciali.

Art. 3

(Delega al Governo per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo)

1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, di realizzare l'effettivo processo di inclusione e integrazione scolastica degli alunni e degli studenti e di assicurare una tempestiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni nel territorio nazionale, nel quadro della cooperazione tra scuola e famiglie, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) attuare la raccomandazione n. 1248 del Consiglio d'Europa del 7 ottobre 1994, relativa all'educazione dei bambini plusdotati nell'interesse dei bambini medesimi e della società;

b) prevedere una procedura finalizzata all'individuazione precoce e al riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, attraverso criteri multidisciplinari di natura sanitaria, pedagogica e psicologica;

c) riconoscere l'investimento sulle potenzialità di ciascun individuo quale indirizzo strategico delle politiche educative nazionali valorizzando le abilità interpersonali, psicomotorie, intellettuali e artistiche degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo;

d) garantire il concreto ed effettivo diritto allo studio degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo commisurando il loro rendimento scolastico alle potenzialità di cui sono dotati, prevenendo l'abbandono scolastico conseguente al mancato soddisfacimento delle loro esigenze cognitive;

e) realizzare misure appropriate affinché le famiglie degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo ricevano un'adeguata consulenza continuativa e individualizzata, nonché le informazioni necessarie sull'assistenza educativa rivolta ai loro figli;

f) prevedere criteri uniformi per l'adozione del Piano didattico personalizzato (PDP) destinato agli alunni e agli studenti ad alto potenziale cognitivo al fine di adeguare la didattica alle

necessità formative di alunni e studenti.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Art. 4

(Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisiti i pareri dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, predispone il Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo.

2. Il Piano di cui al comma 1 è attuato a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso al momento dell'adozione dello stesso e, con riferimento alla sperimentazione triennale, prevede:

a) le modalità per la partecipazione delle istituzioni scolastiche, anche consorziate in rete;

b) le attività di formazione rivolte ai docenti, da attuare nel primo anno;

c) le attività finalizzate all'inclusione scolastica nelle istituzioni scolastiche aderenti, da svolgere nel secondo e nel terzo anno.

3. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che aderiscono al Piano triennale sperimentale di cui al comma 1 attivano, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di studente ad alto potenziale cognitivo. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, riconoscimento di alto potenziale cognitivo.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, istituisce un Comitato tecnico-scientifico con compiti di coordinamento e di monitoraggio delle iniziative nonché di valutazione complessiva della sperimentazione da presentare in un'apposita relazione al termine di ciascun anno del triennio.

5. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 è composto da sette componenti, di cui tre nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, tra i quali è designato il Presidente, due nominati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), e due nominati dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). La partecipazione ai lavori del Comitato di cui al comma 4 non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

Art. 5

(Formazione dei docenti)

1. Le attività di formazione dei docenti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b)*, sono finalizzate all'acquisizione di specifiche competenze per il riconoscimento degli studenti e degli alunni ad alto potenziale cognitivo e per favorirne l'inserimento e il successo scolastico attraverso la definizione di buone pratiche, di metodi, di tecniche e di strategie didattiche che ne agevolino l'inclusione.

Art. 6

(Attività finalizzate all'inclusione scolastica)

1. La partecipazione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado alla sperimentazione, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, è autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare previa valutazione, con esito positivo, dei progetti presentati dalle medesime istituzioni.

2. Per le attività finalizzate all'inclusione scolastica, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *c)*, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

3. Fatte salve le attività di cui al comma 2, al fine di personalizzare gli apprendimenti per gli alunni e gli studenti ad alto potenziale cognitivo, all'inizio di ciascun anno scolastico, in accordo con le famiglie, nell'ambito dell'adozione del PDP si tiene conto dei bisogni, anche relazionali ed emotivi, degli interessi e delle attitudini di ciascun alunno o studente.

Art. 7

(Relazione alle Camere)

1. Al termine del triennio di sperimentazione il Ministro dell'istruzione e del merito presenta alle Camere, ai fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione conclusiva sugli esiti della sperimentazione medesima.

Art. 8

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 350.000 euro per ciascun anno di sperimentazione, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.3.2.1.6. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 162(pom.) del 15/10/2024

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2024
162ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 14,55.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del made in Italy, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (n. 214)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 2023, n. 206. Esame. Parere favorevole con osservazioni)
La relatrice BUCALO (*FdI*) riferisce sul provvedimento in titolo. In merito all'articolo 1, precisa che il provvedimento in esame definisce il quadro orario degli insegnamenti e gli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del *made in Italy.*
Illustra poi l'articolo 2, composto di un solo comma, che modifica il regolamento n. 89 del 2010, inserendo nel sistema dei licei, da tale regolamento disciplinato, il liceo del *made in Italy*, nuovo percorso indirizzato allo studio delle scienze economiche e giuridiche collegate alla promozione, gestione e valorizzazione degli specifici settori produttivi del *made in Italy*. Si aggiungono poi, al suddetto regolamento, gli allegati A-bis, relativo al profilo educativo, culturale e professionale del liceo del *made in Italy*, A-ter, concernente le «Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nel piano degli studi del liceo del *made in Italy*», e G-bis, che reca il piano degli studi del predetto liceo. L'articolo 3 dispone che il percorso liceale del *made in Italy* sia oggetto di monitoraggio e valutazione.
L'articolo 4 dello schema di regolamento reca la clausola di invarianza finanziaria.
Nel ritenere condivisibile l'impianto e le finalità del provvedimento in esame, preannuncia sin d'ora l'intenzione di sottoporre alla Commissione, al termine della discussione generale, uno schema di parere favorevole con talune osservazioni, volte a fornire, in spirito costruttivo, suggerimenti per migliorare il testo in esame.
La PRESIDENTE, preso atto che non vi sono senatori iscritti a parlare in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale e invita la relatrice a proporre un parere sul provvedimento in titolo.
La relatrice BUCALO (*FdI*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime orientamento favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario sullo schema di parere appena illustrato. Senza entrare nel merito degli aspetti tecnici presenti nel dispositivo, fa presente che la contrarietà del proprio Gruppo riguarda, più in generale, la scelta di introdurre il liceo del *Made in Italy*. Stigmatizza poi il mancato recepimento dei rilievi avanzati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) nel parere reso nell'ambito della procedura di adozione del provvedimento in esame. Sottolinea infine che la scarsa adesione degli studenti al nuovo percorso liceale testimonia che si tratta di un progetto a suo giudizio del tutto fallimentare.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*), nel dichiarare il voto contrario sullo schema di parere della relatrice, si richiama alle contrarietà che, a suo tempo, in sede di esame della legge n. 206 del 2023, la propria parte politica aveva manifestato rispetto all'introduzione del liceo del *Made in Italy.*

Lamenta l'indisponibilità della maggioranza a tener conto delle criticità che erano emerse nel corso delle audizioni svolte in sede di esame della richiamata legge e sottolinea che il percorso liceale è un insuccesso del Governo, come testimonia l'esiguo numero di iscrizioni.

Poiché non vi sono ulteriori richieste di intervento, previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posto ai voti ed approvato.

IN SEDE REFERENTE

(180) ***ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico***

(1041) ***MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° ottobre scorso.

La PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al testo unificato, sono stati presentati un ordine del giorno e 26 emendamenti, pubblicati in allegato. Informa altresì che la senatrice Bucalo ad inizio della seduta ha ritirato gli emendamenti 4.3 e 5.2, di cui è prima firmataria. I senatori Marti e Paganella hanno riformulato, rispettivamente, gli emendamenti 2.3 e 9.2 in nuovi testi, anch'essi pubblicati in allegato. Segnala, infine, che il relatore, senatore Occhiuto, è impossibilitato a partecipare all'odierna seduta e chiede se vi sia disponibilità, da parte dei presentatori, ad illustrare le proprie proposte emendative nella seduta in corso.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) preferisce che tale fase procedurale sia svolta alla presenza del relatore, tenuto conto della volontà della propria parte politica di fornire un fattivo contributo per migliorare il testo, con particolare riferimento agli aspetti definitori e alla fase di sperimentazione.

In accoglimento della proposta appena avanzata, la PRESIDENTE dispone che l'illustrazione degli emendamenti abbia luogo in altra sede.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria già convocata per domani, mercoledì 16 ottobre, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,45.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA CONGIUNTA CON LA VII COMMISSIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

La PRESIDENTE comunica che, a causa di concomitanti impegni istituzionali del Ministro della cultura, Alessandro Giuli, il seguito della procedura informativa concernente le linee programmatiche del medesimo Dicastero, programmato per giovedì 17 ottobre, alle ore 14, presso la Camera dei deputati, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 214

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,
premesso che l'articolo 1 precisa che il provvedimento in esame definisce il quadro orario degli insegnamenti e gli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del *made in Italy;*
preso atto che l'articolo 2 modifica il regolamento n. 89 del 2010, inserendo nel sistema dei licei, da tale regolamento disciplinato, il liceo del *made in Italy*, nuovo percorso indirizzato allo studio delle scienze economiche e giuridiche collegate alla promozione, gestione e valorizzazione degli specifici settori produttivi del *made in Italy*;
preso altresì atto degli allegati 1, relativo al profilo educativo, culturale e professionale del liceo del *made in Italy*, 2, concernente le «Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nel piano degli studi del liceo del *made in Italy*» e 3, che reca il piano degli studi del predetto liceo;
tenuto conto che l'articolo 3 dispone che il percorso liceale del *made in Italy* sia oggetto di monitoraggio e valutazione e che l'articolo 4 dello schema di regolamento reca la clausola di invarianza finanziaria,
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
1) per una maggiore chiarificazione dei contenuti riguardanti le discipline di Matematica e Scienze naturali, riportati nelle "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nel piano degli studi del liceo del *made in Italy*" di cui all'allegato 2 allo schema in titolo, si invita il Governo a voler riformulare le parti di testo relative agli Elementi di informatica, con riferimento all'insegnamento di Matematica, e agli obiettivi specifici di apprendimento previsti per il primo biennio, relativamente all'insegnamento di Scienze naturali;
2) per quanto concerne gli obiettivi specifici di apprendimento previsti per il primo biennio, relativamente alla Geometria nell'ambito della disciplina Matematica, si suggerisce di sopprimere il seguente periodo: "Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista analitico";
3) con riferimento agli obiettivi specifici di apprendimento concernenti l'insegnamento di Storia dell'arte e del *design*, si suggerisce di riformulare il seguente periodo: "Nel quinto anno si prevede lo studio del Novecento, a partire dai movimenti di avanguardia fino a tutto il XIX secolo, con uno sguardo sulle esperienze contemporanee", sostituendo le parole: "XIX secolo" con le seguenti: "XX secolo";
4) con riferimento ai laboratori interdisciplinari:
a) sia nelle "Linee generali" del "Laboratorio interdisciplinare" che nelle "Linee generali e competenze" del "Laboratorio interdisciplinare «Dai distretti ai mercati globali: strumenti e strategie per il *made in Italy*»", si ritiene opportuno integrare la denominazione degli insegnamenti giuridici ed economici con l'indicazione "Diritto" ed "Economia politica" rispettivamente in corrispondenza degli insegnamenti di "Scienze giuridiche per il *made in Italy*" e di "Scienze economiche per il *made in Italy* ";
b) sempre nelle "Linee generali e competenze" relative al laboratorio interdisciplinare "Dai distretti ai mercati globali: strumenti e strategie per il *made in Italy*", con riguardo alle discipline di ambito scientifico-giuridico-economico, si suggerisce di inserire l'insegnamento di Fisica e di eliminare il riferimento alle due lingue straniere.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 180, 1041 NT

G/180, 1041 NT/1/7

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Il Senato,

premesso che l'articolo 6 del testo unificato per i disegni di legge nn. 180 e 1041 predisposto dal Relatore prevede che, per le attività finalizzate all'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado utilizzino le risorse

dell'organico dell'autonomia, senza prevedere incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico;

ritenuto che:

sia impossibile dare attuazione alle disposizioni previste dal presente testo senza prevedere un contestuale rafforzamento dell'organico di potenziamento;

è altamente probabile che quanto previsto resti "lettera morta", così come spesso accade nel caso di "riforme" attuate senza un contestuale incremento del personale necessario a renderle operative, oppure che si gravi in modo eccessivo sul personale esistente,

impegna il Governo:

a prevedere il rafforzamento dell'organico di potenziamento al fine di provare a dare attuazione a quanto previsto dal testo unificato in esame.

Art. 1

1.1

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* "ad alto potenziale cognitivo" *inserire le seguenti:* ", ivi compresi coloro che oltre a un profilo di plusdotazione presentano uno o più disturbi,".

1.2

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole*: "di promuovere il migliore sviluppo delle loro potenzialità e di ridurre i disagi relazionali ed emotivi;" *con le seguenti:* "di promuovere il loro benessere, il migliore sviluppo delle loro potenzialità e di prevenire l'insorgenza di disagi relazionali ed emotivi superando il disallineamento tra sviluppo cognitivo ed emotivo;".

1.3

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "ridurre i" *con le seguenti:* "prevenire l'insorgenza di".

Art. 2

2.1

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Sopprimere il comma 1.

2.2

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

*Sostituire il comma 1 con il seguente: "*1. Ai fini della presente legge, per alunno o studente ad alto potenziale cognitivo si intende l'alunno o lo studente che, nel corso degli studi, abbia manifestato elevate abilità scolastiche in uno o più ambiti o elevate abilità cognitive o uno specifico talento in uno o più ambiti rilevanti nella cultura di appartenenza.*"*.

2.3 (testo 2)

Marti

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", compreso l'alunno o lo studente con doppia o multipla eccezionalità".

2.3

Marti

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", compreso l'alunno o lo studente con doppia eccezionalità e con multipla eccezionalità".

2.4

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o uno specifico talento in uno o più ambiti

rilevanti nella cultura di appartenenza".

Art. 3

3.1

Pirondini, Aloisio, Castiello

Al comma 2, dopo la lettera b), *inserire la seguente*: «*b-bis)* individuare le misure, i tempi dedicati e i contenuti di carattere interdisciplinare, disciplinare, laboratoriale, curricolare ed extracurricolare, nonché il materiale idoneo, i possibili supporti, i dispositivi e gli interventi educativi finalizzati ad avviare gli insegnamenti, ovvero i percorsi formativi per alunni e studenti ad alto potenziale cognitivo;».

3.2

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 2, lettera d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "e socio-emotive;".

3.3

Pirondini, Aloisio, Castiello

Al comma 2, dopo la lettera d), *inserire la seguente*: «*d-bis)* pianificare l'attività di aggiornamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche individuando le modalità attraverso cui stringere e definire accordi e progetti di collaborazione con associazioni riconosciute, psicologi e personale altamente qualificato per realizzare percorsi flessibili e modulari, con riferimento specifico al riconoscimento, nonché al processo formativo degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo;».

3.4

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 2, lettera f)*, dopo la parola:* "prevedere" *inserire le seguenti:* ", con il coinvolgimento delle famiglie,".

3.5

Pirondini, Aloisio, Castiello

Al comma 2, lettera f), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «, condividendo interventi, progetti e materiali realizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi della presente legge, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali».

3.6

Paganella

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "Conferenza unificata" *con le seguenti*: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

b) al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, gli stessi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.".

Art. 4

4.1

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, dopo le parole: "acquisiti i pareri dell'Osservatorio permanente per l'inclusione

scolastica" *inserire le seguenti:* ", previa ricognizione delle buone prassi e delle positive esperienze sviluppate a livello locale,".

4.2

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 2, lettera b)*, dopo le parole:* "le attività di formazione" *inserire le seguenti:* ", riguardanti sia le caratteristiche cognitive e socio-emotive degli alunni e studenti sia gli aspetti pedagogici e didattici,".

4.3

Bucalo, Iannone

Al comma 2, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:* «*c-bis*) le ore di formazione sono retribuite ai sensi del comma 7 dell'articolo 36 del Contratto collettico nazionale di lavoro di Istruzione e Ricerca per il trienno 2019-2021.».

4.4

Marti

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "previa apposita comunicazione alle*"* *con le seguenti: "*previo consenso delle*"* *e le parole: "i* casi sospetti*"* *con le seguenti: "*i possibili casi*".*

4.5

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 3, sostituire le parole: "interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di studente ad alto potenziale cognitivo" *con le seguenti:* "strumenti standardizzati su tutti i componenti di ciascuna classe".

4.6

Pirondini, Aloisio, Castiello

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-*bis*. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di progettazione educativa, coinvolgono a ogni livello le famiglie e il personale non docente attraverso la loro inclusione nel percorso di sperimentazione di cui al presente articolo».

4.7

Marti

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e individua i criteri di selezione per la designazione dei componenti del medesimo Comitato, di cui al comma 5."

4.8

Pirondini, Aloisio, Castiello

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-*bis* In conformità a principî di trasparenza e pubblicità, i risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche che hanno aderito alla sperimentazione sono raccolti e trasmessi in formato digitale, per cura del Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4, e resi fruibili mediante pubblicazione sul sito *internet* del Ministero dell'istruzione e del merito».

Art. 5

5.1

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, dopo le parole: "per favorirne" *inserire le seguenti:* "il benessere sociale ed emotivo,".

5.2

Bucalo, Iannone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: «1-*bis*. Le ore di formazione sono retribuite ai sensi

del comma 7 dell'articolo 36 del Contratto collettivo nazionale di lavoro di Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021.».

Art. 7

7.1

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-*bis*. Sulla base e in coerenza con la relazione di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione e del merito, entro centottanta giorni dalla data di deferimento della relazione alle competenti Commissioni parlamentari, adotta linee guida per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per lo svolgimento delle attività finalizzate all'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo.".

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e linee guida".

Art. 9

9.1

Pirondini, Aloisio, Castiello

Al comma 1, dopo le parole: «della presente legge»*, inserire le seguenti*: «, con riferimento all'attività di formazione e di aggiornamento del personale docente nonché alla definizione di accordi e progetti di collaborazione,».

9.2 (testo 2)

Paganella

Al comma 1, sostituire le parole: "parte capitale" *con le seguenti:* "parte corrente" *e le parole:* "per l'anno 2024" *con le seguenti:* "per l'anno 2025".

9.2

Paganella

Al comma 1, sostituire le parole: "parte capitale" *con le seguenti:* "parte corrente".

1.3.2.1.7. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 166(ant.) del 30/10/2024

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2024
166ª Seduta
Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 9,30.
IN SEDE REFERENTE
(180) ***ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico***
(1041) ***MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 ottobre.
Il PRESIDENTE informa che il senatore Paganella ha riformulato l'emendamento 3.6 in un nuovo testo, pubblicato in allegato.
Comunica che la Commissione affari costituzionali ha reso un parere non ostativo sul testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge in esame, mentre non si è ancora espressa la Commissione bilancio.
Avverte quindi che si procederà alla illustrazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti al testo unificato, adottato nella seduta del 1° ottobre scorso (e pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta).
L'ordine del giorno n. 1 e gli emendamenti riferiti all'articolo 1 sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti a propria firma presentati all'articolo 2, segnalando che essi mirano ad arricchire la definizione di alunni con alto potenziale cognitivo. Nello specifico, richiamando i contenuti dell'emendamento 2.2, dovrebbero a suo avviso essere considerati tali gli alunni che manifestino elevate abilità scolastiche in uno o più ambiti o elevate abilità cognitive o uno specifico talento in uno o più ambiti rilevanti nella cultura di appartenenza. Non ritiene invece condivisibile l'attuale formulazione del comma 1, che utilizza come unico criterio quello di aver manifestato, nel corso degli studi, "maggiore e più veloce capacità di apprendimento" o un precoce raggiungimento delle competenze.
I restanti emendamenti presentati all'articolo 2, nonché quelli presentati agli articoli 3, 4, 5, 7 e 9 sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.
Si passa all'espressione dei pareri sull'ordine del giorno e sugli emendamenti.
Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) esprime un orientamento favorevole sull'ordine del giorno n. 1,

che ritiene che l'Esecutivo potrebbe accogliere come raccomandazione.
Passando alle proposte emendative, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.3, 2.3 (testo 2), 3.6 (testo 2), 4.4, 4.7 e 9.2 (testo 2). Sull'emendamento 4.8 il parere è favorevole a condizione che sia riformulato, nel senso di stabilire che i risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche che hanno aderito alla sperimentazione siano resi noti in forma anonima.
Invita i proponenti al ritiro degli emendamenti 1.1, 1.2, 3.2, 3.4, 4.2 e 7.1, sui quali altrimenti il parere è contrario. Preannuncia peraltro la disponibilità ad esprimere un parere favorevole su un eventuale ordine del giorno che richiami le finalità dell'emendamento 7.1.
Il parere è contrario sui restanti emendamenti (2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.3, 3.5, 4.1, 4.5, 4.6, 5.1 e 9.1).
Il PRESIDENTE avverte che il sottosegretario Paola Frassinetti ha confermato la propria presenza nella seduta in corso, seppur con alcuni minuti di ritardo, per via di impegni concomitanti.
L'espressione dei pareri del Governo sull'ordine del giorno n. 1 e sugli emendamenti sarà pertanto svolta in altra occasione.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1192) ***Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie***

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)
Il PRESIDENTE ricorda che, nel corso della riunione di ieri della Sottocommissione pareri, la senatrice D'Elia, a nome del proprio Gruppo, ha chiesto la rimessione alla sede plenaria del disegno di legge in titolo.
La relatrice BUCALO (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, collegato alla legge di bilancio, che si articola in quattro capi: il capo I (articoli 1-3) disciplina la procedura di adozione del disegno di legge di semplificazione normativa in sostituzione di quanto previsto dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997; il capo II (articoli da 4 a 6) reca misure volte al miglioramento della qualità della normazione; il capo III (articoli da 7 a 11) conferisce deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie, tra le quali - per quanto di competenza della Commissione - l'istruzione, nonché la formazione superiore e la ricerca; il capo IV (articolo 12) reca le disposizioni finali.
L'articolo 8, nello specifico, reca delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di istruzione.
Il comma 1, prosegue la relatrice, contiene i principi e criteri direttivi specifici della delega: essa è volta alla redazione di un testo unico della normativa primaria relativa alle materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, al riordino della normativa in materia di personale scolastico, al riassetto degli adempimenti amministrativi delle scuole, degli organi consultivi e dei poteri di vigilanza del Ministero, nonché alla revisione della disciplina degli organi collegiali della scuola.
Al comma 2 è disciplinata la procedura per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega e, al comma 3, si prevede la possibilità per il Governo di adottare uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
Ai commi 4 e 5 si demanda al Governo l'adozione di unico regolamento governativo di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi attuativi della delega e la riunificazione in un testo unico delle disposizioni dei regolamenti ministeriali e interministeriali vigenti relativi alle materie in oggetto.
La relatrice si sofferma indi sull'articolo 11, che conferisce delega al Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di formazione superiore e ricerca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché di una serie di principi e criteri direttivi specifici, che prevedono: il riordino e la razionalizzazione delle disposizioni in materia di assetto organizzativo e *governance* interna delle università, delle procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori, della normativa in materia di promozione dell'internazionalizzazione del corpo docente e degli studenti e in favore della attrattività del sistema universitario italiano, della normativa in materia di stato giuridico ed economico del personale universitario, delle disposizioni

relative all'individuazione dei principi generali a tutela dell'autonomia didattica degli atenei, degli strumenti a sostegno del diritto allo studio universitario, delle borse di studio e delle soluzioni di alloggio in favore degli studenti, della normativa in materia di istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, della normativa in materia di enti pubblici di ricerca.
Il comma 2 disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1.
Il comma 3 stabilisce il termine e la procedura per l'eventuale adozione di uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
Il comma 4 demanda a un unico regolamento governativo l'adozione delle disposizioni di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1.
Il comma 5 prevede che, con un regolamento ministeriale, si procede a riunire in un testo unico i regolamenti ministeriali e interministeriali relativi alle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui all'articolo in esame, adeguandoli, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.
Il PRESIDENTE dichiara quindi aperta la discussione generale.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) fa presente che la richiesta di remissione alla sede plenaria dell'esame del provvedimento in titolo, inizialmente deferito alla Sottocommissione per i pareri, è stata motivata dalla contrarietà della propria parte politica nei confronti di un provvedimento vasto ed eterogeneo, che reca, nello specifico, deleghe legislative di ampia portata, specie con riguardo alle materie di competenza della Commissione. Ritiene invece che interventi normativi di tale portata debbano essere condotti attraverso l'esame di disegni di legge o, quantomeno, con l'individuazione di specifici principi di delega. Con particolare riguardo alle disposizioni riferite al settore dell'istruzione, ne propone la soppressione, tenuto conto che esse affidano al Governo un riordino complessivo dell'intera materia, sì da ricomprendere la disciplina del personale scolastico, il riassetto degli adempimenti amministrativi delle scuole, degli organi consultivi e dei poteri di vigilanza del Ministero, nonché la revisione della disciplina degli organi collegiali della scuola. Conclude segnalando peraltro che nell'ambito dei principi di delega in materia di disciplina del personale scolastico manca persino il riferimento all'esigenza di rispettare l'autonomia della contrattazione collettiva nazionale.
Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*) stigmatizza a sua volta il carattere eterogeneo del disegno di legge in titolo e manifesta, nello specifico, preoccupazione per le disposizioni che mirano ad un ampio riassetto della normativa universitaria attraverso una delega "in bianco" nei confronti del Governo. Tenuto conto dello stretto collegamento fra, da un lato, la formazione superiore e ricerca e, dall'altro, l'innovazione, che è alla base della crescita del Paese, auspica che su tale ambito si avvii un'approfondita discussione in sede parlamentare che consenta di giungere ad una sintesi complessiva che faccia tesoro del contributo e del coinvolgimento anche dei soggetti interessati. Nel caso in cui si ritenga preferibile il ricorso allo strumento della delega non si può a suo giudizio quanto meno prescindere dalla definizione di specifici principi e criteri direttivi, cui il Governo è tenuto a conformarsi.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(1123) ***Erika STEFANI. - Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale***
(Seguito della discussione e rinvio)
Riprende la discussione sospesa nella seduta del 1° ottobre.
Il PRESIDENTE informa che la Commissione bilancio ha reso il parere non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo del disegno di legge in esame.
Avverte altresì che il senatore Paganella ha conseguentemente riformulato gli emendamenti 1.100 e 2.100 (pubblicati in allegato), inizialmente presentati per tenere conto delle osservazioni recate nel parere della Commissione affari costituzionali, al fine di recepire anche le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio.
Avverte che si può pertanto procedere alle votazioni degli emendamenti.
Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti.
Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1, a condizione che esso sia riformulato dai presentatori in un testo di cui dà lettura. Invita indi ad accogliere gli

emendamenti 1.100 (testo 2) e 2.100 (testo 2) a sua firma.
Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme al relatore.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), accogliendo l'invito del relatore, riformula l'emendamento 1.1 in un testo 2, pubblicato in allegato.
Si passa alla votazione degli emendamenti.
Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione, in esito a distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.100 (testo 2), 1.1 (testo 2) e 2.100 (testo 2).
Il PRESIDENTE, dopo aver fatto presente che, in sede di votazione dell'emendamento 1.1 (testo 2), la Commissione si è espressa all'unanimità, avverte che gli emendamenti approvati saranno prontamente trasmessi alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione bilancio per i prescritti pareri.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(28) *Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante*

(Seguito della discussione e rinvio)
Riprende la discussione sospesa nella seduta del 18 aprile 2023.
Il PRESIDENTE informa che la Commissione affari costituzionali ha reso il parere non ostativo con osservazioni sul testo del disegno di legge in esame. Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare alle ore 12 di lunedì 4 novembre, il termine per l'eventuale presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.
La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.
Il seguito della discussione è indi rinviato.

(992) *GALLIANI e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, settimo comma, della Costituzione in materia di promozione e sostegno dello sport in ambito psicofisico e sociale*

(Discussione e rinvio)
Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, volto a dare attuazione all'articolo 33, settimo comma, della Costituzione. Ricorda in proposito che l'articolo 1, comma 1, della legge costituzionale, n. 1 del 2023 ha aggiunto il richiamato settimo comma, ai sensi del quale la Repubblica «riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme».
Quanto al merito del disegno di legge in titolo, l'articolo 1, al fine di potenziare il valore dello sport come pratica educativa, stabilisce che le istituzioni scolastiche determinano, nel piano dell'offerta formativa e in coerenza con la loro autonomia, le modalità per l'insegnamento dell'educazione motoria, prevedendo che tale insegnamento sia prestato per almeno tre ore settimanali.
L'articolo 1 prevede altresì l'introduzione, nella scuola primaria, di appositi programmi speciali di attività motoria rivolti ad alunni disabili o che comunque presentino difficoltà psico-motorie.
L'attuazione delle predette finalità si realizza a valere sui fondi speciali di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.
Soffermandosi sull'articolo 2, rileva che esso dispone, ai fini della prevenzione e dell'individuazione precoce di malattie ematiche e cardiache, nonché di ogni altra forma di anomalia o di disturbo fisico, che in ogni regione siano rese disponibili, previa intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unità mobili di monitoraggio preventivo rivolte in particolare a coloro che intraprendono un'attività sportiva dopo idonei e specifici accertamenti e controlli diagnostici.
Illustra poi l'articolo 3, il quale rende detraibile dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche l'intero importo delle spese sostenute da soggetti di età superiore a sessanta anni per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine nonché ad altre strutture e impianti sportivi.
Infine, l'articolo 4 istituisce, per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone disabili, una carta dei servizi sportivi denominata « Sport Card », regolamentata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata in materia di sport.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice VERSACE (*Misto*) auspica che, nel corso dell'esame, si giunga ad arricchire i contenuti del provvedimento in titolo. Al riguardo, ritiene necessario tener conto che se si intende dare effettiva attuazione al richiamato articolo 33, settimo comma, della Costituzione, è necessario assicurare a tutti l'accesso alla pratica sportiva, incluse le persone con disabilità. Il disegno di legge a suo avviso rappresenta l'occasione per favorire tale inclusione consentendo alle persone con disabilità di beneficiare della copertura delle spese sostenute per l'acquisto di ausili e protesi indispensabili per l'esercizio della pratica sportiva.
Al riguardo, lamenta la perdurante inattuazione da parte dell'Italia dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, peraltro ratificata con legge sin dal 2009, che detta norme sulla partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport delle persone con disabilità e impone in capo agli Stati specifici doveri in tal senso.
Occorre inoltre un approfondimento rispetto a quanto previsto dall'articolo 3 del provvedimento in esame, che dispone una detrazione delle spese sostenute da soggetti di età superiore a 60 anni per l'iscrizione annuale ad associazioni e impianti sportivi, atteso che potrebbe essere altrettanto opportuno a suo avviso estendere tali sgravi anche a beneficio dei giovani che praticano attività sportive.
Tenuto conto della complessità della materia e dell'esigenza di acquisire elementi informativi da parte degli operatori del settore, chiede lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo.
Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) fa presente che nel corso dell'*iter* parlamentare della richiamata legge costituzionale n. 1 del 2023, con cui è stato aggiunto il settimo comma all'articolo 33 della Costituzione, è stato svolto un ciclo di audizioni estremamente ampio, che ha consentito di compiere un ampio confronto e di raccogliere numerosi contributi conoscitivi. Ritiene che la Commissione potrebbe avvalersi di quei contributi, evitando di avviare un ulteriore ciclo di audizioni.
Il PRESIDENTE, tenuto conto della richiesta della senatrice Versace e dell'opportunità di non duplicare l'ampia procedura informativa svolta in occasione dell'esame della citata legge costituzionale, propone lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni e di consentire ai Gruppi di poter indicare, entro lunedì 4 novembre alle ore 12, non più di due soggetti ciascuno.
Il senatore PIRONDINI (*M5S*) concorda con la proposta della senatrice Versace, sottolineando l'importante ruolo delle audizioni nella fase istruttoria dell'*iter* legislativo. In proposito, auspica che tale proposta - lungi dall'essere motivata da intenti dilatori riferiti al provvedimento in titolo - sia accolta dalla Commissione in spirito costruttivo.
La senatrice RANDO (*PD-IDP*) si associa alla richiesta di avviare un breve ciclo di audizioni, segnalando che i contributi conoscitivi acquisiti in tale sede arricchiscono istruttoria legislativa.
Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) dichiara di condividere la proposta del presidente Marti.
La Commissione conviene indi sulla proposta del Presidente di fissare per le ore 12 di lunedì 4 novembre il termine per la presentazione da parte dei Gruppi di soggetti da audire, nel numero massimo di due.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 10,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 180, 1041 NT

Art. 3

3.6 (testo 2)

Paganella

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "Conferenza unificata" *con le seguenti*: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

*b) al comma 4, dopo le parole: "*nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2*"*

*aggiungere le seguenti: "*e con la procedura di cui al comma 3*"* e *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, gli stessi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1123

Art. 1

1.100 (testo 2)

Il Relatore

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alinea, sostituire la parola: «promuovono» *con le seguenti:* «possono promuovere»;

b) sopprimere il comma 4.

1.1 (testo 2)

De Cristofaro, Verducci, Cucchi, Aurora Floridia, Magni, D'Elia

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* sensibilizzare sull'importanza della prevenzione delle forme di odio e violenza *on line.*»

Art. 2

2.100 (testo 2)

Il Relatore

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «sono organizzati» *con le seguenti:* «possono essere organizzati»*;*

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore, possono organizzare, nell'ambito della loro autonomia, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale, iniziative in attuazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.».

1.3.2.1.8. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 167(pom.) del 05/11/2024

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2024
167ª Seduta
Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 16.
IN SEDE REDIGENTE
(1123) ***Erika STEFANI. - Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale***
(Seguito e conclusione della discussione)
Riprende la discussione sospesa nella seduta del 30 ottobre.
Il PRESIDENTE comunica che sono giunti i pareri sugli emendamenti, approvati nel corso della precedente seduta, da parte della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio, entrambi non ostativi, e avverte che, pertanto, si procederà alla votazione degli articoli del disegno di legge.
In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione approva gli articoli 1 e 2, come modificati nel corso della discussione, nonché gli articoli 3, 4 e 5.
Si passa indi alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.
Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*), nel preannunciare un voto di astensione della sua parte politica, chiarisce che la scelta di astenersi non è motivata da ragioni di merito, ma dalla volontà di conferire alle istituende giornate una forte valenza educativa, evocativa, sociale e culturale, nonché di assicurare una effettiva partecipazione alle stesse da parte della popolazione studentesca.
Ritiene essenziale, a tal fine, una maggiore selettività nell'individuazione delle giornate, così da evitare il rischio di incorrere in una loro banalizzazione e da rendere effettivamente possibile il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche.
Anche il senatore PIRONDINI (*M5S*), nel dichiarare il voto di astensione del suo Gruppo sul conferimento del mandato al relatore, ricorda che in diverse occasioni e in modo trasversale è stato stigmatizzato l'eccessivo ricorso all'istituzione di giornate nazionali, con il conseguente rischio di far perdere significato ai temi che, mediante l'istituzione delle giornate, si intendono celebrare.
Richiama pertanto l'attenzione della Commissione sull'utilizzo dello strumento in discussione, anche tenuto conto della opportunità di offrire alla società civile un'immagine seria degli interventi legislativi.
Il PRESIDENTE fa presente che le considerazioni appena svolte potranno essere affrontate in sede di Ufficio di Presidenza.
Poiché non vi sono altri iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, come modificato nel corso della discussione, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad

apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

(28) *Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante*

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 30 ottobre.

Il PRESIDENTE avverte che, alla scadenza del termine di lunedì 4 novembre, sono stati presentati 8 emendamenti (pubblicati in allegato) e nessun ordine del giorno.

Informa altresì che sul testo si è espressa la Commissione affari costituzionali con un parere non ostativo con osservazioni, mentre non si è ancora espressa la Commissione bilancio.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'unico articolo di cui si compone il provvedimento in titolo.

La senatrice ALOISIO (*M5S*), intervenendo sul complesso degli emendamenti di cui è promotrice, evidenzia che essi sono indirizzati a sostituire la figura dello psicologo con quella del pedagogo. Precisa, al riguardo, che nelle istituzioni scolastiche, in passato, era presente la figura del medico di base, su suggerimento del quale, in specifici casi, poteva essere attivato un intervento di secondo livello di carattere psicologico. Dopo aver preannunciato il proprio personale impegno ai fini della reintroduzione del medico di base in ambiente scolastico, ribadisce la sua contrarietà a rendere strutturale nella scuola una figura di supporto psicologico.

Il presidente MARTI (*LSP-PSd'Az*) fa presente che gli emendamenti 1.3 e 1.6, di cui è promotore, sono stati redatti, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito, anche al fine di permettere alle istituzioni scolastiche di svolgere un ruolo primario nella promozione e nell'attuazione dei patti educativi.

La relatrice D'ELIA (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 1.7, presentato al fine di recepire una delle osservazioni contenute nel parere della Commissione affari costituzionali. Coglie indi l'occasione, in replica all'intervento della senatrice Aloisio, per chiarire che intento centrale della proposta legislativa in esame è quello di affiancare la comunità educante con figure che possano assicurare un supporto psicologico, tenuto conto - come evidenziato nella relazione illustrativa - della sempre più pressante richiesta in tal senso a seguito dell'esperienza del Covid.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1240) *Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca*

(Discussione e rinvio)

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, dando innanzitutto conto dell'articolo 1, comma 1, che introduce tre nuovi istituti contrattuali relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, inserendo gli articoli 22-*bis*, 22-*ter* e 22-*quater* nella legge n. 240 del 2010. Precisa che i nuovi istituti sono: i contratti *post*-doc, le borse di assistenza alla ricerca e i contratti da professore aggiunto. Per quanto concerne i contratti *post*-doc, evidenzia che essi, finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni, sono stipulati ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono stipulati. Fa poi presente che le borse di assistenza alla ricerca che possono essere conferite, e che comunque non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono conferite, sono le borse *junior* e le borse *senior*. Esse possono anche essere conferite direttamente nel caso siano finanziate da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi. Con riferimento ai contratti da professore aggiunto sottolinea che essi, parimenti, non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari e che sono stipulati in favore di esperti di alta qualificazione, anche appartenenti al mondo professionale, finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche, di ricerca e terza missione al fine di favorire la mobilità nazionale e internazionale del corpo docente, di incentivare la circolazione dei saperi nel sistema della ricerca, nonché di elevare il livello delle competenze applicate. Detti contratti sono finanziati, in tutto o in parte, con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

Accenna poi al comma 2 del medesimo articolo 1, che disciplina il limite di spesa complessiva per l'attribuzione di contratti *post*-doc e di borse di assistenti alla ricerca relativamente al comparto delle Istituzioni di Alta Formazione artistica e musicale (AFAM).
Menziona, quindi, l'articolo 2, il quale estende alle attività connesse all'assistenza alla ricerca le forme di collaborazione che, attualmente, possono essere svolte dagli studenti universitari solo in relazione ai servizi e al tutorato esercitati presso gli atenei.
Con riguardo all'articolo 3, fa presente che esso istituisce, presso il Ministero dell'università e della ricerca, un Osservatorio per il monitoraggio dello stato di attuazione della disciplina in materia di accesso alla ricerca presso università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM.
Fa cenno, conclusivamente, all'articolo 4, che prevede una clausola d'invarianza finanziaria dell'intero disegno di legge, e all'articolo 5, che dispone in merito all'entrata in vigore della legge.
Comunica infine che, come concordato in sede di Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori, a partire dalla settimana prossima sarà avviato un ciclo di audizioni sul provvedimento, sulla base delle indicazioni pervenute dai Gruppi alla scadenza del termine di ieri, e che i contributi che saranno trasmessi da coloro che interverranno in audizione, così come da coloro ai quali sarà chiesto esclusivamente di fornire un contributo scritto, saranno resi pubblici sulla pagina *web* della Commissione.
Prende atto la Commissione.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, preannuncia l'intenzione della propria parte politica di formulare, unitamente ad altri Gruppi che lo desiderino, richiesta di remissione all'Assemblea del disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento. Ciò, tenuto conto del rilievo della materia e dell'opportunità che sia consentito un esame approfondito anche in Aula.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(180) ***ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico***
(1041) ***MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 ottobre, nel corso della quale il relatore Occhiuto si era espresso sull'unico ordine del giorno e sugli emendamenti presentati al testo unificato (pubblicato in allegato alla seduta del 1° ottobre).
Ha la parola il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO, la quale accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno n. 1.
Si esprime poi in senso favorevole sugli emendamenti 1.3, 2.3 (testo 2), 3.6 (testo 2), 4.4, 4.7 e 9.2 (testo 2). Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 4.8, a condizione che esso sia riformulato in un testo di cui dà lettura.
Indirizza, quindi, ai proponenti un invito a ritirare le proposte emendative 1.1, 1.2, 3.2, 3.4, 4.2 e 7.1, suggerendo per quest'ultima la trasformazione in ordine del giorno.
Il parere è contrario su tutti i restanti emendamenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1192) ***Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie***
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 ottobre.
Il PRESIDENTE ricorda che era stata avviata la discussione generale e, preso atto che non vi sono altri senatori iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale.
La relatrice BUCALO (*FdI*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazione sul disegno di

legge in titolo (pubblicato in allegato).
Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime orientamento favorevole sullo schema di parere della relatrice.
Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto contrario sulla proposta di parere, ribadisce le ragioni di contrarietà già espresse dagli esponenti del Gruppo del Partito Democratico in sede di discussione generale.
Pur riconoscendo la positività di interventi legislativi di semplificazione, lamenta, infatti, che nelle pieghe del provvedimento in esame si celi una delega al Governo a ridisciplinare le modalità di reclutamento del personale docente universitario in assenza, a suo giudizio, di circostanziati principi e criteri direttivi e, per giunta, nel contesto di un provvedimento collegato alla manovra di bilancio.
Reputa che sarebbe stato di gran lunga preferibile inserire la riforma delle modalità di assunzione in ruolo dei docenti universitari nel provvedimento (A.S. 1240) di riforma del preruolo, di cui la Commissione ha avviato l'esame, in modo tale da assicurare coerenza all'intero sistema della docenza universitaria.
Non essendoci altri iscritti a parlare in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazione della relatrice è posta ai voti e approvata.
AFFARI ASSEGNATI
Stato di attuazione della riforma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 372)
(Esame ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)
Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti del Gruppi parlamentari ha avviato, in data odierna, un ciclo di audizioni in relazione all'affare assegnato in titolo, con l'intervento di rappresentati di CGIL, CISL, UIL, nonché del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), dell'Associazione nazionale docenti Afam (ANDA) e dell'Unione nazionale arte, musica e spettacolo (UNAMS). Comunica, al riguardo, che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse nel prosieguo della procedura informativa.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SU UN'INIZIATIVA DELLA SOCIETA' ITALIANA NEFROLOGIA
Il PRESIDENTE dà conto di un'iniziativa promossa dalla Società italiana di nefrologia che si terrà a Bari, in occasione del G7 Salute previsto per il 28 e il 29 novembre 2024. Al riguardo, la Società promuove due tavole rotonde, con l'intento di una riflessione sulle prospettive di sviluppo nella ricerca scientifica. Tenuto conto del rilievo dell'iniziativa, auspica un'ampia partecipazione da parte dei commissari.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1192

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che:
il disegno di legge, d'iniziativa governativa e collegato alla legge di bilancio, reca misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie;
il capo III (articoli da 7 a 11) conferisce deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie, tra le quali, per quanto di competenza della Commissione, l'istruzione nonché la formazione superiore e la ricerca;
tenuto conto che:

l'articolo 8, in particolare, reca delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
il comma 1 contiene i principi e criteri direttivi specifici della delega, volta alla redazione di un testo unico della normativa primaria relativa alle materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, al riordino della normativa in materia di personale scolastico, al riassetto degli adempimenti amministrativi delle scuole, degli organi consultivi e dei poteri di vigilanza del Ministero, nonché alla revisione della disciplina degli organi collegiali della scuola;
i commi 4 e 5 demandano al Governo l'adozione di un unico regolamento governativo di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi attuativi della delega e la riunificazione in un testo unico delle disposizioni dei regolamenti ministeriali e interministeriali vigenti relativi alle materie in oggetto;
espresso apprezzamento per la scelta di accordare priorità alla semplificazione e al riassetto normativo delle disposizioni che riguardano il settore dell'istruzione, di cui occorre riconoscere la centralità per lo sviluppo del Paese;
considerato che il disegno di legge:
costituisce un'occasione preziosa anche al fine di approfondire le attuali criticità del sistema scolastico e di individuare le opportune soluzioni, proseguendo nell'impegno del Governo già in atto di rafforzare l'efficienza e l'efficacia nei processi amministrativi, andando incontro alle legittime esigenze del personale scolastico;
sotto tale ultimo profilo, a titolo meramente esemplificativo di situazioni di disagio che occorre contrastare fermamente, è necessario favorire procedure amministrative che consentano di accelerare i tempi di pagamento nei confronti dei supplenti brevi e saltuari, affinché le relative competenze possano essere saldate con cadenza mensile;
tenuto conto altresì dell'articolo 11 che conferisce delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di formazione superiore e ricerca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali fra cui: il riordino e la razionalizzazione delle disposizioni in materia di assetto organizzativo e *governance* interna delle università, delle procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori, della normativa in materia di promozione dell'internazionalizzazione del corpo docente e degli studenti e in favore della attrattività del sistema universitario italiano, della normativa in materia di stato giuridico ed economico del personale universitario, delle disposizioni relative all'individuazione dei principi generali a tutela dell'autonomia didattica degli atenei, degli strumenti a sostegno del diritto allo studio universitario, delle borse di studio e delle soluzioni di alloggio in favore degli studenti, della normativa in materia di istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, della normativa in materia di enti pubblici di ricerca,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a tener conto, nel prosieguo dell'esame del disegno di legge, delle considerazioni svolte in premessa.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 28

Art. 1

1.1

Aloisio, Pirondini, Castiello

Al comma 1, sostituire le parole: «, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica,» *con le seguenti*: «, garantire il benessere educativo e personale dei membri della comunità scolastica,».

1.2

Aloisio, Pirondini, Castiello

Al comma 1, sostituire le parole: «benessere educativo e psicologico» *con le seguenti*: «benessere educativo e pedagogico».

1.3

Marti

*Al comma 2, sostituire le parole da: "*è destinato" *fino alla fine del comma con le seguenti:* "è destinato alle istituzioni scolastiche ed educative per promuovere patti educativi. Ciascun patto educativo, sottoscritto tra una o più istituzioni scolastiche ed educative, gli enti locali e gli enti del Terzo settore, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo".

1.4

Aloisio, Pirondini, Castiello

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «l'educatore socio-pedagogico» *con le seguenti*: «l'educatore professionale socio-pedagogico, ai sensi dell'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,».

1.5

Aloisio, Pirondini, Castiello

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, nonché ad intervenire, attraverso lo psicologo» *fino alla fine del periodo*.

1.6

Marti

Al comma 6, sopprimere le parole: ", d'intesa con il Ministro dell'interno" *e sostituire le parole da*: "nonché le procedure per l'individuazione del pedagogista," *fino alla fine del comma con le seguenti*: "di cui al comma 2".

1.7

La Relatrice

Al comma 6, dopo le parole: "con il Ministro dell'interno,", *inserire le seguenti*: "previo parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,".

1.8

Aloisio, Pirondini, Castiello

Al comma 6, sostituire le parole: «, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo» *con le seguenti*: «e dell'educatore professionale socio-pedagogico».

1.3.2.1.9. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 169(pom.) dell'11/11/2024

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2024
169ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
COSENZA
Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.
La seduta inizia alle ore 16,15.
IN SEDE REDIGENTE
(962) ***Lavinia MENNUNI e altri. - Rispetto e tutela delle tradizioni religiose italiane***
(Discussione e rinvio)
La presidente relatrice COSENZA (*FdI*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, rilevando che esso interviene al fine di tutelare le tradizioni religiose cristiane ed i simboli che le contraddistinguono, quali, in particolare, il Natale con il presepe e la Pasqua con le cerimonie celebrative.
Le celebrazioni, oltre a commemorare momenti importanti della fede cristiana (nascita, morte e resurrezione di Cristo), contribuiscono a tramandare le tradizioni religiose, storico-letterarie, artistiche e, più in generale, culturali del popolo italiano, unitamente ai valori etici e sociali su cui si fondano i princìpi democratici sanciti nella Costituzione.
Alla garanzia costituzionale di libertà di religione - prosegue la relatrice - non può corrispondere una penalizzazione dei simboli religiosi, storici, culturali e valoriali della tradizione identitaria del popolo italiano. Al riguardo, fa presente che il disegno di legge in titolo mira proprio a contrastare ogni possibile limitazione o divieto di ricorso a simboli della tradizione cristiana da sempre presenti nella vita e nella cultura italiana. Ciò anche al fine di evitare forme di discriminazione nei confronti degli alunni e delle famiglie che praticano la religione maggioritaria in Italia, nonché la rinuncia a simboli identitari collegati a regole e tradizioni, e la conseguente cancellazione di secoli di storia, grandi insegnamenti e valori cardine dell'evoluzione italiana e di quella europea.
La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono iscritti a parlare, apprezzate le circostanze, dispone il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.
(983) ***Cecilia D'ELIA e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ)***
(Discussione e rinvio)
La presidente COSENZA (*FdI*), in sostituzione del relatore Marti impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, evidenziando che esso ha ad oggetto la dichiarazione di Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ) quale monumento nazionale.
Precisa che il disegno di legge si compone di due soli articoli, il primo dei quali reca la suddetta

dichiarazione, mentre il secondo contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Sulla base della relazione illustrativa, ricorda che il Palazzo fu aperto nel 1728 per opera di Carmelio, capostipite della famiglia Fortunato, e che occupa una superficie di circa 4.000 metri quadrati, incluso il cortile e il giardino.
Fa altresì presente che esso è ubicato nella piazza principale del paese, oggi piazza Giustino Fortunato, in ricordo dell'insigne esponente della famiglia che ha rappresentato un punto di riferimento culturale e intellettuale per un ampio gruppo di politici e meridionalisti, anche ideologicamente lontani dal suo orientamento.
Il disegno di legge in esame - prosegue l'oratrice - intende valorizzare la storia e l'unicità di Palazzo Fortunato e dei suoi sviluppi nelle diverse epoche storiche.
Il Palazzo ospitò - durante la prestigiosa storia della famiglia Fortunato - importanti protagonisti storici come Giuseppe Bonaparte, Ferdinando di Borbone, Giuseppe Zanardelli, Benedetto Croce, Gaetano Salvemini e Francesco Saverio Nitti.
Oggi è sede della Fondazione Fortunato e della biblioteca di famiglia che conta circa 11.000 volumi.
Nelle scuderie è allestito un Museo della civiltà contadina e sono presenti una pinacoteca comunale con quadri di autori locali, l'archivio storico e fotografico della famiglia e del comune di Rionero, nonché una mostra permanente sul brigantaggio.
Entrando nel merito dei contenuti del disegno di legge, sottolinea che la dichiarazione di monumento nazionale di Palazzo Fortunato è diretta a riconoscerne, per via legislativa, l'indiscutibile rilievo culturale dai punti di vista storico, artistico e architettonico.
Chiarisce, quindi, che la dichiarazione di monumento nazionale recata nel provvedimento in titolo si pone in alternativa al procedimento di tipo amministrativo disciplinato dal codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004). In entrambi i casi, l'ordinamento fa corrispondere alla dichiarazione di monumento nazionale il riconoscimento di un valore testimoniale o l'espressione di un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale.
Segnala, infine, che vi sono state già talune dichiarazioni di monumento nazionale approvate con disposizioni di rango legislativo, tra le quali menziona la legge n. 64 del 2014, che ha dichiarato monumento nazionale la Basilica Palladiana di Vicenza; la legge n. 207 del 2016, recante dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza; la legge n. 213 del 2017, che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine; la legge 5 luglio 2019, n. 65, con la quale è stato dichiarato monumento nazionale il ponte sul Brenta, detto «Ponte Vecchio di Bassano»; la legge n. 20 del 2022, con cui la dichiarazione di monumento nazionale è stata riservata all'ex campo di prigionia di Servigliano.
La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono iscritti a parlare, apprezzate le circostanze, dispone il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.
IN SEDE REFERENTE
(180) ***ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico***
(1041) ***MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre.
La PRESIDENTE, dopo aver ricordato che il relatore e il Governo si sono espressi sugli emendamenti riferiti al testo unificato dei disegni di legge in titolo, fa presente che la Commissione bilancio non ha ancora concluso l'esame, in sede consultiva, del medesimo testo unificato e che non è dunque possibile procedere alle votazioni.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
IN SEDE REDIGENTE

(28) ***Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante***

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 5 novembre.

La PRESIDENTE, dopo aver informato che sul disegno di legge in titolo non si è ancora espressa la Commissione bilancio, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione.

(568) ***PIRONDINI e altri. - Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 ottobre scorso.

La PRESIDENTE informa che l'audizione in sede di Ufficio di Presidenza della signora Abbagnato sul disegno di legge in titolo, precedentemente confermata per la giornata di domani, non avrà luogo, per via della sopraggiunta indisponibilità di quest'ultima.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*) chiede se la signora Abbagnato abbia fornito disponibilità ad intervenire in altra data.

La PRESIDENTE fa al riguardo presente che sono in corso interlocuzioni per verificare la disponibilità della stessa ad intervenire in altra data.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI PER LO SVOLGIMENTO DI UN'AUDIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 568 (PROMOZIONE E TUTELA DELLA DANZA)

La PRESIDENTE comunica che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari già convocata per domani, martedì 12 novembre, alle ore 14,30, per l'audizione della signora Eleonora Abbagnato sul disegno di legge n. 568 (Promozione e tutela della danza) non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.10. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 171(ant.) del 21/11/2024

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2024
171ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
VERSACE

La seduta inizia alle ore 9,30.
IN SEDE REFERENTE
(180) ***ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico***
(1041) ***MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 novembre.
La PRESIDENTE informa che la Commissione bilancio non si è ancora espressa e che non è dunque possibile procedere alla votazione degli emendamenti presentati al testo unificato dei disegni di legge in titolo.
Prende atto la Commissione.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
La PRESIDENTE informa che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 1293, recante "Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di contratto di ricerca postdottorale nonché di reclutamento, progressione e trattamento economico dei professori e dei ricercatori", del senatore Crisanti, e avverte che tale provvedimento sarà calendarizzato nelle sedute che saranno convocate nella prossima settimana, per valutarne l'abbinamento con il disegno di legge n. 1240 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca).
Avverte che sarà altresì calendarizzato il disegno di legge n. 148, a prima firma della senatrice Castellone, recante "Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca", al fine di un'eventuale congiunzione con il richiamato disegno di legge n. 1240.
Prende atto la Commissione.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 992
La PRESIDENTE informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha avviato, in data odierna, un breve ciclo di audizioni in relazione al disegno di legge n. 992, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, settimo comma, della Costituzione in materia di promozione e sostegno dello sport in ambito psicofisico e sociale", con l'intervento di rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH).

Comunica, al riguardo, che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse nel prosieguo della procedura informativa.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.3.2.1.11. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 172(pom.) del 26/11/2024

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2024
172ª Seduta
Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 15,30.
IN SEDE REDIGENTE
(1240) ***Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca***
(148) ***Maria Domenica CASTELLONE e MAZZELLA. - Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca***
(1293) ***CRISANTI. - Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di contratto di ricerca postdottorale nonché di reclutamento, progressione e trattamento economico dei professori e dei ricercatori***
(Discussione congiunta dei disegni di legge nn. 148 e 1293, congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1240 e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 5 novembre.
Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) illustra congiuntamente i disegni di legge n. 148 e n. 1293.
Quanto al primo, esso incide sulla legislazione vigente in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca.
Nello specifico, l'articolo 1 definisce oggetto e ambito di applicazione del provvedimento, recante, in specie, disposizioni in materia di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca, fornendo definizioni di «università» e di «enti pubblici di ricerca».
Il successivo articolo 2 delinea i requisiti soggettivi per il conferimento di borse *post lauream* (denominate "borse di ricerca") da parte delle università e degli enti pubblici di ri-cerca e le procedure per il conferimento, che dovranno essere disciplinate con rego-lamento dell'università, secondo princìpi di pubblicità e di trasparenza.
L'articolo 3 disciplina il dottorato di ricerca e in particolare: apporta modifiche all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, inserendo il comma 5-*bis*, che disciplina l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca; modifica l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, specificando che ai fini del reclutamento nelle pubbliche amministrazioni è riconosciuto al titolo di dottore di ricerca un punteggio aggiuntivo; introduce ulteriori novelle all'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.
L'articolo 4 modifica gli articoli 18, comma 1, e 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevedendo, ai fini del reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato, la nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o di seconda fascia o da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in servizio presso enti pubblici di ricerca.

Inoltre, l'articolo 4 introduce, all'articolo 24 della medesima legge, il comma 5-*ter*, che consente al ricercatore universitario che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale in un settore concorsuale diverso da quello di riferimento del contratto di chiedere di modificare il settore concorsuale di riferimento.
Il successivo articolo 5 introduce il nuovo articolo 12-*ter* al decreto legi-slativo 25 novembre 2016, n. 218, prevedendo ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca. Nello specifico a questi ultimi è attribuita la facoltà di indire procedure concorsuali per la stipulazione di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato.
L'articolo 6 sancisce l'attivazione del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca nel sito *internet* istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca. In tale portale le università e gli enti di ricerca saranno tenuti a pubblicare i bandi per le procedure di selezione relative alle borse di ricerca, ai dottorati di ricerca, nonché ai contratti di ricerca e ai contratti per ricercatore a tempo determinato e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia.
Infine, l'articolo 7 introduce norme transitorie e finali.
Il Presidente relatore passa poi a dar conto del disegno di legge n. 1293, precisando che esso modifica la legislazione in materia di contratto di ricerca postdottorale nonché di reclutamento, progressione e trattamento economico dei professori e dei ricercatori.
Evidenzia che l'articolo 1, nel modificare l'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, introduce disciplina del nuovo «contratto di ricerca postdottorale», che va a sostituirsi al vigente «contratto di ricerca», prevedendo, tra l'altro, che la nuova forma contrattuale costituisca requisito per l'accesso alla posizione di ricercatore a tempo determinato.
Segnala, quindi, che i contratti di ricerca postdottorali hanno una durata compresa tra due e sei anni e, per quelli di durata inferiore ai sei anni, è prevista la possibilità di rinnovo fino al raggiungimento della durata massima. In riferimento ai progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo e internazionale, i contratti di ricerca postdottorali hanno una durata minima biennale e possono essere prorogati laddove ricorrano specifiche esigenze.
Sottolinea poi che è oggetto di abrogazione la disposizione (di cui al comma 5 dell'articolo 22 della legge n. 240 del 2010) sulla base della quale gli enti pubblici di ricerca possono attualmente consentire l'accesso alle procedure di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca anche a coloro che sono in possesso di *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca o il titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.
In merito alla determinazione dell'importo del contratto di ricerca postdottorale, menziona la previsione ai sensi della quale, in presenza di determinate condizioni di merito, anzianità e autorevolezza scientifica del ricercatore ovvero qualora il vincitore provenga da ateneo o ente di ricerca estero, si può applicare la disposizione (di cui all'articolo 1, comma 9, ultimo periodo, della legge n. 230 del 2005) che concede facoltà al rettore di disporre, con proprio decreto, la nomina, con determinazione della relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito. Rispetto a tale disposizione il provvedimento in esame introduce tuttavia la limitazione sulla base della quale l'importo così determinato non può eccedere il 70 per cento della classe stipendiale iniziale prevista per i professori associati.
Passando a dar conto dei contenuti dell'articolo 2, fa presente che esso, nel modificare l'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, prevede che ulteriori risorse siano destinate dalle università alla stipula dei contratti di ricerca postdottorale in favore di soggetti che siano stati titolari del contratto medesimo per almeno due anni ed estende ai suddetti soggetti la possibilità di essere ammessi alle procedure di selezione. Il medesimo articolo stabilisce inoltre che, per coloro i quali siano già stati titolari per almeno due anni di un contratto di ricerca postdottorale, la procedura di selezione preveda la valutazione del *curriculum* scientifico, della produzione scientifica, delle rilevanti pubblicazioni di carattere internazionale e la valutazione del livello di maturità e indipendenza scientifica raggiunto.
In relazione all'articolo 3, specifica che esso istituisce presso il Ministero dell'università e della ricerca

il Fondo per la promozione dell'indipendenza scientifica con una dotazione annua pari a 30 milioni di euro. Il Fondo è strumentale all'erogazione di finanziamenti individuali a coloro che siano titolari di un contratto di ricerca postdottorale da almeno tre anni ed è destinato a coprire i costi del contratto per ulteriori tre anni, nonché i costi delle attività di ricerca anche in considerazione di eventuali attività sperimentali e di laboratorio, previa presentazione di un progetto con indicazione delle attività previste e il loro costo stimato, la cui valutazione è affidata a una commissione terza e indipendente.
Si sofferma, infine, sull'articolo 4, che, nel modificare l'articolo 18, comma 1, della legge n. 240 del 2010, introduce, tra i criteri di valutazione nelle procedure di chiamata dei professori di prima fascia, la continuità e l'effettiva maturazione della produzione scientifica e dell'attività didattica, nonché la valutazione comparativa del valore numerico degli indicatori valevoli ai fini dell'abilitazione scientifica nazionale, specificando che essa non può essere inferiore alla media del valore numerico degli indicatori dei professori in servizio nella medesima posizione oggetto della procedura presso il dipartimento che deve effettuare la chiamata.
Al fine di dare applicazione alla suddetta disposizione, si stabilisce che l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) elabori, entro il 30 novembre di ogni anno, una tabella recante l'indicazione, suddivisa per fascia, del valore medio degli indicatori riportati dai professori in servizio presso ciascun dipartimento delle università italiane.
Fa cenno, conclusivamente, alla disciplina del trattamento economico per il caso in cui il vincitore della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia sia in servizio presso un ateneo o un ente di ricerca estero: in tal caso si applica il richiamato articolo 1, comma 9, ultimo periodo, della legge n. 230 del 2005, senza eccedere, in ogni caso, i valori corrispondenti alla quinta classe stipendiale prevista per la posizione oggetto di chiamata.
Il Presidente relatore propone conclusivamente di congiungere la discussione dei medesimi con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1240, in considerazione dell'affinità della materia trattata.
Conviene la Commissione.
Il seguito della discussione congiunta è, pertanto, rinviata.

IN SEDE REFERENTE

(180) ***ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico***

(1041) ***MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 21 novembre.
Il PRESIDENTE fa presente che non si è ancora espressa la Commissione bilancio sui provvedimenti in titolo e informa che il relatore ha comunicato di non poter partecipare all'odierna seduta. Apprezzate le circostanze, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in esame ad altra seduta.
Poiché non vi sono interventi in senso contrario, così rimane stabilito e il seguito dell'esame congiunto è indi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede consultiva, l'atto del Governo n. 236 ("Schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2024") e fa presente che l'esame di tale provvedimento sarà avviato nella seduta di giovedì prossimo.
Prende atto la Commissione.
Il senatore PIRONDINI (*M5S*) chiede che la Commissione riprenda, quanto prima, l'esame dell'Atto Senato n. 492, a sua prima firma, sulle scuole dell'infanzia a indirizzo musicale.
Il PRESIDENTE fa presente che tale richiesta sarà discussa in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, convocato per la giornata di domani.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.1.12. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 176(pom.) dell'11/12/2024

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2024
176ª Seduta
Presidenza del Presidente
MARTI

La seduta inizia alle ore 13,35.
IN SEDE REFERENTE
(1240) ***Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca***
(148) ***Maria Domenica CASTELLONE e MAZZELLA. - Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca***
(1293) ***CRISANTI. - Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di contratto di ricerca postdottorale nonché di reclutamento, progressione e trattamento economico dei professori e dei ricercatori***
(1316) ***VERDUCCI. - Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale era stata aperta la discussione generale.
Il PRESIDENTE, dopo aver brevemente riepilogato l'*iter* dei provvedimenti in titolo, domanda si vi siano iscritti a parlare in sede di discussione generale.
Interviene il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), il quale pone l'accento sulle gravi criticità sottese al disegno di legge n. 1240, che risultano altresì confermate dagli elementi conoscitivi emersi nel ciclo di audizioni effettuato dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari sui provvedimenti in titolo.
Nello specifico, i rappresentanti delle associazioni di ricercatori hanno evidenziato come l'articolato rappresenti un deciso passo indietro rispetto alla disciplina introdotta nella precedente legislatura dall'articolo 15 del decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022. Tale articolo, nel porre rimedio alle carenze della legge n. 240 del 2010 (cosiddetta riforma Gelmini), ha introdotto il contratto di ricerca, in luogo del precedente assegno di ricerca, assicurando maggiori tutele nei confronti dei lavoratori e percorsi di carriera più stabili, con l'obiettivo di superare il fenomeno del precariato. Quest'ultimo, come noto, ostacola, in particolare, l'inserimento nel mondo accademico di coloro che provengono dalle famiglie meno abbienti. Come emerso nelle audizioni, il lungo periodo di precariato nella ricerca induce proprio questi ultimi a rinunciare, ancorché meritevoli, all'attività di ricerca, con evidenti danni per il sistema universitario nel suo complesso.
L'oratore stigmatizza dunque la *ratio* sottesa al disegno di legge n. 1240, che, introducendo nuove figure di ricercatori precari, oltre a frenare la mobilità sociale, contribuisce a rendere meno attrattivo il settore della ricerca rispetto ad altri Paesi europei, con evidenti influssi negativi sulle potenzialità di

crescita dell'Italia. Il provvedimento si muove peraltro su di un percorso diametralmente opposto a quello delineato dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria, che la Commissione ha approvato nella scorsa legislatura all'unanimità. Emerge pertanto, a suo avviso, un quadro preoccupante in cui il Governo, anziché reperire le risorse necessarie per dare concreta attuazione alla riforma del 2022, preferisce reintrodurre il precariato nella ricerca. Per di più, prosegue l'oratore, è deplorabile la scelta dell'Esecutivo di effettuare tagli nel settore, presenti anche nell'ambito della legge di bilancio in discussione presso l'altro ramo del Parlamento (Atto Camera n. 2112-*bis*).

Richiama indi i contenuti del disegno di legge n. 1316, a sua prima firma, che è volto ad estendere agli enti pubblici di ricerca gli strumenti di contrasto al precariato introdotti per gli atenei con il richiamato decreto-legge n. 36 del 2022.

Preannuncia, infine, a nome del Gruppo di appartenenza, la presentazione di emendamenti al testo del disegno di legge n. 1240, qualora fosse adottato come testo base, volti a superare le criticità evidenziate, tanto più che gli attuali contenuti risultano a suo avviso persino peggiorativi rispetto alla disciplina, non più vigente, dettata dalla citata riforma Gelmini.

Il PRESIDENTE, relatore sui provvedimenti in titolo, ribadisce il proprio impegno a favorire la convergenza su un testo possibilmente condiviso e, a tal riguardo, dà brevemente conto delle interlocuzioni avute sul punto con il Ministro dell'università e della ricerca. Proprio nell'intento di favorire il dialogo politico preannuncia sin d'ora l'intenzione di proporre, una volta individuato il testo da assumere a base per il prosieguo dei lavori, un termine per la presentazione di emendamenti tale da consentire ai Gruppi parlamentari di disporre di un congruo lasso di tempo per l'elaborazione delle rispettive proposte.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*) pone l'accento sulla centralità della figura professionale del ricercatore per il rilancio del Paese, sottolineando l'importanza di rendere il settore più attrattivo in un'ottica comparativa con i principali Stati membri dell'Unione europea.

Nell'accogliere con favore la disponibilità della Presidenza a favorire l'approvazione di un testo ampiamente condiviso e nell'invitare il relatore e la Commissione a tenere adeguatamente conto delle proposte contenute nel disegno di legge n. 148, a prima firma della senatrice Castellone, rimarca infine le profonde criticità sottese al disegno di legge n. 1240.

Il PRESIDENTE, nel rilevare l'assenza di ulteriori iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale e propone di assumere il disegno di legge n. 1240 quale testo base per il prosieguo dei lavori della Commissione.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare per le ore 12 di mercoledì 15 gennaio 2025 il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge n. 1240.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(180) ***ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico***

(1041) ***MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 novembre.

Il PRESIDENTE informa che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sui provvedimenti in titolo. Non è pertanto possibile procedere alle votazioni degli emendamenti presentati al testo unificato, accolto come testo base.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 962

Il PRESIDENTE informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha avviato ieri un ciclo di audizioni in relazione al disegno di legge n. 962, recante "Rispetto e tutela delle tradizioni religiose italiane".

Comunica, al riguardo, che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina web della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse nel prosieguo della procedura informativa.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,50.

1.3.2.1.13. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 182(pom.) del 15/01/2025

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2025
182ª Seduta
Presidenza del Presidente
MARTI

La seduta inizia alle ore 14.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, incaricato di definire la programmazione dei lavori.
Le sedute che saranno convocate la settimana prossima saranno prioritariamente dedicate alla votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1240 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca).
Avverte che saranno inoltre concluse le audizioni sul disegno di legge n. 1190 relativo alle banche dati per le opere audiovisive e i fonogrammi e sarà nuovamente posto all'ordine del giorno il testo unificato dei disegni in materia di alunni con alto potenziale cognitivo.
Informa inoltre che la Commissione, una volta concluso l'esame del disegno di legge n. 1240, qualora ve ne siano le condizioni, riprenderà l'esame dell'affare assegnato sull'AFAM (n. 372) e l'esame dell'affare sulle prospettive del calcio italiano (n. 373).
Riferisce altresì che, nella medesima riunione, è stato deliberato l'avvio della discussione del disegno di legge n. 834 ("Istituzione del Museo degli attori e dei registi di Castiglioncello"), a firma del senatore Manfredi Potenti, nonché del disegno di legge n.1269 ("Riconoscimento del 4 ottobre quale festività nazionale in onore di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia"), a prima firma della senatrice Versace.
Nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentati dei Gruppi parlamentari, è stata condivisa l'urgenza di procedere al completamento dell'Ufficio di Presidenza della Commissione con l'elezione di un Vicepresidente, carica resasi vacante ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Regolamento con il passaggio della senatrice Versace al Gruppo Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP, e la Presidenza ha assicurato che procederà alla convocazione di una seduta *ad hoc* non appena le forze di opposizione, a cui spetta la designazione di tale carica, avranno raggiunto un'intesa in tal senso.
Prende atto la Commissione.
IN SEDE CONSULTIVA
(1337) ***Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella precedente seduta è stata svolta la relazione introduttiva ed è stata aperta la discussione generale e dopo aver preso atto che non vi sono richieste di

intervento in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale.
Il presidente MARTI (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Marcheschi impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.
Nessun senatore chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere favorevole, che la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Ministro della cultura recante approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2025, 2026 e 2027 (n. 241)

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE, dopo aver fatto presente che nella precedente seduta è stata avviata la discussione generale e tenuto conto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale.
Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) propone indi l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.
Poiché non vi sono richieste di intervento, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere favorevole, che la Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(180) ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico
(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 dicembre.
Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione bilancio non ha ancora concluso l'esame, in sede consultiva, dei provvedimenti in titolo e che non è dunque possibile procedere alle votazioni.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,10.

1.3.2.1.14. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 205(pom.) del 01/04/2025

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 1° APRILE 2025
205ª Seduta
Presidenza del Presidente
MARTI
indi della Vice Presidente
COSENZA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.
La seduta inizia alle ore 15,05.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, incaricato di definire la programmazione dei lavori, da poco conclusasi. In tale sede, si è registrata la disponibilità della Vice-Presidente Esecutiva della Commissione europea per i diritti e le competenze, posti di lavoro di qualità e preparazione, Roxana Mînzatu, a riferire al Parlamento sulle tematiche afferenti al proprio mandato e si è dato conto che sono in corso interlocuzioni con la Presidenza delle competenti Commissioni permanenti del Senato e della Camera dei deputati, per l'organizzazione dell'incontro.
Riferisce inoltre che è stato deliberato l'avvio della discussione del disegno di legge n. 1120 (Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive), approvato dalla Camera dei deputati e assegnato alla Commissione in sede redigente. Fa infine presente che è stata disposta la ripresa del disegno di legge n. 492 (Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale), a prima firma del senatore Pirondini, con lo svolgimento del previsto ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza.
Prende atto la Commissione.
IN SEDE CONSULTIVA
(1425) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025***
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il relatore MARCHESCHI (*FdI*) riferisce sul provvedimento in titolo, illustrando anzitutto l'articolo 1, il quale, al comma 1, prevede che le consultazioni elettorali e referendarie da indire per l'anno 2025 si svolgano nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.
Per quanto riguarda le disposizioni d'interesse per la Commissione, si sofferma sull'articolo 2, che disciplina la materia del voto degli elettori 'fuori sede', con riferimento alle consultazioni referendarie previste nell'anno 2025. In particolare, il comma 1 definisce elettori 'fuori sede' gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni referendarie, in un

Comune situato in una Provincia diversa da quella in cui si trova il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. Informa indi che a tali elettori, per i *referendum* del 2025, è conferita la facoltà dell'esercizio 'fuori sede' del diritto di voto su domanda, che può essere presentata secondo una triplice modalità: personalmente, tramite persona delegata o "mediante l'utilizzo di strumenti telematici". La domanda, indirizzata al Comune di temporaneo domicilio, per l'ammissione al voto nel medesimo Comune, è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione.

Il relatore prosegue soffermandosi sulle modalità con cui è formulata la richiesta di esercizio 'fuori sede' del diritto di voto, che attiva alcuni adempimenti da parte delle amministrazioni comunali. Nello specifico, il Comune di temporaneo domicilio, ricevuta la domanda dell'elettore, acquisisce - entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione - la comunicazione, da parte del Comune di residenza, circa il possesso del diritto di elettorato attivo da parte dell'elettore 'fuori sede'. Il Comune di temporaneo domicilio inoltre rilascia all'elettore 'fuori sede', anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, un'attestazione di ammissione al voto, con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare. Il relatore specifica che i Comuni sono autorizzati ad istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni 800 elettori 'fuori sede' ammessi al voto e che le frazioni eccedenti questo limite numerico sono distribuite in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie, in numero non superiore, ove possibile, al 10 per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione. Tale modalità di distribuzione tra le sezioni ordinarie si applica, altresì, nei Comuni in cui il numero di ammissioni al voto sia inferiore al limite numerico di 800 elettori.

Propone conclusivamente l'espressione del parere favorevole su, provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE, preso atto che non vi sono iscritti in discussione generale, avverte che si passerà alla votazione della proposta di parere del relatore.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) preannuncia il voto di astensione da parte della propria parte politica. Al riguardo, dichiara, innanzitutto, di condividere le disposizioni che consentono agli elettori "fuori sede", inclusi gli studenti, di poter esercitare il diritto di voto nel Comune di temporaneo domicilio. Tale misura, prosegue l'oratrice, si pone del resto in linea con proposte di legge avanzate proprio da esponenti del Partito Democratico. Coglie peraltro l'occasione per auspicare che, a differenza di quanto è avvenuto per le precedenti elezioni, sia dato ampio risalto a tale misura, ed in particolare alla circostanza che gli interessati sono tenuti a presentare, entro termini perentori, domanda di esercizio "fuori sede" del voto.

Ritiene tuttavia non condivisibile la scelta di svolgere i *referendum* contestualmente all'eventuale turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, mentre sarebbe stato, a suo avviso, preferibile svolgerli in occasione del primo turno. Sostiene inoltre che il decreto-legge avrebbe dovuto rappresentare occasione propizia per ulteriori interventi normativi in materia di esercizio del diritto di voto e, in proposito, richiama proposte emendative a sua firma che sono volte a superare le persistenti criticità, tra cui il perdurante mantenimento del cognome del marito per le candidate che sono coniugate.

Non essendovi ulteriori iscritti a parlare, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore è posta in votazione e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 del centro di responsabilità «Dipartimento per le attività culturali» dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2025, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 261)

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

La relatrice COSENZA (*FdI*) illustra lo schema di decreto in esame, composto di tre articoli, concernente il riparto, per il 2025, dello stanziamento di 34.051.090 euro, iscritto sul capitolo 2570 del centro di responsabilità n. 27 - Dipartimento per le attività culturali, destinato a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Riferisce che la predetta somma è ripartita

in 23.303.277,58 euro e in 10.747.811,82 euro, come specificato negli articoli 2 e 3.
La relatrice si sofferma indi sull'articolo 2, che reca la proposta di riparto, fra i soggetti beneficiari, della somma di 23.303.278,02 euro, destinata agli enti inseriti nella Tabella A allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e confermati nella Tabella 1 allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, e sull'articolo 3, contenente la proposta di riparto della rimanente somma di 10.747.812,01 euro, destinata agli ulteriori enti di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono iscritti a parlare, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.
Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(1190) ***MARTI. - Istituzione della banca dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori e della banca dati unica dei fonogrammi***
(1360) ***TURCO e PIRONDINI. - Disposizioni per il rispetto degli obblighi informativi degli utilizzatori in materia di diritti connessi al diritto d'autore***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 marzo.
Il PRESIDENTE informa che la Commissione bilancio non si è ancora espressa e che, pertanto, non è possibile procedere alle votazioni.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
(180) ***ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico***
(1041) ***MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.
Il PRESIDENTE, svolgendo funzioni di relatore in sostituzione del senatore Occhiuto, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, presenta gli emendamenti 3.100 e 4.100, pubblicati in allegato.
Comunica, infine, che la Commissione bilancio non si è ancora espressa e che pertanto non è possibile procedere alle votazioni.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(1333) ***Tilde MINASI e Giusy VERSACE. - Valorizzazione della storia, dell'arte e della cultura dei borghi e dei territori d'Italia attraverso l'attività del "Festival delle Città Identitarie"***
(Discussione e rinvio)
La presidente COSENZA (*FdI*), in sostituzione della relatrice Versace, impossibilitata a partecipare all'odierna seduta, illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, sottolineando, in primo luogo, che, come specificato nella relazione illustrativa, esso si origina dalla necessità di rilanciare i piccoli comuni, mediante la salvaguardia della loro identità culturale, la diffusione della conoscenza del loro patrimonio culturale, il sostegno alle iniziative del richiamato Festival.
Fa presente che il disegno di legge si compone di tre articoli, il primo dei quali prevede che la Repubblica tuteli e promuova la valorizzazione della storia, dell'arte, della cultura e dei simboli identitari delle città e dei borghi d'Italia.
A tal fine, si stabilisce che la Repubblica favorisca le attività degli organismi che perseguono finalità civiche, culturali e di utilità sociale, nell'interesse generale e collettivo.
Dà indi conto dell'articolo 2, il quale dispone l'erogazione di un contributo annuale pari a 500.000 euro, a decorrere dall'anno 2025, con la finalità di incentivare e rafforzare le iniziative previste dal «Festival delle Città Identitarie», che, a decorrere dal 2018, è annualmente organizzato dalla «Fondazione Città identitarie - ETS» (ente del Terzo settore).
In particolare, il suddetto contributo è destinato a favorire le iniziative che si svolgono nelle piazze e

nei teatri dei comuni ospitanti il Festival e che sono dirette a far conoscere le radici culturali e artistiche di borghi e città d'Italia, attraverso il coinvolgimento delle associazioni culturali locali.
Conclude facendo cenno all'articolo 3, che provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle illustrate disposizioni.
Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.
Non essendovi obiezioni in tal senso, così rimane stabilito e il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1326) ***PERA e altri. - Istituzione del Programma «Vado e torno» per il sostegno della formazione universitaria all'estero in settori determinanti per l'innovazione e la diffusione delle tecnologie e per il rientro in Italia dei soggetti beneficiari***

(Discussione e rinvio)
La relatrice BUCALO (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, facendo presente che esso si compone di sette articoli e ha ad oggetto l'istituzione, in via sperimentale, del «Programma Vado e torno».
Segnala che, ai sensi dell'articolo 1, con la finalità di promuovere lo sviluppo di capacità professionali in settori determinanti per l'innovazione e la diffusione delle tecnologie, il suddetto Programma è diretto a fornire sostegno agli studenti meritevoli che abbiano vinto procedure di selezione competitive per l'ammissione a corsi universitari presso atenei esteri nelle materie scientifiche-tecnologiche corrispondenti alle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) nell'ordinamento universitario italiano.
Passa, quindi, a dar conto dell'articolo 2, che prevede l'erogazione, a favore dei soggetti beneficiari del Programma, sia di una somma pari alle spese di iscrizione e alla retta per ciascuno degli anni del corso di studio universitario all'estero, sia di un contributo per sostenere le spese di soggiorno.
Il medesimo articolo 2 demanda, inoltre, a un decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei tempi di corresponsione delle suddette erogazioni, prevedendo che esse siano corrisposte esclusivamente per gli anni di durata ordinaria del corso di studio.
Si sofferma poi sull'articolo 3, il quale, nel disciplinare l'ammissione al Programma, prevede, tra l'altro, che: nella domanda, da presentare secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, i candidati dichiarino il proprio indicatore di situazione economica equivalente (ISEE); l'ateneo estero al quale i candidati sono iscritti rientri tra i primi 50 atenei in almeno due delle classifiche mondiali delle università da individuare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca; le domande siano presentate per le macroaree del Nord, del Centro e del Mezzogiorno, come definite dal comma 3 del medesimo articolo 3; i parametri di merito siano costituiti dai pregressi risultati di studio dei candidati e dalla collocazione dell'ateneo estero nelle suddette classifiche mondiali delle università.
Fa indi menzione dell'articolo 4, che stabilisce determinati obblighi a carico dei beneficiari del Programma, tra cui: l'obbligo di trasmettere l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di iscrizione e delle rette al Ministero dell'università e della ricerca; l'obbligo di comunicare al medesimo Ministero la loro disponibilità a rivestire posizioni professionali presso aziende che abbiano stipulato protocolli d'intesa in vista dell'assunzione degli studenti beneficiari del Programma, ai sensi del successivo articolo 5; l'obbligo di restituire le somme percepite, qualora non ottemperino alle condizioni previste dal disegno di legge.
Accenna all'articolo 5, ai sensi del quale, ai fini della realizzazione del Programma, il Ministro dell'università e della ricerca stipula, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, protocolli d'intesa con aziende in vista dell'assunzione degli studenti beneficiari del Programma, nonché ulteriori protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati che intendano contribuire al Programma con risorse aggiuntive.
Precisa che l'articolo 6 definisce in modo dettagliato i contenuti del decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Tra questi, l'individuazione delle modalità e dei tempi di corresponsione delle erogazioni, delle modalità e

dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Programma, nonché la definizione delle classifiche mondiali delle università cui fare riferimento ai fini dell'individuazione degli atenei esteri.
Fa riferimento, infine, all'articolo 7, che quantifica gli oneri derivanti dalle illustrate disposizioni in 1,47 milioni di euro per l'anno 2025 e provvede alla relativa copertura finanziaria.
La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, tenuto conto che non vi sono richieste di intervento, dispone il rinvio del seguito dell'esame.
Prende atto la Commissione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1325) ***OCCHIUTO e altri. - Istituzione della "Fondazione La Colombaia"***

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 19 marzo.
La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, tenuto conto che non vi sono richieste di intervento, dichiara chiusa tale fase procedurale. Propone indi di fissare per venerdì 4 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) chiede una posticipazione del termine e ricorda di aver già richiamato l'attenzione della Presidenza sull'esigenza di un chiarimento in merito all'individuazione del patrimonio della Fondazione, che non è esplicitato nel testo, pur essendo un elemento costitutivo delle fondazioni.
Il senatore PIRONDINI (*M5S*) fa a sua volta presente l'esigenza di approfondire le ragioni dell'intervento normativo che mira ad istituire una Fondazione, che è già esistente.
La PRESIDENTE, dopo aver ricordato che in fase emendativa si potrà senz'altro tener conto delle considerazioni appena svolte, propone di fissare per venerdì 11 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.
La Commissione conviene sulla proposta della Presidente.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(762) ***MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta 28 gennaio.
La PRESIDENTE avverte che non è ancora giunto il parere della Commissione bilancio e che, pertanto, non è possibile procedere con le votazioni.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che, apprezzate le circostanze, la seduta plenaria già convocata per domani, mercoledì 2 aprile, alle ore 13, non avrà luogo.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 180, 1041 NT

Art. 3

3.100

Il Relatore

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere la lettera* b)*;*

b) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "* 4- bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le modalità per il riconoscimento degli alunni e degli studenti

ad alto potenziale cognitivo, sulla base delle prestazioni individuate dal Comitato tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera *b)*."

Art. 4

4.100

Il Relatore

All'articolo 4, sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

"4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è istituito un Comitato tecnico-scientifico con il compito di:

a) coordinare e monitorare l'attuazione del Piano di cui al comma 1 nonché redigere una relazione sulla sperimentazione al termine di ciascun anno del triennio;

b) individuare, nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, quelle volte al riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo ai fini del decreto di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*.

5. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 è composto da dieci componenti, di cui tre nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, incluso il Presidente, tre designati dal Ministro della salute, due designati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, e due designati dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione. La partecipazione ai lavori del Comitato tecnico-scientifico non dà diritto ad alcun compenso, rimborso spese, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.".

1.3.2.1.15. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 222(pom.) del 18/06/2025

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2025
222ª Seduta
Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 13,50.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede consultiva, l'atto del Governo n. 274, contenente lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2025 (scadenza 12 luglio). Tale atto sarà incardinato a partire dalla prossima settimana.
Prende atto la Commissione.
IN SEDE CONSULTIVA
(989) ***ZULLO e altri. - Misure per il potenziamento della medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale***
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)
Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che è ancora aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale.
Quindi, assumendo funzioni di relatore in sostituzione della relatrice Cosenza, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, propone uno schema di parere con osservazione, pubblicato in allegato.
Poiché non vi sono richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazione proposto dal Presidente in qualità di relatore è posto in votazione e approvato.
IN SEDE REFERENTE
(180) ***ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico***
(1041) ***MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1° aprile.
Il PRESIDENTE informa che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo unificato (non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione) e che è pertanto possibile procedere alle votazioni degli emendamenti.
Comunica che, per ottemperare a tali condizioni, il relatore Occhiuto ha presentato gli emendamenti

3.1000, 4.1000 (testo 2), 5.1000 e 9.1000 (pubblicati in allegato) e che lo stesso ha ritirato gli emendamenti 3.100 e 4.100, i cui contenuti sono confluiti nei richiamati emendamenti 3.1000 e 4.1000 (testo 2).
Avverte inoltre di aver ritirato l'emendamento 4.7, alla luce dell'emendamento 4.1000 (testo 2) del relatore.
Informa poi che il senatore Paganella ha riformulato l'emendamento 3.6 in un testo 3 (allegato al resoconto), nonché ritirato l'emendamento 9.2 (testo 2), alla luce, rispettivamente, dei richiamati emendamenti 3.1000 e 9.1000 del relatore.
Dopo aver ricordato che il relatore ed il Governo avevano espresso i rispettivi pareri sugli emendamenti nelle sedute del 30 ottobre e del 5 novembre 2024 e che in tale ultima seduta era stato esaminato l'unico ordine del giorno presentato, avverte infine che si passera alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) dichiara di non accogliere l'invito del relatore e del Governo a ritirare l'emendamento 1.1 così come gli altri emendamenti a sua prima firma in relazione ai quali le è stato rivolto analogo invito.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 è posto in votazione e respinto.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.2, rileva che le finalità della disciplina proposta dal testo in esame appaiono, a suo avviso, eccessivamente sbilanciate a favore della promozione delle potenzialità connesse alla maggiore velocità di apprendimento. Ciò a svantaggio, invece, di una prospettiva attenta anche alla prevenzione dei disagi relazionali ed emotivi.
Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), in replica all'osservazione della senatrice D'Elia, ricorda di essersi espresso in senso favorevole sull'emendamento 1.3, di cui la senatrice è promotrice, avente ad oggetto proprio la prevenzione dell'insorgenza dei disagi relazionali ed emotivi.
In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 1.2, mentre approva all'unanimità l'emendamento 1.3.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.
Posti distintamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2, viene accolto l'emendamento 2.3 (testo 2), mentre viene respinto l'emendamento 2.4.
In sede di articolo 3, il sottosegretario Paola FRASSINETI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1000 presentato dal relatore, che, posto ai voti, viene approvato.
La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*) dichiara di aggiungere la propria firma a tutte le proposte emendative presentate dal Gruppo del MoVimento 5 Stelle, nonché agli emendamenti 3.2 e 3.4.
La senatrice ALOISIO (*M5S*) aggiunge a sua volta la propria firma agli emendamenti 3.2 e 3.4.
Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) dichiara un voto di astensione del suo Gruppo sull'emendamento 3.6 (testo 3), preannunciando sin d'ora l'astensione anche sui restanti emendamenti presentati dal relatore, ad eccezione dell'emendamento 9.1000.
Anche la senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*) preannuncia l'astensione del Gruppo del Movimento 5 Stelle sull'emendamento 3.6 (testo 3) e, con l'occasione, anticipa l'astensione della sua parte politica sulle restanti proposte emendative d'iniziativa del relatore o di altri componenti della maggioranza, ad eccezione dell'emendamento 9.1000.
L'emendamento 3.6 (testo 3), posto in votazione, è approvato.
In sede di articolo 4, in esito a successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.1 e 4.2, è approvato l'emendamento 4.4 e sono respinti gli emendamenti 4.5 e 4.6.
Dopo che il sottosegretario Paola FRASSINETTI si è pronunciato in senso favorevole sull'emendamento 4.1000 (testo 2), lo stesso viene posto ai voti e approvato.
Preso atto che il senatore PIRONDINI (*M5S*) non accoglie l'invito del relatore e del Governo a riformulare l'emendamento 4.8, quest'ultimo è posto in votazione e respinto.
In sede di articolo 5, l'emendamento 5.1, posto ai voti, è respinto, mentre l'emendamento 5.1000,

previo parere favorevole del sottosegretario Paola FRASSINETTI, viene approvato.
Il PRESIDENTE fa presente che non ci sono proposte emendative riferite all'articolo 6 e che si passa pertanto all'esame dell'emendamento 7.1, unico emendamento riferito all'articolo 7.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) accoglie l'invito del relatore e del Governo a ritirare l'emendamento 7.1, di cui è promotrice, e a trasformarlo in un ordine del giorno n. G/180, 1041 NT/2/7 (pubblicato in allegato).
Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si pronuncia in senso favorevole sul suddetto atto di indirizzo, che risulta pertanto accolto dal Governo.
Non essendovi proposte emendative riferite all'articolo 8, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.
Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si pronuncia in senso favorevole sull'emendamento 9.1000.
La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*), intervenendo per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento in esame, si rammarica che nel parere della Commissione bilancio sia stata posta come condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la soppressione dell'articolo 9, che prevede uno stanziamento di risorse per finanziare iniziative in ambito scolastico, condivise anche dalla sua parte politica.
Lamenta, al riguardo, che il Governo in carica sistematicamente rifiuti di investire sulla scuola e sui ragazzi, opponendo una presunta carenza di risorse, che, invece, si dimostra in grado di reperire quando sono in gioco temi diversi, quali quello dell'acquisto di armi.
Anche la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 9.1000, giudica un controsenso prevedere un piano triennale sperimentale per l'inclusione scolastica degli alunni ad alto potenziale cognitivo senza provvedere al suo finanziamento.
L'emendamento 9.1000, posto in votazione, viene approvato.
Il PRESIDENTE fa presente che dall'approvazione dell'emendamento 9.1000 discende la preclusione della votazione dell'emendamento 9.1.
Fa altresì presente che si è conclusa la votazione degli emendamenti e che gli emendamenti approvati saranno tempestivamente trasmessi alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per l'espressione dei pareri prescritti dal Regolamento.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(545) ***Carmela BUCALO e altri. - Disposizioni in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti***

(Discussione e rinvio)

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, specificando che esso, composto di sei articoli, reca disposizioni in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti.
Illustra, in primo luogo, i contenuti dell'articolo 1, che modifica l'articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021. La suddetta novella prevede che i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo previste dal medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73, siano assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti iscritti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi di sostegno. Sono fatti salvi i posti relativi ai concorsi ordinari banditi con i decreti n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020. La successiva assunzione a tempo indeterminato e la conferma in ruolo sono subordinate allo svolgimento, con valutazione finale positiva, di un percorso annuale di formazione e prova. In caso di valutazione finale negativa di tale percorso, è consentita la reiterazione dell'anno di prova.
Fa riferimento, inoltre, alla ulteriore previsione, sulla base della quale l'assunzione in ruolo per i candidati assunti dalla seconda fascia delle GPS è subordinata alla partecipazione ad appositi corsi annuali riservati di abilitazione e specializzazione per le attività di sostegno, pena la decadenza dalla procedura.

Menziona poi l'articolo 2, che reca specifica disciplina relativa ai suddetti corsi, prevedendo, anche in questo caso, la possibilità di reiterazione del percorso in caso di valutazione finale negativa.
Segnala, quindi, che l'articolo 3 prevede che siano ammessi al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su sostegno (di cui al decreto ministeriale n. 95 del 2020), anche in sovrannumero, tutti i soggetti idonei alle precedenti selezioni o in possesso di almeno ventiquattro mesi di servizio svolto su posto di sostegno.
Si sofferma, quindi, sull'articolo 4, che modifica l'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019. La novella prevede che, nelle more dell'espletamento del concorso e della procedura straordinaria per l'assunzione di insegnanti di religione cattolica, le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito del concorso riservato, per esami e titoli, di cui al decreto 2 febbraio 2004, siano effettuate su tutti i posti vacanti e disponibili.
Fa cenno all'articolo 5, il quale demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la definizione di specifiche attività formative destinate ai docenti di ruolo, con la finalità di favorire forme di mobilità professionale.
Dà conto, conclusivamente, dell'articolo 6, che reca disposizioni transitorie relative, in primo luogo, alle misure per la tempestiva nomina di docenti di ruolo contenute nel già menzionato articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, con riferimento all'integrazione delle graduatorie di taluni concorsi ordinari per il personale docente e alle condizioni per l'assunzione a tempo indeterminato a seguito del percorso annuale di formazione e prova ivi disciplinato. L'articolo reca, altresì, la proroga della validità delle graduatorie di merito dei già menzionati concorsi ordinari banditi con i decreti n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020, fino alla pubblicazione delle graduatorie del nuovo concorso ordinario.
Prevede, infine, la conferma dei ruoli al personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto, disponendo l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione con reintegro nei ruoli. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono iscritti a parlare, propone di rinviare il seguito della discussione.
Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 989

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che il provvedimento:
è diretto a rafforzare, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, la medicina di genere (MdG), intesa come l'approccio che considera le differenze biologiche e quelle socioculturali nel determinare lo stato di salute e malattia;
oltre a prevedere l'adozione di politiche sanitarie e assistenziali sensibili alle differenze di genere, dedica particolare attenzione alla formazione universitaria, alla ricerca scientifica e all'educazione continua degli operatori sanitari;
tenuto conto in particolare:
dell'articolo 3, che integra la disciplina del Piano per l'applicazione e la diffusione della medicina di genere recata dall'articolo 3 della legge n. 3 del 2018, attribuendo compiti di monitoraggio della sua attuazione all'Osservatorio sulla medicina di genere, che si avvale dell'apporto tecnico-scientifico di un tavolo costituito da esperti regionali e dai referenti per la medicina di genere, fra l'altro, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e della rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);
dell'articolo 4, che istituisce, presso il Ministero della salute, la Rete italiana della medicina di genere, cui sono attribuiti i compiti di sviluppare la ricerca scientifica e promuovere la formazione di medici e

operatori sanitari nell'ambito della medicina di genere;
dell'articolo 9, che novella l'articolo 12-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992 in materia di ricerca sanitaria, affinché gli obiettivi della ricerca sanitaria nazionale tengano in considerazione anche le specificità di genere;
dell'articolo 12, che demanda al Ministro dell'università e della ricerca la predisposizione delle linee di indirizzo nell'ambito della medicina di genere per i programmi didattici di "scuole di medicina" (locuzione che sarebbe opportuno sostituire con quella di "scuole di specializzazione mediche"), scuole di specializzazione di area sanitaria e corsi di laurea delle professioni sanitarie in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche;
rilevato che il medesimo articolo 12:
stabilisce che la valutazione dell'inserimento effettivo della medicina di genere nei programmi formativi spetta all'ANVUR, che la svolge in coerenza con le procedure di accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi universitarie;
demanda all'ANVUR anche la valutazione e analisi delle attività di ricerca svolte dagli atenei e dai centri vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nel contesto e in coerenza con gli esercizi periodici di valutazione della ricerca;
considerato che il citato articolo 12 nell'attuale formulazione potrebbe trovare non agevole applicazione per l'ambito delle scuole di specializzazione, sia quelle rivolte ai medici, sia quelle rivolte ad altre figure professionali sanitarie, in quanto tali corsi di studio non sono sottoposti a procedure valutative di accreditamento da parte dell'ANVUR. Ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 spetta infatti all'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica il compito di determinare gli *standard* per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, di determinare e di verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che le compongono, di effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché di definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea,
esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a riformulare l'articolo 12 tenendo conto delle considerazioni svolte in premessa.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 180, 1041 NT

G/180, 1041 NT/2/7 (ex em.to 7.1)
D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 180 e 1041,

considerata l'opportunità che, sulla base degli esiti del triennio di sperimentazione, siano adottate linee guida nei confronti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per lo svolgimento delle attività finalizzate all'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo,

impegna il Governo:

ad adottare le linee guida richiamate in premessa entro centottanta giorni dalla data di deferimento della relazione conclusiva sugli esiti della sperimentazione di cui all'articolo 7 del testo unificato.

Art. 3

3.1000
Il Relatore

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: "2. I decreti legislativi di cui al comma 1, tenuto anche conto di quanto previsto dalla raccomandazione n. 1248 del Consiglio d'Europa del 7 ottobre 1994, relativa all'educazione dei bambini plusdotati nell'interesse dei bambini medesimi e della società, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:";

b) sopprimere le lettere *a)* e *b)*;

c) *dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

"4-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione del comma 2, lettere *d)* ed *e)*, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante utilizzo dell'accantonamento di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito dei fondi speciali di cui all'articolo 1, comma 883, della legge n. 207 del 2024, i suddetti decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

4-*ter*. Fermo restando quanto previsto dal comma 4-*bis*, dall'attuazione della delega recata dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, agli adempimenti relativi ai suddetti decreti, le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4-*quater*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le modalità per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, sulla base delle prestazioni individuate dal Comitato tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera *b)*."

3.6 (testo 3)

Paganella

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "Conferenza unificata" *con le seguenti*: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

*b) al comma 4, dopo le parole: "*nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2*" aggiungere le seguenti: "*e con la procedura di cui al comma 3*".*

Art. 4

4.1000 (testo 2)

Il Relatore

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

"4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è istituito un Comitato tecnico-scientifico con il compito di:

a) coordinare e monitorare l'attuazione del Piano di cui al comma 1, nonché redigere una relazione sulla sperimentazione al termine di ciascun anno del triennio;

b) individuare, nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, quelle volte al riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo ai fini del decreto di cui all'articolo 3, comma 4-*quater*.

5. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 è composto da dieci componenti, di cui tre nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, incluso il Presidente, tre designati dal Ministro della salute, due designati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa e due

designati dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione. La partecipazione ai lavori del Comitato tecnico-scientifico non dà diritto ad alcun compenso, rimborso di spese, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "5-*bis*. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: ", che tiene conto della relazione di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *a)*".

4.1000

Il Relatore

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

"4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è istituito un Comitato tecnico-scientifico con il compito di:

a) coordinare e monitorare l'attuazione del Piano di cui al comma 1, nonché redigere una relazione sulla sperimentazione al termine di ciascun anno del triennio;

b) individuare, nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, quelle volte al riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo ai fini del decreto di cui all'articolo 3, comma 4-*quater*.

5. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 è composto da dieci componenti, di cui tre nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, incluso il Presidente, tre designati dal Ministro della salute, due designati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa e due designati dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione. La partecipazione ai lavori del Comitato tecnico-scientifico non dà diritto ad alcun compenso, rimborso di spese, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "5-*bis*. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Art. 5

5.1000

Il Relatore

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le predette attività di formazione dei docenti sono svolte al di fuori dell'orario di insegnamento e di servizio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Art. 9

9.1000

Il Relatore

Sopprimere l'articolo.

1.3.2.1.16. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 223(pom.) del 24/06/2025

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 24 GIUGNO 2025
223ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 14,30.
IN SEDE REFERENTE
(180) ***ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico***
(1041) ***MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti***
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 giugno.
La PRESIDENTE informa che sono pervenuti i prescritti pareri sugli emendamenti approvati nella scorsa seduta da parte della Commissione affari costituzionali (non ostativo con osservazione sull'emendamento 3.1000 e non ostativo sui restanti) e della Commissione bilancio (non ostativo).
Comunica inoltre che il relatore Occhiuto ha presentato l'emendamento 3.1000/1a Commissione, al fine di recepire l'osservazione della Commissione affari costituzionali, e l'emendamento Coord. 1, volto a introdurre opportuni interventi di coordinamento alla luce degli emendamenti approvati (entrambi allegati al resoconto).
Avverte che si passa dapprima alla votazione degli emendamenti 3.1000/1a Commissione, nonché Coord. 1 e, successivamente, al voto sul mandato al relatore.
In esito a distinte votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 3.1000/1a Commissione e Coord. 1.
Si passa alla votazione del mandato al relatore.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) preannuncia, a nome del proprio Gruppo, un voto di astensione sul provvedimento, motivandolo innanzitutto con la mancata approvazione degli emendamenti presentati dalla propria parte politica diretti a non limitare l'attenzione del legislatore alla mera velocità di apprendimento quale chiave per l'individuazione degli alunni con alto potenziale cognitivo, estendendola anche ai disagi relazionali ed emotivi. Inoltre, deplora la scelta di non stanziare risorse per l'attuazione del provvedimento.
Il senatore PIRONDINI (*M5S*) dichiara a sua volta un voto di astensione da parte del proprio Gruppo, criticando il mancato recepimento di molte delle proposte emendative del MoVimento 5 Stelle, ed in particolare il mancato stanziamento di idonee risorse.
Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), dopo aver ringraziato le forze di opposizione per la scelta di

astenersi, in luogo di esprimere un voto contrario sul provvedimento, ricorda che il Governo ha accolto, come raccomandazione, l'ordine del giorno G/180, 1041 NT/1/7, relativo al rafforzamento dell'organico di potenziamento al fine di dare attuazione del disegno di legge.
Poiché non vi sono ulteriori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato adottato dalla Commissione, con le modifiche apportate in sede emendativa, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

IN SEDE REDIGENTE

(545) ***Carmela BUCALO e altri. - Disposizioni in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 18 giugno.
Su proposta della senatrice BUCALO (*FdI*), la Commissione conviene di avviare un ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo.
La Commissione conviene altresì, su proposta della PRESIDENTE, di fissare per le ore 12 di martedì 1° luglio il termine entro cui ciascun Gruppo potrà proporre soggetti da audire, nel numero massimo di tre.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1326) ***PERA e altri. - Istituzione del Programma «Vado e torno» per il sostegno della formazione universitaria all'estero in settori determinanti per l'innovazione e la diffusione delle tecnologie e per il rientro in Italia dei soggetti beneficiari***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'8 aprile.
La PRESIDENTE informa che la Commissione bilancio non si è ancora espressa sul disegno di legge in titolo e che, in assenza di tale parere, non è possibile procedere all'esame degli emendamenti.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2025 (n. 274)

(Parere al ministro dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Esame e rinvio)

Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) riferisce sullo schema di decreto ministeriale in titolo, rilevando innanzitutto che esso si compone di **2 articoli** e **15 tabelle** che riepilogano le previsioni di assegnazione ordinaria e di altre assegnazioni agli enti beneficiari (tabella 1), nonché il dettaglio e le specifiche delle altre assegnazioni per progettualità di carattere straordinario (tabella 2), attività di ricerca a valenza internazionale (tabella 3), progettualità di carattere continuativo (tabella 4) e per ciascun singolo ente (tabelle 5-15).
Fa presente poi che l'articolo 1, comma 1, reca la ripartizione del Fondo ordinario per il 2025, per un importo complessivo pari a 1.485.883.600 euro. Nell'ambito del suddetto importo, le assegnazioni complessive agli enti di ricerca vigilati dal MUR ammontano, come indicato dal comma 2, a 1.445.568.840 euro.
Si tratta, in particolare, dei seguenti enti: Consiglio nazionale delle ricerche - CNR (735,6 milioni di euro); Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN (354,8 milioni di euro); Istituto nazionale di astrofisica - INAF (152,5 milioni di euro); Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV (84,9 milioni di euro); Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM (30,5 milioni di euro); Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS (25,3 milioni di euro); Stazione zoologica "Anton Dohrn" (17,5 milioni di euro); Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area Science Park (34,6 milioni di euro); Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" - INDAM (3,6 milioni di euro); Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi" (3,7 milioni di euro); Istituto italiano di studi germanici (2,1 milioni di euro).

Si sofferma poi sul comma 5 dell'articolo 1, il quale dispone che le assegnazioni previste per le attività di ricerca a valenza internazionale di cui alla tabella 3 possono essere erogate anche in anticipo rispetto all'espletamento della procedura di approvazione del FOE previa motivata richiesta da parte degli enti.
Fa altresì presente che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 1, i contributi per la partecipazione agli *European Research Infrastructure Consortium* (ERIC), o ai progetti da questi realizzati, sia nella forma *in-kind* sia di contributi finanziari a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca pubblici vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (FOE), costituiscono a tutti gli effetti quota di entrata dei bilanci dei medesimi ERIC.
Segnala inoltre che il comma 4 dell'articolo 1 prevede che la residua disponibilità di cui al comma 1, pari a 40.314.760 euro, è destinata al finanziamento delle seguenti iniziative: 14.000.000 euro destinati ad Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. con erogazione diretta alla stessa; 18.878.149 euro destinati al funzionamento dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE); 7.436.611 euro destinati al funzionamento dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI).
Rammenta infine che l'articolo 2, comma 1, reca le indicazioni per il 2026 e il 2027 (erroneamente indicato come "2026"). In particolare, per tali anni si stabilisce che gli enti, ai fini dell'elaborazione dei rispettivi bilanci di previsione, potranno considerare quale riferimento il 100 per cento dell'ammontare dell'assegnazione ordinaria indicata nelle rispettive tabelle per il corrente esercizio, salvo eventuali incrementi o riduzioni apportate per effetto di disposizioni normative nel corso del 2025 e per diversa assegnazione disposta con il decreto di ripartizione dell'anno di riferimento. Il comma 2 dispone che le assegnazioni, arrotondate senza decimali, e le correlate motivazioni saranno pubblicate sul sito del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), mentre il comma 3 prevede che, con successivi decreti dirigenziali, si provvederà all'assunzione dei relativi impegni di spesa e conseguenti erogazioni.
La PRESIDENTE, dopo aver dichiarato aperta la discussione generale e dopo aver preso atto che non vi sono richieste di intervento, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.
Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 180, 1041 NT

Art. 3

3.1000/1a Commissione

Il Relatore

All'emendamento, alla lettera c), *capoverso* «4-*quater*» , dopo le parole: «Ministro della salute,» *inserire le seguenti:* «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

Coord. 1

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 4, alinea, sostituire le parole: «Entro novanta giorni» con le seguenti: «Entro quarantacinque giorni*»;*

2) sostituire il comma 5 con il seguente: « 5. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 è composto da dieci componenti, nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito. Dei suddetti componenti tre sono designati dal medesimo Ministro dell'istruzione e del merito, incluso il Presidente, tre sono designati dal Ministro della salute, due sono designati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e

due sono designati dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286. La partecipazione ai lavori del Comitato tecnico-scientifico non dà diritto ad alcun compenso, rimborso di spese, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato *»;*

b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «della relazione*»* con le seguenti: «delle relazioni*»*.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:
http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=55352

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 72(pom., Sottocomm. pareri) del 09/10/2024

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 2024
72ª Seduta
Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 15,15.

(1228) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.

(1229) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.

(Doc. XXII, n. 14) ***ZANETTIN - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori***
(Parere alla 6a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al documento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione concorda.

(180) ***ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico***
(1041) ***MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti***
(Parere alla 7a Commissione su testo unificato. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(29) *MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana*
(761) *GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(863) *OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(903) *DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(1028) *Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*
(42) *Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*
(1122) *DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(1131) *Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana*

(Parere alla 8a Commissione su testo unificato. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- con riguardo all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, si rappresenta l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché il semplice parere, ai fini dell'emanazione del dPCm di adozione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana;
- relativamente all'articolo 7 sulla disciplina degli interventi diretti privati di rigenerazione urbana, risulta opportuno inserire una clausola di cedevolezza, secondo cui le disposizioni di dettaglio contenute nel medesimo articolo perderanno di efficacia contestualmente all'entrata in vigore della corrispondente disciplina legislativa regionale.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

Il senatore CATALDI (*M5S*) si associa a tale richiesta.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.1.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 345(pom.) del 18/06/2025

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2025
345ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

La seduta inizia alle ore 18,20.
SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1277 (CONFLITTO DI INTERESSE COMMISSIONE ANTIMAFIA)
Il senatore CATALDI (*M5S*) deposita una nota scritta in cui si lamenta la ristrettezza dei tempi concessi per l'indicazione dei soggetti da audire sul provvedimento in titolo, oltre all'eccessiva limitazione del numero degli auditi (due per la maggioranza e due per le opposizioni).
Infatti, tale limitazione numerica risulta incompatibile con la presenza di quattro Gruppi di opposizione; inoltre, nella nota sono riportati diversi precedenti dai quali si evince l'insussistenza di un divieto regolamentare a svolgere audizioni anche successivamente alla conclusione della discussione generale, posto che la prassi non può essere equiparata al vincolo giuridico rappresentato da una disposizione del Regolamento del Senato.
Chiede pertanto di ampliare il numero dei soggetti da audire, portandolo a due per ogni Gruppo.
Il PRESIDENTE dà atto del fatto che non sussiste un divieto nel Regolamento del Senato a svolgere audizioni anche successivamente alla conclusione della discussione generale; peraltro, la Commissione potrebbe decidere, astrattamente, di svolgere audizioni anche in una fase avanzata dell'esame di un provvedimento.
Tuttavia, come già sostenuto nell'Ufficio di Presidenza di questa mattina, ha trovato singolare la richiesta di svolgimento di audizioni sul disegno di legge n. 1277 dopo la conclusione della discussione generale.
Ricorda, al riguardo, come in questa legislatura, sui provvedimenti all'esame di questa Commissione, le audizioni si sono sempre tenute prima dello svolgimento della discussione generale, con alcune eccezioni - rappresentate dall'audizione del professor Cassese sull'operato del Comitato sui LEP nell'ambito dell'esame del disegno di legge sull'autonomia differenziata (A. S. 615) e del sottosegretario Mantovano sull'articolo 31 del disegno di legge in materia di sicurezza (A.S. 1236) - motivate da esigenze specifiche e sopravvenute.
In ogni caso, rammenta di avere cercato, nell'Ufficio di Presidenza di questa mattina, una soluzione di equilibrio - quella di due auditi indicati dalla maggioranza e due dalle opposizioni - per mediare tra le istanze dei diversi Gruppi.
Nel rammaricarsi per il fatto che tale tentativo, che sembrava unanimemente accettato, non sia ora più condiviso dal gruppo del Movimento 5 Stelle, chiede quale sia l'orientamento degli altri Gruppi sulla proposta del senatore Cataldi di aumentare il numero degli auditi a due per Gruppo.

I senatori TOSATO (*LSP-PSd'Az*) e DE PRIAMO (*FdI*) e la senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) esprimono un orientamento contrario.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) e la senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) si esprimono in senso favorevole.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta avanzata dal senatore Cataldi risulta respinta.
IN SEDE CONSULTIVA
(180) *ZANETTIN e altri. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico*
(1041) *MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti*
(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti al testo unificato. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni in parte non ostativo)
Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, propone l'espressione del seguente parere: «La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al testo unificato dei disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- sull'emendamento 3.1000 parere non ostativo, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere, al comma 4-*quater*, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito del procedimento di adozione del decreto interministeriale per l'individuazione delle modalità di riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.».
Il senatore CATALDI (*M5S*) dichiara il voto di astensione.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.
IN SEDE REFERENTE
(1451) *MALAN e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 giugno.
Prosegue la discussione generale.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) - anche sulla base delle riflessioni svolte dai soggetti auditi - individua una serie di criticità nel disegno di legge in commento.
Innanzi tutto, una criticità di metodo politico attiene al fatto che la maggioranza sta cercando di modificare unilateralmente e senza dialogo con le opposizioni una legge approvata nel 1993 a larghissima maggioranza, quando, invece, non bisognerebbe mai abdicare al principio per cui le leggi elettorali devono essere il risultato di un confronto tra le diverse parti politiche.
Nel merito, l'abbassamento al 40 per cento della soglia per l'elezione al primo turno dei sindaci determina un difetto di autorevolezza e di legittimazione del sindaco eletto, come peraltro segnalato, nel corso dell'audizione, dal presidente dell'Anci Gaetano Manfredi.
Inoltre, il disegno di legge prevede il passaggio da un sistema in cui - per vincere al primo turno e ottenere il premio di maggioranza - un candidato deve ottenere il 50 per cento più uno dei voti e le relative liste collegate almeno il 40 per cento per evitare il fenomeno della cosiddetta "anatra zoppa" ad un sistema in cui, in linea teorica, un candidato potrebbe essere eletto sindaco con il 40 per cento più uno e le relative liste collegate, magari attestate al 33 per cento, usufruirebbero di un premio di maggioranza del 60 per cento, con la conseguenza di avere un premio del 20 per cento sul sindaco e del 27 per cento per le liste. Si tratterebbe, con tutta evidenza, di un premio abnorme e con forti profili di incostituzionalità.
Altresì, l'abbassamento della soglia per l'elezione del sindaco comporta un'alterazione strutturale del sistema, dal momento che si esaltano i difetti del turno unico - tra cui l'incentivo a costruire coalizioni

eterogenee - e si perdono le virtuosità del turno di ballottaggio, che invece consente di costruire coalizioni omogenee; peraltro, si perde la funzione del primo turno come momento di verifica dell'effettivo peso delle diverse forze politiche.
Come sottolineato poi dal professor Roberto D'Alimonte, la presenza del ballottaggio induce le forze politiche ad individuare candidati inclusivi, con profili adeguati a raccogliere le cosiddette "seconde preferenze", mentre il turno unico potrebbe indurre a scegliere candidati poco inclusivi.
Il centro-destra può poi essere indotto a credere che il turno unico possa favorirlo, quando in realtà la legge vigente ha portato sempre a risultati a volte favorevoli ad una parte politica e a volte all'altra, come emerge dal recente caso della vittoria del candidato del centro-destra al turno di ballottaggio a Matera.
Ricorda, inoltre, come Costantino Mortati, in Assemblea Costituente, abbia argomentato sui profili di incostituzionalità di una legge in base alla motivazione insufficiente o infondata: nel caso delle motivazioni addotte dai presentatori del disegno di legge in esame, sottolinea come siano estremamente rari i casi in cui un sindaco eletto al secondo turno abbia ottenuto meno voti di quelli ottenuti al primo turno dal candidato poi sconfitto al ballottaggio.
In base poi ad un'analisi di diritto comparato, rileva come negli altri Paesi - su 101 casi di elezione popolare diretta di organi monocratici - in 97 casi sia prevista la soglia della maggioranza assoluta per evitare il ballottaggio; in 3 casi (Argentina, Bolivia ed Ecuador) una soglia del 40 per cento che scatta soltanto nel caso in cui il secondo classificato sia stato distanziato di almeno il 10 per cento e, nel solo caso del Costa Rica, una soglia secca del 40 per cento.
In conclusione, auspica che il legislatore italiano non segua l'esempio del Costa Rica.
Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) ritiene che il disegno di legge in esame rappresenti un'iniziativa di buon senso.
Nel riconoscere l'onestà intellettuale dell'intervento del senatore Parrini, che ha citato il caso di Matera, osserva come ci sono ampie aree del Paese in cui il provvedimento in esame - laddove entrasse in vigore - favorirebbe coalizioni di centro-sinistra, mentre in altre aree sarebbe avvantaggiato il centro-destra.
Tuttavia, il principio ispiratore del provvedimento consiste nella presa d'atto di un profondo cambiamento verificatosi nel Paese da quando è entrata in vigore la legge n. 81 del 1993. Si assiste, infatti, nel mondo occidentale, ad un fenomeno oramai strutturale di disaffezione al voto, che va contrastato attraverso l'implementazione di strumenti adeguati.
La maggioranza giudica quindi ragionevole e costituzionalmente legittima la previsione di una soglia del 40 per cento per consentire l'elezione del sindaco al primo turno, anche alla luce di diversi casi in cui l'affluenza al ballottaggio ha registrato un crollo rispetto al primo turno.
Il disegno di legge potrà quindi condurre ad una semplificazione del quadro normativo e ad una maggiore chiarezza.
Peraltro, l'elezione al primo turno è quella da sempre prevista per i presidenti delle Regioni, con buona prova in termini di stabilità.
Occorre quindi prendere atto della disaffezione dei cittadini rispetto al secondo turno.
In conclusione, auspica un confronto di merito sul disegno di legge in esame.
La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) - nel sottolineare come il disegno di legge in oggetto cerchi di esportare a livello nazionale il modello siciliano - fornisce esempi sulle lacune di tale modello, a partire da quanto verificatosi nella sua città - Messina - sia nelle elezioni comunali del 2013 sia in quelle del 2018.
Nelle prime, il candidato del centro-sinistra, vincitore al primo turno con il 49,94 per cento dei voti, a fronte di un candidato civico fermo al 23,9 per cento, risultò sconfitto al ballottaggio, ove il candidato civico ottenne il 52 per cento e il candidato del centro-sinistra il 48 per cento, con un'affluenza precipitata dal 48 per cento del primo turno al 30,5 per cento del ballottaggio.
Nelle elezioni del 2018, il candidato civico Cateno De Luca vinse al ballottaggio - con un'affluenza inferiore al primo turno - e si verificò il caso della cosiddetta "anatra zoppa" dal momento che, per effetto del voto disgiunto e della soglia di sbarramento al 5 per cento, le liste collegate a De Luca non

ottennero neanche un seggio in Consiglio comunale.
Sono casi empirici dimostrativi degli effetti distorsivi del modello siciliano, in cui si può avere un sindaco e un consiglio comunale eletto da una quota della popolazione inferiore alla maggioranza.
Nel ricollegarsi alle argomentazioni svolte dal professor Sterpa nel corso delle audizioni - per cui un conto è la rappresentanza e un conto è la rappresentatività - ritiene che la soglia del 50 per cento per l'elezione al primo turno garantisca un'elezione con almeno la maggioranza assoluta dei votanti.
Da ultimo, auspica una riflessione sugli effetti del voto disgiunto.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, si intende conclusa la discussione generale.
Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, svolge l'intervento di replica, soffermandosi preliminarmente sui rilievi sollevati dal senatore Parrini.
In merito all'obiezione per cui l'elezione al primo turno con il 40 per cento più uno dei voti priverebbe di legittimazione il sindaco, evidenzia come tale considerazione dovrebbe allora estendersi ai presidenti delle Regioni, ai sindaci dei Comuni con meno di 15 mila abitanti e ai sindaci delle Regioni - come la Sicilia e il Friuli-Venezia Giulia - in cui già adesso è vigente la soglia del 40 per cento, senza che sussistano problemi di legittimazione.
Ritiene invece che l'obiezione sul rischio di un premio di maggioranza abnorme abbia un fondamento e che debba individuarsi una soluzione in termini di soglia prossima al 40 per cento anche per le liste collegate al candidato eletto ovvero di superamento del voto disgiunto, indicato da diversi auditi come elemento di instabilità e di incoerenza rispetto al sistema elettorale dei Comuni. A quest'ultimo riguardo, rammenta come il voto disgiunto non sia previsto nei comuni fino a 15 mila abitanti e, per le elezioni regionali, sia permesso in alcune Regioni e non consentito in altre.
Relativamente all'obiezione per cui il turno unico costringerebbe le forze politiche ad aggregarsi, compromettendo l'omogeneità delle coalizioni, evidenzia come tale rilievo dovrebbe allora valere anche per le regioni e a livello nazionale, ove si prospetta un "campo largo" con il solo obiettivo di scalzare l'attuale maggioranza di centro-destra.
Ritiene, invece, che il turno unico favorisca il bipolarismo, che rappresenta - a suo avviso - l'unica forma di democrazia compiuta, in quanto garantisce l'alternanza. Non va poi confusa la conservazione dell'identità di una singola forza politica con l'omogeneità di una coalizione: infatti, l'identità è un valore compatibile con la democrazia, purché temperato dall'adesione compiuta al sistema del confronto e della dialettica politica.
È poi fondato il rilievo per cui il turno di ballottaggio incentiva le forze politiche a individuare candidatI inclusivi, ma tale considerazione varrebbe anche con il sistema proposto dal disegno di legge in esame, in quanto candidati privi di capacità inclusiva non potrebbero raggiungere la soglia del 40 per cento più uno dei voti.
Con riferimento all'obiezione per cui il disegno di legge sarebbe pensato per favorire il centro-destra e svantaggiare le opposizioni, ricorda come - nella storia anche recente - tentativi in tal senso si siano sempre ritorti contro i loro artefici.
Ritiene poi che il sistema proposto dal provvedimento in esame non sia per nulla irragionevole, ma fornisca una soluzione di sistema per incentivare l'affluenza ed evitare che le istituzioni elettive siano scelte da una minoranza, come negli esempi di Messina riportati dalla senatrice Musolino.
Per evitare che le istituzioni siano scelte esclusivamente da forze identitarie capaci di mobilitare soltanto le minoranze, risulta quindi necessario rafforzare il bipolarismo come presupposto della democrazia dell'alternanza.
Formula quindi una valutazione positiva su un disegno di legge che introduce elementi di semplificazione e spinge le forze politiche a coalizzarsi, valorizzando ciò che unisce, in modo da catalizzare il consenso della maggioranza, quantomeno relativa, degli elettori.
In conclusione, ritiene che i vantaggi che possono derivare al sistema politico dal provvedimento in esame superino nettamente gli svantaggi.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 19,45.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 294(ant.) del 16/10/2024

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2024
294ª Seduta (1ª antimeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(1228) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione della relatrice Paita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la relazione tecnica asserisce che l'applicazione dell'accordo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto le Parti svolgeranno le mansioni in esso elencate per garantirne l'applicazione, con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, in relazione agli articoli 7 e 8 dell'Accordo, il Governo dovrebbe confermare che le disposizioni dello stesso, non introducono modificazioni alla legislazione vigente doganale, tributaria e in materia di tassa di circolazione, tali da determinare nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica.
Per quanto concerne l'articolo 9 dell'Accordo, che istituisce una Commissione Mista, composta da rappresentanti nominati dalle competenti Autorità, si prende atto che le riunioni di tale Commissione si svolgeranno in videoconferenza e non vi saranno pertanto oneri per viaggi, diarie e missioni.
A tale riguardo al fine di valutare l'assenza di oneri per la finanza pubblica, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti in merito alla composizione della Commissione per la parte italiana, occorre inoltre valutare l'opportunità di specificare nel testo del disegno di legge, che ai membri della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese o emolumenti comunque denominati.
Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimenti recante la conferma dell'invarianza finanziaria dei profili sollevati nella relazione, che viene resa disponibile.
Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
- in relazione agli articoli 7 e 8 dell'Accordo, viene confermato che le disposizioni normative in questione sono coerenti con la legislazione doganale unionale in materia di ammissione temporanea e non determinano nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica;
- in relazione all'articolo 9 dell'Accordo, per quanto riguarda l'eventuale partecipazione ai lavori della Commissione Mista, viene precisato che tale attività non determinerà oneri aggiuntivi rispetto ai costi amministrativi già sostenuti per la partecipazione a tavoli negoziali e comitati internazionali: il

Governo non ravvisa pertanto l'opportunità di modificare il testo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.".
Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.
La Commissione approva.

(1236) ***Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha reso un parere di nulla osta con alcune condizioni volte al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che risultano recepite nel testo trasmesso al Senato.
Per quanto di competenza, con riguardo all'articolo 21 in materia di dotazione di videocamere al personale delle Forze di polizia, in merito allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi trattandosi di spese in conto capitale, appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori informazioni in merito agli effetti su fabbisogno e indebitamento netto, dal momento che per prassi gli effetti d'impatto associati agli stanziamenti di tale natura sono condizionati dai tempi di perfezionamento degli impegni a ragione delle procedure di evidenza pubblica.
L'articolo 33, in materia di sostegno agli operatori economici vittime dell'usura, istituisce al comma 2 un Albo tenuto dall'Ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, di soggetti in possesso di specifica professionalità; possono fare richiesta di iscrizione nell'Albo i revisori legali, gli esperti contabili, gli avvocati e i dottori commercialisti iscritti ai rispettivi ordini, nonché i soggetti che, per la loro specifica attività professionale, siano in possesso di particolare competenza nell'attività economica svolta dalla vittima del delitto di usura e nella gestione di impresa. Per quanto riguarda l'attività di gestione dell'Albo, consistente nella creazione e nell'aggiornamento di un documento in formato elettronico riportante i dati relativi ai richiedenti in possesso dei requisiti previsti, nonché nella pubblicazione *on line* del medesimo documento sul sito *web* del suddetto Commissario straordinario, specifica che essa rientra a pieno titolo nelle attività, svolte in via ordinaria da parte dei competenti uffici, finalizzate all'efficace ed efficiente gestione del Fondo. La gestione dell'Albo non comporterà, pertanto, oneri dal momento che essa verrà svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda i compensi degli esperti iscritti all'Albo, anche se la relazione tecnica non quantifica in modo puntuale gli oneri correlati ai compensi degli esperti e all'istituzione e gestione dell'Albo, di cui al comma 2, appare condivisibile quanto rappresentato dalla relazione tecnica stessa, in ordine alla compatibilità dei suddetti nuovi oneri che comunque appaiono contenuti rispetto all'ammontare del patrimonio del Fondo indicato dalla relazione tecnica e confermato dalla rappresentante del Governo alla Camera dei deputati. Va notato tuttavia che entrambi gli oneri in questione si riflettono anche sull'indebitamento netto, a differenza della voce principale inerente al sostegno alle vittime dell'usura, rappresentata da mutui che sono partite finanziarie. Pertanto, su tale questione, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti.
L'articolo 35, in materia di attività lavorativa dei detenuti, al comma 1, integrando l'articolo 2, comma 1, della legge n. 193 del 2000, estende anche al lavoro all'esterno le agevolazioni, nella forma di sgravi contributivi di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, della legge n. 381 del 1991, già previste per le aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi all'interno degli istituti penitenziari, impiegando quindi sia persone detenute o internate sia quelle ammesse al lavoro esterno, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Il comma 2 stabilisce che, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 193 del 2000. In relazione a tale disposizione rileva che, trattandosi non di un mero ampliamento della platea dei beneficiari ma di un'ulteriore fattispecie di agevolazione, quale il lavoro all'esterno degli istituti penitenziari, la clausola di copertura, limitandosi a individuare gli stanziamenti di bilancio a valere sui quali potrà provvedersi all'attuazione della misura, non appare pienamente in linea con le modalità di copertura tipizzate dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196

del 2009: sarebbe pertanto più appropriato formulare la copertura in termini di riduzione di autorizzazione legislativa di spesa. Al riguardo, occorre acquisire ulteriori chiarimenti dal Governo.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 190.
Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(180) ***ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico***

(1041) ***MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti***

(Parere alla 7a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando che il testo unificato in esame, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.
Gli articoli 1 e 2 individuano rispettivamente le finalità del provvedimento in esame e la definizione di alunno con alto potenziale cognitivo.
L'articolo 3 reca una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, finalizzata ad attuare la raccomandazione n. 1248, del Consiglio d'Europa del 7 ottobre 1994, a prevedere una procedura finalizzata all'individuazione precoce degli studenti ad alto potenziale cognitivo, attraverso criteri multidisciplinari di natura sanitaria, pedagogica e psicologica, a riconoscere l'investimento sulle potenzialità di ciascun individuo quale indirizzo strategico delle politiche educative nazionali valorizzando le abilità interpersonali, psicomotorie, intellettuali e artistiche degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, a garantire il concreto ed effettivo diritto allo studio degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, a realizzare misure appropriate affinché le famiglie degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo ricevano un'adeguata consulenza continuativa e individualizzata, a prevedere criteri uniformi per l'adozione del Piano didattico personalizzato (PDP) destinato agli alunni e agli studenti ad alto potenziale cognitivo al fine di adeguare la didattica alle necessità formative di alunni e studenti. A tale riguardo, occorre valutare l'opportunità, al comma 4, di specificare che le disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi, possano essere adottati dal Governo, oltre che nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, anche con le modalità di cui al comma 3, al fine di prevedere espressamente, anche su tali provvedimenti, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Si osserva altresì, in relazione a tale delega, che la materia non appare di complessità tale da giustificare il rinvio, per la quantificazione degli oneri, alla presentazione degli schemi di decreto legislativo, pertanto risulta opportuno che il conferimento della delega al Governo di cui all'articolo 3 sia corredato di relazione tecnica.
L'articolo 4 prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della salute, predisponga il Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo. Il Piano triennale, attuato a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso al momento dell'adozione dello stesso e, con riferimento ad una sperimentazione triennale, prevede le modalità per la partecipazione delle istituzioni scolastiche, anche consorziate in rete, le attività di formazione rivolte ai docenti, da attuare nel primo anno, e le attività finalizzate all'inclusione scolastica nelle istituzioni scolastiche aderenti, da svolgere nel secondo e nel terzo anno. Si prevede altresì che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che aderiscono al Piano triennale sperimentale di cui al comma 1 attivino, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di studente ad alto potenziale cognitivo, senza tuttavia che l'esito di tali attività costituisca, comunque, riconoscimento di alto potenziale cognitivo. Al comma 4, si dispone che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, istituisca un Comitato tecnico-scientifico, composto da sette componenti, con compiti di coordinamento e di monitoraggio delle iniziative nonché di valutazione complessiva della sperimentazione da presentare

in un'apposita relazione al termine di ciascun anno del triennio. Con riferimento all'istituzione del Comitato si segnala che al comma 5 dell'articolo 4, l'ultimo periodo dovrebbe essere formulato più correttamente, nel seguente tenore: "La partecipazione ai lavori del Comitato di cui al comma 4 non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.".

L'articolo 5 prevede che le attività di formazione dei docenti da attuare nel primo anno della sperimentazione siano finalizzate all'acquisizione di specifiche competenze per il riconoscimento degli studenti e degli alunni ad alto potenziale cognitivo e per favorirne l'inserimento e il successo scolastico attraverso la definizione di buone pratiche, di metodi, di tecniche e di strategie didattiche che ne agevolino l'inclusione.

L'articolo 6 prevede che la partecipazione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado alla sperimentazione debba essere autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare previa valutazione, con esito positivo, dei progetti presentati dalle medesime istituzioni. Si dispone inoltre che le attività finalizzate all'inclusione scolastica debbano svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado utilizzino le risorse dell'organico dell'autonomia, e che da tali attività non debbano derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Viene previsto altresì che, al fine di personalizzare gli apprendimenti per gli alunni e gli studenti ad alto potenziale cognitivo, all'inizio di ciascun anno scolastico, in accordo con le famiglie, nell'ambito dell'adozione del Piano didattico personalizzato (PDP), di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), si tenga conto dei bisogni, anche relazionali ed emotivi, degli interessi e delle attitudini di ciascun alunno o studente.

L'articolo 7 prevede la presentazione alle Camere, al termine del triennio di sperimentazione, di una relazione conclusiva sugli esiti della sperimentazione medesima, da parte del Ministro dell'istruzione e del merito, mentre l'articolo 8 prevede una clausola di salvaguardia per l'applicazione delle disposizioni del disegno di legge in esame nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L'articolo 9 reca una clausola di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge, ipotizzati pari a 350.000 euro, per ciascun anno di sperimentazione, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte capitale, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, senza tuttavia indicare la decorrenza degli oneri, che rimane indeterminata, e conseguentemente gli esercizi finanziari interessati. Riguardo alla copertura proposta appare altresì necessario valutare la natura degli oneri recati dal disegno di legge in esame, al fine di escludere l'utilizzo di risorse di parte capitale a fronte di oneri di parte corrente. La copertura inoltre non è conforme alla legge di contabilità che al comma 1, dell'articolo 17, dispone che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indichi espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata.

Per quanto di competenza, in merito ai profili di quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, anche in relazione all'esigenza di disporre di un quadro analitico e completo degli effetti finanziari recati dal presente disegno di legge, nonché alla luce delle osservazioni sopra esposte, appare necessario richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196.

Il sottosegretario FRENI concorda con la necessità di predisposizione di una relazione tecnica.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina

degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (n. 137-bis)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, quinto e sesto periodo, e 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Esame e rinvio)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra lo schema di decreto in titolo, ricordando che sull'atto del Governo n. 137 le Commissioni giustizia di Camera e Senato in sede consultiva hanno espresso parere favorevole con osservazioni. Successivamente all'espressione dei suddetti pareri parlamentari il Governo, ritenendo di non accogliere integralmente le osservazioni ivi contenute, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega, ha quindi trasmesso nuovamente lo schema di decreto legislativo (n. 137-*bis*) alle Camere per l'espressione di un ulteriore parere da parte delle Commissioni giustizia e bilancio di Camera e Senato.

In particolare, l'atto del Governo 137-*bis*, reca alcune parti nuove o modificate rispetto all'atto del Governo 137:

- articolo 3, comma 1, lettere b), g), comma 2, lettera b), lettera f) n. 3, lettere gg), ll), comma 4, lettere a), n), p), comma 6, lettera b) n. 1, lettera f), lettera g) n. 2, lettera h), lettera l), comma 7, lettere f), h), n) r), comma 8, lettera g), n. 1;
- articolo 4, comma 4, lettera f) n. 4, comma 5, lettera b) n. 2;
- articolo 6, comma 2, comma 6, lettera c), n. 3.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, comma 1, lettera b), dal momento che ivi si dispone l'ampliamento del termine previsto per il deposito da parte del resistente di scritti e documenti, non ci sono osservazioni.

L'articolo 3, comma 1, lettera g), contiene esclusivamente una modifica di natura lessicale.

Sull'articolo 3, comma 2, lettera b), ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni modificative ed integrative ivi previste, non vi sono osservazioni da formulare.

All'articolo 3, comma 2, lettera f), n. 3, l'intervento è teso ad aggiornare gli adempimenti in materia di notificazioni e comunicazioni. La norma, pertanto, ha carattere ordinamentale e procedurale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sull'articolo 3, comma 2, lettera gg) al primo comma (n. 1), il riferimento all'articolo 125 è stato armonizzato al regime delle decadenze specifiche del rito semplificato di cognizione e, quindi, la disposizione ha carattere procedimentale.

L'articolo 3, comma 2, lettera ll) contiene un'aggiunta all'articolo 290 del codice di procedura civile coordinando il regime processuale delle verifiche preliminari. Conviene con la relazione tecnica che si tratta di disposizione che può determinare una conseguente riduzione dei tempi del processo e deflazionamento del contenzioso, con effetti positivi per la finanza pubblica.

Sull'articolo 3, comma 4, lettere a), n), p), alla luce delle conferme fornite dalla relazione tecnica in ordine alla natura ordinamentale e procedurale delle disposizioni, non vi sono osservazioni da formulare.

All'articolo 3, comma 6, le lettere b) n. 1, f), g) n. 2, h) ed l), sono contenute disposizioni di natura ordinamentale e procedurale che, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3, comma 7, alle lettere f), h), n) e r), prevede disposizioni aventi natura procedurale che, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sono tese ad accelerare la conclusione dei procedimenti pendenti anche a seguito dell'inerzia delle parti, onerandole di alcuni adempimenti per dar corso ai giudizi instaurati, evitando così di creare ulteriore arretrato in materia giudiziaria.

L'articolo 3, comma 8, lettera g), n. 1, rispetto al testo approvato dal Consiglio dei ministri il 15 febbraio 2024, viene modificato, secondo la relaziona illustrativa, in linea con la disciplina generale delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata e del domicilio digitale, tenuto conto delle esigenze di maggiore chiarezza e, pertanto, non vi sono osservazioni da formulare.

L'articolo 4, comma 4, lettera f), n. 4 aggiunge, al comma 9 dell'art. 179-*ter* delle disposizioni per

l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, un ultimo periodo in cui è prevista la possibilità di proporre reclamo avverso i provvedimenti emessi dal comitato incaricato della formazione dell'albo dei consulenti tecnici istituito presso la Corte d'appello, nel termine di quindici giorni dalla notificazione dei medesimi. Per i profili d'interesse, non vi sono osservazioni da formulare.
L'articolo 4, comma 5, lettera b), n. 2, reca una modifica di esclusivo coordinamento.
L'articolo 6, comma 2, modifica l'articolo 50.5, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, al fine rendere la norma coerente con quanto previsto dall'articolo 473-*bis* del codice di procedura civile.
L'articolo 6, comma 6, lettera c), n. 3) introduce modifiche all'articolo 13 in tema di importi del contributo unificato nei procedimenti di esecuzione, famiglia e minori. La relazione illustrativa afferma che si è provveduto, in accoglimento di specifica osservazione allo schema di decreto legislativo formulata dalla Commissione Giustizia del Senato e dalla Commissione II della Camera dei deputati, a coordinare le previsioni circa il pagamento del contributo unificato per il procedimento di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile (ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare), ora prevedendo il pagamento del contributo soltanto per il procedimento disciplinato dal secondo comma di tale disposizione, che contempla un provvedimento del presidente del tribunale su istanza del creditore. Al riguardo, posto che la normativa vigente prevede un contributo di 43 euro e che la relazione tecnica si limita a descrivere il contenuto della norma, andrebbe chiarito se si possano determinare minori entrate per effetto della modifica citata.
Per ulteriori osservazioni, rinvia al dossier n. 1 predisposto dal Servizio del bilancio.
Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio è ulteriormente convocata oggi, alle ore 11,30.
Avverte altresì che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge n. 1225-A (Ratifica Convenzione istituzione GCAP) e n. 1229-A (Ratifica Accordo UE-Ghana di partenariato economico interinale), per il parere all'Assemblea.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,35.

1.4.2.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 298(pom.) del 29/10/2024

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2024
298ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta inizia alle ore 15,10.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1274
Il presidente CALANDRINI comunica che i contributi scritti recanti osservazioni, pervenuti in relazione all'esame del disegno di legge n. 1274 (decreto-legge n. 155/ 2024 recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali), sono disponibili sulla pagina *web* della Commissione bilancio.
IN SEDE REFERENTE
(1274) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali***
(Esame e rinvio)
Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il decreto-legge si compone di 11 articoli di cui illustra una sintesi dei contenuti. Il Capo I reca interventi economici in materia di investimenti e lavoro. In particolare, l'articolo 1 prevede diversi rifinanziamenti che rivestono carattere di urgenza ad autorizzazioni di spesa vigenti relative, rispettivamente, alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, al contratto di programma RFI, al servizio civile universale e al fondo unico per gli investimenti Anas. Come osservato dal *dossier* del Servizio del bilancio, in merito agli incrementi delle risorse in conto capitale recati ai commi 1, 2, 4 e 5, atteso che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari reca effetti simili su tutti i saldi di finanza pubblica e limitati all'anno 2024, andrebbero esposti i motivi di tale rappresentazione, in quanto le spese in conto capitale in genere hanno una rappresentazione differente sui tre saldi di finanza pubblica.
L'articolo 2 incrementa l'autorizzazione di spesa relativa all'indennità APE sociale di 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028.
L'articolo 3 stanzia un totale di 33,5 milioni di euro per l'anno 2024 per sostenere costi connessi alla realizzazione di quattro eventi di livello internazionale, o per la partecipazione ad essi. In particolare, sono stanziati: 25 milioni di euro per i Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026; 4 milioni di euro per il Comitato Italiano Paralimpico per la partecipazione alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024; 4 milioni di euro in favore di Roma Capitale per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025; 500.000 euro per l'organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina.
Con riferimento al comma 4, al fine di valutare la quantificazione degli oneri previsti dalla relazione tecnica per l'evento preparatorio di alto livello e l'avvio delle attività con i *think tank* in previsione

della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa le voci di spesa "Organizzazione dell'evento", "Servizi di consulenza *think tank*" e "Imprevisti", i cui oneri sono indicati genericamente senza che siano riportati i dati, e gli elementi posti alla base della loro quantificazione.

L'articolo 4 incrementa di 100 milioni di euro nel 2024 le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Evidenzia che la relazione tecnica riferisce che trattasi di ore di lavoro straordinario già svolte anche con riferimento alle annualità precedenti, in misura evidentemente eccedente le risorse già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente, ragion per cui l'onere complessivo per la remunerazione dei relativi compensi orari si configurerebbe comunque come onere aggiuntivo "inderogabile" ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità. Ne consegue che, al fine di consentire una corretta valutazione della congruità delle risorse stanziate a fronte dei fabbisogni di spesa aggiuntivi già maturati, andrebbero forniti ulteriori dati in merito alle ore di lavoro straordinario già svolte in misura eccedente rispetto alle previsioni, per il personale dei ruoli dirigenziali e non dirigenziali, con specificazione del relativo onere medio orario, ai sensi di quanto prevista dal C.C.N.I. vigente per le ore di straordinario svolte in orario notturno e/o festivo.

L'articolo 5, comma 1, incrementa, per il 2024, di 3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, il Fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del CCNL relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010. Il predetto incremento è destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. La finalità è quella di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica, per l'anno scolastico 2024/2025. Dal momento che la disposizione prevede che l'incremento delle risorse è finalizzato a perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica, sarebbero utili informazioni aggiuntive sugli elementi di differenza tra le due platee sia in termini *pro-capite* che complessivi. Inoltre, posto che la norma prevede che l'incremento sia destinato alla sola retribuzione di posizione di parte variabile, al fine di consentire una valutazione del grado di congruità delle risorse rispetto ai prevedibili fabbisogni di spesa sarebbe utile disporre di ulteriori elementi sui compensi già spettanti a tale titolo ai sensi del C.C.N.I. vigente, tenendo conto del livello di "complessità" dell'istituzione scolastica.

L'articolo 6 (commi 1 e 2) prevede disposizioni in materia di programmazione dei pagamenti per le pubbliche amministrazioni, ai fini del raggiungimento della *milestone* M1C1-72-*bis* del PNRR, relativa alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie. Si stabilisce l'obbligo di adottare un piano annuale dei flussi di cassa contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi al fine di evitare ritardi e la creazione di situazioni debitorie. Ai preposti organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile è demandata la verifica dell'effettiva predisposizione dei piani.

I commi 3-7 dell'articolo 6 recano alcune disposizioni che definiscono le procedure attraverso cui il Ministero dell'economia e delle finanze concede le anticipazioni di liquidità di cassa richieste dalle Amministrazioni, affinché esse possano erogare tali anticipazioni ai soggetti attuatori degli interventi. In particolare, il comma 3 dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze debba anticipare tali somme relative a interventi PNRR alle Amministrazioni centrali richiedenti entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta formulata attraverso il sistema ReGis, avvalendosi delle risorse del Fondo *Next generation Eu* - Italia. Il comma 4 autorizza il MEF a concedere anticipazioni di cassa alle Amministrazioni titolari di misure PNRR, in caso di carenza delle disponibilità di cassa sui loro capitoli di bilancio relativi ai progetti in essere, avvalendosi del conto corrente di tesoreria relativo ai contributi PNRR a fondo perduto. Ai sensi del comma 5, tali somme devono essere reintegrate l'anno successivo a valere sul bilancio dello Stato. Il comma 6 dispone che le provviste di liquidità di cui ai commi 3 e 4 possano essere attivate anche prima che i soggetti attuatori stessi abbiano fatto richiesta di anticipazioni di liquidità. Il comma 7 dispone che un decreto ministeriale MEF possa introdurre un'eventuale ulteriore disciplina della procedura di gestione di tali risorse per le finalità di erogazione

delle anticipazioni.

In merito ai commi da 3 a 7, tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni che attribuiscono al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di provvedere ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle amministrazioni titolari di misure PNRR, in caso di carenza delle disponibilità di cassa sui pertinenti capitoli dei rispettivi stati di previsione a valere sui quali trovano copertura i finanziamenti delle misure del PNRR, a valere sul conto corrente di tesoreria "Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del *Next generation EU*-Italia- Contributi a fondo perduto", nei limiti delle disponibilità esistenti, andrebbero fornite maggiori informazioni sui casi in cui potrebbe verificarsi una carenza delle disponibilità di cassa, posto che le amministrazioni già devono formulare previsioni di cassa basandosi sul cronoprogramma dei pagamenti, previsione rafforzata dal nuovo piano annuale dei flussi di cassa previsto al comma 1. Il comma 5 afferma che tali anticipazioni di cassa sono per consentire alle amministrazioni di procedere alle conseguenti erogazioni in favore dei soggetti attuatori, secondo le procedure di cui all'articolo 18-*quinquies* del decreto-legge n. 113 del 2024. Secondo tale norma le erogazioni sono previste sulla base di attestazioni delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonché le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR, per cui di per sé non dovrebbero essere disallineate rispetto alle previsioni di cassa, come attestato anche dalla relazione tecnica all'articolo 18-*quinquies* che affermava che la norma non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto all'attuazione della stessa si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Poiché sul punto la relazione tecnica non fornisce informazioni circa l'entità delle somme potenzialmente coinvolte, sarebbe opportuno chiarire l'ammontare degli stanziamenti interessati e il presumibile ammontare complessivo delle anticipazioni a carico del predetto conto corrente di tesoreria. Inoltre, andrebbe chiarito se in seguito a tali anticipazioni possa determinarsi una accelerazione delle dinamiche di spesa rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, con conseguenti effetti sui saldi di finanza pubblica. Per quanto riguarda la previsione di cui al comma 5 che stabilisce a valere sul bilancio dello Stato il successivo reintegro delle anticipazioni di cui al comma 4 al Fondo *Next generation EU*, entro l'esercizio successivo a quello dell'anticipazione, andrebbero forniti maggiori elementi di chiarimento in merito alle risorse interessate dal reintegro a valere sul bilancio dello Stato e, in particolare, se questo debba avvenire comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il Capo II reca disposizioni fiscali. In particolare, l'articolo 7, al comma 1, consente anche ai soggetti che negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) a causa della diffusione della pandemia da COVID-19, ovvero alla presenza di condizioni di non normale svolgimento della propria attività, di poter usufruire del ravvedimento speciale introdotto dall'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024. Il comma 2 interviene sul decreto legislativo n. 13 del 2024, in materia di destinazione delle eventuali maggiori entrate da concordato preventivo biennale, prevedendo che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del regime di ravvedimento affluiscano nel fondo per l'attuazione della delega fiscale e siano prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote IRPEF.

Secondo quanto osservato nel *dossier* del Servizio del bilancio, anche convenendo con la relazione tecnica circa il fatto che i soggetti in questione siano già stati computati nel novero di quelli considerati nella relazione tecnica di passaggio relativa all'articolo 2 quater del decreto-legge n. 113 del 2024, la norma in esame stabilisce per tali soggetti un regime diverso da quello definito in generale dallo stesso articolo 2 quater, in particolare determinando in misura fissa gli incrementi di base imponibile e le aliquote delle imposte sostitutive, a fronte di una disciplina vigente che differenzia i valori di tali parametri sulla base degli indici ISA dei contribuenti. Poiché la nuova impostazione potrebbe alterare il profilo del gettito atteso, sarebbe utile un approfondimento *ad hoc*, con aggiornamento degli effetti fiscali attesi in termini di gettito. Inoltre, poiché la prevista riduzione delle aliquote si estende a tutte le annualità considerate, mentre attualmente tale riduzione è limitata al biennio 2020-2021, andrebbero forniti chiarimenti sui possibili effetti di gettito derivanti dal transito di una parte dei soggetti

comunque considerati nella versione originaria dell'articolo 2 quater alla nuova, presente disciplina.
Per quanto attiene all'afflusso delle "eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-*quater*, del decreto-legge n. 113 del 2024" nel Fondo per l'attuazione della delega fiscale, per essere poi prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote IRPEF, si sottolinea che le maggiori entrate derivanti dalla versione originaria dell'articolo 2-*quater* erano integralmente destinate a copertura (parziale) degli oneri. Quindi, qualora la norma in esame sia suscettibile di determinare gettito aggiuntivo rispetto alle previsioni iniziali senza a sua volta correlarsi anche a maggiori oneri (per minori accertamenti) - come assunto per la norma originaria -, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che la destinazione alla riduzione delle aliquote IRPEF delle eventuali maggiori entrate riguarda quelle eccedenti le precedenti stime e in assenza di oneri ulteriori rispetto a quelli inizialmente quantificati.
L'articolo 8 modifica la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica prevedendo la possibilità di indicare ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della disciplina (lettera *a)*); prevedendo che gli investimenti da considerare ai fini del calcolo dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile di ciascun beneficiario risultano essere quelli riportati nella comunicazione integrativa così come disciplinata dalla lettera precedente (lettera *b)*); disponendo che le eventuali risorse residue dopo il riconoscimento del credito di imposta siano destinate agli investimenti comunicati nell'ambito della comunicazione prevista dalla citata lettera *a)*, della disposizione in esame (lettera *c)*).
Il Capo III reca disposizioni in materia di enti territoriali. L'articolo 9, comma 1, riconosce alla Regione siciliana un contributo di circa 74,4 milioni di euro, per il solo 2024, a titolo di ristoro delle minori entrate conseguenti la riforma fiscale attuata con il decreto legislativo n. 216 del 2023. L'erogazione del contributo è condizionata alla sottoscrizione di un accordo Stato-Regione. Il comma 2 attribuisce alla Provincia autonoma di Trento la somma di circa 5,4 milioni di euro, nell'anno 2024, a titolo di restituzione del maggior gettito della tassa automobilistica riservato allo Stato.
Il Capo IV reca disposizioni finanziarie e finali. L'articolo 10 reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9 e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria. Per tali profili, in relazione alla lettera *b)*, concernente i fondi per CONI e Sport e salute spa, andrebbe confermato che i due enti non abbiano assunto impegni a valere delle risorse ridotte con il presente provvedimento.
In merito alla lettera *d)*, atteso che la norma dispone l'azzeramento dello stanziamento relativo alla sezione speciale del Fondo di garanzia PMI, andrebbe assicurato che nessun finanziamento risulta assistito da garanzia a valere sulla predetta sezione speciale.
Per quanto attiene alla lettera *e)*, andrebbe assicurato che le riduzioni ivi disposte, oscillanti fra il 2 e l'8 per cento circa degli stanziamenti previsti negli anni considerati per il finanziamento dei pensionamenti anticipati dei lavoratori cd. precoci (quindi nel complesso contenute), siano appropriate rispetto ai dati di monitoraggio disponibili, dei quali si auspica comunque l'acquisizione.
In merito alla lettera *h)*, premesso che le risorse appaiono disponibili, si rileva che soltanto dal prospetto riepilogativo dei saldi si evince da quale fondo esse sono attinte (ovvero dal Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche), mentre la norma richiama una disposizione che reca il riferimento anche ad un altro fondo oltre a quello appena nominato. Occorre valutare pertanto l'opportunità di inserire una puntualizzazione nel dispositivo.
Per quanto attiene alla lettera *i)*, andrebbero fornite assicurazioni circa l'assenza di pregiudizi che potrebbero derivare dalla riduzione delle risorse e, posto che circa il 97 per cento delle riduzioni ai programmi del bilancio 2024 è a carico di tre soli programmi, sarebbero auspicabili elementi di maggior dettaglio almeno su questi programmi: riduzione per 590 milioni di euro afferenti ai fondi speciali e di riserva; riduzione per circa 170 milioni di euro dai fondi da assegnare; riduzione di circa 633 milioni di euro del programma Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE.
Ai sensi dell'articolo 11, il decreto-legge è vigente dal 20 ottobre 2024.
Per un'illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di legge, rinvia al *dossier* n. 386 dei

Servizi studi del Senato e della Camera nonché al dossier n. 202 del Servizio del bilancio.
Ricorda poi che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al provvedimento in titolo è stato fissato a mercoledì 6 novembre, alle ore 10.
Comunica inoltre che, come preannunciato nell'Ufficio di Presidenza, all'audizione già prevista per domani, alle ore 9, del vice ministro Leo, sarà altresì audito il sottosegretario per lo stesso dicastero, Freni.
Dichiara quindi aperta la discussione generale.
Non essendovi richieste di intervento, propone di rinviare il seguito dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1123) ***Erika STEFANI. - Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale***
(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 settembre.
La sottosegretaria ALBANO mette a disposizione dei senatori una nota recante risposte ai quesiti posti dal relatore.
Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 1, comma 3, sostituire la parola: "promuovono" con le seguenti: "possono promuovere"; all'articolo 1, sopprimere il comma 4; all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: "sono organizzati" con le seguenti: "possono essere organizzati"; all'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore, possono organizzare, nell'ambito della loro autonomia, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale, iniziative in attuazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.".
Previa verifica del prescritto numero legale, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.
(1184) ***Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 ottobre.
La sottosegretaria ALBANO mette a disposizione dei senatori una nota recante risposte ai quesiti posti dal relatore.
La relatrice MENNUNI (*FdI*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra una proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame.
Previa verifica del prescritto numero legale, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.
(1054, 276 e 396-A) ***Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 ottobre.
La sottosegretaria ALBANO deposita una nota di chiarimenti sul testo e sugli emendamenti del provvedimento in esame, che viene messa a disposizione dei senatori.
In relazione al testo, esprime un avviso non ostativo condizionato alle seguenti modifiche: all'articolo 16, comma 2, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027»; - all'articolo 23, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Il

credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, non è cumulabile con i crediti d'imposta previsti dagli articoli 6, commi 2, 3 e 4, e 7, commi 5, 6 e 7, della presente legge e con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; all'articolo 29, sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono adottate le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 6, commi 2, 3 e 4, 7, commi 5, 6 e 7, 16, commi 1 e 2, 21, commi 1 e 2, e 23, comma 1, conseguenti alla verifica della congruità dei limiti di spesa stabiliti nelle suddette disposizioni.».

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime l'avviso contrario del Governo sulla proposta 6.151, in assenza di relazione tecnica che chiarisca la portata applicativa del secondo periodo considerato che non è chiaro a quale tipologia di incarichi si riferisca la previsione nonché dell'ultimo periodo che, nel far riferimento agli incarichi di direttore sanitario, non chiarisce se si tratta di quelli conferiti ex art. 3-*sexies* (Direttore di distretto) del decreto legislativo n. 502 del 1992 o di altra tipologia di incarichi.

Il parere del Governo è contrario sugli emendamenti 11.0.151, 11.0.153, 12.153, 1.14, 2.0.2, 2.0.150 (già 2.0.4), 3.150 (già 3.1), 3.0.150 (già 3.0.1), 4.150 (già 4.1), 4.2, 4.3, 4.151 (già 4.4), 4.152 (già 4.6), 4.153 (già 4.7), 4.11, 4.12, 4.0.150, 5.0.150, 6.150 (già 6.1), 6.152, 6.153 (già 6.4), 6.3, 6.154 (già 6.5), 6.158 (già 6.12), 6.159. 6.0.1, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.3, 7.150 (già 7.1), 7.4, 7.5, 7.7, 7.10, 7.12, 7.155 (già 7.18), 7.156 (già 7.19), 7.0.1, 9.153 (già 8.6), 9.154 (già 8.7), 9.155, 10.151, 10.152, 10.153, 10.154, 10.155, 10.156 (già 9.14), 10.0.150 (già 9.0.1), 10.0.151 (già 9.0.2), 10.0.152 (già 9.0.4), 11.153 (già 10.12), 11.154 (già 10.13), 11.0.150 (già 10.0.1), 11.0.152, 12.151 (già 11.2), 12.152 (già 11.4), 12.154, 12.155 (già 11.5), 12.0.150 (già 11.0.1), 13.0.150 (già 12.0.3), 13.0.151 (già 12.0.4), 16.152 (già 13.4), 16.0.150 (già 13.0.2), 16.0.152 (già 13.0.3), 20.0.150 (già 16.0.11), 20.0.151 (già 16.0.12), 20.0.152 (già 16.0.13), 21.150 (già 17.1), 21.154 (già 17.7), 21.0.150 (già 17.0.2), 21.0.151 (già 17.0.3), 21.0.152, 22.154 (già 18.7), 22.0.150, 22.0.151 (già 18.0.1), 22.0.152 (già 18.0.2), 22.0.153 [già 18.0.3 (testo 2)], 22.0.155 (già 18.0.5), 23.150 (già 19.1), 23.0.149 (già 18.0.4), 23.0.150 (già 19.0.2), 23.0.151 (già 19.0.3), 25.0.150 (già 20.0.1), 25.0.155, 25.0.152 (già 20.0.5) e 28.150 (già 22.1), in quanto suscettibili di determinare oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Sugli emendamenti 16.0.151 e 16.0.153, esprime avviso contrario in assenza di relazione tecnica che asseveri la neutralità finanziaria della proposta.

In relazione all'emendamento 6.157, esprime un avviso non ostativo condizionato all'accoglimento di una riformulazione di cui dà lettura.

Sulla proposta 16.157, esprime un avviso non ostativo condizionato a che la proposta sia integrata con la previsione, rispettivamente, di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di corrispondere ai partecipanti al tavolo tecnico compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.

Sull'emendamento 23.0.152 (già 19.0.4), esprime un avviso non ostativo condizionato all'accoglimento di una riformulazione di cui dà lettura.

Esprime un avviso non ostativo sulle proposte 6.155 e 10.157.

Propone di accantonare le proposte 12.156 [già 11.8 (testo 3)] e 22.153, in quanto è ancora in corso l'istruttoria.

Esprime un avviso non ostativo sui restanti emendamenti.

La RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: all'articolo 16, comma 2, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027»; all'articolo 23, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Il credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, non è cumulabile con i crediti d'imposta previsti

dagli articoli 6, commi 2, 3 e 4, e 7, commi 5, 6 e 7, della presente legge e con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; all'articolo 29, sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono adottate le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 6, commi 2, 3 e 4, 7, commi 5, 6 e 7, 16, commi 1 e 2, 21, commi 1 e 2, e 23, comma 1, conseguenti alla verifica della congruità dei limiti di spesa stabiliti nelle suddette disposizioni.».

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 6.151, 11.0.151, 11.0.153, 12.153, 16.0.151, 16.0.153, 1.14, 2.0.2, 2.0.150 (già 2.0.4), 3.150 (già 3.1), 3.0.150 (già 3.0.1), 4.150 (già 4.1), 4.2, 4.3, 4.151 (già 4.4), 4.152 (già 4.6), 4.153 (già 4.7), 4.11, 4.12, 4.0.150, 5.0.150, 6.150 (già 6.1), 6.152, 6.153 (già 6.4), 6.3, 6.154 (già 6.5), 6.158 (già 6.12), 6.159. 6.0.1, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.3, 7.150 (già 7.1), 7.4, 7.5, 7.7, 7.10, 7.12, 7.155 (già 7.18), 7.156 (già 7.19), 7.0.1, 9.153 (già 8.6), 9.154 (già 8.7), 9.155, 10.151, 10.152, 10.153, 10.154, 10.155, 10.156 (già 9.14), 10.0.150 (già 9.0.1), 10.0.151 (già 9.0.2), 10.0.152 (già 9.0.4), 11.153 (già 10.12), 11.154 (già 10.13), 11.0.150 (già 10.0.1), 11.0.152, 12.151 (già 11.2), 12.152 (già 11.4), 12.154, 12.155 (già 11.5), 12.0.150 (già 11.0.1), 13.0.150 (già 12.0.3), 13.0.151 (già 12.0.4), 16.152 (già 13.4), 16.0.150 (già 13.0.2), 16.0.152 (già 13.0.3), 20.0.150 (già 16.0.11), 20.0.151 (già 16.0.12), 20.0.152 (già 16.0.13), 21.150 (già 17.1), 21.154 (già 17.7), 21.0.150 (già 17.0.2), 21.0.151 (già 17.0.3), 21.0.152, 22.154 (già 18.7), 22.0.150, 22.0.151 (già 18.0.1), 22.0.152 (già 18.0.2), 22.0.153 [già 18.0.3 (testo 2)], 22.0.155 (già 18.0.5), 23.150 (già 19.1), 23.0.149 (già 18.0.4), 23.0.150 (già 19.0.2), 23.0.151 (già 19.0.3), 25.0.150 (già 20.0.1), 25.0.155, 25.0.152 (già 20.0.5) e 28.150 (già 22.1).

Sull'emendamento 6.157, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi dislocati nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.»."

Sull'emendamento 16.157, il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso 7-bis, in fine, delle seguenti parole: "La partecipazione ai lavori del Tavolo è a titolo gratuito. Ai componenti non spetta alcun compenso, gettone, indennità, emolumento o rimborso comunque denominato. Le eventuali spese di missione dei componenti, dei sostituti e degli esperti, sono a carico del medesimo o dell'Ente di appartenenza. All'istituzione e al funzionamento del Tavolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

Sull'emendamento 23.0.152 (già 19.0.4), il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Agevolazioni tariffarie)

1. Al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, è istituito un Tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni e dei rappresentanti delle imprese che erogano i servizi di energia elettrica, gas e acqua, finalizzata a definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua, commisurate al nucleo familiare trasferito e al reddito familiare. Per la partecipazione al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti ad eccezione che sulle proposte 12.156 [già 11.8 (testo 3)] e 22.153, il cui esame resta sospeso.".

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) esprime la propria posizione di contrarietà, non tanto per i contenuti del provvedimento, che potevano risultare meritevoli di approfondimento, bensì per le modalità che ancora una volta si registrano nell'esame parlamentare di un disegno di legge, sottolineando come i profili finanziari vengono utilizzati per l'espressione di un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, così impedendo il reale contributo costruttivo delle opposizioni.
La senatrice PIRRO (*M5S*) si associa alle considerazioni critiche formulate dal senatore Magni, evidenziando come, sebbene non risulterebbero particolari criticità sui contenuti in generale trattati dal provvedimento, nei fatti non risultano stanziate le necessarie risorse perché si possano profilare interventi effettivi ed adeguati ad esso conseguenti, per di più rilevando un uso strumentale da parte del Governo del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1240) ***Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca***

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 ottobre.
La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere sul provvedimento in titolo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 3, viene rappresentato che la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto il supporto fornito dagli uffici del Ministero dell'università e della ricerca per lo svolgimento delle funzioni previste rientra nell'ambito delle attività amministrative ordinarie svolte dagli stessi. Viene confermato infatti che per il funzionamento dell'Osservatorio per il monitoraggio dello stato di attuazione della disciplina in materia di accesso alla ricerca presso le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM, si farà fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente: il Governo non rinviene, pertanto, la necessità di quantificare le spese di funzionamento; viene precisato, inoltre, che eventuali oneri aggiuntivi (ad esempio, spese di segreteria e cancelleria) potranno essere coperti con le risorse attualmente disponibili a legislazione vigente; relativamente alle attività di monitoraggio da parte dell'Osservatorio dello stato di attuazione delle misure introdotte dal provvedimento, al fine di produrre una relazione al Ministro con cadenza annuale, viene confermato, ugualmente, che l'eventuale avvalimento degli uffici del Ministero dell'università e della ricerca, nonché del consorzio universitario CINECA e dell'ANVUR, potrà essere realizzato ricorrendo alle medesime risorse previste a legislazione vigente, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.".
La sottosegretaria ALBANO esprime avviso conforme alla relatrice.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo è posta ai voti e risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita (n. 213)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che la relazione tecnica asserisce che il provvedimento in esame presenta disposizioni di carattere ordinamentale, che non comportano effetti onerosi e che i competenti uffici del Ministero della giustizia provvederanno ai relativi adempimenti, mediante l'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
A tale riguardo, l'articolo 5 dello schema di decreto reca una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica.
Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, propone quindi l'espressione di un

parere non ostativo.
La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo è approvata dalla Commissione.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri e modalità di erogazione delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia per il triennio 2024-2026 (n. 217)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 ottobre.
La sottosegretaria ALBANO deposita una nota di chiarimenti che mette a disposizione dei senatori.
Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere non ostativo, pubblicata in allegato.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1192) ***Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie***

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, che prevede un nuovo strumento nell'ambito dei procedimenti di formazione dei disegni di legge, volto a produrre un'analisi preventiva da parte del Governo anche in merito agli effetti ambientali o sociali ricadenti sui giovani e sulle generazioni future (valutazione di impatto generazionale - VIG), andrebbe confermato che tale analisi potrà trovare attuazione avvalendosi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali previste in bilancio ai sensi dalla legislazione vigente.
Relativamente all'articolo 10, con riguardo alla lettera *a)*, punto 2, segnala che la disposizione, secondo la relazione tecnica, se da un lato non impone l'istituzione di livelli intermedi del Servizio nazionale di protezione civile, dall'altro subordina tale decisione anche alla esistenza di adeguate disponibilità finanziarie a legislazione vigente. Andrebbero, pertanto, evidenziate le possibili risorse da utilizzare.
Riguardo la lettera *a)*, punto 4), che prevede la promozione e il sostegno delle organizzazioni di volontariato anche attraverso azioni di formazione e l'addestramento, andrebbero forniti elementi circa le risorse utilizzabili per lo svolgimento delle campagne per formare e addestrare i volontari.
Relativamente alla lettera *b)*, osserva che la relazione tecnica non si sofferma sul criterio direttivo del rafforzamento e ampliamento delle attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi a eventi calamitosi. Si rileva, invece, che le finalità di rafforzamento e ampliamento sembrerebbero presuppore la necessità di adeguate risorse: al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca elementi di chiarimento.
Per quanto concerne la lettera *p)*, che non viene trattata dalla relazione tecnica, considerato che la disposizione prevede l'introduzione di nuove e specifiche modalità di sostegno del volontariato, sarebbe utile acquisire un approfondimento sulle risorse disponibili per l'attuazione di tale previsione.
Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 196.
La sottosegretaria ALBANO deposita una nota di chiarimenti ai quesiti posti dal relatore.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1258) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024***

(Parere alla 4a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 5, in materia di norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali, prende atto delle assicurazioni fornite dalla relazione tecnica in

merito all'assenza di oneri per l'Amministrazione della giustizia, in quanto le attività giudiziarie rientrerebbero appieno tra gli adempimenti di natura istituzionale già ad oggi ordinariamente espletati dagli uffici giudiziari, compresi gli uffici della DNA e DDA.
Per quanto riguarda l'articolo 7, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, pur considerando la clausola di invarianza di cui al comma 4, va evidenziato che il comma 2 stabilisce che nell'attuazione della delega si dovranno prevedere una serie di adempimenti amministrativi in tema di custodia, trasmissione e notifica di informazioni ed atti a carico delle strutture del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari, in particolare, alle lettere *c*), *d*) ed *e*), in aggiunta all'individuazione di nuove procedure per l'irrogazione delle sanzioni di cui alla lettera *h*). In relazione a tali aspetti, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti sui profili di impatto per l'Amministrazione coinvolta, fornendo elementi di riscontro in merito alla loro piena sostenibilità a carico degli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente. Appare altresì opportuno valutare gli adempimenti di cui alle lettere *o*), *p*) e *q*), relativamente agli oneri di traduzione e interpretariato e per l'acquisizione dei dati ai fini di monitoraggio e elaborazione degli stessi a fini statistici, che prefigurano attività aggiuntive, in relazione alle quali il Governo dovrebbe assicurare i profili di sostenibilità a valere sulle sole risorse umane, finanziarie e strumentali già previste dalla legislazione vigente. Per quanto concerne la lettera *n*), è prevista, al comma 3, una specifica autorizzazione di spesa pari a euro 2.145.412 per l'anno 2025 e a euro 225.840 a decorrere dall'anno 2026, in quanto l'articolo 23 del Regolamento (UE) 2023/1543 prevede che ciascuno Stato membro sostenga i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato. Nel prendere atto che gli oneri sono stati calcolati a partire da una valutazione sulla media delle tariffe previste dai principali accordi quadro CONSIP applicabili, occorre osservare che, in un passaggio, la relazione tecnica afferma che la stima del costo è IVA esclusa, ed essa non sembra essere aggiunta nel riepilogo dei costi, ed il Governo dovrebbe chiarire se gli oneri per il pagamento dell'IVA per l'acquisto dei beni e servizi sono stati inclusi. Appare inoltre opportuno, acquisire dal Governo informazioni in merito ad eventuali esigenze di formazione e aggiornamento del personale in materia di sicurezza cybernetica.
In relazione alla copertura finanziaria disposta per il 2025 per 2.145.412 euro e dal 2026 per 225.840 euro annui, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, appare necessario acquisire dal Governo la conferma della disponibilità di tali risorse.
Per quanto riguarda lo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, va evidenziato che l'autorizzazione di spesa prevista per il 2025, in coerenza con la natura economica della creazione e del potenziamento della infrastruttura informatica del Ministero della giustizia, è classificata in conto spesa per investimenti. A tale riguardo osserva che la proiezione degli effetti d'impatto su fabbisogno e indebitamento netto è indicata per la medesima annualità 2025, diversamente da una prassi contabile che vede di norma articolati in più annualità gli effetti della spesa in conto capitale, in ragione dei tempi e delle procedure di evidenza pubblica che ordinariamente condizionano il perfezionamento degli impegni e dunque dei pagamenti a valere sugli stanziamenti in conto competenza. Su tale punto, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.
L'articolo 12, in materia di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, prevede il potenziamento dell'organico del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, mediante il reclutamento di un dirigente di seconda fascia e di dieci unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, da parte del MIMIT, per un onere valutato in euro 964.158 per l'anno 2025 e in euro 664.158 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale, di parte corrente, utilizzando l'accantonamento del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che presenta la necessaria capienza. A tale riguardo, per i profili di quantificazione, nel riscontrare positivamente la stima effettuata dalla relazione tecnica, basata su valori unitari riportati dalla relazione tecnica che risultano corretti, appare necessario che il

Governo chiarisca il procedimento utilizzato per la quantificazione degli oneri per l'erogazione dei buoni pasto e per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Il Governo dovrebbe inoltre fornire elementi di valutazione circa la congruità del contingente di personale previsto in relazione ai compiti da adempiere.

Per quanto concerne l'articolo 13, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, osserva che la disposizione, al fine dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, prevede una serie di attribuzioni e attività che potrebbero presentare possibili profili onerosi, considerato che la lettera *i*) del comma 2 del testo in esame prevede che si possano porre a carico degli operatori i costi sostenuti per attività di controllo, ma solo in presenza di casi di non conformità, come previsto anche dall'articolo 20 del regolamento. In generale, occorre ricordare che l'articolo 16 del Regolamento UE 2023/1115 prevede che le autorità nazionali svolgano un'analisi dei rischi e elaborino piani annuali dei controlli, fissando obiettivi quantitativi precisi sul numero dei controlli. Infatti, i controlli devono riguardare: almeno l'1 per cento degli operatori che usano materie prime prodotte in paesi classificati a basso rischio, almeno il 3 per cento degli operatori che utilizzano materie prime da paesi di produzione a rischio standard e almeno il 9 per cento degli operatori che utilizzano materie prime da paesi classificati ad alto rischio.

L'articolo 18 prevede che i controlli si svolgano tramite l'esame dei sistemi di dovuta diligenza di operatori e commercianti, l'esame della documentazione e dei registri e, laddove questi esami abbiano sollevato dubbi, l'esame sul campo delle materie prime e l'utilizzo di qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare la specie o l'esatto luogo di produzione. Il testo in esame individua il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità competente per l'applicazione del regolamento, prevedendo il reclutamento di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti. In relazione agli oneri quantificati dalla relazione tecnica per il reclutamento di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti, il Governo dovrebbe fornire i parametri utilizzati per il calcolo degli oneri relativi a buoni pasto, straordinari e per lo svolgimento delle procedure concorsuali. A tale riguardo, il Governo dovrebbe illustrare il procedimento di quantificazione della dotazione di personale, per l'attuazione e applicazione del regolamento, e chiarire se oltre al nuovo personale da reclutare sarà impiegata anche parte del personale del Ministero già in servizio, inoltre dovrebbe assicurare che siano disponibili a legislazione vigente, attrezzature adeguate per il personale. Considerato che il comma 5, stabilisce che le nuove competenze debbano essere svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto al comma 2, lett. *h*), per il quale vengono stanziate apposite risorse, appare opportuno acquisire dal Governo maggiori elementi di dettaglio, al fine di comprovare che le risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente, siano effettivamente in grado di far fronte alla serie di compiti e attività previsti dalla presente disposizione. Il Governo dovrebbe altresì chiarire come sarà remunerato l'affidamento a soggetti privati, di servizi di assistenza tecnica, previsto dalla lettera *c*), su cui la relazione tecnica garantisce lo svolgimento con le risorse disponibili a legislazione vigente, ma senza illustrarne le specifiche modalità di attuazione. Infine, per quanto riguarda la copertura finanziaria degli oneri discendenti dal comma 2, lett. *h*), a valere sulle risorse del Fondo per il recepimento della normativa europea, il Governo dovrebbe assicurare che per tutte le annualità, il Fondo rechi le relative risorse.

In relazione all'articolo 14, in materia di adeguamento della normativa nazionale relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di determinazione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), per quanto riguarda l'istituzione di una banca dati nazionale mediante un collegamento ipertestuale sul portale del Ministero della salute, il Governo dovrebbe assicurare che tale istituzione non renderà comunque necessario un intervento strutturale e di tipo straordinario e che verrà quindi realizzata quale mera riproposizione delle informazioni presenti sul sito della Commissione europea, senza ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, tenuto conto che la semplificazione e il miglioramento delle modalità di notifica e di controllo degli impianti di riciclo, comprese le attività di formazione, saranno finanziate dal nuovo sistema tariffario, il Governo dovrebbe altresì assicurare che, per effetto dell'adeguamento della normativa nazionale al predetto Regolamento, non si determini un aggravio di attività da parte del Ministero della salute, tale da non poter essere svolto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti.
Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio, ottobre 2024, n. 200.
La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1265) ***Deputata CHIESA e altri. - Riconoscimento del relitto del regio sommergibile «Scirè» quale sacrario militare subacqueo*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, che occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri.
La sottosegretaria ALBANO conferma, secondo quanto già chiarito alla Camera, che il provvedimento non è suscettibile di determinare maggiori oneri.
Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere che risulta approvata.

(1272) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico***
(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito al comma 1 dell'articolo 1, in relazione alla modifica all'articolo 8, comma 2-*octies*, del codice dell'ambiente, disposta dal comma 1, lettera *a)*, n. 3, osserva che si rende permanente la struttura di supporto della Commissione tecnica VIA-VAS composta da 4 unità di personale dell'Arma dei carabinieri, di cui, invece, era prevista la cessazione al rinnovo della Commissione. Considerato che la disposizione prevede l'istituto del comando con oneri rientranti nei costi di funzionamento (tariffe a copertura degli oneri istruttori), andrebbe confermato che il permanere della struttura di supporto non determini fabbisogni aggiuntivi a carico dell'Arma dei carabinieri da cui provengono le relative unità di personale.
Per quanto riguarda il comma 3 e la previsione dell'avvalimento del GSE da parte della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel limite di spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede con gli importi derivanti dalle tariffe a carico dei proponenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006, osserva che si tratta di tariffe già finalizzate alla copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS. Pertanto, andrebbe assicurato che la destinazione di 1 milione di euro all'anno al GSE possa essere compensata da riduzioni di altri costi.
Con riferimento all'abrogazione delle disposizioni che hanno previsto l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile (PiTESAI), di cui al comma 1 dell'articolo 2, considerate le somme esigue presenti sul Fondo per la realizzazione del Pitesai e la presenza di richieste di indennizzo avanzate dagli operatori dinanzi al giudice amministrativo per i "danni" subiti in applicazione del PiTESAI nonché la possibilità di future richieste risarcitorie, appare necessario che sia confermata la capacità del Fondo di fare fronte agli oneri derivanti da azioni di indennizzo e risarcitorie.
In relazione al comma 6, dove si prevede la proroga del prestito concesso dallo Stato al GSE al 2025, la relazione tecnica afferma che non si determinano oneri in quanto tale prestito non è stato computato nei tendenziali di finanza pubblica. Al riguardo, considerata la proroga, andrebbe confermato che in

caso in cui il GSE proceda alla vendita del rimanente gas stoccato sotto il prezzo di acquisto sia poi in grado di far fronte all'obbligo di restituzione con altre risorse del proprio bilancio.

In merito all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, numeri 1) e 2) e al comma 3, che prevedono un aumento di due unità dei componenti del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di valutare l'idoneità della copertura a valere sulle entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, ai sensi dell'articolo 212, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'entità del gettito di tali entrate nei precedenti anni assicurando che nessun pregiudizio sia arrecato alle altre finalità previste a valere sulle medesime entrate.

Relativamente all'articolo 8, comma 1, tenuto conto che la piattaforma del Repertorio nazionale difesa del suolo (ReNDiS) risulta già operante, andrebbe assicurato che il prevedibile incremento degli inserimenti nel ReNDis possa essere gestito senza che la piattaforma necessiti di un adeguamento di tipo strutturale e, pertanto, nell'ambito delle ordinarie risorse previste a legislazione vigente.

La medesima assicurazione andrebbe fornita per il comma 3 circa le attività connesse alla verifica, da parte dei commissari di Governo, del Presidente della regione Valle d'Aosta e dei Presidenti delle province autonome, della tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP).

Con riferimento al comma 2 dell'articolo 9, viene previsto che le eventuali economie derivanti dagli accordi di programma previsti all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la quota parte derivante da risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, integrino la dotazione finanziaria destinata al Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Sul punto la relazione tecnica sottolinea che si tratta di disponibilità che in ogni caso permarranno all'interno della contabilità speciale del Commissario interessato rispetto alle quali la norma ne amplia le possibilità di utilizzo. Andrebbe chiarito, pertanto, se si determini un ampliamento della spesa non previsto nei saldi di finanza pubblica.

In merito al comma 7 e alla proroga fino al 31 dicembre 2024 dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022, tenuto conto di quanto segnalato dalla relazione tecnica che la proroga avviene nei limiti delle risorse già finalizzate al superamento del contesto emergenziale, riferite agli interventi per le attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 201, appare utile che siano fornite informazioni circa l'entità delle risorse disponibili a legislazione vigente e la loro idoneità a far fronte al superamento del predetto contesto emergenziale, fino al 31 dicembre 2024.

Analogo chiarimento andrebbe fornito relativamente al comma 8 e alla copertura degli oneri derivante dallo stanziamento aggiuntivo, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2024, per la stipula delle convenzioni da parte del Commissario straordinario alla ricostruzione sul territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, a valere sulle risorse finanziarie di parte corrente disponibili nella contabilità speciale di cui al Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche (previsto dall'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61).

Inoltre, andrebbe confermato che nessun pregiudizio sia arrecato alle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Riguardo l'articolo 10, comma 2, sarebbe opportuno chiarire se l'eliminazione dell'obbligo per il direttore di mantenere il trattamento economico già in godimento presso l'amministrazione di provenienza possa determinare maggiori oneri, per la scelta da parte dell'interessato di un trattamento più elevato e se l'eliminazione della specificazione che gli emolumenti del direttore siano a carico dell'ISIN possa determinare una differente imputazione degli oneri.

Inoltre, la relazione tecnica, pur affermando che le modifiche rivestono contenuto ordinamentale, espone un aumento del trattamento economico del direttore dell'ISIN, dei componenti della Consulta e del Collegio dei revisori nei termini esposti nella relativa tabella come emerge dal confronto tra i

compensi a regime e quelli riferiti al 2024. A tal fine, peraltro, non si forniscono le necessarie indicazioni in merito alle ipotesi sottese alla quantificazione degli oneri. Andrebbero, quindi, forniti elementi in merito alle componenti riferibili al trattamento economico fondamentale distintamente da quello accessorio ed evidenziati i calcoli degli effetti indotti, come previsto dalla Circolare n. 32 del 2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Per i profili di copertura, la relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, assicurando che a tal fine si provvederà con le risorse già disponibili nel bilancio dell'Ente.
A tale proposito, quanto al 2024, va evidenziato, come osservato dal *dossier* del Servizio del bilancio, che dal bilancio di previsione 2024 dell'ISIN per il trattamento economico del direttore e della consulta risulterebbero stanziamenti insufficienti rispetto agli oneri quantificati dalla relazione tecnica.
Con riferimento alla copertura relativa al 2024, andrebbero chiarite le ragioni della necessità di ricorrere alle disponibilità finanziarie presenti nell'avanzo di amministrazione dell'Ente, trattandosi di oneri che dovevano essere già previsti in bilancio. A tal riguardo andrebbero fornite rassicurazioni sulla quota non vincolata ad impegni già perfezionati, posto che dall'esame del bilancio previsionale 2024 dell'Ente non si rinverrebbero quote libere.
Inoltre, non risulta modificata la parte della norma inerente alle procedure di fuori ruolo. Pertanto, la disposizione in esame, nel caso l'interessato all'incarico di direttore dell'Istituto risulti alle dipendenze di una pubblica amministrazione, non prevede la clausola per cui al fine di assicurare la neutralità per l'amministrazione di appartenenza, all'atto del collocamento fuori ruolo del personale, sia reso contestualmente indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla nota del servizio del bilancio n. 201.
La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(180) ***ZANETTIN ed altri - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico***
(1041) ***MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti***
(Parere alla 7a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta antimeridiana del 16 ottobre.
Il PRESIDENTE chiede al Governo se siano disponibili gli elementi richiesti, sollecitandone la presentazione.
La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 217

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che, in ordine all'articolo 5, comma 1, in materia di limitazioni di finanziamento, il Governo ha chiarito che il limite massimo finanziabile vale per ciascun Comune e non anche per ciascun intervento e che ulteriori precisazioni saranno contenute nel bando di riferimento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 302(ant.) del 06/11/2024

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2024
302ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 9,15.
IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2024, denominato «Aeromobili a pilotaggio remoto (APR)», relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dello strumento militare terrestre (n. 220)
(Osservazioni alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore GELMETTI (*FdI*), alla luce degli elementi istruttori depositati dal Governo nella seduta di ieri, illustra la seguente proposta di osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, premesso che:
il programma oggetto dello schema di decreto in esame costituisce la seconda fase del programma avviato ai sensi del decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 giugno 2023, recante approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2022, la cui prima fase è già totalmente finanziata e contrattualizzata per un ammontare complessivo pari a 143 milioni di euro; l'onere complessivo del programma, inizialmente stimato in 209 milioni di euro, è stato adeguato alle rinnovate esigenze della Forza armata, ed è individuato in complessivi 290 milioni di euro;
lo schema di decreto in esame si riferisce, in particolare, alla prima parte della seconda fase del predetto programma, per la quale si prospetta l'avvio nell'anno 2025 e la conclusione nell'anno 2029 e si quantifica un costo complessivo di 44 milioni di euro, mentre il completamento della seconda fase del programma comporterà un ulteriore onere di 103 milioni di euro;
lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima parte della seconda fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero della difesa;
il completamento della seconda fase del programma, per il restante valore di 103 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;
nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del codice dell'ordinamento

militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;
in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;
le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima parte della seconda fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento, anche nell'ambito del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, presentato alla Camera dei deputati, e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.".
La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.
Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di osservazioni appena formulata.
La Commissione approva.

(483) ***Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità***

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 settembre.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica richiesta dalla Commissione.
La sottosegretaria SAVINO, nel prendere nota del sollecito, assicura che si attiverà al riguardo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(180) ***ZANETTIN ed altri - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico***
(1041) ***MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti***

(Parere alla 7a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 ottobre.
Il PRESIDENTE formula una sollecitazione al Governo a fornire alla Commissione gli elementi istruttori richiesti.
La rappresentante del GOVERNO, nel far presente che l'istruttoria è ancora in corso, prende nota del sollecito della Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PARTECIPAZIONE DELLA SENATRICE MENNUNI ALLA CONFERENZA INTERPARLAMENTARE SULLA STABILITA', IL COORDINAMENTO ECONOMICO E LA GOVERNANCE NELL'UNIONE EUROPEA

La senatrice MENNUNI (*FdI*) comunica che il 3 e 4 ottobre scorsi ha partecipato, in rappresentanza della Commissione bilancio, alla Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento economico e la *governance* nell'Unione, tenutasi a Budapest.
La Conferenza è stata strutturata in tre sessioni, di cui la prima sul tema dei risvolti competitivi inerenti alla diffusione delle auto elettriche nell'Unione europea e al relativo processo decisionale; la seconda sessione è stata dedicata al nuovo quadro sulla *governance* economica del Patto di stabilità e

crescita; la terza sessione ha riguardato l'impatto del Bilancio dell'Unione europea per la politica di coesione sul Quadro finanziario pluriennale.
Nel corso della discussione, è emersa - al di là degli specifici profili tematici affrontati in ciascuna sessione - una comune consapevolezza relativamente al fatto che l'Unione europea sia chiamata, nell'ambito di uno scenario internazionale sempre più critico e sempre più complesso, a scelte coraggiose e strategiche per affrontare le sfide del futuro.
Da più parti è stata ampiamente citato il rapporto Draghi, evidenziandone l'analisi relativa ai ritardi che l'Unione europea sta accumulando da anni nei confronti degli Stati Uniti e della Cina, e alla necessità di imprimere nuovo slancio agli investimenti produttivi e all'innovazione tecnologica, necessari a garantire la competitività futura della nostra economia e la solidità dell'intera costruzione europea.
Nella sessione relativa alla riforma della *governance*, di specifica competenza della Commissione bilancio, ci sono state delle interessanti relazioni introduttive. Il Presidente della commissione bilancio dell'Assemblea ungherese, Zoltán Vajda, che presiedeva la sessione, ha parlato, tra l'altro, delle sfide da affrontare per mantenere la disciplina di bilancio, tra le quali gli *shock* economici, le pressioni politiche e gli errori di previsione. Il Segretario di Stato del Ministero delle Finanze ungherese, Péter Benő Banai, ha sottolineato le regole ungheresi per mantenere la disciplina di bilancio. Ha quindi svolto una relazione il direttore del *Fiscal Responsibility Institute*, un'organizzazione non governativa ungherese, citando i risultati di un'indagine sui bilanci aperti condotta in circa 110-130 Paesi, all'esito della quale è emerso che il controllo parlamentare dei bilanci statali è diminuito negli ultimi otto anni.
I rappresentanti dei Parlamenti nazionali, intervenuti nel dibattitto, hanno invece espresso le proprie valutazioni, anche con accenti critici, sulle nuove regole finanziarie e sull'impatto che esse potranno avere nel breve e nel lungo periodo sulle economie nazionali. Se i rappresentanti di alcuni Paesi, come la Germania, l'Olanda, il Lussemburgo, hanno insistito sulla necessità che la maggiore flessibilità introdotta nel nuovo quadro di *governance* non si traduca in una maggiore lassità nel controllo del debito, molti altri, come la Francia, la Spagna, il Portogallo, la Spagna, Cipro, nonché la Danimarca, hanno affermato con forza che il doveroso rispetto dei parametri fissati non deve ostacolare la crescita e lo sviluppo, a garanzia del rafforzamento delle nostre società e del futuro delle nuove generazioni.
In via generale, è stata affermata da parte di tutti i rappresentanti dei Parlamenti nazionali l'opportunità di ricercare nell'applicazione delle nuove regole il giusto e sano equilibrio tra la prudenza e la responsabilità finanziaria e la strategicità degli investimenti.
La Senatrice riferisce che, nel suo intervento, ha sottolineato l'impegno italiano per un approccio responsabile e costruttivo alla riforma, utile a coniugare l'obiettivo della necessaria solidità dei bilanci nazionali con l'indispensabile sostegno alla crescita e agli investimenti. Ha fatto riferimento al percorso del Governo e del Parlamento italiano, che ha portato ad analizzare e approvare il Piano strutturale nei giusti tempi. Ha tuttavia sottolineato il rammarico per la mancata automatica esclusione, dall'equilibrio di deficit e debito da rispettare, delle spese in investimenti strategici, coerenti con le priorità stabilite in sede europea, e la necessità che si amplino i margini di flessibilità volti a conferire la piena titolarità dei Governi e dei Parlamenti nazionali nei percorsi di aggiustamento, in quanto non può esserci una "ricetta" economica adeguata ed efficace per tutti gli Stati membri. Nel richiamare il rapporto Draghi, laddove fa espresso riferimento all'esito negativo delle politiche economiche pro-cicliche adottate nel passato, che hanno minato i sistemi sociali degli Stati membri, ha insistito sulla necessità che le nuove regole della *governance* possano contribuire efficacemente al recupero di competitività dell'intero sistema Europa. A tal fine, ha proposto di scomputare dal tetto della spesa netta anche gli investimenti nelle politiche volte alla crescita demografica, che è alla base di un buon funzionamento dell'economia. Infatti, le politiche demografiche, volte alla promozione della natalità e della genitorialità, sebbene non possano essere definite tecnicamente come investimenti, servono però a incrementare la produttività di un paese e la sua resilienza, e pertanto dovrebbero essere, a suo avviso, il perno di una politica economica nazionale ed europea orientata alla crescita.
Infine, sottolinea che nel corso del dibattitto è stato fatto riferimento da più parti all'opportunità di attribuire una maggiore responsabilità ai Parlamenti nella valutazione e nel controllo dei bilanci statali e dei piani strutturali.

ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il Presidente avverte che l'odierno Ufficio di Presidenza integrato, già convocato alle ore 13,30, è anticipato al termine della seduta plenaria, già convocata alle ore 9.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.2.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 308(ant.) del 20/11/2024

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2024
308ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta inizia alle ore 9,25.
IN SEDE CONSULTIVA
(1055) ***Deputato ROTELLI e altri. - Legge quadro in materia di interporti*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)
La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.
Osserva che l'articolo 3, comma 2, tra le infrastrutture necessarie, alla lettera *c*), prevede che gli interporti siano dotati di un servizio doganale, alla istituzione del quale il disegno di legge non sembra associare oneri. A tale riguardo appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.
L'articolo 5, al comma 1, prevede che i soggetti che gestiscono gli interporti agiscano in regime di diritto privato. Al comma 3, viene previsto, al fine di garantire la certezza degli strumenti economico-finanziari utilizzati per la realizzazione degli interporti, che gli enti pubblici concedenti costituiscano sulle aree in cui è ubicato l'interporto un diritto di superficie, ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile, in favore dei soggetti gestori dell'interporto. Viene previsto inoltre, al medesimo comma 3, che la valutazione sulla congruità dell'operazione economico-finanziaria in correlazione alla durata del diritto di superficie debba essere effettuata tramite una perizia di stima asseverata e giurata da un tecnico abilitato. Tale perizia è volta a definire un piano economico-finanziario in relazione ai costi sostenuti e ai ricavi attesi dalla gestione delle opere realizzate nonché alla misura degli oneri sostenuti e non ancora ammortizzati attraverso la gestione stessa. A tale riguardo, osserva che non appare chiaro quali siano i tecnici abilitati a giurare su tali perizie di stima, considerato che la stima dei ricavi attesi è appunto una ipotesi, soggetta all'alea del mercato. Il comma 4 prevede che i soggetti gestori degli interporti interessati possano riscattare le aree di cui al comma 3 dagli enti concedenti trasformando, a seguito di espressa richiesta, il diritto di superficie in diritto di piena proprietà sui beni immobili. Viene previsto altresì che ai fini dell'attuazione del comma 4, si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 31, commi 45, 46, 47 e 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tale riguardo, occorre valutare la congruità in termini di finanza pubblica in relazione all'applicazione di una normativa per l'edilizia residenziale convenzionata a una attività di impresa, considerato che, in applicazione di tali disposizioni, si arriva ad assegnare un valore pari al 45 per cento del valore dell'indennità di espropriazione, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l'atto di cessione delle aree. Osserva inoltre che mentre il secondo periodo del comma 4, per

la determinazione del valore delle aree, richiama la procedura sopra citata, il primo periodo del comma 4 sembra conferire al privato investitore, dopo cinque anni, il diritto a riscattare le aree concesse trasformando, a seguito di espressa richiesta, il diritto di superficie in diritto di piena proprietà sui beni immobili. Tale possibilità, da un lato, sembra comportare una compensazione per il privato investitore, nel caso non si realizzino le previsioni economiche ipotizzate nella perizia giurata, dall'altro sembrerebbe traslare il rischio di impresa sugli enti concedenti le aree che vedrebbero depauperato il loro patrimonio. È opportuno avere un chiarimento sul sistema delineato.
L'articolo 6, al comma 2, dispone un'autorizzazione di spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, per il finanziamento dei progetti di intermodalità fino a trenta interporti. Al riguardo, appare necessario che vengano indicati nel dettaglio gli oneri a fronte dei quali viene disposta tale autorizzazione di spesa, al fine di ottenere elementi in ordine alla relativa quantificazione, atteso che la stessa, in termini di congruità, potrebbe risultare sottodimensionata rispetto alla previsione di trenta interporti. Appare inoltre necessario che il Governo chiarisca la portata degli effetti finanziari del comma 6 dell'articolo 6, in relazione all'adeguamento della rete ferroviaria ai parametri dell'Unione europea, per il quale, a differenza del comma 5, nulla è disposto in relazione ai costi.
In considerazione di quanto sopra esposto, appare necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica aggiornata.
La sottosegretaria ALBANO deposita la relazione tecnica, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 196 del 2009 positivamente verificata, riservandosi di fornire ulteriori chiarimenti sui quesiti posti dalla Commissione.
Il presidente CALANDRINI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (n. 187)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 26, commi 4, 5, 6 e 7, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente CALANDRINI ricorda che il relatore ha illustrato una proposta di parere, pubblicata in allegato nella seduta di ieri, sulla quale il Governo si è riservato. Dà quindi la parola alla sottosegretaria Albano.
La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi (n. 218)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 5, 6 e 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 12 novembre.
Il presidente CALANDRINI chiede al Governo se è in grado di fornire gli elementi di risposta ai rilievi formulata dalla Commissione.
La sottosegretaria ALBANO rappresenta che l'istruttoria è ancora in corso, riservandosi di dare riscontro in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(180) ZANETTIN ed altri - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico
(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 novembre.

Il presidente CALANDRINI chiede ragguagli sull'istruttoria del provvedimento in titolo.
La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare riscontro al sollecito della Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(1274) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente CALANDRINI comunica che sono stati presentati gli emendamenti dei relatori 1.500 e 2.0.500, pubblicati in allegato.
Comunica poi che è stato presentato l'ordine del giorno G/1274/6/5, pubblicato in allegato.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato, già convocato per oggi, mercoledì 20 novembre 2024, alle ore 9,30, non avrà luogo.
La Commissione conviene.
La seduta termina alle ore 9,40.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1274

G/1274/6/5
Paroli
Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali,

premesso che:

nella provincia di Barletta-Andria-Trani, istituita con la legge 11 giugno 2004, n. 148, con una popolazione residente pari a 392.546 e il cui territorio provinciale si estende per 1.543 km², insiste il circondario della Procura della Repubblica di Trani;

lo stesso non ricomprende i Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli appartenenti alla ex provincia di Foggia e che, a seguito della istituzione della provincia BAT, sono entrati a far parte di quest'ultima;

tale situazione comporta evidenti disagi per l'utenza dei predetti Comuni e per tutti coloro che operano all'interno del circondario della Procura della Repubblica di Trani, impedendo di conseguenza la piena organicità sul territorio provinciale del sistema giudiziario,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a ricomprendere nel circondario giudiziario della Procura della Repubblica di Trani i comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli.

Art. 1

1.500
I Relatori
Aggiungere, infine, i seguenti commi:

«6-*bis*. Al comma 2-*decies* dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Anche al fine di rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al comma 2-*sexies* è assegnata alla medesima società la somma di 343 milioni di euro. Il rafforzamento patrimoniale di cui al secondo periodo è realizzato mediante versamento in conto capitale, per l'acquisizione, anche in

deroga a clausole di prelazione o di non trasferibilità previste negli statuti, nelle convenzioni o nelle norme istitutive, da parte della suddetta società di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla titolarità delle partecipazioni azionarie detenute da Anas S.p.A. nelle società Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A., Autostrada Asti Cuneo S.p.A., Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco, Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus S.p.A. - SITAF. Il corrispettivo per l'acquisizione di cui al terzo periodo è determinato in misura corrispondente al valore netto contabile d'iscrizione di tali diritti e obblighi, come risultante dalla situazione patrimoniale approvata dal Consiglio di Amministrazione di ANAS riferita ad una data non anteriore a quattro mesi dall'operazione e, in ogni caso, nel limite delle risorse di cui al secondo periodo. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo non si applicano gli articoli 2343, 2343-*ter*, 2343-*quater*, 2441 del codice civile, l'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, né l'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse".

6-*ter*. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 6-*bis*, pari a 343 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

Art. 2

2.0.500

I Relatori

Dopo l **'articolo 2** *inserire il seguente:*

«**Art. 2-** *bis*.

(Completo utilizzo risorse Covid del SSN)

1. Le risorse erogate nell'anno 2020 e nell'anno 2021 alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ancora presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali, possono essere utilizzate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 per garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa. Le regioni e province autonome, pertanto, anche negli anni 2024 e 2025, possono avvalersi delle misure previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

1.4.2.2.5. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 333(pom.) dell'08/01/2025

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2025
333ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(1294) ***Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 3, comma 4, si prevede l'assegnazione alla struttura di supporto, per un periodo non superiore a un anno, di personale dirigenziale e non dirigenziale specializzato individuato dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito del personale in servizio presso il medesimo Dipartimento. Pur prevedendosi al comma 5 che agli oneri derivanti dalla struttura di supporto, compreso il trattamento di missione, si provvede nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo di cui all'articolo 6, considerato che il successivo articolo 7 prevede che al Dipartimento Casa Italia sia assegnato in sede di prima applicazione un contingente non superiore a 25 unità, sarebbero utili dati sulla consistenza del personale già presente presso il Dipartimento Casa Italia che potrà essere assegnato alle strutture di supporto che verranno istituite, fornendo rassicurazioni circa la sua adeguatezza complessiva.
Relativamente all'articolo 6, con riferimento alla pubblicità dei fondi mediante l'impiego di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC, andrebbe confermato che l'implementazione di tali dotazioni informatiche non determini oneri aggiuntivi a carico dei comuni interessati.
Per quanto concerne l'articolo 7, per i profili di quantificazione del comma 3, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica sul fatto che non è stato possibile quantificare gli oneri aggiuntivi derivanti dalla componente accessoria al trattamento economico della Presidenza del Consiglio dei ministri rispetto alle amministrazioni di provenienza del personale oggetto di attribuzione al Dipartimento Casa Italia, rileva comunque l'opportunità di fornire una stima, sia pur di massima, del suddetto onere, tenuto conto del numero massimo di 25 unità che si prevede di far transitare nel Dipartimento, considerato il costo unitario medio previsto ai sensi della normativa vigente per il profilo di Funzionario e Assistente della Presidenza del Consiglio dei ministri e confrontando l'onere medio con la retribuzione lorda in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza. Inoltre, andrebbero forniti dati sulle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando sull'adeguatezza delle risorse per provvedere alla copertura degli oneri medesimi. Sul comma 2, quanto all'asserita neutralità di oneri dell'istituzione della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione, considerata l'espressa esclusione della corresponsione di qualsiasi compenso e rimborso spese ai partecipanti, e che tale struttura verrà ad operare nell'ambito del Dipartimento Casa Italia per finalità omogene a quest'ultima, andrebbero comunque fornite

rassicurazioni sulla possibilità di assicurare il necessario supporto anche a tale organismo, potendo avvalersi il citato Dipartimento delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente.
In relazione all'articolo 11, in merito all'utilizzo delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione per il rafforzamento della capacità amministrativa dei Comuni, rinvia a quanto osservato al precedente articolo 3. Con riferimento alla dematerializzazione dell'istruttoria delle pratiche di concessione dei contributi mediante l'impiego di piattaforme informatiche interconnesse con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC, andrebbe confermato che l'implementazione di tali piattaforme informatiche non determini oneri aggiuntivi a carico dei comuni interessati.
Con riguardo all'articolo 14, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, andrebbe assicurato che il reintegro delle risorse utilizzate da ANAS, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo ANAS del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possa essere effettuato a valere sul fondo per la ricostruzione entro modalità temporali tali da non incidere sugli equilibri di bilancio di ANAS e in termini di neutralità sui saldi di finanza pubblica.
Per quanto concerne l'articolo 19, in relazione al comma 13, pur tenendo conto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo presso la Camera dei deputati, posto che si prevede un termine di ventiquattro ore per il dipartimento di sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale per fornire la valutazione circa il piano di lavoro per l'esecuzione di interventi di bonifica dell'amianto, andrebbe fornita una specifica conferma sull'adeguatezza delle risorse di tali uffici a esprimere la valutazione nel breve termine previsto. In relazione al comma 4, sarebbe utile acquisire una conferma, considerata la clausola di invarianza prevista al comma 15, che le attività previste possano essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili.
Circa l'articolo 21, atteso che la norma sembrerebbe assumere carattere obbligatorio, andrebbe confermato che ai relativi oneri si provvederà nell'ambito del fondo per le spese di funzionamento previsto all'articolo 6, da finanziare con successivi provvedimenti legislativi.
Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 215.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1275) ***Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simiani; Battistoni e altri; Fabrizio Rossi e altri; Ilaria Fontana e altri
(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 dicembre 2024.
Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di dare riscontro al sollecito della Commissione in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(180) ***ZANETTIN ed altri - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico***
(1041) ***MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti***
(Parere alla 7a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 20 novembre 2024.
Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di risposta e se sia disponibile la relazione tecnica richiesta in data 16 ottobre 2024.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta, risultando tuttora in corso approfondimenti istruttori finalizzati alla predisposizione della relazione tecnica.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1025) ***CRISANTI e altri. - Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in università non italiane***

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio 2024.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(507) ***VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi***

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 febbraio 2024.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) chiede se il Governo sia pronto a fornire gli elementi di risposta ai quesiti posti dalla Commissione, anche in considerazione della prossima ricorrenza del Giorno della Memoria.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.4.2.2.6. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 336(pom.) del 15/01/2025

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2025
336ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(1275) ***Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simiani; Battistoni e altri; Fabrizio Rossi e altri; Ilaria Fontana e altri
(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*), sulla base della relazione tecnica depositata dal Governo nella seduta di ieri, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, preso atto che, in relazione all'articolo 11, la copertura finanziaria è da intendersi riferita al bilancio triennale 2025-2027, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme al parere proposto dal relatore.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata dal relatore.
La Commissione approva.
(1309) ***Deputato MATTIA e altri. - Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, composto di un unico articolo, non è corredato di relazione tecnica.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 recano l'interpretazione autentica dell'articolo 41-*quinquies*, sesto comma, della legge n. 1150 del 1942 e dell'articolo 8, punto 2), del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968. Tali disposizioni, che subordinano la realizzazione di edifici con volumi ed altezze superiori ai limiti di altezza e volumetrici dalle stesse indicati alla previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata, si interpretano nel senso che l'approvazione preventiva dei suddetti strumenti non è obbligatoria nei casi di edificazione di nuovi immobili su singoli lotti, di sostituzione, previa demolizione, di edifici esistenti e di interventi su edifici esistenti qualora tali immobili siano ricompresi in ambiti edificati e urbanizzati, che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dal ricordato articolo 41-*quinquies*, sesto comma, della legge n. 1150 del 1942.
Secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 69 del 2013, l'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica n. 380 del 2001 si interpreta nel senso che rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli di totale o parziale demolizione e ricostruzione che portino alla realizzazione, all'interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti attinenti ai procedimenti di cui ai commi 1 e 3 non più impugnabili ovvero confermati in via definitiva in sede giurisdizionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
Si applica, in ogni caso, come previsto al comma 5, la disposizione di cui al successivo comma 8.
Viene previsto altresì, al comma 6, che l'applicazione delle disposizioni in esame non possa comportare limitazione dei diritti dei terzi.
Inoltre, al comma 7, precisa che resta ferma la disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Al comma 8 viene previsto altresì che, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera *c*), secondo periodo, del decreto-legge n. 11 del 2023, in relazione alle costruzioni rientranti nella disciplina dell'articolo 41-*quinquies*, sesto comma, della legge n. 1150 del 1942, si applicano esclusivamente alle spese sostenute per interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione di edifici per i quali risultino approvati entro il 17 febbraio 2023, nelle forme previste dalla disciplina urbanistica applicabile, anche di livello regionale, i relativi piani attuativi anche mediante piani di lottizzazione convenzionata e risulti comprovata l'avvenuta presentazione entro la data del 29 dicembre 2023, della richiesta del titolo abilitativo legittimante all'esecuzione dei lavori. In tale ipotesi non trova applicazione l'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 11 del 2023, recante interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 894, della legge n. 197 del 2022, che proroga al 2023 il superbonus nella misura del 110 per cento, in luogo del 90 per cento, per alcuni specifici interventi in presenza di determinati requisiti temporali, e dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 11 del 2023, che prevedono specifiche deroghe al divieto, operante a partire dal 17 febbraio 2023, di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi edilizi, per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
In relazione a quanto sopra esposto, osserva preliminarmente che la norma di interpretazione autentica al primo periodo del comma 1 fa riferimento al primo comma dell'articolo 41-*quinquies* ma essa sembrerebbe doversi riferire al sesto comma del medesimo articolo sia perché il primo comma dell'articolo 41-*quinquies* risulta abrogato dal 2003 con l'entrata in vigore del nuovo testo unico dell'edilizia, sia perché nel suo contenuto fa riferimento all'approvazione di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che sono appunto previste dal sesto comma.
In generale, osserva che le disposizioni in esame, essendo norme di interpretazione autentica, risultano suscettibili di incidere sull'applicazione di norme vigenti anche in senso retroattivo. Pertanto, al fine di valutare eventuali effetti finanziari derivanti da tale applicazione, appare necessario che il Governo fornisca elementi di valutazione in merito all'eventuale gettito da sanzioni, scontato nei tendenziali di finanza pubblica, in conseguenza di provvedimenti attinenti ai procedimenti di cui ai commi 1 e 3 ancora impugnabili, ovvero non confermati in via definitiva in sede giurisdizionale, che potrebbero essere vanificati in conseguenza delle disposizioni in esame.
Il Governo dovrebbe fornire inoltre elementi di valutazione in merito agli effetti sul gettito relativi agli oneri di urbanizzazione che potrebbero verificarsi in conseguenza del prosecuzione di attività di costruzione consentite dal presente provvedimento e in precedenza inibite dall'autorità giudiziaria sulla base della disciplina previgente, al netto dei minori importi che potrebbero derivare dal possibile maggior ricorso a titoli abilitativi edilizi semplificati a cui potrebbero essere correlati minori oneri di urbanizzazione; nonché all'idoneità delle disposizioni di cui al comma 8 di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla possibile estensione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente in materia di "superbonus" anche agli edifici di cui trattasi in conseguenza della sopravvenuta conformità di questi ultimi alle prescrizioni di legge.
Nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, il rappresentante del

Governo ha rilevato che le norme di interpretazione autentica contenute nel provvedimento in esame non sono suscettibili di determinare una modifica delle previsioni tendenziali di finanza pubblica, ed ha affermato inoltre che le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 1 consentono di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri derivanti dalla eventuale estensione dei benefici fiscali edilizi previsti dalla legislazione vigente agli edifici oggetto delle disposizioni del provvedimento in esame.
A tale riguardo, occorre acquisire altresì, dal Governo ulteriori elementi informativi, al fine di valutare la possibile applicazione di benefici fiscali, previsti dalla legislazione vigente, diversi dal "superbonus", anche agli edifici di cui trattasi in conseguenza della sopravvenuta conformità di questi ultimi alle prescrizioni di legge.
Per quanto di competenza, risulta pertanto necessario richiedere al Governo la verifica di tali valutazioni, mediante la predisposizione di una relazione tecnica recante le stime degli effetti finanziari del provvedimento in esame, idonee a comprovarne l'asserita neutralità finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.
La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di produrre la relazione tecnica aggiornata, che è in via di predisposizione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1337) *Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi*

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 1, commi 5 e 6, in relazione al posticipo del termine finale per la realizzazione del complesso ospedaliero della città di Siracusa, andrebbe escluso che si determinino effetti sui saldi in relazione ai pagamenti da effettuare differenti da quelli già scontati a legislazione vigente. In merito all'articolo 2, comma 2, riguardo agli elementi di sintesi relativi ai costi connessi all'emissione e alla manutenzione del permesso di soggiorno elettronico, posto che è già stabilito dalla normativa vigente che, in caso di permesso per protezione temporanea, il rilascio avvenga con oneri a carico dell'erario, andrebbero comunque forniti elementi di conferma dei dati stimati dalla relazione tecnica relativi alla platea dei beneficiari nonché in merito al previsto costo unitario di tali documenti da rapportare alle risorse disponibili per farvi fronte. Per quanto concerne il comma 5, riguardo ai profili di copertura, posto che la relazione tecnica assicura che il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso presenta la necessaria disponibilità finanziaria per il 2025, andrebbero, comunque, fornite rassicurazioni sulla congruità delle rimanenti risorse del Fondo a fronte dei fabbisogni attesi per il medesimo anno. Riguardo l'articolo 3, commi 4 e 5, anche se la norma in esame proroga l'applicazione di una disposizione alla cui introduzione non sono stati ascritti effetti finanziari, appare necessario, al fine di escludere effetti onerosi, che il Governo assicuri che nei tendenziali di finanza pubblica non siano stati considerati gli effetti di risparmio correlati alla diminuzione dei canoni di locazione che si sarebbe determinata per effetto del venir meno della vigenza dell'articolo 16-*sexies*, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021. In merito alla disapplicazione nei confronti di AMCO S.p.A. delle norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT, all'interno del quale nel 2021 è stata inserita la società AMCO, andrebbero fornite maggiori informazioni circa i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri per l'anno 2025 in termini di fabbisogno e indebitamento netto di importo pari a 500.000 euro. Circa il comma 6, anche se alla norma originaria e alle sue successive proroghe non erano stati ascritti effetti finanziari, tenuto conto degli effetti di maggior gettito ascritti in sede di introduzione della disciplina sulla fatturazione elettronica, sarebbe opportuno acquisire elementi per verificare la quota parte dei predetti effetti che potrebbe venir meno in considerazione della platea di contribuenti interessata dall'esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica. Per quanto riguarda il comma 14, in relazione alla proroga di cui

alla lettera *a*), ribadisce quanto osservato in sede di analisi della norma originaria circa l'opportunità di chiarimenti sugli eventuali effetti di minor gettito che potrebbero derivare dalla disciplina, nel caso di successiva vendita da parte dei cessionari degli attivi finanziari di cui trattasi, nell'ipotesi in cui il valore di cessione degli stessi sia inferiore al valore iniziale iscritto in bilancio, con conseguente contabilizzazione di minusvalenze. Riguardo, poi, all'assoggettamento degli atti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa anziché proporzionale, andrebbe fornita conferma dell'attestazione della relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 131 del 2023 secondo cui l'applicazione delle imposte in misura fissa non determinerebbe effetti in termini di gettito. Relativamente all'articolo 4, comma 7, lettera *b*), ribadisce quanto già osservato rispetto alla norma (articolo 4, comma 5-*ter,* del decreto-legge n. 215 del 2023) che ha introdotto la possibilità di stipulare contratti, evidentemente a titolo oneroso, fra gli enti che, senza scopo di lucro e in virtù di convenzioni con i Servizi Sanitari regionali, raccolgono sangue intero, plasma ed emocomponenti, da un lato, e i medici specializzandi, dall'altro, in quanto tale possibilità potrebbe riflettersi, in senso incrementativo, sui rimborsi che i Servizi Sanitari regionali erogano a tali enti per coprire i costi di funzionamento della loro attività. In relazione al comma 8 appare necessario chiarire se la proroga del termine per l'adeguamento delle strutture sanitarie da parte dei beneficiari dei contributi necessiti di ulteriori risorse da destinare a tale finalità per l'anno 2025 nell'ambito del Fondo sanitario nazionale. In merito al comma 11 del medesimo articolo, prendendo atto dei calcoli e delle percentuali applicate dalla relazione tecnica, sarebbe opportuno esplicitare le aliquote considerate nella stima della perdita di gettito ipotizzata in relazione alle citate addizionali. In aggiunta andrebbe fornito un quadro di sintesi del numero delle prestazioni ipotizzate in relazione alle risorse stanziate, distintamente per i medici e per il restante personale del ruolo sanitario, con specifico riferimento all'ambito delle prestazioni specialistiche. In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbero fornite conferme in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle finalità previste per tal strumento dalla normativa vigente. Segnala che l'impiego per le finalità in esame prefigura una dequalificazione delle risorse scontate dai tendenziali di spesa ai sensi della legislazione vigente, trattandosi di capitolo classificato in conto capitale. In riferimento all'articolo 5, comma 4, per i profili di copertura, rilevato che sul capitolo indicato dalla relazione tecnica sono appostate risorse per 14,8 milioni di euro per il 2025 e 19,2 milioni di euro per il 2026, andrebbero fornite rassicurazioni circa l'assenza di pregiudizi per le altre finalità del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 25. Riguardo all'articolo 6, comma 1, andrebbe confermato che la proroga per l'anno in corso dell'utilizzo delle risorse disponibili a valere sulle contabilità delle Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale non determini alterazioni nei tendenziali di finanza pubblica. Circa i commi 2 e 3, quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di computo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come stabilito dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (R.G.S.). Per quanto concerne l'articolo 7, comma 1, appare opportuno che siano forniti maggiori elementi circa l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica, atteso che la proroga della durata dei contratti di locazione viene disposta ai medesimi termini e condizioni senza dunque la possibilità di pervenire a condizioni economicamente più favorevoli per la finanza pubblica. In relazione all'articolo 8, quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, poiché gli effetti indotti di carattere tributario e contributivo, pur se in linea con quelli riportati dalla relazione tecnica annessa al decreto-legge n. 14 del 2022, appaiono in proporzione minori rispetto a quelli usualmente considerati, andrebbero forniti i quadri di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S. Per i profili di copertura, posto che la relazione tecnica conferma la disponibilità del fondo di parte corrente utilizzato dalla norma, andrebbero fornite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse, a fronte di interventi di spesa già programmati, a carico del medesimo accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri utilizzato. In merito all'articolo 9, commi 3 e 4, in relazione al riconoscimento di distacchi e permessi retribuiti, andrebbe fornita un'integrazione della relazione tecnica recante la quantificazione degli oneri previsti per le mensilità

gennaio-aprile 2025, analogamente a quanto a suo tempo quantificato dal decreto-legge n. 61/2024, tenuto conto degli assetti organici vigenti. Per i profili di copertura, andrebbe chiarito quali siano le risorse disponibili per farvi fronte. Riguardo l'articolo 10, commi da 4 a 6, andrebbero forniti i dati relativi ai fabbisogni di personale di magistratura e amministrativo necessario per il funzionamento delle sedi distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio considerato che la relazione tecnica prevede che potrà provvedersi attraverso l'utilizzo del personale già in servizio presso le predette sedi, nei limiti delle attuali dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto concerne l'articolo 20, comma 1, con riguardo all'estensione di efficacia del d.P.C.m. del 28 marzo 2022, fa presente che lo stesso d.P.C.m. aveva quantificato, in attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, oneri pari a complessivi euro 2.427.740 per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Sarebbe, pertanto, utile chiarire se la prosecuzione possa avvenire nell'ambito delle risorse stanziate o se siano necessarie ulteriori somme. In merito alla lettera *a*) del comma 2, andrebbero acquisiti ulteriori elementi informativi atteso che la norma prevede espressamente la corresponsione di un contributo *una tantum* ai rifugiati a cura del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in favore delle persone e i nuclei familiari che dichiarino di non aver bisogno del proseguimento dell'assistenza pubblica. A tale proposito l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1123 del 29 dicembre 2024 prevede un contributo di 250 euro a persona *una tantum,* con copertura a valere sulle medesime risorse. Andrebbero, pertanto, illustrati i dati, i parametri e le ipotesi da considerarsi per la stima della spesa riferibile al nuovo onere, al fine di poter effettuare una valutazione del grado di effettiva adeguatezza delle risorse già previste dalla legislazione vigente.
Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla nota del servizio del bilancio n. 217.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(991) ***GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979***

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 maggio.
Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di dare riscontro al sollecito della Commissione in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(838) ***LISEI e altri. - Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo***

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre.
Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di dare riscontro al sollecito della Commissione in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1055) ***Deputato ROTELLI e altri. - Legge quadro in materia di interporti*** , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 20 novembre.
Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di dare riscontro al sollecito della Commissione in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1081) ***ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di equipollenza alla laurea magistrale (classe LMR02) dei titoli di studio nel campo del restauro dei beni culturali nonché per l'accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali***

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 30 luglio.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di dare riscontro al sollecito della Commissione in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(180) ***ZANETTIN ed altri - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico***

(1041) ***MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti***

(Parere alla 7a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di risposta e se sia disponibile la relazione tecnica richiesta in data 16 ottobre 2024.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta, risultando tuttora in corso approfondimenti istruttori finalizzati alla predisposizione della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.2.7. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 371(ant.) del 09/04/2025

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 9 APRILE 2025
371ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 10,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(1407) ***DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
La sottosegretaria SAVINO deposita una ulteriore nota di risposta agli elementi di chiarimento richiesti dalla Commissione.
Il PRESIDENTE avverte che la nota viene messa a disposizione della Commissione.
Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, nonché gli ulteriori elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta in particolare che:
in relazione all'articolo 14, viene precisato che le disposizioni di cui all'articolo 5 del disegno di legge in esame sono applicabili anche alle società cooperative, mentre le previsioni di cui all'articolo 6 devono ritenersi applicabili alle sole cooperative nelle quali le partecipazioni al capitale sono rappresentate da azioni;
viene quindi confermato che la stima delle minori entrate, di cui ai citati articoli 5 e 6, tiene conto dell'impatto delle disposizioni del provvedimento in esame in materia di società cooperative, ed è improntata al principio della prudenza richiesto in sede di predisposizione delle relazioni tecniche, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Verificata la presenza del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (n. 260)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 21 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)
Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Lotito, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 5, tenuto conto che le novelle all'articolo 6 del decreto legislativo n. 18 del 2023, incidono sugli adempimenti relativi all'attività di approvazione e sorveglianza delle valutazioni e gestioni del rischio della filiera idro-potabile e che, in particolare, viene ridotto da sei a tre anni il riesame della valutazione e gestione del

rischio relativa al sistema di fornitura idro-potabile, sottoposta all'approvazione del Centro nazionale sicurezza delle acque (CeNSiA), il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi di chiarimento circa gli effetti delle citate modifiche sulla sostenibilità delle misure a valere sulle disponibilità di bilancio delle amministrazioni interessate.

In merito all'articolo 6, il Governo dovrebbe chiarire se anche per l'utilizzo del Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA), accanto a quello già previsto del Sistema informativo Nazionale per la tutela delle Acque Italiane (SINTAI), si possa provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.

Per quanto concerne l'articolo 7, il Governo dovrebbe assicurare che la procedura amministrativa prevista in capo all'autorità sanitaria territorialmente competente, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di effettuare una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di fornitura da parte di una determinata categoria di gestori della fornitura idro-potabile, possa essere svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 9, in merito all'istituzione di un sistema nazionale di valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano, atteso che appare ragionevole ipotizzare la necessità di una apposita struttura a servizio del sistema nazionale, e che non appare chiaro se tale ruolo possa essere svolto dall'Ufficio tecnico competente per la qualità delle acque destinate al consumo umano del Ministero della salute, appare opportuno acquisire dal Governo, ulteriori chiarimenti su tale punto.

Inoltre, in merito allo svolgimento delle attività che saranno espletate dai componenti del sistema nazionale, il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi di dettaglio con riferimento ai presumibili oneri da sostenere per lo svolgimento delle diverse funzioni e all'entità delle risorse previste a legislazione vigente per far fronte alle stesse, ovvero l'entità del quadro tariffario che dovranno sostenere gli operatori economici richiedenti la valutazione della conformità, al fine di dimostrare l'invarianza finanziaria della disposizione per la finanza pubblica.

Infine, tenuto conto che la relazione tecnica evidenzia che l'implementazione del nuovo sistema in esame prevede una sistemica organizzazione informativa e documentale, il Governo dovrebbe chiarire se a tale efficientamento si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente, al fine di poter escludere l'eventuale esigenza di interventi straordinari, con oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 10, il Governo, al fine di escludere eventuali oneri aggiuntivi, dovrebbe assicurare che, oltre ai costi discendenti dalle attività di valutazione della conformità dei Reagenti chimici e Materiali filtranti attivi e passivi (ReMaF), anche gli oneri della registrazione e della tenuta della Banca dati ReMaF saranno finanziati dagli operatori economici.

In merito all'articolo 11, considerato che si inserisce il nuovo parametro della somma di quattro Sostanze Per- e Polifluorialchiliche (PFAS) come oggetto di autonomo monitoraggio, appare necessario acquisire dal Governo conferma che i relativi controlli potranno essere svolti avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 16, considerato che gli oneri relativi agli obblighi di informazione al pubblico sono a carico dai gestori idro-potabili, coincidenti con i gestori dei servizi idrici, e che questi assumono quasi sempre veste pubblica, nella forma di società pubbliche o di gestione diretta comunale, appare opportuno acquisire dal Governo conferma della sostenibilità di tali oneri a carico dei gestori.

Con riferimento agli articoli 17 e 23, in merito ai profili di quantificazione relativi all'integrazione delle funzioni di CeNSiA, osserva che la relazione tecnica, pur fornendo i dati posti alla base della quantificazione, non specifica alcuni elementi. In particolare, per quanto riguarda i contributi per i tavoli tecnici, per le attività del "Gruppo di lavoro del Comitato per la Valutazione dei Rischi sulla Direttiva Acque Potabili (RAC DWD WG)" e per il gruppo di lavoro nazionale per la definizione di criteri e procedure per l'attuazione dei programmi di controllo finalizzati alla vigilanza sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 10, viene riportato l'importo complessivo annuo dei contributi senza ulteriori

specificazioni circa le singole voci componenti gli oneri.
Analogamente, per quanto riguarda la quantificazione in 345.000 euro annui degli oneri relativi alle quote di acquisizione, rinnovamento e manutenzione di apparecchiature scientifiche, reagenti, *standard* e materiali di consumo, accreditamento di metodi analitici per lo svolgimento delle analisi di revisione in caso di contenzioso legale tra un operatore economico e l'organismo di valutazione della conformità di cui all'articolo 10, comma 6, o il laboratorio di prova da esso incaricato, con l'obiettivo di fornire un parere esperto, imparziale e indipendente, in regime di qualità, a supporto delle autorità competenti e delle parti coinvolte, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi di dettaglio circa le varie componenti gli oneri in esame. In maniera conforme, anche per quanto riguarda l'organizzazione di eventi formativi, la relazione tecnica fornisce il dato dell'onere annuo senza però indicare il numero presumibile degli incontri nonché il dettaglio del costo di ciascuno di essi.
Su tutti questi aspetti, è necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi di dettaglio, in mancanza dei quali, non risulta possibile effettuare una valutazione della quantificazione riportata nella relazione tecnica.
Infine, sottolinea l'esigenza del puntuale rispetto dell'articolo 17, comma 3, secondo periodo, della legge di contabilità, nella parte in cui prevede che alla relazione tecnica sia allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Per quanto riguarda l'articolo 21, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che le attività di controllo rientrano tra quelle già assegnate, il Governo dovrebbe confermare in modo più specifico e circostanziato che l'inserimento della somma di quattro PFAS e dell'acido trifluoroacetico (TFA), tra i parametri dei controlli da verificare entro il 12 gennaio 2026, possa essere svolto dalle autorità deputate con le risorse disponibili a legislazione vigente. Ricorda che ai sensi dell'articolo 17, comma 6-*bis*, la relazione tecnica deve riportare i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti, utilizzabili per le finalità indicate.
Con riferimento agli articoli da 24 a 32, in merito alle modifiche all'allegato I che consentono di considerare ulteriori PFAS supplementari non inclusi in allegato III, Parte B, punto 3, laddove rilevanti per specifiche circostanze territoriali, occorre acquisire dal Governo conferma che le autorità competenti a valutare la qualità delle acque saranno in grado eventualmente di controllare le ulteriori sostanze avvalendosi delle sole risorse già disponibili a legislazione vigente.
Analogamente, quanto alle modifiche all'allegato III, posto che si inseriscono sei nuove sostanze nel parametro "somma di PFAS", dovrebbe essere parimenti confermata dal Governo l'invarianza d'oneri per l'effettuazione dei controlli.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier del Servizio del bilancio del Senato n. 236 e della Camera dei deputati n. 323.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(180) ***ZANETTIN ed altri - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico***
(1041) ***MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti***
(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 gennaio.
Il PRESIDENTE sollecita al Governo il riscontro agli elementi di chiarimento richiesti.
La sottosegretaria SAVINO fa presente che è ancora in corso l'istruttoria ai fini della predisposizione della relazione tecnica chiesta dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata alle ore 13,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,20.

1.4.2.2.8. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 393(ant.) del 29/05/2025

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
GIOVEDÌ 29 MAGGIO 2025
393ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 9,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(1184) ***Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese***
(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra gli emendamenti accantonati nelle sedute di ieri, riferiti agli articoli da 1 a 24, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli emendamenti all'articolo 1, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 1.0.2.
Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti identici 1.0.4, 1.0.5 e 1.0.6, in materia di concorsi e delle operazioni a premio e dell'emendamento 1.0.10.
In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 2, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 2.0.2 (con particolare riguardo al comma 7), 2.0.38, identico a 2.0.39, 2.0.49, 2.0.54, 2.0.55 e 2.0.59, sull'ambito di applicazione delle misure di contenimento della spesa.
Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.0.1, 2.0.5, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.12, 2.0.27, 2.0.27 (testo 2), 2.0.28, 2.0.37, 2.0.43, 2.0.44, 2.0.45, 2.0.46, identico a 2.0.47 e 2.0.48, 2.0.50, identico a 2.0.51 e 2.0.52, 2.0.53, 2.0.56, 2.0.57 e 2.0.58. Non ha osservazioni da formulare sull'emendamento 2.0.20, accantonato su richiesta del Governo.
Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 2.0.2 (testo 2).
Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 3, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 3.0.2.
Occorre valutare inoltre gli effetti finanziari dell'emendamento 3.0.1.
In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 4, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 4.0.9, 4.0.14, 4.0.26.
Appare necessario verificare la quantificazione degli oneri sull'emendamento 4.0.6.
Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 4.0.1, 4.0.8, nonché 4.0.25.
In relazione agli emendamenti all'articolo 5, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 5.5, 5.6, 5.0.1, 5.0.3, identico a 5.0.4, nonché 5.0.5.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2.
Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 7, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 7.1, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4.
Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 8, appaiono suscettibili di comportare maggiori

oneri l'emendamento 8.0.1.
Sull'emendamento 8.0.3, segnala che risulta necessario acquisire dal Governo la verifica della quantificazione delle minori entrate e la congruità della relativa copertura, che comunque necessita di essere riformulata.
Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte emendative 8.0.2 e 8.0.4.
Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 9, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 9.4, 9.5, 9.7, 9.12, 9.0.5 e 9.0.6.
Risulta necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli effetti finanziari in merito agli emendamenti 9.6 e 9.0.29.
Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 9.8, identico a 9.9, 9.0.7, 9.0.8, identico a 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 9.0.21 e 9.0.22.
In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 10, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 10.0.15, analogo a 10.0.16, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.36, 10.0.39, analogo a 10.0.40, 10.0.41 e 10.0.42, 10.0.64, 10.0.68, 10.0.71, analogo a 10.0.72, 10.0.73, 10.0.74 e 10.0.75, 10.0.77, 10.0.79, 10.0.81, analogo a 10.0.82, nonché 10.0.89.
Appare necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli effetti finanziari sugli emendamenti 10.0.14, 10.0.53, 10.0.62 e 10.0.69.
Occorre valutare gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4 e 10.0.5, che recano disposizioni in merito alla trasformazione, la fusione e la scissione degli enti del terzo settore dalle quali derivino nuovi enti che assumano la qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 112/2017, in relazione ai particolari regimi agevolativi che caratterizzano tali tipi di enti e di imprese.
Occorre valutare altresì gli effetti finanziari degli emendamenti 10.0.6, 10.0.11, analogo a 10.0.12 e 10.0.13, 10.0.22, 10.0.32, analogo a 10.0.33 e 10.0.34, 10.0.43, 10.0.70, 10.0.76, 10.0.78, 10.0.83, 10.0.86 e 10.0.87.
Non vi osservazioni da formulare sugli emendamenti 10.0.17 e 10.0.18, accantonati su richiesta del Governo.
Con riferimento agli emendamenti all'articolo 11, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 11.1, che prevede, tra l'altro, il divieto di ogni scontistica o offerta, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del gestore e l'obbligo di adottare entro nove mesi un sistema telematico di prenotazione del servizio di cremazione.
Non vi sono osservazioni da formulare sull' emendamento 11.2, accantonato su richiesta del Governo.
Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 11.0.1, che istituisce la figura del delegato digitale e prevede che, tra gli altri, possano esercitare tale funzione anche gli enti pubblici.
Appare suscettibile di determinare minori entrate l'emendamento 11.0.3 che prevede la documentazione in materia di inumazione, tumulazione e cremazione, fuori campo dell'imposta di bollo.
In merito all'emendamento riferito all'articolo 12, appare suscettibile di determinare minori entrate per il bilancio dello Stato la proposta emendativa 12.0.1 che sostituisce in materia di successione legittima, in mancanza di altri successibili, lo Stato con i comuni.
Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 14, occorre valutare, in merito all'emendamento 14.4, se la previsione dell'istituto del silenzio assenso e la previsione per le autorità competenti di soli controlli a campione, possa determinare effetti finanziari negativi per le amministrazioni interessate.
Appare suscettibile di determinare minori entrate l'emendamento 14.5.
Risulta necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 14.0.2, in tema di cumulo degli incentivi in conto energia.
In ordine agli emendamenti 14.0.3 e 14.0.7, occorre acquisire la valutazione del Governo in merito alla sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri, in essi contenuta.
In relazione all'emendamento 14.0.6, che reca modifiche alle disposizioni in materia di cessione di beni culturali, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti da tali modifiche per lo Stato, le regioni o gli altri enti pubblici territoriali interessati ad esercitare la facoltà di acquistare in via di prelazione i

beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento.
Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 14.0.1, 14.0.4 e 14.0.8.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 15.0.1 e 15.0.9, recante norma di interpretazione autentica, con particolare riguardo all'applicabilità della sospensione delle procedure esecutive anche alle azioni di recupero di crediti fiscali e contributivi o comunque di enti e amministrazioni pubbliche.
Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 15.0.10.
Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 15.6 e 15.0.7, accantonati su richiesta del Governo.
In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 17, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 17.3, analogo a 17.4, nonché 17.0.1.
Occorre verificare gli effetti finanziari e la portata normativa dell'emendamento 17.0.2, che appare suscettibile di determinare oneri, considerata anche la natura pubblica dei soci della fondazione.
In merito agli emendamenti all'articolo 19, per quanto concerne l'emendamento 19.2 appare necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli oneri al fine di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza di cui al comma 3.
In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 21, risulta necessario verificare la quantificazione degli oneri con riferimento alla proposta emendativa 21.0.2, che prevede la stabilizzazione della carriera accademica dei soggetti svantaggiati dalle conseguenze degli eventi sismici del 2009, del 2012 e del 2016.
Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 21.0.3.
Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 21.0.4, che tra l'altro, nel sostituire il comma 3-*bis* dell'articolo 22 del decreto-legge n. 50 del 2017, sembra limitare la partecipazione di soggetti privati organizzatori e promotori di eventi, ai maggiori oneri per i servizi di sicurezza e di polizia, che in base al tenore del comma 3-*bis* vigente, appaiono invece posti interamente a carico dei soggetti privati organizzatori o promotori degli eventi.
Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 22, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 22.1, in tema di certificazione medica, e 22.0.1, analogo a 22.0.2, in materia di cure termali.
Con riferimento alla proposta emendativa all'articolo 24, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 24.0.1.
La sottosegretaria SAVINO fa presente che l'istruttoria sugli emendamenti accantonati non si è ancora conclusa.
Il PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito dell'esame ad una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1479) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile***

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 maggio.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro ai quesiti posti dalla Commissione, segnalando che si tratta di un decreto-legge all'esame del Senato in prima lettura.
La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire quanto prima le risposte alle questioni poste dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(578) ***RUSSO e altri. - Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare***

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 14 maggio.

Il PRESIDENTE chiede ragguagli sull'istruttoria del provvedimento in titolo.
La sottosegretaria SAVINO rappresenta che sono in corso le interlocuzioni con le amministrazioni competenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(672) ***Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale***
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 aprile 2024.
Il PRESIDENTE chiede al Governo informazioni sullo stato dell'istruttoria in merito al provvedimento in titolo.
La sottosegretaria SAVINO prende nota della sollecitazione, che riporterà agli uffici interessati.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(877) ***SIGISMONDI e altri. - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale***
(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta antimeridiana del 16 aprile.
Il PRESIDENTE domanda alla rappresentante del Governo se vi sono novità sull'istruttoria del provvedimento in titolo.
La sottosegretaria SAVINO risponde che la relazione tecnica richiesta risulta ancora in fase di predisposizione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1101) ***MAGNI e altri. - Nuove norme in materia di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL, nonché a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali***
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 14 maggio.
Il PRESIDENTE rinnova al Governo la sollecitazione per il completamento dell'istruttoria sul disegno di legge in esame.
La rappresentante del GOVERNO evidenzia che si è in attesa degli elementi da parte del Ministero della salute, il quale è stato più volte sollecitato.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1136) ***Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale***
(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 aprile.
Il PRESIDENTE chiede notizie sullo stato delle verifiche in merito al provvedimento in titolo.
La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi richiesti, risultando ancora in corso l'istruttoria.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1326) ***PERA e altri. - Istituzione del Programma «Vado e torno» per il sostegno della formazione universitaria all'estero in settori determinanti per l'innovazione e la diffusione delle tecnologie e per il rientro in Italia dei soggetti beneficiari***
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 maggio.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di risposta in ordine al provvedimento in titolo, del quale sottolinea la particolare rilevanza.
La sottosegretaria SAVINO, nel prendere nota del sollecito, assicura che si attiverà presso l'amministrazione competente.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(180) ***ZANETTIN ed altri - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico***
(1041) ***MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo***

scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti
(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.
Il PRESIDENTE interroga il Governo sullo stato dell'istruttoria relativa ai profili finanziari del testo unificato adottato con riferimento ai provvedimenti in titolo.
La sottosegretaria SAVINO confida di poter dare riscontro alla richiesta della Commissione in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Su richiesta del senatore MANCA (*PD-IDP*), il PRESIDENTE fornisce ragguagli sulla programmazione dei lavori della Commissione per la prossima settimana, segnalando che l'attività sarà principalmente concentrata sull'esame in sede consultiva del cosiddetto decreto-legge "sicurezza", il cui esame in prima lettura si sta concludendo presso la Camera dei deputati.
Si sofferma quindi brevemente sull'attività del gruppo di lavoro sulla riforma della normativa di contabilità e finanza pubblica, la cui prossima riunione potrebbe essere convocata martedì prossimo 3 giugno.
Dopo un breve dibattito, a cui prendono parte i senatori MANCA (*PD-IDP*), Lavinia MENNUNI (*FdI*) e LOTITO (*FI-BP-PPE*), il PRESIDENTE dichiara conclusa la seduta.
La seduta termina alle ore 9,50.

1.4.2.2.9. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 396(pom.) del 04/06/2025

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2025
396ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(1055) ***Deputato ROTELLI e altri. - Legge quadro in materia di interporti*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando che la proposta 6.500 recepisce la condizione posta sul testo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da questa Commissione con il parere reso il 26 febbraio scorso.
Per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.
La rappresentante del GOVERNO conviene con l'avviso del relatore.
Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo formulata dal RELATORE.
La Commissione approva.
(492) ***PIRONDINI e altri. - Disposizioni e delega al Governo per l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale***
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 marzo 2024.
La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante rilievi critici in ordine ai profili finanziari del disegno di legge in titolo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(673) ***MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo***
(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 aprile 2024.
Il PRESIDENTE sollecita la rappresentante del Governo a fornire la relazione tecnica richiesta nella seduta del 23 gennaio 2024.
La sottosegretaria SAVINO fa presente che non sono ancora disponibili gli elementi di chiarimento richiesti e si riserva di fornirli in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(858) ***DE POLI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e di attività organizzate dalle reti associative nazionali e dalle associazioni pro loco iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e istituzione dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco***
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 gennaio.
Il PRESIDENTE sollecita la rappresentante del Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
La sottosegretaria SAVINO fa presente che non sono ancora disponibili gli elementi di chiarimento richiesti, prendendo nota del sollecito.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(961) ***DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 settembre 2024.
Il PRESIDENTE sollecita la rappresentante del Governo a fornire la relazione tecnica richiesta nella seduta del 18 settembre 2024.
La sottosegretaria SAVINO risponde che l'istruttoria risulta ancora in corso.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1326) ***PERA e altri. - Istituzione del Programma «Vado e torno» per il sostegno della formazione universitaria all'estero in settori determinanti per l'innovazione e la diffusione delle tecnologie e per il rientro in Italia dei soggetti beneficiari***
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 maggio.
Il PRESIDENTE sollecita la sottosegretaria Savino a fornire la relazione tecnica richiesta nella seduta del 6 maggio scorso.
La rappresentante del GOVERNO fa presente che non sono ancora disponibili gli elementi di chiarimento richiesti, assicurando che riporterà il sollecito della Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(180) ***ZANETTIN ed altri - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico***
(1041) ***MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti***
(Parere alla 7a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 maggio.
Il PRESIDENTE sollecita la rappresentante del Governo a fornire la relazione tecnica richiesta nella seduta del 16 ottobre 2024.
La sottosegretaria SAVINO dichiara che l'istruttoria risulta ancora in corso.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,15.

1.4.2.2.10. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 399(pom.) dell'11/06/2025

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2025
399ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1462) ***Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee***
(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 maggio.
La sottosegretaria SAVINO deposita una nota contenente gli elementi di risposta ai rilievi formulati dal relatore.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(180) ***ZANETTIN ed altri - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico***
(1041) ***MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti***
(Parere alla 7a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 giugno.
La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante risposte ai chiarimenti richiesti dalla Commissione, che il PRESIDENTE mette a disposizione dei Commissari.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1184) ***Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese***
(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.
La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra gli emendamenti accantonati riferiti agli articoli da 14 alla fine, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, che occorre valutare, in merito all'emendamento 14.4, se la previsione dell'istituto del silenzio assenso e la previsione per le autorità competenti di soli controlli a campione, possa determinare effetti finanziari negativi per le amministrazioni interessate. Appare suscettibile di determinare minori entrate l'emendamento 14.5. Risulta necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 14.0.2, in tema di cumulo degli incentivi in conto energia. In ordine agli emendamenti 14.0.3 e 14.0.7, occorre acquisire la valutazione del Governo in merito alla sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri, in essi contenuta. In relazione all'emendamento 14.0.6, che reca modifiche alle disposizioni in materia di cessione di beni culturali, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti da tali modifiche per lo Stato,

le Regioni o gli altri enti pubblici territoriali interessati ad esercitare la facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento.
Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 14.0.1, 14.0.4 e 14.0.8.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 15.0.1 e 15.0.9, recante norma di interpretazione autentica, con particolare riguardo all'applicabilità della sospensione delle procedure esecutive anche alle azioni di recupero di crediti fiscali e contributivi o comunque di enti e amministrazioni pubbliche. Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 15.0.10. Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 15.6 e 15.0.7, accantonati su richiesta del Governo.
In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 17, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 17.3, analogo a 17.4.
In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 21, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 21.0.4, che tra l'altro, nel sostituire il comma 3-*bis* dell'articolo 22 del decreto-legge n. 50 del 2017, sembra limitare la partecipazione di soggetti privati organizzatori e promotori di eventi, ai maggiori oneri per i servizi di sicurezza e di polizia, che in base al tenore del comma 3-*bis* vigente, appaiono invece posti interamente a carico dei soggetti privati organizzatori o promotori degli eventi.
Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 22, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 22.1, in tema di certificazione medica, e 22.0.1, analogo a 22.0.2, in materia di cure termali.
Con riferimento alla proposta emendativa all'articolo 24, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 24.0.1.
In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 25, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri l'emendamento 25.1, con particolare riferimento al comma 2, e gli emendamenti 25.6, 25.0.6 e 25.0.7. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 25.7, 25.8, 25.9, 25.0.1, 25.0.2, 25.0.3, 25.0.4, 25.0.5 e 25.0.8.
Per quanto concerne la proposta emendativa all'articolo 26, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 26.0.1.
Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 30, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 30.0.18, 30.0.26, analogo a 30.0.27, e 30.0.28, analogo a 30.0.29. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 30.0.1, 30.0.5, identico a 30.0.6, 30.0.7, analogo a 30.0.8, 30.0.9, analogo a 30.0.10, 30.0.13, 30.0.16, analogo a 30.0.17, nonché 30.0.25. In merito all'emendamento 30.0.4, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri prevista al comma 1.
Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 31, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli analoghi emendamenti 31.7 e 31.8. Appare necessario acquisire dal Governo la verifica degli effetti finanziari in relazione all'emendamento 31.0.4. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 31.6, 31.0.1 e 31.0.3.
Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 25 a 31.
La sottosegretaria SAVINO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, esprime l'avviso contrario del Governo sulla proposta 14.4. Chiede l'accantonamento delle proposte 14.5, 14.0.2, 14.0.3, 14.0.6, 14.0.7, 14.0.1 e 14.0.4, in quanto ancora in corso di istruttoria. Sull'emendamento 14.0.8, esprime un avviso contrario per maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e non coperti.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, esprime l'avviso contrario del Governo sulle proposte 15.0.9 e 15.0.10, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri. Esprime quindi un avviso contrario sull'emendamento 15.6. Chiede l'accantonamento degli emendamenti 15.0.1 e 15.0.7, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 17, chiede l'accantonamento delle proposte 17.3 e 17.4, essendo ancora in corso di istruttoria.

In relazione all'articolo 21, esprime un avviso contrario per maggiori oneri sull'emendamento 21.0.4, concordando con la Commissione.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 22, chiede l'accantonamento degli emendamenti 22.1, 22.0.1 e 22.02, in attesa del perfezionamento dell'istruttoria.
Con riferimento all'articolo 24, chiede l'accantonamento della proposta 24.0.1.
Per quanto riguarda l'articolo 25, esprime un avviso contrario per maggiori oneri sull'emendamento 25.1, concordando con la Commissione. Chiede l'accantonamento delle proposte 25.6, 25.0.6, 25.0.7, 25.7, 25.8, 25.9, 25.0.1, 25.0.2, 25.0.3, 25.0.4, 25.0.5 e 25.0.8, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.
In relazione all'articolo 26, chiede l'accantonamento della proposta 26.0.1.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli 30 e 31, esprime l'avviso contrario del Governo, concordando con la valutazione di onerosità formulata dalla Commissione, sulle proposte 30.0.18, 30.0.26, 30.0.27, 30.0.28 e 30.0.29.
Sugli emendamenti 30.0.7 e 30.0.8, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.
Sulle proposte 30.0.9, 30.0.10, 30.0.13, 30.0.16 e 30.0.17 esprime l'avviso contrario del Governo, anche per profili di incompatibilità con la disciplina unionale.
Sulle proposte 31.7 e 31.8 esprime un avviso contrario per maggiori oneri, concordando con la Commissione.
Esprime una valutazione contraria, per i profili finanziari, sugli emendamenti 31.0.1, 31.0.3 e 31.0.4.
Chiede l'accantonamento degli emendamenti 30.0.1, 30.0.5, 30.0.6 e 30.0.25, 30.0.4 e 31.6**,** in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.
Non ha osservazioni da formulare sulle restanti proposte riferite agli articoli da 25 alla fine, ad eccezione delle proposte 29.0.1, 30.2 e 30.0.22, in relazione alle quali chiede l'accantonamento dell'esame in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.
Il senatore LIRIS (*FdI*) chiede di mantenere accantonato l'emendamento 15.0.9 per consentire un approfondimento della relativa istruttoria.
Il senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) chiede al Governo di accantonare l'esame della proposta 30.0.13 al fine di rivalutarne l'avviso contrario.
Alla luce degli elementi forniti dal Governo e delle successive richieste di accantonamento, la relatrice MENNUNI (*FdI*) propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati riferiti agli articoli da 14 a 24, nonché le proposte da 25 alla fine esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 14.4, 14.0.8, 15.0.10, 15.6, 21.0.4, 25.1, 30.0.18, 30.0.26, 30.0.27, 30.0.28, 30.0.29, 30.0.9, 30.0.10, 30.0.16, 30.0.17, 31.7, 31.8, 31.0.4, 31.0.1 e 31.0.3.
L'esame resta sospeso sulle proposte 14.5, 14.0.2, 14.0.3, 14.0.7, 14.0.6, 14.0.1, 14.0.4, 15.0.1, 15.0.9, 15.0.7, 17.3, 17.4, 22.1, 22.0.1, 22.0.2 e 24.0.1, precedentemente accantonate.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 25 alla fine, fatta eccezione per le proposte 25.6, 25.0.6, 25.0.7, 25.7, 25.8, 25.9, 25.0.1, 25.0.2, 25.0.3, 25.0.4, 25.0.5, 25.0.8, 26.0.1, 29.0.1, 30.2, 30.0.1, 30.0.5, 30.0.6, 30.0.13, 30.0.22, 30.0.25, 30.0.4 e 31.6, il cui esame è sospeso.".
Il PRESIDENTE, con l'avviso conforme del GOVERNO, mette ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, degli emendamenti approvati relativi al disegno di legge n. 954, recante "Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato".
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.2.11. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 400(pom.) del 17/06/2025

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 17 GIUGNO 2025
400ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 13,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(954) ***SALLEMI e altri. - Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato***
(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Lotito, illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO, concordando con la Commissione, non ha osservazioni da formulare.
Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo.
La Commissione approva.
(1485) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, recante differimento del termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il senatore LIRIS (*FdI*), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non essendo state apportate modifiche in sede referente, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito lo scorso 20 maggio.
Con riferimento agli emendamenti, non ha osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme al relatore.
Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo.
La Commissione approva.
(1503) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice DAMANTE (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, in base al citato Accordo trilaterale, l'Italia, la Svizzera e la Germania si impegnano ad attivare, in caso di emergenza, tutte le misure necessarie, di mercato e non, al fine di provvedere all'approvvigionamento di gas naturale dei clienti protetti della Parte richiedente, nel rispetto delle norme di sicurezza tecnica del sistema gas di ciascuna parte. La misura di solidarietà è presa in considerazione come intervento di

ultima istanza e si applica solo qualora lo Stato richiedente non sia stato in grado di coprire la carenza nell'approvvigionamento di gas ai suoi clienti protetti, abbia esaurito tutte le misure di mercato e tutte le misure previste dal suo piano di emergenza, abbia notificato alla Commissione e alle autorità competenti di tutti gli Stati membri con i quali è connesso una richiesta esplicita corredata di una descrizione delle misure attuate e si impegni a versare l'equa e tempestiva compensazione nei confronti dello Stato membro interessato che presta solidarietà.
La solidarietà è prestata sulla base di un'equa compensazione, che lo Stato richiedente solidarietà si impegna a versare tempestivamente allo Stato membro che presta solidarietà. L'equa compensazione copre almeno: il gas distribuito nel territorio dello Stato membro richiedente, tutti gli altri costi pertinenti e ragionevoli sostenuti nel prestare solidarietà, compresi, se del caso, i costi di tali misure eventualmente stabiliti in precedenza, il versamento di eventuali compensazioni derivanti da procedimenti giudiziari, procedimenti arbitrali o analoghi e conciliazioni, nonché delle relative spese giudiziali che interessano lo Stato membro che presta solidarietà nei confronti dei soggetti coinvolti nella prestazione, nonché eventuali ulteriori costi, non determinabili a priori, che lo Stato membro che ha prestato solidarietà può imputare allo Stato richiedente, avendo riguardo al diritto dell'Unione ed alle norme nazionali rilevanti, ossia garantendo ai cittadini dello Stato richiedente il medesimo trattamento riconosciuto ai propri cittadini.
Secondo quanto risulta dalla relazione tecnica, i costi associati all'eventuale attivazione del meccanismo di solidarietà da parte dell'Italia, in qualità di parte richiedente, saranno quantificati al momento dell'attivazione di tale meccanismo secondo quanto previsto dall'articolo 12 dell'Accordo trilaterale, in combinato disposto con l'Allegato I, ove sono stabilite le modalità di quantificazione della compensazione nel caso in cui sia la Svizzera a prestare solidarietà a Italia o Germania.
I predetti costi saranno gestiti dall'impresa maggiore di trasporto che svolge tale attività sulla maggior parte della rete nazionale di gasdotti, ne conferisce le capacità presso tutti i punti di entrata e di uscita ed eroga il servizio di bilanciamento sull'intera rete in qualità di responsabile del bilanciamento, in conformità al Regolamento UE 312/2014.
Al riguardo, la relazione tecnica rappresenta che i costi sostenuti dall'impresa maggiore di trasporto per approvvigionare le risorse necessarie al mantenimento dell'equilibrio della rete, anche tramite il meccanismo di solidarietà, trovano copertura a valere sul conto oneri di bilanciamento gestito dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali, alimentato da un corrispettivo tariffario applicato ai punti di uscita della rete verso i consumatori nazionali e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
L'articolo 3 del disegno di legge di ratifica in esame dispone, al comma 1, che dall'attuazione della medesima legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al successivo comma 2 viene stabilito che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle attività previste dalla legge in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In caso di oneri eventuali derivanti dalle modalità di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 11 dell'Accordo, il comma 3 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame dispone che a tali oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
Per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO conviene con l'avviso della relatrice.
Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, mette ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(1518) ***Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario***

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)
Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento in esame è volto a riformare il sistema di accesso, di valutazione e di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori a tempo determinato, superando il vigente sistema dell'Abilitazione Scientifica Nazionale nel senso di semplificare le procedure e rafforzare

l'autonomia dei singoli Atenei. Esso interviene altresì sulle procedure di mobilità del personale docente.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f)*, che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

In proposito fa presente che, a seguito della riforma della *governance* economica dell'Unione europea, in sede di prima applicazione i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati nell'ambito del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, che ha assorbito sostanzialmente i contenuti e le finalità della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2024, e successivamente, con riferimento all'anno in corso, sono stati riportati nell'ambito del Documento di finanza pubblica 2025.

A tale ultimo riguardo, rammenta in particolare che la risoluzione 7-00289, approvata dalla Commissione bilancio della Camera il 1° aprile scorso, e la risoluzione 7-00020, approvata dalla Commissione bilancio del Senato il 2 aprile scorso, avevano impegnato il Governo a valutare, in attesa della revisione della normativa in materia di contabilità e finanza pubblica, se fosse necessario aggiornare, nel Documento di finanza pubblica, l'indicazione dei provvedimenti collegati alla manovra di bilancio.

Al riguardo, nel Documento di finanza pubblica 2025, di cui al Documento CCXL, n. 1, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati in data 24 aprile 2025 con le risoluzioni, rispettivamente, 6-00151 e 6-00173, il Governo, a completamento della prossima manovra di bilancio (2026-2028), ha tra l'altro indicato un provvedimento recante "Revisione delle modalità di accesso, di valutazione e di reclutamento del personale ricercatore e docente universitario".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati risulta rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 3 giugno scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nel DFP 2025.

Sotto il profilo della omogeneità, il provvedimento è composto di quattro articoli. L'articolo 1 reca disposizioni in materia di reclutamento universitario; l'articolo 2 reca disposizioni in materia di mobilità interateneo e internazionale; l'articolo 3 detta le disposizioni transitorie e finali; infine, l'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolato appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Alla luce di questa ricostruzione, può quindi ritenersi che il disegno di legge rechi disposizioni che rientrano negli ambiti materiali definiti dal Documento di finanza pubblica 2025, con norme che presentano carattere omogeneo e che appaiono riconducibili alla competenza del Ministero dell'università e della ricerca, non recando quindi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.

La rappresentante del GOVERNO non ha, per quanto di competenza, rilievi da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo,

premesso che:

- l'articolo 10, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;
- nelle more della riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina della *governance* economica dell'Unione europea, per l'anno in corso i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati nell'ambito del Documento di finanza pubblica 2025;
- il Documento di finanza pubblica 2025, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati in data 24 aprile 2025 con le risoluzioni, rispettivamente, 6-00151 e 6-00173, ha indicato, a completamento della prossima manovra di bilancio (2026-2028), tra gli altri un provvedimento recante "Revisione delle modalità di accesso, di valutazione e di reclutamento del personale ricercatore e docente universitario";
considerato che:
il disegno di legge in titolo, composto di quattro articoli, è finalizzato a riformare il sistema di accesso, di valutazione e di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori a tempo determinato;
il provvedimento risulta coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento;
il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati risulta rispettato, dal momento che il disegno di legge in titolo è stato comunicato alla Presidenza il 3 giugno scorso,
ritiene che il contenuto del disegno di legge n. 1518:
- risulta corrispondente a quello indicato nel Documento di finanza pubblica 2025 tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica;
- non reca disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.".
Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1462) ***Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee***

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 giugno.
Il relatore LIRIS (*FdI*), sulla base della nota istruttoria depositata dal Governo nella seduta dell'11 giugno scorso, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:
in relazione all'articolo 4, vengono forniti ulteriori elementi in merito ai criteri adottati nella quantificazione dei costi annuali di gestione dell'immobile per la sede dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, nonché per gli oneri di allestimento di postazioni di lavoro e spese di funzionamento;
in relazione all'articolo 5, vengono forniti chiarimenti in merito ai profili finanziari connessi alla possibilità di prevedere nel regolamento dell'Agenzia suddetta, l'istituzione di eventuali sedi secondarie. A tale proposito, viene evidenziato che l'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, non impone l'istituzione di una o più sedi secondarie, con la conseguenza che non si è in presenza di attività obbligatorie. L'istituzione della sede secondaria rappresenta, dunque, una mera eventualità che potrà realizzarsi nei limiti delle risorse disponibili presso l'Agenzia e all'esito di una scelta discrezionale suscettibile di essere assunta dallo stesso ente. A tale proposito, viene osservato che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del disegno di legge, l'Agenzia ha proprie entrate, con la conseguenza che l'eventuale decisione di istituire sedi secondarie potrà essere assunta soltanto nei limiti delle risorse a disposizione dell'Agenzia;
in relazione all'articolo 8, vengono forniti elementi di chiarimento in ordine al differente onere previsto

per la retribuzione accessoria del personale in prestito rispetto a quello di ruolo, nonché sui parametri considerati per la quantificazione degli oneri correlati all'installazione e alla gestione della piattaforma informatica, distinguendosi tra gli oneri di investimento iniziale e i costi ricorrenti annuali;
in relazione all'articolo 10, viene chiarito che la disposizione non introduce direttamente nuovi oneri, ma riferisce di oneri trasversali alle attività derivanti dagli articoli da 4 a 8, quali gli oneri legati allo sviluppo e alla gestione della piattaforma informatica necessaria per la raccolta, l'analisi e la gestione dei dati relativi alle attività subacquee. Viene quindi precisato che la piattaforma informativa dovrà consentire altresì di condurre l'attività dell'Agenzia mirata a gestire e monitorare le attività nella dimensione subacquea, ai sensi di quanto previsto dalla disposizione in esame;
in relazione all'articolo 12, viene rappresentato che le attività di cooperazione informativa, disciplinate dalla disposizione in esame, non comportano oneri aggiuntivi rispetto a quelli già considerati per la realizzazione e la gestione della piattaforma informatica prevista dal disegno di legge. Infatti, la piattaforma suddetta dovrà consentire altresì di condurre l'attività dell'Agenzia mirata alla comunicazione istituzionale e alla divulgazione, comprendendovi anche le attività di cooperazione informativa di cui all'articolo 12;
in relazione all'articolo 16, viene assicurato che i programmi di qualificazione professionale per il comando e la conduzione dei mezzi subacquei non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: gli eventuali costi derivanti dal conseguimento dei relativi titoli sono, infatti, integralmente a carico dei soggetti interessati;
in relazione all'articolo 17, viene confermato che le attività di coordinamento con iniziative di ricerca internazionali o europee, anche ove coinvolgano università ed enti pubblici di ricerca, avverranno nel rispetto del principio di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività riconducibili alle funzioni istituzionali ordinarie: non sono, pertanto, previsti nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esame;
in relazione all'articolo 20, viene rappresentato che, stante la possibilità che l'attività ivi contemplata sia svolta mediante piattaforma informatica, i relativi oneri sono da ritenersi integralmente ricompresi nei costi previsti per la sua installazione e gestione. La stima degli utenti abilitati è stata, invece, effettuata tenendo conto sia del numero di iscritti al registro dei sommozzatori in servizio locale - destinato a essere sostituito dal nuovo registro degli operatori subacquei e tecnici iperbarici professionali disciplinato dalla disposizione in esame - sia della platea stimata degli operatori effettivamente attivi nei settori subacqueo e iperbarico;
con riguardo all'articolo 24, in merito alla realizzazione del libretto personale informatico, di cui ciascun operatore subacqueo e tecnico iperbarico iscritto nel registro di cui all'articolo 20 dovrà essere dotato, viene precisato che la determinazione del numero di utenti abilitati è stata effettuata adottando lo stesso criterio già illustrato in relazione all'articolo 20. Viene rappresentato, inoltre, che i costi connessi alla realizzazione, gestione e aggiornamento del libretto informatico sono anch'essi da intendersi inclusi nei costi complessivi relativi alla piattaforma informatica, sulla quale si fonda l'attuazione della misura prevista dalla disposizione in questione;
in relazione all'articolo 34, recante le disposizioni finanziarie, viene confermato - in base alle informazioni attualmente disponibili - il profilo simmetrico indicato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari stesso. Con riferimento alla copertura finanziaria ivi prevista, considerato che agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, viene confermata la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie anche a decorrere dal 2028,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:
- si valuti l'esigenza di inserire, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, il riferimento, oltre che agli articoli da 4 a 8, anche all'articolo 10, con particolare riguardo agli oneri per la installazione e la gestione della piattaforma informatica, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 34, comma 1.".
Il PRESIDENTE, con l'avviso conforme del GOVERNO e previa verifica del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta testé formulata dal relatore.
La Commissione approva.

(180) ***ZANETTIN ed altri - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale***

cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico
(1041) ***MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti***
(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 giugno.
La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), sulla base della nota istruttoria depositata dal Governo nella seduta dell'11 giugno scorso, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato NT, relativo ai disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:
all'articolo 3, siano apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 2, l'alinea sia sostituito dal seguente: "2. I decreti legislativi di cui al comma 1, tenuto anche conto di quanto previsto dalla raccomandazione n. 1248 del Consiglio d'Europa del 7 ottobre 1994, relativa all'educazione dei bambini plusdotati nell'interesse dei bambini medesimi e della società, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:" e siano soppresse le lettere *a)* e *b)*;
- dopo il comma 4, siano aggiunti i seguenti: "4-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione del comma 2, lettere *d)* ed *e)*, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante utilizzo dell'accantonamento di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito dei fondi speciali di cui all'articolo 1, comma 883, della legge n. 207 del 2024, i suddetti decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
4-*ter*. Fermo restando quanto previsto dal comma 4-*bis*, dall'attuazione delle delega recata dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, agli adempimenti relativi ai suddetti decreti, le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
4-*quater*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le modalità per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, sulla base delle prestazioni individuate dal Comitato tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera *b)*.";
all'articolo 4, siano apportate le seguenti modificazioni:
- i commi 4 e 5 siano sostituiti dai seguenti: "4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è istituito un Comitato tecnico-scientifico con il compito di:
a) coordinare e monitorare l'attuazione del Piano di cui al comma 1 nonché redigere una relazione sulla sperimentazione al termine di ciascun anno del triennio;
b) individuare, nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, quelle volte al riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo ai fini del decreto di cui all'articolo 3, comma 4-*quater*.
5. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 è composto da dieci componenti, di cui tre nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, incluso il Presidente, tre designati dal Ministro della salute, due designati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, e due designati dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione. La partecipazione ai lavori del Comitato tecnico-scientifico non dà diritto ad alcun compenso, rimborso di spese, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.";

- dopo il comma 5, sia aggiunto il seguente: "5-*bis*. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";
all'articolo 5, comma 1, sia aggiunto in fine il seguente periodo: "Le predette attività di formazione dei docenti sono svolte al di fuori dell'orario di insegnamento e di servizio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";
sia soppresso l'articolo 9.".

Il PRESIDENTE, con l'avviso conforme del GOVERNO e previa verifica del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta appena formulata dalla relatrice.

La Commissione approva.

(1184) ***Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese***

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 giugno.

La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra gli emendamenti accantonati, nonché le ulteriori riformulazioni, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti all'articolo 1, occorre valutare i profili finanziari della proposta 1.0.11 (testo 2).

In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 2, appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 2.0.55. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.0.1, 2.0.5, 2.0.5 (testo 2), 2.0.10, 2.0.12, 2.0.28, 2.0.43, 2.0.44, 2.0.45, 2.0.45 (testo 2). Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 2.0.2 (testo 2). Non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 2.0.24 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 3, occorre valutare inoltre gli effetti finanziari dell'emendamento 3.0.1.

In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 4, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 4.0.14. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 4.0.1 e 4.0.8. Non vi sono osservazioni sulla proposta 4.0.25 (testo 2).

In relazione agli emendamenti all'articolo 5, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 5.6, 5.0.1 e 5.0.3, identico al 5.0.4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 6.0.2.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 7, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 7.1, 7.0.1, 7.0.3 e 7.0.4.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 8, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.1 (testo 2). Sull'emendamento 8.0.3, risulta necessario acquisire dal Governo la verifica della quantificazione delle minori entrate e la congruità della relativa copertura, che comunque necessita di essere riformulata. Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte emendative 8.0.2, 8.0.2 (testo 2) e 8.0.4.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 9, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 9.4 e 9.5. Risulta necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli effetti finanziari in merito agli emendamenti 9.6 e 9.0.29. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 9.8, identico a 9.9, 9.0.7, 9.0.8, identico a 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11 e 9.0.21.

In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 10, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 10.0.36, 10.0.64 e 10.0.89. Appare necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli effetti finanziari sugli emendamenti 10.0.53, 10.0.62. Occorre valutare altresì gli effetti finanziari degli emendamenti 10.0.6, 10.0.22, 10.0.43, 10.0.70, 10.0.76, 10.0.86 e 10.0.87. Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 10.0.17 e 10.0.18, accantonati su richiesta del Governo.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 11, occorre valutare gli effetti finanziari

dell'emendamento 11.1, che prevede, tra l'altro, il divieto di ogni scontistica o offerta, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del gestore e l'obbligo di adottare entro nove mesi un sistema telematico di prenotazione del servizio di cremazione. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 11.0.1, che istituisce la figura del delegato digitale e prevede che, tra gli altri, possano esercitare tale funzione anche gli enti pubblici. Appare suscettibile di determinare minori entrate l'emendamento 11.0.3 che prevede la documentazione in materia di inumazione, tumulazione e cremazione, fuori campo dell'imposta di bollo.

In merito all'emendamento riferito all'articolo 12, appare suscettibile di determinare minori entrate per il bilancio dello Stato la proposta emendativa 12.0.1 che sostituisce in materia di successione legittima, in mancanza di altri successibili, lo Stato con i comuni.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 14, appare suscettibile di determinare minori entrate l'emendamento 14.5. Risulta necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 14.0.2, in tema di cumulo degli incentivi in conto energia. In ordine agli emendamenti 14.0.3 e 14.0.7, occorre acquisire la valutazione del Governo in merito alla sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri, in essi contenuta. In relazione all'emendamento 14.0.6, che reca modifiche alle disposizioni in materia di cessione di beni culturali, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti da tali modifiche per lo Stato, le regioni o gli altri enti pubblici territoriali interessati ad esercitare la facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 14.0.1 e 14.0.4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 15.0.1 e 15.0.9, recante norma di interpretazione autentica, con particolare riguardo all'applicabilità della sospensione delle procedure esecutive anche alle azioni di recupero di crediti fiscali e contributivi o comunque di enti e amministrazioni pubbliche. Non vi sono osservazioni da formulare sull'emendamento 15.0.7, accantonato su richiesta del Governo.

In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 17, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 17.3, analogo a 17.4.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 22, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 22.1, in tema di certificazione medica, e 22.0.1, analogo a 22.0.2, in materia di cure termali.

Con riferimento alla proposta emendativa all'articolo 24, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 24.0.1.

In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 25, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri l'emendamento 25.6, 25.0.6 e 25.0.7. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 25.7, 25.8, 25.9, 25.0.1, 25.0.2, 25.0.3, 25.0.4, 25.0.5 e 25.0.8.

Per quanto concerne la proposta emendativa all'articolo 26, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 26.0.1.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 29, non vi sono osservazioni da formulare sull'emendamento 29.0.1, accantonato su richiesta del Governo.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 30, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 30.0.1, 30.0.5, identico a 30.0.6, 30.0.13 e 30.0.25. In merito all'emendamento 30.0.4, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri prevista al comma 1. Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 30.2 e 30.0.22, accantonati su richiesta del Governo.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 31, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 31.6.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, chiede di accantonare la proposta 1.0.11 (testo 2), in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.

Con riferimento alle proposte relative all'articolo 2, non ha osservazioni da formulare sulla proposta 2.0.55, rilevando che l'emendamento modifica il comma 7-*bis* dell'articolo 60 del decreto-legge 14

agosto 2020, n. 104, ed estende ai soggetti che, nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, non adottano i principi contabili internazionali la facoltà di non effettuare l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Al riguardo, tenuto conto che l'ultima proroga all'esercizio 2023 di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 198 del 2022 non comportava nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non ha osservazioni da formulare.
Sull'emendamento 2.0.10, esprime un avviso contrario per i profili finanziari. Chiede poi di accantonare le proposte 2.0.1, 2.0.5, 2.0.5 (testo 2), 2.0.12, 2.0.28, 2.0.43, 2.0.44, 2.0.45, 2.0.45 (testo 2), 2.0.2 (testo 2) e 2.0.24 (testo 2), in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.
In relazione all'articolo 3, chiede di accantonare l'emendamento 3.0.1, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.
Con riguardo alle proposte 4.0.14, 4.0.1 e 4.0.8, chiede l'accantonamento in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio. Sulla proposta 4.0.25 (testo 2), esprime un avviso di semplice contrarietà.
Chiede poi di accantonare gli emendamenti 5.6, 5.0.1, 5.0.3, 5.0.4, 6.0.2, 7.1, 7.0.1, 7.0.3 e 7.0.4, in attesa del perfezionamento dell'istruttoria.
Non ha osservazioni da formulare sulle proposte 8.0.1 e 8.0.1 (testo 2). Sulla proposta 8.0.3 esprime un avviso contrario per i profili finanziari.
Chiede poi di accantonare gli emendamenti 8.0.2, 8.0.2 (testo 2), 8.0.4, 9.4, 9.5, 9.6, 9.0.29, 9.8, 9.9, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 9.0.21, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.
Con riguardo agli emendamenti 10.0.36 e 10.0.64, concorda con la valutazione di onerosità della Commissione. Sulla proposta 10.0.6 esprime l'avviso contrario del Governo. Chiede poi di accantonare gli emendamenti 10.0.89, 10.0.53, 10.0.62, 10.0.22, 10.0.43, 10.0.70, 10.0.76, 10.0.86, 10.0.87, 10.0.17 e 10.0.18, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.
Chiede di accantonare le proposte 11.1, 11.0.1, 11.0.3 e 12.0.1, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.
Sulla proposta 14.0.7, esprime un avviso di nulla osta condizionato a una riformulazione di cui dà lettura.
Chiede poi di accantonare le proposte 14.0.2, 14.0.3, 14.0.6 e 14.0.4.
Sulla proposta 14.0.1, esprime la valutazione non ostativa del Governo condizionata a una riformulazione di cui dà lettura.
Con riferimento all'emendamento 15.0.9, fa presente che l'avviso del Governo è contrario per oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e non coperti.
Chiede quindi di accantonare le proposte 15.0.1 e 15.0.7, in attesa del perfezionamento dell'istruttoria.
Sugli emendamenti 17.3, 17.4, 22.1, 22.0.1, 22.0.2 e 24.0.1 chiede l'accantonamento in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.
Sulle proposte 25.7, 25.8 e 25.9, esprime un avviso contrario per profili di incompatibilità con la disciplina comunitaria.
Chiede poi di accantonare gli emendamenti 25.6, 25.0.6, 25.0.7, 25.0.1, 25.0.2, 25.0.3, 25.0.4, 25.0.5 e 25.0.8, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.
Sugli emendamenti 26.0.1 e 29.0.1 chiede l'accantonamento in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.
Sulla proposta 30.0.13 esprime un avviso contrario per profili di incompatibilità con la disciplina unionale.
Chiede poi di accantonare le proposte 30.0.1, 30.0.5, 30.0.6, 30.0.25, 30.0.4, 30.2 e 30.0.22, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.
Sull'emendamento 31.6 chiede l'accantonamento in attesa del completamento dell'istruttoria.
Non essendovi richieste di intervento, la relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati, nonché le ulteriori riformulazioni, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.10, 8.0.3, 10.0.36, 10.0.64, 10.0.6, 15.0.9, 25.7, 25.8, 25.9 e 30.0.13.
Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 4.0.25 (testo 2).

Sull'emendamento 14.0.7, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al capoverso «Art. 182-*bis.*», del comma 2, con il seguente: "2. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2028.".
Sull'emendamento 14.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Accettazione di eredità)

1. All'articolo 2648 del codice civile, al terzo comma, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "La trascrizione può essere richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall'erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'articolo 476 o l'avvenuto acquisto della qualità di erede ai sensi dell'articolo 485."».".
Il parere è non ostativo sugli emendamenti 2.0.55, 8.0.1 e 8.0.1 (testo 2).
L'esame resta sospeso sulle proposte 1.0.11 (testo 2), 2.0.1, 2.0.5, 2.0.5 (testo 2), 2.0.12, 2.0.28, 2.0.43, 2.0.44, 2.0.45, 2.0.45 (testo 2), 2.0.2 (testo 2), 2.0.24 (testo 2), 3.0.1, 4.0.14, 4.0.1, 4.0.8, 5.6, 5.0.1, 5.0.3, 5.0.4, 6.0.2, 7.1, 7.0.1, 7.0.3, 7.0.4, 8.0.2, 8.0.2 (testo 2), 8.0.4, 9.4, 9.5, 9.6, 9.0.29, 9.8, 9.9, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 9.0.21, 10.0.89, 10.0.53, 10.0.62, 10.0.22, 10.0.43, 10.0.70, 10.0.76, 10.0.86, 10.0.87, 10.0.17, 10.0.18, 11.1, 11.0.1, 11.0.3, 12.0.1, 14.5, 14.0.2, 14.0.3, 14.0.6, 14.0.4, 15.0.1, 15.0.7, 17.3, 17.4, 22.1, 22.0.1, 22.0.2, 24.0.1, 25.6, 25.0.6, 25.0.7, 25.0.1, 25.0.2, 25.0.3, 25.0.4, 25.0.5, 25.0.8, 26.0.1, 29.0.1, 30.0.1, 30.0.5, 30.0.6, 30.0.25, 30.0.4, 30.2, 30.0.22 e 31.6.".
Il PRESIDENTE pone quindi ai voti, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere testé illustrata dalla relatrice.
La Commissione approva.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(766) ***Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico***

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 4 giugno.
La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria.
Il PRESIDENTE dispone che la nota sia messa in distribuzione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, martedì 17 giugno 2025, alle ore 16,15, integrando l'ordine del giorno, in sede consultiva, con l'esame all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti del disegno di legge n. 954-A (Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni di attuazione del medesimo codice, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato e di pubblicità degli avvisi).
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 14,20.

1.4.2.2.12. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 403(pom.) del 24/06/2025

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 24 GIUGNO 2025
403ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 13,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(1479) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile***
(Parere alla 8ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati nelle sedute nn. 192 e 193, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria della proposta 3.1 (testo 2).
Relativamente all'articolo 4, occorre valutare, in relazione al testo dell'emendamento a cui si riferisce, la proposta 4.500/100.
Per gli analoghi emendamenti 4.500 e 4.2 (testo 2) occorre verificare la quantificazione degli oneri e la verifica delle corrispondenti coperture finanziarie.
In merito all'articolo 6, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle analoghe proposte 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7 in quanto prevedono che le verifiche per la spettanza del contributo per la ricostruzione privata relativa alle imprese siano a carico delle strutture regionali competenti.
Riguardo l'articolo 9, per l'emendamento 9.10 (testo 2), che prevede il supporto tecnico-scientifico delle università e dei centri di ricerca alle articolazioni organizzative di ausilio ai presidenti delle regioni in qualità di commissari, occorre valutare la necessità dell'apposizione di una clausola di invarianza finanziaria.
Relativamente all'articolo 13, occorre verificare la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle analoghe proposte 13.0.4 (testo 2), 13.0.5 (testo 3), 13.0.6 (testo 2), 13.0.7 (testo 2) e 13.0.8 (testo 2).
Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.
Con riferimento agli emendamenti testé illustrati, il sottosegretario FRENI esprime la valutazione non ostativa del Governo.
Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo.
La Commissione approva.
(1430) ***Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito, non essendo state apportate modifiche in sede redigente.
Il sottosegretario FRENI non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.
Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo.
La Commissione approva all'unanimità.

(180) ***ZANETTIN e altri. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico***
(1041) ***MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti***
(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti al nuovo testo unificato. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
Il rappresentante del GOVERNO non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.
Nessuno chiedendo di intervenire e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo.
La Commissione approva.

(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***
(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)
Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento in esame si propone di assicurare maggiore tutela per contrastare le frodi nel settore agroalimentare, in termini di specificità delle condotte sanzionate e di inasprimento del relativo impianto punitivo, intervenendo altresì sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare.
Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f*), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.
In proposito, a seguito della riforma della *governance* economica dell'Unione europea, in sede di prima applicazione i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati nell'ambito del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, che ha assorbito sostanzialmente i contenuti e le finalità della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2024, e successivamente, con riferimento all'anno in corso, sono stati riportati nell'ambito del Documento di finanza pubblica 2025.
A tale ultimo riguardo, rammenta in particolare che la risoluzione 7-00289, approvata dalla Commissione bilancio della Camera il 1° aprile scorso, e la risoluzione 7-00020, approvata dalla Commissione bilancio del Senato il 2 aprile scorso, hanno impegnato il Governo a valutare, in attesa della revisione della normativa in materia di contabilità e finanza pubblica, se fosse necessario aggiornare, nel Documento di finanza pubblica, l'indicazione dei provvedimenti collegati alla manovra di bilancio.
A tale proposito, fa presente che nel Documento di finanza pubblica 2025, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati in data 24 aprile 2025 con le risoluzioni, rispettivamente, 6-00151 e 6-

00173, il Governo, tra i disegni di legge collegati alla prossima manovra di bilancio (2026-2028), ha tra l'altro indicato un provvedimento recante "Disposizioni per la revisione del sistema sanzionatorio per gli illeciti in agricoltura e dei reati agroalimentari". Tale indicazione conferma quanto previsto anche nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, approvato con distinte risoluzioni dai due rami del Parlamento in data 9 ottobre 2024.
Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati risulta rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 3 giugno scorso.
Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato prima nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 e poi nel Documento di finanza pubblica 2025.
Sotto il profilo della omogeneità, il provvedimento è composto di diciotto articoli, raccolti in tre Titoli. Il Titolo I, in materia di sanzioni penali (articoli 1-5), reca modifiche al codice penale e norme di coordinamento di carattere procedurale. Il Titolo II, in materia di sanzioni amministrative (articoli 6-17), è composto di cinque Capi, e comprende disposizioni di carattere sanzionatorio e procedurale, anche con riguardo a specifici settori (settore lattiero-caseario e pesca marittima). Il titolo III (articolo 18) reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolato appare nel complesso coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.
Alla luce di questa ricostruzione, può quindi ritenersi che il disegno di legge rechi disposizioni che rientrano negli ambiti materiali definiti dal Documento di finanza pubblica 2025, con norme che presentano carattere omogeneo e che appaiono riconducibili alla competenza dei Ministeri interessati, non recando quindi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.
Il sottosegretario FRENI concorda con quanto rappresentato dal relatore.
Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere:
"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo,
premesso che:
- l'articolo 10, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;
- nelle more della riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina della *governance* economica dell'Unione europea, per l'anno in corso i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati nell'ambito del Documento di finanza pubblica 2025;
- il Documento di finanza pubblica 2025, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati in data 24 aprile 2025 con le risoluzioni, rispettivamente, 6-00151 e 6-00173, ha indicato, a completamento della prossima manovra di bilancio (2026-2028), tra gli altri un provvedimento recante "Disposizioni per la revisione del sistema sanzionatorio per gli illeciti in agricoltura e dei reati agroalimentari";
considerato che:
il disegno di legge in titolo, composto di diciotto articoli raccolti in tre titoli, è finalizzato a rafforzare la disciplina dei reati agroalimentari, in termini di specificità delle condotte sanzionate e di inasprimento del relativo impianto punitivo, intervenendo altresì sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare;
il provvedimento risulta coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della

competenza delle amministrazioni di riferimento;
il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati risulta rispettato, dal momento che il disegno di legge in titolo è stato comunicato alla Presidenza il 3 giugno scorso,
ritiene che il contenuto del disegno di legge n. 1519:
- risulti sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel Documento di finanza pubblica 2025 tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica;
- non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.".
Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1520) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, composto di quattro disposizioni e corredato di relazione tecnica, reca all'articolo 3 una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento.
Oggetto della ratifica è il Protocollo di modifica del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sull'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, ratificato con legge n. 83 del 13 giugno 2023: esso consente a tutti i lavoratori frontalieri di potere svolgere al massimo il 25 per cento dell'attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica dello *status* di lavoratore frontaliere ai sensi dell'Accordo frontalieri del 2020.
Per quanto di competenza, considerato che la relazione tecnica evidenzia che il trattamento fiscale della remunerazione del lavoratore frontaliere non subirà alcuna modifica derivante dallo svolgimento del 25 per cento in modalità di telelavoro, restando immutate le quantificazioni a suo tempo effettuate in sede di legge di ratifica dell'Accordo sui frontalieri del 2020, non ha osservazioni da formulare.
Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare.
Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, mette ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(1484) ***Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese***

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, in materia di agevolazioni fiscali per le reti di imprese, premesso che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, che sarebbe utile avere indicazioni circa le modalità, ulteriori rispetto a quelle accennate dalla relazione tecnica, che potrebbero garantire di contenere l'onere complessivo entro i limiti finanziari previsti (15 milioni di euro annui per un triennio). Tale chiarimento appare opportuno al fine di verificare il livello di congruità delle somme stanziate. Infatti, premesso che l'importo che non concorre al reddito è pari al massimo a 1 milione per soggetto, ne consegue che il beneficio fiscale annuo per soggetto è pari al massimo a circa 280.000 euro (essendo il 28 per cento circa la somma delle aliquote IRES e IRAP). Già in presenza di sole 53 reti d'impresa (su un totale di circa 9.000, senza considerare quindi l'effetto incentivante della misura e il *trend* in crescita nel ricorso a tale istituto, attestato dalla figura riportata dalla relazione tecnica) che usufruissero del beneficio massimo, le risorse stanziate risulterebbero quasi esaurite. Peraltro, l'analoga disposizione del decreto-legge n. 78 del 2010, citata dalla stessa relazione tecnica e di contenuto sostanzialmente sovrapponibile alla norma in esame, recava limiti di spesa, pur riferendosi a quasi 15 anni fa e in un contesto nel quale le reti d'impresa erano un fenomeno pressocché sconosciuto, leggermente superiori nel complesso a quelli ora previsti (20 milioni per il 2011 e 14 milioni per il 2012 e il 2013).
Con riferimento all'articolo 3, recante riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di

sistema, in relazione all'attività di vigilanza sugli enti mutualistici di cui al comma 1, attribuita dal comma 2 al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, andrebbe confermato che il Ministero possa svolgere tale compito con le risorse previste a legislazione vigente valutando, al riguardo, al riguardo l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria nel testo.

In relazione all'articolo 4, che introduce una disciplina transitoria volta a incentivare l'accompagnamento alla pensione, mediante il passaggio al lavoro *part-time*, associandovi una serie di benefici subordinati alla contestuale assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di un lavoratore di età non superiore a trentaquattro anni per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione dell'orario, sulla base dei dati forniti o desunti dal dispositivo, nonché delle ipotesi formulate, che appaiono ragionevoli, la quantificazione risulta corretta, anche in relazione agli effetti fiscali indotti (automatici). Inoltre, gli oneri sono configurati in termini di tetti di spesa, fra l'altro assistiti dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale blocco di ulteriori concessioni in caso di raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti numerici (comma 1) e finanziari (commi 5 e 6) previsti.

Per quanto attiene ai profili di contabilizzazione degli oneri, con conseguenti riflessi sulla copertura, anche se la stessa relazione tecnica definisce figurativa, tipicamente non contabilizzata sull'indebitamento e sul fabbisogno, la perdita contributiva correlata alla prestazione lavorativa non più svolta in virtù del *part-time*, ritiene condivisibile la scelta di registrare effetti anche su tali saldi, atteso che, diversamente dall'ipotesi di cassa integrazione o disoccupazione, in tal caso, in assenza dell'intervento normativo, la contribuzione sarebbe stata versata.

Tuttavia, andrebbe altresì valutato l'effetto di maggiori entrate contributive derivanti direttamente e automaticamente dalla condizione posta dal comma 7 per l'attivazione del *part-time* incentivato, ovvero dall'assunzione di un giovane lavoratore a tempo pieno e indeterminato. Tale effetto dovrebbe sostanzialmente compensare quello precedentemente analizzato, stante la diversa estensione oraria delle due prestazioni lavorative in questione, anche assumendo retribuzioni orarie più elevate per il lavoratore anziano.

Ciò premesso, sulla base degli effetti contabilizzati, non formula rilievi per i profili di copertura, atteso che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le occorrenti disponibilità, persegue finalità riconducibili a quelle in esame e si caratterizza per ampi margini di modulabilità.

In relazione all'articolo 5, recante delega al governo sul riordino della disciplina dei confidi, rileva che la stessa relazione illustrativa descrive alcuni dei criteri di delega come aventi carattere oneroso. Infatti, la relazione fa riferimento al fatto che le principali linee di intervento includono incentivi ai processi di aggregazione dei confidi mediante agevolazioni e semplificazioni normative e la "riduzione dei costi di istruttoria per la valutazione del merito creditizio delle imprese, anche tramite forme di contribuzione pubblica". Anche se la previsione di agevolazioni o contribuzioni pubbliche non è esplicitata nel testo dei suddetti criteri di delega, un chiarimento sarebbe opportuno, soprattutto in relazione alla lettera *e*) del comma 1. Anche per il criterio di cui alla lettera *f*) potrebbe ipotizzarsi, come ordinaria modalità applicativa, l'erogazione di incentivi e contributi pubblici. Pertanto, appaiono necessari chiarimenti che consentano di valutare la compatibilità di disposizioni di favore in vista della riduzione dei costi di istruttoria, dell'integrazione inter-consortile e dei processi di aggregazione con la clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 2.

L'articolo 7 prevede l'esonero dall'obbligo di assicurazione per i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché per quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente in forza di una misura adottata dall'autorità competente. Al riguardo, andrebbe confermato che tale esonero non determina effetti negativi sulla finanza pubblica in termini di minori entrate per effetto di una diminuzione dei premi assicurativi.

In merito all'articolo 19, recante modifiche alla disciplina del Garante per le micro, piccole e medie imprese, andrebbero forniti chiarimenti in ordine all'entità dell'aggravio dei compiti posti a carico del suddetto Garante e delle risorse per esso disponibili, onde valutare la sostenibilità dei nuovi adempimenti, in particolare quelli attinenti alla raccolta e successiva elaborazione di informazioni fornite da esperti e portatori di interesse in determinati settori, a valere sugli ordinari stanziamenti.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al relativo *dossier* del Servizio del bilancio n. 253.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(978) *Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito*

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che esso non è corredato di relazione tecnica.
Il provvedimento in esame inserisce nel codice di procedura civile l'articolo 656-*bis* (*Intimazione di pagamento*) per effetto del quale viene previsto che l'avvocato munito di mandato professionale, su richiesta dell'assistito che sia creditore di una somma liquida di danaro, nei limiti della competenza di valore del giudice di pace, possa emettere un atto con il quale intimare il pagamento della somma entro il termine di quaranta giorni, da notificarsi unitamente ai documenti giustificativi del credito in copia conforme all'originale, con l'espresso avvertimento che nel medesimo termine può essere fatta opposizione ai sensi dell'articolo 281-*undecies* del codice di procedura civile, avanti al giudice di pace e che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata:
a) se del credito si dà prova scritta ai sensi dell'articolo 634. A tale riguardo si considerano altresì prove scritte le fatture in formato elettronico, emesse e consegnate nelle forme previste dalla legge;
b) se per i crediti di cui all'articolo 633, numeri 2 e 3, sussistano le condizioni di cui all'articolo 636.
L'articolo si applica limitatamente alle controversie di competenza del giudice di pace e dall'ambito di applicazione della norma sono esclusi i crediti scaturenti da contratti bancari o dalla cessione dei medesimi, stipulati dalle banche e finalizzati alla prestazione di un servizio o all'erogazione di un credito.
Nell'atto di intimazione inoltre sono quantificati le spese e gli onorari, secondo quanto previsto dalla disciplina regolamentare vigente in materia di parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, e se ne intima il pagamento.
Per quanto di competenza, al fine di escludere effetti di cassa, appare necessario acquisire dal Governo elementi informativi volti a chiarire se tale innovazione sia applicabile anche nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle società a partecipazione pubblica, in quanto appare ragionevole ritenere verosimile l'effetto di una accelerazione dei pagamenti.
Ove tale normativa sia applicabile anche nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle società a partecipazione pubblica, considerato che viene previsto che l'avvocato possa quantificare da sé le spese e gli onorari nell'atto di intimazione, occorre valutare altresì se dalle modifiche normative proposte possano derivare variazioni in merito agli oneri per il contenzioso.
Rileva inoltre che la normativa proposta appare in astratto suscettibile di comportare minori entrate, in quanto, ai fini dell'acquisizione del titolo esecutivo, rispetto alla legislazione vigente, non appare chiaro se sia dovuto o meno il contributo unificato di giustizia, e nel caso, come venga versato.
Occorre valutare altresì se sia ipotizzabile un incremento delle opposizioni ai decreti ingiuntivi, acquisendo al riguardo le valutazioni del Governo in ordine a possibili effetti finanziari derivanti dai carichi di lavoro e dall'organizzazione degli uffici del giudice di pace.
Il sottosegretario FRENI si riserva di dare riscontro ai rilievi formulati dalla relatrice.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(858) *DE POLI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e di attività organizzate dalle reti associative nazionali e dalle associazioni pro loco iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e istituzione dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco*

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 giugno.
Il PRESIDENTE sollecita il rappresentante del Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
Il sottosegretario FRENI fa presente che non sono ancora disponibili gli elementi di chiarimento richiesti, prendendo nota del sollecito.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(957) ***Deputato CONTE e altri - Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 18 giugno.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
Il sottosegretario FRENI fa presente che non sono ancora disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1452) ***MALAN e altri. - Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali***
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 giugno.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
Il sottosegretario FRENI fa presente che non sono ancora disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1372) ***MARTI e altri. - Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica***
(Parere alle Commissioni 7ª e 8ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 4 giugno.
Il presidente CALANDRINI sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
Il sottosegretario FRENI fa presente che non sono ancora disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1326) ***PERA e altri. - Istituzione del Programma «Vado e torno» per il sostegno della formazione universitaria all'estero in settori determinanti per l'innovazione e la diffusione delle tecnologie e per il rientro in Italia dei soggetti beneficiari***
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 giugno.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica richiesta nella seduta del 6 maggio scorso.
Il rappresentante del GOVERNO fa presente che non sono ancora disponibili gli elementi di chiarimento richiesti, assicurando che riporterà il sollecito della Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1081) ***ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di equipollenza alla laurea magistrale (classe LMR02) dei titoli di studio nel campo del restauro dei beni culturali nonché per l'accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali***
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 gennaio.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica richiesta nella seduta del 30 luglio 2024.
Il rappresentante del GOVERNO fa presente che non sono ancora disponibili gli elementi di chiarimento richiesti, assicurando che riporterà il sollecito della Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.3. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.3.1. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 181(pom.) del 26/03/2024

collegamento al documento su www.senato.it

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 26 MARZO 2024
181ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 15,10
IN SEDE CONSULTIVA
(1058) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
Per quanto riguarda i profili di competenza dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, oggetto del disegno di legge in titolo, il relatore RUSSO (*FdI*) segnala innanzitutto che la sanità è compresa fra i settori di reciproco interesse, per i quali l'articolo 2 prevede l'obiettivo di istituire una cooperazione, mentre ai sensi dell'articolo 10 le parti possono discutere e scambiarsi informazioni sulle rispettive legislazioni e procedure di controllo in materia sanitaria e fitosanitaria.
L'articolo 22 prevede la collaborazione tra le parti in materia di droghe illecite, fondata sul coordinamento efficace fra le autorità competenti, comprese quelle sanitarie.
L'articolo 35 dispone in merito all'intensificazione della cooperazione nelle materie dell'occupazione e degli affari sociali, finalizzata al potenziamento della dimensione sociale della globalizzazione.
La cooperazione nel settore sanitario è oggetto dell'articolo 36, con la finalità di migliorare le condizioni di salute trattando tra l'altro le principali malattie trasmissibili.
In conclusione presenta una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.
Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.
(1048) ***Delega al Governo in materia di florovivaismo*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) segnala che il disegno di legge in esame delega al Governo l'adozione di uno o più decreti legislativi al fine di costituire un quadro normativo organico per il settore florovivaistico.
Per quanto riguarda i profili di competenza dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, prevede l'elaborazione di un Piano nazionale del settore florovivaistico, il quale, ai sensi della successiva lettera *f)*, deve individuare azioni volte, tra l'altro, alla formazione professionale.

Ai sensi della lettera *o)* il Governo definisce le figure professionali che operano nel comparto, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica, mentre la lettera *p)* prevede la promozione dell'attivazione di percorsi formativi.
La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) pone in evidenza l'utilità di audizioni sul provvedimento, in considerazione della rilevanza delle disposizioni concernenti gli aspetti della formazione e della disciplina del lavoro nel settore.
Il presidente ZAFFINI fa presente il termine ormai prossimo per la presentazione degli emendamenti. La Commissione di merito può tuttavia determinare, nella sua autonomia, di ricorrere alle audizioni auspicate dalla senatrice Furlan.
La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) ritiene che il parere della Commissione debba contemplare uno specifico riferimento al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.
La proposta è accolta dalla relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*), la quale formula di conseguenza uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).
Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere è posto in votazione.
La Commissione approva all'unanimità.

(970) *MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche*

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice LEONARDI (*FdI*) rileva, per quanto di competenza, che tra le definizioni impiegate nel quadro della disciplina delle attività videoludiche proposta vi è quella, di cui alla lettera *h)* dell'articolo 2, di «giocatore professionista». Tale figura è distinta dal «giocatore amatoriale», di cui alla lettera *i)*.
L'articolo 4 disciplina la partecipazione dei minori alle competizioni videoludiche.
L'articolo 8, comma 1, dispone in merito alla possibilità, per i giocatori e gli operatori videoludici, di prestare la propria attività attraverso contratti di lavoro.
Il successivo comma 2 prevede che il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, convochi un tavolo tecnico per l'individuazione di linee guida o eventuali deroghe condivise per la regolamentazione dei contratti dei giocatori. Queste saranno successivamente adottate dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Presenta infine una proposta di parere favorevole.
La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) sottolinea l'intenzione della propria parte politica di presentare proposte emendative presso la Commissione di merito. Preannuncia quindi il voto di astensione del suo Gruppo.
Il senatore MAZZELLA (*M5S*) interviene a sua volta per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo.
Messa in votazione, previa verifica del numero legale, la proposta di parere è infine approvata a maggioranza.

(180) *ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico*

(1041) *MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti*

(Parere alla 7ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)
Con riferimento ai profili di competenza del disegno di legge n. 180, la relatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) dà conto innanzitutto dei requisiti degli specialisti cui spetta il riconoscimento dell'alunno con alto potenziale cognitivo, ai sensi dell'articolo 3. Il medesimo articolo specifica altresì le strutture nelle quali si può effettuare il riconoscimento. Prevede inoltre il concerto con il Ministro della salute ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per l'adozione di un regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari per l'accreditamento delle associazioni e delle strutture private.
L'articolo 5 dispone, per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e per lo psicologo

scolastico, la partecipazione a corsi di formazione obbligatoria sull'alto potenziale cognitivo.
È inoltre disposta l'istituzione di almeno un esame curricolare in materia di alto potenziale cognitivo presso determinati corsi di laurea e le scuole di specializzazione in pediatria, psichiatria e neuropsichiatria infantile.
Il successivo regolamento di attuazione è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute.
Il disegno di legge n. 1041 prevede, all'articolo 2, che il Ministro dell'istruzione e del merito, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, predisponga il Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo. I commi 3 e 4 riguardano l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, con compiti di coordinamento e di monitoraggio.
L'articolo 3 prevede lo svolgimento di attività mirate di formazione dei docenti.
Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la partecipazione delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado alla sperimentazione è autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previa valutazione dei progetti presentati. Per le attività finalizzate all'inclusione scolastica, il comma 2 dispone che le istituzioni scolastiche utilizzino le risorse dell'organico dell'autonomia, senza prevedere ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dall'ordinamento vigente.
La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*), fatta presente la complessità dell'oggetto dei disegni di legge in esame, chiede di rinviare il seguito dell'esame congiunto, così da consentire gli opportuni approfondimenti.
Il presidente ZAFFINI accoglie la richiesta.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(990) ***Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia***
(599) ***BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare***
(1006) ***Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 marzo.
Il presidente ZAFFINI comunica che sono stati presentati un ordine del giorno e 40 emendamenti riferiti al testo base, disegno di legge n. 990, pubblicati in allegato.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente ZAFFINI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi nella giornata di giovedì 4 aprile, riservandosi di definire nel dettaglio la programmazione dei lavori.
La Commissione prende atto.
La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) lamenta il mancato accoglimento delle proposte del proprio Gruppo relative ai soggetti da audire nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 734 e n. 938, in materia di salute mentale.
Il presidente ZAFFINI rammenta il criterio costantemente adottato riguardo la selezione dei soggetti chiamati in audizione, che privilegia rappresentanti di enti, soggetti associativi, società scientifiche o altre realtà di rilevanza collettiva, mentre non si è mai inteso procedere all'audizione di singoli esperti. Ai fini di un'ulteriore valutazione, suggerisce dunque di circostanziare adeguatamente la sussistenza dei requisiti richiamati.
La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) paventa il rischio che i soggetti che concretamente prendono parte alle audizioni vengano selezionati dalle realtà di appartenenza sulla base di criteri estranei al merito delle questioni trattate.
La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) lamenta a sua volta l'esclusione di uno studioso altamente qualificato

dal novero dei soggetti da audire con riferimento al disegno di legge n. 672, in materia di semplificazioni della legislazione sul lavoro e sociale.
Il presidente ZAFFINI ribadisce la necessità di coerenza con un criterio ormai consolidato, rispondente allo scopo di garantire il livello delle audizioni. Riconosce quindi l'opportunità di porre attenzione alla questione della selezione da parte delle singole organizzazioni, così da non sacrificare eccessivamente la pluralità delle competenze presenti.
La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) sollecita la programmazione di un'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei più recenti dati riguardanti la povertà, in particolare minorile.
Il presidente ZAFFINI concorda, facendo altresì presente l'esigenza di una riflessione da parte di tutti i Gruppi parlamentari ai fini della migliore definizione dell'oggetto dell'audizione. Rammenta quindi l'interlocuzione avviata con il Ministro della salute allo scopo di programmarne l'audizione, con particolare riguardo ai temi della medicina territoriale, dell'emergenza urgenza e delle professioni sanitarie.
La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1048

La 10a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, fermo restando il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore florovivaistico.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 990

G/990/1/10

Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

La 10a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-*bis* del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia" (Atto Senato n. 990),

premesso che:

l'articolo 3 prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, predispongono progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le malattie di cui all'articolo 1, comma 1;

l'Istituto Superiore di sanità ha condotto un'analisi sui flussi dati regionali e nazionali relativi ai servizi ospedalieri (schede di dimissioni ospedaliere e flusso informativo dell'Emergenza Urgenza) dal 2017 al 2022. Particolarmente rilevante è la carenza di posti letto per il ricovero ordinario di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (NPIA): nel 2021 erano presenti in totale 403 letti di ricovero ordinario di NPIA a livello nazionale, corrispondenti a 4 letti ogni 100.000 abitanti di età compresa tra 0 e 17 anni a fronte di un tasso minimo necessario di 7 letti ogni 100.000 abitanti, con inoltre ben 5 Regioni totalmente prive di letti di ricovero ordinario di NPIA. Il tasso di posti letto italiano è tra i più bassi d'Europa, seguito solo da Spagna e Portogallo. I Paesi europei con un maggior tasso di posti letto per popolazione sono la Germania e l'Olanda, tra 10 e 15 volte superiore a quello italiano;

i risultati evidenziano rilevanti criticità nell'assistenza e nella continuità di cura per disturbi psichiatrici acuti e/o che richiedono l'accesso alle strutture ospedaliere di bambini e adolescenti (0-17 anni) tra il 2017 e il 2022, ed una rilevante disomogeneità interregionale delle risorse strutturali e umane a disposizione. In particolare, l'assistenza ospedaliera e sanitaria distrettuale (residenziale, semiresidenziale e dei centri ambulatoriali) risulta essere deficitaria e fortemente disomogenea per

quanto riguarda la distribuzione regionale e la dotazione di risorse dei servizi territoriali, semiresidenziali e residenziali nonché per il numero dei posti letto di NPIA, in particolare in confronto ai posti letto di pediatria e psichiatria;

l'analisi evidenzia, inoltre, il tasso di specialisti NPIA per milione di abitanti 0-17 anni non raggiunge gli *standard* minimi previsti dalla determinazione del fabbisogno del personale del SSN, approvato in Conferenza Unificata il 22 dicembre 2022 (300 medici specialisti per 1.000.000 di abitanti per i soli servizi territoriali) in nessuna Regione/PA. Le Regioni con maggiori carenze sono Calabria, Basilicata, Campania e Abruzzo, le quali dispongono di meno di un terzo degli specialisti NPIA specialistici necessari in base alla popolazione residente;

considerato che:

gli interventi preventivi più efficaci consistono nel riconoscere precocemente i casi a rischio o gli esordi di malattia e indirizzarli ad un trattamento specialistico condotto da persone esperte nel campo dei disturbi dell'alimentazione. Le carenze di personale presenti in tutta l'area della salute mentale spesso non permettono una presa in carico tempestiva. Le liste di attesa possono essere lunghe e la psicoterapia rappresenta l'unica terapia efficace è indispensabile il reclutamento di sufficiente personale con una specifica formazione nel campo;

impegna il Governo:

a prevedere lo stanziamento di specifiche risorse volte a incrementare i medici specialisti in neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza operativi nell'ambito del sistema sanitario nazionale nonché un aumento dei posti letto per il ricovero ordinario di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (NPIA) e limitare così una disomogeneità interregionale e garantire le cure necessarie di cura;

a prevedere, al fine di garantire interventi tempestivi e trattamenti efficaci alle persone affette da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, il reclutamento di sufficiente personale con una specifica formazione nel campo della salute mentale.

Art. 1

1.1

Murelli

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «bulimia nervosa» *inserire le seguenti:* «, sovrappeso e obesità»;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-*bis*. Per "sovrappeso e obesità" si intendono patologie determinate dal disturbo della nutrizione e dell'alimentazione che unitamente a condizioni genetiche ed endocrino-metaboliche generano nel malato una condizione di grave accumulo patologico di grasso corporeo.».

1.2

Guidolin, Castellone, Mazzella, Pirro

Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: «tra cui la pica, disturbo di ruminazione, disturbo da evitamento/restrizione dell'assunzione di cibo, disturbo da alimentazione incontrollata, disturbo della nutrizione o dell'alimentazione con specificazione, disturbo della nutrizione o dell'alimentazione senza specificazione, come indicati nel DSM-5-TR».

1.3

Guidolin, Castellone, Mazzella, Pirro

Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: «come indicati nel DSM-5-TR».

1.4

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Per "ortoressia" si intende un disturbo del comportamento alimentare caratterizzato da

un'ossessione psicologica da mangiare sano.

3-*quater*. Per "abbuffate compulsive" *(Binge eating disorder-BED)* si intende un disturbo del comportamento alimentare particolarmente diffuso nell'infanzia e nell'adolescenza, che rappresenta nella maggior parte dei casi la prima manifestazione patologica di bulimia e anoressia in età adulta.

3-*quinquies*. Per "disturbo evitante e restrittivo dell'assunzione di cibo *(Avoidant/restrictive food intake disorder* ARFID)" si intende un disturbo del comportamento alimentare che colpisce soggetti molto giovani e che comporta l'evitamento del cibo e la grave perdita di peso non accompagnati a distorsione dell'immagine corporea."»

1.5

Zampa, Zambito, Camusso, Furlan

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di inserirvi i disturbi di cui al presente articolo.»

1.0.1

Paita, Sbrollini

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*

(*Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)*

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "e di 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti "e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".

2. Per le finalità del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per finanziarie campagne informative a livello regionale finalizzate all'evidenziazione dei rischi derivanti dai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e a promuovere le iniziative e i percorsi terapeutici ed assistenziali organizzati nell'ambito dei relativi piani regionali e provinciali. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente comma, nonché le modalità di impiego delle stesse, sono definite con decreto del Ministero della salute, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2024 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 2

2.1

Lopreiato, Castellone, Guidolin, Pirro

Sopprimere l'articolo.

2.2

Potenti, Murelli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

*(Introduzione dell'articolo 580-*bis *del codice penale)*

1. Dopo l'articolo 580 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 580-*bis*. - *(Istigazione all'anoressia e alla bulimia)* - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a pratiche idonee a procurare, aggravare o celare l'anoressia nervosa o la bulimia nervosa è punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro. Le pene sono aumentate se la persona offesa è minore di anni sedici o priva della capacità di intendere e di volere.».

2.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, capoverso "Art. 580-*bis*", *apportare le seguenti modifiche:*

a) *Sopprimere le parole:* «o rafforza»*;*

b) *Sopprimere le parole:* «anche solo potenzialmente».

2.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al capoverso "Art. 580-*bis*"*, terzo comma, dopo le parole:* «di cui al primo» *aggiungere le seguenti:* «e al secondo».

Art. 3

3.1

Unterberger, Durnwalder, Spagnolli, Patton

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le regioni, nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, predispongono progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le malattie di cui all'articolo 1, comma 1.»

3.2

Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Al comma 1, dopo le parole: «Gli enti del Servizio sanitario nazionale» *inserire le seguenti:* «in collaborazione con le associazioni maggiormente rappresentative delle malattie di cui all'articolo 1, comma 1,».

3.3

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Al comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* migliorare le modalità di cura dei soggetti affetti dalle malattie di cui all'articolo 1, prevedendo che la presa in carico degli stessi avvenga sulla base di linee guida stabilite dal Ministero della salute e dei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA), con il coinvolgimento, quali luoghi di primo accesso, anche dei Consultori;».

3.4

Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Al comma 2, lettera b)*, dopo le parole:* «soggetti colpiti» *inserire le seguenti:* «con particolare riferimento alle fasce di età inferiore ai 14 anni».

3.5

Camusso, Zambito, Zampa, Furlan

Al comma 2, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «1) definendo procedure e protocolli che garantiscano livelli adeguati di omogeneità nei trattamenti erogati sul territorio nazionale al fine di superare le differenze regionali e, laddove ciò non sia possibile, prevedere trattamenti sostenuti dal Servizio sanitario nazionale a cui i pazienti possano accedere con procedure celeri, nonché garantire la possibilità di scegliere le strutture terapeutico-riabilitative secondo criteri di appropriatezza da valutare caso per caso;

2) individuando strutture specifiche dedicate alla gestione delle complicanze mediche urgenti e della malnutrizione per difetto grave, evitando che tali strutture siano a contatto con pazienti terminali, con persone molto anziane o con pazienti che presentano gravi problemi internistici e frequenti urgenze mediche, nonché prevedere a tal fine la formazione adeguata del personale sanitario;

3) organizzando i servizi sanitari rivolti a pazienti fino al compimento del venticinquesimo anno

d'età in un'unità funzionale di salute mentale per l'infanzia e l'adolescenza (UFSMIA);».

3.6

Zampa, Zambito, Camusso, Furlan

Al comma 2, lettera d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo, a tal fine, appositi percorsi per la ripresa di una vita autonoma;»

3.7

Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Al comma 2, lettera f)*, dopo le parole:* «personale sanitario,» *inserire le seguenti:* «dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale».

3.8

Furlan, Zambito, Zampa, Camusso

Al comma 2, lettera f)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, provvedendo ad affidare alle realtà associative percorsi specifici dedicati al sostegno alla famiglia e programmi di informazione e sensibilizzazione da diffondere a livello territoriale;».

3.9

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Al comma 2, lettera g)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, provvedendo a supportare studi clinici coordinati a livello universitario con il coinvolgimento dei centri specializzati sul territorio nazionale;».

3.10

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Al comma 2, lettera h)*, dopo le parole:* «percorsi specifici» *inserire le seguenti:* «per la presa in carico».

3.11

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Al comma 2, lettera h)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, provvedendo ad affidare alle realtà associative percorsi specifici dedicati al sostegno alla famiglia e programmi di informazione e sensibilizzazione da diffondere a livello territoriale, con particolare riferimento ai modelli culturali e sociali che alimentano la diffusione dei disturbi alimentari.».

3.12

Camusso, Zambito, Zampa, Furlan

Al comma 2, dopo la lettera h) *inserire le seguenti:*

«*h*-bis*)* identificare in ogni regione luoghi di cura specifici, con personale qualificato e debitamente formato;

h-ter*)* creare una rete di centri regionali che interagiscano tra loro al fine di facilitare la mobilità interregionale dei pazienti e una rete di servizi provinciali che garantiscano:

1) una valutazione multidisciplinare in grado di fornire diagnosi e indicazioni al trattamento;

2) livelli meno intensivi di cura, quali terapie ambulatoriali e, possibilmente, semiresidenziali;

3) interventi di prevenzione e trattamento delle complicanze mediche;

4) terapie psicoeducative e di supporto alla famiglia;

5) l'invio dei pazienti da parte dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta o dei Centri salute mentale o dagli ospedali a centri specialistici che garantiscano i livelli di maggiore intensità di cura.».

3.13

Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Al comma 2, dopo la lettera h)*, inserire la seguente:*

«h-*bis*) istituire l'Osservatorio Epidemiologico Permanente presso il Ministero della salute mirato ai disturbi del comportamento alimentare;».

3.14

Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Al comma 2, dopo la lettera h)*, inserire la seguente:*

«h-*bis*) istituire il numero verde nazionale per i disturbi del comportamento alimentare presso l'Istituto Superiore di Sanità volto a svolgere attività di consulenza sulle problematiche legate alle patologie inerenti a tali disturbi, rappresentando un punto d'ascolto e di monitoraggio».

3.15

Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Al comma 2, dopo la lettera h)*, inserire la seguente:*

«h-*bis*) istituire il numero verde nazionale per i disturbi del comportamento alimentare presso il Ministero della salute volto a svolgere attività di consulenza sulle problematiche legate alle patologie inerenti a tali disturbi, rappresentando un punto d'ascolto e di monitoraggio».

3.16

Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Al comma 2, dopo la lettera h)*, inserire la seguente:*

«h-*bis*) potenziare iniziative nelle scuole primarie e secondarie che diffondano la cultura dei sani stili di vita e che siano orientate nella prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione organizzate da professionisti sanitari che operano nel campo della nutrizione, salute e benessere psicologico.»

3.17

Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella

Al comma 2, dopo la lettera h)*, inserire la seguente:*

«h-*bis*) istituire presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sportelli di ascolto psicologico finalizzati a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti e a prevenire e contrastare la diffusione di disturbi del comportamento alimentare attraverso la promozione di percorsi mirati all'educazione ad una sana e corretta alimentazione».

3.18

Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Al comma 2, dopo la lettera h)*, inserire la seguente:*

«h-*bis*) prevedere che il documento di indirizzo "*Interventi per l'accoglienza, il triage, la valutazione ed il trattamento del paziente con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Percorso lilla in pronto soccorso*" predisposto dal Ministero della salute sia adottato come protocollo nazionale da utilizzare per i pazienti con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione che accedono al pronto soccorso».

3.19

Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Al comma 4, dopo la parola: «monitoraggio», *inserire le seguenti:* «e filtraggio».

Art. 4

4.1

Zampa, Zambito, Camusso, Furlan

Al comma 1, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* prevedere che l'attribuzione del "codice lilla" nell'ambito del *triage* in pronto soccorso sulla base degli "Interventi per l'accoglienza, il *triage*, la valutazione ed il trattamento del paziente con

disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. "Percorso lilla in pronto soccorso"» del Ministero della salute, avvenga in presenza dei servizi necessari alla presa in carico, multispecialistica complessa e integrata, del paziente con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione;».

4.2

Guidolin, Castellone, Mazzella, Pirro

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «personale medico e scolastico» *con le seguenti:* «personale medico e sanitario, dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, del personale scolastico, degli allenatori, tecnici e istruttori sportivi».

4.0.1

Zullo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 4-*bis***

(Tessera per l'assistenza)

1. Chiunque sia affetto dalle malattie sociali di cui all'articolo 1 è munito di una tessera personale che, sulla base di una certificazione del medico curante, attesta l'esistenza della malattia. La tessera è soggetta a rinnovo annuale da parte del medico curante ove venga accertato il persistere delle condizioni di malattia sociale del paziente.

2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i possessori della tessera di cui al comma 1, la percentuale degli oneri sostenuti ammessa in detrazione dall'imposta lorda, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le prestazioni di supporto psicologico, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

3. L'attestazione dell'esistenza della malattia priva di complicanze invalidanti non costituisce elemento ostativo all'idoneità fisica per l'iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado e per l'accesso alle attività lavorative e sportive.»

4.0.2

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«**Art. 4-*bis***

(Educazione emozionale)

1. Nell'ambito dei percorsi di educazione alla salute e nel rispetto dell'autonomia scolastica, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado è previsto l'insegnamento di un'autonoma disciplina, denominata "educazione emozionale", avente lo scopo di promuovere la consapevolezza della stretta connessione esistente tra alimentazione ed emozioni.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti della disciplina di cui al comma 1.».

Art. 5

5.1

Guidolin, Castellone, Mazzella, Pirro

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis.* Gli istruttori di attività sportive non devono accettare di allenare persone senza la valutazione di un medico dello sport che tenga conto anche dell'indice di massa corporea (IMC/BMI).

4-*ter.* Gli istruttori di attività sportive che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4-*bis* sono soggetti a una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5.000.».

Conseguentemente, nel titolo sostituire le parole: «l'immagine femminile per campagne pubblicitarie» *con le seguenti:* «dell'immagine corporea per campagne pubblicitarie e nello sport».

5.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Nella rubrica, sostituire la parola: «femminile» *con la seguente:* «corporea».

Art. 6

6.0.1

Silvestro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 6-*bis***

(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, in sede di definizione dei programmi scolastici, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, prevede e disciplina l'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale al fine di sensibilizzare gli studenti sul tema dei disturbi del comportamento alimentare e sulle loro conseguenze.»

6.0.2

Camusso, Zambito, Zampa, Furlan

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«**Art. 6-*bis***

(Osservatori regionali)

1. Le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di osservatori regionali al fine di monitorare e valutare l'attuazione e l'efficacia delle diposizioni di cui alla presente legge rispetto ai risultati conseguiti.»

Art. 7

7.1

Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Al comma 1, dopo le parole: «particolare riferimento» *inserire le seguenti:* «ai dati epidemiologici e».

7.0.1

Unterberger, Durnwalder, Spagnolli, Patton

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«**Art. 7-*bis***

(*Clausola di salvaguardia*)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Art. 8

8.1

Furlan, Zambito, Zampa, Camusso

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «20 milioni» *con le seguenti:* «35 milioni».

1.4.2.3.2. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 182(ant.) del 04/04/2024

collegamento al documento su www.senato.it

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
GIOVEDÌ 4 APRILE 2024
182ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 12,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(67) ***Anna ROSSOMANDO e altri. - Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea***
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice LEONARDI (*FdI*) rileva innanzitutto che l'articolo 1 dispone il riconoscimento della personalità giuridica all'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea.
Segnala quindi che, secondo quanto disposto dall'articolo 2, il Ministero dell'istruzione assegna ogni anno all'Istituto un contingente di personale docente da collocare in posizione di comando.
Inoltre, in base al comma 3, gli atti d'intesa tra l'Istituto e il Ministero dell'istruzione disciplinano le modalità di selezione del personale da collocare in comando e la sua assegnazione ai diversi istituti associati nella Rete.
Il riparto del personale docente comandato è indicato, ai sensi dell'articolo 4, nel rapporto che l'Istituto presenta annualmente ai ministeri dell'istruzione e della cultura.
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.
Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.
(658) ***DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile***
(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il relatore RUSSO (*FdI*) osserva che il disegno di legge n. 658 prevede l'adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile, i cui obiettivi, come specificato dall'articolo 2, comma 3, comprendono: la riduzione dei costi che ostacolano la mobilità delle persone e condizionano il funzionamento del mercato del lavoro; la sostenibilità sociale, con particolare riguardo all'accessibilità, intesa in termini sia fisici, sia economici; la sostenibilità ambientale, mediante il potenziamento del trasporto pubblico locale e la conseguente riduzione delle emissioni nocive e dell'inquinamento acustico.
In base al successivo comma 4, tra le finalità da tenere in considerazione allo scopo di definire priorità e obiettivi generali del Piano d'azione sono comprese la promozione della mobilità sostenibile casa-lavoro e la definizione di criteri specifici per migliorare la qualità dell'aria intorno a scuole, strutture

sanitarie o altri luoghi di particolare sensibilità.
Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.
La proposta di parere è quindi posta in votazione.
Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva.

(180) ***ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico***
(1041) ***MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti***
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 marzo.
Ha la parola la senatrice SBROLLINI (*IV-C-RE*), la quale segnala l'opportunità, ai fini del prosieguo della trattazione dei disegni di legge in titolo, di attendere la conclusione delle audizioni già previste presso la Commissione di merito.
La relatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) esprime un avviso favorevole.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE (COM(2023) 716 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 marzo.
Il presidente ZAFFINI informa che è stata trasmessa la prevista relazione del Governo sulla proposta di regolamento in esame.
La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), premessa l'utilità della messa a disposizione della Commissione degli orientamenti del Governo sulla proposta di atto legislativo, specifica che nel documento non si ravvisano particolari criticità con riferimento alla proposta di regolamento, di cui è rilevata la compatibilità con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Osserva inoltre, riguardo le modalità di adozione prospettate dalla Commissione europea, la preferenza accordata all'opzione legislativo-strategica.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(990) ***Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia***
(599) ***BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare***
(1006) ***Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 marzo.
Il PRESIDENTE fa presente la possibilità di procedere all'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 990.
Il senatore MAZZELLA (*M5S*) chiede un rinvio del seguito dell'esame congiunto, finalizzato a consentire l'approfondimento degli emendamenti presentati, propedeutico alla fase dell'illustrazione.
Il presidente ZAFFINI ritiene di accogliere la proposta.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il presidente ZAFFINI avverte che la documentazione acquisita nell'ambito della discussione del disegno di legge n. 672 (semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,55.

1.4.2.3.3. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 185(pom.) del 16/04/2024

collegamento al documento su www.senato.it

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 16 APRILE 2024
185ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 15,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(*Doc.* LVII, n. 2) *Documento di economia e finanza 2024 e connessi allegati*
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore SATTA (*FdI*), nel riferire sul Documento di economia e finanza 2024, si sofferma preliminarmente sui valori tendenziali di finanza pubblica rilevabili a legislazione vigente, quindi sui valori tendenziali relativi al PIL e al tasso di disoccupazione.
Il Documento in titolo conferma e integra l'elenco di disegni di legge da qualificare come collegati alle leggi di bilancio definito dalla Nota di aggiornamento del DEF 2023.
In merito al settore del lavoro, il DEF in esame, oltre ai riferimenti relativi ai prossimi interventi futuri, ricorda i recenti provvedimenti adottati, tra cui il decreto-legge n. 48 del 2023.
Il Documento rammenta altresì che, nell'ambito della revisione del PNRR, la dotazione finanziaria per il Programma nazionale GOL è stata elevata da 4,4 a 5,4 miliardi. Precisa inoltre che rimangono in vigore gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di appartenenti a determinate categorie svantaggiate, mentre riguardo al settore pensionistico non sono recate indicazioni specifiche sui contenuti delle misure che potrebbero essere adottate.
Relativamente al settore sanitario è riferito che nel 2023 la spesa sanitaria è risultata pari a 131.119 milioni e viene dato conto delle singole componenti della spesa.
Nel Documento sono inoltre riportati i dati riguardanti l'andamento della spesa sanitaria nel quadriennio 2020-2023, nonché le previsioni relative al 2024 e al triennio successivo.
Nella Sezione III del Documento, dedicata al Programma nazionale di riforma (PNR), si fa riferimento a "Un sistema sanitario più efficiente, resiliente ed inclusivo" e viene indicata, tra gli assi portanti della strategia, la riforma dell'assistenza territoriale, oltre a una serie di obiettivi ulteriori.
Si fa quindi riferimento ai temi dell'innovazione, della ricerca e della digitalizzazione per il miglioramento del Servizio sanitario nazionale e viene evidenziato che l'Italia sta partecipando alla negoziazione della proposta di regolamento sullo Spazio europeo dei dati sanitari.
Nel paragrafo dedicato alle Politiche sociali sulla disabilità viene ricordato che è stato approvato il decreto legislativo con il quale sono state introdotte nuove politiche e strumenti a tutela degli anziani non autosufficienti.
Nell'ambito del Programma nazionale di riforma è specificato che la legge di bilancio per il 2024 ha

previsto il rifinanziamento del Fondo per l'accoglienza dei migranti e l'incremento della dotazione dell'Istituto Nazionale per la Promozione della salute delle Popolazioni Migranti e per il Contrasto delle Malattie della Povertà.
Il Documento in esame dà poi conto degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, quali traguardi necessari del processo di riforma economica e sociale.
Il senatore MAZZELLA (*M5S*) esprime la valutazione sfavorevole della propria parte politica rispetto al decremento della spesa sanitaria in rapporto al PIL, la quale conferma la tendenza del Governo a definanziare il Servizio sanitario nazionale. L'esito di questa politica consiste nell'impossibilità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza a tutti i cittadini e di soddisfare le esigenze di personale della sanità pubblica. La risposta finora fornita alla carenza degli organici è consistita piuttosto nell'aumento delle ore di lavoro dei singoli professionisti. Il previsto innalzamento del limite agli acquisti dal settore privato accreditato rappresenta un'ulteriore prova del fallimento della politica sanitaria del Governo, certificato a suo avviso dal Documento in esame.
La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) motiva la contrarietà del suo Gruppo al DEF in esame, rilevando preliminarmente le difficoltà del Governo sul piano del reperimento delle risorse necessarie alla copertura degli interventi fiscali che ritiene più importanti, oltre a una generale mancanza di strategia e di scelte precise in prospettiva futura.
Per quanto riguarda la dinamica della spesa sanitaria, sottolinea la contrazione in rapporto al prodotto interno lordo, che giunge a livelli ritenuti universalmente incompatibili con la tenuta stessa del sistema sanitario. Tale andamento induce infatti a prevedere il progressivo smantellamento del servizio sanitario universale.
Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) rileva l'eccessiva genericità del Documento in esame riguardo la copertura degli impegni di spesa, specialmente in conseguenza della mancanza di volontà di procedere a un'idonea imposizione sugli extra profitti.
Particolarmente preoccupante è la contrazione, in relazione al PIL, del finanziamento della sanità, pur a fronte di esigenze insopprimibili quali quelle relative al personale. Lo stesso sostegno del Governo e della maggioranza al progetto di realizzazione dell'autonomia regionale differenziata è a sua volta, in questo contesto, una conferma della volontà di rinunciare a un effettivo rafforzamento del sistema sanitario nazionale e universale delineato dalla riforma del 1978.
Il senatore ZULLO (*FdI*) rileva nel DEF in esame la presenza di un disegno riformatore, articolato in una pluralità di interventi e obiettivi, volto a una complessiva riorganizzazione di sistema, funzionale a garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie tenendo conto degli attuali bisogni della popolazione e della necessità di rendere efficiente la spesa.
Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale non è comunque oggetto di alcuna riduzione, in ragione dell'aumento della spesa prevista in termini assoluti, attestato dal DEF. L'aumento delle risorse destinate al settore è anzi sostanziale e consente di far fronte a impegni di grande rilevanza, quali i rinnovi contrattuali.
Il complesso degli interventi previsti ha del resto luogo in un contesto finanziario reso difficile da misure varate nella scorsa legislatura, come il *superbonus*, che hanno aggravato il quadro della finanza pubblica e reso più urgente l'esigenza di razionalizzazione della spesa.
La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) chiede che la discussione generale resti aperta, così da consentire lo svolgimento di ulteriori interventi.
Il presidente ZAFFINI fornisce rassicurazioni al riguardo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1038) ***Deputato CAPARVI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Caparvi e altri; Mollicone e Malaguti
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
Dato conto dell'obiettivo fondamentale del disegno di legge n. 1038, la relatrice LEONARDI (*FdI*) segnala l'articolo 5, il quale dispone l'istituzione del Comitato tecnico-scientifico per gli enti e le

manifestazioni di rievocazione storica, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, che si avvale del personale messo a disposizione dal Ministero della cultura.
L'articolo 11 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi. Tra i principi e criteri direttivi è compresa, ai sensi del comma 2, lettera *q)*, la promozione della formazione di figure professionali e competenze capaci di raccogliere e interpretare le espressioni del patrimonio culturale immateriale e di favorirne la trasmissione, anche in forma creativa.
In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole.
In assenza di richieste di intervento, la proposta di parere è posta in votazione.
Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

(845) ***Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale*** , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*), specificato che disegno di legge in esame è volto a favorire iniziative finalizzate allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, si sofferma, per quanto di competenza, sull'articolo 3, che prevede la predisposizione di un piano straordinario di azioni formative per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Oggetto dell'articolo 4 è la sperimentazione nazionale triennale da svolgere sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con obiettivi specifici. In tale ambito è disposta la costituzione del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'attuazione della sperimentazione, le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia, senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.
L'articolo 5, comma 1, specifica che con il decreto di cui all'articolo 4 sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione anche nell'ambito dei percorsi dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Il successivo comma 2 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione di cui all'articolo 4, con le finalità ivi specificate, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) suggerisce di rinviare lo svolgimento del dibattito ad una successiva seduta, anche tenuto conto dell'opportunità di disporre di quanto acquisito dalla Commissione di merito in sede di audizione.
Il presidente ZAFFINI acconsente.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(180) ***ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico***
(1041) ***MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti***

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 aprile.
Intervenendo in discussione generale, la senatrice GUIDOLIN (*M5S*) giudica i disegni di legge in titolo condivisibili con riguardo alla finalità di garantire adeguato sostegno agli alunni ad alto potenziale cognitivo. Suscitano tuttavia notevole perplessità le previsioni volte a consentire la valutazione iniziale a soggetti privati, tra l'altro a fronte dell'assenza di risorse aggiuntive per il settore pubblico.
La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) si esprime sfavorevolmente riguardo il susseguirsi di proposte

legislative riguardanti il sistema scolastico, le quali costituiscono un complesso di interventi del tutto frammentario, controproducente rispetto alle reali esigenze del settore. Per quanto riguarda il merito dei provvedimenti in esame, desta perplessità l'idea di fondo consistente nella creazione di ambiti separati all'interno delle scuole, quando il sistema di istruzione dovrebbe essere improntato all'integrazione e alla cooperazione, e non certo alla competizione.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) osserva la reiterazione di procedimenti relativi a disegni di legge riguardanti la scuola, costantemente connotati dall'assenza di previsioni di incremento delle risorse. Tali iniziative legislative recano previsioni destinate ad aggravare il carico di lavoro del personale docente e non presentano comunque alcuna connessione organica. In assenza di una reale visione strategica, la maggioranza sostiene un disegno basato su un'impostazione autoritaria e repressiva, funzionale ad un'accentuazione delle diseguaglianze.

Conclude formulando una valutazione negativa sui disegni di legge in titolo.

Nel replicare agli intervenuti, la relatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) fa presente che i disegni di legge in esame hanno in realtà una finalità di inclusione, in quanto recanti disposizioni volte a un adeguamento delle istituzioni scolastiche alle esigenze degli alunni ad alto potenziale cognitivo.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole su entrambi i disegni di legge in esame.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 16,40.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:
http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_aula&did=55352

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 326 del 09/07/2025

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

326a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2025

_____

Presidenza del vice presidente RONZULLI,
indi del vice presidente ROSSOMANDO,
del vice presidente CASTELLONE
e del vice presidente CENTINAIO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente RONZULLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,33)*.

Si dia lettura del processo verbale.

STEFANI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sugli incidenti mortali occorsi sul lavoro

PRESIDENTE. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi)*. Onorevoli senatori, gli organi di stampa hanno riportato, nel periodo dal 1° al 7 luglio, ancora notizie di incidenti mortali sul lavoro. Hanno perso la vita: Mario Alfredo Garza, Domenico Radici, Filippo Ionta, Abdelmajid El Khabch, Francesco Di Stefano, Anthony Fico, Antonio D'Anolfi, Savino Lettini, Mauro Tognarelli, Guido Biagini, Mara Severin, Sergio Albanese e Li Changsheng.

Invito i senatori ad osservare un momento di raccoglimento in memoria dei caduti sul lavoro.

(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio). (Applausi).

Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

(1055) ***Deputato ROTELLI ed altri. - Legge quadro in materia di interporti*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(1124) ***DE POLI. - Legge quadro in materia di interporti***

(Relazione orale) **(ore 9,39)**

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1055

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn.

1055, già approvato dalla Camera dei deputati, e 1124.
Ilrelatore, senatore Sigismondi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
SIGISMONDI, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati e modificato dall'8a Commissione del Senato durante l'esame in sede redigente, introduce una nuova disciplina quadro in materia di interporti, che sostituisce quella attualmente contenuta nella legge n. 240 del 1990.
Esso è volto a stabilire i princìpi fondamentali concernenti gli interporti e la loro rete, nell'ambito delle materie di legislazione concorrente concernenti i porti e gli aeroporti civili, nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
L'articolo 1 individua le finalità dell'intervento, reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome e detta le definizioni di "interporto" e di "Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica", alle quali l'8a Commissione ha aggiunto la definizione di "soggetti gestori degli interporti".
Esso stabilisce, inoltre, che gli interporti sono infrastrutture strategiche per lo sviluppo e per la modernizzazione del Paese e di preminente interesse nazionale e che la rete degli interporti costituisce, nel suo insieme, una delle infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti ed è strettamente pertinente al perseguimento di interessi pubblici di rilievo generale.
Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è demandata l'istituzione di un elenco dei soggetti gestori degli interporti, di cui il testo approvato dalla Camera prevedeva, con una disposizione che è stata soppressa durante l'esame in sede redigente, l'aggiornamento ogni tre anni.
L'articolo 2 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettui la ricognizione degli interporti già esistenti e di quelli in corso di realizzazione, approvi il Piano generale per l'intermodalità e individui i nuovi interporti, ovvero gli interventi necessari al potenziamento degli interporti esistenti.
L'articolo 3 elenca le condizioni per l'individuazione di nuovi interporti.
L'articolo 4 detta disposizioni in materia di composizione e funzionamento del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, il quale, a seguito delle modifiche apportate in Commissione nelle more del riordino organico della disciplina legislativa relativa alla materia portuale, svolgerà funzioni consultive in ordine alla programmazione e al coordinamento delle iniziative inerenti allo sviluppo degli interporti.
L'articolo 5 prevede che la gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale rientrante tra le attività aventi natura economico-industriale e commerciale e che i soggetti che gestiscono gli interporti agiscono in regime di diritto privato.
Si prevede inoltre che gli enti pubblici concedenti costituiscano sulle aree in cui è ubicato l'interporto un diritto di superficie in favore dei gestori dell'interporto interessato già convenzionati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
I gestori possono riscattare le aree suddette dagli enti concedenti trasformando, a seguito di espressa richiesta, il diritto di superficie in diritto di piena proprietà sui beni immobili.
L'articolo 6 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individui, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti - garantendo, in ogni caso, che il numero di interporti non sia superiore a 30 - e reca uno stanziamento per il finanziamento dei suddetti progetti, che è stato rimodulato e aumentato durante l'esame in Commissione.
Si prevede inoltre che i gestori delle infrastrutture ferroviarie possano provvedere, con oneri a proprio carico, all'adeguamento delle connessioni ferroviarie di ultimo miglio, anche ai fini dell'ottimizzazione della gestione della circolazione ferroviaria e dell'unificazione degli standard tecnici e normativi di sicurezza nonché di capacità dell'infrastruttura.
Infine, i gestori degli interporti sottoscriveranno con RFI appositi contratti per procedere all'adeguamento ai pareri dell'Unione europea in materia di adeguamento a sagoma, a modulo e a peso assiale della rete alla quale i terminal interportuali sono collegati e di funzionalità e dimensioni dei

moduli dei terminal ferroviari interportuali.
L'articolo 7 contiene le disposizioni finanziarie.
L'articolo 8 reca le abrogazioni e prevede l'adeguamento della legislazione regionale. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.
Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 1055, nel testo formulato dalla Commissione.
Procediamo alla votazione dell'articolo 1.
MAIORINO *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Verifica del numero legale

MAIORINO *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Per un problema tecnico dobbiamo ripetere la procedura di verifica.
Invito nuovamente il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 10,05).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Ripresa della discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 1055 e 1124 (ore 10,05)

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'articolo 3.

Verifica del numero legale

DI GIROLAMO *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 10,06, è ripresa alle ore 10,26).

Ripresa della discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 1055 e 1124 (ore 10,26)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo di nuovo alla votazione dell'articolo 3.

Verifica del numero legale

MAIORINO *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1055

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

FREGOLENT *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, questo disegno di legge arriva dopo un lungo iter dalla Camera al Senato. Non si comprende, però, da questo provvedimento cosa si voglia fare di un'infrastruttura così importante quali sono i porti e gli interporti. Non si comprende perché in questo periodo, grazie anche i soldi del PNRR, potevamo ristrutturare un settore che per noi è importantissimo. Noi siamo una piattaforma sul Mar Mediterraneo, per cui avere delle infrastrutture che funzionano è molto importante. Invece continuiamo a progettare le infrastrutture trasportistiche di questo Paese come se fossimo a binari paralleli: le ferrovie da una parte, le autostrade dall'altra, i porti dall'altra e le infrastrutture che dovrebbero avere la possibilità di ricevere le nostre merci ancora in un mondo diverso, infrastrutture che tra loro non si parlano.

Eppure i finanziamenti del PNRR, proprio in seguito alla pandemia che ha colpito il nostro Paese più di altri, anche per l'insufficienza delle nostre infrastrutture, dovevano essere un monito per cambiare registro. Invece così non è.

La digitalizzazione è al palo, i bandi per le imprese non ci sono e i fondi non vengono spesi. Anche questo provvedimento è una fotografia, se va bene, del presente, ma non dice nulla di che cosa vogliamo fare di queste infrastrutture nel futuro. Ancora una volta è un'occasione mancata. Eppure il tempo per scriverlo insieme c'è stato. Noi abbiamo presentato degli emendamenti puntuali, talmente puntuali da essere pochissimi, perché fossero discussi, valutati ed evitare che venissimo accusati di aver inondato le Commissioni per fare opposizione bieca e inutile. Quando c'è di mezzo lo sviluppo del nostro Paese, noi lo prendiamo a cuore e seriamente. Invece, il generico no a tutti gli emendamenti, votati anche in maniera molto veloce, ha fatto di nuovo pensare a un provvedimento di fatto chiuso, perché era arrivato a un equilibrio precarissimo e tutte le opposizioni che in questo periodo avevano cercato di interloquire su un argomento così importante si sono viste respingere le loro proposte al mittente.

Sembra quasi che l'unica preoccupazione del Ministero siano le nomine piuttosto che far funzionare le infrastrutture. Ancora una volta, il nominificio a noi non interessa; interessa invece che ci sia una prospettiva, quella che manca a tutta la parte sulle ZES (Zone economiche speciali) e sulle ZLS (Zone logistiche semplificate), che nella passata legislatura erano state approvate. Penso al mio Piemonte, al Sud del Piemonte, che è l'interporto naturale rispetto ai porti liguri di Genova e Savona, approvato nella passata legislatura e che stenta ancora ad avere la concretezza degli atti.

Vorremmo che su provvedimenti del genere, che non sono ideologici, perché sono per il bene del Paese e sono per la visione infrastrutturale del Paese, ci fosse uno sforzo comune. Non so se bisogna andare in Giappone per capire come funzionano le ferrovie, i porti e gli aeroporti. Se basta un viaggio, lo paghiamo al ministro Salvini volentieri. Ma credo, invece, che ci vorrebbe un maggiore ascolto dei territori che negli ultimi anni hanno chiesto che le infrastrutture si parlassero fra di loro e oggi abbiamo la possibilità di farlo grazie anche corridoi europei. Il Terzo valico, la Torino-Lione non sono soltanto degli spot elettorali, ma sono delle infrastrutture che serviranno al nostro Paese per collegarlo all'Europa e al mondo e quanto ne abbiamo bisogno. Noi ogni volta facciamo bellissimi convegni sul perché le merci vanno a Rotterdam, ma perché andranno a Rotterdam? È semplice: le infrastrutture ci sono e in un attimo da Rotterdam arrivano in tutto il mondo. Proviamo a portare le merci a Genova, e non dico a Gioia Tauro, ma dico a Genova. *(Applausi)*. Proviamo a portarle a Genova e poi da lì - guardo l'amico Basso - farle andare in Italia, non nel mondo. Ritornano indietro, si deprimono talmente tanto che riprendono la nave e se ne tornano via.

Questo era un provvedimento dove i soldi c'erano. Si chiamano i soldi strutturali del PNRR *(Applausi)*. Non dovevate inventarvi nulla. Siete riusciti a inventarvi un provvedimento inutile. Per questi motivi noi voteremo contro. *(Applausi)*.

SALVITTI *(Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVITTI *(Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)*. Signor Presidente, colleghi, io apprezzo molto - lo dico sinceramente - gli interventi della collega Fregolent: ho una stima particolare, sin dal primo giorno. Su questo, purtroppo, oggi non ci troviamo d'accordo, per un semplice motivo. Quello in esame è un provvedimento fondamentale e importantissimo, perché è regolatorio e programmatorio, ed è alla base degli investimenti da effettuare sul nostro territorio. Esso ha un'importanza fondamentale in un settore fondamentale, quello della logistica e dell'intermodalità, soprattutto quella che si può raggiungere per far sì che ci sia una logistica integrata sul nostro territorio nazionale.

Due sono i motivi. Per quanto riguarda il primo, va a ricalcare la rete infrastrutturale più importante a livello europeo della logistica, che è proprio la rete logistica e infrastrutturale; poggiarsi su quella per poter poi distribuire le merci sul nostro territorio. Parliamo di un settore particolarissimo, dove ci sono dei margini davvero ridotti; quindi il fatto di poter creare una rete infrastrutturale tale da consentire gli investimenti, anche da parte dei privati che vivono questo settore in quell'ambito, dà una certezza rispetto agli investimenti.

È evidente il fatto che ci debbano essere necessariamente gli investimenti da parte di quelle aziende istituzionali che debbono aiutare a costruire una rete infrastrutturale tale da poter consentire all'Italia di diventare un Paese evoluto da questo punto di vista. Il fatto è che per troppi anni si è vissuti sulle spalle dei privati, senza avere una capacità programmatoria. La norma in esame interviene proprio in questo, in modo tale da dare un indirizzo ben preciso sulle connessioni multimodali da poter creare sul nostro territorio, gli snodi multimodali, in modo tale da poter poi efficientare la distribuzione delle merci sul nostro territorio.

Per l'Italia è un documento importantissimo, sia per la sua configurazione morfologica, perché è un molo naturale sul Mediterraneo, e non solamente per quello. Prima veniva fatto riferimento a Rotterdam e al motivo per cui le merci vengono lì portate, per poi essere distribuite a livello internazionale, pur passando attraverso il Mediterraneo e lo Stretto di Gibilterra. Il motivo è che c'è una rete infrastrutturale tale che poi permette velocemente lo smistamento delle merci. Diventa quindi fondamentale una rete programmatoria tale da dare delle certezze in termini di investimento agli investitori sia istituzionali, sia privati che lavorano su questo determinante elemento di costruzione di un'infrastruttura da un certo punto di vista strutturale e anche programmatoria.

Penso che sia un provvedimento di un'importanza nodale per l'attività imprenditoriale sul nostro territorio, anche perché, purtroppo, fino a poco tempo fa l'importanza che veniva data alla logistica nell'immaginario collettivo era molto limitata. Adesso tutti si stanno rendendo conto dell'avanzamento tecnologico in questo settore specifico in particolare e di quella che è un'industria fondamentale per il nostro territorio. E ciò anche perché, se si vuole sfruttare veramente fino in fondo il mercato nazionale

ed europeo, lo si deve fare attraverso un investimento su un'industria così importante come quella della logistica. *(Applausi)*.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, credo che il provvedimento in esame - come diceva già la senatrice Fregolent - sia un'occasione mancata, perché - e cercherò poi di spiegare qual era la ragione, almeno secondo la mia opinione - la questione degli interporti e della logistica è oggi un fatto strategico, e non solo per il nostro Paese, ma in generale, perché l'impresa e la distribuzione si sono riorganizzate in grandi agglomerati logistici, molto spesso senza avere un quadro di riferimento.

Quindi era ed è necessario avere un quadro di riferimento, che abbia però alcuni obiettivi, ad esempio quello di un riequilibrio fra Nord e Sud, di cui cercherò di dire più avanti, oppure quello di intervenire, ad esempio, se in un luogo della logistica ci si accorge che manca una serie di servizi alle persone. È un grande agglomerato di appalti e subappalti e quindi di lavoro decentrato e molti lavori sono fatti in un certo modo. Era ed è necessario, quindi, avere un processo di governance che vada in una certa direzione. Bisognerebbe affrontare prima di tutto, però, il fatto che le merci si muovono sulle ferrovie più che sulle strade, invece il tutto si sta sviluppando, ad esempio tra la bassa Lombardia e l'alta Emilia, senza nessuna logica programmatoria. Occorreva pertanto intervenire partendo da alcune scelte, come quella, ad esempio, di favorire il trasporto delle merci sui treni e non sulle autostrade, ma questo non sta avvenendo, tant'è che sono migliaia i camion in circolazione e molto spesso chi lavora su questi mezzi non ha punti di ristoro; questo l'ho verificato personalmente nell'area logistica di Castel San Giovanni a Piacenza, come l'ho registrato a Trieste e in tutte le aree dove mi sono recato per effettuare dei sopralluoghi sulla logistica. Il primo dato, quindi, è quello di queste persone che già fanno un lavoro pesante, ma non c'è nessuna risposta.

Un altro tema da affrontare è quello della transizione ecologica, ma voi, anziché andare avanti su questo fronte, guardate indietro. A me è stato detto, ad esempio, nel confronto, che in alcuni centri dove ci sono migliaia di lavoratori, si potrebbero sviluppare le comunità energetiche e quindi avere la possibilità di produrre energia che non solo servirebbe a quella località, ma che potrebbe essere distribuita nel territorio. Questo non è stato fatto, perché se si guarda al passato ovviamente non si guarda al futuro e questo è dimostrabile, basta andare a parlare con il responsabile del settore dell'Assologistica che ve lo può spiegare. In un interporto con 10.000-15.000 lavoratori, dove sono tutti capannoni, sarebbe possibile installare velocemente i pannelli solari, produrre energia e anzi distribuirla, ma non avviene nulla di tutto ciò.

Un altro elemento è che nel nostro Paese ci sono 24 grandi interporti, di cui 16 al Nord, quattro al Centro e quattro al Sud, quindi è chiaro che bisogna intervenire per una redistribuzione che favorisca lo sviluppo, perché lo sviluppo del settore privato è favorito dalla centralità dell'impresa e dei consumi, soprattutto se si concentra non sulle ferrovie, ma in particolare sulle autostrade, dove guarda caso poi si sviluppano questi centri, che hanno ovviamente un impatto di un certo tipo. Ripeto che su questo non è stato fatto assolutamente nulla e nemmeno per la questione delle condizioni di lavoro. Negli interporti c'è di tutto, ma prima di tutto c'è una grande diffusione degli appalti e dei subappalti. In molti casi, dietro a questo si nasconde anche il cosiddetto lavoro grigio.

Allora mi chiedo se questo sia o no un problema da affrontare, perché questo è ciò che si è sviluppato in questi anni. Ripeto, io faccio sempre un riferimento che magari qualcuno considera sbagliato, però un conto sono gli anni Settanta e Ottanta, con lo sviluppo dell'industria e della distribuzione, un conto è oggi e non c'è dubbio che dobbiamo fare i conti con queste realtà che sono fondamentali; si tratta proprio di centri di lavoro anche operaio, cioè di lavoro manuale. Infatti se si va a Castel San Giovanni a Piacenza, si vede che c'è un grande lavoro manuale diffuso. Questo vale anche se si va al porto di Trieste o di Genova e in altre realtà come l'aeroporto di Fiumicino.

Voglio dire che gli interporti sono un agglomerato in cui c'è di tutto. Ci sono anche infortuni e malattie professionali e soprattutto, ripeto, lavoro grigio. Quindi è necessario avere un'attenzione su questo terreno, favorire l'accorpamento, lo sviluppo perché questo crea molta occupazione. Molto spesso,

inoltre, la manodopera è straniera. Vorrei ricordare che, ad esempio, il 99 per cento degli autisti di tutti gli automezzi che servono la più grande autostrada dal mare (Trieste-Istanbul) sono stranieri. Nella zona di Piacenza, su 14.000 lavoratori - non sono dati che dico io perché me li ha dati l'associazione della logistica - il 70 per cento è straniero, ergo si pone anche un'altra questione che non è solo quella di avere il lavoro, di come si trasporta e via dicendo, ma si affronta un problema relativo a come si fa una politica di inclusione e di coinvolgimento per fare in modo che questi lavoratori e lavoratrici conoscano la nostra lingua, che vengono integrati nel sociale. Quindi c'è tutto un lavoro che dovrebbe stare dietro.

In sostanza, bisogna andare in questa direzione ed è necessario che il pubblico abbia un indirizzo. Infatti lo sapete tutti, lo sappiamo tutti che non la fanno i privati questa cosa. È necessario che il pubblico abbia una politica di indirizzo e non si può pensare che addirittura si attrezzano delle aree che sono pubbliche e poi diventano private.

In sostanza, il pubblico ha la necessità di fare una politica che è complessa, che però abbia al centro una cosa, cioè soprattutto le persone in carne ed ossa che lavorano in queste realtà, che molto spesso lavorano in condizioni difficilissime, svolgendo lavori pesantissimi che provocano malattie che noi non conosciamo. Certo, ripeto, quello è il futuro e io non sono contro il futuro, sono per affrontarlo, però il problema è che si mette al centro la persona con tutte le sfaccettature che ha, dal fatto che, in sostanza, questi lavoratori non possono essere sfruttati nel lavoro e poi non avere un'accoglienza adeguata, un'istruzione adeguata, un posto di ristoro adeguato e via dicendo, perché questo è quello che avviene e questo crea problemi anche di gestione di ordine pubblico. Certo che lo crea un problema di ordine pubblico, perché se non c'è attenzione alle necessità della persona e delle famiglie, è chiaro che si pone una questione di ambiente e di vivibilità e non si può affrontare il problema con la repressione, ma solo con l'inclusione. Questa cosa voi nella testa non ce l'avete, questo è il dato fondamentale, ed è qui che è sbagliate totalmente l'impostazione. *(Applausi)*.

Qui ci sono lavoratori e lavoratrici, tantissimi, migliaia, centinaia di migliaia di lavoratori.

Invece voi siete sordi su questo terreno, perché il problema dello straniero vi crea immediatamente le allucinazioni.

Signor Presidente, concludo scusandomi per essere andato fuori tempo, ma il problema mi appassiona molto e vorrei esternare tutta la mia convinzione su questo tema. *(Applausi)*.

ROSSO *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia si esprimerà a favore di questo testo, che è innovativo rispetto alla legislazione vigente che, lo ricordo, risale agli anni Novanta. Si tratta di disposizioni che vanno a sostituire una serie di norme riguardanti un comparto che ha visto una enorme trasformazione in questi trentacinque anni.

Il testo della Camera è stato modificato dall'esame della 8a Commissione, che ha puntualizzato alcuni riferimenti normativi introducendo talune finalità della legge.

Sono mutate e si sono evolute le modalità di trasporto e le reti su cui transitano le merci, anche sui nuovi corridoi europei. Anche il mondo della logistica è completamente cambiato, seguendo lo sviluppo di un'economia completamente globalizzata. Ecco allora che si rende necessario un coordinamento dello sviluppo delle infrastrutture interportuali, ma anche di quelle portuali, per affrontare il futuro dello sviluppo della nostra economia. Vale la pena ricordare che il valore delle merci movimentate nei nostri porti si aggira intorno ai 300 miliardi di euro per 470 milioni di tonnellate all'anno. Ed è utile rammentare che, essendo il nostro Paese al centro del Mediterraneo, queste merci rappresentano una parte importante dell'intero traffico marittimo mercantile globale diretto in Italia, ma anche in Europa.

Gli interporti italiani sono quindi infrastrutture logistiche fondamentali per collegare il trasporto delle merci marittimo, ma anche quello ferroviario, ma anche quello su strada. I ventiquattro interporti italiani attivi, oltre a essere al centro della catena di trasporto della logistica nazionale, svolgono anche funzioni ulteriori che riguardano gli imballaggi, gli assemblaggi, le etichettature e altre attività a queste funzionali e contano numeri veramente impressionanti: 50.000 treni, 400.000 container, 500.000 casse

mobili, 400.000 trailer, 1,3 movimenti di camion vi entrano ogni anno.
Si tratta di cifre, anche in termini di tonnellate e di valore economico, molto grandi, che rendono quindi necessaria una risposta altrettanto importante in termini normativi. Bisogna coniugare a queste necessità logistiche la nuova attenzione ambientale, la necessità di decongestionare alcune assi stradali e di rendere il sistema dei trasporti più sostenibile.
Ecco perché diventa necessaria una nuova concezione del sistema della logistica, valorizzando la rete esistente, favorendo l'intermodalità terrestre, migliorandone l'efficienza. A questi obiettivi si può giungere attraverso una più puntuale programmazione delle nuove infrastrutture. Il lavoro da fare è tanto proprio per superare quel gap competitivo che ci viene anche dall'attuale organizzazione della logistica, specialmente se riferita all'Italia, una delle più importanti economie mondiali e una delle prime manifatture europee.
Va comunque ricordato che abbiamo tuttora delle eccellenze. Pensate che ben sei degli interporti italiani sono tra i più importanti dell'intera area europea. Da questi esempi virtuosi bisogna ripartire, così come da quello che sarà il ruolo nuovo piano strategico della portualità e della logistica, attraverso una puntuale programmazione che passi anche attraverso il Piano generale dell'intermodalità.
Gli obiettivi sono importanti, in primis quelli economici, riducendo i costi della logistica, avvantaggiando le nostre piccole e medie imprese, favorendo lo sviluppo di aree interne e stimolando l'economia e l'occupazione locale. Quindi, come abbiamo visto, ci sarà un impatto concreto molto importante da queste nuove disposizioni sull'intero sistema economico italiano. È per questi motivi che annuncio il voto favorevole dei senatori di Forza Italia. *(Applausi)*.
DI GIROLAMO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI GIROLAMO *(M5S)*. Signora Presidente, inizio subito con l'annunciare il voto contrario del Gruppo MoVimento 5 Stelle su questo disegno di legge quadro e vado ad illustrarne i motivi.
Partiamo dalla discussione in 8a Commissione, dove sono emerse immediatamente e sono state messe in luce, in maniera chiara e lampante, le profonde lacune di questo provvedimento che hanno confermato, senza ombra di dubbio, le nostre preoccupazioni iniziali. Le modifiche che sono state apportate rispetto alla prima lettura della Camera, anziché risolvere i problemi strutturali del disegno di legge stesso, ne evidenziano ulteriormente l'approssimazione e la superficialità. Una cosa sia chiara: la necessità che una legge quadro sugli interporti venisse rivista è fuori discussione e questo ci tengo a specificarlo. Il sistema logistico italiano ha bisogno di un aggiornamento strutturale per migliorare l'efficienza e la competitività del nostro Paese; tuttavia, il disegno di legge che proponete, ben lungi dal rappresentare una soluzione efficace, presenta criticità inaccettabili che rendono l'intervento normativo non solo insufficiente, ma addirittura potenzialmente dannoso per il Paese.
Ma andiamo al cuore del problema. La totale assenza di una reale visione di sostenibilità ambientale è il primo grave ostacolo. Questo disegno di legge si limita infatti a citare la sostenibilità senza fornire strumenti concreti per realizzarla. L'aumento del traffico veicolare, la necessità di nuove aree di stoccaggio, la gestione dei rifiuti connessi alla realizzazione di nuovi interporti o al loro aggiornamento sono tutte questioni che non trovano alcuna soluzione all'interno del testo; manca una chiara indicazione di standard ambientali stringenti e di incentivi per l'adozione di tecnologie a basso impatto. Il rischio concreto è quello di favorire la creazione di infrastrutture che a lungo termine aggraveranno la crisi climatica, anziché contribuire a mitigarla.
Le nostre proposte, quelle del MoVimento 5 Stelle, per l'uso di energie rinnovabili (la promozione di una reale mobilità sostenibile, l'implementazione di sistemi di monitoraggio ambientali) sono state ignorate e disattese e questo dimostra la grave mancanza di lungimiranza e senso di responsabilità ambientale di questa maggioranza.
Un'altra grave lacuna riguarda la governance, rispetto alla quale non si offrono garanzie sufficienti per evitare concentrazioni di potere e favoritismi nella gestione di queste infrastrutture strategiche. La trasparenza e la partecipazione delle comunità locali sono aspetti completamente trascurati dal testo e ancora più grave è l'introduzione di una norma che obbliga i gestori di interporti esistenti a costruire nuovi interporti e ad adeguare quelli già esistenti. Questa è un'imposizione illegittima che solleva

gravissime criticità costituzionali, viola la libertà di iniziativa economica, costringendo i gestori ad intraprendere attività senza il loro consenso e - fatto ancor più grave - senza alcun ritorno economico garantito per i costi che sono chiamati a sostenere. Non solo, la norma è vaga e iniqua, non definisce come gli oneri dovrebbero essere ripartiti né quali benefici economici otterrebbero i gestori, non specificando neppure gli importi da investire. Questo genera un'incertezza a catena paralizzante, che impedisce la corretta pianificazione e amministrazione aziendale.

Ma non è tutto. La norma discrimina palesemente gestori esistenti e nuovi operatori e penalizza chi non è anche proprietario degli interporti, violando così il principio di uguaglianza e alterando gravemente la libera concorrenza. Un obbligo così impositivo non fa altro che scoraggiare potenziali investimenti privati, limitando lo sviluppo e la crescita di infrastrutture esistenti, in palese contrasto con qualsiasi logica di promozione dell'iniziativa economica.

A queste criticità si aggiungono altre evidenti insufficienze emerse dalle modifiche apportate al testo nel passaggio tra la Camera e il Senato; modifiche che rilevano la chiara incapacità legislativa di questa maggioranza nell'anticipare e gestire i cambiamenti. Prendiamo ad esempio la modifica sul riferimento normativo europeo.

Inizialmente il testo si basava su un regolamento europeo varato nel 2013. Ebbene, durante il percorso legislativo, quindi nella fase di conversione dalla Camera al Senato, l'Unione europea ha emanato un nuovo regolamento in materia nel giugno 2024, che di fatto supera il regolamento precedente perché lo abroga. La maggioranza pertanto si è trovata costretta ad adeguare il testo. A mio avviso, non si tratta di lungimiranza, assolutamente, ma di gestione frettolosa. Colleghi, com'è possibile che un provvedimento così importante sia stato concepito senza tenere conto dell'evoluzione normativa europea che era imminente? Questo è un segnale di superficialità e scarsa programmazione, che mette seriamente in dubbio la serietà con cui stiamo affrontando temi strategici per il nostro Paese.

Inoltre, la modifica della copertura finanziaria è un altro esempio lampante di questa improvvisazione. Le somme stanziate inizialmente prevedevano coperture economiche a partire dal 2024, ma oggi siamo al 9 luglio 2025, quindi queste cifre erano completamente superate e non potevano quindi non essere riadeguate. Attenzione, questa modifica non solo genera una perdita netta di risorse nel breve periodo, ma ha già sollevato serie e giustificate preoccupazioni da parte delle aziende di trasporto e logistica, in quanto si prevede l'utilizzo di fondi destinati alla strategia per la mobilità sostenibile. Questo è un punto gravissimo, signora Presidente, e mi rivolgo suo tramite alla maggioranza: si svuotano risorse essenziali per la transizione ecologica e l'innovazione del settore, per tappare i buchi di una pianificazione finanziaria fallace.

In conclusione, le modifiche apportate a questo disegno di legge in sede di esame al Senato sono ben lungi dal migliorarne la qualità, ma ne sottolineano ulteriormente le debolezze strutturali e i vizi di fondo, confermando l'incapacità legislativa di questa maggioranza di centrodestra.

Come MoVimento 5 Stelle riteniamo che il provvedimento sia gravemente insufficiente e che presenti rischi inaccettabili per il nostro ambiente, per la buona governance, per la competitività del sistema economico italiano e anche per la conformità alla Costituzione. Il nostro voto contrario, Presidente, vuole essere un segnale chiaro. È necessario un approccio responsabile che tenga conto delle esigenze ambientali, sociali, economiche e, non da ultimo, costituzionali del Paese e questo disegno di legge non lo fa. *(Applausi)*.

MINASI *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINASI *(LSP-PSd'Az)*. Signora Presidente, colleghi, Governo, come riportato dal Documento strategico della mobilità stradale 2022-2026, il sistema interportuale nazionale coinvolge oltre 1.200 imprese di trasporto, movimenta un traffico di 25.000 mezzi pesanti e 70 milioni di tonnellate di merce all'anno; opera su 32 milioni di metri quadri di servizi logistici e figura ai vertici europei per traffico merci, con sei interporti italiani oggi tra i primi 14 strategicamente più importanti del continente.

Già da questi dati si può capire quanto fosse nostro dovere normare, valorizzare e potenziare questa realtà e quanto, quindi, il disegno di legge interporti sia un provvedimento cruciale per il nostro Paese, che grazie all'iniziativa del ministro Salvini e del vice ministro Rixi rafforza il sistema logistico

nazionale e modernizza le infrastrutture intermodali, consentendo così di accrescere la nostra competitività nel contesto europeo e globale e il consolidamento del ruolo dell'Italia nei corridoi infrastrutturali europei.

È una riforma che si attendeva da anni, da oltre 30 anni direi e che, nonostante ve ne fosse la necessità, nessuno aveva ancora varato finora. Lo facciamo finalmente noi e capisco che questo può dare fastidio a qualcuno, dimostrando ancora una volta l'attenzione che concretamente, a differenza di altri, mettiamo su settori fondamentali per la per la crescita e lo sviluppo dell'Italia. La legge n. 240 del 1990, infatti, che è stata a lungo riferimento normativo per il settore interportuale, è ormai inadeguata a disciplinare una realtà che negli anni si è profondamente trasformata. Negli ultimi due decenni la logistica ha assunto un rilievo sistemico e strategico, è divenuta fattore determinante nella localizzazione produttiva, nelle gestioni delle filiere, ma anche nell'intercettare commerci e investimenti. Per farlo, però, deve essere efficiente e ben strutturata.

Quindi, la legge che oggi votiamo va proprio in questa direzione: serve a rispondere alle nuove esigenze di mercato e a colmare le lacune esistenti, dando finalmente coerenza e visione (noi ce l'abbiamo) al sistema interportuale nazionale. È ovviamente un passaggio fondamentale nella definizione di una politica dei trasporti fondata su pianificazione, razionalizzazione, sostenibilità e responsabilità istituzionale.

Questo disegno di legge è il frutto di un lavoro parlamentare serio, approfondito, aperto al contributo degli operatori e rispettoso dell'articolazione istituzionale del Paese e non è il frutto di un viaggio in Giappone, come sosteneva qualche senatore, perché lo votiamo oggi in Aula e il Ministro è oggi in Giappone, quindi presumo sia andato per altri importanti motivi.

È un testo equilibrato che rappresenta una cornice normativa moderna, efficace e capace di affrontare le sfide della contemporaneità e di dare una risposta concreta ai bisogni manifestati dai territori, dalle imprese e dagli operatori del settore. Stabilisce poi con chiarezza le sue finalità, cioè incentivare l'intermodalità, promuovere la sostenibilità dei trasporti, valorizzare la rete esistente, evitare le dispersioni progettuali e localizzative e completare le connessioni infrastrutturali previste dalla rete Ten-T.

Tutto ciò viene perseguito nel pieno rispetto del principio di leale collaborazione con le Regioni, a cui viene attribuito il compito di adeguare la norma entro sei mesi. Tra i profili di maggior pregio, c'è è sicuramente il riconoscimento formale e sostanziale del ruolo degli interporti quali infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale.

Quindi si tratta anche di un atto di consapevolezza politica, che restituisce centralità a quegli snodi fondamentali della catena logistica che rappresentano un elemento essenziale per poter garantire efficienza per i flussi merci, riduzione dei costi, decongestionamento urbano e minore impatto ambientale.

Viene anche istituito un piano generale per l'intermodalità, che è predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in raccordo con le Regioni e con gli *stakeholder* e in coerenza con i piani nazionali dei trasporti e con le direttrici TEN-T, abbandonando quella logica dispersiva del passato per approdare a una pianificazione che sia fondata su dati di traffico e priorità strategiche.

In tema poi di governance viene introdotta un'altra profonda innovazione, cioè il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, che raccorda Stato, Regioni, gestori interportuali, autorità di sistema portuali, associazioni di categoria e amministrazioni locali; quindi un tavolo tecnico-istituzionale che rappresenta un presidio di confronto stabile tra i vari livelli di governo e che consentirà di poter meglio integrare le politiche logistiche, favorire la concertazione e monitorare l'attuazione delle norme.

Per la prima volta poi, con una scelta coraggiosa, si stabilisce un limite massimo di interporti riconosciuti, in linea con le reali esigenze del Paese, perché è la fine della stagione di proliferazione incontrollata. Si torna giustamente alla logica della selettività e della funzionalità orientata a criteri oggettivi, misurabili e coerenti con gli standard europei, in modo da non avere una rete diffusa e inefficiente, ma una rete integrata, interoperabile e selettiva.

In parallelo, vengono introdotti parametri rigorosi per la localizzazione e l'autorizzazione di nuove infrastrutture, cioè compatibilità ambientale, assenza di vincoli urbanistici, collegamenti ferroviari e

stradali, connessione con porti e aeroporti, sostenibilità finanziaria e coerenza con i corridori europei. Si prevede inoltre l'obbligo di integrare nei progetti una pluralità di servizi essenziali, come il centro direzionale, le aree di sosta, le funzioni doganali e quant'altro, in un'ottica di completezza e piena operatività, in cui ogni progetto deve dimostrare utilità pubblica, sostenibilità tecnica, solidità economica con l'obbligo di perizia giurata.

Anche sul fronte finanziario, dove si prevede uno stanziamento di 21 milioni di euro fino al 2026, si assicura equilibrio e rigore con la previsione che siano finanziati esclusivamente i progetti che rispondono a questi criteri di sostenibilità, utilità strategica e coerenza con la pianificazione generale, in una logica selettiva che restituisce finalmente serietà e tracciabilità alla spesa pubblica e nella quale la selezione dei progetti avverrà tramite accordi di programma, sempre con il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali. Si supera poi ogni ambiguità in merito alla natura giuridica delle società di gestione. La gestione degli interporti viene infatti qualificata come attività economica di natura imprenditoriale e concorrenziale svolta in regime di diritto privato, con conseguente responsabilizzazione di chi si trova appunto a gestirli.

Infine è fondamentale sottolineare che la legge rientra pienamente nella strategia nazionale ed europea di transizione ecologica e logistica sostenibile. Vengono infatti promossi attivamente - questo lo vorrei dire alla senatrice dei 5 Stelle, che forse non ha ben letto il provvedimento - l'impiego di tecnologie a basso impatto ambientale, il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, la riduzione dei consumi energetici e l'interoperabilità dei terminali, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi del green deal e del PNRR.

Quindi un complesso di regole certe e di criteri oggettivi e una visione lungimirante e di sistema, che rappresenta un chiaro segnale agli investitori, ai territori e agli operatori della logistica. Una scelta verso la modernità, l'efficienza e la razionalizzazione, peraltro elaborata come normalmente questa maggioranza sa fare, con il metodo dell'ascolto, della concretezza e della responsabilità istituzionale.

Come Lega, quindi, siamo fieri di aver sostenuto e anche migliorato il testo in Commissione insieme al Governo, al vice ministro Rixi, ascoltando, approfondendo e avanzando proposte per arrivare a un risultato che rafforzasse l'Italia e desse certezze agli investitori, valorizzando le strutture realmente utili e parlando il linguaggio delle imprese, del lavoro e dei territori.

Oggi votiamo con consapevolezza e convinzione perché crediamo che questo provvedimento sia giusto e utile, in quanto guarda lontano rispecchiando i nostri valori, che sono concretezza, sviluppo, semplificazione e competitività.

Per tutti questi motivi, quindi, non posso che esprimere, a nome del Gruppo Lega, un convinto voto favorevole. *(Applausi)*.

BASSO *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo anch'io che - come hanno ben argomentato i colleghi di opposizione che mi hanno preceduto - siamo di fronte a un'occasione mancata, infatti interveniamo oggi su un provvedimento che, almeno nelle intenzioni dichiarate, poteva e avrebbe dovuto essere una svolta per il sistema logistico nazionale. Una legge quadro sugli interporti sarebbe stata certamente utile, dopo oltre trent'anni di assenza di adeguamenti normativi. Tuttavia, quello che oggi ci viene presentato è un disegno di legge miope, poco innovativo, senza risorse e senza logiche programmatorie, controproducente negli effetti. Parlare di interporti oggi non significa solo affrontare un tema tecnico, ma significa parlare del futuro industriale e strategico del nostro Paese. Gli interporti sono uno dei tasselli fondamentali della catena logistica europea e nazionale, sono il punto di snodo tra porti, aeroporti, ferrovie, strade; sono il cuore pulsante del sistema intermodale; sono luoghi in cui si produce valore aggiunto, si integrano funzioni di trasporto, si crea occupazione; sono luoghi nei quali, se ben gestiti, si riduce l'impatto ambientale della mobilità delle merci. Eppure, il provvedimento in discussione non coglie la complessità di questa realtà, né la sua evoluzione tecnologica, né le sue profonde differenziazioni territoriali e operative.

È per queste ragioni che il Partito Democratico esprime la propria contrarietà al disegno di legge, che tratta con lo stesso metro realtà profondamente diverse: un interporto commerciale nel Nord-Est, un

hub intermodale e retroportuale, una piattaforma logistica legata alle ZES nel Mezzogiorno non possono essere incasellati in una visione unica e centralistica. Abbiamo bisogno di una cornice normativa flessibile, non appiattita, capace di adattarsi alle specificità dei singoli territori, dei traffici, delle imprese insediate. Qui invece troviamo una visione rigida calata dall'alto, che rischia di inceppare invece di far decollare il sistema.

Colleghi, mentre l'Europa discute di logistica avanzata, di *digital twin*, di ridondanza e sicurezza delle reti infrastrutturali, mentre gli interporti più avanzati si dotano di intelligenza artificiale, di *blockchain* , di sistemi digitali integrati di tracciabilità, questo disegno di legge si concentra solo su questioni legate a tematiche immobiliari e procedure amministrative. Non c'è una strategia per l'interconnessione digitale tra gli interporti, i porti e le reti ferroviarie, non c'è un piano per la digitalizzazione delle opere logistiche, per i sistemi predittivi di manutenzione, per l'interoperabilità dei dati e non c'è alcun incentivo o visione per favorire l'uso di energie rinnovabili, l'efficienza energetica o la sostenibilità ambientale concreta nei nodi logistici. Ci sono solo parole, solo annunci. Siamo di fronte a un disegno di legge che nasce già vecchio, senza futuro.

C'è un altro elemento che grida la sua assenza da queste pagine: il lavoro. L'ha detto molto bene il collega Magni: non una parola, non un articolo, non una riga dedicata alla qualità dell'occupazione, alla sicurezza nei terminal intermodali, alla formazione delle lavoratrici e dei lavoratori della logistica, a un piano di professionalizzazione delle nuove competenze richieste da questo settore in evoluzione. È un vuoto ingiustificabile. Le piattaforme intermodali non sono fatte solo di binari e piazzali, sono fatte di donne e uomini che caricano e scaricano merci, coordinano, trasportano, spesso in condizioni di precarietà, di fatica, di rischio, soggetti alle estreme condizioni climatiche dei giorni in cui viviamo. Tutelare il lavoro nella logistica è una scelta politica e questa maggioranza ha scelto di non farlo.

C'è il tema delle imposizioni fuori mercato agli interporti già esistenti di cui ha parlato la collega Di Girolamo, e poi c'è la questione grave dell'articolo 5: quella che si sta preparando è la possibile svendita del patrimonio pubblico interportuale senza gara pubblica. Questo significa aprire la porta a cessioni opache, con rischi enormi di speculazioni a danno dell'interesse generale. Le infrastrutture interportuali sono state costruite con denaro pubblico, spesso su aree demaniali. Non è accettabile che oggi vengano privatizzate senza criteri trasparenti, senza evidenza pubblica, senza alcuna salvaguardia per il ruolo dello Stato e degli enti locali. Non è così che si rilancia il Paese, è così che si impoverisce il suo patrimonio.

l disegno di legge non contiene alcuna strategia concreta per colmare i divari territoriali. Dei 24 interporti attivi oggi, 16 sono al Nord; in ben sette regioni italiane non esiste nemmeno un interporto, eppure questa legge non prevede né un piano straordinario per il Sud, né un collegamento con le ZES, né una politica attiva per le aree interne. Si perpetua il divario logistico, si rafforza la concentrazione infrastrutturale, si nega al Mezzogiorno il diritto alla competitività.

Abbiamo presentato svariati emendamenti in questo senso e, come sanno tanto i colleghi di Commissione quanto il Governo, ci sarebbe bastata un'apertura in questa direzione per aprire un dialogo costruttivo. Ma di sviluppo del Mezzogiorno proprio non volete sentirne parlare.

Molte perplessità nutriamo anche nel disegno di governance che emerge: il Comitato nazionale per l'intermodalità viene disegnato come un organismo centralizzato in cui Regioni, Comuni, lavoratori, imprese, categorie produttive sono marginali o totalmente esclusi. Le decisioni sulle risorse, sui progetti, sulle priorità restano solo nelle mani del Ministero. Una legge che avrebbe dovuto rafforzare la cooperazione istituzionale, la trasforma invece in un esercizio verticale di potere discrezionale e poi, come sempre con questo Governo, è una legge senza risorse, solo norme e burocrazia.

Colleghi, il nostro è un voto contrario convinto ma non pregiudiziale. Siamo favorevoli a una nuova legge sugli interporti, ma deve essere una legge giusta, moderna, partecipata, lungimirante, che ha a cuore i lavoratori, una legge che investa sul lavoro, sull'innovazione, sulla sostenibilità, che riconosca le specificità territoriali, che costruisca una governance condivisa e che non metta le chiavi del sistema logistico nazionale nelle mani di pochi interessi privati, sottraendole all'interesse nazionale.

Per tutto questo, il Partito Democratico dice no a questa legge, ma continueremo a lavorare in Parlamento e nel Paese per costruire una logistica è un'Italia più giusta, più forte e più vicina all'Italia

che lavora. *(Applausi)*.

ROSA *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSA *(FdI)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, oggi siamo chiamati a discutere la proposta di legge quadro in materia di interporti che dimostra come l'Italia è rimasta bloccata per troppo tempo.

Questo provvedimento, infatti, affronta finalmente una realtà che dagli anni Novanta è stata abbandonata a se stessa, ancorata ad una normativa obsoleta e superata nei contenuti, nelle esigenze, nelle dinamiche economiche e infrastrutturali. Non possiamo dire di operare come un Paese moderno, inserito nel mercato europeo, inteso anche come spazio fisico di scambio, e pensare di farlo senza aggiornare le regole del gioco, senza rimuovere la burocrazia inutile, senza dare certezze agli operatori.

L'Italia ha bisogno, oggi più che ieri, di un sistema logistico efficiente, moderno, interconnesso, capace di sostenere le sfide del mercato globale, di attrarre investimenti e di ridurre l'impatto ambientale del trasporto merci.

Oggi noi stiamo ammodernando il sistema normativo della logistica italiana, fondamentale per la crescita e la competitività del nostro Paese. Questo disegno di legge quadro è la risposta concreta alle domande di un Paese che non vuole più perdere tempo, che vuole far funzionare ciò che per anni è rimasto ingessato da vecchie norme, lente ed inefficaci. È un provvedimento ambizioso che ha come obiettivi dichiarati l'aggiornamento della normativa del settore, l'utilizzo proficuo delle risorse del PNRR, l'inserimento della nostra rete infrastrutturale nella TEN-T.

La normativa sugli interporti, come ho già detto, risale al 1990. Ritengo che, dopo tutti questi anni, renderla efficiente ed efficace sia un passo doveroso. Questa non è deregolamentazione ma è semplificazione. Nella legge quadro in materia di interporti non mancano, infatti, la tracciabilità degli investimenti e le intese con le Regioni. Non manca neanche il controllo pubblico: con l'articolo 4, infatti, viene istituito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica con compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento di tutte le iniziative inerenti allo sviluppo degli interporti in collaborazione con le autorità di sistema portuale.

In altre parole, con questo provvedimento, aggiorniamo una normativa vecchia di 35 anni, dando al nostro sistema di interscambio un quadro giuridico chiaro, semplice ed efficiente, che sa coniugare pianificazione pubblica e sviluppo privato. Se poi questo per le opposizioni significa privatizzazione è evidente una strumentalizzazione. Infatti, dobbiamo dirlo chiaramente, utilizzare la forma giuridica privata non è privatizzazione, perché resta l'interesse pubblico e la vigilanza del MIT.

I soggetti che gestiranno gli interporti agiranno sì in regime di diritto privato, contribuendo alla realizzazione di nuovi interporti ed all'adeguamento operativo di quelli già esistenti, ma nell'alveo di una programmazione unitaria, pubblica e del controllo statale.

La verità è che da trent'anni si parla di riforma degli interporti, da decenni ci lamentiamo che l'Italia è tra i Paesi europei in cui il trasporto su gomma è il metodo principale di spostamento delle merci, con forti conseguenze per il suo impatto ambientale e per i rischi associati alla sicurezza.

Avere una rete di interporti efficiente favorisce l'integrazione del trasporto su gomma con altre modalità, come il trasporto ferroviario, creando sistemi di trasporto combinato più sostenibili. *(Applausi)*.

È per questo che il disegno di legge quadro in materia di interporti prevede espressamente l'adeguamento della rete ferroviaria agli standard europei, con particolare attenzione alla cosiddetta interoperabilità, alla sicurezza e alla sagoma dei terminal, con la finalità di ridurre il trasporto su gomma e favorire quello più pulito e meno impattante, che è quello ferroviario. Questo perché la sostenibilità ambientale è una delle finalità dichiarate in questo provvedimento.

Anzi, è bene sottolineare che, su sei finalità messe nero su bianco all'articolo 1, ben quattro sono esplicitamente legate alla sostenibilità. Infatti, al punto *b)* dell'articolo 1 si legge: «migliorare e incrementare l'efficienza e la sostenibilità dei flussi di trasporto»; al punto *e)*: «contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale delle attività di trasporto e logistica»; al punto *f)*: «promuovere la

sostenibilità economica, sociale ed ambientale; al punto *d)*: «razionalizzare l'utilizzazione del territorio», tema indissolubilmente legato al consumo del suolo.

Il disegno di legge quadro in materia di interporti si inserisce dunque pienamente nella Missione 3 del PNRR dedicata a Infrastrutture per una mobilità sostenibile e, in particolare, contribuisce a favorire il trasferimento del traffico merci dalla gomma al ferro, uno degli obiettivi principali della Commissione europea per ridurre le emissioni e l'impatto ambientale; a integrare porti, interporti e ferrovie attraverso piattaforme logistiche digitali ed interoperabili; a snellire le procedure per la realizzazione e l'adeguamento degli interporti, accelerando l'uso effettivo delle risorse disponibili.

Tanto è centrale il tema della sostenibilità che all'articolo 6 si stabilisce che i progetti infrastrutturali saranno finanziati secondo un ordine di priorità che tiene conto proprio del loro contributo alla riduzione dell'impatto ambientale. È normale che, per centrare gli obiettivi del PNRR, sia necessario snellire le procedure, prevedendo tempi certi di realizzazione. *(Applausi)*.

Quello della logistica non è solo un settore economico. È una rete strategica che attraversa tutto il tessuto produttivo del Paese, dal manifatturiero all'agroalimentare, dal commercio internazionale al turismo. Una logistica moderna ed integrata può fare la differenza nella competitività del sistema Italia. Avere interporti efficienti significa, in altre parole, poter dialogare da pari con gli altri Paesi europei. *(Applausi)*.

Questa legge coglie nel segno, inserendo la programmazione degli interporti all'interno della strategia dell'Unione europea per i trasporti e l'intermodalità, in particolare legandola a doppio filo con il sistema dei corridoi della rete TEN-T, quei grandi assi infrastrutturali che collegano porti, ferrovie, interporti e aeroporti in tutta Europa.

L'Italia, come sappiamo, è attraversata da quattro corridoi strategici: il corridoio mediterraneo, che parte dalla Spagna e attraversa la Francia, con Lione, l'Italia, a Torino, per finire a Trieste; il corridoio baltico adriatico che, dalla Polonia, da Danzica, attraversa l'Austria, a Vienna, ed arriva in Italia, prima a Bologna e poi ad Ancona; il corridoio scandinavo mediterraneo, che da Helsinki, in Finlandia, passa per Verona, Napoli e termina a Palermo; infine, il corridoio Reno-Alpi, che da Rotterdam, Paesi Bassi, arriva a Genova.

Quindi, il nostro sistema logistico deve essere all'altezza, se non vogliamo rimanere tagliati fuori da questa rete. E potrà esserlo solo con gli interporti funzionali, connessi ed efficienti; interporti che siano hub intermodali reali, che rappresentino poli logistici in cui la combinazione efficiente ed efficace di trasporto su ferro, su gomma e per mare consenta la movimentazione delle merci in maniera agevole e sostenibile; soprattutto, interporti che siano integrati digitalmente secondo gli standard europei.

Questo disegno di legge quadro fa proprio questo: rende gli interporti italiani compatibili e competitivi con gli standard delle reti di trasporto trans-europee Ten-T, prevedendo investimenti nella digitalizzazione delle operazioni logistiche e la riconfigurazione dei nodi logistici in funzione dei flussi europei.

Infine, mi sia permesso di rispondere a chi evoca uno squilibrio tra Nord e Sud creato da questo provvedimento. La verità è che il Sud ha pochissimi interporti, così come sono scarse le infrastrutture, perché per anni non vi è stato pianificato nulla. Se al Sud non ci sono porti adeguati, autostrade adeguate e la rete ferroviaria è carente può mai essere colpa di chi governa il Paese da due anni e mezzo? Direi proprio di no. *(Applausi)*. Ovviamente i colleghi dell'opposizione risponderanno che oggi al Governo del Paese ci siamo noi e siamo noi che dobbiamo risolvere i problemi. Hanno ragione, e questo provvedimento è una delle risposte che abbiamo dato in questi anni. *(Applausi)*.

È del relatore, il collega Sigismondi, l'ordine del giorno che impegna il Governo a intraprendere ogni possibile iniziativa diretta a perseguire l'obiettivo di ridurre i divari territoriali nell'ambito dell'assegnazione e dell'erogazione di finanziamenti per i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti.

In conclusione, nel disegno di legge quadro in materia di interporti c'è una visione chiara per far funzionare l'Italia logistica, renderla competitiva, portarla al passo con i partner europei. E non lo si fa svendendo il patrimonio pubblico, ma creando opportunità concrete di sviluppo per i territori, attraendo investimenti privati attraverso il rilancio degli interporti italiani e nel rispetto delle regole e

della sostenibilità degli equilibri tra Nord e Sud, garantendo al contempo un governo unitario del sistema attraverso controlli pubblici precisi su chi gestisce, su quali risultati produce e su come investe. In altre parole, il disegno di legge quadro in materia di interporti è una scelta politica, una scelta di campo: siamo dalla parte di chi lavora, di chi produce, di chi vuole infrastrutture moderne, regole certe e risultati misurabili. *(Applausi)*.

Per trent'anni l'Italia ha perso più di un treno; oggi stiamo recuperando il tempo perduto. Oggi, con questo provvedimento creiamo le condizioni per uno sviluppo logistico coerente con le esigenze attuali: intermodalità, digitalizzazione connessione ai corridoi europei, attrazione di investimenti.

Il disegno di legge quadro in materia di interporti è quindi un ulteriore passo concreto verso un'Italia moderna, connessa, in movimento e che sa crescere. Per queste ragioni preannuncio il voto favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1055, nel suo complesso, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte in Commissione.

È approvato.

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1124.

Sospendo la seduta, che riprenderà al termine della Conferenza dei Capigruppo, che è in corso.

(La seduta, sospesa alle ore 11,30, è ripresa alle ore 12,11).

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

Come deciso dalla Conferenza dei Capigruppo, comunico la sospensione della seduta, che riprenderà con votazioni immediate alle ore 14.

(La seduta, sospesa alle ore 12,12, è ripresa alle ore 14,04).

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Per un'informativa urgente del Ministro della giustizia

PATUANELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI *(M5S)*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, Governo, come già annunciato nella Conferenza dei Capigruppo, riteniamo, pur comprendendo la delicatezza degli argomenti in trattazione, che il ministro Nordio dovrebbe venire in quest'Aula il prima possibile, per rendere un'informativa sui nuovi elementi che stanno emergendo rispetto al caso Almasri che tutti ricordiamo.

Lo diciamo perché credo sia giusto che l'Assemblea venga informata dal diretto interessato e non si debbano rincorrere le notizie giornalistiche, anche per dar modo oggettivamente al Ministro di chiarire gli elementi che sono eventualmente da poter chiarire, che crediamo siano diversi.

Domani l'ordine del giorno prevede lo svolgimento del cosiddetto question time dove è prevista la presenza del ministro Nordio, e le opposizioni sono disponibili a sostituirlo o a integrarlo per consentire un'informativa del Ministro, con i tempi ovviamente necessari in questo frangente. Ci si potrebbe non limitare a riaprire i termini delle domande da porre ai Ministri, ma anche, eventualmente, a sostituire integralmente il question time, con la presenza del ministro Nordio. Stiamo aspettando da questa mattina risposte dal ministro Ciriani sulla disponibilità del ministro Nordio.

Ritengo che fosse giusto informare tutta l'Assemblea della richiesta delle opposizioni. *(Applausi)*.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Signora Presidente, abbiamo chiesto questo intervento sull'ordine dei lavori anche perché ci sembra opportuno, all'inizio della discussione dell'ennesima maratona che ci apprestiamo a fare questo pomeriggio sulla riforma costituzionale, che il ministro Nordio, che ci aspetteremmo in Aula anche in questi giorni, chiarisca alcune questioni.

Non sfugge al Gruppo Partito Democratico e agli altri partiti di opposizione, che nella Conferenza dei Presidenti appena conclusasi hanno chiesto al ministro Nordio di riferire, la delicatezza del momento e anche il fatto che il Tribunale dei ministri debba approfondire aspetti particolarmente importanti per il funzionamento delle nostre istituzioni. Penso che siate tutti d'accordo, anche in seno alla maggioranza, che non si può essere il Ministro della giustizia se si mente alla giustizia.

E allora, siccome non vogliamo tirare noi le somme di quello che stiamo leggendo e aspettiamo anche

noi che le autorità preposte facciano chiarezza sulla verità, signora Presidente, le chiediamo, anche sulla base di un dibattito ormai in atto nel Paese, che il ministro Nordio riferisca anche se non dovesse avere informazioni. E chiediamo che ricordi a quest'Aula che il Governo - probabilmente ha avuto tutto il tempo necessario per sanare un errore procedurale legato all'arresto di un criminale come Almasri - ha deciso - cosa che le opposizioni hanno sempre chiesto - di non farlo per ragioni politiche oppure - e in quel caso, sì, ci sarebbe la menzogna - non lo ha fatto, perché qualcuno ha nascosto alcune informazioni tra un'amministrazione e l'altra, tra un ufficio e l'altro.

Siccome le cose che stiamo leggendo ci portano alla seconda opzione, signor Presidente, e poiché qui è avvenuto il confronto - a Montecitorio le colleghe e i colleghi deputati stanno presumibilmente facendo la stessa cosa - quest'Aula ha il diritto di conoscere le valutazioni che l'attuale Ministro della giustizia sta facendo.

Riteniamo che non si possa rappresentare la Repubblica se ci sono tracce di opacità nell'azione quotidiana, soprattutto in quella che un Ministro della giustizia deve svolgere. Sullo sfondo, abbiamo un confronto non semplice, non facile.

Ieri ci avete contingentato i tempi. Noi abbiamo protestato e vi abbiamo detto che, andando avanti così, comunque il diritto della maggioranza di arrivare a un voto finale sarebbe stato rispettato da regole democratiche che quest'Aula ha sempre avuto.

Non comprendiamo perché i tempi debbano essere contingentati e continueremo a fare a viso aperto la nostra battaglia, sperando che qualcosa accada anche nella maggioranza e si prenda atto che forse è il caso di consentire alle minoranze, anche intervenendo, anche prendendo posizioni, di avere le legittime risposte a domande che riguardano tutti noi.

Pertanto, signor Presidente, chiediamo con urgenza un'informativa del ministro Nordio sulla base delle informazioni che il Ministro stesso oggi ha, rispettando il lavoro che le autorità preposte stanno facendo, proprio per dare chiarezza a quesiti che sono venuti fuori in Parlamento, ma che sono oggettivamente in tutto il Paese, e rendono tutti noi molto preoccupati sul grado di credibilità delle nostre istituzioni. *(Applausi)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, intervengo per aggiungere le parole mie e del mio Gruppo alle considerazioni che hanno appena svolto i colleghi.

Con tutte le cautele e la delicatezza del caso, signor Presidente, lei si renderà ben conto - e spero che se ne rendano ben conto anche i colleghi di maggioranza e anche i membri del Governo qui presenti - che sarebbe interesse anche del ministro Nordio a venire il prima possibile in Aula a spiegare al Parlamento e al Paese cosa è successo in quei giorni, se le notizie che stanno circolando nelle ultime ore effettivamente corrispondano al vero o se, invece, il Ministro vorrà rappresentare un altro tipo di verità.

Non è interesse soltanto nostro e del Paese, interesse che dovrebbe essere ovviamente la stella polare sempre. Io credo che, in questo caso specifico, sia interesse anche del Ministro. Signor Presidente, lei capisce bene cosa comporterebbe se in qualche modo si configurasse una ulteriore situazione su di una vicenda che già era particolarmente delicata.

Io ricordo bene la seduta che si svolse in quest'Aula alcuni mesi fa, come anche i colleghi la ricordano. I Ministri presenti erano due: c'era il ministro Nordio e c'era il ministro Piantedosi. Se andate a rileggere il Resoconto di quella seduta parlamentare, vi accorgerete come già in quella sede le versioni che venivano portate avanti dai due Ministri non erano esattamente le stesse, ma c'erano diversi elementi di incongruenza su una questione delicatissima.

In sostanza, non è troppo difficile da spiegare che, se veramente il nostro Paese scientemente ha rilasciato un criminale internazionale ricercato dalla Corte penale internazionale perché si trovava in una condizione di ricatto politico da parte di un altro Paese, questo fatto evidenzia un problema gigantesco per l'Italia.

Già in quella seduta alcuni elementi erano abbastanza evidenti, tant'è vero che ricorderete che, al termine di essa, negli interventi dell'opposizione furono posti moltissimi elementi di perplessità. Capite

bene cosa significa se, a quegli elementi di perplessità, si aggiungono anche le notizie che stiamo leggendo oggi. In parole semplici, non è vero che il Ministro non era informato di quello che stava accadendo e, differentemente da quanto aveva avuto modo di dichiarare, il carteggio famoso che era stato inviato al Ministero l'aveva letto non la domenica, ma il lunedì.

Quindi, questo fatto farebbe in qualche modo crollare un'intera testimonianza resa al Parlamento e al Paese.

Pertanto, voi capite bene che non si può lasciare l'opinione pubblica e anche questo Parlamento in una situazione di poca chiarezza. Il Ministro venga in Aula il prima possibile, già domani, a chiarire, se è nelle condizioni di farlo; invece, signora Presidente, se non è nelle condizioni di chiarire, faccia ciò che si fa in questi casi. In questo Paese alcuni Ministri si sono dimessi per ragioni infinitamente meno gravi di quelle di cui stiamo parlando ora. Lo ripeto: infinitamente meno gravi. *(Applausi)*.

Ritengo pertanto che sia davvero interesse nostro, certamente dell'opposizione e del Parlamento, ma anche del Governo, chiarire questa vicenda, se ci riesce, il prima possibile. *(Applausi)*.

PAITA *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, a me sembra tutto molto chiaro: Giorgia Meloni ha mentito nel suo video e il ministro Nordio ha mentito al Parlamento. Quello che rimane ancora da chiarire e certificare è lo strano ruolo della Capo di gabinetto di Nordio. La vicenda di Almasri, che noi avevamo da subito identificato come una vicenda sulla quale ci sono mille ombre, deve essere immediatamente chiarita al Parlamento, e il chiarimento deve avvenire subito. Lo dico perché anche in Conferenza dei Capigruppo ho detto che sarebbe stato bene separare il question time dall'informativa di Nordio. Lo dico perché questa voce arrivi in modo molto chiaro: per me va benissimo anche domani l'informativa di Nordio, purché la verità sia data al Parlamento il prima possibile.

Non ci sono dubbi circa il fatto che la richiesta di verifica su tutte le incongruenze e le bugie che sono state dette all'Italia e al Parlamento non può che portare al fatto che o si dimette il ministro Nordio o si dimette il suo capo di gabinetto Bartolozzi. Questo è evidente e chi parla è una persona dai sani princìpi garantisti. Ma ha ragione il collega De Cristofaro: in quest'Aula si sono dimessi Ministri per vicende molto meno gravi rispetto a quella della quale oggi è responsabile il ministro Nordio, e non accettiamo dilazioni di tempi né tentennamenti. Vogliamo la verità subito, anche perché il presidente Renzi per primo aveva detto che qualcosa sulla vicenda Almasri non tornava. Ed è oggi un dovere di questo Governo, un dovere del ministro Nordio e un dovere della Presidente del Consiglio, che ha mentito al Paese, venire a raccontarci finalmente la verità sul ruolo del Governo in quei giorni tristissimi nei quali abbiamo fatto qualcosa che non ha nulla che vedere con l'interesse nazionale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La richiesta di informativa da parte del ministro Nordio è stata già espressa in Conferenza dei Capigruppo, di cui leggo le determinazioni.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha integrato il calendario corrente con un'informativa del Ministro per la famiglia sulle misure di prevenzione e contrasto dei femminicidi in età adolescenziale, per giovedì 24 luglio, alle ore 16.

È stata altresì richiesta, dai Gruppi di opposizione, la disponibilità del Ministro della giustizia per un'ulteriore informativa.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì approvato il calendario dei lavori fino all'8 gennaio 2026:

- settimana 10-11 settembre, ratifiche di accordi internazionali, disegni di legge sulla partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali di sviluppo e di modifica dell'intesa con la Tavola valdese;
- settimana 16-18 settembre: disegni di legge concernenti deleghe al Governo sull'intelligenza artificiale e sulla retribuzione dei lavoratori, nonché norme in materia di responsabilità degli avvocati;
- settimana 23-25 settembre: legge annuale sulle piccole e medie imprese, disegni di legge su modifiche al codice civile in materia di successioni e produzione del pane;
- settimana dal 30 settembre al 2 ottobre: disegni di legge su sanzioni a tutela dei prodotti alimentari italiani, funzioni della Corte dei conti e rappresentanza di interessi; settimana;

- 7-9 ottobre: documento programmatico di finanza pubblica e disegni di legge su alunni con alto potenziale cognitivo e conflitto di interesse in Commissione antimafia;
- settimana 14-16 ottobre: disegni di legge sull'elezione del sindaco al primo turno, prevenzione dell'obesità e introduzione dell'educazione sentimentale e affettiva nelle scuole;
- settimana 21-23 ottobre: disegno di legge sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul disegno di legge di bilancio, ove presentato in tempo utile;
- settimana 20-21 novembre: bilancio di previsione dello Stato, con eventuale proseguimento nella settimana 24-27 novembre;
- settimana 10-11 dicembre: disegni di legge su disposizioni in materia di accesso alla docenza universitaria e su contrasto dell'istigazione all'odio e alla discriminazione di genere;
- settimana 16-18 dicembre: disegni di legge su rigenerazione urbana e riduzione dello spreco alimentare;
- settimana 22-23 dicembre: eventuale seconda lettura del Senato del bilancio di previsione dello Stato;
- settimana 7-8 gennaio: ratifiche di accordi internazionali e disegno di legge su ingresso e soggiorno dello straniero per motivi di lavoro.

Nella settimana 27-30 ottobre, l'Assemblea si riunirà altresì per le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul disegno di legge di bilancio, ove non rese in precedenza.

Il calendario dal 27 ottobre fino al 21 novembre sarà riservato ai lavori delle Commissioni per il disegno di legge di bilancio, ove presentato in tempo utile. L'Assemblea potrà comunque riunirsi per la discussione di decreti-legge, disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché altri disegni di legge aventi carattere di indifferibilità secondo le determinazioni adottate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Anche nella settimana dal 1° al 5 dicembre - tendenzialmente riservata ai lavori delle Commissioni - l'Assemblea potrà comunque riunirsi per la discussione di decreti-legge e di disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Il calendario potrà essere inoltre integrato con:

- ulteriori decreti-legge presentati dal Governo o trasmessi dalla Camera dei deputati;
- comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista dei Consigli europei del 23 e 24 ottobre e del 18 e 19 dicembre 2025;
- seconda deliberazione del Senato sul disegno di legge costituzionale su ordinamento giurisdizionale e Corte disciplinare;
- riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, della legge annuale per il mercato e la concorrenza, della legge europea 2025 e della legge di delegazione europea 2025, ove presentati in tempo utile;
- disegni di legge in materia di sviluppo delle zone montane e accesso al trasporto pubblico per i disabili;
- mozioni;
- documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari;
- rendiconto 2024 e bilancio interno 2025 del Senato.

L'ordine di trattazione degli argomenti in calendario terrà conto dell'andamento dei lavori nelle Commissioni.

Il calendario potrà essere modificato in relazione alle consultazioni elettorali regionali.

Anche durante il mese di agosto, le Commissioni potranno convocarsi in relazione alle esigenze dei rispettivi programmi dei lavori.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato:

- Disegno di legge n. 1055 e connesso - Legge quadro in materia di interporti *(approvato dalla*

Camera dei deputati) (dalla sede redigente)
- Disegno di legge costituzionale n. 1353 - Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare *(approvato dalla Camera dei deputati) (prima deliberazione del Senato) (voto finale con la presenza del numero legale)*
- Disegno di legge n. 104 - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita
- Disegno di legge n. 1433 - Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime
- Disegno di legge n. 1566 - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024 *(voto finale con la presenza del numero legale)*
- Disegno di legge n. 1567 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025 *(voto finale con la presenza del numero legale)*
- Disegno di legge n. 1547 - Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previsto dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo *(voto finale con la presenza del numero legale)*
- Disegno di legge n. 1184 - Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese *(collegato alla manovra di finanza pubblica) (voto finale con la presenza del numero legale)*
- Disegno di legge n. 1372 - Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica *(voto finale con la presenza del numero legale)*
- Disegno di legge n. … - Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale *(ove approvato dalla Camera dei deputati) (voto finale con la presenza del numero legale)*
- Disegno di legge n. 1388 - Disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo
- Disegno di legge n. 1469 - Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione della modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione *(dalla sede redigente)*
- Disegno di legge n. 1146-B - Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale *(approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (collegato alla manovra di finanza pubblica) (voto finale con la presenza del numero legale)*
- Disegno di legge n. 957 e connessi - Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione *(approvato dalla Camera dei deputati) (voto finale con la presenza del numero legale)*
- Disegno di legge n. 745 - Modifica all'articolo 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di responsabilità per dolo o colpa grave nell'esercizio della professione forense
- Disegni di legge nn. 37, 565 e 1484 - Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese
- Disegno di legge n. 409 e connesso - Disposizioni in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni e modifica degli articoli 565 e 586 del codice civile
- Disegno di legge n. 413 e connesso - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane *(dalla sede redigente)*
- Disegno di legge n. 1519 - Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani *(collegato alla manovra di finanza pubblica) (voto finale con la presenza del numero legale)*
- Disegno di legge n. 1457 - Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale *(approvato dalla Camera dei deputati)*
- Disegno di legge n. 125 - Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi *(dalla sede redigente)*
- Disegni di legge nn. 180 e 1041 - Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi
- Documento n. … - Documento programmatico di finanza pubblica *(ove presentato dal Governo)*

- Disegno di legge n. 1277 - Modifica alla legge 2 marzo 2023, n. 22, in materia di conflitto di interesse nell'ambito della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
- Disegno di legge n. 1451 - Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
- Disegno di legge n. 1483 e connessi - Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità *(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)*
- Disegno di legge n. 943 - Introduzione dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva nelle scuole *(dalla sede redigente)*
- Disegno di legge n. 1552 - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio *(dalla sede redigente)*
- Disegno di legge n. … - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 *(voto finale con la presenza del numero legale)*
- Disegno di legge n. 1518 - Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario *(collegato alla manovra di finanza pubblica) (voto finale con la presenza del numero legale)*
- Disegno di legge n. 6 - Modifiche al codice penale in materia di contrasto dell'istigazione all'odio e alla discriminazione di genere *(dalla sede redigente)*
- Disegni di legge nn. 29, 42, 761, 863, 903, 1028, 1122, 1131 - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana
- Disegno di legge n. 972 e connessi - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare *(dalla sede redigente)*
- Disegno di legge n. 1182 - Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro *(dalla sede redigente)*
- Disegno di legge n. 1211 - Disposizioni in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana e di riduzione dell'importo del contributo per le relative istanze *(dalla sede redigente) (ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento)*
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali
- Documenti di bilancio
- Mozioni
- Interpellanze e interrogazioni
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - un'integrazione al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino all'8 gennaio 2026:

Mercoledì	9	luglio	h. 9,30	- Disegno di legge n. 1055 e connesso - Legge quadro in materia di interporti *(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)*
Giovedì	10	"	h. 9,30	

				- Seguito disegno di legge costituzionale n. 1353 - Ordinamento giurisdizionale e Corte disciplinare *(approvato dalla Camera dei deputati) (prima deliberazione del Senato) (voto finale con la presenza del numero legale)* - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 10, ore 15)**

L'ordine di trattazione degli argomenti in calendario terrà conto dell'andamento dei lavori nelle Commissioni.

Martedì	15	luglio	h. 14,30	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 73, Infrastrutture e trasporti *(ove approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 20 luglio)* - Disegno di legge n. 104 - Disposizioni
Mercoledì	16	"	h. 9,30	
Giovedì	17	"	h. 9,30	

				in materia di morte medicalmente assistita - Ratifiche di accordi internazionali - Disegno di legge n. 1433 - Introduzione del delitto di femminicidio

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. … (Decreto-legge n. 73, Infrastrutture e trasporti), n. 104 (Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita) e n. 1433 (Introduzione del delitto di femminicidio) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.
Il calendario potrà essere integrato con la discussione del disegno di legge n. 1462 - Sicurezza delle attività subacquee *(dalla sede redigente)*.

Martedì	22	luglio	h. 14,30	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1553 - Decreto-legge n. 90, Università e istruzione *(voto entro il 25 luglio) (scade il 23 agosto)* - Disegno di legge n. 1561 - Decreto-legge n. 92, Sostegno comparti produttivi *(voto entro il 26 luglio) (scade il 25 agosto)* - Disegni di legge nn. 1566 e 1567 - Rendiconto 2024 e Assestamento 2025 *(votazioni*
Mercoledì	23	"	h. 9,30	
Giovedì	24	"	h. 9,30	

				finali con la presenza del numero legale) - Disegno di legge n. 1547 - Proroga termine per deleghe in materia di spettacolo *(voto finale con la presenza del numero legale)* - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 24, ore 15)** - Informativa del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità sulle misure di prevenzione e contrasto dei femminicidi in età adolescenziale **(giovedì 24, ore 16)**

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 1553 (Decreto-legge n. 90, Università e istruzione), n. 1561 (Decreto-legge n. 92, Sostegno comparti produttivi) e nn. 1566 e 1567 (Rendiconto 2024 e Assestamento 2025) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.
Gli emendamenti al disegno di legge n. 1547 (Proroga termine per deleghe in materia di spettacolo) dovranno essere presentati entro le ore 10 di giovedì 17 luglio.

Martedì	29	luglio	h. 14,30	- Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	30	"	h. 9,30	

				- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 84, Disposizioni in materia fiscale *(ove approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 16 agosto)* - Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari **(mercoledì 30)** - Disegno di legge n. 1565 - Decreto-legge n. 95, Finanziamento attività economiche e imprese *(voto entro il 31 luglio) (scade il 29 agosto)* - Disegno di legge n. 1184 - Semplificazione attività economiche *(collegato alla manovra di finanza pubblica) (voto finale con la presenza del numero legale)* - Disegno di legge n. 1372 - Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio *(voto finale con la presenza del*

Giovedì	31	"	h. 9,30	*numero legale)*

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. … (Decreto-legge n. 84, Disposizioni in materia fiscale), n. 1565 (Decreto-legge n. 95, Finanziamento attività economiche e imprese), n. 1184 (Semplificazione attività economiche) e n. 1372 (Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Lunedì	4	agosto	h. 15	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. … - Decreto-legge n. 96, Organizzazione grandi eventi sportivi *(ove approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 29 agosto)* - Disegno di legge n. … - Modifiche alla legge delega al Governo per la riforma fiscale *(ove approvato dalla Camera dei deputati) (voto finale con la presenza del numero legale)*
Martedì	5	"	h. 9,30	
Mercoledì	6	"	h. 9,30	
Giovedì	7	"	h. 9,30	
Venerdì	8	"	h. 9	
Sabato	9	"	h. 9	

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. … (Decreto-legge n. 96, Organizzazione grandi eventi sportivi) e n. … (Modifiche alla legge delega al Governo per la riforma fiscale) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.
Durante la pausa estiva, le Commissioni potranno convocarsi in relazione ad esigenze dei rispettivi programmi dei lavori.

Mercoledì	10	settembre	h. 10-22	- Ratifiche di accordi internazionali - Disegno di legge n. 1388 - Partecipazione italiana a Banche e Fondi
Giovedì	11	"	h. 10	

				multilaterali di sviluppo - Disegno di legge n. 1469 - Modifica intesa con Tavola valdese *(dalla sede redigente)* - Eventuale seguito argomenti non conclusi - Sindacato ispettivo **(giovedì 11)** - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 11, ore 15)**

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1388 (Partecipazione italiana a Banche e Fondi multilaterali di sviluppo) dovranno essere presentati entro le ore 10 di mercoledì 10 settembre.
Il calendario potrà essere integrato con la discussione dei decreti-legge presentati dal Governo o trasmessi dalla Camera dei deputati, anche con altre sedute se necessario.

Martedì	16	settembre	h. 16,30-22	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1146-B - Deleghe al Governo sull'intelligenza artificiale *(approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (collegato alla manovra di finanza pubblica) (voto finale con la*
Mercoledì	17	"	h. 10-22	
Giovedì	18	"	h. 10	

				presenza del numero legale) - Disegno di legge n. 957 e connessi - Deleghe al Governo sulla retribuzione dei lavoratori *(approvato dalla Camera dei deputati) (voto finale con la presenza del numero legale)* - Disegno di legge n. 745 - Norme in materia di responsabilità degli avvocati - Sindacato ispettivo **(giovedì 18)** - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 18, ore 15)**

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 1146-B (Deleghe al Governo sull'intelligenza artificiale) e n. 957 e connessi (Deleghe al Governo sulla retribuzione dei lavoratori) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.
Gli emendamenti al disegno di legge n. 745 (Norme in materia di responsabilità degli avvocati) dovranno essere presentati entro le ore 10 di giovedì 11 settembre.

Martedì	23	settembre	h. 16,30-22	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegni di legge nn. 37, 565 e 1484 - Legge annuale sulle piccole e medie imprese - Disegno di
Mercoledì	24	"	h. 10-22	
Giovedì	25	"	h. 10	

				legge n. 409 e connesso - Modifiche agli articoli 468, 565 e 586 del codice civile in materia di successioni - Disegno di legge n. 413 e connesso - Produzione e vendita del pane *(dalla sede redigente)* - Sindacato ispettivo **(giovedì 25)** - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 25, ore 15)**

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 37, 565 e 1484 (Legge annuale sulle piccole e medie imprese) e n. 409 e connesso (Modifiche agli articoli 468, 565 e 586 del codice civile in materia di successioni) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	30	settembre	h. 16,30-22	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1519 - Sanzioni a tutela dei prodotti alimentari italiani *(collegato alla manovra di finanza pubblica) (voto finale con la presenza del numero legale)*
Mercoledì	1°	ottobre	h. 10-22	
Giovedì	2	"	h. 10	

				- Disegno di legge n. 1457 - Funzioni della Corte dei conti e responsabilità amministrativa *(approvato dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 125 - Rappresentanza di interessi *(dalla sede redigente)* - Sindacato ispettivo **(giovedì 2)** - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 2, ore 15)**

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 1519 (Sanzioni a tutela dei prodotti alimentari italiani) e n. 1457 (Funzioni della Corte dei conti e responsabilità amministrativa) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	7	ottobre	h. 16,30-22	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegni di legge nn. 180 e 1041 - Alunni con alto potenziale cognitivo - Documento n. ... - documento programmatico di finanza pubblica *(ove presentato dal Governo)* - Disegno di legge n. 1277 - Conflitto di
Mercoledì	8	"	h. 10-22	
Giovedì	9	"	h. 10	

				interesse in Commissione antimafia - Sindacato ispettivo **(giovedì 9)** - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 9, ore 15)**

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 180 e 1041 (Alunni con alto potenziale cognitivo) dovranno essere presentati entro le ore 10 di giovedì 2 ottobre.
Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1277 (Conflitto di interesse in Commissione antimafia) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.
Il calendario potrà essere modificato in relazione alle consultazioni elettorali regionali.

Martedì	14	ottobre	h. 16,30-22	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1451 - Elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Disegno di legge n. 1483 e connessi - Prevenzione e cura obesità *(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)* - Disegno di legge n. 943 - Introduzione dell'educazione sentimentale e affettiva nelle scuole *(dalla*
Mercoledì	15	"	h. 10-22	
Giovedì	16	"	h. 10	

				sede redigente) - Sindacato ispettivo **(giovedì 16)** - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 16, ore 15)**

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1451 (Elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	21	ottobre	h. 16,30-22	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1552 - Protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio *(dalla sede redigente)* - Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul disegno di legge di bilancio * *(ove presentato in tempo utile)* - Sindacato ispettivo **(giovedì 23)** - Interrogazioni a risposta immediata, ai
Mercoledì	22	"	h. 10-22	
Giovedì	23	"	h. 10	

				sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 23, ore 15)**

* Dopo le comunicazioni del Presidente, il disegno di legge di bilancio sarà assegnato alla 5ª Commissione permanente in sede referente e alle altre Commissioni in sede consultiva. Da quel momento avrà inizio la sessione di bilancio.

L'articolazione della sessione di bilancio presso le Commissioni sarà stabilita in relazione alla data di presentazione del disegno di legge in Senato.

Il calendario potrà essere integrato con le Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2025, nonché con la seconda deliberazione del Senato sul disegno di legge costituzionale Ordinamento giurisdizionale e Corte disciplinare.

Nella settimana 27-30 ottobre, l'Assemblea si riunirà per le Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul disegno di legge di bilancio, ove non rese precedentemente.

Il calendario dal 27 ottobre fino al 20 novembre sarà riservato ai lavori delle Commissioni per il disegno di legge di bilancio, ove presentato in tempo utile.

Nelle settimane fino al 20 novembre, l'Assemblea si riunirà inoltre per la discussione di decreti-legge, disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica e altri disegni di legge aventi carattere di indifferibilità secondo le determinazioni adottate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Il calendario potrà essere integrato con le discussioni del disegno di legge di riforma della Legge di contabilità e finanza pubblica, della Legge annuale per il mercato e la concorrenza, della Legge europea 2025 e della Legge di delegazione europea 2025, ove presentati in tempo utile.

Il calendario potrà altresì essere integrato con la discussione di mozioni, con i documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nonché con il Rendiconto 2024 e il Bilancio interno 2025 del Senato.

Il calendario potrà infine essere integrato con i disegni di legge n. 210 - Accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta *(dalla sede redigente)* e n. 1054-B - Sviluppo e valorizzazione delle zone montane *(approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

Giovedì	20	novembre	h. 12	- Disegno di legge n. … - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 *(voto finale con la presenza del*
Venerdì	21	"	h. 10	

				numero legale)

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. … (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Lunedì	24	novembre	h. 16,30	- Eventuale seguito disegno di legge n. … - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 *(voto finale con la presenza del numero legale)*
Martedì	25	"	h. 10	
Mercoledì	26	"	h. 10	
Giovedì	27	"	h. 10	

La settimana dal 1° al 5 dicembre sarà riservata ai lavori delle Commissioni. L'Assemblea si riunirà per la discussione di decreti-legge e di disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Mercoledì	10	dicembre	h. 16,30-22	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1518 - Disposizioni in materia di accesso alla docenza universitaria *(collegato alla manovra di finanza pubblica) (voto finale con la presenza del numero legale)*
Giovedì	11	"	h. 10	

				- Disegno di legge n. 6 - Contrasto dell'istigazione all'odio e alla discriminazione di genere *(dalla sede redigente)* - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 11, ore 15)**

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1518 (Disposizioni in materia di accesso alla docenza universitaria) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	16	dicembre	h. 16,30-22	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegni di legge nn. 29, 42, 761, 863, 903, 1028, 1122, 1131 - Rigenerazione urbana - Disegno di legge n. 972 e connessi - Riduzione dello spreco alimentare *(dalla sede redigente)* - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 18, ore 15)**
Mercoledì	17	"	h. 10-22	
Giovedì	18	"	h. 10	

Il termine di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 29, 42, 761, 863, 903, 1028, 1122, 1131 (Rigenerazione urbana) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.
Il calendario potrà essere integrato con le Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in

vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre 2025.

Lunedì	22	dicembre	h. 16,30-22	- Eventuale disegno di legge n. …-B - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 *(approvato dal Senato) (ove modificato dalla Camera dei deputati) (voto finale con la presenza del numero legale)*
Martedì	23	"	h. 10	

L'eventuale termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. …-B (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Mercoledì	7	gennaio	h. 16,30-22	- Ratifiche di accordi internazionali - Disegno di legge n. 1182 - Ingresso e soggiorno dello straniero per motivi di lavoro *(dalla sede redigente)* - Sindacato ispettivo
Giovedì	8	"	h. 10	

				(giovedì 8) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 8, ore 15)**

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge costituzionale n. 1353
(Ordinamento giurisdizionale e Corte disciplinare)
(Gruppi 30 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	6 h	16'
PD-IDP	4 h	18'
L-SP-PSd'AZ	3 h	48'
M5S	3 h	34'
FI-BP-PPE	3 h	8'
Misto	2 h	16'
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)	2 h	16'
IV-C-RE	2 h	16'
Aut (SVP-PATT, Cb)	2 h	10'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. …
(Decreto-legge n. 73, Infrastrutture e trasporti)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	21'
FI-BP-PPE	19'
Misto	14'
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)	14'
IV-C-RE	14'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1553
(Decreto-legge n. 90, Università e istruzione)
(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	34'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	29'
FI-BP-PPE	25'
Misto	18'
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)	18'
IV-C-RE	18'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1561
(Decreto-legge n. 92, Sostegno comparti produttivi)
(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	34'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	29'
FI-BP-PPE	25'
Misto	18'
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)	18'
IV-C-RE	18'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione dei disegni di legge nn. 1566 e 1567
(Rendiconto 2024 e Assestamento 2025)
(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	34'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	29'
FI-BP-PPE	25'
Misto	18'
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)	18'
IV-C-RE	18'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. …

(Decreto-legge n. 84, Disposizioni in materia fiscale)

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	21'
FI-BP-PPE	19'
Misto	14'
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)	14'
IV-C-RE	14'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1565
(Decreto-legge n. 95, Finanziamento attività economiche e imprese)

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	34'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	29'
FI-BP-PPE	25'
Misto	18'
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)	18'
IV-C-RE	18'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1184
(Semplificazione attività economiche)

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	34'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	29'
FI-BP-PPE	25'
Misto	18'
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)	18'
IV-C-RE	18'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. …
(Decreto-legge n. 96, Organizzazione grandi eventi sportivi)

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	21'
FI-BP-PPE	19'
Misto	14'
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)	14'
IV-C-RE	14'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1146-B
(Deleghe al Governo sull'intelligenza artificiale)

(Gruppi 2 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	25'
PD-IDP	17'
L-SP-PSd'AZ	15'
M5S	14'
FI-BP-PPE	13'
Misto	9'
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)	9'
IV-C-RE	9'
Aut (SVP-PATT, Cb)	9'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1519
(Sanzioni a tutela dei prodotti alimentari italiani)

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	34'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	29'
FI-BP-PPE	25'
Misto	18'
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)	18'
IV-C-RE	18'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione del documento n. …
(Documento programmatico di finanza pubblica)

(Gruppi 5 ore, incluse dichiarazioni di voto)

FdI	1 h	3'
PD-IDP		43'
L-SP-PSd'AZ		38'
M5S		36'
FI-BP-PPE		31'
Misto		23'
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)		23'
IV-C-RE		23'
Aut (SVP-PATT, Cb)		22'

Ripartizione dei tempi per la discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2025

(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	21'
FI-BP-PPE	19'
Misto	14'
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)	14'
IV-C-RE	14'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. … (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028)

(30 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori di maggioranza	3 h	
Relatori di minoranza	1 h	
Governo	3 h	
Votazioni	5 h	
Gruppi 18 ore, di cui:		

FdI	3 h	46'
PD-IDP	2 h	35'
L-SP-PSd'AZ	2 h	16'
M5S	2 h	8'
FI-BP-PPE	1 h	53'
Misto	1 h	21'
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)	1 h	21'
IV-C-RE	1 h	21'
Aut (SVP-PATT, Cb)	1 h	18'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1518
(Disposizioni in materia di accesso alla docenza universitaria)
(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	34'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	29'
FI-BP-PPE	25'
Misto	18'
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)	18'
IV-C-RE	18'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione sulle
Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre 2025
(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	21'
FI-BP-PPE	19'

Misto	14'
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)	14'
IV-C-RE	14'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. …-B
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028)
(Gruppi 7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	1 h	28'
PD-IDP	1 h	
L-SP-PSd'AZ		53'
M5S		50'
FI-BP-PPE		44'
Misto		32'
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)		32'
IV-C-RE		32'
Aut (SVP-PATT, Cb)		31'

Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:
(1353) ***Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare***
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) **(ore 14,24)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale n. 1353, già approvato dalla Camera dei deputati.

Proseguiamo l'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri è proseguito l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati sull'articolo 3.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.56.

GAUDIANO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAUDIANO *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo in dichiarazione di voto sull'emendamento 3.56, a mia prima firma. Questo emendamento, Presidente, trae origine dalle audizioni tenutesi in Commissione affari costituzionali, dove, tra i tanti auditi, vorrei ricordare a quest'Assemblea il dottor Bruti Liberati. Infatti, l'emendamento deriva proprio dall'audizione del dottor Bruti Liberati, già presidente dell'Associazione nazionale magistrati. Esso riprende il contenuto dell'articolo 12 della Magna carta dei giudici, approvata nel 2010 dal Consiglio consultivo dei giudici europei, in riferimento al diritto dei magistrati di unirsi in associazioni di categoria.

Devo dire, Presidente, che anche su questo emendamento, ahimè, abbiamo un parere contrario. Allora a questo punto mi chiedo a cosa servano le audizioni, quando poi alla fine i risultati sono questi e non riusciamo a portarne comunque un profitto. Ricordo all'Aula che le audizioni nelle Commissioni parlamentari sono uno strumento fondamentale per il procedimento legislativo; esse servono a raccogliere informazioni e ad acquisire elementi utili su temi specifici. Ciò vuol dire ascoltare,

dialogare e confrontarsi. Quando poi i risultati sono questi, ahimè, c'è qualcosa che non va. A questo punto concludo dichiarando il voto favorevole all'emendamento. *(Applausi)*.

VERINI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, c'è un senso di frustrazione nell'illustrare, sostenere e presentare emendamenti su questa materia e vedere un muro di indifferenza da parte di Governo e maggioranza. Del resto, oggi qualche giornale raccontava impietosamente la gravità del fatto che questa legge, una legge di revisione costituzionale, sia passata in prima lettura alla Camera e adesso al Senato in tempi record, addirittura qui senza mandato al relatore, addirittura contingentando i tempi. Parliamo di una legge di revisione costituzionale che va a toccare (per noi a colpire gravemente) alcuni princìpi cardine della nostra Costituzione e della nostra democrazia, come quello della separazione dei poteri.

Tuttavia la frustrazione che abbiamo qui, vedendo l'atteggiamento della maggioranza, non è quella che riscontriamo nel Paese. Proprio stamattina è uscito un sondaggio di un istituto importante di rilevamento di opinione, che dice come la maggioranza degli italiani non sia favorevole a questo attacco all'indipendenza della magistratura. Se voi avete voluto lanciare questa sfida, è molto probabile che, come altre sfide, essa potrà essere oggetto di pentimento.

Il tema della legalità è un tema assolutamente centrale. Non si può essere indifferenti davanti a quello che sta succedendo su temi che riguardano la corruzione nel Paese e la penetrazione delle organizzazioni criminali nei territori, perfino nelle istituzioni e nell'economia legale. Separare la magistratura - perché di questo si tratta - significa indebolirla, significa togliere dei presìdi che sono fondamentali per contrastare l'illegalità.

Nel merito, sapete che siamo contrari a due magistrature, perché tra l'altro questo non rafforza neanche le garanzie per i cittadini, che vengono addirittura indeboliti di alcune possibilità che le stesse procure hanno a legislazione vigente, come quella di cercare le prove a discarico. È un provvedimento che colpisce anche il decoro di un ordine come quello dei magistrati, perché si ricorre al sorteggio e si pensa che uno valga uno, che la magistratura, con tutti i difetti e i limiti, non sia in grado di scegliere i magistrati da mandare nel Consiglio superiore della magistratura, non in un consiglio giudiziario (con tutto il rispetto), che ha un ambito molto più ridotto.

Ci vogliono autorevolezza, radicamento, capacità gestionali e, soprattutto, visione e dottrina: tutte cose che voi non tenete in alcun conto.

Vi voglio raccontare, da ultimo, un'esperienza. L'altra sera ho partecipato a un'iniziativa che si teneva a Formia, in un territorio, quello del Sud pontino, nel quale la penetrazione della criminalità organizzata è particolarmente grave, dove camorristi entrano ed escono dai Comuni, dove ci sono Comuni sciolti per mafia, dove ci sono amministratori pubblici, sindaci e assessori che, mentre fanno gli amministratori, contemporaneamente, in queste ore, sono anche difensori di imputati legati alla camorra, in un conflitto di interesse che, prima che essere istituzionale, è etico e morale.

Ebbene, in quella serata, cara Presidente, ho toccato ancora di più con mano questa situazione e voglio dirlo ai colleghi della destra, che non rispondono alle nostre argomentazioni: prima di separare le carriere dei magistrati e di creare due CSM, sarebbe importante separarle davvero, le carriere, ma quelle di certi amministratori collusi e di esponenti della criminalità organizzata. Quelle sono le carriere da separare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.56, presentato dalla senatrice Gaudiano e da altri senatori, fino alle parole: «hanno diritto di».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.57.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.58.

MALPEZZI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione l'intervento del collega Verini, il cui stile è sempre mai polemico né ideologico, ma molto costruttivo. In tutti questi interventi che

stiamo facendo, stiamo provando a dare il nostro ulteriore contributo, oltre a quello che abbiamo provato a dare in Commissione, nonostante il contingentamento dei tempi, ricordando tutte le volte che non si tratta di ostruzionismo, ma della vera volontà di segnalare alla maggioranza in continuazione che sta commettendo un errore e di aiutarla a non commetterlo. Questo non perché proviamo affetto nei confronti della maggioranza - al di là della stima, perché sono colleghi - ma perché l'errore della maggioranza ricade sul Paese e noi non ci possiamo permettere che il nostro Paese subisca e viva questo errore.

Ieri in Aula, durante il dibattito, cui pure ho partecipato, ho ricevuto la telefonata di un sacerdote della provincia di Bergamo che, tra le altre cose, si occupa anche di comunità rieducative, dove spesso vengono ospitati minori o ragazzi che sono usciti dal percorso negli istituti di pena minorili o magari giovani usciti dal carcere che lì continuano un percorso educativo. Ebbene, in quella telefonata il sacerdote ha provato a metterci in allarme rispetto a un tema, proprio mentre noi stavamo discutendo di giustizia, evidenziando che in realtà, per esempio, il problema che stanno vivendo in questo momento è che non si riesce ad avere un numero sufficiente di educatori che vadano a lavorare nelle loro comunità, perché i turni sono massacranti, gli stipendi sono bassi, perché in questo Paese non si riconosce chi svolge una funzione educativa capace di aiutare le persone ad essere reinserite nella società. Questa è solo una delle tante segnalazioni che riceviamo, mentre stiamo facendo questa lunga discussione, rispetto al fatto che per chi si occupa di questo tema e di tutti i temi collaterali alla giustizia, non è questa la priorità. Se allora il Paese si rende conto che questa non è la priorità, questa maggioranza che dice di dover esprimere la maggioranza del Paese, che risposta dà?

Ma ascolti quelli che stanno mandando tutti questi messaggi e che ci invitano a fermarci per occuparci dei veri temi.

Ieri, sempre nel corso di questa discussione molto importante (perché poi, ripeto, proviamo ad andare nel merito della questione), la collega Pirro ha raccontato di un altro dei problemi che vive la giustizia, il problema del sovraffollamento delle carceri, il problema della condizione in cui si trovano i detenuti. Sono questi i temi rispetto ai quali la cittadinanza chiede una risposta a un Parlamento che sia di civiltà. E noi cosa facciamo, invece? Noi dell'opposizione proviamo in tutti i modi, cercando di non essere polemici, a portare un contributo e a portare in Parlamento la voce di chi sta dicendo da fuori che quello che si sta facendo qui è sbagliato. Lo stanno dicendo i cittadini fuori. Proviamo a portare la voce qui dentro. L'opposizione si sgola e ci prova sempre con senso costruttivo e la maggioranza non ci ascolta neanche, ma non prende posizione.

Ha fatto bene ieri la collega Valente a ricordare che finalmente avevamo assistito ad un intervento. In tutto il dibattito è intervenuto il collega Malan, nel silenzio generale di tutti, perché l'importante è finire in fretta e rinunciare al nostro ruolo di legislatori. Non fare nient'altro. Bisogna contingentare i tempi, e allora evviva il canguro e la restrizione dei tempi del dibattito, perché che peso questo dibattito parlamentare, quanto è pesante! Ma quanto è pesante ascoltare quelli dell'opposizione che intervengono su ogni emendamento, semplicemente perché hanno una volontà di segnalare a questa maggioranza l'errore enorme che si sta compiendo in una riforma costituzionale che farà storia, ma farà la storia del diritto costituzionale per dire come non si deve lavorare. *(Applausi)*.

I nostri figli lo studieranno sui libri di diritto pubblico e studieranno che cosa non si deve fare! Io per questo proverei almeno un po' di vergogna. *(Applausi)*.

GAUDIANO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAUDIANO *(M5S)*. Signora Presidente, entro nel merito dell'emendamento 3.58 il quale sopprime i commi che introducono lo sdoppiamento tra CSM giudicante e CSM requirente e sopprime le nuove modalità di composizione ed elezione del sorteggio. Tiriamo sempre in ballo questo meccanismo del sorteggio, che prevede appunto di lasciare tutto al caso senza assicurare la rappresentanza e svuotando così il senso dell'autogoverno.

Vorrei anche ricordare, Presidente, che nel corso degli anni, come tutti noi ben sappiamo, il processo penale ha subìto vari cambiamenti. Si è privilegiata una forma di garantismo e parità tra accusa e difesa, distinguendo in modo netto la funzione del pubblico ministero inteso come dominus dell'azione

penale, e quella del magistrato giudicante, che deve essere terzo, imparziale e deve trovare il proprio convincimento esclusivamente nelle emergenze istruttorie che si sono prodotte nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Dichiaro il voto favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.58, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori, fino alle parole: «*i commi dal secondo*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 3.59 a 3.75.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.76.

CATALDI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDI *(M5S)*. Signora Presidente, l'emendamento 3.76 dice qualcosa di buonsenso, perché piuttosto che moltiplicare le spese e spaccare il Consiglio superiore della magistratura si propone - ma pare che le proposte da questa maggioranza non vengano ascoltate - di creare due sezioni distinte: la soluzione più semplice. No, voi siete partiti con una manovra decisamente ideologica.

Signor Presidente, vi faccio una domanda. Visto che stiamo parlando dell'articolo 3, di questa scelta geniale del sorteggio, ma è mai possibile che questa maggioranza non sia in grado di trovare una soluzione alternativa a quella del sorteggio, una soluzione migliore? Non dico che si debba mettere in campo una soluzione geniale, ma una soluzione che almeno abbia la parvenza di essere una scelta intelligente.

Signor Presidente, la scelta del sorteggio è una dichiarazione di fallimento del Governo, di un Governo che non sa come risolvere il problema delle correnti e quindi si affida alla sorte, pensando che quella sia la soluzione migliore: il gioco della lotteria, una scelta fatta con i dadi.

Signor Presidente, la giustizia è una cosa seria e io credo che i cittadini meritino un Governo che sappia affrontare con la dovuta serietà i problemi della giustizia italiana.

Voteremo, quindi, favorevolmente a questo emendamento di buonsenso.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, intervengo su questo emendamento perché mi pare preveda qualcosa di importante. Si ritiene che si debba essere più precisi, anche dal punto di vista di una magistratura che si può organizzare in modo migliore in due sezioni, senza modificare il suo organo supremo né, tantomeno, dividendo le carriere.

Questo, però, presupporrebbe una discussione vera su come funziona la giustizia nel nostro Paese, a partire dalle basi: come sono messi i tribunali? Quanto personale serve? Che tipo di rapporto ci deve essere tra la circolazione delle informazioni? Molto spesso le cose si devono fare ancora a mano, anziché in modalità elettronica. Quindi, specializzare le funzioni, così che, in sostanza, un cittadino sappia di rivolgersi al magistrato che ha più competenza e più conoscenza di quel problema.

Penso, come ho già detto altre volte, alla questione del lavoro. Molto spesso, quando succedono incidenti molto gravi, le persone giustamente richiedono più determinazione ed un intervento repressivo, sostenendo che servirebbe una procura ad hoc. Il problema, però, è che in questo Paese non c'è quello che è già previsto dalla legge. La legge prevede una sezione della magistratura che si occupa delle questioni e degli interventi sulla sicurezza del lavoro, ma non ci sono i magistrati abilitati a svolgere tale compito. Forse, allora, anziché dividere, bisognerebbe riorganizzare e ridarsi un'impostazione.

Tutto questo per dire che non è che per l'opposizione non esista alcun problema della giustizia e funzioni tutto: non è vero, non è così. Il problema è pensare di dividere le carriere, addirittura mettendo in discussione il garante costituzionale, che è il Presidente della Repubblica. Nel momento in cui vi sono due CSM, infatti, non è ben chiaro da chi saranno presieduti. Addirittura saranno due linee di formazioni diverse, molto separate, dando in questo caso potere supremo al pubblico ministero che diventa l'accusatore principale ed esprime il giudizio in tempi reali.

In un mondo fatto di informazione come il nostro, noi dovremmo discutere d'altro, pensando prima di

tutto a questo: come ridurre il lavoro della magistratura? Svuotando le carceri. Io insisto su questa cosa: bisognerebbe svuotare le carceri. Ma per svuotare le carceri serve quanto accennava prima la senatrice Malpezzi: serve avere delle comunità, degli operatori multiculturali, degli educatori, dei centri in cui si possono recuperare le persone alla vita normale, e non la carcerazione.

Però, come si usa dire, se l'ottica è solo quella della penalizzazione, quindi quella dell'imputazione, per cui chi sbaglia deve solo stare in galera e non avere la possibilità di recuperare, è chiaro che si va in questa direzione. Però la giustizia in questo modo non funzionerà mai. L'unica cosa certa è che se va avanti così (perché si andrà avanti così), senza svuotare le carceri, quindi senza ridurre il lavoro che la magistratura è chiamata a fare, non risolveremo alcun problema.

Detto questo, ricordando che la magistratura nel nostro Paese ha avuto anche un grande successo (penso alla questione sull'antimafia), non c'è stato bisogno di dividerla, ma probabilmente occorrerebbe organizzarla in modo diverso. Questa, quindi, è la cosa da fare e non separare i magistrati.

LORENZIN *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZIN *(PD-IDP)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, sono ormai giorni che dibattiamo su questo provvedimento e devo dire che con rammarico continuiamo a registrare il silenzio da parte del Governo e della maggioranza. Considero cioè inverosimile l'atteggiamento rispetto agli emendamenti presentati nel merito, rispetto a questo come rispetto agli altri che discuteremo dopo, dove ad esempio si cerca di fare dei correttivi costruttivi nell'ambito della costruzione del CSM con due funzioni diverse, ma ad esempio con a capo il Presidente della Repubblica. Non è possibile che dopo tutti questi giorni di dibattito neanche un emendamento, neanche uno, sia stato oggetto di una riscrittura, rivalutazione, confronto da parte di questa maggioranza. Io credo che questo sia un inedito della Repubblica, anche al cospetto del fatto che gli emendamenti presentati non sono ostruzionistici e in moltissimi casi sono dei correttivi che chiunque con buonsenso potrebbe apprezzare, anche chi ha scritto la norma.

Questa è la base di partenza di questo mio intervento, che tra l'altro è l'evidenza che questa maggioranza vuole fare le riforme costituzionali dirimenti nella storia del Paese a colpi di numeri, ma di solito le riforme che si fanno a colpi di numeri non hanno un buon esito. Il motivo per cui i Costituenti con saggezza, ma anche chi a volte ci ha preceduto nei decenni passati, hanno fatto lo sforzo della condivisione di un argomento per trovare dei punti di contatto tra maggioranza e opposizione, è che le riforme costituzionali appartengono a tutti. Non basta farle in Parlamento, poi devono vivere nella società, devono passare i referendum, devono essere vissute dalle categorie. Pertanto, lo sforzo dell'elaborazione non è una perdita di tempo, ma è la strada maestra per costruire i cambiamenti. Questa destra di Governo questa strada non la vuole percorrere, lo sta dimostrando in modo pervicace. Inoltre le affermazioni che anche il Ministro fa fuori da quest'Aula non fanno altro che corroborare la sua prima esternazione rispetto a questa riforma, in cui disse che era blindata e inemendabile. Una riforma della giustizia che scardina e trasforma l'ordinamento giudiziario blindata e inemendabile, a mio parere, è una riforma che nasce dalla parte sbagliata, cioè dal verso sbagliato. Non possiamo non dirlo prima di ogni intervento.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 14,46)

(*Segue* LORENZIN). Io credo che questa sia la *condicio sine qua non* che ci fa comprendere anche il livello della nostra opposizione. *(Applausi)*.

Fatemi poi dire due cose sui nostri emendamenti e su questo in particolare. Signori, abbandonarsi al sorteggio facendo leva sulle esperienze della lectio romana, quindi del processo romano dell'antichità e di quello che accadeva in alcune organizzazioni nella Grecia classica credo che sia un po' ardito, considerando che siamo nel 2025.

Sicuramente arriviamo a questa definizione del sorteggio per l'incapacità di trovare una soluzione condivisa con l'organo giustizia, cioè trovare un modo condiviso con l'organo giustizia per affrontare il tema vetusto delle correnti. Se pensiamo di farlo affidandoci al sorteggio, vuol dire che la politica ha finito la propria funzione e la propria capacità di fare sintesi e anche di innovare, che è il nostro lavoro,

sennò faremo quello degli altri. Questo è un altro aspetto fallimentare.

Il secondo elemento di questo emendamento è quello su cui noi continuiamo a ribadire la nostra contrarietà, cioè il fatto che ci siano due CSM. I due CSM non sono garanzia di un'imparzialità del pubblico ministero rispetto al giudice, ma finiscono per indebolire la funzione e l'unitarietà dell'ordinamento giudiziario, così come tutelato dalla nostra Costituzione, motivo per il quale è stato rifiutato da quest'Assemblea un mio emendamento che diceva… *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

LORENZIN *(PD-IDP)*. …nel rispetto dei limiti costituzionali e questo la dice lunga. Quindi, di fatto, noi stiamo indebolendo la magistratura, cioè l'ordine, non stiamo rafforzando il pm e probabilmente finirà, com'è successo in tutti i luoghi in cui sono avvenute riforme di questo tipo, sotto l'Esecutivo, ma non l'abbiamo detto da nessuna parte; anzi, viene negato in quest'Aula - quindi, c'è un'ipocrisia nell'affrontare un pezzo di questa riforma - e sanciamo la sconfitta di noi legislatori nel momento in cui ci affidiamo al sorteggio e quindi alla bontà del fato e della divinazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.76, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.77.

D'ELIA *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ELIA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, sono giorni che interveniamo su questa riforma costituzionale a sottolineare la pericolosità che c'è dietro questo disegno di legge e anche se posso dire a sottolineare qual è davvero il cuore di questa di questa riforma, perché mentre nella vulgata e nel dibattito pubblico si discetta e si discute molto di separazione delle carriere, noi abbiamo cercato di sottolineare come questo tema sia stato superato dalle riforme che ci sono state, ma dal fatto che comunque sarebbe bastata una legge ordinaria, e che invece il cuore della riforma è proprio quest'articolo, cioè la riscrittura dell'articolo 104 della Costituzione.

Il cuore della riforma è infatti colpire quel delicato equilibrio dei poteri, colpire la capacità di autogoverno e di rappresentanza della magistratura e sminuire anche il suo organismo di governo e di rappresentanza, dal quale se ne creano tre: due CSM e un'Alta corte, che si dividono i compiti che ha oggi il CSM.

È abbastanza singolare e potrebbe sembrare persino paradossale che una maggioranza che ha rivendicato sin dall'inizio la forza dei propri numeri e del mandato elettorale e quindi il voto popolare che le ha consentito di vincere come qualcosa che le dà il potere di andare persino oltre i meccanismi e le regole, perché anche su questa riforma, come su altre, è stato detto ogni volta "era scritto nel nostro programma", quando poi si tratta di guardare ad altri mondi, il tema della rappresentanza e del voto viene messo in discussione. Uno dei punti che critichiamo fortissimamente del modo in cui avete ridisegnato gli organismi di autogoverno e di rappresentanza della magistratura è infatti il tema del sorteggio. Il sorteggio toglie responsabilità, deresponsabilizza, dice che uno vale l'altro, sostanzialmente guarda alla magistratura come a una corporazione indifferenziata e mette a tacere qualunque pluralismo. Infatti, un conto sono le correnti e l'esasperazione correntizia, ma - come ha detto molto bene prima di me la collega Lorenzin - è insieme alla magistratura che si fanno le riforme e si affrontano anche questi nodi.

Ma noi sappiamo che la magistratura su questa riforma ha già espresso le proprie profonde criticità. Un conto è dire che non c'è pluralismo, che non si riconosce, che non c'è capacità di autorappresentarsi e non c'è capacità appunto di votarsi e di scegliersi. Infatti questo mette fine anche all'autorevolezza di quell'organismo, esattamente nel nome di quegli argomenti che voi usate per dare forza alle vostre argomentazioni, cioè abbiamo un mandato popolare, mentre gli altri questo, cioè un mandato di rappresentanza della propria appartenenza e professionalità, non lo possono avere.

La stessa discussione le stiamo avendo in 7a Commissione sulla riforma dell'abilitazione scientifica nazionale, dove è previsto che le nuove commissioni locali che faranno i concorsi per gli associati e i

professori siano sorteggiate tra i professori disponibili. Vi vorrei far ascoltare le audizioni degli esperti che hanno lavorato con la ministra Bernini a questa riforma, perché anche loro hanno criticato l'idea che il sorteggio sia il modo migliore per superare i limiti di una certa cooptazione baronale che ci possono essere nelle commissioni locali.

Sto concludendo, Presidente. Perché il sorteggio? Perché voi pensate a una società corporativa (i professori, i magistrati), in cui la rappresentanza non c'è più, sono tutti uguali in modo indifferenziato, e, di fronte a questo, a degli organismi profondamente delegittimati. Vi segnalo che oggi - è l'ultima cosa che voglio dire - "la Repubblica" anticipa un sondaggio fatto da ANM con Youtrend, che dice che la magistratura ha il 58 per cento di consenso tra la popolazione, molta o abbastanza fiducia nella magistratura, mentre la politica si attesta a 20 punti sotto. Penso che forse dovremmo ragionare molto di più sulla nostra rappresentanza e tutelare molto di più la capacità e il riconoscimento dell'autonomia… *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.77, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, fino alle parole: «della Repubblica».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.78.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.79.

NICITA *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, siccome ieri mi sono concentrato di più sul tema del sorteggio, oggi vorrei riprendere il tema della separazione. In una recente intervista il ministro Nordio ha spiegato che la questione della separazione delle carriere a suo avviso è una condizione necessaria, ma non sufficiente, per risolvere i problemi della giustizia. Noi riteniamo che sia una condizione non necessaria e non sufficiente.

Perché non è necessaria? Se fosse una condizione necessaria, dovremmo avere dei dati che ci dovrebbero rivelare una situazione compromessa della nostra giustizia cioè una circostanza nella quale vi è una cattura del giudice rispetto all'azione del pm, cioè della magistratura inquirente. Ma i dati che abbiamo tutti a disposizione e che avremmo potuto discutere se il Governo avesse scelto qui di rispettare il ruolo dei parlamentari, di tutti i parlamentari, a partire da quelli della maggioranza, se avessimo visto quei dati, vedremmo che non c'è alcuna anomalia. Ma allora, se non c'è un'anomalia, come si fa a dire che la separazione delle carriere può essere una condizione necessaria per risolvere i problemi della giustizia?

E non è nemmeno una condizione sufficiente, perché il Ministro si rende conto che il sistema complessivo della giustizia, che deve avere un equilibrio istituzionale a tutela di tutte e di tutti, ci rimanda ad altri problemi.

Ci rimanda al problema del panpenalismo e quindi di come coniugare l'obbligatorietà dell'azione penale con il tema dell'incremento dei reati, con il tema del sovraffollamento delle carceri, con il tema della grave crisi della giustizia civile in questo Paese, che è riconosciuta da tutti gli organismi internazionali e che la Commissione europea continua a segnalarci anche nel PNRR, indicandoci delle riforme che dovrebbero far funzionare con efficienza la macchina della nostra giustizia.

Ebbene, questo elemento non viene affrontato da questa idea della separazione, che quindi non è né una condizione necessaria, né una condizione sufficiente per risolvere questi problemi. Aggiungo, anzi, che la separazione delle carriere ha un effetto perverso, guardando sempre al tema degli incentivi di chi svolge quella attività, perché pensare che la separazione possa generare un sistema in cui c'è chiaramente un'accusa, chiaramente una difesa e chiaramente un sistema di soggetti che devono giudicare è qualcosa su cui siamo d'accordo, ma che non c'entra nulla con il tema delle carriere; anzi, creando un organismo che è esclusivamente, fin dall'inizio, destinato ad occuparsi per tutta la vita soltanto della magistratura inquirente, si nega quel principio di evoluzione giuridica per il quale chi fa la magistratura inquirente deve anche tutelare, nell'interesse dell'indagato, tutta la costruzione di elementi di prova a suo discarico. Se questo è un principio che vale, significa che dobbiamo far sì che ci sia sempre un po' di giudice anche dentro il magistrato inquirente, che possa avere l'autonomia e

l'indipendenza di valutare tutti gli elementi della prova anche a discarico, che sia in sostanza un magistrato falsificazionista, cioè che usa le prove a discarico come elementi fondanti della qualificazione dell'imputato, e non verificazionista, cioè che guardi semplicemente a quella parte di prova che ne conferma le ipotesi.

Se voi costruite semplicemente una magistratura inquirente, state costruendo una magistratura che poi, alla fine, deve necessariamente essere portata a svolgere esclusivamente un ruolo coerente di accusa, perdendo quella parte anche di flessibilità e di serenità che può portare invece ad una efficienza della giustizia. Da questo punto di vista si va a peggiorare il quadro, perché inevitabilmente questo porterà, come elementi di incentivo, a indebolire il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e a condurre questo sistema sotto la lente del controllo dell'Esecutivo. Vedete che non ci sono né una condizione necessaria, né una condizione sufficiente, ma c'è una nuova fragilità che viene introdotta nel sistema a danno dei cittadini e delle cittadine più fragili, quelle nei confronti dei quali si può manifestare una giustizia ingiusta senza il conforto dei titoli di giornale e senza il conforto della difesa d'ufficio politica, ma sarà lì che falliranno la nostra democrazia e il nostro senso più autentico di giustizia. *(Applausi)*.

DAMANTE *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMANTE *(M5S)*. Signor Presidente, come abbiamo detto più volte, separare le carriere non significa riformare la giustizia, ma significa indebolirla per renderla più docile al potere e togliendo potere alla magistratura si fa un favore ai potenti e non certo ai cittadini.

Oggi, colleghi, parliamo di separazione delle carriere, ma la verità è che Giorgia Meloni e il suo partito hanno un problema enorme con la giustizia. Fratelli d' Italia è pieno di indagati, imputati e condannati. Solo per citarne qualcuno: Daniela Garnero Santanchè, accusata e rinviata in giudizio per false comunicazioni sul caso Visibilia; Augusta Montaruli, condannata per peculato a un anno e sette mesi per uso improprio di fondi pubblici nell'ambito di "Rimborsopoli" in Piemonte; Carlo Fidanza, indagato per corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, che patteggia la pena. Che dire di Gaetano Galvagno in Sicilia, Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, indagato per corruzione e peculato per la gestione dei fondi pubblici e per l'uso improprio dell'auto blu? E ancora, Elvira Amata, assessore regionale al turismo in Sicilia, è attualmente indagata per presunti illeciti nella gestione dei fondi pubblici destinati a eventi culturali e manifestazioni.

Signora Presidente, colleghi, ma perché la Meloni non dice nulla al riguardo? A noi non importa fare i processi fuori dall'aula dei tribunali, ma la stessa Premier nel 2013, dall'opposizione, chiedeva le dimissioni dei politici indagati, dicendo che la politica deve dare l'esempio. Oggi non sarebbe il caso che anche gli indagati del suo partito dessero il buon esempio, come diceva lei, facendo un passo indietro, invece di parlare di separazione delle carriere? *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.79, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.80.

GIORGIS *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS *(PD-IDP)*. Signor Presidente, noi continuiamo a intervenire e a mettere in evidenza i tanti limiti di questa riforma. Innanzitutto stiamo cercando di capire qual è il beneficio per i cittadini che potrebbe derivare dall'eventuale approvazione di questa riforma. Qual è, onorevoli colleghi, il problema che questa riforma vorrebbe risolvere? Qual è il problema che la legislazione vigente non è in grado di risolvere? Non certo la separazione tra la funzione giudicante e la funzione requirente, lo sapete benissimo. Già oggi le due funzioni sono separate in maniera molto significativa, è possibile un solo passaggio e io non penso che voi possiate sostenere che, escludendo anche quell'unico passaggio ammesso, ci sarebbe automaticamente una modificazione della qualità del servizio giustizia. Quindi non è pensabile che l'obiettivo che volete perseguire sia quello, appunto, di escludere anche quell'unico passaggio. Infatti, se fosse stato quello l'obiettivo, aveste utilizzato una fonte anche eccessiva. Sarebbe

bastata una legge ordinaria per escludere anche quell'unico passaggio oggi ammesso.

Da quanto abbiamo ascoltato dai vostri interventi, abbiamo capito che non c'è nessun intendimento da parte del Governo e da parte della maggioranza, di fare in modo che i tempi dei processi siano più brevi, che ci sia una migliore distribuzione dell'organico, che ci sia insomma una diversa organizzazione del servizio giustizia. Allora la domanda, lo capite, è fondamentale: perché se noi discutiamo di una riforma che ha un obiettivo del tutto incomprensibile, è difficile discuterne.

Io mi ricordo le parole del ministro Nordio quando venne in Aula non tanto a illustrare la riforma (perché in quell'occasione ebbe il garbo di ricordare al Parlamento che doveva soltanto votare senza apportare modifiche e senza discutere), ma successivamente quando venne all'apertura del dibattito che stiamo adesso ancora svolgendo e disse che il Governo desiderava confrontarsi, avrebbe voluto entrare nel merito. Io non chiedo più tanto, non chiedo più di confrontarci e di entrare nel merito, ma almeno di sapere qual è il reale intendimento, qual è l'obiettivo. Dichiarate qual è l'obiettivo della riforma. Se l'obiettivo della riforma è quello di intervenire sulla libertà di associazione dei magistrati, se l'obiettivo alla fine è quello di intervenire sull'articolazione associativa dei magistrati, la domanda che sorge spontanea è: ma perché non discuterne apertamente? Perché non proporre una limitazione alla libertà di associazione? È questo che avete in mente? Volete limitare la libertà di associazione dei magistrati? Discutiamone. Discutiamo entro quali limiti questa libertà può essere circoscritta. Discutiamo delle caratteristiche, delle forme, delle condizioni della libertà associativa dei magistrati, ma discutiamone apertamente.

Volete invece discutere dell'esercizio dell'azione penale? Volete discutere di come i pubblici ministeri esercitano l'azione penale? Di come sia necessario fare in modo che l'esercizio dell'azione penale sia un esercizio imparziale, equilibrato, ragionevole? Allora discutiamo di questo. Noi siamo pronti. Ma rimanere così silenti, tenere celato l'obiettivo, voi capite che non è particolarmente rispettoso di quello che è l'interesse generale.

Signor Presidente, il tempo a disposizione per questo intervento è terminato. Proseguirò, dunque, nei successivi interventi.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, voglio collegarmi ad alcune delle considerazioni fatte adesso dal collega Giorgis. Peraltro, come lui sa, abbiamo ripetutamente posto tale questione in sede di Commissione, quando è stato possibile farlo. Perché poi, come ricorderete, a un certo punto dell'iter parlamentare, il provvedimento è stato sottratto alla Commissione.

Stamattina un interessante articolo di un giornale nazionale ripercorre tutte le forzature che sono state fatte in tutti questi mesi e, in qualche modo, dà il segno di come questa riforma proceda a tappe forzate, limitando o addirittura, dal mio punto di vista, mortificando la possibilità per il Parlamento di svolgere quella che dovrebbe invece essere una sua funzione naturale.

Il punto è che a questa domanda una risposta non è mai stata data e ora non c'è niente da fare, a meno che non si pensi che l'obiettivo sia davvero quello che viene portato avanti, cioè separare le carriere. Ma a questo obiettivo noi opponiamo un elemento logico, statistico, numerico, cioè il fatto che quelle carriere sono già separate di fatto. Abbiamo citato l'altra volta i numeri, che mi pare siano dello 0,8 per cento di passaggi dalla magistratura inquirente a quella requirente e dell'1,2 per cento per il passaggio contrario.

Se il vero oggetto del contendere non è quello, peraltro vi segnalo anche un altro dato, del quale ci occuperemo nel corso delle settimane e dei mesi che verranno. Il dato è che non pare esserci, da parte dell'opinione pubblica di questo Paese, chissà quale grande fermento attorno a questi temi.

Leggevo un sondaggio. Naturalmente non so quanto sia attendibile, come capita per i sondaggi in generale, ma secondo tale sondaggio soltanto l'uno per cento degli italiani in questo momento si dice interessato al tema della cosiddetta separazione delle carriere: solo l'uno per cento. Laddove, evidentemente, la stragrande maggioranza dei cittadini di questo Paese, dinanzi al tema della giustizia, identifica altri come elementi centrali: ad esempio, i tempi della giustizia e tutto quello che tante volte è stato sottolineato.

Ma allora qual è l'obiettivo di fondo, se non è realmente quello di entrare nel merito della riforma? Viene allora davvero il dubbio, signor Presidente, che l'obiettivo di fondo, il tema vero (che però in questa discussione non emerge, perché, per l'appunto, rimane celato) sia quello di una vendetta, di una operazione punitiva. Ma che cos'è? Il sogno berlusconiano che si avvera qualche anno dopo? Siccome in questo Paese ci sono state, secondo l'attuale maggioranza di Governo, le toghe rosse, allora bisogna fargliela pagare?

È il fatto, per l'appunto, che quel sogno oggi può diventare realtà, perché, attraverso lo scambio che si è prodotto tra i partiti della maggioranza tra il premierato, l'autonomia e la separazione delle carriere, ognuno dei partiti è riuscito ad ottenere qualcosa e lo scalpo di questa vicenda viene portato all'attenzione del Paese?

Penso che su questa vicenda bisogna alzare questo velo di ipocrisia che attraversa la nostra discussione. Io non posso credere che noi stiamo facendo una discussione così impegnativa, che dura da tanti mesi, che finirà con un referendum costituzionale, per affrontare una questione che riguarda lo 0,8 per cento dei magistrati di questo Paese.

Ma davvero qualcuno può credere che il problema sia lo 0,8 o l'1,2 per cento dei passaggi da una funzione all'altra, che sono esattamente le statistiche di ora? Oppure questa è la maschera che viene portata avanti, dietro la quale, invece, si nasconde la verità vera?

Io penso che della verità vera bisognerebbe parlare, anche perché penso che dietro di essa ci sia la concezione della giustizia che ha la maggioranza di Governo. Qualche minuto fa la collega ha letto un elenco di una serie di esponenti politici condannati o comunque in situazioni critiche nel loro rapporto con la giustizia, diciamola così. Io, che per formazione e per cultura politica sono profondamente garantista, dico che però mi piacerebbe se il garantismo fosse nei confronti di tutti, perché se invece nei confronti di quella lista il garantismo è ai massimi livelli e poi però qualche mese fa quest'Assemblea ha approvato il cosiddetto decreto sicurezza, in cui invece il garantismo sta sotto agli scantinati di questo palazzo, allora il doppiopesismo non va bene. *(Applausi)*.

BEVILACQUA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA *(M5S)*. Signor Presidente, io vedo con molto dispiacere che il livello del confronto in quest'Aula è praticamente nullo e questo mi dispiace, pertanto vorrei provare una strategia diversa: invece di puntare a colpire in maniera anche dura gli aspetti che meno ci convincono di questa riforma, voglio provare a far sorridere i colleghi della maggioranza e a fare insieme un ragionamento. Per fare questo prendo in prestito una metafora molto bella di un film molto famoso, «Johnny Stecchino». Tutti ricorderete la scena memorabile in cui il sosia di Johnny Stecchino arriva a Palermo, prende un taxi e, colloquiando amabilmente con un tassista, questi inizia ad elencargli le tre piaghe della Sicilia e di Palermo. Al primo posto cita l'Etna, il vulcano che è una bellezza naturale, ma che, purtroppo, eruttando distrugge paesi, coltivazioni e crea dei danni non indifferenti. Al secondo posto c'è poi la siccità che, ahimè - e qui esco fuor di metafora - è oggettivamente un problema serio per la Sicilia e per altre zone d'Italia, ma questa è un'altra storia. Poi al primo posto - permettetemi di leggere perché a memoria non renderei giustizia - il tassista dice: è la terza e più grave di queste piaghe che veramente diffama la Sicilia, ed in particolare Palermo, agli occhi del mondo… lei ha già capito, è inutile che glielo dico, mi vergogno a dirlo, è il traffico (e lo dico, come lo si direbbe in siciliano maccheronico). Troppe macchine, è un traffico tentacolare vorticoso, che ci impedisce di vivere e ci fa nemici, famiglia contro famiglia.

Signor Presidente, io cito questa pagina bellissima del cinema italiano, che è una bellissima metafora di quello che sta avvenendo con il provvedimento in esame, perché per i cittadini italiani sarebbe importante una riforma che desse finalmente tempi veloci e rapidi alla giustizia e sicuramente non è l'Etna. I cittadini chiederebbero una giustizia giusta, che venisse applicata in modo che veramente la legge fosse uguale per tutti e non diversa a seconda del censo e del ceto di appartenenza. E questo sarebbe la siccità. E poi c'è il traffico (sempre con forte accento siciliano maccheronico): il traffico sarebbe l'esigenza che realmente i cittadini chiedono di vedere soddisfatta, ovvero la certezza di giustizia, una certezza che si può dare ai cittadini solo velocizzando i processi e quindi aumentando il

personale, implementando i procedimenti digitali in maniera effettivamente efficiente. A tutto questo, però, come nel film «Johnny Stecchino», manca una risposta concreta.

E allora, provando a rispondere alla precedente domanda del collega Giorgis, volta a sapere se l'intento della divisione e della separazione delle carriere sia quello di limitare la possibilità di associarsi dei magistrati, mi viene da fare una riflessione anch'essa troppo lontana dall'altezza che dovrebbe essere toccata in un provvedimento del genere, in un'Aula come quella del Senato. Presidente, per suo tramite, chiedo l'intervento, se vuole rispondermi, del vice ministro Sisto; uno dei problemi paventati per cui si vuole intervenire con la separazione delle carriere è il fatto che ci siano le correnti e che quindi questa pratica abominevole delle correnti che influenzano la giustizia deve essere in qualche modo combattuta. La domanda è la seguente: Vice Ministro, separando le carriere e quindi creando due CSM, cosa impedisce al magistrato requirente e al magistrato giudicante di avere comunque le correnti all'interno dei due Consigli della magistratura? Vi rendete conto che non state nemmeno risolvendo quello che in maniera malcelata è uno dei vostri intenti? *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.80, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.81.

MALPEZZI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Commenti)*.

MALPEZZI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, "oh" lo dico io e, anzi, mi aspetto un'ovazione per quello che sto per dire. Siete pronti? Proprio un'ora fa, prima dell'inizio dei nostri lavori d'Aula, le Commissioni che avevano in oggetto questo provvedimento hanno votato all'unanimità il disegno di legge sul femminicidio. È questo un buon esempio di come il Parlamento sa lavorare insieme quando vuole farlo per ottenere un risultato.

Come è andata la questione, Presidente? Il Governo aveva presentato un disegno di legge, di cui mi sono segnata le firme per tornare sul punto. Il provvedimento è a firma del ministro della giustizia Nordio, del ministro dell'interno Piantedosi, della ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Roccella, della ministra per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Casellati. È quindi un provvedimento scritto a più mani o comunque voluto da questo Governo e presentato alle Camere, rispetto al quale il Parlamento ha fatto il suo lavoro, tanto che attraverso gli emendamenti si è trovato un accordo tra maggioranza e opposizione e, non più tardi di un paio d'ore fa, è stato votato all'unanimità in Commissione. Stanno uscendo adesso le notizie di agenzia, al riguardo. Penso che di questo dobbiamo essere orgogliosi perché il Parlamento che fa il suo lavoro significa che il Governo presenta un provvedimento e che il Parlamento prova a migliorarlo o comunque a raccogliere le istanze per provare a fare in modo che quel testo, arrivato dal Governo, possa avere un'azione migliore o migliorativa. Ciò non perché il Governo avesse scritto magari qualcosa di sbagliato, ma per trovare l'accordo di chi ha il potere legislativo.

Penso che i Ministri in questione, oltre al Parlamento, siano assolutamente contenti di questo procedimento e di questo risultato. Mi chiedo però come mai questa che dovrebbe essere la normalità e spingere maggioranza e opposizione a lavorare insieme, a trovare dei punti di incontro che servano per migliorare i testi che poi hanno ricadute sulle persone, perché questo metodo in questa circostanza in cui si tratta invece di una riforma costituzionale, non deve essere utilizzato? *(Applausi)*. Ci ricordiamo le parole del ministro Nordio che, quando questo provvedimento è stato presentato, ha detto che doveva rimanere così, quasi come se questo provvedimento fosse uscito dal Governo coperto da un manto di infallibilità.

Io penso che nessuno sia infallibile, tranne il Papa quando manifesta ex cathedra, ma è possibile che un Governo ritenga che una sua legge sia perfetta e non perfettibile? Come ci dovremmo porre noi nei confronti di un Governo che sostiene che quello che ha scritto è perfetto e non perfettibile? C'è qualcuno qui dentro, cari colleghi, che come me svolgete il mestiere di legislatore, che pensa che possa esistere la riforma o la legge perfetta? C'è qualcuno qui dentro che è convinto che quello che esce dal Governo, ma anche dal testo di un singolo parlamentare, sia perfetto? Onestamente penso di no. Penso che se fuori da questo contesto chiedessi a chiunque di voi, cari colleghi, lo dico tramite lei,

Presidente, un'opinione rispetto a questo, tutti mi rispondereste che no, certo, ciascuno deve provare a fare la propria parte, poi si prova a vedere se riusciamo a migliorare, se riusciamo a rendere quella norma, quel dettaglio migliorativo, perché ci mettiamo il contributo. Invece in questo caso siamo di fronte alla perfezione. Presidente, è perfezione o arroganza? Presidente, è perfezione o paura, perché c'è un accordo blindato? *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

MALPEZZI *(PD-IDP)*. Questo doveva essere il riconoscimento da dare a una delle forze politiche di questo Governo per mantenere la maggioranza. Penso che questa maggioranza abbia un grande problema, ma ce l'ha con il procedimento legislativo. *(Applausi)*.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, vice ministro Sisto, immagino che l'obiettivo di questo disegno di legge sia migliorare la gestione della giustizia e velocizzare i processi. Immagino che sia l'obiettivo che vi siete proposti, perché sennò non ne capisco l'utilità.

Adesso provo ad azzardare un'analogia con la sanità. Lei in questo momento è il direttore sanitario di una clinica e, come tale, ovviamente vuole migliorarne la gestione. L'obiettivo è quello di smaltire le liste d'attesa e di far utilizzare al meglio la sua struttura sanitaria. La prima cosa che fa è separare le carriere dei chirurghi, scelga lei come. Questa è la prima cosa: separa i chirurghi. Dopodiché provvede a scegliere, con estrazione a sorte, chi utilizzerà le sale operatorie che nel frattempo sono rimaste tali e quali. Il personale non è aumentato, le sale operatorie sono quelle, la struttura è quella, non è cambiato assolutamente nulla. Allora lei fa l'estrazione a sorte di chi utilizzerà le sale operatorie e avrà del personale che per quattro anni utilizzerà quelle sale operatorie. Una volta, chi sa chi utilizza le sale operatorie, con buona pace dei pazienti, che magari sono entrati per operazioni di cuore, si troveranno il chirurgo ortopedico che dovrà operarli. Chiaramente uno vale uno, lei ha estratto a sorte tutti i chirurghi, se uno è malato di cuore e si troverà l'ortopedico pazienza, quel che sarà sarà. Io non credo che sia la cosa migliore che si possa fare. Secondo me bisognerebbe operare in maniera diversa, aumentando le strutture, aumentando il personale e migliorando l'efficienza. La separazione non è mai la scelta migliore quando si vuole efficientare, ma se voi volete continuare, continuate.

Ne approfitto anche per rispondere al senatore Malan, sempre per suo tramite, Presidente, che ieri ha definito i magistrati tutti degni di essere parte del CSM. Credo anch'io che siano esattamente tutti degni di partecipare; il problema è che siano adatti, senatore Malan, non tanto se siano degni. Sono tutti degni quei magistrati, ma devono essere adatti alla funzione che andranno a ricoprire.

È ampiamente possibile, altamente plausibile, ampiamente facile, che succeda che chi andrà a ricoprire quel ruolo non sarà adatto, se estratto per sorteggio. Allora cosa succederà? Dovrà rinunciare alla nomina, salvo che non abbia un ego spropositato e quindi accetti comunque l'incarico, pur non essendo adatto (ma questo sta nell'animo umano).

Allora, vice ministro Sisto, si fermi, fermatevi, non state facendo la cosa migliore per efficientare. Ve l'ho già spiegato ieri con la teoria dei giochi: voi state aumentando la complessità, senza andare ad efficientare e senza andare a mettere ulteriori risorse per migliorare la situazione. Siete ancora in tempo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.81, presentato dal senatore Misiani e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.82, sostanzialmente identico all'emendamento 3.83.

ZAMPA *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMPA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, colleghi e colleghe, stiamo discutendo da molte ore di un pacchetto di emendamenti ampio, tutti quelli presentati sui precedenti due articoli e su questo articolo 3. Ma qui vorrei che fossimo chiari tra noi. Non si tratta solo di votare una singola proposta correttiva, non stiamo intervenendo cercando di farvi chiare le nostre obiezioni su un singolo punto; qui si tratta di esercitare - e vi chiediamo da giorni di partecipare - con responsabilità e determinazione il diritto e il dovere di denunciare un impianto normativo, in questo caso quello dell'intero articolo 3 di questa

riforma, che consideriamo profondamente sbagliato nella sostanza, nel metodo e negli effetti.
Vi capiterà certamente di parlare con magistrati che sono magari in pensione e sono liberi di illustrare con più chiarezza i punti di vista, ma anche con magistrati che sono in carica. Guardate che state costruendo un'incredibile boomerang, perché questa idea di separare le carriere finirà in realtà con il rafforzare enormemente il ruolo dei pm; e credo che questo non sia esattamente quello che vi proponete di ottenere.
Qui stiamo discutendo della riscrittura dell'articolo 104 della Costituzione, non di una modifica qualunque. Lo hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto (Simona Malpezzi, Nicita): qui si mette mano al cuore dell'autonomia della magistratura e al sistema di autogoverno, che ne è il presidio essenziale. Si propone di spezzare il Consiglio superiore della magistratura (questo verbo spezzare accompagna un po' tutto questo provvedimento) in due tronconi separati, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri. Si propone di introdurre il sorteggio come strumento ordinario di selezione e di costruire una magistratura, segmentata, isolata e indebolita, o almeno ci si illude di poterlo fare.
La verità, secondo me, è stata illustrata molto bene ieri da Gherardo Colombo, un grande magistrato che si è ritirato da tempo in pensione, il quale, in un'interessante intervista che vi segnalo, ha detto ieri che il vero obiettivo del Governo alla fine sarà abolire l'obbligatorietà dell'azione penale e che al tempo stesso questo Governo, nella sua visione gerarchica della società, prevede la separazione delle carriere come figlia di questa concezione gerarchica.
Ma voi ci dite che questa riforma è urgente per il corretto funzionamento della giustizia. Anche su questo sono interessanti le parole di Gherardo Colombo, che sostiene che il tema va invece affrontato in una prospettiva esattamente opposta. È un magistrato che parla, un magistrato che è andato in pensione e che non ha più interessi.
Credo che potrebbe essere utile anche al ministro Nordio confrontarsi con i suoi colleghi con quel minimo di umiltà che si richiede quando si vuol dare vita a una riforma. In una logica di tutela effettiva del cittadino, dice Nordio, nei confronti di un enorme potere, che è il potere giudiziario, il pm dovrebbe in realtà ragionare davvero come il giudice, cioè come chi avesse come finalità e scopo quello dell'esatta applicazione della legge, tant'è che il codice di procedura penale prevede che il pm debba cercare anche le prove a favore dell'indagato, mentre il pm si sta già avviando - e questa tendenza si acuirà ulteriormente - a diventare esclusivamente un organo di accusa, che quindi ha davvero un interesse a ottenere una condanna.
In realtà, quindi, come ho già anticipato nella prima parte del mio intervento, quello che viene costruito sarà un boomerang e vi accorgerete che avete anche sbagliato clamorosamente l'obiettivo. *(Applausi)*.
LICHERI Sabrina *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LICHERI Sabrina *(M5S)*. Signor Presidente, noi continuiamo a ripetere quali sono secondo noi le conseguenze di questo provvedimento, perché siamo convinti del fatto che siano tutte conseguenze drammatiche e pericolose. Mi permetto di fare una sintesi e di ripeterle a me stessa e all'Assemblea.
Con riguardo all'articolo 3, il rischio di incompetenza e impreparazione è concreto. Le funzioni del CSM sono complesse: si creano norme, si valutano le professionalità, si decidono le nomine per incarichi direttivi; sostenere che qualunque magistrato estratto a caso possa svolgere qualsiasi mansione da un giorno all'altro è un'illusione pericolosa. Il sorteggio non garantisce affatto che i prescelti abbiano quelle competenze, quell'esperienza e la visione necessaria per un ruolo così delicato, mettendo a rischio quindi la qualità delle decisioni.
C'è anche un'arrogante violazione del principio democratico. La Costituzione, all'articolo 104, ha previsto l'elezione come metodo di selezione e non il sorteggio. L'elezione è l'essenza di un processo democratico che implica scelta, delega e partecipazione. Il sorteggio, al contrario, è l'affidamento al caso, un meccanismo estraneo ai principi di democrazia e rappresentanza, che dovrebbero invece assolutamente governare un organo di rilevanza costituzionale.
Un'altra conseguenza è data dall'aumento dell'influenza della componente politica. L'abbiamo detto tutti, in tanti modi: un CSM composto da membri togati sorteggiati, e quindi potenzialmente più deboli

e privi di un mandato rappresentativo, rischia di essere fortemente influenzato dalla componente laica scelta dal Parlamento. Questa disparità, dove i membri di nomina politica manterrebbero piena rappresentatività, altererebbe l'equilibrio interno all'organo, aprendo la porta a un'ingerenza molto più forte del potere politico sull'ordine giudiziario. Il sorteggio non elimina le logiche correntizie, le occulta. Infatti, l'idea che il sorteggio annulli il potere delle correnti è banalmente ingenua; le diverse sensibilità culturali e professionali all'interno della magistratura continuerebbero infatti ad esistere. Con il sorteggio, però, queste dinamiche non sarebbero più trasparenti, ma agirebbero in maniera occulta, con un rischio di condizionamento addirittura maggiore.

Questi sono alcuni dei motivi per cui sosteniamo l'emendamento. *(Applausi)*.

Saluto al Ministro delle finanze del Canada accompagnato dall'ambasciatore canadese in Italia

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea il Ministro delle finanze del Canada e l'ambasciatore canadese in Italia, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 1353 (ore 15,39)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.82, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 3.83, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.84.

RANDO *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANDO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, stiamo parlando dell'articolo 3 e dell'emendamento 3.84. L'articolo 3, tra l'altro, fa parte di una riforma che - lo hanno detto tutti in vari modi - non migliora sicuramente il sistema giustizia, non dà alcun vantaggio ai cittadini e, quindi, stiamo parlando - ma l'abbiamo detto - di una riforma che non ha alcuna finalità di migliorare il sistema giustizia.

In particolare, l'articolo 3, che istituisce i due Consigli superiori distinti per giudici e pubblici ministeri, contiene una scelta che, sotto l'apparenza della neutralità organizzativa, mina invece l'unità della giurisdizione e crea due corporazioni separate, favorendo una logica gerarchica e burocratica in contrasto con la cultura della giurisdizione prevista dalla nostra Costituzione.

Quindi, politicamente, la proposta denuncia l'intento di spezzare un equilibrio costituzionale faticosamente costruito per garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura tutta, riducendo gli spazi di confronto e di contaminazione positiva tra giudici e pubblici ministeri, aprendo la strada a possibili interferenze politiche su entrambi i Consigli.

Naturalmente con l'emendamento 3.84 cerchiamo di mitigare questa deriva e proponiamo un correttivo. In caso di approvazione di questo disegno di legge si introduce infatti una clausola di cooperazione tra i due Consigli superiori, per evitare la deriva verso i due ordini separati autoreferenziali, rafforzando la cultura della responsabilità condivisa. Politicamente l'emendamento afferma l'importanza di un coordinamento, della collegialità nelle scelte che incidono sulla funzione giurisdizionale come strumento di tutela dell'autonomia e di prevenzione di derive isolazioniste o di strumentalizzazione.

Dal punto di vista giuridico, invece, l'inserimento di sessioni comuni rappresenta un elemento di continuità costituzionale rispetto all'attuale assetto in cui la giurisdizione è unitaria e il governo autonomo della magistratura è esercitato in modo integrato.

Presidente, lo abbiamo detto e ribadito in tutti i modi, nelle nostre argomentazioni dall'opposizione, da questi banchi: con i pubblici ministeri separati dai giudici, sarà la politica a governare l'orientamento delle indagini e ad indirizzare l'azione del pubblico ministero. Questa riforma non serve a garantire la terzietà del giudice, ma nemmeno a escludere - come dice la maggioranza politica di questo Governo - lo strapotere delle correnti. Le correnti associative, Presidente, sono dei laboratori di idee e luoghi di confronto sulla giurisdizione e sul ruolo del magistrato nelle sue funzioni. Si è parlato di uso strumentale delle correnti fino allo scandalo Palamara di qualche anno fa, che ieri è stato ripreso dal capogruppo Malan che ci ha invitato a leggere il libro, e alcuni di noi l'hanno fatto. Ma l'organo di autogoverno, il CSM, ha sanzionato quel magistrato con la massima sanzione, e cioè con la

destituzione. Quindi, l'istituzione di un Consiglio superiore della magistratura giudicante e di uno requirente renderà meno efficiente il sistema giudiziario e non porterà sicuramente alcun beneficio ai cittadini, né una migliore efficienza ed efficacia della giustizia.

Lo dicevo prima e lo ribadisco: con la separazione del Consiglio superiore della magistratura si determinerà una visione parziale e ridotta della giustizia, proiettata non più unitariamente sulle problematiche del funzionamento complessivo del sistema giustizia, ma solo su una parte, quella giudicante e quella requirente. E chi provvederà al coordinamento e alla sintesi? L'ulteriore passo, forse, sarà magari quello di allargare le competenze del Ministero della giustizia e giustificare l'ingresso dell'ingerenza della politica.

Quindi, Presidente, su questo noi voteremo a favore del nostro emendamento e chiediamo a tutti un ripensamento.

Verifica del numero legale

BAZOLI *(PD-IDP)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 15,43, è ripresa alle ore 16,03).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 1353 (ore 16,03)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.84, presentato dalla senatrice Rando e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.85, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, fino alle parole: «li convoca».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 3.86 a 3.92.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.93.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, ieri c'è stato un momento di interlocuzione in quest'Aula grazie all'intervento del presidente Malan, che ha consentito quantomeno di avere uno scambio di valutazioni su una parte e sul significato di questo provvedimento. Ci piacerebbe che potesse essere così anche sul prosieguo di questa discussione, che altrimenti rischia di essere, come quelle che stiamo facendo negli ultimi giorni, più pro forma che vera, anche un po' umiliante, per chi la fa, per chi è costretto a subirla e per quest'Assemblea.

Noi la facciamo in questi termini perché non abbiamo altro modo di far sentire la nostra voce e perché non ci è stato consentito di svolgere l'attività che si consente ordinariamente anche sui disegni di legge meno importanti o su quelli più ordinari, e cioè l'attività di discussione, di verifica puntuale dei testi, di presentazione di emendamenti, di modifica.

Prima la senatrice Malpezzi faceva l'esempio della legge sul femminicidio, una legge d'iniziativa governativa che, per scelta condivisibile del Governo e della maggioranza, è stata aperta al contributo delle opposizioni. Su quella legge in Commissione è stato fatto un lavoro istruttorio molto accurato, che oggi ha consentito di arrivare alla condivisione di un testo finale, grazie a quella flessibilità e a quella disponibilità. A maggior ragione questo dovrebbe avvenire su una riforma della Costituzione, e quindi non su una legge ordinaria, perché stiamo ragionando della Carta fondamentale, delle regole che sono a fondamento della nostra Repubblica.

Questo non è stato possibile alla Camera, che ha approvato senza modificare di una virgola la proposta di legge costituzionale del Governo. Non è stato possibile qui al Senato, nonostante in Commissione abbiamo presentato emendamenti che avevano un profilo di merito che io credo avrebbe potuto

consentire anche un'interlocuzione da parte della maggioranza e del Governo. Alcuni certamente mettevano in discussione l'impianto della riforma costituzionale, ma altri puntavano semplicemente a migliorarla. Quindi, stavano all'interno di un impianto che evidentemente non condividiamo, ma provavano a migliorare i profili e le parti del testo che - come ho già ricordato - lo stesso ministro Nordio ha riconosciuto meritevoli di miglioramenti, salvo poi negare a quest'Assemblea la possibilità di intervenire, dicendo che si interverrà per migliorare il testo con le leggi attuative. Questo è abbastanza curioso, perché stiamo modificando la Costituzione e certamente le leggi attuative non potranno sanare vizi, errori o cose irragionevoli che sono scritte nel testo in esame.

Noi oggi siamo quindi costretti a questa lunga maratona d'Aula, che ci saremmo anche volentieri risparmiati se da parte della maggioranza e del Governo ci fosse stata la disponibilità a una discussione vera, che invece purtroppo non c'è stata, e ovviamente di questo ci rammarichiamo molto. *(Applausi)*.

NATURALE *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATURALE *(M5S)*. Signor Presidente, riprendo la parola sull'articolo 3, ma mi ricollego sempre alla nostra denuncia di non essere riusciti a partecipare con i nostri emendamenti, a esprimere la nostra voce sul presente disegno di legge costituzionale, che resta tutto a carico vostro. Ben venga il fatto che sia tutta vostra la responsabilità di quest'ennesima riforma costituzionale vergognosa, perché mette un'ombra molto pesante sulla magistratura.

Diciamocelo: noi oggi con questo provvedimento non stiamo facendo altro che attaccare la magistratura, comunicando ai cittadini poca fiducia nella giustizia. Non diamo quindi opportunità allo Stato di agire anche attraverso la magistratura, che deve essere libera. Invece in base a questo articolo 3, con il sorteggio della parte laica dei due CSM, quindi prima dei magistrati, la politica avrà un ruolo fondamentale: la scelta sarà data alla politica. Come si può quindi non pensare - in questo caso sì - che sia politicizzata e, quindi, non sia libera ed efficace come giustizia? Che la giustizia sia uguale per tutti ce lo possiamo dimenticare, chiaramente. Questa frase non sarà così, ma si continuerà ad essere vittoriosi solo se si è amici degli amici. Questo Governo sta dimostrando proprio di voler andare in tal senso.

Colleghi, non vorrei essere offensiva, ma è chiaro che chi vi porta a presentare questi provvedimenti in Aula non è certo la gente perbene. Non è certo la gente perbene che vuole una giustizia sana, una giustizia che abbia principi condivisi e universali. Si sta facendo una riforma costituzionale che porterà la magistratura ad essere soggetta alla volontà della politica. È una cosa gravissima che l'articolo 3 racchiude nella maniera più chiara. Non c'è alcun dubbio. Mancano tanti magistrati e non si sono aggiunti. Si parla sempre della politica giudiziaria, ma nessuno parla della geografia giudiziaria: niente è stato fatto in tal senso. I nostri territori questo ci chiedono. I nostri territori continuano a volere un'implementazione delle forze giudiziarie in campo.

La magistratura è lenta. Tutti vorrebbero processi più rapidi, proprio per avere giustizia vera e riuscire anche a denunciare, ad avere quella volontà di cambiare in bene le cose. Per questo non è stato fatto niente. Cos'è stato fatto? Sono stati tolti: il reato d'abuso d'ufficio, quindi favori ai colletti bianchi; il divieto di pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare, e questo sì a voi è piaciuto; l'abolizione del controllo concomitante della Corte dei conti sui fondi del PNRR, altro bel regalo a chi vuole approfittare dei fondi del PNRR; il limite di 45 giorni per le intercettazioni (certo, il pensiero di essere intercettati per più di 45 giorni può dar fastidio a molti dei vostri elettori). Volete impedire i passaggi di carriera, ma vi rendete conto che lo state facendo per una percentuale praticamente irrilevante. I cambi di carriera succedono talmente raramente che non è proprio quella la percentuale che può tenere bloccata l'Assemblea per tanti giorni, per tante ore. Vedo che siete disinteressati e quindi forse questa per voi della maggioranza è solo l'occasione per continuare a farvi gli affari vostri. Questo provvedimento lo denuncia chiaramente. *(Applausi)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, vorrei solo aggiungere una riflessione alle considerazioni che faceva poco fa il collega Bazoli, che condivido. Il collega lamentava il clima di non

condivisione di questa riforma, la scelta da parte della maggioranza di Governo di aver voluto forzare le tappe e avanzare una proposta di riforma costituzionale a maggioranza, senza una sufficiente condivisione, senza nemmeno un dibattito parlamentare: cose che peraltro - come si vede - stanno costringendo l'opposizione a questa forma di resistenza civile - chiamiamola così - in Aula, di ostruzionismo. Io non mi vergogno nemmeno un po' di utilizzare questa parola nella situazione in cui siamo, perché penso che, dinanzi a una mancata volontà di dialogo, sono molto pochi gli strumenti che restano in mano all'opposizione.

Penso però che una qualche riflessione su tale punto andrebbe fatta in questo Parlamento, non foss'altro facendo un bilancio anche molto rapido delle riforme costituzionali che sono state avanzate nella storia di questo Paese negli ultimi decenni. Vado a memoria, potrei sbagliare, ma sono quasi certo che l'unica riforma costituzionale degli ultimi tre decenni approvata dalle Assemblee parlamentari a maggioranza - che quindi prevedeva un referendum confermativo alla fine dell'iter - che effettivamente è stata portata a casa da chi la propose è stata nel 2001, la riforma del Titolo V.

Credo sia stata l'unica, perché tutte le altre riforme costituzionali che sono state fatte in questi anni o vedevano e immaginavano - come nel caso della riduzione del numero dei parlamentari - una larghissima convergenza di quell'Assemblea - io poi, personalmente, penso che in quel caso si sia trattato di una sbagliata larghissima convergenza su quella proposta, ma è un'opinione personale, che vale quello che vale - oppure, quando sono state fatte a maggioranza - com'è successo con il Governo Renzi nella legislatura 2013-2018 e con il Governo Berlusconi nella legislatura 2001-2006 - sono state respinte dalla popolazione italiana.

Anche la riforma del Titolo V, che invece fu portata a casa dal Governo dell'epoca che la propose e che vide un esito referendario favorevole a chi la proponeva, fu però pagata a caro prezzo, se posso dire così. La maggioranza politica che aveva avanzato la riforma del Titolo V e che vinse il referendum pochi mesi dopo perse le elezioni politiche. Ricorderete che non ci fu - diciamo così - un elemento di continuità. Lo dico semplicemente per dire che - come dimostra la storia di questo Paese degli ultimi decenni - le riforme costituzionali che sono state avanzate a colpi di maggioranza, e non invece cercando una condivisione quanto più larga possibile in quest'Aula, non hanno avuto particolare fortuna.

Eppure - è questo l'elemento di riflessione che vorrei provare a condividere con voi - erano riforme costituzionali attraverso le quali il potere legislativo, quindi il Parlamento, in qualche modo interveniva su sé stesso, modificando la composizione e i criteri del Senato - come nella riforma Renzi della legislatura 2013-2018 - oppure - come fu fatto con il tentativo di Berlusconi - intervenendo sulla forma dello Stato oppure, con il Titolo V, intervenendo sul rapporto tra lo Stato e le Regioni, il potere legislativo e il potere esecutivo. Insomma, erano riforme costituzionali - eppure non ebbero molto spesso un esito positivo - che intervenivano sullo stesso potere che le presentava, quindi la lacerazione che si produceva avveniva dentro le Aule parlamentari, ma perlomeno non si determinava una lacerazione tra poteri.

Ora, a me pare invece particolarmente significativo e preoccupante - e su questo penso sia in corso una clamorosa sottovalutazione - il fatto che in questo caso siamo in presenza di una riforma profondamente divisiva non solo all'interno delle forze politiche, ma finanche nel rapporto fra i poteri su cui si fonda la Repubblica. A me pare che questo punto meriterebbe un elemento di approfondimento e il fatto che invece non si riesca a stabilire nemmeno su questo una forma di dialogo sinceramente mi preoccupa, ma continuerò successivamente a sviluppare il tema.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.93, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, fino alle parole: «*il terzo*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 3.94 a 3.105.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.106, identico all'emendamento 3.107.

CAMUSSO *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMUSSO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, potrei capire che oggi non sia una giornata particolarmente

positiva per chi ha proposto questa legge, perché è uscita ieri la relazione sullo stato di diritto della Commissione europea che parla del nostro Paese e non ci facciamo una gran bella figura. E una delle questioni che vengono sollevate è esattamente quella della lunghezza o delle lungaggini - come preferite - dell'iter giudiziario e dei tempi dei processi, che sono, sì, diminuiti, ma continuano a essere i più lunghi dell'Unione europea. Vorrei ricordare - ma lo sapete meglio di me - che il target della durata dei processi e del funzionamento della giustizia è anche uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, quindi ovviamente rilevare che non sono stati fatti sufficienti passi avanti richiama questa circostanza.

Non è però sufficiente il fatto che questo elemento ci richiami la relazione sullo Stato di diritto, perché anche le anticipazioni su un sondaggio di cui hanno già parlato altri colleghi precedentemente dicono che non solo non c'è una grande sfiducia nella magistratura - come voi affermereste - nella quale c'è sicuramente una fiducia maggiore di quella che non ci sia, per esempio, nella politica, ma anche che le questioni che vengono sollevate dai cittadini rispetto al funzionamento della giustizia riguardano non le carriere dei magistrati, ma i tempi del processo, le garanzie del processo e le attività connesse. Voi insistete, non trovando da questo punto di vista sponde effettive, a proporre il tema della separazione delle carriere e soprattutto dello smantellamento del Consiglio superiore della magistratura come organismo unico, proponendone la suddivisione come la soluzione a tutti questi problemi.

Credo appaia sempre più evidente che in realtà non risolverà alcuno di questi problemi di funzionamento. Anzi, la separazione del Consiglio superiore della magistratura non è solo un elemento che attacca il luogo dove si determinano l'equilibrio dei poteri e l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, ma è anche il luogo dove, scegliendo di separare, si determinano le spinte corporative, quelle che proporranno questi due elementi invece che l'unico corpo giudicante che salvaguarda la sua funzione nell'equilibrio dei poteri, come due soggetti che saranno in competizione dal punto di vista dell'affermazione del riconoscimento e dell'espletazione dei poteri. Un minimo di studio della storia comune del nostro Paese, anche di quella contemporanea, ci dice che il corporativismo non ha mai permesso una maggiore efficacia delle istituzioni e del loro funzionamento, men che meno una maggiore equità e capacità di rispondere alle esigenze collettive. Davvero, allora, non si capisce perché continuiate a dire no a questo insieme di emendamenti, che non mettono in discussione il principio di separazione delle carriere, ma mettono in discussione la separazione del Consiglio superiore della magistratura e provano a spiegarvi che si può fare la separazione delle carriere senza mettere in discussione il Consiglio superiore della magistratura come unità d'insieme, attraverso forme di lavoro, come sono le sezioni, il riconoscimento della pluralità e i momenti comuni in cui si discute.

Il fatto che continuiate a respingere questi emendamenti e che non interloquiate mai rispetto ad essi non fa che rafforzare la convenzione e l'idea che il vostro problema sia non il funzionamento della giustizia, ma la messa in discussione dell'equilibrio dei poteri, il fastidio verso il fatto che la nostra è una democrazia che ovviamente ha pesi e contrappesi e che il vostro sia un tentativo, invece, di mettere in discussione i contrappesi. *(Applausi)*.

MAIORINO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei provare a riprendere un po' le fila di questo stanco dibattito, in questa calda estate, sulla separazione delle carriere.

Il motivo per cui a questa maggioranza preme tanto condurre in porto questa riforma costituzionale non è l'intento di impedire i passaggi di carriera, dal momento che - come abbiamo molto bene appreso proprio in questo frangente, e penso che lo sappiano adesso anche gli italiani fuori di qui - i passaggi di carriera praticamente non avvengono più. Non la si vuole condurre in porto per migliorare la giustizia e consentire ai cittadini, quindi, di ottenere processi rapidi e che possano vedere una fine in tempi ragionevoli, perché di risorse non ne vengono stanziate.

Proviamo a capire allora quali sono i motivi che spingono questa maggioranza a deturpare la nostra Costituzione, per perseguire questo disegno. Un motivo l'ho incontrato non più di due ore fa. Si aggirava tranquillamente e beatamente nel ristorante del Senato: è la tuttora ministra del turismo, Daniela Santanchè, che, sebbene si sia servita della cassa integrazione dei fondi Covid in maniera

abusiva; sebbene non abbia pagato il TFR ai propri dipendenti, e sebbene sia stata rinviata a giudizio per false comunicazioni in merito al caso Visibilia, è ancora al suo posto.
Un altro motivo è il sottosegretario alla giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, che è stato condannato in primo grado a otto mesi per rivelazione di segreti d'ufficio.
Un altro motivo è la augustissima deputata Montaruli di Fratelli d'Italia, *(Applausi),* nonché ex sottosegretaria - anche sottosegretaria alla ricerca e all'università l'avevate fatta - che si è dimessa perché condannata definitivamente per peculato per uso improprio dei fondi dei gruppi consiliari della Regione Piemonte dal 2010 al 2014.
Un altro motivo per cui volete varare questa riforma è Gaetano Galvano, Presidente del Consiglio regionale della Sicilia, indagato per corruzione e peculato; con lui è indagata anche l'assessora regionale, anche lei di Fratelli d'Italia.
Un altro motivo è Aniello Donnarumma, sindaco di Palma Campania, rinviato a giudizio per corruzione e turbativa d'asta; anche questo campione era stato presentato al partito di Fratelli d'Italia, con tanto di onori nel 2020 dagli ineffabili attuale ministro Lollobrigida e l'immancabile Andrea Delmastro.
Questi sono cinque motivi che tutti, facendo una brevissima ricerca in Internet, possono ritrovare, ma si può andare molto a ritroso e si può andare anche molto più in profondità. L'unico motivo per cui voi volete indebolirla è che la magistratura vi infastidisce. L'ultima riprova l'abbiamo avuta poco fa in Commissione affari costituzionali, dov'è stato approvato in maniera definitiva il disegno di legge con cui cacciate un magistrato antimafia dalla Commissione antimafia. *(Applausi)*.
Il vostro astio verso i giudici si sta trasformando in leggi inique e incostituzionali, ma i presìdi di legalità in questo Paese ancora esistono e la Corte costituzionale cancellerà queste porcherie che state mandando avanti. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Senatrice Maiorino, non ho voluto interromperla, ma do lettura, affinché ne siano informati tutti, dell'articolo 90 del Regolamento del Senato: «Il Presidente invita gli oratori che si allontanino dall'argomento in discussione o che superino il limite di tempo stabilito per i loro interventi ad attenervisi». *(Applausi)*. Chiedo quindi ai colleghi… *(Commenti)*. Senatore Zaffini, colleghi senatori, per favore.
Chiedo pertanto ai colleghi di attenersi all'argomento. Non ho interrotto la senatrice Maiorino, come non ho interrotto il precedente senatore che aveva fatto un intervento analogo. D'ora in avanti interrompo: l'argomento è quello che stiamo discutendo. *(Applausi)*.
Metto ai voti l'emendamento 3.106, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico all'emendamento 3.107, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.108.
GIACOBBE *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIACOBBE *(PD-IDP)*. Signor Presidente, mi permetta di dire, con molta preoccupazione, che le proposte di modifica di cui all'articolo 3 del disegno di legge costituzionale propongono di modificare l'articolo 104 della nostra Carta costituzionale, che regolamenta uno dei presidi fondamentali della democrazia: l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Intendono modificarlo rappresentando un pericoloso arretramento rispetto ai principi di autonomia, terzietà e indipendenza su cui si fonda il nostro ordinamento giudiziario. Queste proposte di modifica introducono inoltre un linguaggio certamente non consono a quello che ci aspettiamo nella Costituzione dello Stato.
Basta confrontare l'attuale testo con quello proposto. Chi legge l'articolo 104 non può non apprezzare la semplicità del linguaggio, la chiarezza della norma, la logicità che caratterizza tutta la nostra Costituzione, la più bella Costituzione del mondo, che con queste modifiche i partiti di maggioranza stanno distruggendo.
Per di più, si modifica la Costituzione della Repubblica italiana con una procedura non rispettosa dei principi fondamentali che dovrebbero ispirare la formulazione di una Costituzione. Regolamentare la vita dello Stato, le regole del diritto e le norme del vivere civile richiede il massimo coinvolgimento di

tutti: forze di Governo e opposizioni, gruppi di interesse e minoranze, Parlamento e società civile, il Paese tutto.

Invece, la strada che si sta percorrendo esclude, di fatto, il contributo di chi non è d'accordo e quindi risulterà in una Costituzione con regole di parte. Ricordiamo però che, per fortuna, il sistema democratico permette il cambiamento dei rapporti di forza. Chi oggi governa domani - spero non molto lontano - potrebbe trovarsi all'opposizione e, ovviamente, chi si trova all'opposizione potrebbe essere chiamato a governare.

Quello che si sta facendo oggi potrebbe costituire un precedente molto pericoloso per il futuro, con gravi conseguenze per la tenuta del sistema democratico. Ecco perché con i nostri emendamenti vi diciamo: fermatevi finché siamo in tempo. Cominciate valutando di votare sì ai nostri emendamenti che, come hanno detto tanti dei miei colleghi, hanno lo scopo di migliorare e aiutare il Parlamento a non commettere errori.

Volete dividere la magistratura in due distinti gruppi, giudicante e requirente, e quindi prevedere due Consigli superiori. Una separazione di questo tipo non rafforza, piuttosto frammenta il sistema giudiziario, rischiando di creare conflitti interni, disomogeneità e condizionamenti esterni nei confronti di una o dell'altra funzione.

Si vuole che i componenti dei Consigli superiori siano estratti a sorte e non possano partecipare al sorteggio successivo. È un tentativo malcelato di trasformare la rappresentanza democratica in una lotteria. È una proposta goffa e imbarazzante, che trasforma una scelta vitale per la democrazia, che dovrebbe essere ponderata e ragionata, in una riffa da show televisivo.

La casualità non può sostituire il merito, l'esperienza e la responsabilità. La scelta dei Consigli superiori, che sono organi di garanzia democratica, non è un reality e non può essere affidata a sorteggio. È una violazione della logica costituzionale, della rappresentanza e della competenza.

La riforma, così come formulata, non rafforza la giustizia, non risolve i suoi problemi né la sua credibilità agli occhi dei cittadini. Al contrario, ne compromette l'indipendenza sotto l'egida di una presunta efficienza e neutralità.

Vero pericolo di questa riforma è che dietro la maschera del rinnovamento si annidi un disegno di controllo sulla magistratura, una tentazione già vista in altre stagioni politiche, che la nostra democrazia deve respingere, che il Partito Democratico respinge con grande forza. Oggi difendere l'autonomia della magistratura e dello status quo della Carta costituzionale non è un atto conservatore, ma un atto riformista di chi capisce che la difesa della democrazia e dello Stato di diritto passa attraverso la protezione della Costituzione, l'unica vera Carta che guarda sempre e da sempre al futuro.

Signor Presidente, mi permetta di concludere dicendo: colleghi, i nostri emendamenti hanno questi obiettivi. Ecco perché voteremo per approvarli e vi chiediamo di fare altrettanto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.108, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.109.

VALENTE *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE *(PD-IDP)*. Signor Presidente, vorrei formulare qualche altra considerazione su questo articolo 3 che, come abbiamo detto e ripetiamo, è la concretizzazione del principio di fondo di questo provvedimento: la modifica costituzionale è necessaria perché cambiamo il Consiglio superiore della magistratura. Lo cambiamo in termini di organizzazione e composizione e in termini di modalità di elezione.

Io mi sentirei di sottolineare ancora una volta un tema che attiene al metodo e al merito, che proprio in questo provvedimento, nella vostra modalità, si intrecciano in maniera abbastanza plastica, abbastanza visibile, direi a vostro modo coerente; voi infatti nel metodo continuate a dare una dimostrazione al netto delle parole, anche tanto enfatiche, utilizzate per questa riforma. Nelle poche parole dette dalla maggioranza in quest'Aula abbiamo sentito definire questa riforma come epocale e, per coerenza, ci saremmo aspettati un afflato, interventi appassionati, e invece abbiamo senatori che siedono tra i banchi che servono giustamente a garantire le presenze, altrimenti l'esame del provvedimento si

dovrebbe necessariamente fermare, e nemmeno accade sempre, perché ogni tanto quando si verifica il numero legale (oggi è accaduto ben diverse volte) non ci sono. Quindi, senatori della maggioranza, non ci siete in termini di presenza fisica, né di contributo fattivo di idee, di contenuti, di proposte.

Parlavo quindi di una coerenza tra il modo in cui mortificate il Parlamento - uno degli altri famosi pesi e contrappesi - e il modo in cui cercate di indebolire, sfiancare e rendere meno protagonista un altro dei poteri sui quali si fonda il nostro Stato di diritto. In questo senso, vi è sicuramente una coerenza: il vostro tema, il vostro obiettivo, è, come abbiamo detto e continuiamo a ribadire, agire indisturbati, perché gli altri poteri, i cosiddetti contrappesi, sono per voi un intralcio non voluto, che serve però a tenere in equilibrio gli assetti propri di uno Stato di diritto. Devo dire che a me tremerebbero sempre le vene e i polsi ad amministrare un Paese come l'Italia, ma mi verrebbe in soccorso il fatto di sapere di potermi muovere in un quadro di pesi e contrappesi. Avrei sempre il timore di sbagliare, invece voi mi pare che, spinti dal desiderio di rivalsa (finalmente ci siamo arrivati), pensate di poter fare tutto e da soli e volete fare tanto, ma soprattutto fate tanto e fate male, anche perché lo volete fare da soli e indisturbati, quindi è in gioco proprio una concezione del potere e dell'idea di comando.

Vorrei però anche soffermarmi, come hanno fatto anche altri miei colleghi, sul fatto che avete avuto prova anche in questa giornata (lo hanno fatto i colleghi Bazoli e Malpezzi) del fatto che, quando vi aprite a un dialogo con le opposizioni, queste in Aula e nelle Commissioni danno sempre un contributo di merito, perché hanno un approccio diverso dal vostro. Noi non abbiamo l'ossessione di comandare o di imporre una linea; abbiamo l'ossessione di lavorare per gli interessi generali del Paese, quindi se possiamo dare un contributo a migliorare una norma, nella consapevolezza che l'onere della proposta, ma anche di Governo è vostro, cerchiamo sempre di stare al merito delle questioni e di rendere le norme migliori di come ce le proponete. Peraltro, in questo caso, trattandosi di una riforma costituzionale, questo approccio vi viene chiesto dalla Carta costituzionale, perché Padri e Madri costituenti hanno detto che quelle riforme si fanno ricercando una maggioranza la più ampia possibile e quindi il consenso. Voi invece questo lo ignorate.

Mi sento di dire che nel caso dell'approvazione della norma del disegno di legge sul femminicidio c'è stato un afflato anche voluto, perché, capendo l'importanza di questo grande tema, abbiamo sempre cercato di lavorare cercando l'unanimità, nei limiti del possibile (sempre nei limiti del possibile).

Una delle norme recate dall'articolo 3 prevede il sorteggio, l'ho detto già ieri e voglio ritornarci solo proprio trenta secondi. Il sorteggio mortifica la presenza delle donne nel CSM, è evidente, è così. Le donne oggi sono la maggioranza assoluta in seno alla magistratura, eppure faticano ad arrivare ai vertici. C'è un tema di sperequazione di potere che attiene a quel tema della violenza maschile contro le donne che noi proviamo a ricordarvi. La violenza maschile contro le donne è l'espressione di una sperequazione di potere; la sperequazione di potere si risolve in casi come questi, anche lavorando negli assetti dello Stato per tentare di promuovere talenti, risorse e un punto di vista differente. E non ha senso e non ha coerenza… *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. Senatrice, la prego di concludere.

VALENTE *(PD-IDP)*. …e dall'altro lato, invece, questo tema lo ignorate. Provate a riflettere e ad essere qualche volta anche un po' coerenti con le cose che ci proponete. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.109, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.110.

SENSI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SENSI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, Ministri, Vice Ministri, colleghe e colleghi, prendo a pretesto, se posso, Presidente, l'emendamento che sono chiamato a difendere, confidando in un di più di comprensione da parte sua e, ovviamente, di pazienza da parte del Senato per tornare a parlare delle condizioni in cui versano le carceri - vi prego - che sono un punto di caduta verticale della discussione sulla giustizia che stiamo portando avanti al Senato. Lo faccio perché qui possiamo farlo, perché forse dobbiamo farlo.

Riprendo da dove aveva lasciato il mio collega Michele Fina, che aveva dato voce con forza in

quest'Aula alla denuncia di Gianni Alemanno - vi prego di ascoltare: non è una furbata, non è uno stratagemma - raccogliendo una vasta eco fuori di qui, ma anche l'attenzione intenta dell'emiciclo - io me la ricordo quella sera - e dei banchi di maggioranza.

Leggo quanto scrive oggi Gianni Alemanno su "Il dubbio": «ascoltatemi, colleghi, vi scongiuro, perché questa è la carne della giustizia in Italia oggi. Ore 15, Braccio G8 di Rebibbia. Lutfim, detenuto albanese di lungo corso, mentre passeggia nel corridoio del mio reparto al secondo piano, passa davanti alla cella d'isolamento dove è recluso Kafi, libico di 29 anni» - notate che Alemanno usa i nomi delle persone - «messo in isolamento quando era malato di scabbia e lì lasciato anche dopo la guarigione da questa malattia, perché si agitava troppo. Nonostante la porta sia chiusa, Lutfim nota qualcosa attraverso lo spioncino aperto. Si affaccia e vede Kafi appeso alle sbarre della finestra della cella con il corpo grondante di sangue. Si mette a urlare per chiedere aiuto, arriva Fabio, si rende conto della situazione e corre al piano terra per cercare gli agenti con le chiavi della cella. Torna al secondo piano con il capoposto Luigi e l'appuntato Giovanni, che finalmente riescono ad aprire la cella, chiusa non solo con il cancello con le sbarre, ma anche con il "blindo", la porta di ferro con spioncino usata per l'isolamento. Irrompono dentro Fabio, Francesco, Andrea e, soprattutto, Peppe. Peppe è un ragazzo di un metro e novanta, testa calabrese da parte di padre e corpo da ussaro da parte della madre austriaca. Tutti insieme sollevano il corpo di Kafi e Peppe, forte della sua altezza, riesce a tagliare il laccio delle scarpe con cui si era impiccato.

Il corpo ora giace per terra in una cella spoglia dove non c'è neanche un pezzo di carta» - vi prego, colleghi - «non respira, il sangue che esce copioso da un profondo taglio, che il tentato suicida si era inferto all'altezza della carotide. Fabio corre di nuovo al piano terra, dove c'è l'infermeria del braccio; trova Gloria, l'unica infermiera presente. Si portano sopra una barella a braccio (in pratica un sacco di telo con sei manici), Gloria tampona la ferita alla carotide, cerca di rianimarlo, e tutti insieme, con altri due detenuti che si sono aggiunti (Massimo e Fabrizio), trasportano il moribondo in infermeria. Qui Gloria chiama il medico di guardia che sta al braccio G6, che si rifiuta di venire e chiede invece che Kafi sia portato da lui con tanto di "libro medico". Provvedono Fabio e Gloria.

Al G6, finalmente, il medico pone fine all'agonia di Kafi con gli opportuni farmaci e sei punti di sutura alla gola, ma la sua tragedia non finisce qui: nella sera Kafi estrae due lamette che aveva tenuto nascoste in bocca sotto le guance e si taglia di nuovo le braccia e il torace per un atto di estremo autolesionismo, che però non diventa tentato suicidio perché è già ricoverato in infermeria.

Nel frattempo al braccio G8» - sentite questa scena - «Giovanni, l'appuntato che aveva aperto la cella di Kafi, si è sentito male, è svenuto ed è stato portato a braccia anche lui all'infermeria. Così, quando Fabio sudato e prossimo al collasso mi viene ad avvertire di quello che è successo vado in infermeria a vedere la situazione, mi trovo davanti a una scena surreale e toccante: Giovanni in divisa, steso sul lettino e circondato da un gruppo di detenuti che lo confortavano; uno gli tiene la mano, l'altro gli trova una caramella per fronteggiare il calo di zuccheri, un altro gli parla all'orecchio. Solidarietà tra persone, al di là del ruolo, della divisa e della detenzione. Spirito di comunità tra due categorie di vittime del sovraffollamento e del caldo nelle carceri:» - lui aggiunge anche «dell'indifferenza della politica», ma non lo calco - «le persone detenute e quelle con la divisa della penitenziaria».

Concludo, Presidente, colleghi, perché non c'è niente da aggiungere, se non un invito appassionato - credetemi: sincero, non strumentale, non mi interessa di finire su YouTube o di fare il giro dei giornali - a procedere con tempestività in questo tempo che ci resta - tempo di Giubileo, per chi ci crede - in direzione di un provvedimento di clemenza - ne decideremo assieme il perimetro - per cercare di restituire un minimo di dignità a questo abisso di disumanità che sono oggi le nostre carceri. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Sensi, ripeto la stessa cosa che ho detto prima alla senatrice Maiorino: non l'ho interrotta per l'importanza dell'argomento trattato; non ho applicato l'articolo 90 del Regolamento, nonostante ci fossero colleghi che me lo chiedevano.

Sull'argomento però la Presidenza del Senato, come ha già pubblicamente espresso, è al corrente ed è molto interessata.

Vi prego tuttavia di attenervi all'argomento, colleghi, altrimenti diventa veramente difficile, perché c'è

un intervento accalorato dalla senatrice Maiorino e poi ce n'è uno importante del senatore Sensi: se cominciamo così, diventa veramente difficile presiedere, senza togliervi la parola.

GAUDIANO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatrice Gaudiano: spero che sia sull'argomento.

GAUDIANO *(M5S)*. Signor Presidente, lo faccio sempre, osservo le regole e le rispetto *(Applausi)*: entro nel merito dell'argomento, quindi siamo all'emendamento 3.110, e questa è la mia dichiarazione di voto su di esso.

La proposta emendativa sopprime il nuovo sistema di elezione per quanto riguarda il sorteggio dei componenti dei due CSM. Devo dire che il sorteggio svilisce la scelta dei componenti, affidando tutto al caso, senza un criterio giuridico, né tantomeno logico. Così facendo, non si fa altro che umiliare la magistratura, come se non fosse più in grado di sceglie autonomamente i propri rappresentanti.

Il sorteggio si pone in questo modo in contrasto con il principio democratico e privilegia la casualità rispetto alla legittimazione e al merito. Non solo, Presidente: per quanto riguarda i trasferimenti dei magistrati da una funzione all'altra, vorrei anche dire che, ad oggi, sono avvenuti in una misura molto ridotta. D'altra parte, la recentissima riforma Cartabia è stata ancora più chiara per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni dei magistrati, che può avvenire una sola volta nella carriera, con un solo passaggio entro i primi dieci anni e con cambio di distretto giudiziario. Questa riforma, Presidente, in effetti non produce alcun effetto reale o migliorativo. I tempi dei processi continueranno ad essere lunghi e l'utenza da tutto questo non trarrà alcun giovamento. *(Applausi)*.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, vorrei sottolineare una cosa, visto che lei chiede di stare all'argomento. Di fronte a una maggioranza sorda, l'unico spazio che ha l'opposizione - e lo rivendico con forza - è utilizzare anche l'ostruzionismo, perché è l'unico strumento che ha in questi casi ed è giusto che lo faccia. *(Applausi)*. Di fronte a una sordità come la vostra, rivendico che una serie di emendamenti (nessuno di noi è stupido) sono oggettivamente strumentali e ostruzionistici. È per poter discutere.

Tuttavia, la domanda è questa: se al carcere di San Vittore oggi siamo al 225 per cento di presenza di detenuti, ben oltre il 100, quindi c'è un sovraffollamento, e se a Canton Monbello a Brescia siamo al 205 per cento, il problema è attinente alla discussione? *(Commenti)*. Ma che vuole? Sono stato zitto fino adesso! *(Commenti. Richiami del Presidente)*.

PRESIDENTE. Senatore Magni, le chiedo scusa se la interrompo. Chiedo ai colleghi di non interromperla, però se lei mi dice che è suo diritto fare opposizione e parlare d'altro, come Presidente, le dico in assoluta serenità e simpatia…

MAGNI *(Misto-AVS)*. Io non sto parlando d'altro.

PRESIDENTE. Senatore Magni, le dico che allora è mio diritto, come Presidente, toglierle la parola, ai sensi dell'articolo 90 del Regolamento, quindi o si attiene all'argomento o le tolgo la parola. Glielo dico veramente: senatore Magni, si attenga all'argomento.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Io mi attengo all'argomento. È funzionale al fatto che voi dite che farete il sorteggio e addirittura due Consigli superiori della magistratura, senza dire poi come funzionano, perché questo non è mai stato detto. Anziché discutere di queste cose, vorrei discutere di come funziona la giustizia e di come dà risposte ai cittadini. È un argomento pertinente, perché questo è il dato politico, che è pertinente alle necessità delle persone che vogliamo rappresentare. Se qualcuno pensa invece che dia fastidio, vi chiedo di provare a discutere insieme. Come hanno detto altri, avete visto che, quando c'è una disponibilità al dialogo, l'opposizione è disponibile a discutere, ovviamente senza fare invasione di campo; sa benissimo che c'è una maggioranza che può decidere delle cose. A questo punto, davvero incitate a fare ostruzionismo pesante, in questo caso, e cercherò di farlo, se vi dà fastidio. Se invece non vi dà fastidio, vi invito a provare a dialogare. Voi però non volete dialogare, perché volete imporci una proposta di legge di un Ministro, il quale ha deciso che non bisogna cambiare una virgola. Questo noi lo contrastiamo e abbiamo il diritto di farlo, perché c'è ancora la libertà di farlo. *(Applausi)*.

MENIA *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MENIA *(FdI)*. Signor Presidente, vorrei dire poche, ma sentite parole. Sostengo il senso di questo provvedimento e ciò che vi è scritto, quindi parlo contro gli emendamenti che sullo stesso vengono presentati, però la prego di una cosa (prego voi dell'opposizione e prego anche lei, Presidente). È vero che per connessione tutto si può dire: tu parti da una cosa e puoi arrivare molto lontano; parli latamente dei principi della giustizia e parli anche di quelli che sono ingiustamente in carcere, per esempio. Rivolgo però la mia preghiera a quelli che dall'opposizione usano - vorrei dire strumentalmente, ma senza fare polemica - il caso di Gianni Alemanno.
Io Gianni Alemanno sono andato a trovarlo in carcere, per esempio. Mi sentivo di farlo, perché è un mio vecchio amico. Sono andato a trovarlo perché penso che quella che lo riguarda sia una persecuzione. Non voglio ricordare quello che ho letto su di lui, la mafia, cose su cui è stato ovviamente assolto. È stato condannato per un reato che esiste soltanto in Italia: il traffico di influenze è una cosa assai strana. Tutti coloro… *(Commenti)*. Sulla mafia è fuori: non dire cazzate, per favore. *(Commenti)*.
PRESIDENTE. Senatore Menia, la richiamo all'ordine.
MENIA *(FdI)*. Ha ragione a richiamarmi all'ordine. *(Commenti)*.
PRESIDENTE. Senatrice, il senatore Menia ha detto: «ha ragione a richiamarmi all'ordine».
MENIA *(FdI)*. Ha ragione a richiamarmi all'ordine, ma è giusto anche precisare che su quella vicenda, che fu chiamata "mafia capitale", Gianni Alemanno è stato totalmente assolto, perché non c'era nulla. *(Applausi)*.
Precisato questo e quindi precisato anche che la condanna che gli è stata attribuita nasce da una figura di reato che esiste solamente in Italia, quella del traffico di influenze, e che è molto bizzarra, perché, vedete, tutti quelli che fanno politica fanno traffico di influenze, le debbo dire anche che, per quella strana… *(Commenti)*.
PRESIDENTE. Senatrice Pirro, senatori, se andiamo avanti così, interrompo. *(Commenti)*. Senatrice Ronzulli, lo so che ha chiesto la parola, ma deve finire il senatore Menia: non posso darle la parola mentre parla il suo collega. La senatrice Pirro chiede di intervenire a fine seduta per fatto personale, ne prendo atto.
MENIA *(FdI)*. Signor Presidente, riprendo non appena i toni si saranno acquietati. Vi chiedo scusa se ho esagerato con le parole, ma questo derivava da un naturale moto dell'animo, dal momento che sto parlando di un uomo che conosco da quarant'anni, che conosco per la sua lealtà, per la sua bontà, per quello che ha dato al mio mondo e che trovo ingiusto sia chiuso là dentro per un fatto che ritengo anche persecutorio - qua lo posso dire - che deriva proprio, a mio modo di vedere, da quell'impostazione ideologica che ha certa parte della magistratura, che su un reato molto strano e molto particolare, tutto italiano, cioè il traffico di influenze, non ritiene nemmeno di concedergli la condizionale che si concede a tutti.
Quell'uomo oggi si trova a soggiornare nelle patrie galere dopo aver fatto il sindaco di Roma, dopo aver fatto il Ministro, dopo essere stato insultato. D'altronde, fa parte della politica: quando si è uno da una parte e uno dall'altra, si dice tutto e il contrario di tutto, ma vi prego di non usare il tema di Gianni Alemanno e di quello che scrive ogni giorno, perché non c'entra e diventa anche fastidioso e provocatorio per chi lo conosce e per chi, in qualche modo, vive anche sentimentalmente la sua vicenda, che sta passando così. Vi prego quindi di evitare, da adesso in poi, di citarlo. Evitate di usare questa storia, usatene di altro tipo quando volete, perché è logico che così si faccia nella battaglia politica, ma torniamo a parlare di quello per cui eravamo chiamati a parlare in quest'Aula. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Non ho interrotto il senatore Menia, colleghi, perché sullo stesso argomento non avevo interrotto il senatore Sensi. Allo stesso modo, senatrice Pirro, non ho interrotto il senatore Magni, non gli ho tolto la parola e l'ho lasciato parlare fino alla fine dell'intervento, così come ho lasciato parlare tutti. Vi dico però, colleghi, che d'ora in avanti, se non vi atterrete all'argomento, vi toglierò la parola; poi potrete urlare, sbraitare, dirmi le parolacce, occupare l'Aula e fare quello che volete, ma io interromperò la seduta.

RONZULLI *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RONZULLI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, visto che mi pare io non possa intervenire sull'ordine dei lavori, dirò che la nostra posizione sull'emendamento è ovviamente di contrarietà.
Vorrei soltanto aggiungere una piccola notazione. Mi spiace che non ci siano più gli stenografi che una volta erano qui in Aula, perché vorrei mettere a verbale quello che ho appena sentito dalla senatrice Pirro, che ha detto che noi siamo mafiosi e che la mafia è in casa nostra e, per ultimo, ha rivolto un bellissimo epiteto alla sottoscritta: "stronza". Lo vorrei mettere agli atti. *(Applausi. Commenti).*
PRESIDENTE. La Presidenza verificherà. *(Commenti).* Non faccio parlare più nessuno.
Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.110, presentato dal senatore Licheri Ettore Antonio e da altri senatori, fino alle parole: «*dal quarto*».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 3.111 a 3.118.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.119.
SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, intervengo su questo emendamento perché è uno dei pochissimi che abbiamo presentato al disegno di legge di riforma in esame.
La ragione per la quale abbiamo presentato pochi emendamenti è che, dal punto di vista dell'impianto generale, non avremmo avuto grandi perplessità a votare un disegno di legge di riforma di questo genere. Avremmo però molto apprezzato poter migliorare il testo che è arrivato in Aula e in Commissione, semplicemente perché pensiamo che le riforme costituzionali vadano scritte con la più ampia partecipazione possibile del Parlamento. Questo non vuol dire che la maggioranza non abbia poi il diritto-dovere di legiferare: se ritiene di fare una riforma costituzionale, esiste l'articolo 138, in base al quale quindi si agisce; tuttavia, l'atteggiamento del Governo, secondo me, è stato invece assolutamente irrazionale sul piano politico, perché non ha senso dire che è una riforma costituzionale blindata e non ci sono emendamenti; quella è… *(Brusio).*
PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Scalfarotto. Colleghi, non siamo al luna park: se ascoltate, bene; se non ascoltate, uscite. Grazie.
SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Posso suggerire l'osteria, che mi sembra più adeguato come paragone?
PRESIDENTE. Senatore, vada avanti col suo intervento, per favore, non faccia diventare le cose più complicate di quello che sono già, la prego.
SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Dicevo che uno dei pochi emendamenti è quello che ha a che fare con il sorteggio, per il semplice motivo che noi ci rendiamo anche conto che questa è stata la risposta della maggioranza e del Governo sul tema delle degenerazioni correntizie che hanno colpito la magistratura e il CSM e che hanno dolorosamente poi anche inciso sul rapporto fiduciario che esiste tra i cittadini e la magistratura, che è stato pesantemente colpito. Mi lasci dire però, Presidente, che l'idea di portare il sorteggio dei componenti togati dentro la Costituzione, e quindi di affidare la composizione di un organo costituzionale alla mera alea, non può essere la soluzione. Io condivido il problema, però mi pare che la soluzione adottata sia estrema e appunto del tutto legata al caso. Noi non possiamo lasciare al caso la formazione degli organi costituzionali.
Io ho ascoltato con attenzione anche il ministro Nordio, che dice che i giudici popolari nelle Corti d'assise sono sorteggiati, sì, ma i giudici popolari sono ovviamente assistiti e fanno parte di una giuria dove ci sono i giudici togati che stanno lì, scelti sulla base dei criteri previsti dalla legge, ma poi si occupano di quel caso o di più casi, non sono un organo costituzionale che per quattro anni resta in carica e prende decisioni così rilevanti. Ribadisco quindi di comprendere che il problema ci sia e ho detto al senatore Zanettin che, se non c'è altra soluzione, si può anche pensare a una cosa del genere, però francamente mi sembra che non ci sia stata l'ambizione neanche dalla maggioranza di tirar fuori una soluzione un pochino più dignitosa e che avesse cittadinanza dentro la nostra Carta costituzionale.
Se questo vale per i componenti togati, che almeno hanno in comune il fatto di aver fatto un concorso - uno dice sono tutti magistrati; uno vale uno, direbbe una parte dei miei colleghi qui sotto, criterio che

non ho mai particolarmente amato - e se questa proprio fosse l'extrema ratio sui giudici togati, il punto in cui proprio veramente il sorteggio non si può sentire è sulla componente laica.

Dico questo e poi chiudo, Presidente: è evidente che le nostre Madri e Padri costituenti, quando hanno scritto le norme sul CSM, avevano in mente che ci fosse una rappresentanza popolare, cioè che il CSM non fosse fatto solo di tecnici, ma che ci fosse un controllo democratico basato su criteri democratici. Allora, se il criterio democratico ci deve essere e questi non togati devono essere eletti dal Parlamento e quindi dalla politica, non possiamo estrarli a sorte, perché che controllo democratico è? Dove sta la rappresentanza democratica? È evidente che è proprio una contraddizione in termini, per cui, lo ripeto, abbiamo presentato questo emendamento perché ci sembrava di buonsenso: facciamo la separazione delle carriere, ci vuole e ha senso con un processo accusatorio; portarci però il sorteggio come una scatola chiusa e non lavorare anche su riflessioni come quelle che sto facendo io molto pacatamente, evidentemente ci porta poi ad avere un atteggiamento rispetto a questa riforma molto più severo di quello che avremmo voluto.

PIRRO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO *(M5S)*. Signor Presidente, quello che ho da dire in merito al resto lo dirò a fine seduta, così evitiamo di continuare. Per quanto riguarda l'emendamento sui sorteggi e questo sulla scelta, il mio Gruppo voterà favorevolmente.

Vorrei fare un esempio a quest'Assemblea.

Se i Ministri del Governo, invece che essere scelti per le loro competenze o incompetenze, come purtroppo ci capita di vedere sempre più spesso, venissero sorteggiati, avremmo il vice ministro Sisto alla salute, il ministro Nordio alle infrastrutture, Salvini all'interno. No, scusate: questo brutto sorteggio lo abbiamo già visto. (*Ilarità. Commenti*). Ecco, colleghi, questo vi fa capire per quale motivo il sorteggio non funziona. *(Applausi. Commenti)*.

Signor Presidente, capisco che anche lei stia sorridendo, però vorrei completare il mio intervento, che questa volta era nel merito.

PRESIDENTE. Colleghi, lasciamo intervenire la senatrice Pirro.

PIRRO *(M5S)*. Come stavo dicendo, capite anche voi che il sorteggio non funziona. *(Vivaci commenti).* Mi sembra che abbiano aperto i recinti dei buoi e si siano riversati in Aula, perché sento un po' di rumore. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Senatori, per favore, lasciamo intervenire la senatrice Pirro, che sta facendo un intervento in linea con gli emendamenti.

PIRRO *(M5S)*. Signor Presidente, ci sto provando, nonostante la difficoltà del caso. Capisco che il paragone possa aver urtato la sensibilità di qualcuno, ma volevo essere ironica. Evidentemente, l'ironia non appartiene a tutti.

Capiamo tutti dunque per quale motivo forse è meglio che le persone vengano scelte per le loro competenze, piuttosto che sorteggiate un po' a caso. Per tale ragione, il voto del mio Gruppo sarà favorevole a questo emendamento. *(Applausi)*.

LORENZIN *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZIN *(PD-IDP)*. Signor Presidente, ho sentito di dover intervenire su questo emendamento, pur essendo già intervenuta su un altro riguardante il sorteggio, per riportare il dibattito nell'alveo del confronto parlamentare rispetto anche a quello che ho ascoltato fino adesso.

Andando a rispolverare un po' di cose per quanto riguarda il rapporto tra il giudice del riesame e il CSM, sebbene il giudice del riesame si occupi di questioni relative alle misure cautelari e il CSM di quelle relative alla disciplina dei magistrati, esiste una relazione tra i due, soprattutto quando una decisione del giudice del riesame solleva dubbi sulla correttezza dell'operato del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare.

In questi casi, il CSM può avviare un'indagine disciplinare nei confronti del magistrato interessato, sebbene non si tratti di una relazione di gerarchia diretta tra i due organi. Io cito questa nota, in base al tribunale del riesame, proprio per riagganciarmi anche al dibattito che c'era in precedenza per quanto

riguarda l'interoperabilità e anche l'interconnessione nei sistemi complessi.
L'ordine giudiziario è un sistema complesso, in cui non è che quello che avviene da una parte non interferisce sull'altra. È quindi evidente che la questione che riguarda il sorteggio degli organi e una definizione diversa dell'indicazione dei membri del CSM, che a loro volta dovranno giudicare i magistrati, da un lato, e i PM, dall'altro, non è che non interferisca sulla qualità dell'operato e interferisce, quindi, sulla qualità del sistema giudiziario.
Signor Presidente, dico ciò perché noi siamo il Parlamento e io spero che nel Parlamento ci sia ancora data la possibilità, con educazione e rispetto per l'uno dell'altro, di parlare e di esprimere le proprie opinioni. A questo proposito, vorrei anche dire che la situazione e la condizione delle carceri italiane non è sconnessa o disconnessa dalla questione della giustizia e dalle condizioni in cui ci si è messi dell'operatività della giustizia e di tutto il sistema che la coordina.
Pertanto, l'appello del senatore Sensi non era volto a tirare in ballo in modo strumentale la questione dell'appartenenza politica dall'onorevole Gianni Alemanno. Al contrario egli, con grande umanità, ha ripreso una lettera pubblica dell'onorevole Gianni Alemanno, che credo abbia voluto denunciare al nostro Parlamento quello che accade nelle carceri. La cosa terribile che a volte accade qua dentro è quindi che ci si parla senza neanche ascoltarsi, con un pregiudizio di fondo ancor prima di aver sentito le nostre parole.
Penso che nel dibattito precedente ci fosse la volontà di sottolineare, con drammaticità ed emozione da parte del senatore Sensi, una condizione di sofferenza umana che non può essere estranea alle nostre decisioni, quando prendiamo atto di una ricomposizione dell'organizzazione, che infatti non è una cosa asettica, non è una cosa fredda: l'organizzazione influisce sulle persone, agisce sulle persone, sul loro percorso formativo, sulle scelte di vita, sulle aspirazioni, sulla vocazione. Pertanto, quando decidiamo, come in questo caso, che l'organo giudicante dell'operato di un ordine autonomo è fatto per sorteggio, non facciamo una cosa asettica, non è un fatto che non riguarda nessuno e che possiamo affrontare come se fosse una condizione qualunque. È un qualcosa che incide in profondità dal lato apicale, strutturale e organizzativo, fino alla vita di chi viene giudicato nel processo - tutti qui vogliamo che sia un processo giusto - alle condizioni di chi è detenuto, che si trova nella condizione in cui la dignità umana è nella fase più vulnerabile di tutti, in cui sta a noi come Stato di diritto assicurare la garanzia e il pieno possesso, nei limiti delle condizioni possibili. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.119, presentato dalla senatrice Musolino e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.120.
ROSSOMANDO *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROSSOMANDO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, torniamo sul sorteggio e intanto partiamo da un presupposto. Ormai, più che opinioni, ci sono diverse sentenze della Corte costituzionale secondo le quali il Consiglio superiore della magistratura è un organo di rilievo costituzionale, quindi un organo alto per funzioni con funzioni istituzionali; ormai è pacifico che possa sollevare autonomamente conflitti di attribuzione e svolgere una serie di compiti di altissimo rilievo istituzionale.
Pertanto, si sta proponendo il sorteggio rispetto a un organo di questo tipo che, oltre che di nomine e di sanzioni disciplinari, si occupa della valutazione per le carriere e moltissimo, per la gran parte, di organizzazione degli uffici giudiziari. Mettiamo un attimo da parte il fatto che già oggi, senza due Consigli superiori separati, uno dei principali problemi o comunque uno degli aspetti più gravosi è riuscire ad avere una visione sistematica di un tribunale dove ci sono le procure, ci sono i giudicanti, ci sono gli uffici del giudice dell'udienza preliminare, c'è tutta la parte del civile che è molto importante. Pertanto, già separando si distingue e si rende molto difficile un'organizzazione il cui stesso principio è il coordinamento all'interno di un complesso come il tribunale.
Ma torniamo al sorteggio. Stiamo parlando di un organismo di rilievo costituzionale, che è quindi caratterizzato innanzitutto da autorevolezza, per il quale voi proponete il sorteggio, che è esattamente

ciò che smonta l'autorevolezza e anche il principio di competenza. Io l'ho già detto in precedenti interventi, ma siccome stamane il presidente Malan ha ribadito il concetto che, quando si va davanti al giudice naturale precostituito per legge, si va davanti a qualsiasi giudice, mi tocca contraddirlo. Egli infatti ha voluto attribuire a questa importante precisazione che oggi non vai da qualsiasi giudice, perché oggi, a seconda del tipo di materia, andrai davanti al procuratore che si occupa di un certo tipo di reati, per quanto riguarda l'investigazione, e davanti a una certa sezione del tribunale o della corte d'appello che si occupa dei reati finanziari o di criminalità organizzata, o di tutela delle fasce deboli.

Questo per dire che la questione della competenza è fondamentale, perché rimanda all'autorevolezza. Infatti, in questo caso, la questione è demolire l'autorevolezza dell'organo di rilievo costituzionale.

Quanto poi ai rimedi in base ai quali si propone questo metodo, ovviamente è stato detto più volte, ma non ci stancheremo di ripeterlo, che non pone alcun rimedio alle degenerazioni del correntismo. Se infatti le degenerazioni del correntismo sono legami di potere per il potere e non discussione delle idee, che vincolo potrà sentirsi di avere una persona sorteggiata, se non quello dei suoi legami personali o territoriali, che comunque ci saranno, e non quello della rappresentanza di un programma in base al quale viene eletta? Si tratta quindi di un sorteggio che non serve assolutamente a niente, quando si poteva discutere, ancora e per l'ennesima volta, certo, sulle modalità di elezione, magari potenziando quel meccanismo che rende contendibile anche chi non è iscritto in una lista, così come già previsto in una parte residuale. Era infatti una proposta su cui mi ero molto battuta e avrei voluto che fosse più ampia di quanto sia stata. Si poteva discutere soprattutto sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura; molte norme sono state approvate sul meccanismo delle nomine, sul fatto che la Commissione disciplinare è nettamente distinta da quella delle nomine e non è possibile far parte di entrambe, su come viene valutata la progressione in carriera, anche andando a sanzionare protagonismi che non portano magari a un risultato processuale. Questo era il terreno su cui confrontarsi. Nonostante le molte cose fatte, noi non avevamo alcun tabù a confrontarci su queste vere questioni, anche sul funzionamento della magistratura.

Proporre il sorteggio vuol dire sottrarre alla discussione dei temi sulla cui rilevanza non soltanto non ci sottraiamo, ma - come abbiamo contribuito nella scorsa legislatura - su cui saremmo stati pronti a contribuire anche in questa. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.120, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.121.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, proponiamo un metodo di elezione diverso dei componenti dei due CSM al fine di eliminare il sorteggio che è stato già ampiamente criticato, così come abbiamo già criticato il modello di giurisdizione che emerge dalla separazione delle carriere come concepita.

Voglio leggere cosa pensa della separazione delle carriere, così come attuata in questa riforma, un valente giurista come Paolo Ferrua, professore emerito di diritto processuale penale all'Università di Torino, che spiega le ragioni per le quali sarebbe forse opportuno avere qualche preoccupazione - sicuramente legittima - sull'esito di questa riforma.

Paolo Ferrua afferma che un regime che implichi, oltre alla separazione delle funzioni - che ricordo che è già presente - anche quella delle carriere, deve necessariamente condurre a un collegamento più o meno intenso con il potere politico, sia esso rappresentato dal Governo o dal Parlamento. Questo perché all'interno di un corpo di pubblici ministeri numericamente ridotto, connotato da gerarchia interna, una separazione delle carriere che lasci intatte le attuali garanzie di indipendenza esterna del pubblico ministero esporrebbe al rischio di una formidabile concentrazione di incontrollati poteri nelle mani dei vertici. L'idea di una separazione delle carriere che non incida minimamente sull'indipendenza del pubblico ministero è una favola, volta a rassicurare i magistrati.

Ferrua, che è uno dei decani processualpenalisti italiani, vi dice che questa riforma rischia di creare una concentrazione di potere nelle mani della nuova magistratura che state costruendo, cioè il corpo separato dei pubblici ministeri; con una tale concentrazione di potere è inevitabile che poi ci sia

l'attribuzione di una forma di controllo alla politica in senso lato.

Ripeto - l'ho già detto in altre circostanze - che può anche essere un obiettivo legittimo. Non dico che non è legittimo avere quest'obiettivo. Siccome in tanti altri Paesi democratici del mondo c'è la separazione delle carriere e, per evitare il rischio di concentrazione di un potere enorme dentro la nuova casta dei pubblici ministeri, c'è una forma di controllo e siccome è legittimo, dico che va bene, se quello è l'obiettivo, però bisogna avere il coraggio di dirlo, colleghi. Questo è il punto. Voi dovreste avere il coraggio di dire che l'obiettivo di questa riforma non è tanto e solo quello della separazione dei pubblici ministeri dai giudici giudicanti, ma è quello di ricondurre a una qualche forma di controllo un potere che voi magari ritenete già oggi, nonostante l'unicità delle carriere, eccessivamente libero e indipendente, dotato di eccessivo potere. Avreste il dovere di dirlo agli italiani che questo è l'obiettivo. Avreste il dovere e il coraggio di dirlo, perché ci vuole coraggio nell'affermare questa cosa. Io penso - noi pensiamo - che, se diceste questa verità nascosta agli italiani, la stragrande maggioranza degli italiani direbbe no a questa riforma, perché la stragrande maggioranza degli italiani non è disponibile a correre il rischio di un pubblico ministero sottoposto al controllo del potere esecutivo. *(Applausi)*.

FREGOLENT *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, devo dire che il collega Bazoli, anche se non sa pronunciare la parola Ferrua, cognome tipicamente piemontese, ha fatto un ragionamento complicato.

Io ho letto molto attentamente il suo emendamento e non credo che con questa riforma la magistratura finisca sotto il controllo della politica, nel momento in cui si separano le carriere. Non mi convince questa preoccupazione. Do atto però - come diceva prima il mio collega Scalfarotto - che effettivamente la creazione dei due CSM, soprattutto per la parte nella quale il controllore laico che dovrebbe essere eletto dal Parlamento viene estratto a sorte, è il punto più debole dell'intera riforma, per tre ordini di motivi.

In primo luogo, la politica non deve aver paura di essere politica. *(Applausi)*. Per molto tempo abbiamo fatto talmente tanti passi indietro che non ci siamo resi conto di essere stati noi per primi ad aver lasciato che la magistratura facesse la politica. Proprio perché non dobbiamo aver paura di far la politica, non c'è nulla di male nello scegliere noi i controllori del CSM. Non c'è niente di male. Io mi sento molto più garantita da qualsiasi parlamentare, anche non della mia maggioranza, piuttosto che da un foglietto estratto a sorte *(Applausi)*, perché la fortuna è cieca, la competenza invece ci vede bene. Io mi auguro che i miei colleghi - ne sono convinta - siano molto più competenti della cieca roulette russa.

In secondo luogo, dagli equilibri politici nasce anche un miglior CSM. La sorte può essere benigna e farci venire fuori delle persone straordinarie, ma ci può fare anche uno scherzo pessimo e far uscire persone non degne di questo nome.

In terzo luogo, credo che la scelta consapevole sia sempre meglio della follia del caso.

Ho fatto questa premessa perché prima ho sorriso - non me ne vogliano le persone che si sono animate nella discussione - sul fatto che, a un certo punto, gli animi si sono molto scaldati in quest'Aula. È bastata la parola "mafiosi", è bastato l'elenco di Ministri e Sottosegretari con avvisi di garanzia e con condanne e gli animi si sono scaldati. Allora mi è venuto in mente quello che in più di un'occasione, anche ai colleghi di parte, ho cercato di dire sommessamente - non pretendo di essere l'oracolo di Delfi - sull'errore che state facendo. Ve lo consiglio, perché è l'errore che abbiamo fatto anche noi: una riforma costituzionale solo di maggioranza, convinti che la maggioranza granitica riesca a superare l'urto delle accuse di favorire la mafia, di riuccidere per l'ennesima volta vittime sacrificali straordinarie che hanno servito il nostro Paese.

Ma siete proprio sicuri, voi che non avete retto cinque minuti di intervento di una collega e avete preso fuoco, di reggere l'ondata d'urto della comunicazione referendaria, fatta giustamente ad arte? Abbiamo scoperto dal ministro Ciriani che questo referendum si voterà nella primavera del 2026. E pretendete che le opposizioni vi diano una mano a spiegarlo al Paese, quando in quest'Aula non avete accettato neanche un emendamento delle opposizioni perché era blindato? Pensate veramente che si parlerà del merito di questa riforma o non piuttosto di quanto è gradito o meno un Governo di centrodestra? E

pretendete che le opposizioni facciano quello che non avete fatto voi a Renzi, cioè spiegare veramente di cosa si tratta nel referendum, o non ci si accodi nel dire che siete stati tutti accoliti della criminalità organizzata più bieca, che sta veramente dietro a questa riforma?

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 17,30)

(*Segue* FREGOLENT). Allora vi consiglio sommessamente di pensarci - poi mi risiederò educatamente nel mio banco - visto che siete ancora in tempo e di aprire almeno a quelle minime modifiche che l'opposizione che vuole questa riforma è in grado di fare, per avere in parte una maggioranza del Paese più ampia. Io credo che stiate facendo un errore di sottovalutazione. Di fatto è vero che non avete detto "se non passa questo referendum, mi dimetto", ma è come se nei fatti l'aveste fatto. *(Applausi)*.

PERA *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA *(FdI)*. Signor Presidente, da parte del centrodestra non interviene mai nessuno e sembra che non abbiamo alcun argomento, quindi vorrei rispondere al senatore Bazoli, che ringrazio della bella domanda che ha fatto, ma non era completamente vera, perché ci sono state altre persone che hanno proposto quello che voleva esecrare. Io l'ho fatto, l'ho detto e l'ho scritto.

Mi fa piacere dicendo che è legittimo e sono contento di aver detto e fatto una cosa legittima, però ha lanciato una sfida: ditelo agli italiani che volete il controllo politico del pubblico ministero. Beh, è facile giocare sulle parole del senatore Bazoli. Se vuole il controllo politico, venga con me, facciamo due passi in Europa e andiamo in Germania, dove il pubblico ministero è di nomina politica; andiamo in Portogallo, dov'è lo stesso. Andiamo da quelle parti e nessuno si scandalizzerebbe. Lei si scandalizza, ma nessun europeo oggi si scandalizzerebbe che la nomina è politica.

Vede però, per onestà intellettuale, io che ho fatto quella proposta non ho parlato di controllo politico: ho chiesto un coordinamento e quella domanda che lei vorrebbe fare agli italiani («ditelo davanti agli italiani») la vorrei riformulare così: cari italiani, volete un sistema in cui ciascun pubblico ministero, se non ciascuna procura, è libero di fare ciò che crede, di perseguire i reati che crede, di fare la politica anticriminale che crede o preferite una politica criminale determinata univocamente da un organo di vertice?

Vede, senatore Bazoli, forse lei non se lo ricorda, ma l'argomento che ha usato per la sfida è lo stesso con cui fu massacrato Giovanni Falcone in merito alla procura nazionale antimafia. *(Applausi)*. Ci sono voluti anni di esperienza e di dure lotte per avere un coordinamento nazionale delle procure antimafia. Le chiedo quale sia l'errore nell'avere un coordinamento nazionale antimafia. Ricorderà certamente gli atti della Costituente su questo argomento. Ricorderà illustri giuristi come Giovanni Leone o Calamandrei, che proposero proprio questo per evitare che ci fossero le piccole repubbliche giudiziarie, che ciascuno si facesse la propria politica anticriminale, che qualcuno inventasse - ed è stata inventata - la teoria del potere diffuso. Non mi piace il potere diffuso in tema di politica criminale: mi piace il potere coordinato, mi piace sapere chi è responsabile, in questo Paese, della politica anticriminale.

Chi è il responsabile? *(Applausi)*. Non il Ministro, non il Parlamento, non il procuratore generale della Cassazione. Chi è il responsabile? È un problema per lei? Io credo che dovrebbe essere un problema per lei, perché è una questione molto seria e preoccupante. Dobbiamo decidere chi ha la responsabilità, che si chiama responsabilità politica, in qualunque caso, sia che il vertice sia eletto dal Parlamento, sia che sia eletto dal Governo, sia come volete. È però una responsabilità politica in capo a un organo che solitamente è monocratico e decide e dà direttive o fa coordinamento. La scandalizza? Forse scandalizza Ferrua, che non riconosco più, ma non scandalizza me, perché trovo che questo sarebbe un modo trasparente.

Vi domando ancora una volta chi è responsabile della politica anticriminale in questo Paese. Io oggi non ho risposta, perché non c'è risposta ordinamentale e questa risposta va trovata. Lo decide il Parlamento, il Governo, qualcun altro?

Potere diffuso: ciascuno fa quello che crede, procura per procura; anzi, sotto le procure, pubblico ministero per pubblico ministero, perché il procuratore capo non può dare direttive neanche al suo

sottoposto. Lei capisce che questa è anarchia? Questo è il problema a cui cerchiamo di andare incontro.

La soluzione del sorteggio non va bene? Io sono d'accordo anche su questo, sono disposto a discuterne, ma questa è la ragione per cui avevo detto nel mio intervento che questa riforma è lacunosa su tale punto ed è inutile che lei mi sfidi dicendo: ditelo agli italiani. L'ho detto agli italiani: è lacunosa in questo punto, ma è necessaria, perché è il primo passo affinché possiamo dire chi è responsabile di cosa, perché non mi fido di un Paese in cui ogni procura decide quali sono le sue priorità, le sue simpatie e le sue antipatie. *(Applausi)*.

BEVILACQUA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento, ma partendo necessariamente dall'intervento del presidente Pera, che mi ha preceduta, perché in realtà c'è un responsabile dell'azione penale nell'ordinamento italiano ed è la legge. C'è l'obbligatorietà dell'azione penale e si persegue il reato nel momento in cui se ne ha conoscenza. *(Applausi)*. Dalla necessità di trovare il papà dell'azione penale, quindi, abbiamo sgombrato subito il campo; i cittadini italiani per fortuna lo sanno; è una nozione elementare che si impara fin dalle scuole superiori, quando si studia diritto.

Il tema che vorrei approfondire è però anche un altro, perché torna sempre in maniera insistente da parte della maggioranza l'evocazione di Giovanni Falcone in merito al provvedimento e alla sua posizione sulla separazione delle carriere, a parte il fatto che bisognerebbe fare un excursus storico e inquadrare il motivo per cui in quel momento storico Falcone fece quelle affermazioni.

Visto però che i tempi sono brevi per questo tipo di intervento, cerco di spiegarvi in maniera molto plastica la differenza di come Giovanni Falcone interveniva nell'ordinamento giuridico italiano e di come lo faceva invece il centrodestra. Nel 1991 viene scritta praticamente da Giovanni Falcone una legge che riguarda le collaborazioni di giustizia. I cosiddetti pentiti vengono normati con questo provvedimento con cui vengono individuate tutele per chi decide di collaborare e di dare un contributo allo Stato italiano nel perseguire i reati di mafia.

Ecco, con questo impulso vengono avviati i procedimenti penali più importanti della storia del nostro Paese, che hanno portato a scoprire, tra l'altro, cointeressenze tra politica e mafia. Com'è che le aveva chiamate il senatore Menia? Traffico di influenze? Esattamente queste situazioni per fortuna in Italia vengono perseguite, cosa che magari non avviene in altri Paesi (e non perché gli altri Paesi sono indietro, dobbiamo guardare ad essi per fare passi indietro nel nostro ordinamento giuridico). Dovremmo forse essere orgogliosi di quello che garantisce il nostro ordinamento giuridico. *(Applausi)*.

Ecco, dopo che c'è stato questo intervento di Falcone con contributi di mafiosi pentiti che hanno scardinato intere famiglie, intere cointeressenze, interi sistemi che avevano piegato e piegano tuttora l'economia, per esempio della mia terra, della mia Sicilia - e comunque riguarda tutti i cittadini italiani - è intervenuto un provvedimento, qualche anno dopo. Esattamente siamo nel 2001. Indovinate chi era il Presidente del Consiglio dell'epoca? Facile: Silvio Berlusconi, che, con il suo Ministro della giustizia, interviene per rivedere la figura del collaboratore di giustizia e introduce esattamente e chirurgicamente i correttivi che vanno a limitare le collaborazioni di giustizia. Con l'entrata in vigore della riforma voluta dal Governo Berlusconi, le collaborazioni scendono numericamente, ma anche dal punto di vista qualitativo, come pure scenderà il peso di quelle future.

Noi abbiamo un grande maestro che siede tra i nostri banchi, un maestro di vita che, con la sua professione e con la sua vita, ancora oggi continua a servire i cittadini italiani. Mi riferisco a Roberto Scarpinato *(Applausi)*, che ci ha insegnato a guardare i singoli puntini che disseminate nei vostri provvedimenti e a tracciare quel filo rosso che fa vedere il quadro d'insieme. Vedete, quando intervenite col primo provvedimento col decreto rave a togliere dall'alveo dell'ergastolo ostativo i reati di corruzione, state continuando a depotenziare i sistemi di presidio dell'anticorruzione a tutela dei cittadini. Con questa riforma in che modo pensate di tutelare i cittadini italiani, in che modo pensate di dargli una giustizia giusta, veloce, certa? State semplicemente portando avanti una vendetta *(Applausi)* : la vendetta di quella politica che non sopporta di avere una magistratura che fa il suo dovere e

risponde solo alla legge. Fatevene una ragione, i cittadini italiani questo lo sanno bene e, quando arriverà il tempo del referendum, vi daranno una risposta forte e chiara. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.121, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, fino alle parole: «sono eletti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 3.122 a 3.130.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.131, identico all'emendamento 3.132.

GIORGIS *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS *(PD-IDP)*. Signora Presidente, io ho ascoltato, come sempre con attenzione, le parole del presidente Pera e ho sentito anche gli applausi da parte dei colleghi che sostengono il Governo. Ecco, vorrei capire se quegli applausi anticipano e ci preannunciano un ritiro di questa riforma costituzionale.

Presidente Pera, lei ha detto cose molto precise, molto serie, molto impegnative, sulle quali sarebbe giusto discutere. Discutiamo dell'obbligatorietà dell'azione penale. Discutiamo di come garantire che il principio dell'obbligatorietà penale sia attuato in maniera ragionevole, in maniera conforme all'interesse generale; sia attuato, ad esempio, nel rispetto delle circolari che - lei lo sa bene - da tempo le procure definiscono proprio per ordinare le priorità, tenendo conto anche delle specificità territoriali. Non siamo all'anno zero sul tema di come dare attuazione al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale in un contesto nel quale in molti casi è oggettivamente difficile perseguire tutte le ipotesi di reato, ma discutiamone sul serio. Cosa c'entra, onorevoli colleghi, la separazione delle funzioni portata alle conseguenze della separazione del CSM con la disciplina dell'obbligatorietà dell'azione penale? Non c'entra niente, onorevoli colleghi.

Il presidente Pera, con onestà intellettuale, ma con un linguaggio felpato, con cui ha cercato di dire ciò che pensa, ma al tempo stesso di rimanere nell'alveo dei vincoli che la sua maggioranza gli impone, ha detto che è lacunosa, non parla di quello di cui dovrebbe parlare.

Presidente Pera, onorevoli colleghi, diciamo la verità: questa è una riforma che non c'entra nulla con quello di cui lei ha sollecitato l'Assemblea a discutere. Noi siamo disponibili a discutere di come garantire una migliore giustizia, in termini non solo di rapidità - come pure abbiamo tante volte ripetuto - ma anche di esercizio dell'azione penale.

Come ho detto nei precedenti interventi - e lo ripeto - il Partito Democratico è pronto, anzi sollecita da tempo una discussione su come organizzare la magistratura in maniera che sia messa nelle condizioni di perseguire l'illegalità e, al tempo stesso, di garantire giustizia con equilibrio, con moderazione, con autonomia, con indipendenza.

Attenzione a non immaginare che la soluzione del problema stia nel trasferire al principio democratico e di sovranità popolare la scelta dell'esercizio dell'azione penale. Se ne potessimo discutere in maniera seria, potremmo anche far emergere come, in un contesto quale quello italiano, con una maggioranza politica che non dà prova in alcuna situazione di avere il senso del limite e di rispettare le regole, immaginare che sia il principio di maggioranza a decidere quali reati devono essere perseguiti non è nell'interesse di nessuno.

Diciamolo ai cittadini che questa è la vera posta in palio. (*Applausi*). La vera posta in palio è far decidere a chi vince anche quali reati devono essere prioritariamente perseguiti. Diciamolo che questa è la vostra idea di democrazia, la vostra idea di separazione del potere e la vostra idea di Stato democratico costituzionale. Discutiamone però prima di chiederlo ai cittadini, prima di aprire un confronto che, inevitabilmente, scivolerà nella semplificazione. Un'eccessiva semplificazione porta alla demagogia e al populismo. Discutiamone prima qui in maniera seria. Voi non avete voluto. Dire infatti, mentre si presenta la riforma, che non si è disponibili al confronto e che si chiamerà il popolo a decidere è perché avete voluto fin dall'inizio percorrere solo la strada del populismo e della demagogia. Altrimenti, avreste aperto qui un confronto, un confronto vero, un confronto serio. (*Applausi*).

Verifica del numero legale

MAIORINO *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1353

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.131, presentato dalla senatrice Musolino e da altri senatori, identico all'emendamento 3.132, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.133.
ROSSOMANDO *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROSSOMANDO *(PD-IDP)*. Signora Presidente, vorrei fare ancora qualche battuta sugli argomenti già trattati dal collega Giorgis per fornire qualche ulteriore precisazione. Innanzitutto in Germania si può passare da una carriera all'altra, da una funzione all'altra. Pertanto - come si può ben vedere - ogni sistema ha una sua direttrice e non c'entra niente con quello che voi ci state proponendo di votare.
Inoltre, il presidente Pera ha davvero aperto una discussione sulla quale, peraltro, si torna periodicamente, ma che non ha nulla a che vedere. Faccio veramente molta fatica a individuare nel sorteggio il principio di responsabilità e del rispondere a qualcuno. Faccio veramente fatica a capire qual è il meccanismo attraverso il quale, sorteggiando, si ha una responsabilità. È esattamente il contrario: se vengo eletto in base a una discussione o in base a un mandato di un programma, poi risponderò di quel programma.
Se invece dobbiamo discutere sull'obbligatorietà dell'azione penale, che è davvero una vexata quaestio, diciamo che non siamo agli anni Settanta, con la solita narcosi da cui ci si sveglia ancora con l'eskimo addosso. Infatti abbiamo approvato per esempio che il Parlamento possa stabilire i criteri in base ai quali dare o non dare una priorità (e devo dire che non è stato semplice ed è ancora un terreno da esplorare). Se poi dobbiamo discutere di obbligatorietà dell'azione penale, sappiamo benissimo che dove questa non vi è, proprio per il principio di responsabilità, o chi promuove l'azione penale è elettivo o è sotto l'Esecutivo. Abbiamo discusso di ciò in questi mesi?
Ha davvero la mia solidarietà, presidente Pera, perché lei giustamente ha sollevato gli argomenti realmente presenti, volendo nobilitare la discussione, nel dibattito tra giuristi e non solo. In questa sede, però, si sta discutendo non di questo, ma di tutt'altro, con un atteggiamento da apprendisti stregoni. Come abbiamo già detto, si pensa di creare un CSM soltanto per i pubblici ministeri, che tra l'altro - sto un po' ad alcune sue suggestioni, ma solo per prendere qualche parola - hanno un'organizzazione gerarchica molto molto temperata; si va esattamente nella direzione in cui poi bisognerà in qualche modo controllare i famosi 1.500-2.000 samurai. Ciò che lei ci ha rappresentato però è veramente un'altra discussione, che non ha niente a che vedere con il dibattito che stiamo facendo o meglio con cosa questo provvedimento può suscitare.
Certamente il sorteggio è il contrario della responsabilità: è l'irresponsabilità, è l'inno all'amichettismo del territorio. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.133, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.134.
BAZOLI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BAZOLI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, intanto volevo sinceramente ringraziare il presidente Pera per aver avuto la cortesia di ascoltare e anche per avere avuto la voglia di interloquire con argomenti seri. Finalmente si riesce a parlare di argomenti seri su una riforma di questo calibro. Purtroppo, presidente Pera, questa interlocuzione non c'è mai stata, né in Commissione, né in quest'Aula; mi rammarico

veramente del fatto che ciò non sia stato possibile. Non c'è mai stata una discussione vera e nessuno mai ha sollevato le questioni serie che sono state da lei sollevate: la responsabilità dei pubblici ministeri e della politica giudiziaria del Paese e il modo in cui si può ottemperare al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale sono temi seri che abbiamo cercato anche noi di affrontare nella scorsa legislatura, quando eravamo in maggioranza.

Ricordo che nella riforma Cartabia, che facemmo tutti insieme con l'eccezione del Gruppo Fratelli d'Italia, inserimmo un principio di temperamento dell'obbligatorietà dell'azione penale in forza del quale il Parlamento stabilisce princìpi generali dentro i quali poi i criteri di priorità vengono fissati dalle singole procure della Repubblica. Quello era un tema che andava declinato legislativamente. Quello era un tema da affrontare in modo corretto ed equilibrato. C'era una proposta di legge del collega Zanettin in Commissione che stavamo esaminando. Era un modo corretto di dare responsabilizzazione alle singole procure sull'attività che svolgono in modo da garantire anche una loro maggiore responsabilizzazione. Quello è il modo corretto.

Mi fa molto piacere anche che il presidente Pera abbia detto la verità tra gli applausi scroscianti dei suoi colleghi di maggioranza. La verità è che voi ritenete opportuno e necessario che questa riforma porti a una forma di controllo, di coordinamento - chiamatela come volete - della politica nei confronti dei pubblici ministeri. Questo serve a garantire l'unità di indirizzo e la responsabilizzazione della politica criminale. Bene, finalmente viene disvelata la verità agli italiani. A me fa molto piacere che ci sia qualcuno che ha il coraggio di dirlo, che voi avete questo obiettivo, che ritengo assolutamente legittimo. Non lo condivido. Noi non lo condividiamo. Noi siamo un Paese un po' strano e particolare. Non siamo esattamente come tutti gli altri Paesi dell'Europa. Noi siamo un Paese nel quale, a distanza di cinquant'anni da alcuni eventi che hanno condizionato fortemente la nostra democrazia, stiamo scoprendo che i responsabili di attentati neofascisti degli anni Settanta andavano a incontri con parti delle istituzioni deviati. Stiamo scoprendo adesso, a cinquant'anni di distanza, che alcuni neofascisti si incontravano con appartenenti ai Carabinieri in caserme, dove gestivano e coordinavano le attività. Questo stiamo scoprendo a cinquant'anni di distanza.

Ma noi possiamo permetterci, in un Paese come questo, di avere dei pubblici ministeri che sono in qualche modo sottoposti al controllo della politica? Possiamo permettercelo in un Paese che ha questa storia che è stata disvelata a cinquant'anni di distanza con le sentenze che riguardano la strage di Bologna e la strage di Piazza della Loggia? Possiamo permetterci una cosa di questo genere? Io penso di no. Io penso che dobbiamo tutelare come un bene assolutamente da non disperdere l'autonomia e l'indipendenza che il pubblico ministero oggi ha nel nostro ordinamento. Dobbiamo tutelarlo invece di disperderlo e di metterlo a repentaglio proprio perché siamo un Paese un po' diverso dagli altri, perché abbiamo questa storia.

Questa è la ragione per cui, pur considerando legittimo l'obiettivo che avete disvelato oggi, lo consideriamo pericoloso, perché siamo un Paese un po' diverso e la nostra storia dovrebbe metterci un po' sull'attenti e farci capire che questo è un rischio che non possiamo correre. Questa è la ragione per cui, senatore Pera, non condivido le sue pur legittime riflessioni. *(Applausi)*.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, stiamo discutendo del fatto che la Costituzione italiana garantisce l'indipendenza della magistratura. L'articolo 104 della Costituzione stabilisce che la magistratura è un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, quindi anche dal potere politico, perché è al di sopra. Voi state dicendo che questo invece va limitato e quindi abbiamo un'opinione diversa, che non vuol dire non essere d'accordo sul fatto che la magistratura abbia un coordinamento, che le persone abbiano una responsabilità, che ci sia un problema di funzionamento e di coordinamento. Tutto questo non c'entra assolutamente nulla.

Partiamo dal fatto che garantiamo quanto la Costituzione stabilisce, cioè che la magistratura è al di sopra delle parti e, semmai, la si critica qualora non sia sopra le parti e non risponda al dettato costituzionale. Noi personalmente e come Gruppo siamo contrari, insieme a tutte le opposizioni, a consentire che la magistratura venga sottomessa al potere politico. Questo è il dato fondamentale.

Alla modifica dell'articolo 104 della Costituzione, voi addirittura aggiungete la divisione della magistratura. Io ascolto con attenzione quelli che sono più bravi di me, hanno maggiore conoscenza in materia e cerco di capire, però non mi convince quando si viene a spiegare che non c'è un livello di responsabilità. Scusate, se eleggiamo due Consigli superiori della magistratura con sorteggio, ad esempio, chi garantisce la parità di genere? Eppure è un concetto che tutti abbiamo ritenuto opportuno. Chi stabilisce che questi abbiano, come si usa dire, maggiore professionalità e abbiano dimostrato anche maggiore capacità e indipendenza nel giudizio? Questo vuol dire responsabilità, questo vuol dire essere in grado. Poi non ve lo devo dire io, perché lo sapete benissimo anche voi, anche voi siete d'accordo su questo, ma avete deciso di limitare il potere della magistratura. Quando la magistratura ha limitato il suo potere autonomo, sono successe le cose che diceva prima il senatore Bazoli, cioè indagini depistate, indagini che sono durate anni, sapendo tutti più o meno in quegli anni da dove arrivavano l'una o l'altra, solo che una è stata in qualche modo giustamente scardinata - e meno male - mentre l'altra, non essendo mai finita, vuol dire magari che non è scardinata. In sostanza, insisto nel difendere assiduamente questa decisione di attenerci fermamente alla Costituzione, perché ha garantito la libertà e la democrazia nel nostro Paese.

Infine, quando sono intervenuto prima, non ho fatto nessun nome. Ho sostenuto solo che personalmente rivendico che in questi casi anche l'ostruzionismo è politica e quindi ho il diritto di praticarlo. *(Applausi)*.

SIRONI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI *(M5S)*. Signora Presidente, ringrazio sinceramente il senatore, presidente Pera, che purtroppo nel frattempo ha lasciato l'Aula, per il suo intervento, che ha innalzato il livello della discussione in quest'Aula, che in realtà solo ora ha assunto i connotati di una discussione.

Sino a questo momento infatti si è trattato praticamente di un monologo dell'opposizione, ma siamo evidentemente riusciti a riscaldare gli animi di qualche testa pensante tra la maggioranza.

Quello che ha dichiarato il presidente Pera è di notevole importanza e risponde a un quesito che avrei comunque posto (non sono l'unica, perché tanti mi hanno preceduto): *cui prodest*, *cui bono* questa riforma? La si sta spacciando per una riforma che prevede la separazione delle carriere, che sappiamo tutti che di fatto sono già separate e la cui regolamentazione comunque poteva essere modificata con una legge ordinaria, mentre l'intervento della modifica costituzionale è necessario nel momento in cui si vogliono separare i Consigli della magistratura. E qui è la domanda: *cui prodest*? Perché separare i due Consigli?

Il presidente Pera ha chiarito qual è il punto, cioè ha chiarito qual è l'obiettivo finale, che è importante che venga denunciato, perché è su questi elementi che si dovrebbe veramente aprire la discussione, sull'obbligatorietà dell'azione penale, banalmente. Oggi, con l'azione penale obbligatoria, qualsiasi cittadino che denuncia un fatto ha la garanzia che la propria denuncia venga presa in considerazione, che si apra un'istruttoria e che venga eventualmente aperto un procedimento. Viceversa, con una soluzione diversa, quindi con un controllo sull'azione penale, questa garanzia verrebbe a mancare.

Faccio un esempio molto recente, relativo a quello che è accaduto in relazione al disegno di legge cosiddetto salva Milano. Sappiamo tutti che un emendamento presentato a quella norma andava ad incidere in modo retroattivo su tre o quattro norme. Cos'è accaduto? Quell'emendamento è stato presentato da onorevoli della maggioranza ed è stato redatto a quattro mani da quella parte della politica, insieme agli indagati in un processo. Allora, se questa è la politica, vi potete rendere conto di sia poco condivisibile un controllo sull'esercizio dell'azione penale da parte della politica, perché gli italiani non avrebbero più la garanzia che vengano istruite tutte le sollecitazioni e le denunce, le quali verranno invece scremate dalla politica, a tutela degli interessi di pochi. Quindi invito l'Assemblea a una riflessione su questo, che è il vero tema, e sulla modifica probabilmente del focus di questa riforma. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.134, presentato dal senatore Delrio e da altri senatori, fino alle parole: «per un terzo».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.135.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.136.
FRANCESCHELLI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FRANCESCHELLI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, oggi stiamo discutendo della riscrittura dell'articolo 104 della Costituzione, che non è una modifica qualunque. Si mette mano al cuore dell'autonomia della magistratura, al sistema di autogoverno, che è uno dei presidi essenziali. Si propone di spezzare il Consiglio superiore della magistratura in due tronconi separati, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri, di introdurre il sorteggio come strumento ordinario di selezione, di costruire infine una magistratura segmentata, isolata e indebolita, quando di fatto il potere giudiziario di tutto ha bisogno, tranne che di indebolirsi. Avrebbe bisogno di essere reso strutturale, di essere reso forte, di essere reso efficiente - lo abbiamo detto e lo ribadiamo oggi - di tutte quelle che sono le carenze infrastrutturali, della mancanza di ammodernamento, della digitalizzazione, della carenza degli uffici e di quant'altro.
Di fatto si dice che si vuole riformare, ma non si riforma: si vuole fratturare. Non si rafforza l'autonomia, la si vuole diluire. Non si risponde a un problema reale, perché nessuno ha mai dimostrato che il funzionamento del CSM dipende dall'unitarietà o meno dell'organo. Né vi sono alcuna emergenza, alcuna urgenza, alcuna pressione sociale che giustifichino una riscrittura di questo calibro.
Le emergenze sono altre: avere una giustizia celere, avere i tempi dei processi accorciati, vedere riaffermato il diritto in un tempo rapido e celere proprio di una democrazia che si chiami tale. La verità è emersa in questi giorni ed è che questa riforma nasce da un pregiudizio, dalla convinzione strisciante, ma diffusa che la magistratura oggi possa essere un problema da normalizzare, da rimettere nei ranghi che il potere vuol far rispettare, che le decisioni sgradite ai Governi pro tempore vadano ricondotte all'ordine più che essere discusse nel merito. Così si punta al cuore dell'autogoverno, trasformandolo da strumento di equilibrio in organismo dimezzato e burocratico, troppo spesso dominato, in questo caso, anche da logiche casuali, perché il sorteggio è l'elemento di casualità per eccellenza, che non tiene conto dei principi che dovrebbero ispirare le elezioni di persone qualificate alla gestione di un organo così importante. Il diritto non si affida al caso, è un errore quando lo si fa. La democrazia non si governa con le urne e poi con le lotterie. Il sorteggio è uno strumento di selezione che è una resa della politica di fronte alla sfiducia, e una sfiducia cieca e indiscriminata non è mai stata un buon punto di partenza per riscrivere un articolo della Costituzione migliore di quello che si vuole integrare.
Davvero pensate, poi, che due Consigli separati, privi di una visione comune, con percorsi isolati, possano contribuire a rafforzare la giustizia? O non si finirà piuttosto per creare due ordini paralleli destinati a scontrarsi e a competere con un disallineamento tra gli stessi? Il Consiglio superiore della magistratura è stato voluto dai Costituenti come baluardo di indipendenza e responsabilità e se ci sono state degenerazioni, come spesso può avvenire in ogni ambito, queste non devono essere cancellate con una riforma che non ne ha l'obiettivo primario, ma devono essere corrette, non azzerate, ma migliorate; non bisogna punire, ma bisogna costruire.
Questo progetto di riforma è una sanzione mascherata da principio di innovazione; un intervento che si presenta come tecnico, ma è profondamente politico.
Per questi elementi, credo che dovremmo ripensarci e ripensare un passaggio fondamentale che porta a riscrivere un pezzo della Costituzione che incide profondamente sulla nostra democrazia. *(Applausi)*.
CATALDI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CATALDI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma a questo emendamento e vorrei far rilevare che si tratta di un emendamento di buonsenso, perché non sta mettendo in discussione la separazione delle carriere, ma sta cercando di rimediare a un errore clamoroso, cioè a questo capolavoro dell'ingegno che ha portato a scegliere come si devono nominare i componenti del CSM. Il Governo non ha avuto idee migliori che quella di affidarsi alla sorte. Questo emendamento cerca almeno di farvi fare un passo indietro, quantomeno per salvare la faccia, perché non sembra proprio che sia un'idea geniale.

È davvero difficile, però, signor Presidente, emendare questo articolo 3, perché è proprio scritto male in partenza, già al comma uno. Inviterei i colleghi giuristi che sono in quest'Aula a leggerlo fin dall'inizio, perché già cominciamo male: il nuovo articolo 104 della Costituzione esordisce con una modifica al primo comma in cui si scrive qualcosa di ridondante, cioè che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente in ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Colleghi, vi siete dimenticati che già nel nuovo articolo 87 avevate scritto che c'era la separazione delle carriere e andate a cambiare un'altra norma, il primo comma dell'articolo 104, per dire esattamente la stessa cosa che avevate scritto nell'articolo 87. Capite che questo provvedimento è scritto male, ma probabilmente perché è stato scritto di fretta.

Colleghi, quando si parla della Costituzione, bisogna rallentare, bisogna pensare che stiamo intervenendo sulla Carta fondamentale, bisogna pensare anche al dialogo democratico, ma qui voi state accelerando su tutto, avete accelerato in Commissione, comprimete i tempi del dialogo democratico, applicate il canguro.

Colleghi, la Costituzione è una cosa seria, e non ci fermiamo qui. Al sesto comma aggiungete una cosa ovvia, ridondante, cioè la durata dei quattro anni che era già prevista nella norma. Dovete riformularla per spiegare ancora che sono designati con sorteggio. Colleghi, qui c'è un problema di fondo, diciamoci la verità: questo provvedimento non nasce per fare soltanto la separazione delle carriere, nasce perché volete punire la magistratura, vi volete vendicare nei confronti dei pubblici ministeri che osano indagare anche sulle malefatte della politica. E quindi che cosa fate? Gli state dicendo: voi non vi potete neppure occupare delle nomine dell'organo di autogoverno. Non siete in grado di farlo, quindi decidiamo noi, anzi, decide la sorte, o meglio ancora, prima di giocarcela sulla sorte, una rosa dei candidati la scegliamo in Parlamento, la sceglie la maggioranza. Creiamo noi la rosa e voi non potete neppure coglierne un petalo.

Colleghi, fate una riflessione e tornate indietro, perché questo è un provvedimento che anche sotto il profilo tecnico-giuridico non è guardabile, non è digeribile.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.136, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori, fino alla parola: «nominati».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 3.137 a 3.145.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.138.

TAJANI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAJANI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, con questi emendamenti siamo ancora sul tema del sorteggio. La scorsa settimana, intervenendo su altri emendamenti, avevo già sottolineato che una delle ragioni per cui riteniamo assurdo delegare al caso la scelta della composizione dei due organi di autogoverno della magistratura (ormai stiamo parlando di due organi distinti, altro elemento di forte criticità che gli interventi precedenti hanno sottolineato) è proprio il fatto che il criterio del sorteggio in nessun modo garantisce un equilibrio di genere all'interno di questi organismi.

Gli studi di natura sociologica, ma anche economici, per quanto riguarda le aziende, hanno ampiamente dimostrato che qualunque organismo che abbia carattere organizzativo e direzionale, e gli organismi di autogoverno della magistratura hanno anche questa caratteristica organizzativa, funzionano meglio quando le differenze, anche quelle di genere, sono compresenti.

In che modo il Governo e la maggioranza abbiano previsto di scongiurare la malaugurata ipotesi che questi organismi, per via del sorteggio, siano composti da un unico genere, questo la riforma non lo dice *(Applausi)*, quindi questo emendamento ha lo scopo di insistere su un punto di equilibrio che può sembrare di forma, ma che è anche di sostanza.

Aggiungo, venendo alla conclusione, che in questi giorni diversi organi di stampa hanno dato conto di sondaggi di opinione commissionati da diverse società indipendenti che hanno provato a sondare gli italiani rispetto al tema della riforma. Una domanda in particolare mi sembra pertinente rispetto al dibattito che finalmente questo pomeriggio si è dispiegato soltanto nell'ultima ora sul cuore vero dell'intervento, ovvero la società YouTrend ha chiesto agli italiani: secondo voi questa riforma

aumenta o diminuisce l'indipendenza della magistratura rispetto al potere politico? E gli italiani, differenziati anche per partiti politici, ma sempre in termini maggioritari (per i partiti di opposizione maggioranze assolute, per i partiti di governo maggioranze relative) hanno risposto che indebolisce l'autonomia della magistratura rispetto all'organo politico.

Ora, se questo sia un punto di vanto per i partiti di maggioranza diciamo che è uno dei temi politici di discussione, il vero tema politico.

Sarebbe grave scoprire che partiti ed elettori ritengono positivo e giusto l'indebolimento dell'autonomia della magistratura in una democrazia compiuta ed in una democrazia matura.

Anche rispetto a un sondaggio, che ovviamente va preso con la cautela che meritano i sondaggi di opinione, sarebbe giusto discutere di questo, oltre a dover discutere, come probabilmente non abbiamo fatto oggi, del rapporto della Commissione europea sullo Stato di diritto in Italia.

Tale rapporto indica ben altre priorità rispetto alla separazione delle carriere e alla separazione dei CSM. Ci parla ancora di conflitto d'interesse. Ci parla di lentezza dei processi, di mancata digitalizzazione, della situazione nelle carceri. Io mi domando, dunque, stando comunque al merito, quale sia il tempo e quale sia il luogo in cui questo Parlamento discuterà anche delle indicazioni che ci arrivano dalla Commissione europea.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.138, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, fino alla parola: «eletti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 3.139 a 3.147.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.146.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, per chiederle di specificare a quale parte dell'emendamento si riferisce quando ne mette in votazione la prima parte, altrimenti non capisco.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Marton, l'ho fatto fino adesso e mi ha colto in fallo.

RANDO *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANDO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, siamo sempre nell'ambito del sorteggio, dell'avere previsto per la nomina dei componenti del CSM il sorteggio. Qui è utile ricordare, come ricordano in tanti, che in questo caso ci sono l'assoluta irragionevolezza e antidemocraticità di un sistema di selezione per un organo di rilevanza costituzionale, che in questo modo non assicura assolutamente la rappresentatività dei propri componenti.

Con questo metodo, con questa scelta che ha fatto il Governo, si sostiene sempre che si vuole garantire e rafforzare l'imparzialità del giudice, ma si finge di dimenticare che questa imparzialità è già tutelata da tutti i criteri di assegnazione, che sono molto rigidi.

Penso all'incompatibilità tra funzioni giudicanti e requirenti. Non mi voglio ripetere, perché l'abbiamo già detto citando le statistiche. Lo abbiamo detto: non c'è un problema reale da risolvere, bensì una volontà precisa politica da perseguire. Quello che si vuole ottenere è l'indebolimento e l'isolamento della funzione requirente, che sarebbe così svincolata da una funzione giurisdizionale e scivolerebbe sotto la sfera di influenza del potere esecutivo.

Noi sappiamo bene e vogliamo ribadire in tutti i modi che la magistratura deve essere autonoma, perché la giustizia dev'essere libera: libera, da ricatti, libera da condizionamenti, libera di perseguire chiunque violi la legge, anche se potente. A questo Governo però non interessa una giustizia giusta, interessa una giustizia controllabile e comoda.

Signor Presidente, vi è un'ultima cosa che vorrei dire con fermezza. La magistratura italiana ha pagato un prezzo altissimo nella difesa della democrazia. Ventotto magistrati assassinati dalle mafie e dal terrorismo, quasi tutti pubblici ministeri *(Applausi)*: Antonino Giannola, Agostino Pianta, Pietro Scaglione, Francesco Ferlaino, Francesco Coco, Mario Coco, Vittorio Occorsio, Riccardo Palma, Girolamo Tartaglione, Fedele Calvosa, Emilio Alessandrini, Nicola Giacumbi, Girolamo Minervini,

Guido Galli, Mario Amato, Gaetano Costa, Giangiacomo Ciaccio Montalto, Bruno Caccia, Rocco Chinnici, Alberto Giacomelli, Antonino Saetta, Rosario Angelo Livatino, Antonio Scopelliti, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino, Luigi Daga, Fernando Ciampi. *(Vivi applausi)*.

Oggi, anziché rafforzare la loro protezione e il loro ruolo, si sceglie di smantellarne gli strumenti. Signor Presidente, è un affronto non solo ai magistrati, ma alla storia della nostra Repubblica. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.146, presentato dalla senatrice Rossomando e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 3.148 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.149.

ZAMBITO *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMBITO *(PD-IDP)*. Signora Presidente, intervengo anche perché finalmente la maggioranza ci ha fatto due regali, due interventi: ieri uno del presidente del Gruppo Fratelli d'Italia Malan e oggi uno del presidente Pera.

Mi hanno colpito molto le parole del senatore Malan, perché a un certo punto ha spiegato quale fosse l'obiettivo di questa riforma: la terzietà dei giudici, il rafforzamento dei pubblici ministeri e anche l'eliminazione del correntismo nel Consiglio superiore della magistratura. Questi sono obiettivi di tutti, anche di questa opposizione, per questo non comprendiamo le ragioni per cui oggi stiamo discutendo con una maggioranza che non ci ascolta e che comunque non è disponibile al confronto. Infatti, se davvero fossero stati questi gli obiettivi della riforma, credo che in un'interlocuzione tra opposizione e maggioranza si sarebbero anche potuti trovare dei punti in comune, su cui si poteva andare d'accordo. Questa discussione, però, non c'è stata né alla Camera, né tantomeno in Senato.

Poi oggi abbiamo ascoltato il presidente Pera e allora abbiamo capito quali sono invece gli obiettivi veri di questa riforma. Lo ha detto chiaramente: l'obiettivo vero della riforma è quello di valutare l'opportunità di assoggettare la magistratura al potere dell'Esecutivo politico. Noi lo avevamo detto già mesi fa, quando abbiamo discusso di questa riforma alla Camera, e lo abbiamo detto anche nella discussione generale: molti di noi hanno affermato che era questo il vero obiettivo della riforma, però nessuno finora aveva avuto quantomeno il coraggio di affermarlo. Io credo che quest'obiettivo sia completamente sbagliato, sia da rivedere, che però esso disveli anche il carattere di questa maggioranza. Del resto, diversi anni fa il collega Salvini dal Papeete chiese i pieni poteri, ma gli andò male; poi, qualche anno dopo, la presidente del Consiglio Meloni si è candidata, ha vinto le elezioni e sta tentando di prenderseli questi pieni poteri.

È un po' questa la filosofia che distingue quella parte da questa parte del Parlamento: noi siamo sinceramente democratici, abbiamo a cuore la nostra Costituzione, che prevede pesi e contrappesi e che prevede che non ci sia un potere unico, in mano a qualche leader di turno, ma che tutti questi poteri dialoghino tra loro e mantengano un equilibrio democratico in questo Paese.

Pertanto, con questa riforma, la verità - e oggi ce lo avete confermato - è che si mettono a rischio proprio i nostri valori costituzionali, la nostra Costituzione, ma soprattutto si indebolisce la nostra democrazia. Del resto lo abbiamo visto in questi due anni e mezzo in questo Parlamento: il Parlamento discute soltanto di conversione di decreti-legge, i disegni di legge proposti dai parlamentari raramente vengono incardinati, raramente vengono discussi e raramente diventano legge. Su questa riforma, oltretutto, non abbiamo potuto in nessun modo discutere: è blindata così com'è arrivata. La cosa che ci preoccupa di più è questo stato delle cose, questa voglia, questo impulso della maggioranza di prendersi i pieni poteri e di indebolire la democrazia. Noi faremo di tutto perché il Paese comprenda che questa è una riforma sbagliata, ma soprattutto che è sbagliato l'intento di questa maggioranza. *(Applausi)*.

PIRRO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole sull'emendamento

3.149, sottoscritto da tutto il mio Gruppo, che intendeva semplicemente cambiare leggermente le proporzioni dei membri del CSM da un terzo a un quarto per quanto riguarda i professori e da due terzi a tre quarti per quanto riguarda i magistrati in carica, senza scendere nel dettaglio, perché non è importante il dettaglio in questo caso come in altri. Questa è semplicemente l'ennesima dimostrazione - sempre che ne avessimo bisogno - della totale chiusura che avete avuto nei confronti dell'opposizione su qualsiasi proposta nel merito, anche nei confronti di quelle che non andavano a scalfire l'impianto della vostra proposta di separazione delle carriere e sorteggio dei membri del CSM.

Non avete voluto spostare e cambiare neanche una virgola per andare dritti nella direzione che vi siete prefissati. Io mi auguro che prima o poi si accenda un barlume all'interno delle vostre menti e vi faccia capire che state sbagliando completamente direzione. A noi è piuttosto palese ed è anche semplice vederlo, ma a voi evidentemente no. Spesso chi agisce in questo modo finisce con l'andare a sbattere. Non vorrei citare la canzone, che tante volte ci è toccato citare in quest'Aula, che dice di andare a fari spenti, nella nebbia, per vedere se poi è così difficile morire, però ce la tirate fuori con estrema facilità ogni volta e ad ogni provvedimento. Si agisce infatti sempre nello stesso modo. Siete ciechi e sordi a qualsiasi proposta, tranne rarissimi casi che si possono contare sulle dita di una mano, come per esempio il provvedimento che è stato esaminato in Commissione giustizia sul reato di femminicidio, su cui finalmente vi siete mostrati un po' più aperti ad accogliere le proposte sensatissime e di buonsenso dei membri dell'opposizione. Ecco, io non penso che in alcune occasioni noi siamo ragionevoli e facciamo proposte di buonsenso e in altre occasioni improvvisamente impazziamo e presentiamo migliaia di emendamenti, tutti carta straccia da buttare nel cestino. Penso invece che ci siano momenti in cui voi vi dimostrate aperti ad accogliere le proposte altrui ed altri in cui, ottusamente e ciecamente, volete camminare a fari spenti nella nebbia.

Ecco, questa è una delle occasioni in cui volete vedere se è così facile morire. Mi auguro che i cittadini decretino la morte di questo provvedimento nel futuro referendum. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.149, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.150.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, lei è molto gentile, anzi troppo gentile, la ringrazio.

A volte mi assalgono dei dubbi. Ho sentito il senatore Pera fare un intervento e criticare già la settimana scorsa questa riforma costituzionale, dicendo che presenta delle serie problematiche e quindi, pur essendo del vostro partito, ve le segnalo. Voi, tutti a spellarvi le mani con gli applausi, dicendo "grande, grande, grande". Fa un intervento analogo dicendo che questa riforma costituzionale è molto lacunosa e voi ancora a battere le mani, con tutta la maggioranza alla grande a spellarvi le mani. Ora, io non capisco se l'applauso è perché non capite quello che vi ha detto il senatore Pera o semplicemente perché è del vostro partito. Questo io non riesco ancora capirlo. Avete capito cosa vi ha detto il senatore Pera oppure fate finta di niente? *(Applausi)*.

Secondo me questo è un problema molto serio. Avete la possibilità di fermarvi sulla riforma costituzionale, fare le modifiche anche secondo le vostre opinioni, rinviarla alla Camera e fare un'ulteriore lettura.

Sono tre mesi di fermo, non sette anni. Eventualmente sono tre mesi di fermo. Potete modificarlo, fatelo, seguendo le indicazioni che vi ha dato il senatore Pera. È lecito, noi non siamo d'accordo, ma è lecito. Fermatevi. *(Applausi)*.

PARRINI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, a ben vedere l'articolo 3 di questo provvedimento su cui insiste anche questo emendamento ha una formulazione che contiene una contraddizione, perché si conferma che la magistratura - così dice anche nella versione del disegno di legge l'articolo 104 della Costituzione - costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Come credo sia stato ben spiegato durante questo dibattito che è andato avanti per un po' e che continuerà ancora a lungo, quello che questo disegno di legge mette nel mirino è esattamente il principio dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura dagli altri poteri. Ormai - lo abbiamo reso evidente con i nostri interventi - tutti sappiamo che i cambiamenti proposti sono stati congegnati in maniera tale da portare a una situazione in cui si renderà inevitabile un'azione di forza del Governo diretta alla sottomissione del potere giudiziario al potere esecutivo.

Non è questo uno dei difetti minori dell'articolo 3, di cui questi emendamenti si occupano. Ce ne sono molti altri, ma questo è senz'altro il più grande, perché ha una caratteristica di sistema e perché ha un difetto, quello della volontà di concentrazione di una quantità eccessiva di potere nelle mani dell'Esecutivo che anche altri provvedimenti che avete portato avanti in Parlamento e che noi abbiamo duramente contrastato presentano. Partiamo da quello che cerca di modificare la forma di Governo del nostro Paese, togliendo una quantità eccessiva di forza e di potere al Presidente della Repubblica e al Parlamento per consegnarlo al Presidente del Consiglio, fino ad altre riforme che non hanno la natura di disegni di legge di modifica costituzionale, che sono leggi ordinarie, ma che - come per esempio la riforma della magistratura contabile - vanno esattamente nella stessa direzione: colpire, mettere nel mirino, accoppare - mi verrebbe da dire - le istituzioni di garanzia e controllo per far sì che chi esercita il potere di Governo lo eserciti in assenza di limiti o con pochissimi limiti rispetto a quanto avviene oggi. Non si comprende - o forse lo si comprende, ma non se ne vuole tener conto - che questo esercizio illimitato o quasi illimitato del potere esecutivo è qualcosa che contrasta profondamente con l'ispirazione della nostra Costituzione, con i valori che la caratterizzano.

Il colpo di grazia a questi valori viene dato con l'ideona del sorteggio che è davvero inquietante, per come si arriva sia al sorteggio dei membri laici dei due CSM - cioè con una compilazione di un elenco che viene votato dal Parlamento, non si sa con quali quorum, non si sa con quali garanzie e con quali i livelli di tutela delle minoranze, e questo è uno dei punti che, se aveste il buon senso di correggere quello che evidentemente non va, dovreste correggere - sia l'idea del sorteggio per i membri togati, che è il più sfacciato tentativo di dare uno schiaffo ai criteri di merito e competenza che si sia mai visto, e che rivela l'intento punitivo che questo disegno di legge ha, l'intento vendicativo.

Voi dovete consumare una ritorsione nei confronti del potere giudiziario e, quando c'è da consumare una ritorsione, non si va per il sottile, non si bada alle cose importanti e si fa un intervento tecnicamente devastante. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.150, presentato dalla senatrice Rossomando e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 3.151 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.152, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.153.

MALPEZZI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, mentre stiamo dibattendo qui in Aula o, meglio - perché dibattere non è proprio il termine specifico adatto - mentre l'opposizione sta provando a spiegare le proprie posizioni per aiutare la maggioranza a capire che anche da fuori la gente ci sta dicendo che qualcosa che si sta discutendo qui proprio corretta non è, riflettevo su una cosa: qual è il compito di un legislatore o di una legislatrice? Dovrebbe essere quello di fare leggi che migliorano la vita delle persone.

Io penso che ciascuno di noi qui dentro abbia proprio questo scopo: facciamo i parlamentari, facciamo i legislatori perché abbiamo l'ambizione di cambiare un po' le cose. Ci sono cose che non vanno, quindi si prova a migliorarle attraverso il potere legislativo, e non per un senso estetico. Le si vogliono migliorare perché si vuole che la vita dei cittadini possa essere migliore. La legge dovrebbe servire ad aiutare la nostra società ad essere migliore, ad avere una ricaduta sulla funzione stessa, sul modo, sullo stile di vita, sulla società, tanto che, quando facciamo le leggi o, meglio, quando una legge arriva, che

sia un decreto-legge, che sia un disegno di legge, che sia un disegno di legge di iniziativa governativa, viene assegnata alle Camere e quindi poi alla Commissione competente, noi facciamo partire le audizioni e chiamiamo proprio quelli sui quali poi ci sarà la ricaduta: gli esperti in materia. Ascoltiamo le audizioni e da quelle audizioni dovremmo trarre gli elementi per migliorare la legge, che - lo ripeto - dev'essere utile a cambiare e a migliorare la vita dei cittadini.

Ora, colleghi - a cui mi rivolgo tramite lei, Presidente, perché so di non potermi rivolgere a loro direttamente - questa riforma in che modo incide sulla vita dei cittadini? Come la migliora? Questo ho provato a chiederlo anche in Commissione, quando abbiamo illustrato gli emendamenti, perché sarei stata molto interessata ad avere una risposta, che avrei anche trasmesso. Avrei detto: il Governo sta facendo questa riforma perché pensa che in questo modo si possano accorciare i tempi della giustizia, che è una delle cose che il cittadino chiede, perché vuole avere la certezza che i tempi della giustizia siano giusti e quindi utili, non vuole rimanere in sospeso. Sono gli stessi tempi che ci chiedono tutti coloro che hanno a che fare con processi di natura civile, per esempio, perché sanno esattamente che i tempi possono incidere notevolmente sulla vita delle persone. Lasciamo perdere quanto questi tempi di sospensione possano incidere sulla vita se i processi sono penali.

A questi problemi noi avevamo già provato a rispondere nella scorsa legislatura con corpose riforme, le riforme Cartabia, che provavano veramente a ridurre i tempi e a mettere a sistema le cose che non funzionavano, ma questa riforma, oltretutto costituzionale, non cambia di una virgola la vita dei cittadini. Quando sarà stata approvata, Presidente, non è che il mattino dopo il cittadino si sveglia e dirà: "oh, che bello, i tempi della giustizia oggi saranno brevi finalmente"; oppure: "oh, che bello, non avremo tribunali ingolfati"; oppure non andrà a dire: "oh, che bello, hanno riaperto il presidio territoriale vicino a casa mia" (ho quasi finito, Presidente). No, non diranno niente, perché questa è una riforma di comodo per la maggioranza. È una riforma che serve solo a tenere in piedi questo Governo. È una riforma nata solo dall'accordo e dalla spartizione di potere tra le forze politiche che sostengono questa maggioranza.

Allora, signor Presidente, sapendo quanto lei apprezzi la sincerità e l'onestà e la eserciti anche nel suo ruolo politico, forse un richiamo alla maggioranza sulla finalità vera di questa riforma andrebbe fatto. *(Applausi)*.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, il mio è un intervento nel merito di questo che è un mio emendamento non ostruzionistico, ma - mi sembra - anche di buonsenso. Poiché al quarto comma inserite il requisito per gli avvocati che vogliano far parte del CSM di avere almeno 15 anni di esercizio, non vedo perché non prevedere almeno 10 anni per il professore ordinario dell'università, anche perché così si richiedono un'ulteriore capacità e un apporto di competenze maggiore. Non vedo dove stia il problema in questo emendamento. Avete inserito un termine temporale per gli avvocati, per cui possiamo inserirlo anche per i professori ordinari. Vi invito a ragionarci e a votarlo favorevolmente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.153, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.154.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, vorrei iniziare con una provocazione: cosa ci dite su Bibbiano? Qual è la risposta che date? Eppure, io credo - per fortuna - che la magistratura in quel caso abbia funzionato e quindi la magistratura giudicante, dopo che molti si erano schierati accusando le persone addirittura di sequestro di bambini, ha dimostrato che invece la situazione era un'altra. Ognuno di noi, magari, nella propria storia ha qualcosa da nascondere, ma comunque a Bibbiano ancora aspettano le scuse. *(Applausi)*. Forse sarebbe opportuno porgerle.

Detto questo, la cosa di cui non riesco proprio a convincermi è come si faccia a fare una riforma contro le persone che poi dovrebbero portarla avanti. La stragrande maggioranza dei magistrati, almeno

stando ai sondaggi e alle cose che hanno detto in audizione e così via, è contraria, giustamente. Questo non perché non dobbiamo criticarli e non dobbiamo sostenere - come ha fatto prima la senatrice Malpezzi - che è compito anche loro riorganizzarsi e dare un contributo per accorciare la vita dei processi e dare risposte in tempo reale ai cittadini. Tutte queste cose certamente le devono fare, ma le si fanno coinvolgendo, collaborando, cercando di far partecipare, e non mettendosi contro le persone su cui la riforma va a incidere. Così facendo - secondo il mio modesto parere - la riforma non funzionerà. I magistrati, complessivamente, hanno molte responsabilità e molte mancanze, come molti di noi; certamente i magistrati, essendo un potere autonomo e quindi indipendente, devono assumersi la responsabilità di andare in questa direzione, ma insisto sul fatto che non è criminalizzando la magistratura che si risolve il problema. Tutti i segnali indicano che anche il popolo italiano pensa che bisogna mantenere l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.

Si vuole costruire un clima di caccia agli errori dei magistrati. Ovviamente, quando commettono errori, i magistrati hanno responsabilità pesanti, perché intervengono come esercizio della giustizia, quindi è una responsabilità nei confronti delle persone. Ho visto santificare uomini che hanno perso la vita per la magistratura, per servire lo Stato, ma li ho anche visti, quegli uomini, criminalizzati a un certo punto. E non è vero che sono sempre stati assolti o criminalizzati da una parte politica o l'altra.

Voi pensate - per com'è stato detto e io concordo - per un accordo politico tra di voi - uno l'autonomia, l'altro il premierato e l'altro la divisione delle carriere - di aver avuto la maggioranza dai cittadini per governare, per cui cambiate e il potere politico opera un controllo. Questo è un errore tragico che - secondo il mio modesto parere - pagherete.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.154, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.159, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole: «*con le seguenti*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 3.160 a 3.308.

Passiamo alla votazione dell'a prima parte dell'emendamento 3.155.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, dopo questo bel canguro che ci ha fatto saltare di colpo 30 pagine del nostro fascicolo, continua il momento non particolarmente commendevole del Senato su una riforma di questa natura.

Il nostro emendamento 3.155 interviene sulla composizione del CSM provando a ipotizzare un numero diverso di componenti dell'organismo. Mi chiedo se si sia ragionato abbastanza non solo sulle conseguenze e sui rischi che porta con sé questa riforma, che sono rischi che qualcuno vede come un'opportunità. Il senatore Pera prima ha detto di vedere come un'opportunità il fatto di poter finalmente ricondurre al controllo della politica gli uffici dei pubblici ministeri. Noi l'abbiamo sempre detto che questo era il vero obiettivo nascosto, ma neanche tanto, della riforma. Credo che possiamo darlo per acquisito. Lo ha detto con chiarezza il senatore Pera, tra gli applausi della maggioranza, per cui diamo per acquisito che l'obiettivo del Governo è quello di fare quello che c'è in tante altre democrazie - quindi assolutamente legittimo - e che noi ci permettiamo però di ritenere pericoloso, rischioso per la storia di questo Paese, per le sue caratteristiche.

Noi pensiamo che, tutto sommato, tenersi questo assetto che garantisce pienamente l'autonomia e l'indipendenza dal potere esecutivo e dal potere politico non solo dei giudici, ma anche dei pubblici ministeri sia un valore da tutelare e che invece sia un grande rischio quello che voi avete dichiarato con grande chiarezza tramite il senatore Pera, cioè l'obiettivo che perseguite: sottoporre a questo controllo il pubblico ministero.

Io credo che l'elencazione fatta prima dalla collega Rando del numero di magistrati che sono stati uccisi dalla criminalità organizzata e dal terrorismo in Italia sia un numero che non ha eguali in nessun Paese e in nessuna democrazia occidentale europea. Nessun Paese ha un tributo di sangue così alto

pagato alla criminalità e al terrorismo dalla magistratura. Questo dovrebbe dirci qualcosa.
Forse, senza l'indipendenza e l'autonomia di quei magistrati, di quei pubblici ministeri uccisi della criminalità organizzata e dal terrorismo, forse questo tributo di morti non ci sarebbe stato, perché, senza quella autonomia, quella che voi volete togliere, probabilmente non saremmo stati messi nelle condizioni di disvelare le sotterranee trame di poteri occulti e di istituzioni non fedeli alla Repubblica.
Probabilmente, questo tributo di sangue non ci sarebbe stato con una riforma come quella che voi avete in testa di fare, perché probabilmente non sarebbero stati messi nella condizione di fare adeguatamente il loro lavoro.
Signor Presidente, io credo che i rischi di questa deriva siano molto chiari. Li spiegheremo con grande semplicità e con grande chiarezza agli italiani e vedremo se gli italiani saranno d'accordo con questo cambiamento di sistema, che comporterà la fine, che voi legittimamente auspicate, dell'autonomia e dell'indipendenza dei pubblici ministeri in questo Paese.
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.155, presentato dal senatore Verini e da altri senatori, fino alle parole: «*con la parola*».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 3.156, 3.157 e 3.158.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.309.
BAZOLI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BAZOLI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, vorrei citare qualche altra parola pronunciata da illustri giuristi su questa riforma. Prima ho fatto la stessa cosa con il professor Ferrua e ho visto che ha suscitato qualche voglia di interlocuzione. Chissà che anche queste parole non suscitino altrettanta voglia di interloquire.
Io credo che sarebbe utile, anche solo come esercizio intellettuale da parte dei colleghi di maggioranza, provare a suscitare una discussione. Il provvedimento lo approverete così com'è, lo abbiamo capito, ma almeno proviamo a fare una discussione per comprendere quali sono le ragioni e gli argomenti che ritenete giustifichino questa riforma anche di fronte alle critiche che stiamo facendo.
Voglio leggervi l'intervista di un grande avvocato, il professor Franco Coppi, principe dei penalisti italiani. Quando gli hanno chiesto cosa pensa della riforma, ha detto che - cito le parole - è inutilmente ideologica. Questo dice il professor Coppi, che aggiunge altre considerazioni rispetto al tema della terzietà del giudice, che aleggia nella riforma come se fosse una chimera. Oggi il giudice non è terzo. Oggi il giudice è succube del pubblico ministero, quindi non decide in maniera imparziale.
Questa è la motivazione della riforma che poi non è giustificata dai numeri. Quando si vanno a vedere i numeri delle riforme, di quanto i giudici danno ragione o torto ai pubblici ministeri, ci si accorge che non suffragano minimamente tale lettura, ma questa è la vulgata. Ebbene, il professor avvocato Franco Coppi dice parole molto semplici: «Non ho mai avuto l'impressione che un giudice abbia pronunciato una sentenza solo perché intendeva rispettare il collega dell'accusa e solo perché appartenenti al medesimo ordine. Il problema vero è che un magistrato sia intellettualmente onesto. Se è tale, può passare dall'una all'altra funzione interpretandola correttamente. Se non lo è, intellettualmente onesto, o cretino, resterà uguale a sé stesso anche da separato». Dice il professor avvocato Franco Coppi che il problema della separazione non riguarda la capacità dei magistrati di essere terzi rispetto ai pubblici ministeri. Non è quello il problema, perché non è l'appartenenza al medesimo ordine che comporta di per sé un condizionamento tra l'una e l'altra funzione.
Aggiungo che anche quest'obiettivo sventolato del trasformare il pubblico ministero, attraverso la separazione delle carriere, in una parte del processo equiparata alla difesa di fronte al giudice terzo è qualcosa che confligge con dati di realtà che si fa finta di non vedere. Il pubblico ministero, infatti, insieme al giudice, rimarrà sempre un funzionario dello Stato che ha lo scopo di assicurare la giustizia, in particolare il pubblico ministero facendo le indagini e chiedendo la condanna. Non potrà mai essere equiparato alla difesa da questo punto di vista. E, anche quando verrà separato dal magistrato giudicante, il pubblico ministero, nella percezione dell'opinione pubblica, non sarà una parte come la difesa, perché rimarrà la pubblica accusa, rimarrà quella parte, quel funzionario pubblico che persegue

i reati, che chiede la condanna dei colpevoli e quindi avrà la stessa forza mediatica e la stessa considerazione che ha oggi nell'opinione pubblica. Questo non cambierà mai.

L'idea che la separazione delle carriere comporterà un'equiparazione è un'idea che non sta in piedi, perché contraddetta dai dati di realtà. Pertanto, anche sotto questo profilo noi non comprendiamo e non condividiamo questa riforma. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.309, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.310, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.311.

ROSSOMANDO *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO *(PD-IDP)*. Signora Presidente, vorrei tornare su alcuni argomenti che sono stati lanciati in quest'Aula. Nelle rarissime volte in cui abbiamo avuto qualche intervento della maggioranza, o comunque di chi difende questo provvedimento anche sugli organi di stampa e nel dibattito pubblico, si parla di arginare un potere o comunque di un potere che deve rispondere, che sarebbe quello dell'ordine giudiziario. In realtà, però, non si affronta la discussione; o meglio, in controluce emerge esattamente l'idea del rapporto tra potere e libertà che con questi provvedimenti voi avanzate.

Una magistratura indipendente e un processo pubblico e trasparente hanno la funzione di garantire a ogni singola persona la tutela dei diritti, indipendentemente da chi esercita altri poteri, sia che siano economici sia che sia il potere di chi legittimamente eletto lo esercita con una serie di strumenti che però devono avere dei limiti.

In realtà, quindi, la domanda che vorrei porre a qualcuno che potesse o volesse rispondere è la seguente: chi ha la maggioranza, il potere enorme che ha con una serie di provvedimenti, in particolar modo il Governo, dove e come risponde e che controlli ha? La risposta, per chi volesse rispondere, ovviamente sarebbe "il popolo!". È qui che sta il problema. Secondo questa concezione, l'unico contatto è con la maggioranza che ti ha eletto e quindi, in virtù di questo, non c'è alcun limite, controllo e contropotere. Guardate che questo non esiste in nessuna delle democrazie del mondo alla quale fate riferimento quando piluccate fior da fiore qualche pezzo di provvedimento per dire che questo che state proponendo in realtà c'è anche da qualche altra parte. Nelle altre parti ci sono comunque argini e contrappesi che voi qui non prevedete assolutamente.

È quindi un confronto con un'idea del potere che le democrazie moderne, dopo la Rivoluzione francese, hanno affrontato e risolto chiamandosi democrazie liberali e prevedendo pesi e contrappesi. Invece, noi siamo qui di fronte a un'inedita proposta di un potere che non ha nessunissimo peso e contrappeso.

La storia e il progresso di questo Paese non vanno in questo senso. Ci sono state anche inchieste che, proprio in base all'autonomia e all'indipendenza della magistratura, hanno consentito di dare potere a chi non ce l'aveva, anche a chi non aveva potere economico, protezioni e contrattazioni. Tutte le volte che intervenite pubblicamente non è mai a difesa di quel singolo, di quel poveraccio che si è trovato incastrato in un ingranaggio o che marcisce in galera: è sempre per difendere un atto politico che non vuole alcun tipo di controllo e di contrappeso nell'ambito della legalità.

È davvero una discussione seria. Concludo su questo, riservandomi di intervenire magari successivamente, chiedendomi come facciano coloro che in questa maggioranza ritengono di essere in un ambito di cultura libertaria o perlomeno liberale - dal momento che il fondamento della cultura liberale è esattamente quello dei pesi e dei contrappesi - a riconoscersi in questa linea di provvedimenti e a non avere un sussulto di orgoglio per riaffermare invece quella cultura liberale che temo continui a essere minoritaria anche nella maggioranza. *(Applausi)*.

LICHERI Sabrina *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina *(M5S)*. Signor Presidente, si stanno spendendo tante parole, riflessioni ed esperienze, a dimostrazione del fatto che il sorteggio rappresenti una falsa soluzione. Anche con l'emendamento al nostro esame diciamo che non si risolvono con la tecnica del sorteggio le vere problematiche interne al CSM. Una riforma seria e onesta dovrebbe mirare invece a rafforzare i meccanismi di selezione basati sul merito e sulla professionalità, garantendo quindi al contempo una maggiore partecipazione e una maggiore trasparenza.

Il sorteggio, al contrario, rischia di indebolire ulteriormente un organo che - com'è sotto gli occhi di tutti - è affaticato e sotto attacco, senza risolvere invece i veri problemi di fondo. Sostenere quindi anche questo emendamento significa chiedere un approccio serio e costruttivo alla riforma del CSM - riforma che merita - tenendo invece lontane soluzioni più che potenzialmente dannose. *(Applausi)*.

Il nostro voto è a favore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.311, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.312.

NICITA *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA *(PD-IDP)*. Signora Presidente, sul discorso sulla separazione delle carriere anch'io ho apprezzato l'intervento del senatore Pera, che ha parlato d'altro. Ha parlato di questioni sulle quali si può discutere e non si è discusso, si può dibattere e non si è dibattuto, ma che nulla hanno a che fare, dal punto di vista sia logico sia strettamente giuridico, con il tema della separazione delle carriere. Ciò è tanto vero che ha invitato il collega Bazoli ad andare in giro con lui in Europa, ha citato per prima la Germania e - come ci ha detto poc'anzi la collega Rossomando - guarda caso, proprio in Germania non c'è alcuna separazione delle carriere. Quindi, attenzione quando si fa diritto comparato, perché ogni sistema giuridico ha un suo equilibrio. Ci possono essere tanti modelli, ma ciascun modello deve cercare di mettere insieme, anche in un approccio evolutivo, tutta una serie di questioni in cui deve star dentro.

Devo confessarvi che sul tema della separazione delle carriere molti dei miei colleghi hanno giustamente ricordato che, nella scorsa legislatura, è stata fatta una riforma che ha limitato la possibilità di movimento temporale tra le diverse funzioni. Devo dirvi che personalmente sono favorevole alla non separazione delle carriere e vorrei anche spiegare perché e illustrarlo. In tutte le organizzazioni che debbono governare anche potenziali conflitti d'interesse o comunque nelle quali il ruolo del decisore umano è fondamentale e svolge una funzione, avere un'esperienza cognitiva di funzioni, ruoli e punti di vista diversi aiuta molto di più. Quale migliore caso, se non quello della giustizia, può aiutare dal punto di vista della formazione, di una consapevolezza di cosa sia la giustizia e di come si metta insieme la generalità di una norma con la specificità di un caso fatto di uomini che si hanno davanti, se non attraverso un'esperienza che si matura anche da un punto di vista diverso, anche da un ruolo diverso, che è il ruolo dell'insegnante e dell'allievo, del medico e del paziente? Quante cose impariamo sulla giustizia quando passiamo dall'università a visitare un carcere o quando riflettiamo su cosa significa - la maggioranza lo sottolinea tante volte - un errore giudiziario dal punto di vista della singola persona?

Personalmente ritengo, guardando a tutto quello che è poi anche la teoria delle organizzazioni, che pensare che si debba scegliere all'inizio di una carriera giuridica che cosa si vuol essere e non avere la possibilità di utilizzare quell'esperienza per cambiare anche il punto di vista sull'esecuzione concreta della giustizia sia un errore, anche perché non è legato a nessuna possibile soluzione del conflitto d'interesse.

Allora, mettersi dal punto di vista dell'altro, è uno dei punti fondamentali non soltanto dell'esercizio della giustizia, ma anche dell'esercizio delle libertà civili. C'è una bella canzone degli anni Sessanta di Nina Simone che ha un titolo lunghissimo e dice: mi farebbe piacere capire che cosa significa essere liberi. A un certo punto cambia il verso, perché si riferisce a qualcuno di coloro che contrastavano i movimenti di emancipazione negli Stati Uniti, soprattutto per gli afroamericani, e dice: vorrei che tu potessi capire che cosa significa essere me (what it means to be me) in modo tale da capire che cosa

significa essere liberi (what it means to be free).

Ecco, mettersi dal punto di vista dell'altro, che è poi la soluzione indicata da Hannah Arendt contro la banalità del male, contro l'esecuzione di ordini che hanno perso il senso dell'umanità, è un meccanismo di formazione, di esperienza umana, di conoscenza. Pensare che si debba invece avere una separazione delle carriere anche da questo punto di vista è un errore. Non a caso lo ritroviamo proprio in quegli ordinamenti che ha citato il senatore Pera, che dimostrano pienamente che non c'entra nulla il tema della separazione e che anzi quella separazione forse sta eliminando dal sistema potenziali magistrati che possono fare bene il lavoro di magistratura inquirente o potenziali giudici che possono fare quel mestiere. Questa riflessione - anche questa, purtroppo - non è stato possibile farla. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.312, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, fino alle parole: «*con le parole*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 3.313, 3.314 e 3.315.

Metto ai voti l'emendamento 3.316, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.317.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, mi ricollego alle considerazioni che faceva poc'anzi il collega Nicita, quando parlava delle virtù dell'unicità di carriera. L'ho già detto in altri passaggi, ma credo che sia utile ribadirlo anche qui: io penso che la separazione netta tra le funzioni e le carriere dei magistrati inquirenti e dei magistrati giudicanti, così come la separazione netta dell'avvocatura rispetto alle altre due, sia un modello che presenta profili di criticità rilevanti.

Invece la contaminazione delle esperienze è comune a tanti altri ordinamenti. Anzi, gli ordinamenti più virtuosi sono quelli in cui questa contaminazione è frequente, quelli in cui i giudici hanno fatto anche i pubblici ministeri e hanno fatto magari anche gli avvocati nel corso della loro carriera, perché sanno cosa significa trovarsi dall'altra parte, sanno quali sono le caratteristiche che servono per svolgere adeguatamente il servizio della giustizia nei diversi ruoli e offrono quindi garanzie anche di riconoscibilità reciproca. Se io sono un giudice e so che il pubblico ministero ha avuto la mia stessa esperienza, so che l'avvocato ha avuto la mia stessa esperienza, so che poi andrò a ricoprire anch'io quell'incarico, perché nella contaminazione del progresso di professionalità può succedere che ci siano questi passaggi, credo che questa sia la migliore garanzia del fatto che si tratta di attori che concorrono insieme alla giustizia e che non sono rigidamente separati in ruoli che devono necessariamente essere in contrapposizione l'uno con l'altro. Questo è un modello che va in direzione esattamente opposta rispetto a quello della separazione delle carriere.

Aggiungo anche un altro tema, che forse non è mai stato tirato fuori. È un tema un po' antipatico, diciamo la verità, perché si presta a manipolazioni un po' populiste. Mi chiedo però se qualcuno abbia fatto i conti con il fatto che la moltiplicazione degli organismi comporterà anche, inevitabilmente, una moltiplicazione dei costi di funzionamento di questi organismi. Qualcuno ha calcolato che il CSM costa mediamente 40 milioni all'anno: se ne creiamo tre, avremo verosimilmente un costo complessivo di questi organismi di 80 milioni in più all'anno. Se questi 80 milioni fossero stati impegnati come spesa corrente per l'assunzione di personale, di giudici, di personale amministrativo, per la dotazione di strumentazioni informatiche, per l'assunzione di giudici di pace, per sanare questo buco nero della nostra giustizia, siamo sicuri che questo impegno di risorse non avrebbe prodotto risultati migliori e più positivi rispetto a una modifica ordinamentale così profonda e pesante, che presenta tutti questi rischi dei quali stiamo parlando in questo periodo? Anche questo forse è un tema che si deve affrontare nella giusta dimensione per non attribuirgli un'importanza eccessiva, ma anche di questo forse sarebbe bene parlare.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.317, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, fino alle parole: «di due terzi».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 3.318 e 3.319.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.320.
RANDO *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RANDO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, anche con questo emendamento, ancora sui termini dei due CSM e sulla metodologia dell'elezione, ho cercato di fare anche un esercizio di approfondimento e di lettura. Che cosa si legge quando si deve discutere su una riforma costituzionale? Gli atti costituenti. Che cosa hanno pensato i Costituenti quando hanno pensato al CSM e a come eleggerlo? Abbiamo cercato quindi di fare questo esercizio, che spero che anche tutti i colleghi della maggioranza abbiano fatto (sono in silenzio, ma magari lo hanno fatto lo stesso).
Ebbene, non possiamo non ricordare che i Costituenti dedicarono massima attenzione al problema dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, inquadrando quindi la magistratura ordinaria in un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, all'articolo 104, istituendo quindi un unico organo di autogoverno per la magistratura: il Consiglio superiore della magistratura, al quale è affidata l'intera carriera di tutti i magistrati (articolo 105). Leggendo le argomentazioni dei Costituenti, si capisce chiaramente che la loro prima preoccupazione era la necessità di recidere il vincolo di soggezione della magistratura all'Esecutivo e di costituire la stessa in un ordine che, per essere a sua volta autogovernato, cioè indipendente da ogni altro potere, assicurasse l'indipendenza dei suoi componenti. Sapete di chi sono queste parole? Dell'onorevole Leone.
Questo disegno di legge - lo abbiamo detto solo dai banchi dell'opposizione, perché il silenzio della maggioranza è assordante, fatta eccezione per il presidente Pera - è chiaramente proiettato a introdurre norme in materia di ordinamento giurisdizionale che devono incidere in modo invasivo su principi cardine del sistema democratico del nostro Paese, come abbiamo sempre detto, alterando i rapporti tra politica e magistratura. In un momento in cui si sta discutendo di una riforma costituzionale, quindi di uno degli atti più importanti che un legislatore è chiamato a compiere, avremmo veramente voluto sentire un'argomentazione sulle motivazioni per cui ci si porta un provvedimento già ben confezionato che non può essere minimamente discusso. Su questo - lo dico anche rispetto all'emendamento di cui chiediamo l'approvazione e a favore del quale voteremo - chiediamo veramente che ci sia un sussulto di partecipazione. Vogliamo capire e conoscere, vogliamo che vengano argomentate le motivazioni per cui questo provvedimento deve rimanere così, ed è così, perché già preconfezionato.

Verifica del numero legale

BASSO *(PD-IDP)*. Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1353

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.320, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori, fino alle parole: «dei tre quinti».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 3.321 a 3.324.
Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.325, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, fino alle parole: «dei quattro settimi».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.326.
Metto ai voti l'emendamento 3.327, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.328.
CAMUSSO *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMUSSO *(PD-IDP)*. Signora Presidente, abbiamo cercato in queste lunghe giornate in cui proviamo a infrangere l'immodificabilità di una proposta di legge costituzionale che riguarda aspetti straordinariamente importanti della nostra democrazia e dell'equilibrio dei poteri, di mettere in evidenza le molte contraddizioni che le vostre scelte stanno proponendo.

L'articolo 3 per molti versi è la somma di queste contraddizioni, perché è il punto in cui da un tema di professione e di separazione professionale si passa all'ordinamento. Si introduce, come abbiamo lungamente detto e discusso, il tema del sorteggio, che è una strana modalità che certamente determina la fine di un criterio di rappresentanza, che pure è l'unico che può sancire un'effettiva rappresentatività dei soggetti che si possono determinare. Oltre a questo, si interviene anche rispetto a un criterio con cui il Parlamento collaborava alla definizione del Consiglio superiore della magistratura.

Intanto abbiamo visto che il Parlamento non decide più con le maggioranze precedenti e sulla base di criteri quali le proposte ai componenti, ma partecipa solo in termini di definizione di una lista da cui poi si procederà, anche lì, per sorteggio, perché evidentemente volevate proporre una simmetria che tale comunque non è. Dopodiché, avendo definito questa modalità, ovviamente, fate venir meno quel criterio fondamentale che era non la rappresentanza di parte, ma un punto di rappresentanza fatto da maggioranze qualificate del Parlamento stesso.

Gli emendamenti di cui stiamo discutendo provano a rimettere al centro questo elemento: la presenza e il senso della presenza dei cosiddetti laici rispetto ai togati dentro il Consiglio superiore alla magistratura era un tema di rappresentanza del Parlamento nella sua pluralità e nelle sue caratteristiche. Ovviamente il sorteggio fa venire meno questa caratteristica; fa venir meno, com'è stato detto, la possibilità di avere una rappresentanza di genere; fa venir meno il fatto che ci sia una specularità tra la composizione dei Consigli superiori con le appartenenze effettive, ma mette anche in discussione le modalità con cui il Parlamento partecipa a questo processo. Credo che sia davvero delicato il fatto che, con un'operazione che apparentemente doveva essere sulle professioni, in realtà si mettano in discussione, senza mai dichiararlo e senza mai dirlo, anche la funzione di rappresentanza e di determinazione del Parlamento e quella formulazione, che è sicuramente essenziale, che in realtà dovrebbe riguardare anche le leggi costituzionali.

Mentre nel caso della legge costituzionale poi c'è il referendum confermativo, nel caso dell'elezione del Consiglio superiore della magistratura si impedisce quella determinazione di ricerca unitaria sulla base di criteri delle proposte che ovviamente indebolisce anche la rappresentanza parlamentare in sede di Consigli superiori della magistratura.

Verifica del numero legale

CATALDI *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1353

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.328, presentato dalla senatrice Lorenzin e da altri senatori, fino alle parole: «per un terzo».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.329.

Metto ai voti l'emendamento 3.330, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.331, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.332.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, questo emendamento a mia prima firma mi consente di tornare su alcuni argomenti per i quali riteniamo non necessaria, ma anzi rischiosa, questa riforma.

Voglio tornare a ragionare del tema della terzietà del giudice, che dà il via alla riforma, che giustifica, a dire del Governo e della maggioranza, la separazione delle carriere e che noi consideriamo, invece, il pretesto per modificare l'equilibrio dei poteri dello Stato indebolendo l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.

Perché diciamo che il tema della terzietà del giudice è certamente importante, ma utilizzato in maniera fuorviante? Perché è decisivo, ovviamente. La terzietà del giudice è una necessità ineludibile in un processo penale di un Paese democratico.

Tuttavia abbiamo ripetutamente sottolineato che, quando si mette in discussione la circostanza che nel processo penale italiano il giudice sia davvero terzo nei confronti del pubblico ministero e del difensore, quando chiediamo che si dia qualche dimostrazione di quest'accusa pesante che è all'origine di una riforma che prende il nome - appunto - di separazione delle carriere, ma che invece è un pretesto per fare altro, quando chiediamo questo, ci si limita a dire che l'importante è la percezione. Si dice cioè che il problema della terzietà del giudice non riguarda tanto l'esito dei processi, non riguarda tanto le decisioni effettive assunte dai giudici, ma riguarda la circostanza che, se le carriere non sono separate, l'opinione pubblica ha la sensazione che il giudice non possa essere effettivamente terzo nei confronti di un pubblico ministero, oppure ha la sensazione che il pubblico ministero sia un giudice anch'esso e quindi che le cose che dice il pubblico ministero abbiano lo stesso valore di quelle che dice un giudice, cioè che un provvedimento del pubblico ministero abbia lo stesso significato e lo stesso valore di quello di un giudice.

Lì ci si ferma, cioè è una questione ordinamentale, una questione di percezione, una questione che non riguarda effettivamente come vanno i processi, perché se invece si prova a guardare l'esito dei processi e dei procedimenti, se si vanno a guardare i numeri, essi clamorosamente smentiscono la tesi che sta alla base di questa riforma. Cioè i numeri che dovrebbero dimostrare che i giudici non sono terzi perché sono influenzati dall'amicizia, dal rapporto tra correnti, e quindi non decidono in maniera terza rispetto alle parti, quei numeri dovrebbero dimostrare esattamente questo assunto, ma ahimè, ahinoi, ahivoi, dimostrano esattamente il contrario, perché, tra i Paesi democratici occidentali, il nostro è quello con il più alto tasso di assoluzione nei procedimenti penali; il nostro è uno dei Paesi in cui il tasso di assoluzione è più alto. Forse dovremmo domandarci, al contrario, perché c'è questo tasso di assoluzione così alto. Forse questa sarebbe la domanda da farsi, invece di occuparci di una separazione delle carriere sulla base di un presupposto così evidentemente sbagliato e fuorviante. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.332, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, fino alle parole: «non superiore al».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.333.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.334.

ZAMBITO *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMBITO *(PD-IDP)*. Signora Presidente, prima abbiamo cercato di capire le ragioni che hanno spinto la maggioranza e il Governo a presentare questa riforma e abbiamo parlato del fatto che ieri il senatore Malan ci ha spiegato quali erano gli obiettivi: la terzietà del giudice, l'eliminazione del correntismo, eccetera. Noi abbiamo detto che sono cose che effettivamente ci sarebbe piaciuto discutere perché potevano essere anche obiettivi nostri, tuttavia quello che appare evidente - ce lo ha confermato oggi il senatore Pera - è che le cose non stanno proprio in questo modo. Che le cose non stiano in questo modo lo dimostra anche un fatto che voglio ricordare perché oggi forse non l'ha fatto nessuno: nell'ultima legge di bilancio il Governo Meloni ha previsto tagli per 500 milioni di euro all'interno del comparto nei prossimi due anni. C'è una strutturale carenza di organico, mancano i magistrati, le udienze del giudice di pace vengono fissate al 2030, il processo telematico è in tilt, i cittadini e le imprese chiedono giustizia, ma devono affrontare il calvario della lentezza dei processi; il

sistema non sta funzionando proprio bene e noi, cioè voi, la maggioranza e il Governo Meloni tagliano 500 milioni di euro. Si vuol tappare il buco con questa discussione, che attacca però ulteriormente la magistratura.

E allora verrebbe da chiedervi cosa vi ha fatto la magistratura. Cosa vi ha fatto? Anche di questo abbiamo parlato e sappiamo cosa vi ha fatto e perché ce l'avete così tanto con la magistratura e quindi non ci voglio tornare.

Vorrei invece tornare sulla separazione delle carriere, perché la destra contesta l'attuale assetto che vede, secondo la scelta operata dai Costituenti, un organo di giustizia nel pubblico ministero, che è obbligato a ricercare prove a carico della colpevolezza, ma anche a discarico della colpevolezza. La destra sostiene che vi siano evidenti lacune rispetto alla realizzazione di questo principio e quindi cosa fa? Propone di cambiare questo modello separando il pubblico ministero, allontanandolo e contrapponendolo al giudice e alla difesa.

Si tratta sostanzialmente di evidenziare una patologia e, anziché contenerla e contrastarla, qui se ne fa una regola generale dell'ordinamento. Quella patologia che si contesta diventerà cioè la regola. Il pubblico ministero è contrapposto alla difesa e al giudice nello scontro forense con un antagonismo esasperato che, non si comprende in base a quale principio di ragionevolezza, dovrebbe ridurre le esasperazioni e la conflittualità nel processo.

È del tutto evidente che il risultato sarà esattamente l'opposto. Ancora una volta vi stiamo dicendo che se gli obiettivi fossero stati quelli che avete dichiarato potevamo discutere; invece oggi abbiamo appreso che l'obiettivo è quello dei pieni poteri. La ricetta che proponete non va bene, non risolve il problema, ma lo aggrava ulteriormente. Non lo diciamo solo noi, ma lo affermano anche esponenti autorevoli della cultura giuridica liberale. Abbiamo sentito anche Enrico Scoditti, consigliere della Corte di cassazione, dire che la separazione giudicante e requirente delle carriere nel contesto dell'ordinamento italiano ha un effetto controintuitivo rispetto ai principi del costituzionalismo liberale. Essa è infatti in grado di creare l'effetto indesiderato di una concentrazione di potere con tendenze centrifughe rispetto all'integrazione di un sistema che è e deve rimanere plurale.

Vi chiedo ancora una volta di fermarvi e di rifletterci. *(Applausi)*.

GUIDI *(Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI *(Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)*. Signor Presidente, intanto un piccolo dolcissimo buffetto a lei: ero in Aula durante la verifica del numero legale, ma purtroppo ho perso memoria della corsetta per arrivare al banco; quindi, la prossima volta, se vuole che eviti di falciare qualcuno con il mio scooter, mi dia un pochino di tempo in più. La ringrazio per la cortesia.

Per quello che riguarda l'applicazione del Regolamento, sono veramente stanco. Non mi voglio sostituire a lei, Presidente, ma mi rivolgo a tutte le persone, i colleghi e le colleghe, che contro il Regolamento, parlando degli emendamenti, hanno "ciurlato nel manico", parlando di tutto e di più. Credo che non sia corretto. Intanto spesso hanno riempito i loro interventi di improperi: questo è un segno di debolezza per chi li fa, è un boomerang che tornerà indietro, ma soprattutto - credetemi - è veramente disdicevole - lo sottolineo che non è un rimprovero a lei, signor Presidente - che troppi colleghi e colleghe abbiano parlato di tutto e di più - lo ripeto, "ciurlando nel manico" - e non degli emendamenti.

Ringraziando, chiedo scusa per il tempo che ho utilizzato, ma "quanno ce vo, ce vo". *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Guidi, solo una piccola replica: la verifica del numero legale significa verificare i senatori presenti in Aula in quel momento. Devo dire che questa Presidenza, ma anche i miei colleghi di solito sono sempre molto elastici: lo abbiamo fatto anche oggi, ma siccome dietro di lei c'erano altri venti senatori, non posso essere così elastica, perché devo essere terza. Vorrà dire che d'ora in poi concederò i classici 10 secondi e non sarò più elastica.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.334, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, fino alle parole: «elenco compilato».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.337.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.335.

VALENTE *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE *(PD-IDP)*. Signor Presidente, qualche ulteriore riflessione, considerando che siamo a buon punto, forse a poco più della metà dell'esame degli emendamenti a questo articolo 3 e veramente a sfogliare soltanto il fascicolo abbiamo proposto tantissime cose di merito, anche molto diverse, per tentare di farvi ragionare e provare a stare nel merito.

Abbiamo proposto che, se proprio il tema era la distinzione tra l'esercizio di due funzioni differenti, avremmo potuto ipotizzare, anziché due differenti CSM, due sezioni all'interno dello stesso CSM. Vi abbiamo proposto modifiche al sorteggio e, forse in maniera addirittura più esplicita, abbiamo provato anche a stanare qualche incertezza, visto che pure in Commissione avete avuto qualche resistenza a dare spiegazioni, quando vi abbiamo chiesto come funzioneranno l'accesso e la formazione o come tutelerete il principio sano dell'esercizio di una giurisdizione unitaria. Il percorso di formazione lo differenziamo o sarà lo stesso, visto che sono differenti? Sono emendamenti veramente molto diversi e non c'è stata un'interlocuzione nel merito di nessuna di queste proposte.

Vorrei provare ad attirare la vostra attenzione su due questioni ancora: la prima è quella di cui abbiamo discusso qualche emendamento fa, relativa a come si accede a queste due funzioni distinte. Noi diciamo che se sono due funzioni distinte, se sono esattamente due ruoli che non devono proprio interloquire tra loro, voi avete quasi l'incubo; vi abbiamo pure detto: scusate, ma se avete l'incubo nello stesso CSM, perché non avete l'incubo tra primo e secondo grado di una filiera? Neanche qui c'è stata risposta. Allora, se proprio li pensate differenti, quindi che esercitano due funzioni differenti, va da sé che dovranno avere due percorsi formativi totalmente differenti.

E noi allora lì esprimiamo una preoccupazione, perché vi diciamo: scusate, ma il principio della giurisdizione non è per voi una tutela per offrire maggiori garanzie alla parte indagata o alla parte imputata? Non è un modo per garantire più diritti a questa parte, il principio della giurisdizione così come lo intendiamo, cioè la ricerca e l'accertamento sempre della verità? E invece, anche su questo terreno, non avete neanche provato a spiegarci come non distinguere semplicemente queste due funzioni - perché le funzioni, come abbiamo già ricordato, le abbiamo già distinte con la riforma Cartabia e i numeri ci raccontano come queste due funzioni oggi siano totalmente distinte - ma fare due percorsi di carriera totalmente differenti impatti in concreto sulla possibilità di dare e di offrire maggiori garanzie a una parte che secondo voi oggi arriva nel processo come più debole.

E allora l'abbiamo superato dicendo: va bene, il gioco è svelato, il vostro intento non è quello di dare più garanzie a una parte del processo, ma di dare più serenità alla politica di fronte al potere giudiziario, una politica che deve agire indisturbata e la cui sfera d'intervento non dev'essere minimamente sfiorata. Seppure non avete il coraggio di dirci che volete mettere in discussione i principi fondamentali dello Stato di diritto, dei pesi e dei contrappesi che limitano i poteri di ciascuno, noi ve l'abbiamo dimostrato, altrimenti ci avreste dovuto dire come concretamente è quest'impostazione.

Allora vi invito veramente a riflettere. Siete poi convinti che, anche rispetto a questo fine non detto, c'entri qualcosa indebolire un potere dello Stato? Non volete avviare una riflessione tale per cui che la politica riprenda eventualmente il suo spazio, rilegittimandosi in altre formule? Il tema non è come l'autorità giudiziaria mette in discussione il potere politico, ma è come il potere politico oggi esercita fino in fondo veramente la sua funzione, e l'autorevolezza gli viene meno da come per esempio delegittimiamo il Parlamento e la sua funzione. La sfiducia che i cittadini hanno nel potere politico non deriva dal modo in cui l'autorità giudiziaria mette sotto inchiesta un politico piuttosto che un altro, ma è l'autorevolezza e la capacità di… *(Il microfono si disattiva automaticamente)* …reali dei cittadini e dimostrare e conquistare, in qualche modo giocare sul campo. Autorevolezza, visione e capacità di rispondere veramente ai bisogni dei cittadini: esattamente quello che non fate con questa riforma, in cui i bisogni dei cittadini sono totalmente cancellati. *(Applausi)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, intervengo perché stimolato da queste osservazioni a mio avviso molto giuste fatte adesso dalla nostra collega Valente. Penso che abbia ragione a puntare il dito sul fatto che c'è il rischio molto evidente - secondo me, certo - che, se questa riforma dovesse andare in porto (ma io non credo che andrà in porto, l'ho detto molte volte in questi giorni, sono assolutamente certo che il popolo italiano la respingerà in maniera molto larga), è abbastanza evidente, per le ragioni spiegate molto bene adesso dalla senatrice Valente, come si determini effettivamente il rischio di un abbassamento molto significativo e molto netto delle garanzie dei cittadini nei confronti della giustizia.

Se c'è una cosa che trovo proprio insopportabile di tutto questo dibattito sulla separazione delle carriere, ma non da oggi, ma da un po' di anni a questa parte, da quando se ne parlava qualche decennio fa, è che addirittura, in una sorta di ribaltamento distopico della realtà, questa riforma viene presentata come garantista. Naturalmente è vero il contrario; è una riforma che invece si iscrive pienamente dentro una logica che, secondo me, è al tempo stesso giustizialista e anche profondamente populista.

Ho detto tante volte in questo Parlamento che non amando, anzi non sopportando per nulla il populismo nelle sue varie forme, se c'è una cosa che considero meno sopportabile del populismo dal basso, ebbene, quella cosa è il populismo dall'alto. Questa è una riforma che incredibilmente riesce a tenere dentro tutti questi elementi. È una riforma che da una parte è populista dall'alto, perché viene agita dal Parlamento, per l'appunto utilizzando e brandendo degli argomenti.

Ma davvero qualcuno pensa che non ci si accorga degli argomenti che vengono utilizzati? Non è un caso che assistiamo da molti mesi, e forse da molti anni a questa parte, a una continua e sistematica operazione di delegittimazione della magistratura in questo Paese. Ma davvero pensate che non capiamo che le decine, centinaia, migliaia di trasmissioni televisive che vanno in onda tutte le sere da tanti anni a questa parte - per esempio su Rete4 - che nella maniera più populista possibile presentano agli occhi di questo Paese la magistratura come se fosse complice di chissà quale misfatto e toccano le corde più sensibili di un pezzo di popolazione, rappresentano esattamente il retroterra culturale che si sta cercando di costruire? Penso che non basterà questo retroterra culturale. Quando si arriverà al dunque, nel momento decisivo, quando per l'appunto i cittadini di questo Paese saranno chiamati al referendum, questi argomenti non troveranno particolare consenso. Penso però che questo ragionamento si inscriva dentro un preciso disegno politico. Se c'è una cosa che riconosco alla maggioranza di destra di questo Paese, è di non presentare le varie riforme come se fossero scollegate l'una dall'altra, ma qui c'è proprio un'idea, c'è un disegno, dal mio punto di vista profondamente reazionario e anche populista e pericoloso, perché sconvolge gli equilibri politici e democratici così come si sono determinati nel corso degli anni. È evidente, però, che c'è un disegno. *(Commenti).* Il mio microfono lampeggia, e quindi? Senatore, mi vuole togliere anche il diritto alla parola?

PRESIDENTE. Presidente Zaffini, ci penso io.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Non le basta semplicemente approvare riforme…

PRESIDENTE. Senatore De Cristofaro, si rivolga alla Presidenza. Io non le ho tolto la parola.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Mi rivolgo a lei, signora Presidente, ma le chiedo di intervenire con i senatori della maggioranza, perché trovo davvero insopportabile che, dinanzi a questa clamorosa e gigantesca violazione dei diritti parlamentari che si sta consumando da molte settimane a questa parte *(Applausi)*, addirittura si faccia qualche verso che di ironico non ha nulla e che davvero dà il segno del degrado in cui quest'Assemblea sta cadendo. Se non avete nulla da dire, se i senatori della maggioranza non hanno nulla da dire perché non sanno opporre un'argomentazione a quanto sta raccontando, cioè che stanno cercando di stravolgere i capisaldi della Costituzione repubblicana… *(Commenti).*

PRESIDENTE. Chiedo ai senatori della maggioranza di restare in silenzio quando parlano i colleghi. Allora darò un altro minuto al senatore De Cristofaro.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Evidentemente sono vittime del proprio passato, perché in quella Costituzione non si riconoscono, non si sono mai riconosciuti e non vedevano l'ora di arrivare al Governo e di cercare di stravolgerla come stanno facendo. Almeno, abbiano la dignità di ascoltare le

posizioni di chi non la pensa come loro.
Ricordo ai senatori della maggioranza che sono maggioranza non perché nel 2022 sono stati maggioranza nel Paese, perché avevano meno voti delle opposizioni, ma semplicemente in virtù di scellerate divisioni. Approfittate di questi pochi mesi che vi rimangono come maggioranza, perché vedrete che questa riforma costituzionale e l'esito del referendum che seguirà segneranno anche per il vostro Governo lo stesso epilogo che ha segnato la storia di tutti i Governi che in tutti questi anni hanno cercato di portare a casa riforme costituzionali a maggioranza. Lo sapete com'è finita? Tutti quelli che ci hanno provato sono andati a casa e vedrete che sarete i prossimi. *(Applausi. Commenti)*.
PRESIDENTE. Senatrice Mennuni, non siamo allo stadio. *(Brusio)*.
Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.335, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori, fino alle parole: «un elenco compilato».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.336.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.338.
CATALDI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CATALDI *(M5S)*. Signora Presidente, questo emendamento cerca di salvare almeno la struttura di questo articolo che - come ho detto in precedenti interventi - è veramente impresentabile, scritto male anche nella forma, con ripetizioni addirittura della stessa parola nella stessa frase. Quindi, magari un controllo dell'ortografia e della sintassi avrebbe giovato alla scrittura sulla Costituzione.
Capisco che l'articolo 90 mi imporrebbe di restare concentrato sul testo di questo emendamento, e quindi avrei l'occasione di dire molto sul criterio del sorteggio, perché non valorizza le competenze. Potremmo parlare giorni su questa problematica. Penalizza i magistrati di spessore, Presidente. Ne conosco diversi che credo si sentirebbero umiliati nel pensare che la loro carriera professionale verrà non valorizzata, ma rimessa a una lotteria di Capodanno. Non stimola la crescita professionale dei giovani magistrati, che a questo punto sapranno che tanto uno vale l'altro; non vale la pena diventare grandi magistrati, magistrati di spessore culturale, di notevole caratura sul piano tecnico. E non vale la pena perché tanto alla fine potranno tutt'al più partecipare al sorteggio.
Però, Presidente, se mi limito a parlare solo di questo emendamento, commetto un grave torto verso chi ci ascolta. Noi stiamo pensando soltanto a un piccolo tassello di un mosaico, perché nel suo insieme questa riforma sta cambiando ben sette articoli della Costituzione. Presidente, mi permetto solo di fare un riepilogo, perché in questo riepilogo c'è anche questo tassello: cambiate sette articoli per fare cosa? Per dire che avevate già annunciato e messo in campagna elettorale, nel programma elettorale, la separazione delle carriere. Bene, Presidente, per fare questo bastava cambiare un articolo della Costituzione, non sette. *(Applausi)*.
Non serviva neppure cambiare la Costituzione, perché le funzioni dei pubblici ministeri sono già separate rispetto a quelle della magistratura. Bastava intervenire sulla legge ordinaria, ma evidentemente questo Governo non è in grado di farlo.
Avete cambiato l'articolo 102. C'era bisogno di cambiare anche quest'altra norma? Per fare che cosa, poi? Per scrivere una cosa ovvia, e cioè che le norme sull'ordinamento giudiziario devono disciplinare le carriere separate. Ma cosa pensate che il legislatore l'avrebbe fatto con la legge sulle locazioni? Scrivete una cosa ovvia, quindi impasticciate il drafting della Costituzione per dire una cosa che è scontata, che sanno tutti. È evidente.
Ma non vi è bastato: cambiate anche l'articolo 104 della Costituzione, che è oggetto dell'articolo 3 del provvedimento in esame, per inserire l'idea geniale con la quale state dicendo: non sappiamo come risolvere il problema delle correnti e quindi, non avendo altra idea, ci rimettiamo alla sorte.
Poi cambiate anche l'articolo 105. Penso che nei prossimi giorni avremo modo di parlare anche di questo. Il discorso però è coerente, perché anche lì istituite l'Alta corte con un intento punitivo, in quanto ne disciplinate anche il procedimento ed escludete la possibilità di ricorrere in Cassazione. Anche qui l'avete fatto con una struttura e con una logica punitiva.
Vi dico poi, Presidente, che tra i precedenti emendamenti ne avete bocciati alcuni del collega

Scarpinato che almeno avrebbero evitato i costi a carico della collettività. Bastava creare due sezioni separate nel Consiglio superiore della magistratura. No: voi avete voluto fare due Consigli superiori della magistratura più un'Alta Corte, quindi state triplicando i costi, e questi costi li sosterranno i cittadini per dare retta a una vostra misura che ha solo carattere propagandistico e vendicativo.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, intervengo semplicemente per terminare in maniera più calma. Ovviamente mi scuso con lei per aver alzato i toni, ringraziandola per la sua pazienza e anche per avermi dato qualche minuto in più.

Desidero però concludere l'argomentazione che stavo cercando di portare avanti nel mio intervento di qualche minuto fa, nella speranza che queste parole non cadano completamente inascoltate, ma che almeno qualcuno interessato a questo tipo di dibattito, magari anche fuori di qui, possa poi farsi delle domande e anche provare a darsi delle risposte.

Perché sostengo che questa riforma si iscriva in un disegno politico reazionario, profondamente reazionario? Penso che non possiamo commettere l'errore di considerare questa riforma come un corpo separato rispetto al pacchetto di proposta politica che il Governo sta portando avanti, nel corso degli ultimi mesi e di questi anni, anche coerentemente, da questo punto di vista: questo lo riconosco.

Vorrei però che questo punto fosse chiaro: è un disegno politico che trasforma profondamente la nostra Repubblica con le due riforme costituzionali in esame contemporaneamente. La prima è il premierato, che ora è fermo su un binario morto. Perché? Perché non lo si vuole portare a casa? C'è questa furbata: si pensa che il referendum sul premierato sia più insidioso, dal punto di vista del Governo, del referendum sulla separazione delle carriere. Questo referendum, infatti, è stato preparato con il retroterra culturale a cui facevo riferimento nel precedente intervento, cioè le tante trasmissioni, il populismo e tutte le sciocchezze che vengono raccontate tutte le sere in questa narrazione insopportabile, che si sente da molti anni a questa parte e che però, evidentemente, un qualche retroterra lo ha preparato. Quindi, anche se penso che si sbagli, capisco che la destra pensa che sia più facile affondare il colpo su questo che non sul premierato. Allora cosa si fa? La riforma del premierato la si mette in cantiere. Magari si conclude l'esame della riforma costituzionale pochi mesi prima delle elezioni e si rimanda il referendum costituzionale a dopo le prossime elezioni politiche.

È questo il motivo di tutta questa fretta. Quindi, si immagina uno schema per cui si chiude la riforma della separazione delle carriere in tempo utile da avere un referendum confermativo nella prossima primavera. Si immagina quel referendum come un possibile scivolo verso le elezioni politiche e poi, subito dopo, si fa il referendum sul premierato.

Il grande particolare è che questo schema non funzionerà, perché si infrangerà sul fatto che il primo referendum si perderà e quindi ci toglieremo il pensiero - come sto dicendo da un po' di settimane a questa parte - e lo vedremo, nel senso che gli italiani voteranno e si vedrà. Il punto di fondo, però, è il seguente: queste due riforme non si possono leggere separatamente.

Se abbiamo un sistema democratico che si fonda su tre poteri - il potere esecutivo, il potere legislativo e il potere giudiziario - e contemporaneamente succede che il potere esecutivo mette in scacco tutte e due gli altri poteri e attacca il potere legislativo con il premierato, allora questo Parlamento, che già non conta nulla, se dovesse esserci davvero il premierato, veramente lo si può chiudere, perché saremo tutti quanti eletti, quelli che ci saranno, per trascinamento.

Signor Presidente, vedo che il microfono sta lampeggiando, ma ho ancora a disposizione complessivamente venticinque minuti, quindi posso anche continuare dopo, appena termino. Questo concetto, però, lo voglio concludere, perché è un punto troppo decisivo, troppo importante.

Come si fa a non vedere che questo attacco agli altri due poteri - al potere legislativo, da una parte, e al potere giudiziario, dall'altra - viene esattamente dallo stesso centro propulsore? Un Paese in cui non ci sono più i tre poteri paritari, ma ce n'è uno, il potere esecutivo, che domina gli altri due, non mi piace. Faremo le barricate per difenderci da questa idea. *(Applausi)*. E intendo le barricate, naturalmente, in senso metaforico. Penso che questo stravolga i connotati della Repubblica italiana e della Costituzione democratica. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.338, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.339.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signora Presidente, per il suo tramite vorrei segnalare al senatore De Cristofaro che adesso fare barricate è reato. Quindi, stia attento che verrà arrestato. *(Commenti)*. Ragazzi, l'avete fatto voi. State smantellando tutto. Ora vi concentrate sulla magistratura, per cui avanti così, avete la strada spianata.

Ritorno sempre sul discorso del sorteggio. Trovo sconcertante - l'ho già detto - che abbiate criticato la nostra forza politica per anni sul fatto che dicesse che uno vale uno - lo ribadisco, inteso come una testa un voto - e adesso andate a replicare lo stesso concetto in un organo costituzionale come il Consiglio superiore della magistratura. Peccato che il principio di una testa un voto sia un po' diverso dall'estrarre a sorte persone per decidere la sorte di altre persone.

Ribadisco pertanto, per la 152a volta, che dovete fermarvi. Ascoltate, se non me, almeno il senatore Pera e mettetevi d'accordo almeno al vostro interno. *(Applausi)*.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, sempre per tornare al tema della separazione in funzione della terzietà del giudice, vorrei darvi conto di una conversazione, di un colloquio, di un confronto che c'è stato in Commissione affari costituzionali, in fase di audizione sul provvedimento con un esponente dell'avvocatura; sappiamo che l'Avvocatura ufficiale sostiene la riforma, e poi ci sono anche alcuni avvocati molto perplessi.

In quella sede citai al collega avvocato i seguenti numeri. Gli dissi che loro sostengono che c'è un problema di terzietà del giudice e che quindi bisogna fare questa riforma, altrimenti il giudice non è terzo. Gli citai dati ufficiali del gennaio 2019, secondo i quali nel tribunale monocratico (quando il giudice è uno solo, quindi per i reati meno importanti) il tasso di assoluzioni nel merito era del 39 per cento. In sostanza, nel 39 per cento dei casi il giudice collega (che va al bar insieme al pm, collega di appartenenza alla corrente, quindi che gli deve chissà che cosa) dava torto al pubblico ministero. Nel giudizio collegiale, quindi per i reati più importanti, i proscioglimenti nel 2019 erano il 35 per cento; cioè nel 35 per cento dei casi i giudici collegiali, quelli che vanno a bere il caffè insieme ai pubblici ministeri, quelli che sono insieme con loro delle correnti dell'ANM, quelli che si fanno i favori perché la terzietà non esiste, perché appartengono alla stessa carriera, davano torto ai pubblici ministeri. Allora, scusate, ma se questi sono i dati, tutto il problema della terzietà del giudice dov'è? Mi hanno risposto che in dibattimento le cose sono un po' diverse, che effettivamente il problema vero è prima, durante le indagini preliminari, durante l'udienza preliminare.

Abbiamo chiesto al Presidente dei gip di Milano, la dottoressa Maccora, qual è il tasso dei proscioglimenti in sede di udienza preliminare a seguito della riforma Cartabia. La dottoressa Maccora ci ha detto che il tasso dei proscioglimenti è oggi del 30 per cento. Nel 30 per cento dei casi, cioè, il giudice dell'udienza preliminare dà torto ai pubblici ministeri.

Scusate, fatico un po': ma dov'è il problema della terzietà? Non è quello. Effettivamente il problema è quando si danno le misure cautelari, allora lì effettivamente i giudici non sono terzi rispetto pubblici ministeri. Sono andato a scartabellare e a vedere il tasso di riforma delle misure cautelari personali del tribunale della libertà, cioè quando una parte impugna una misura cautelare quanto è il tasso di riforma delle misure cautelari da parte del tribunale. Sono andato a vedere i dati del mio distretto di Brescia: nel 30 per cento dei casi l'impugnazione si conclude con l'accoglimento o la riforma della misura cautelare personale. Scusate: se i dati sono questi, dove si colloca esattamente il problema di terzietà del giudice? Perché nessuno mi risponde?

Non pago di questo, sono andato a vedere qual è il tasso di riforma dei giudici di appello rispetto ai giudici di primo grado. Anche qui la curiosa circostanza per cui c'è l'enorme problema di vicinanza di

appartenenti alle stesse correnti, che vanno a bere il caffè insieme, tra i pubblici ministeri e i giudici. Tra i giudici di primo grado e i giudici d'appello invece questo problema non c'è più. Appartengono alla stessa corrente, vanno a bere il caffè insieme al bar, ma non c'è alcun problema se il giudice d'appello deve guardare la sentenza che ha fatto il suo amico giudice in primo grado. Non c'è più il problema. Perché non c'è? Mi spiegate perché non c'è questo problema? I tassi di riforma… *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Prego, sei minuti. Questo è il settimo.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Il numero di riforma delle sentenze d'appello rispetto alle sentenze di primo grado è pari al 37 per cento. Nel 37 per cento dei casi i giudici d'appello danno torto ai giudici di primo grado. Le percentuali sono più o meno analoghe per quanto riguarda i tassi in cui i giudici danno torto ai pubblici ministeri. Dov'è il problema della terzietà dei giudici, se i numeri sono questi? *(Applausi)*.

Verifica del numero legale

PIRRO *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1353

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.339, presentato dal senatore Verini e da altri senatori, fino alle parole: «magistrati requirenti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 3.340 e 3.341.

Metto ai voti l'emendamento 3.342, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.343.

NICITA *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, preliminarmente ho il dovere di chiedere scusa ai colleghi della maggioranza per costringerli a questo rito inutile di stare qui in Aula, per costringerli a correre per verificare il numero legale e disturbarli con le nostre parole rispetto alle numerose conversazioni, sicuramente più interessanti, che stanno svolgendo rispetto all'ascolto. *(Commenti).*

Vi chiedo scusa. Chiedo scusa anche al Sottosegretario. In effetti, rispetto a un provvedimento che è stato annunciato senza discutere emendamenti, per il quale sono state annunciate non solo quattro letture senza alcuna discussione, ma addirittura già si pensa alla data del referendum, chiediamo scusa per farvi perdere tempo e ascoltare le nostre opinioni. Vi chiediamo scusa se qualche volta non siamo aderenti al testo dell'emendamento. Sapete che i canguri non si fanno soltanto dalla parte dell'illustrazione: qualche canguro lo facciamo noi; solo che i nostri canguri sono un po' più salterellanti, un po' più preoccupati del senso di giustizia e di democrazia di questo Paese.

Visto che ho attirato la vostra attenzione chiedendovi scusa, vi chiedo scusa anche da parte dei colleghi, se abbiamo irritato qualcuno esprimendo la nostra opinione o dicendo che abbiamo presente in modo molto forte nel Paese una retorica che in effetti è antimagistratura. Perché è pericolosa questa retorica antimagistratura? Ovviamente gli errori giudiziari possono esserci e devono essere evitati. I dati che ha appena letto il collega Bazoli ci hanno detto però un fatto importantissimo e ci hanno informato sulla circostanza che c'è una media incredibile che va dal 30 al 40 per cento di riforma delle decisioni, che va dal tribunale della libertà ai giudici d'appello, quindi l'idea del giudice non terzo non è basata su un elemento di fatto.

Poi però c'è un problema, Presidente, e mi rivolgo a lei perché forse è l'unica che mi sta ascoltando, oltre a quelli che stanno da questa parte. C'è un problema quando attaccate la magistratura, perché vi spiega che non si possono violare i diritti umani, prendendo delle persone e portandole in Albania;

quando ci sono giudici che vi spiegano che ci sono elementi crescenti di corruzione in questo Paese; quando magari qualche persona che conosciamo, qualche amico di tutti noi, finisce in un procedimento giudiziario e viene assolto, spesso sento dire - l'ho sentito dire anche dal ministro Salvini - «c'è un giudice a Palermo» in quel caso, ma copiando la famosa espressione «c'è un giudice a Berlino». Ora, a parte il fatto - come abbiamo scoperto - che a Berlino la separazione delle carriere non c'è, diciamo che, se c'è un giudice a Berlino, in qualche modo dovremmo prenderlo ad esempio. Questo però mi fa anche capire che ci vuole una distinzione fondamentale fra le nostre vicende personali, le idee di possibile relazione sistemica fra gli interventi che può fare un Governo, le leggi, le decisioni dei giudici, e l'idea, invece, di elevare tutto questo a sistema, pensando che esista una parte del Paese che è contro il Governo semplicemente perché applica le leggi.

Senatore Pera, utilizzare la parola «anarchia» a me sinceramente ha fatto molto effetto. Sicuramente lei ha posto questioni che meritano approfondimento e che non sono approfondite in questo disegno di legge lacunoso, ma pensare che l'applicazione della legge sia di per sé anarchica è un tema che mi lascia sinceramente preoccupato.

Presidente, concludo, anche perché c'è solo una stanchezza causata dalla giornata e una fretta di andare altrove, però, se il messaggio fondamentale è di non comprendere che il sistema giudiziario è un sistema, non si deve valutare sulla base di singole questioni, sulla base di singole polemiche, sulla base di singoli momenti storici. È un sistema che sta nella nostra Costituzione, che sta a tutela di tutti i cittadini e le cittadine, specialmente di coloro che non hanno le risorse per affrontare determinate questioni e che sono i grandi assenti di questo disegno di legge e di molti interventi di questo Governo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.343, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.344, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.345.

ROSSOMANDO *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO *(PD-IDP)*. Signora Presidente, Vice Ministro, colleghi, abbiamo oggi trattato di più il cosiddetto primato della politica. Sullo sfondo c'è l'eterno conflitto tra politica e magistratura, che pensavamo morto e sepolto, ma è stato resuscitato dalle catacombe. Qui c'è la stranezza che, mentre ci si lamenta della troppa intromissione della giurisdizione nella vita delle persone, siamo arrivati credo ormai a quota 50 di nuovi ulteriori reati, che puniscono anche condotte che prima non erano reato, quindi in realtà c'è una maggior intromissione. Se però andiamo a vedere in quali campi c'è questa maggiore intromissione, diciamo che siamo un po' al "rubò sei cervi nel parco del re", nel senso che la giustizia che a voi interessa e che evocate è quel tipo di tribunale e di giustizia.

Non ho ancora capito quale sia il primato della politica che dite di voler difendere. Se volete difendere il primato della politica, perché stiamo assistendo, ormai da due anni e mezzo, a una sostanziale e metodica demolizione e sopraffazione del ruolo del Parlamento e dei parlamentari, prima ancora quelli della maggioranza che quelli dell'opposizione? Perché assistete silenti al travolgimento di ogni discussione, alla decretazione d'urgenza con la fiducia addirittura su provvedimenti che già si stavano discutendo ed eravamo in procinto di approvare in Aula? Cos'è per voi il primato della politica? È il primato dell'iniziativa dei singoli parlamentari, del loro contatto sul territorio, dell'attività di denuncia, di stimolo, di innovazione, o è il primato della politica del capo?

Questo è il discorso: qui c'è il primato della politica del capo e del più forte. D'altra parte, il ministro Nordio ci ha intrattenuto parlando di una legge di natura, che è la legge del più forte. Ci ha intrattenuto su questo collegamento. *(Commenti)*. E infatti lo so, presidente Pera, pure lei, però è stato beneficiato tramite la Presidente, perché ha evocato la sua impostazione popperiana, cercando di metterla sullo stesso piano con la legge di natura e quindi con il darwinismo sociale. Anche questo ha dei richiami e dei precedenti storici, per carità. Non c'è nulla di nuovo: c'è una scia storica che ha anche una rappresentanza e battaglie fatte, che però sinceramente speravamo che la storia le avesse ormai

sconfitte.

Invece siamo al primato del capo, al "sei cervi nel parco del re", che sono quello di cui si occuperanno i tribunali d'ora in poi, e poi ovviamente anche al mitico delitto d'autore, perché tutti i reati che introducete non sono quasi mai per quello che si fa e quasi sempre per quello che si è.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.345, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori.

Non è approvato.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BEVILACQUA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA *(M5S)*. Signor Presidente, domenica scorsa un turista inglese, il presidente di una galleria d'arte, è stato malmenato nel quartiere dell'Albergheria a Palermo da dei giovani che l'hanno avvicinato e picchiato non per rapinarlo, ma solo per il gusto di fargli del male.

Lunedì, sempre a Palermo, i dipendenti della Cioccolateria Lorenzo, un punto di ritrovo molto conosciuto nella mia città, sono stati aggrediti, anche se l'obiettivo della spedizione punitiva doveva essere il proprietario che in quel momento non c'era. E anche in questo caso le motivazioni sono assolutamente futili, perché i cassonetti per il conferimento dei rifiuti erano stati posizionati dove davano fastidio a qualcuno.

Ora, questi sono gli ultimi due episodi che stanno infliggendo cicatrici alla bellezza della mia città, ma sono cicatrici che purtroppo Palermo condivide con il resto d'Italia. Purtroppo lo evidenzia il Censis, che ha rilevato che nel mese scorso 4 persone su 10 hanno evitato di uscire la sera per paura di poter avere brutte esperienze. La percentuale sale addirittura al 60 per cento tra i giovani tra i 16 e i 25 anni: i ragazzi dicono di aver paura, anche per come sono vestiti, a uscire e passeggiare in determinate strade. Il dato è ancora più preoccupante e inquietante quando guardiamo al 67,3 per cento di donne che dichiara di aver paura di rientrare a casa la notte. Da quando è in carica il Governo Meloni, che della sicurezza aveva fatto uno dei pilastri della sua propaganda, i reati - questo è il dato che riguarda l'anno scorso - sono cresciuti del 2 per cento, soprattutto quelli predatori e della microcriminalità.

Ora chiederei a questa maggioranza, che però ha già praticamente lasciato deserti i banchi, e al Governo quando pensano di uscire dalla propaganda e di calarsi nella realtà che vivono i cittadini. Hanno licenziato da poco un decreto sicurezza che di sicurezza non ha nulla e prevede solo repressione; non hanno stanziato un euro per rinforzare gli organici, come chiede per esempio la presidente di Confcommercio Palermo, che chiede che si ritorni al poliziotto di quartiere. Voi no, voi i poliziotti li mandate in Albania a controllare un canile vuoto. *(Applausi)*. Magari quei 200 poliziotti avrebbero potuto presidiare 200 quartieri sparsi in tutta Italia ed evitare che dei lavoratori si dovessero sentire insicuri nel loro posto di lavoro, che un turista dovesse subire un pestaggio solo perché diffuso ormai il senso di totale impunità. Ma voi no: continuate a dilettarvi con la separazione delle carriere, che serve solo alla vostra propaganda e non dà risposte ai cittadini italiani.

Per il resto, ci penseremo noi del MoVimento 5 Stelle a ricordarvi quanto la vostra azione sia totalmente inefficace a rispondere a quello che chiedono i cittadini. *(Applausi)*.

RANDO *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANDO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, colleghi e colleghe, oggi voglio portare in quest'Aula un pensiero di solidarietà, ma anche un forte allarme democratico. Esprimo la mia piena vicinanza alla Cooperativa Sociale Beppe Montana - Libera Terra, vittima di un vile attentato in una delle terre confiscate alla criminalità organizzata: un incendio doloso ha devastato 20 ettari di grano biologico a Lentini, in Sicilia, un atto gravissimo che però non è isolato. Nei giorni scorsi la stessa cooperativa ha subito furti di impianti e danneggiamenti nei terreni confiscati di Ramacca, mentre episodi analoghi di atti criminosi contro beni confiscati alle mafie si sono verificati anche in Campania, in Calabria e pochi mesi fa a Cisliano in Lombardia, dove un bene confiscato alla 'ndrangheta è stato devastato con atti di sabotaggio e allagamenti. A Gioia Tauro, invece, è andata in fumo una coltivazione di grano gestita dalla cooperativa Valle del Marro, da vent'anni presidio di legalità.

Esprimiamo la nostra vicinanza, naturalmente, a ciascuna di queste realtà. Tali atti sono il segnale di una strategia intimidatoria sistematica, che mira a colpire chi con coraggio e dignità, e spesso sono giovani, restituisce alla collettività ciò che la criminalità organizzata aveva sottratto. Questi attacchi non sono semplici gesti vandalici, sono aggressioni dirette alla legalità democratica, un tentativo di riaffermare il potere mafioso nei territori dov'è più forte il lavoro di riscatto sociale. Chi coltiva un terreno confiscato, chi ristruttura un bene per trasformarlo in casa-famiglia, cooperativa o centro culturale, non solo compie un atto economico e sociale, compie un gesto politico di resistenza civile. Queste esperienze sono la dimostrazione concreta che la mafia si può battere, che lo Stato può riappropriarsi dei propri spazi e che il lavoro onesto può germogliare anche laddove prima dominava la violenza.

Non possiamo limitarci però alle solidarietà. Lo Stato dev'essere presente con risorse adeguate, con strumenti di protezione per chi opera in territori a rischio, con politiche strutturali di sostegno al riuso sociale dei beni confiscati. Non possiamo permettere che queste realtà vengano lasciate sole. L'isolamento è l'anticamera della resa ed è proprio sulla solitudine che le mafie contano per tornare a imporsi.

Presidente, lo dico con chiarezza: colpire un bene confiscato non è un attacco contro una cooperativa, è un attacco contro la Repubblica. Difendere questi luoghi, questi progetti, queste persone, significa difendere la Costituzione e i suoi valori fondanti. *(Applausi)*.

PIRRO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo per fatto personale. Oggi in Aula si sono un po' scaldati gli animi, a partire da un malinteso mentre il senatore Menia parlava del reato di traffico di influenze. Ha detto che esisteva solo in Italia e io ho pronunciato una frase che includeva la parola "mafia"; lui ha risposto con un termine che preferisco non ripetere, ma che chiunque può ascoltare dalla registrazione, visto che aveva il microfono aperto. Io ho detto che anche la mafia ce l'abbiamo solo noi, ma qualcuno deve aver capito male e si sono alzati i toni, come spesso capita in quest'Aula.

Ho usato un'iperbole, come ha fatto il presidente Balboni qualche settimana fa, solo che lui l'ha fatto sempre al microfono e l'abbiamo sentito tutti molto bene, io evidentemente ho un tono alto, per cui mi si sente anche senza microfono e ho detto «mafiosi», dopodiché ho detto: «la mafia ce l'avete in casa». Mi scuso per l'iperbole sui mafiosi, per «la mafia ce l'avete in casa» non mi scuso, perché basta guardare i nomi di alcuni condannati: vado a memoria; per esempio, Marcello dell'Utri, che è fondatore del partito di cui fa parte la Presidente, ma anche Totò Cuffaro, Previti; insomma, l'elenco di condannati in via definitiva è lungo, non parlo degli indagati o di quelli sotto processo in questo momento o con condanne in primo o secondo grado, altrimenti parlerei per molto più dei tre minuti che mi sono concessi.

Ecco, mi assumo sempre la responsabilità delle mie azioni e delle mie parole. Chi non ha fatto altrettanto è una donna seduta tra i banchi di Forza Italia, o lì vicino, che ha detto «tua sorella è mafiosa». Si rivolgeva a me perché stavo parlando in quel momento. Ecco, io ho una sorella ce l'ho. Mia sorella è una persona di specchiata onestà, che non ha mai preso neanche una multa per divieto di sosta. Quindi mi sono molto arrabbiata e ho detto chiaramente: «chi è stato abbia il coraggio di dirmelo» e nessuno ha avuto il coraggio di assumersi la responsabilità delle proprie parole, quindi qualcuno da quella parte è stato un po' più vigliacco di quanto sono io in questo momento e anche prima.

Ecco, a seguito di questo, continuavo a discutere della cosa con le mie colleghe e ho spiegato di essere molto arrabbiata perché qualcuno aveva osato dare della mafiosa alla persona onestissima che è mia sorella.

Quindi, ero molto agitata e ho usato un termine, sempre rivolgendomi con la mano a quella parte dell'Aula, che non ho bisogno di ripetere, perché il Presidente lo ha già fatto mettere a verbale poc'anzi. Mi scuso per aver usato quel termine, ma penso di aver avuto delle valide ragioni.

Il termine era rivolto alla persona che ha osato dare della mafiosa a mia sorella. Penso che forse avevo delle scusanti e delle attenuanti. Mi scuso comunque per il termine usato in Aula.

Continuo a considerare che quella persona, che non ha avuto il coraggio di palesarsi, sia una grandissima vigliacca. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatrice Pirro, siccome ho troppo rispetto di questo scranno e lo uso in modo istituzionale, preferisco non replicare, e non posso. Secondo me c'era una questione di opportunità, se vogliamo di eleganza, considerato che chi ha chiesto di mettere a verbale era la Presidenza di turno in questo momento (e sedevo ai banchi del mio partito).

Lei però ha facoltà di essere inopportuna e inelegante, questo lo decide lei, quindi io non le ho tolto la parola e le ho concesso addirittura anche un minuto di più.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 10 luglio 2025

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 10 luglio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,39)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Legge quadro in materia di interporti (**1055**)

ARTICOLI DA 1 A 8 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(Ambito di applicazione, finalità e definizioni)

1. La presente legge stabilisce, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione, i princìpi fondamentali concernenti gli interporti e la loro rete.

2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, la presente legge persegue le seguenti finalità:

a) favorire l'intermodalità terrestre e l'efficienza dei flussi logistici, per lo svolgimento di funzioni di connessione di valore strategico per l'intero territorio nazionale, valorizzando anche la rete esistente degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e i collegamenti con il sistema portuale;

b) migliorare e incrementare l'efficienza e la sostenibilità dei flussi di trasporto in una prospettiva di sviluppo e di connessione tra le reti infrastrutturali in ambito nazionale ed europeo;

c) sostenere, in coerenza con quanto previsto nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, il completamento delle infrastrutture per l'intermodalità previste per l'Italia nella rete transeuropea dei trasporti, di cui al regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024;

d) razionalizzare l'utilizzazione del territorio in funzione della domanda di trasporto e di attività logistiche;

e) contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale delle attività di trasporto e di logistica;

f) promuovere la sostenibilità economica, sociale e ambientale delle attività di trasporto e di logistica.

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

4. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « interporto »: il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale, gestito in forma imprenditoriale al fine di favorire la mobilità delle merci tra diverse modalità di trasporto con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici, in ogni caso fornito di collegamenti con porti o aeroporti e viabilità di grande comunicazione e comprendente uno scalo ferroviario, idoneo a formare e ricevere treni intermodali completi o convenzionali, e attrezzature

fisse e mobili atte al trasbordo di unità di carico intermodali e merce dalla modalità di trasporto ferroviario a quella stradale o di navigazione interna;
b) « soggetti gestori degli interporti »: enti o imprese proprietari o titolari del diritto di gestione, comunque denominato, degli interporti di rilevanza nazionale individuati ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240, e aggiornati con le indicazioni contenute negli atti di pianificazione nazionale;
c) « Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica »: l'organismo di cui all'articolo 4.
5. Gli interporti sono infrastrutture strategiche per lo sviluppo e per la modernizzazione del Paese e di preminente interesse nazionale.
6. La rete degli interporti costituisce, nel suo insieme, una delle infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti ed è strettamente pertinente al perseguimento di interessi pubblici di rilievo generale.
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, istituisce un elenco dei soggetti gestori degli interporti.

Art. 2.

Approvato

(Programmazione degli interporti)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'elaborazione del Piano generale per l'intermodalità di cui ai commi 2 e 3, acquisito il parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con uno o più decreti, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla ricognizione degli interporti già esistenti e di quelli in corso di realizzazione rispondenti alle condizioni stabilite dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto 7 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora il Piano generale per l'intermodalità, in coerenza con gli strumenti di programmazione generale e settoriale dei trasporti e della logistica.
3. Il Piano generale per l'intermodalità è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Successivamente all'acquisizione dell'intesa, lo schema di decreto è trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo criteri volti alla costituzione di un sistema atto a incrementare la funzionalità della rete degli interporti, provvede all'individuazione di nuovi interporti, verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, ovvero all'individuazione degli interventi necessari al potenziamento degli interporti esistenti.

Art. 3.

Approvato

(Condizioni per l'individuazione di nuovi interporti)

1. L'individuazione di un nuovo interporto è subordinata alla sussistenza congiunta delle seguenti condizioni:
a) disponibilità di un territorio non soggetto a vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici che ne compromettano la fattibilità;
b) presenza di collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione;
c) presenza di collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;
d) presenza di adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto o un aeroporto;
e) coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto;
f) individuazione dei siti in aree già bonificate, con previsione, in via prioritaria, di interventi di potenziamento e di riutilizzazione di strutture preesistenti;

g) garanzia di un'adeguata sostenibilità finanziaria delle attività e di idonei flussi di merci attuali e previsti.

2. Il progetto di un nuovo interporto, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve altresì prevedere:

a) un terminale ferroviario intermodale, idoneo a formare e ricevere treni intermodali completi o convenzionali, e attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unità di carico intermodali e merce dalla modalità di trasporto ferroviario a quella stradale o di navigazione interna, aventi caratteristiche compatibili con l'ottimale sfruttamento dell'infrastruttura ferroviaria dalla quale è servito l'interporto; le modalità di utilizzazione del raccordo tra il terminale e la rete ferroviaria devono essere oggetto di un apposito accordo tra il soggetto gestore dell'interporto e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, fatti salvi gli accordi per le gestione diretta del terminale ferroviario da parte del medesimo gestore dell'infrastruttura ferroviaria;

b) un'area attrezzata di sosta per i veicoli delle categorie internazionali N2, N3, O3 e O4;

c) un servizio doganale, qualora l'infrastruttura abbia flussi di traffico provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea;

d) un centro direzionale;

e) un'area per i servizi destinati ai veicoli industriali;

f) aree diverse destinate, rispettivamente, alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana;

g) sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori.

3. La progettazione e la realizzazione di un nuovo interporto devono rispondere a criteri di trasparenza e di unitarietà tra le diverse funzioni previste e devono prevedere adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di risparmio energetico nonché contenere un'adeguata valutazione dei costi e dei benefici dell'investimento. Devono essere inoltre previsti infrastrutture di produzione di energia da fonti rinnovabili o collegamenti a reti di approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di emissioni nell'atmosfera.

Art. 4.

Approvato

(Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica)

1. Nelle more del riordino organico della disciplina legislativa relativa alla materia portuale, il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, in conformità alle finalità di cui all'articolo 1, svolge funzioni consultive in ordine alla programmazione e al coordinamento delle iniziative inerenti allo sviluppo degli interporti, ai fini dell'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo nonché della semplificazione delle operazioni e del miglioramento dei servizi intermodali e logistici delle merci, in collaborazione con le Autorità di sistema portuale, ferme restando le rispettive competenze.

2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti la composizione, l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina amministrativa e contabile del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato;

b) fanno parte del Comitato, quali membri di diritto, i presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicati gli interporti, il presidente dell'Unione interporti riuniti e i presidenti degli interporti medesimi, o i rispettivi delegati;

c) la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati in funzione degli ambiti territoriali interessati dalle iniziative volte alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, anche prevedendo la costituzione di appositi sottocomitati.

3. Alle riunioni del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica possono partecipare, senza diritto di voto, i sindaci, i presidenti delle Autorità di sistema portuale competenti per le regioni

interessate dalla programmazione di nuovi interporti, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato e i rappresentanti delle associazioni delle imprese di trasporto e di logistica che operano nei medesimi ambiti territoriali.

4. All'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « attraverso atti d'intesa e di coordinamento » sono inserite le seguenti: « con il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, ».

5. Per la partecipazione alle riunioni del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 5.

Approvato

(Regime applicabile ai soggetti gestori degli interporti)

1. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale rientrante tra le attività aventi natura economico-industriale e commerciale. I soggetti che gestiscono gli interporti agiscono in regime di diritto privato.

2. I soggetti che gestiscono gli interporti provvedono alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 nonché, compatibilmente con l'equilibrio del proprio bilancio, all'adeguamento strutturale degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione alle disposizioni del comma 3 del medesimo articolo 3.

3. Al fine di garantire la certezza degli strumenti economico-finanziari utilizzati per la realizzazione degli interporti, gli enti pubblici concedenti costituiscono sulle aree in cui è ubicato l'interporto un diritto di superficie, ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile, in favore dei soggetti gestori dell'interporto interessato già convenzionati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La durata del diritto di superficie è stabilita tenendo conto del valore degli investimenti effettuati per le opere realizzate dai soggetti gestori nonché dell'ammortamento dei costi da questi già sostenuti. Nel rispetto di tali criteri, la valutazione sulla congruità dell'operazione economico-finanziaria in correlazione alla durata del diritto di superficie deve essere effettuata tramite una perizia di stima asseverata e giurata da un tecnico abilitato. Tale perizia è volta a definire un piano economico-finanziario in relazione ai costi sostenuti e ai ricavi attesi dalla gestione delle opere realizzate nonché alla misura degli oneri sostenuti e non ancora ammortizzati attraverso la gestione stessa.

4. I soggetti gestori degli interporti interessati possono riscattare le aree di cui al comma 3 dagli enti concedenti trasformando, a seguito di espressa richiesta, il diritto di superficie in diritto di piena proprietà sui beni immobili. Ai fini del presente comma si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 31, commi 45, 46, 47 e 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 6.

Approvato

(Potenziamento degli interporti, dell'intermodalità e della rete ferroviaria interportuale)

1. In conformità alla programmazione di cui all'articolo 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, allo scopo di garantire l'ottimizzazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, individua, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, garantendo, in ogni caso, che il numero di interporti non sia superiore a trenta.

2. Ai fini del finanziamento dei progetti di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. L'ordine di priorità per il finanziamento dei progetti è stabilito tenendo conto della rispondenza dei progetti stessi alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con particolare riferimento alla lettera *e)*, nonché del contributo che possono fornire al conseguimento dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 3.

3. Le modalità e le procedure per l'attuazione del comma 2 sono disciplinate, previa intesa in sede di

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilità nonché quella di parcheggi, i progetti di cui al comma 1 del presente articolo, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, sono approvati mediante accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione dei presidenti degli interporti interessati. Se l'accordo di programma non è approvato entro quattro mesi dalla convocazione della conferenza prevista dal comma 3 del citato articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero se il consiglio comunale non ratifica l'adesione del sindaco ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 34, i progetti decadono dall'assegnazione dei finanziamenti effettuata ai sensi del presente articolo. Per motivate esigenze istruttorie, il termine di cui al secondo periodo, relativo all'approvazione dell'accordo di programma, può essere prorogato fino a un massimo di ulteriori due mesi. Le risorse rimaste inutilizzate sono assegnate, nel medesimo esercizio, con le modalità di cui al presente articolo.

5. Coerentemente con le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, per potenziare la capacità dei flussi della rete ferroviaria degli interporti e per aumentare la capacità degli impianti ferroviari presenti negli interporti e nei porti, in coerenza con le disposizioni della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, e del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, nonché per favorire l'interoperabilità ed elevare gli *standard* di sicurezza dei *terminal* intermodali raccordati all'infrastruttura ferroviaria nazionale, i gestori delle infrastrutture ferroviarie, previa analisi costi-benefici e previa individuazione delle necessarie risorse finanziarie, possono provvedere, con oneri a proprio carico, all'adeguamento delle connessioni ferroviarie di ultimo miglio, anche ai fini dell'ottimizzazione della gestione della circolazione ferroviaria e dell'unificazione degli *standard* tecnici e normativi di sicurezza nonché di capacità dell'infrastruttura.

6. I soggetti gestori degli interporti, singolarmente o in forma aggregata, sottoscrivono con la società Rete ferroviaria italiana Spa appositi contratti per procedere all'adeguamento ai parametri dell'Unione europea in materia di:

a) adeguamento a sagoma, a modulo e a peso assiale della rete alla quale i *terminal* interportuali sono collegati;

b) funzionalità e dimensioni dei moduli dei *terminal* ferroviari interportuali.

Art. 7.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Approvato

(Disposizioni finali)

1. Gli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e l'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, sono abrogati.
2. Le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 continuano ad applicarsi in relazione ai procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario adeguano le proprie disposizioni in materia di interporti a quanto stabilito dalla presente legge. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, entro il termine di cui al primo periodo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione. I princìpi fondamentali di cui alla presente legge acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della medesima nelle regioni a statuto ordinario.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Legge quadro in materia di interporti (**1124**)

ARTICOLI DA 1 A 8

Art. 1.

(Finalità e obiettivi)

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:
a) favorire l'intermodalità terrestre e l'efficienza dei flussi logistici, per lo svolgimento di funzioni di connessione di valore strategico per l'intero territorio nazionale, valorizzando anche la rete esistente degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e i collegamenti con il sistema portuale;
b) migliorare e incrementare l'efficienza e la sostenibilità dei flussi di trasporto in una prospettiva di sviluppo e di connessione tra le reti infrastrutturali in ambito nazionale ed europeo;
c) sostenere, in coerenza con quanto previsto nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, pubblicato per comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 27 ottobre 2015, il completamento delle infrastrutture per l'intermodalità previste per l'Italia nella rete transeuropea dei trasporti, di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013;
d) razionalizzare l'utilizzazione del territorio in funzione della domanda di trasporto e di attività logistiche;
e) contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale delle attività di trasporto e di logistica;
f) promuovere la sostenibilità economica, sociale e ambientale delle attività di trasporto e di logistica.
2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Oggetto della legge)

1. La presente legge è volta a disciplinare le procedure per la realizzazione di nuovi interporti e il riconoscimento degli interporti esistenti.
2. Al fine dell'applicazione della presente legge si considera interporto un'infrastruttura che presenta le seguenti caratteristiche:
a) sia in possesso di un *terminal* intermodale dotato di mezzi di movimentazione in grado di operare con un numero non inferiore a dieci coppie di treni intermodali per settimana, con la presenza anche di spazi o binari di presa e consegna per i treni distinti dal *terminal*;
b) possieda magazzini per il trasporto e la logistica sia gestiti direttamente, sia dati in uso o locazione a operatori del settore del trasporto di merci e della logistica;
c) sia in possesso di aree attrezzate di sosta per i veicoli stradali pesanti;
d) sia dotata di un servizio doganale;
e) presenti uffici per gli operatori e i servizi;
f) sia in possesso di un'area per i servizi destinati alle persone e una per i servizi destinati ai veicoli industriali;
g) abbia sistemi idonei a favorire la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori;

h) sia dotata di strutture di connessione informatiche adeguate alle esigenze di interconnessione delle aziende e degli operatori del settore;
i) l'area interportuale sia dotata di collegamenti stradali diretti tramite tangenziali o casello autostradale con la viabilità di grande comunicazione e di collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;
l) il *terminal* non sia provvisto di una banchina portuale marittima né sia in prossimità della stessa;
m) tutti o in parte i binari interni al *terminal* abbiano una lunghezza minima di 750 metri in un'area per lo stoccaggio e la movimentazione di mezzi pari ad almeno 70.000 metri quadrati, misura minima necessaria a garantire la gestione dei flussi dei corridoi europei e a ottenere la rilevanza nazionale;
n) all'interno del *terminal* del medesimo interporto possano svolgersi le operazioni di passaggio modale treno-gomma per il traffico intermodale con unità di carico *standard*, quali casse mobili, semirimorchi e *container*, ovvero di traffico accompagnato mediante camion con motrice e autista caricati su treno. È considerato intermodale anche il passaggio modale fra navigazione interna e gomma o rotaia.
3. L'infrastruttura interportuale deve essere di proprietà di una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, anche costituita in forma consortile.
4. Alle infrastrutture esistenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, già riconosciute ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240, è riconosciuta la qualifica di interporto.

Art. 3.

(Natura dell'interporto)

1. Gli interporti, come definiti dall'articolo 2, sono considerati infrastrutture di pubblico interesse anche nei casi in cui la proprietà sia privata. Il reperimento delle aree necessarie per la realizzazione dell'interporto, qualora il soggetto pubblico o privato che intende realizzare l'infrastruttura interportuale non abbia la titolarità dell'area, può avvenire anche mediante le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. La struttura interportuale può essere gestita anche da soggetto diverso dal titolare della relativa proprietà, purché costituito in forma di persona giuridica anche consortile.
3. La realizzazione di un interporto e la sua gestione è soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 2. La gestione di un interporto da parte del proprietario dell'infrastruttura o di terzo soggetto gestore costituisce attività di prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale e ha natura economico-industriale e commerciale. I soggetti che svolgono attività interportuale in qualità di gestori o di proprietari agiscono in regime di diritto privato, in deroga a quanto previsto dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, qualora siano partecipati da enti pubblici.
4. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, i proprietari e i gestori degli interporti sono esentati dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a favore dell'Autorità per la regolazione dei trasporti.

Art. 4.

(Realizzazione di interporto in regime concessorio)

1. Il Governo, le regioni e gli enti locali, anche su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono realizzare nuovi interporti in regime di concessione di lavori e servizi, al fine di servire ambiti territoriali che ne siano ritenuti carenti. La durata del diritto di superficie concesso ai sensi del comma 3 è stabilita tenendo conto del valore degli investimenti effettuati per le opere realizzate dai soggetti gestori nonché dell'ammortamento dei costi da questi già sostenuti.
2. Ai fini della costituzione di nuovi interporti il concessionario deve garantire l'equilibrio economico della gestione anche mediante il contributo pubblico, ai sensi della disciplina in materia di contratti e servizi pubblici.
3. L'area sulla quale è realizzato l'interporto è concessa al gestore in diritto di superficie, ai sensi degli

articoli 952 e seguenti del codice civile, al fine di consentire la costituzione di garanzie reali per l'accesso al credito. I soggetti gestori degli interporti possono riscattare le aree dagli enti concedenti trasformando, a seguito di espressa richiesta, il diritto di superficie in diritto di piena proprietà sui beni immobili.

Art. 5.

(Contributo pubblico per la realizzazione di interporti)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, allo scopo di garantire l'ottimizzazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, individua, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti in regime concessorio.

2. Ai fini del finanziamento dei progetti di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2024, di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026. L'ordine di priorità per il finanziamento dei progetti è stabilito tenendo conto della rispondenza dei progetti all'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1.

3. Le modalità e le procedure per l'attuazione del comma 2 del presente articolo sono disciplinate, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 2, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024, a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione di quanto previsto al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

(Potenziamento del raccordo ferroviario)

1. I proprietari o i gestori degli interporti, in coerenza con le disposizioni della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, e del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, e per favorire l'interoperabilità, ottimizzare la gestione della circolazione ferroviaria ed elevare gli *standard* tecnici e normativi di sicurezza dei *terminal* intermodali raccordati all'infrastruttura ferroviaria nazionale, possono chiedere ai gestori delle infrastrutture ferroviarie, previa analisi dei costi e benefici e individuazione delle necessarie risorse finanziarie, l'adeguamento delle connessioni ferroviarie di ultimo miglio.

2. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria sono in ogni caso tenuti ad accogliere le domande di cui al comma 1 quando i proprietari o i gestori degli interporti finanziano l'intervento richiesto con oneri a proprio carico.

Art. 8.

(Disposizioni finali)

1. Gli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e l'articolo 6 del decreto-legge

1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, sono abrogati.
2. Le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 continuano ad applicarsi in relazione ai procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario adeguano le proprie disposizioni in materia di interporti a quanto stabilito dalla presente legge. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 2, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione. I princìpi fondamentali di cui alla presente legge acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della medesima nelle regioni a statuto ordinario.

_____

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1055.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO
Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare (**1353**)

_____

N.B. Per gli emendamenti già esaminati si rinvia all'Elenco cronologico dei Resoconti, sedute nn. 321, 322, 323, 324 e 325.
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 3.
(Modifica dell'articolo 104 della Costituzione)
1. L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:
« Art. 104. - La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.
Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.
I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale ».
EMENDAMENTI
3.56
Gaudiano, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco
Respinta la parte evidenziata in neretto; precluse la restante parte
Al comma 1, capoverso «Art. 104», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo **: «I magistrati ordinari, sia della carriera giudicante che della carriera requirente, hanno diritto di** aderire ad associazioni di magistrati, nazionali o internazionali, con il compito di difendere la missione

della magistratura nella società.».

3.57

Cataldi, Maiorino, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «I magistrati ordinari, sia della carriera giudicante che della carriera requirente, hanno diritto di costituire e aderire a organizzazioni professionali che abbiano come obbiettivo di difendere la loro indipendenza, proteggere i loro interessi e promuovere lo stato di diritto.».

3.58

Barbara Floridia, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere i commi dal secondo *al settimo.*

3.59

Meloni, Giorgis, Parrini, Bazoli

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere i commi dal secondo al settimo.

3.60

Irto, Giorgis, Parrini, Bazoli

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il secondo e il terzo comma.

3.61

La Marca, Giorgis, Parrini, Bazoli

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il secondo e il quarto comma.

3.62

Lorenzin, Giorgis, Parrini, Bazoli

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il secondo e il quinto comma.

3.63

Bazoli, Giorgis, Parrini

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il secondo e il sesto comma.

3.64

Parrini, Giorgis, Bazoli

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il secondo e il settimo comma.

3.65

Alfieri, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il secondo, il terzo e il quarto comma.

3.66

Basso, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il secondo, il terzo e il quinto comma.

3.67

Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il secondo, il terzo e il sesto comma.

3.68

Camusso, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il secondo, il terzo e il settimo comma.

3.69

Crisanti, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il secondo, il quarto e il quinto comma.

3.70

D'Elia, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il secondo, il quarto e il sesto comma.

3.71

Delrio, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il secondo, il quarto e il settimo comma.

3.72

Fina, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il secondo, il quinto e il sesto comma.

3.73

Franceschelli, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il secondo, il quinto e il settimo comma.

3.74

Giacobbe, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il secondo, il sesto e il settimo comma.

3.75

Manca, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il secondo comma.

3.76

Scarpinato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 104", apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il secondo comma con il seguente*: «Il Consiglio superiore della magistratura è organizzato in due sezioni di cui una destinata ai magistrati della carriera giudicante e l'altra della carriera requirente. É presieduto dal Presidente della Repubblica.»;

b) *al terzo comma sopprimere la parola*: «rispettivamente».

3.77

Alfieri, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sostituire il secondo comma con il seguente: **«Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica** ed è suddiviso in una sezione competente sui magistrati con funzione giudicante e in una sezione competente sui magistrati con funzione requirente.».

3.78

Bazoli, Giorgis, Parrini, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art.104, sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto da due sezioni autonome una per i magistrati requirenti e una per i magistrati giudicanti.».

3.79

Di Girolamo, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 104», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo comma, sostituire le parole:* «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti» *con le seguenti:* «è presieduto»;

b) *al terzo comma, sopprimere la parola:* «, rispettivamente,»;

c) *al quinto comma, sostituire la parola:* «ciascun» c*on la seguente:* «Il».

3.80

Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art.104, secondo comma, sostituire le parole: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono» con la seguente: «è».

3.81

Misiani, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 104», al secondo comma, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Al fine di garantire l'unità dell'ordine giudiziario, l'ordinaria modalità di lavoro dei medesimi è quella della seduta comune.».

3.82

Nicita, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 104», al secondo comma, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Essi costituiscono, assieme, il Consiglio superiore della magistratura.».

3.83

Rojc, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Sost. id. em. 3.82

Al comma 1, capoverso «Art. 104», al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e costituiscono, assieme, il Consiglio superiore della magistratura».

3.84

Rando, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 104», al secondo comma, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Essi operano ordinariamente d'intesa, attraverso sessioni comuni».

3.85

Valente, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Al comma 1, capoverso «Art. 104», secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, che li convoca** ordinariamente in sedute comuni, alle quali partecipano il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione».

3.86

Valente, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», secondo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «, che li convoca ordinariamente in seduta comune».

3.87

Tajani, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che li convoca, almeno due volte al mese, in seduta comune».

3.88

Sensi, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che li convoca, almeno una volta al mese, in seduta comune».

3.89

Verducci, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che li convoca, almeno ogni sei mesi, in seduta comune».

3.90

Verini, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che li convoca in seduta comune il primo giorno feriale dei mesi di marzo e ottobre».

3.91

Zambito, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che li

convoca in seduta comune il quinto giorno feriale dei mesi di aprile e novembre».

3.92

Zampa, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», secondo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «, che li convoca in seduta comune il settimo giorno feriale dei mesi di febbraio e settembre».

3.93

Martella, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il terzo*, il quarto e il quinto comma.*

3.94

Meloni, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il terzo, il quarto e il sesto comma.

3.95

Misiani, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il terzo, il quarto e il settimo comma.

3.96

Sensi, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il terzo e il quarto comma.

3.97

Nicita, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il terzo, il quinto e il sesto comma.

3.98

Rando, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il terzo, il quinto e il settimo comma.

3.99

Tajani, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il terzo e il quinto comma.

3.100

Rojc, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il terzo, il sesto e il settimo comma.

3.101

Verducci, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il terzo e il sesto comma.

3.102

Zambito, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il terzo e il settimo comma.

3.103

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104»*, sopprimere il terzo comma.*

Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto comma, sostituire le parole: "Gli altri" *con la seguente:* "I".

3.104

Camusso, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il terzo comma.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto comma, sostituire le parole: «Gli altri» *con la seguente:* «I».

3.105

Zampa, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il terzo comma.

3.106

Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 104», terzo comma sopprimere la parola: «, rispettivamente,».

3.107

Alfieri, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Id. em. 3.106

Al comma 1, capoverso «Art. 104», terzo comma, sopprimere la parola: «rispettivamente».

3.108

Bazoli, Giorgis, Parrini, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 104», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché un Presidente di Corte d'Appello e un Procuratore generale di Corte d'Appello secondo un criterio di rotazione semestrale stabilito dalla legge».

3.109

Parrini, Giorgis, Bazoli, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 104», terzo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Almeno una volta l'anno è invitato a partecipare alle sedute plenaria il Presidente del Consiglio Nazionale Forense».

3.110

Ettore Antonio Licheri, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco, De Cristofaro

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere i commi dal quarto *al sesto.*

3.111

Crisanti, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere i commi dal quarto al sesto.

3.112

Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il quarto, il quinto e il sesto comma.

3.113

Valente, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il quarto e il quinto comma.

3.114

Rossomando, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il quarto e il sesto comma.

3.115

Verini, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il quarto e il settimo comma.

3.116

Bazoli, Giorgis, Parrini, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il quarto, il quinto e il settimo comma.

3.117

Parrini, Giorgis, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il quarto, il sesto e il settimo comma.

3.118

Alfieri, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il quarto comma.

3.119

Musolino, Scalfarotto, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, capoverso: «Art. 104»*, sostituire il quarto comma con il seguente:* «Gli altri componenti sono scelti per la metà tra i giudici ordinari, per il Consiglio superiore della magistratura giudicante, e tra i pubblici ministeri ordinari, per il Consiglio superiore della magistratura requirente, con le modalità stabilite dalla legge e, per l'altra metà, dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo quindici anni di esercizio. Durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso: «Art. 104», *apportare le seguenti modificazioni*:

*a) al quinto comma sopprimere le parole: «*mediante sorteggio dall'elenco compilato*»;*

b) sopprimere il sesto comma.

3.120

Bazoli, Giorgis, Parrini, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art.104, sostituire il quarto comma con il seguente:

«Gli altri componenti sono nominati nel seguente modo:

a) Un primo presidente di corte d'appello, un procuratore generale, un presidente di tribunale e un procuratore della Repubblica, mediante sorteggio;

b) Nove tra gli appartenenti alle varie categorie di magistrati ordinari, dai magistrati ordinari stessi mediante elezione;

c) Due dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di effettivo servizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i magistrati eletti.

I membri durano in carica quattro anni dalla data della nomina e non sono immediatamente rieleggibili o non immediatamente rinominabili per sorteggio».

3.121

Bazoli, Giorgis, Rossomando, Parrini, Valente, Verini, De Cristofaro

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, al capoverso «Art. 104» sostituire il quarto comma con il seguente **: «Gli altri componenti sono eletti**, per un terzo, dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio a maggioranza dei due terzi e dalla terza votazione dei tre quinti dei componenti e per due terzi dai magistrati con le modalità indicate dalla legge.».

3.122

Giorgis, Rossomando, Bazoli, Parrini, Valente, Verini, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, al capoverso «Art. 104» sostituire il quarto comma con il seguente: «Gli altri componenti sono eletti, per un terzo, dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio a maggioranza dei tre quinti dei componenti e dalla terza votazione dei tre quinti dei votanti e per due terzi dai magistrati con le modalità indicate dalla legge.».

3.123

Rossomando, Bazoli, Parrini, Valente, Verini, Giorgis, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, al capoverso «Art. 104» sostituire il quarto comma con il seguente: «Gli altri componenti sono eletti, per un terzo, dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio e per due terzi dai magistrati con le modalità indicate dalla legge, che assicura una equa rappresentanza territoriale.».

3.124

Rossomando, Bazoli, Parrini, Valente, Verini, Giorgis, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, al capoverso «Art. 104» sostituire il quarto comma con il seguente: «Gli altri componenti sono eletti, per un terzo, dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio e per due terzi dai magistrati con le modalità indicate dalla legge, che assicura la rappresentanza proporzionale mediante competizione tra liste di candidati.».

3.125

Rossomando, Bazoli, Parrini, Valente, Verini, Giorgis, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, al capoverso «Art. 104» sostituire il quarto comma con il seguente: «Gli altri componenti sono eletti, per un terzo, dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio e per due terzi dai magistrati con le modalità indicate dalla legge, che assicura che una quota di eletti non inferiore ad un sesto sia formata da candidati non collegati a liste.».

3.126

Rossomando, Bazoli, Parrini, Valente, Verini, Giorgis, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, al capoverso «Art. 104» sostituire il quarto comma con il seguente: «Gli altri componenti sono eletti, per un terzo, dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio e per due terzi dai magistrati con le modalità indicate dalla legge, che assicura che una quota di eletti non inferiore ad un nono sia formata da candidati non collegati a liste.».

3.127

Rossomando, Bazoli, Parrini, Valente, Verini, Giorgis, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, al capoverso «Art. 104» sostituire il quarto comma con il seguente: «Gli altri componenti sono eletti, per un terzo, dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio e per due terzi dai magistrati con le modalità indicate dalla legge, che assicura idonea rappresentanza ai candidati non collegati a liste.».

3.128

Rossomando, Bazoli, Parrini, Valente, Verini, Giorgis, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, al capoverso «Art. 104» sostituire il quarto comma con il seguente: «Gli altri componenti sono eletti, per un terzo, dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio e per due terzi dai magistrati con le modalità indicate dalla legge, nel rispetto del pluralismo.».

3.129

Rossomando, Bazoli, Parrini, Valente, Verini, Giorgis, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, al capoverso «Art. 104» sostituire il quarto comma con il seguente: «Gli altri componenti sono eletti, per un terzo, dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio e per due terzi dai magistrati con le modalità indicate dalla legge, nel rispetto dell'equilibrio tra i generi».

3.130

Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», sostituire il quarto comma con il seguente: «Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio».

3.131

Musolino, Scalfarotto, De Cristofaro

Respinto

*Al comma 1, capoverso «*Art. 104*», quarto comma, dopo le parole:* «altri componenti» *aggiungere le seguenti:* «, nel rispetto della parità di genere,».

3.132

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Id. em. 3.131

Al comma 1, capoverso «Art. 104»*, quarto comma, dopo le parole:* «altri componenti» *aggiungere le seguenti:* «, nel rispetto della parità di genere,».

3.133

D'Elia, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 104», quarto comma, sostituire le parole da: «estratti a sorte» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, apportare le seguenti modifiche:

a) *al quinto comma, sostituire le parole* «designati mediante sorteggio dall'elenco compilato» *con la seguente* «eletti»;

b) *al sesto comma, sostituire le parole* «designati mediante sorteggio» *con la seguente* «eletti»;

c) *al sesto comma*, *sopprimere le parole* «e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.».

3.134

Delrio, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Respinta la parte evidenziata in neretto; precluse la restante parte

Al comma 1, capoverso «Art. 104», quarto comma, sostituire le parole: **«estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di»** ***con le seguenti:*** **«eletti per un terzo**, nel rispetto della parità di genere, tra»;

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) *al quarto comma, sopprimere le parole:* «che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione,»;

b) *al quarto comma, sostituire le parole*: «rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti,» *con le seguenti:* «tra tutti i magistrati ordinari appartenenti alle varie categorie.»;

c) *al quinto comma, sostituire le parole*: «designati mediante sorteggio dall'elenco compilato» *con la seguente:* «eletti»;

d) *al sesto comma, sostituire le parole:* «designati mediante sorteggio» *con la seguente:* «eletti»;

e) *sopprimere le parole*: «e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.».

3.135

Fina, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», quarto comma, sostituire le parole «estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di» *con le seguenti* «eletti per un terzo tra»;

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) *al quarto comma sopprimere le parole* «che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione,»;

b) *al quarto comma sostituire le parole* «rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti,» *con le seguenti* «tra tutti i magistrati ordinari appartenenti alle varie categorie»;

c) *al quinto comma, sostituire le parole* «designati mediante sorteggio dall'elenco compilato»

con la seguente «eletti»;

d) *al sesto comma, sostituire le parole* «designati mediante sorteggio» *con la seguente* «eletti»;

e) *al sesto comma, sopprimere le parole* «e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.».

3.136

Franceschelli, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro, Cataldi (*)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Al comma 1, capoverso «Art. 104», quarto comma, sostituire le parole* «estratti a sorte» *con le seguenti* «nominati**, nel rispetto della parità di genere,».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) *al quinto comma, sostituire le parole* «designati mediante sorteggio» *con la seguente* «nominati»;

b) *al sesto comma, sostituire le parole* «designati mediante sorteggio» *con la seguente* «nominati»;

c) *al sesto comma, sopprimere le parole* «e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.137

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», quarto comma, sostituire le parole: «estratti a sorte» con le seguenti: «nominati, nel rispetto della parità di genere,».

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

- al quinto comma, *sostituire le parole*: «designati mediante sorteggio» con la seguente: «nominati»;

- al sesto comma, *sostituire le parole*: «designati mediante sorteggio» con la seguente: «nominati»;

- sopprimere le parole: «e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva».

3.144

Verini, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», quarto comma, sostituire le parole: «estratti a sorte» *con le parole:* «nominati dal Presidente della Repubblica, che li sceglie».

3.145

Rossomando, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art.104, quarto comma, sostituire le parole: «estratti a sorte» *con la seguente:* «nominati».

3.138

Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, capoverso «Art. 104», quarto comma, apportare le seguenti modificazioni:

***a) sostituire le parole:* «estratti a sorte», *ovunque ricorrono, con la seguente:* «eletti»;**

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il sistema di elezione assicura la parità di genere

attraverso un'equilibrata rappresentanza di uomini e donne.».

3.139

Bazoli, Giorgis, Parrini, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», quarto comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «estratti a sorte», *ovunque ricorrono, con la seguente:* «eletti»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il sistema di elezione assicura la parità di genere attraverso un'eguale rappresentanza di donne e uomini.».

3.140

Parrini, Giorgis, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», quarto comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «estratti a sorte», *ovunque ricorrono, con la seguente:* «eletti»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La modalità di elezione garantisce l'uguaglianza di genere attraverso una paritaria rappresentanza tra uomini e donne.».

3.141

Valente, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», quarto comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «estratti a sorte», *ovunque ricorrono, con le seguenti:* «eletti»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il sistema di elezione favorisce la parità di genere, assicurando una distribuzione equilibrata di rappresentanti femminili e maschili.».

3.142

Verini, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», quarto comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «estratti a sorte», *ovunque ricorrono, con la seguente:* «eletti»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il sistema di elezione favorisce la parità di genere, assicurando che la presenza di rappresentanti di ciascun sesso non risulti mai inferiore al 40 per cento dei componenti.».

3.143

Rossomando, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», quarto comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «estratti a sorte», *ovunque ricorrono, con la seguente:* «eletti»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il sistema di elezione favorisce la parità di genere, assicurando che la presenza di rappresentanti di ciascun sesso non superi il 60 per cento dei componenti.».

3.147

Parrini, Giorgis, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art.104, quarto comma, sostituire le parole: «estratti a sorte» *con la seguente*: «eletti».

3.146

Rossomando, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 104», quarto comma, sostituire le parole: «estratti a sorte» *con la seguente:* «cooptati».

3.148

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Inammissibile

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, al comma 4, sostituire le parole:* «estratti a sorte» *con la seguente:* «sorteggiati».

3.149

Sabrina Licheri, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 104», al quarto comma, apportare le seguenti modificazioni

a) *sostituire le parole:* «un terzo» *con le seguenti:* «un quarto»;

b) *sostituire le parole:* «due terzi» *con le seguenti:* «tre quarti».

3.150

Rossomando, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 104», quarto comma, sopprimere la parola: «ordinari».

3.151

Di Girolamo, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco, De Cristofaro

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 104», al quarto comma, sostituire la parola: «ordinari» *con le seguenti:* «di prima fascia».

3.152

Sabrina Licheri, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 104», al quarto comma, dopo la parola: «università» *inserire la seguente:* «europee».

3.153

Marton, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 104», al quarto comma, dopo le parole: «in materie giuridiche» *inserire le seguenti:* «con almeno dieci anni di insegnamento».

3.154

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 104»*, quarto comma, dopo le parole:* «di avvocati» *inserire le seguenti:* «iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori».

3.159

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, capoverso* "Art. 104" *, al comma 4, sostituire le parole:* «almeno 15 anni di esercizio» *con le seguenti*:*** «almeno 12 anni e 1 giorno di servizio».

3.160

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* «almeno 15 anni di esercizio» *con le seguenti:* «almeno 12 anni e 2 giorni di servizio».

3.161

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* «almeno 15 anni di esercizio» *con le seguenti:* «almeno 12 anni e 3 giorni di servizio».

3.162

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* «almeno 15 anni di esercizio» *con le seguenti:* «almeno 12 anni e 4 giorni di servizio».

3.163

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* «almeno 15 anni di esercizio» *con le seguenti:* «almeno 12 anni e 5 giorni di servizio».

3.164

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* «almeno 15 anni di esercizio» *con le seguenti:* «almeno 12 anni e 6 giorni di servizio».

3.165

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104»*, comma 4, sostituire le parole:* «almeno 15 anni di esercizio» *con le seguenti:* «almeno 12 anni e 7 giorni di servizio».

3.166

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104»*, comma 4, sostituire le parole:* «almeno 15 anni di esercizio» *con le seguenti:* «almeno 12 anni e 8 giorni di servizio».

3.167

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104»*, comma 4, sostituire le parole:* «almeno 15 anni di esercizio» *con le seguenti:* «almeno 12 anni e 9 giorni di servizio».

3.168

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104»*, comma 4, sostituire le parole:* «almeno 15 anni di esercizio» *con le seguenti:* «almeno 12 anni e 10 giorni di servizio».

3.169

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104»*, comma 4, sostituire le parole:* «almeno 15 anni di esercizio» *con le seguenti:* «almeno 12 anni e 11 giorni di servizio».

3.170

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104»*, comma 4, sostituire le parole:* «almeno 15 anni di esercizio» *con le seguenti:* «almeno 12 anni e 12 giorni di servizio».

3.171

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 13 giorni di servizio".

3.172

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 14 giorni di servizio".

3.173

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 15 giorni di servizio".

3.174

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 16 giorni di servizio".

3.175

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 17 giorni di servizio".

3.176

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 18 giorni di servizio".

3.177

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 19 giorni di servizio".

3.178

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 20 giorni di servizio".

3.179

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 21 giorni di servizio".

3.180

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 22 giorni di servizio".

3.181

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 23 giorni di servizio".

3.182

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 24 giorni di servizio".

3.183

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 25 giorni di servizio".

3.184

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 26 giorni di servizio".

3.185

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 27 giorni di servizio".

3.186

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 28 giorni di servizio".

3.187

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 29 giorni di servizio".

3.188

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 30 giorni di servizio".

3.189

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 31 giorni di servizio".

3.190

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 32 giorni di servizio".

3.191

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 33 giorni di servizio".

3.192

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 34 giorni di servizio".

3.193

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 35 giorni di servizio".

3.194

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 36 giorni di servizio".

3.195

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 37 giorni di servizio".

3.196

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 38 giorni di servizio".

3.197

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 39 giorni di servizio".

3.198

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 40 giorni di servizio".

3.199

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 41 giorni di servizio".

3.200

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 42 giorni di servizio".

3.201

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 43 giorni di servizio".

3.202

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 44 giorni di servizio".

3.203

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 45 giorni di servizio".

3.204

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 46 giorni di servizio".

3.205

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 47 giorni di servizio".

3.206

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 48 giorni di servizio".

3.207

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 49 giorni di servizio".

3.208

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 50 giorni di servizio".

3.209

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 51 giorni di servizio".

3.210

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 52 giorni di servizio".

3.211

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 53 giorni di servizio".

3.212

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 54 giorni di servizio".

3.213

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 55 giorni di servizio".

3.214

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 56 giorni di servizio".

3.215

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 57 giorni di servizio".

3.216

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 58 giorni di servizio".

3.217

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 59 giorni di servizio".

3.218

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 60 giorni di servizio".

3.219

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 61 giorni di servizio".

3.220

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 62 giorni di servizio".

3.221

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 63 giorni di servizio".

3.222

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 64 giorni di servizio".

3.223

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 65 giorni di servizio".

3.224

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 66 giorni di servizio".

3.225

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 67 giorni di servizio".

3.226

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 68 giorni di servizio".

3.227

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 69 giorni di servizio".

3.228

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 70 giorni di servizio".

3.229

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 71 giorni di servizio".

3.230

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 72 giorni di servizio".

3.231

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 73 giorni di servizio".

3.232

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 74 giorni di servizio".

3.233

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 75 giorni di servizio".

3.234

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 76 giorni di servizio".

3.235

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 77 giorni di servizio".

3.236

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 78 giorni di servizio".

3.237

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 79 giorni di servizio".

3.238

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 80 giorni di servizio".

3.239

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 81 giorni di servizio".

3.240

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 82 giorni di servizio".

3.241

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 83 giorni di servizio".

3.242

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 84 giorni di servizio".

3.243

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 85 giorni di servizio".

3.244

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 86 giorni di servizio".

3.245

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 87 giorni di servizio".

3.246

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 88 giorni di servizio".

3.247

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 89 giorni di servizio".

3.248

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 90 giorni di servizio".

3.249

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 91 giorni di servizio".

3.250

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 92 giorni di servizio".

3.251

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 93 giorni di servizio".

3.252

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 94 giorni di servizio".

3.253

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 95 giorni di servizio".

3.254

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 96 giorni di servizio".

3.255

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 97 giorni di servizio".

3.256

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 98 giorni di servizio".

3.257

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 99 giorni di servizio".

3.258

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 100 giorni di servizio".

3.259

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 101 giorni di servizio".

3.260

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 102 giorni di servizio".

3.261

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 103 giorni di servizio".

3.262

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 104 giorni di servizio".

3.263

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 105 giorni di servizio".

3.264

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 106 giorni di servizio".

3.265

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 107 giorni di servizio".

3.266

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 108 giorni di servizio".

3.267

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 109 giorni di servizio".

3.268

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 110 giorni di servizio".

3.269

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 111 giorni di servizio".

3.270

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 112 giorni di servizio".

3.271

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 113 giorni di servizio".

3.272

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 114 giorni di servizio".

3.273

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 115 giorni di servizio".

3.274

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 116 giorni di servizio".

3.275

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 117 giorni di servizio".

3.276

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 118 giorni di servizio".

3.277

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 119 giorni di servizio".

3.278

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 120 giorni di servizio".

3.279

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 121 giorni di servizio".

3.280

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 122 giorni di servizio".

3.281

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 123 giorni di servizio".

3.282

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 124 giorni di servizio".

3.283

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 125 giorni di servizio".

3.284

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 126 giorni di servizio".

3.285

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 127 giorni di servizio".

3.286

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 128 giorni di servizio".

3.287

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 129 giorni di servizio".

3.288

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 130 giorni di servizio".

3.289

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 131 giorni di servizio".

3.290

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 132 giorni di servizio".

3.291

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 133 giorni di servizio".

3.292

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 134 giorni di servizio".

3.293

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 135 giorni di servizio".

3.294

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 136 giorni di servizio".

3.295

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 137 giorni di servizio".

3.296

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 138 giorni di servizio".

3.297

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 139 giorni di servizio".

3.298

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 140 giorni di servizio".

3.299

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 141 giorni di servizio".

3.300

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 142 giorni di servizio".

3.301

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 143 giorni di servizio".

3.302

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 144 giorni di servizio".

3.303

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 145 giorni di servizio".

3.304

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 146 giorni di servizio".

3.305

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 147 giorni di servizio".

3.306

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 148 giorni di servizio".

3.307

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 149 giorni di servizio".

3.308

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 104"*, comma 4, sostituire le parole:* "almeno 15 anni di esercizio" *con le seguenti:* "almeno 12 anni e 150 giorni di servizio".

3.155

Verini, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, capoverso «Art. 104», quarto comma, sostituire la parola **: «quindici»** ***con la parola*** **:** «cinque».

3.156

Parrini, Giorgis, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», quarto comma, sostituire la parola: «quindici» *con la parola*: «sette».

3.157

Valente, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», quarto comma, sostituire la parola: «quindici» *con la parola*: «dieci».

3.158

Lorefice, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», al quarto comma, sostituire la parola: «quindici» *con la seguente:* «venti».

3.309

Sabrina Licheri, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 104», quarto comma, dopo le parole: "quindici anni di esercizio" aggiungere la seguente: "effettivo".

3.310

Irto, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 104», quarto comma, dopo la parola: "esercizio" *inserire le seguenti*: "e abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori".

3.311

Bazoli, Giorgis, Parrini, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 104», quarto comma, sopprimere le parole: "entro sei mesi dall'insediamento".

3.312

Basso, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, capoverso «Art. 104», quarto comma, sostituire le parole:* "entro sei mesi" *con le parole : "entro nove mesi".

3.313

Camusso, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», quarto comma, sostituire le parole: "entro sei mesi" *con le parole*: "entro tre mesi".

3.314

Mazzella, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», al quarto comma, sostituire le parole: "entro sei mesi" con le seguenti: "entro tre mesi".

3.315

Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», quarto comma, sostituire le parole: "entro sei mesi" *con le parole*: "entro un mese".

3.316

Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 104», quarto comma, dopo le parole: «mediante elezione» inserire le seguenti: «a scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea».

3.317

Valente, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Al comma 1, capoverso «Art.104, quarto comma, dopo le parole:* "mediante elezione" *inserire le seguenti:* "a maggioranza di due terzi** dell'assemblea fino al terzo scrutinio e successivamente a maggioranza dei tre quinti,".

3.318

Verini, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art.104, quarto comma, dopo le parole: "mediante elezione" *inserire le seguenti:* "a maggioranza di due terzi dell'assemblea fino al terzo scrutinio e successivamente a maggioranza dei tre quinti dei votanti,".

3.319

Crisanti, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art.104, quarto comma, dopo le parole "mediante elezione" *inserire le seguenti:* "a maggioranza di due terzi dei votanti.".

3.320

Scarpinato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco, De Cristofaro

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Al comma 1, al capoverso "Art. 104", al quarto comma, dopo le parole:* «compila mediante elezione» *inserire le seguenti* : «a maggioranza dei tre quinti** dell'assemblea nelle prime due votazioni, mentre dalla terza dai tre quinti dei votanti».

3.321

D'Elia, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art.104, quarto comma, dopo le parole "mediante elezione" *inserire le seguenti: "*a maggioranza di tre quinti dell'assemblea fino al terzo scrutinio e successivamente a maggioranza dei quattro settimi,"

3.322

Alfieri, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art.104, quarto comma, dopo le parole "mediante elezione" *inserire le seguenti: "*a maggioranza di tre quinti dell'assemblea fino al terzo scrutinio e successivamente a

maggioranza dei quattro settimi dei votanti"

3.323

Basso, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art.104, quarto comma, dopo le parole: "mediante elezione" *inserire le seguenti:* "a maggioranza di tre quinti dell'assemblea.".

3.324

Delrio, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art.104, quarto comma, dopo le parole: "mediante elezione" *inserire le seguenti:* "a maggioranza di tre quinti dei votanti.".

3.325

Camusso, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Al comma 1, capoverso «Art.104, quarto comma, dopo le parole* "mediante elezione" *inserire le seguenti:* "a maggioranza dei quattro settimi** dell'assemblea.".

3.326

Fina, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art.104, quarto comma, dopo le parole: "mediante elezione" *inserire le seguenti:* "a maggioranza di quattro settimi dei votanti.".

3.327

Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 104», quarto comma, dopo le parole «mediante elezione» aggiungere le parole «in numero non superiore al doppio dei componenti da sorteggiare».

3.328

Lorenzin, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Al comma 1, capoverso «Art. 104», quarto comma, sostituire le parole:* "per due terzi" *con le parole* : "per un terzo"** *e aggiungere, in fine, le seguenti parole*: "Il rimanente numero di componenti è eletto, per metà, dal Parlamento in seduta comune con la maggioranza dei due terzi e, per metà, dai magistrati secondo le procedure stabilite dalla legge.".

3.329

Alfieri, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», quarto comma, sostituire le parole: "per due terzi" *con le parole*: "per un terzo" *e inserire in fine il seguente periodo:* "Il rimanente numero di componenti è eletto dai magistrati secondo le procedure stabilite dalla legge.".

3.330

Scarpinato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, al capoverso "Art. 104", al quarto comma, dopo le parole: «per due terzi» inserire le

seguenti: «da un elenco formato eleggendo un numero di componenti pari al triplo dei membri da sorteggiare».

3.331

Scarpinato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, al capoverso "Art. 104", al quarto comma, dopo le parole: «mediante elezione» inserire le seguenti: «formato da un numero di componenti pari al triplo dei membri da sorteggiare».

3.332

Bazoli, Giorgis, Parrini, De Cristofaro

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, capoverso «Art. 104», quarto comma, dopo le parole: **«mediante elezione»** ***inserire le seguenti:*** **«in numero non superiore al** triplo dei componenti da sorteggiare».

3.333

Parrini, Giorgis, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», quarto comma, dopo le parole: «mediante elezione» *inserire le seguenti:* «in numero non superiore al quadruplo dei componenti da sorteggiare».

3.334

Manca, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, capoverso «Art.104, quarto comma, dopo le parole: **"due terzi,"** ***inserire le seguenti*** **: "da un elenco compilato** mediante elezione dagli stessi magistrati nei sei mesi precedenti la scadenza della carica".

3.337

Irto, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art.104, quarto comma, dopo le parole: "due terzi," *inserire le seguenti*: "da un elenco compilato mediante elezione dagli stessi magistrati,".

3.335

Franceschelli, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, capoverso «Art.104, quarto comma, dopo le parole: **"per due terzi"** ***inserire le seguenti: "*** **scelti da un elenco compilato** mediante elezione dagli stessi magistrati nei sei mesi precedenti la scadenza della carica".

3.336

Malpezzi, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art.104, quarto comma, dopo le parole: "per due terzi" *inserire le seguenti: "*scelti da un elenco compilato mediante elezione dagli stessi magistrati,".

3.338

Scarpinato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, al capoverso "Art. 104", quarto comma, dopo le parole: «per due terzi,» inserire le seguenti: «sono eletti,».

3.339

Verini, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Respinta la parte evidenziata in neretto; precluso la restante parte

Al comma 1, capoverso «Art. 104», quarto comma, sostituire le parole: **«tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge»** ***con le seguenti:*** **«da un elenco di magistrati giudicanti e di magistrati requirenti** che tutti i magistrati ordinari compilano ogni quattro anni mediante elezione, in numero non superiore al quadruplo dei componenti da sorteggiare».

3.340

Valente, Giorgis, Parrini, Bazoli, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», quarto comma, sostituire le parole: «tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge» *con le seguenti:* «da un elenco di magistrati giudicanti e di magistrati requirenti che tutti i magistrati ordinari compilano ogni quattro anni mediante elezione, in numero non superiore al triplo dei componenti da sorteggiare».

3.341

Rossomando, Giorgis, Bazoli, Parrini, Valente, Verini, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 104», quarto comma, sostituire le parole: «tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge» *con le seguenti:* «da un elenco di magistrati giudicanti e di magistrati requirenti che tutti i magistrati ordinari compilano ogni quattro anni mediante elezione, in numero non superiore al doppio dei componenti da sorteggiare».

3.342

Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 104», quarto comma, sostituire le parole: "tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge" con le seguenti: "da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie".

3.343

Lorefice, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 104», al quarto comma, apportare le seguenti modificazioni

a) *sostituire le parole:* "magistrati giudicanti" *con le seguenti:* "magistrati con funzioni giudicanti";

b) *sostituire le parole:* "magistrati requirenti" *con le seguenti:* "magistrati con funzioni requirenti".

3.344

Scarpinato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, al capoverso "Art. 104", al quarto comma, dopo le parole: «tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti» inserire le seguenti: «da un elenco compilato mediante elezione,».

3.345

Lorefice, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 104», quarto comma, sopprimere le parole: ", nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge".

Allegato B

Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge n. 1055 e 1124

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, Craxi, Crisanti, De Poli, De Priamo, Durigon, Fazzolari, Galliani, Garavaglia, Guidi, Iannone, La Pietra, Marcheschi, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Nastri, Orsomarso, Ostellari, Petrenga, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Zaffini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Mieli, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 3a Commissione permanente (Affari esteri e difesa), nella seduta del 1° luglio 2025, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, una risoluzione a conclusione dell'esame della proposta di risoluzione n. 7-00023 sul rafforzamento dell'Iniziativa Centro Europea (InCE) (*Doc*. XXIV, n. 30).

Il predetto documento è inviato al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Regione Lombardia

Norme specifiche per alcune tipologie di cani a tutela del loro benessere e della pubblica incolumità (1572)

(presentato in data 03/07/2025);

senatori Calenda Carlo, Lombardo Marco

Istituzione di un'Assemblea per la riforma della Costituzione in deroga all'art. 138 della Costituzione (1573)

(presentato in data 08/07/2025);

senatrice Rossomando Anna

Misure per la tutela dei redditi e della salute e sicurezza dei lavoratori addetti alla consegna di beni per conto altrui in ambito urbano (1574)

(presentato in data 08/07/2025);

senatore Scalfarotto Ivan

Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo (1575)

(presentato in data 08/07/2025);

DDL Costituzionale

senatori Scalfarotto Ivan, Sbrollini Daniela

Modifica all'articolo 38 della Costituzione in materia di diritti delle persone con disabilità (1576)

(presentato in data 08/07/2025);

senatori De Cristofaro Peppe, Cucchi Ilaria, Magni Tino
Modifiche all'articolo 842 del codice civile, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia (1577)
(presentato in data 08/07/2025).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente
1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
Sen. Patuanelli Stefano ed altri
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza (1571)
previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 09/07/2025);
9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
Sen. Sbrollini Daniela ed altri
Disposizioni in materia di immobili a uso commerciale (1540)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 09/07/2025);
10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
Sen. Renzi Matteo ed altri
Divieto di accordi di tirocinio extracurriculare (1420)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
(assegnato in data 09/07/2025);
10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
Dep. Semenzato Martina ed altri
Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (body shaming) (1562)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Commissione parlamentare questioni regionali
C.1049 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 09/07/2025);
2ª (Giustizia) e 8ª (Ambiente, lavori pubblici)
Sen. Nicita Antonio ed altri
Disposizioni in materia di contrasto delle espressioni d'odio e della diffamazione verso un gruppo di persone con ogni mezzo di comunicazione (1487)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 09/07/2025).

Disegni di legge, nuova assegnazione

8ª (Ambiente, lavori pubblici) e 9ª (Industria e agricoltura)
in sede redigente
Regione Friuli-Venezia Giulia
Norme in materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica. Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (596)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali
Già assegnato, in sede redigente, alla 9ª Commissione permanente (Industria e agricoltura)
(assegnato in data 09/07/2025).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 09/07/2025 la 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previsto dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo" (1547)
(presentato in data 19/06/2025)

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro per lo sport e i giovani, con lettera del 4 luglio 2025, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del dottor Luciano Buonfiglio a presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (n. 97).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera dell'8 luglio 2025, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del dottor Eliseo Cuccaro a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale (n. 98).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8 luglio 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, la relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei, aggiornata al 30 giugno 2025.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (*Doc*. CCXXXIII, n. 2).
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 7 e 8 luglio 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi:
- alla dottoressa Claudia Colaiacomo, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello

generale nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;
- alla dottoressa Margherita Cardona Albini, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero della giustizia.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 2 luglio 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317:

la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dall'Unità Centrale di notifica del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, concernente la notifica 2025/0312/IT - X40M, relativa al progetto di norma recante "Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti". La predetta documentazione è deferita alla 4ª e alla 9ª Commissione permanente (Atto n. 825);

la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dall'Unità Centrale di notifica del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, concernente la notifica 2025/0318/IT - SERV20, relativa allo schema di "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese - Capo IV (articoli da 12 a 16) «lotta alle false recensioni»". La predetta documentazione è deferita alla 4ª e alla 9ª Commissione permanente (Atto n. 826).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 8 luglio 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, riferita all'anno 2024.

Alla relazione sono allegati il Budget preventivo, con il relativo provvedimento di revisione, e il Bilancio di esercizio relativi al 2024.

La predetta documentazione è trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 824).

Il Ministro della salute, con lettera in data 8 luglio 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *g)*, della legge 3 agosto 2007, n. 120, la relazione sull'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, riferita all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc*. CLXVIII, n. 3).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 8 luglio 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riferita all'anno 2024.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e all'8a Commissione permanente (*Doc*. XL, n. 10).

Le Consigliere nazionali di parità effettiva e supplente, con lettera in data 7 luglio 2025, hanno inviato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, la prima relazione concernente i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro, aggiornata al 30 giugno 2025.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc*. CCXLII, n. 1).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche

europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo e al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1938 (COM(2025) 828 definitivo), alla 8a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento

Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato, in data 7 luglio 2025, le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 144-*ter* del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni:

Ordinanza della Corte (Nona sezione) del 10 giugno 2025, causa C-686/24, Nidec Asi Spa ed altro contro Ministero per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR ed altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza - Appalti pubblici - Direttiva 2014/25/UE - Articoli 39, 70 e 75 - Diritto di accesso all'intera offerta tecnica - Tutela della riservatezza delle informazioni trasmesse ad un ente aggiudicatore da un operatore economico - Tutela dei segreti commerciali - Tutela giurisdizionale effettiva - alla 2a, alla 4a, e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. XIX, n. 68);

Sentenza della Corte (Prima sezione) del 19 giugno 2025, causa C-645/23, HeraComm Spa contro Falconeri Srl. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla corte d'appello di Bologna. Fiscalità - Accise - Direttiva 2008/118/CE - Articolo 1, paragrafo 2 - Altre imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa - Elettricità - Normativa nazionale che istituisce un'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità - Assenza di finalità specifiche - Imposta addizionale a favore degli enti regionali e locali ritenuta contraria alla direttiva 2008/118 dagli organi giurisdizionali nazionali - Recupero da parte del consumatore finale presso il fornitore dell'imposta indebitamente pagata - alla 2a, alla 4a, alla 6a e alla 9a Commissione permanente (*Doc*. XIX, n. 69);

Sentenza della Corte (Grande sezione) del 3 giugno 2025, causa C-460/23, procedimento penale a carico di OB. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di Bologna. Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione - Direttiva 2002/90/CE - Illecito di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali - Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) - Interpretazione conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Articolo 7 - Rispetto della vita privata e familiare - Articolo 24 - Diritti dei minori - Articolo 52, paragrafo 1 - Lesione del contenuto essenziale dei diritti fondamentali - Articolo 18 - Diritto di asilo - Persona che fa entrare illegalmente nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di paesi terzi che la accompagnano e di cui è effettivamente affidataria - alla 1a, alla 2a e alla 4a Commissione permanente (*Doc*. XIX, n. 70);

Ordinanza della Corte (Settima sezione) del 4 giugno 2025, causa C-464/24, Balneari Rimini contro comune di Rimini. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal giudice di pace di Rimini. Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte - Requisito relativo all'indicazione dei motivi che giustificano la necessità di una risposta da parte della Corte - Irricevibilità manifesta parziale - Articolo 99 del regolamento di procedura - Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza - Direttiva 2006/123/CE - Direttiva 2014/23/UE - Ambito di applicazione - Concessioni demaniali marittime gestite per finalità turistico-ricreative - Azione risarcitoria - Assenza di proroga automatica - alla 2a, alla 4a, alla 6a e alla 9a Commissione permanente (*Doc*. XIX, n. 71).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 8 luglio 2025, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari (ENPAV), per l'esercizio 2023. Il

predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 410);
dell'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP), per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 411);
dell'INARCASSA - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 412);
della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG), per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 413);
dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 414).

Mozioni

FLORIDIA Barbara, PIRONDINI, ALOISIO, PATUANELLI, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTELLONE, CATALDI, CROATTI, DAMANTE, DI GIROLAMO, GAUDIANO, GUIDOLIN, LICHERI Ettore Antonio, LICHERI Sabrina, LOPREIATO, LOREFICE, MAIORINO, MARTON, MAZZELLA, NATURALE, NAVE, PIRRO, SCARPINATO, SIRONI, TURCO - Il Senato,

premesso che:
gli articoli 33 e 34 della Costituzione sanciscono il diritto allo studio e la libertà di insegnamento;
la scuola pubblica costituisce sistema portante del sistema educativo nazionale;

considerato che:
il diritto allo studio deve costituire effettivamente un principio universale che valorizzi l'istruzione pubblica come bene accessibile a tutti, senza disparità di trattamento sociale;
negli ultimi anni, tuttavia, si è assistito a un progressivo aggravarsi delle difficoltà economiche che le famiglie italiane devono affrontare per garantire l'accesso dei propri figli all'istruzione, aggravio reso ancor più drammatico dal contesto inflattivo, dall'aumento generalizzato del costo della vita e da una stagnazione dei redditi medio-bassi;
in particolare, i costi scolastici a carico delle famiglie (per libri di testo, materiali didattici, strumenti digitali, trasporti e mensa) rappresentano un ostacolo concreto all'effettivo esercizio del diritto allo studio, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione;
il rischio concreto è che la scuola, da luogo di emancipazione e riscatto sociale, si trasformi in un ulteriore fattore di disuguaglianza, penalizzando i figli di chi ha meno e obbligando molte famiglie a rinunce, indebitamenti o, nei casi più estremi, all'interruzione precoce del percorso scolastico dei figli;

considerato altresì che:
le istituzioni devono far sì che la scuola pubblica torni a essere uno spazio di uguaglianza;
la "dispersione scolastica" rappresenta una vera e propria emergenza sociale con costi significativi che incidono direttamente e indirettamente sul minore sviluppo economico e su una minore crescita del sistema Paese;
i settori della conoscenza rappresentano il volano per il progresso e la coesione di una società e, di conseguenza, l'investimento sull'istruzione scolastica dovrebbe essere la priorità di ogni Governo;
si assiste a un progressivo calo della popolazione scolastica, stimabile in circa 2 milioni di unità in meno nell'arco di un ventennio, sicché dai 7 milioni di bambine e bambini, ragazze e ragazzi in età scolare del 2014 si arriverà ai circa 5 milioni previsti per il 2034; il calo demografico comporterà per lo Stato un risparmio di spesa di circa 130 milioni di euro;

valutato infine che:
l'annunciato incremento per il triennio 2025-2027 da parte del ministro Valditara del fondo per l'acquisto dei libri di testo da parte delle famiglie meno abbienti è da considerare positivamente e tuttavia, purtroppo, è da considerare largamente insufficiente, perché risolve solo in minima parte le complesse problematiche che afferiscono all'acquisto dei libri scolastici e ai consumi culturali di gran

parte delle famiglie del nostro Paese;
Giorgio Riva, presidente del gruppo educativo dell'Associazione italiana editori, ha dichiarato in un'intervista al "Corriere della Sera" del 29 giugno 2025 (p. 36): "Credo non si possa più derogare, oramai, all'introduzione della detrazione fiscale, che esiste per le spese sanitarie, le spese per gli animali da compagnia, le spese sportive… ma non per i libri scolastici. Calcoliamo che l'importo (...) può avere un *range* di spesa per lo Stato tra i 50 e i 100 milioni di euro l'anno, una spesa peraltro destinata a comprimersi proprio per il calo demografico. Devo dire che su questo il ministro Giuseppe Valditara, con cui ne abbiamo parlato, è stato molto concorde";
al fine di garantire un pieno successo formativo degli studenti e sanare qualsivoglia forma di vulnerabilità sociale, discriminazione e divario territoriale e, nel contempo, garantire che famiglie e territori non siano lasciati soli ad affrontare costi insostenibili,
impegna il Governo ad assumere, nel primo provvedimento utile, ovvero già nel prossimo disegno di legge di bilancio, misure strutturali finalizzate a:
1) istituire una "dote educativa", in forma di beneficio economico anche nelle forme della detrazione fiscale, volta a contrastare la dispersione scolastica e sostenere le famiglie che devono provvedere economicamente a supportare i propri figli durante il percorso scolastico, acquistando libri, materiale di cancelleria e l'occorrente per ottenere un'istruzione di qualità;
2) ampliare le iniziative per la scuola, puntando in particolare sui testi scolastici come volano e strumento per la promozione della cultura e della passione per la lettura;
3) rimettere al centro delle priorità di investimento la scuola, soprattutto al fine di combattere la povertà educativa, facendo delle comunità educanti una misura strutturale di contrasto dell'abbandono scolastico e della povertà culturale, dove le studentesse e gli studenti possono vivere esperienze dirette di scoperta della comunità di riferimento, quali le discipline sportive, le competenze artistico-creative, l'educazione civica e professionale.
(1-00153)
Interrogazioni
PATUANELLI, MARTON - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
il vertice NATO tenutosi a L'Aja il 24 e 25 giugno 2025 ha sancito l'intesa tra i 32 Paesi membri dell'Alleanza atlantica sull'aumento delle spese militari fino al 5 per cento del PIL annuo entro il 2035;
la Banca centrale europea, la Banca d'Italia, l'Ufficio parlamentare di bilancio e la Corte dei conti si sono espressi in proposito sostenendo che l'impatto sui conti pubblici italiani sarà pesante. Secondo la Corte dei conti, la partecipazione agli organismi internazionali si tradurrà per l'Italia nella necessità di fare "scelte difficili, vista la situazione di *deficit* di bilancio ancora consistente e il contesto ancora lontano dall'ipotesi di costruzione di un sistema di difesa europeo";
il 12 giugno 2025, il Ministro della difesa ha dichiarato nell'Aula del Senato: "Ho detto che sarà difficile anche per l'Italia raggiungere il 3,5 per cento, se non con una tempistica" e ha poi aggiunto: "non vogliamo - e questo posso assicurarlo - che gli investimenti per la difesa possano minimamente toccare quelli sulla sanità, sul sociale o che servono a coprire la parte più in difficoltà del Paese. Non devono essere visti come strumenti finanziari contrapposti. Proprio per questo, da sempre ho detto che andavano esclusi dal patto di stabilità, per toglierli da questa competizione. Questa non è però una scelta mia, ma la farà il Ministero dell'economia e delle finanze";
lo stesso Ministro il 3 luglio, nell'informativa tenuta davanti alle Commissioni Esteri e Difesa di Senato e Camera riunite all'indomani del vertice NATO ha dichiarato: "Non si tratta di nuove risorse, ma di un esercizio di rendicontazione coerente con l'approccio integrato alla sicurezza, previsto dal nuovo concetto strategico della NATO e dal piano europeo Readiness 2030. Questo significa che già oggi, già nel bilancio del 2024, del 2023, del 2025 esistono già parte di queste risorse, per cui dovremmo raggiungere il 5 per cento ed è il motivo per cui con tranquillità possiamo dire che non verrà toccata minimamente nessuna spesa sociale";
tuttavia il "Corriere della Sera" in un'analisi pubblicata il 27 giugno mette in guardia sull'esclusione delle maggiori spese per la difesa dal computo del *deficit*, la "clausola di salvaguardia" proposta da Bruxelles nel piano per agevolare il riarmo;

l'Unione europea, infatti, è disposta a concedere un *bonus* a ogni Paese per spendere fino all'1,5 per cento del PIL in più per la difesa. Ma questo avrebbe serie ripercussioni per un Paese come l'Italia che ha già il *deficit* oltre il 3 per cento del PIL ed è soggetto alla procedura per il disavanzo eccessivo. L'Italia, ha dichiarato a questo proposito il Ministro in indirizzo, rischia "di non uscire mai più" dalla procedura per disavanzo;
sempre il Corriere della Sera, per far fronte agli impegni presi, stima necessaria una manovra aggiuntiva di finanza pubblica di circa 8 miliardi di euro all'anno, per un totale di 450 miliardi da qui al 2035,
si chiede di sapere quale sia la progressione economica di investimento, in termini percentuali e assoluti, e per singola annualità dal 2025 al 2035, che consentirebbe all'Italia di raggiungere l'obiettivo del 5 per cento della spesa militare in rapporto al PIL entro il 2035 e dove il Governo preveda di reperire le ingentissime risorse finanziarie aggiuntive a copertura degli incrementi di spesa necessari, tenuto conto delle preminenti necessità di sanità, istruzione, *welfare*, ambiente e sostegno alle imprese che appaiono inconciliabili con un impegno finanziario pluriennale di questa portata.
(3-02036)

LOMBARDO - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
al 7 luglio 2025 si erano suicidati nelle carceri italiane 39 detenuti, uno in meno di quanti se n'erano suicidati nell'intero 2016; alla stessa data il numero di decessi in carcere per qualunque causa (malattia, *overdose*, omicidio, motivi "da accertare") aveva già superato quello del 2016 (130 contro 115); la letalità del carcere, raddoppiata in un decennio, è un indice indiscutibile di inefficienza nel sistema di esecuzione penale;
pochi giorni fa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito quella delle carceri "una vera e propria emergenza sociale sulla quale occorre interrogarsi per porvi fine immediatamente", denunciando "le preoccupanti condizioni del sistema, contrassegnato da un ormai grave e insostenibile sovraffollamento nonché dalle situazioni strutturali inadeguate di molti istituti";
l'indice medio di sovraffollamento delle carceri italiane è passato dal 108 per cento circa di 10 anni fa all'attuale 135 per cento, con punte superiori al 200 per cento in alcuni istituti; questo aumento è stato un effetto di un *mix* costituito dall'istituzione di decine di nuovi reati e dall'inasprimento delle pene e delle aggravanti per centinaia di anni aggiuntivi di detenzione, dall'inizio della Legislatura a oggi;
da più parti, comprese le autorità nazionali e locali garanti dei diritti dei detenuti, si sollecitano misure legislative e amministrative volte a ridurre l'affollamento penitenziario, garantire condizioni dignitose di detenzione e rendere possibili e applicabili misure volte alla riabilitazione sociale dei detenuti, in coerenza con l'articolo 27 della Costituzione;
nell'emergenza, qualunque misura deflattiva della popolazione detenuta non può essere raggiunta con politiche di medio e lungo periodo (dalla costruzione di nuove carceri, tutt'altro che semplice da realizzare, alla riforma dell'istituto della custodia cautelare e alle politiche di depenalizzazione, tutt'altro che sostenute e apprezzate dalla maggioranza di Governo), ma solo agendo sull'estensione delle misure alternative alla detenzione e dei benefici penitenziari, ovvero sulle misure di clemenza;
il Presidente del Senato ha auspicato recentemente l'approvazione della proposta in materia di liberazione anticipata dell'on. Roberto Giachetti e dell'associazione "Nessuno tocchi Caino", con l'aumento da 45 a 60 giorni di sconto di pena per ogni semestre di detenzione, e un aumento straordinario limitato ai primi due anni a partire dall'entrata in vigore della legge (75 giorni per semestre, anziché 60),
si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, anche rispondendo al monito del Presidente della Repubblica, per affrontare l'emergenza carceraria e garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone detenute e se, in questo quadro, intenda sostenere e in quale misura la proposta per l'ampliamento dei termini di liberazione anticipata.
(3-02037)

MALAN, BERRINO, BALBONI, SPERANZON, LISEI, SISLER, SALLEMI, CAMPIONE, DE PRIAMO, DELLA PORTA, RAPANI, RASTRELLI, SILVESTRONI, SPINELLI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:

recenti fatti di cronaca hanno riportato notizie riguardanti l'iscrizione nel registro degli indagati di agenti delle forze dell'ordine per atti commessi nel legittimo esercizio delle proprie funzioni, configuranti ipotesi di reato che vanno dall'omicidio colposo nell'uso legittimo delle armi all'omicidio stradale in conseguenza di un regolare inseguimento;
l'iscrizione nel registro degli indagati e le informazioni di garanzia sono spesso usati come strumenti mediatici ai danni degli interessati, in particolare nei confronti delle forze dell'ordine;
il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, detto decreto sicurezza, appena approvato in Parlamento, ha introdotto significative disposizioni a tutela degli agenti delle forze dell'ordine coinvolti in procedimenti penali relativi ad atti compiuti nell'assolvimento dei propri doveri, come, ad esempio, il rimborso delle spese legali fino a 10.000 euro per ciascun grado di giudizio;
sarebbe opportuno prevedere ulteriori iniziative volte a tutelare l'operato delle forze dell'ordine nell'esercizio del pubblico servizio, garantendo loro una maggiore sicurezza nell'adempimento del loro lavoro,
si chiede di sapere quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo in merito all'opportunità di prevedere ulteriori interventi normativi volti ad assicurare l'immunità per legittime condotte poste in essere dagli agenti delle forze dell'ordine nell'esercizio legittimo delle loro funzioni.
(3-02038)

VALENTE, BOCCIA, SENSI, D'ELIA, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
il 26 giugno 2025 è stata presentata l'interrogazione 3-01773 che ha evidenziato come ci sia un elevato numero di casi in cui, su esecuzione di provvedimento giudiziale nell'ambito di giudizi aventi ad oggetto la disciplina delle modalità di affidamento dei minori, vi siano bambini che rifiutano di incontrare un genitore, molto spesso il padre, e che vengono allontanati dal genitore convivente, nella maggior parte dei casi la madre, accusando quest'ultimo di porre in essere condotte di "alienazione parentale" senza che vengano adeguatamente indagate le ragioni del rifiuto del minore ad incontrare il genitore;
malgrado l'attenzione sollecitata sul tema, numerosi organi di stampa hanno riportato da ultimo la gravità dei fatti che hanno interessato il quartiere di Monteverde, a Roma, e che hanno riguardato Stella, una bambina di 5 anni affetta dalla rara sindrome di Fabry e portatrice di anemia mediterranea che, a seguito di atti di violenza del padre sulla madre (che hanno peraltro determinato il rinvio a giudizio dell'uomo per lesioni), ha espresso a più riprese il categorico rifiuto ad incontrare il padre e a partecipare ad incontri protetti con l'uomo. A fronte di tale rifiuto, la madre è stata definita dalla consulente tecnica del tribunale "ostativa" rispetto alla relazione dell'uomo con la bambina;
con un'ordinanza del 20 giugno 2025, la prima sezione del tribunale civile di Roma ha confermato il collocamento in una casa famiglia della minore e autorizzato la forza pubblica per eseguirlo;
la "riforma Cartabia" del processo civile del 2022, introducendo un rito unificato per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, ha inserito specifiche disposizioni per la trattazione dei procedimenti con allegazioni di violenza, ribadendo la necessità di un'istruttoria autonoma sui fatti di violenza in modo da accertare, già dalle fasi iniziali del giudizio e prima dell'adozione dei provvedimenti provvisori, "anche solo a livello di fumus, l'allegazione di violenza sia fondata o meno", senza rinviare al consulente e alle sue teorie, ivi incluse quelle ascientifiche, la valutazione della sussistenza di un ipotetico conflitto, imponendo all'organo giudicante di tenere rigorosamente distinto l'accertamento dei fatti di violenza, compito rimesso al giudice, dalle valutazioni dei consulenti;
la riforma, inoltre, ha previsto l'ascolto diretto del minore, evitando l'ingresso nel giudizio di interpretazioni cliniche dei consulenti fondate su ipotesi indimostrabili di condizionamenti del minore ed ha inoltre espressamente previsto che le consulenze debbano essere fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica. Questi principi sono stati di recente richiamati e puntualizzati dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 4525/2025;
il caso di Monteverde permette di mettere in rilievo come la violenza, nei casi di separazione giudiziale con tema di affido dei minori, non sia adeguatamente presa in considerazione e riconosciuta

e che, troppo spesso, venga confusa con il conflitto tra le parti, senza che sia realmente effettuata un'attenta valutazione delle dichiarazioni del minore da parte del giudice, anche alla luce degli ulteriori elementi di prova risultanti dal contesto relazionale e ambientale del minore, oltre al fatto che l'attività di valutazione di un consulente non possa mai sostituirsi alla stessa attività di valutazione del giudice. Si aggiunga il fatto che una consolidata giurisprudenza di legittimità ha definito chiaramente come il superiore interesse del minore possa addirittura andare oltre la necessità di mantenere il rapporto con entrambi i genitori, poiché, nei casi in cui il medesimo minore mostri di essere particolarmente legato a una figura genitoriale, strapparlo a quella figura possa essere più traumatico della conseguenza di staccarlo dall'altra figura genitoriale verso la quale il minore esprime un rifiuto;

in tale contesto si segnalano, inoltre, episodi come quello riportato dalle cronache gli scorsi giorni circa l'attivazione, nel VI municipio di Roma, di uno "sportello per uomini maltrattati", avendo particolare riguardo agli uomini che subirebbero dalle donne violenza psicologica, arrivando a isolarli dai figli, a fare "terra bruciata" tra gli affetti e a perseguitarli con uno *stalking* "emotivo e silenzioso, ma logorante";

tale iniziativa, pur mascherata da proposta di equità, rischia di legittimare una narrazione che espone la donna ad un'ulteriore vittimizzazione e che non riconosce la violenza maschile come violenza fondata sulla cultura del possesso e del controllo che deve essere chiamata con il suo vero e unico nome: violenza maschile contro le donne,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario adottare iniziative, stante il perdurante vuoto normativo, volte a stabilire che nei procedimenti di affidamento dei minori siano rispettate le prescrizioni di divieto di ricorso a teorie prive di validazione scientifica, quali quelle sull'alienazione parentale, e che siano rispettati i diritti dei minori a non essere traumatizzati con pratiche fuori dello stato di diritto, non asseverate peraltro dal contesto scientifico e sanitario;

come si intenda rispondere alla situazione di violenza strutturale che non viene riconosciuta ai danni delle donne e che tristemente comporta per loro la continua esposizione ad una forma grave di vittimizzazione secondaria.

(3-02039)

PAITA, BORGHI Enrico, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:

in data 3 luglio 2025, Andrea Cavallari, condannato in via definitiva a 11 anni e 10 mesi di reclusione per la strage di Corinaldo, ha fruito di un permesso premio, disposto dal magistrato di sorveglianza, per recarsi a discutere la tesi di laurea presso l'università di Bologna: questo permesso, secondo quanto riportato dagli organi di stampa, non prevedeva l'accompagnamento o la vigilanza da parte della Polizia penitenziaria;

al termine della discussione della tesi, il condannato non ha fatto rientro in carcere ed è tuttora irreperibile, rendendosi, di fatto, latitante: organi di stampa riportano come, oltre all'indagine per l'evasione, a carico di Andrea Cavallari, la Procura di Bologna ha avviato le indagini anche per favoreggiamento, al momento contro ignoti;

i permessi premio rappresentano misure di civiltà fondamentali per la rieducazione e il reinserimento del condannato, ma la loro concessione non può in alcun modo sminuire le esigenze di sicurezza e incolumità e compromettere la certezza della pena, offendendo i parenti delle vittime e sminuendo il ruolo dello Stato;

il fatto dimostra come sia necessario che all'interno del nostro sistema giudiziario e penitenziario siano aumentate le misure di prevenzione affinché nel nostro Paese si abbia la certezza che le pene comminate a chi commette delitti siano rispettate, sempre nel rispetto e nel solco della finalità rieducativa del reo *ex* articolo 27, terzo comma, della Costituzione; inoltre, la fuga di Andrea Cavallari rappresenta in modo plastico come nel nostro Paese vi sia un evidente problema legato alla sicurezza, nonostante i proclami e l'azione di successo millantata dall'attuale Governo in materia di sicurezza, e nonostante questo sia un tema costante rivendicato dalla destra di cui l'Esecutivo è espressione,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda attivare i propri poteri ispettivi di

legge per verificare l'attività degli uffici giudiziari coinvolti nella gestione del permesso premio concesso ad Andrea Cavallari.
(3-02040)
GARAVAGLIA, ROMEO, CANTÙ - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
il conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche relativo al primo trimestre 2025, diffuso da ISTAT il 30 giugno 2025, stima un rapporto fra l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e il PIL all'8,5 per cento in meno, in aumento rispetto all'8,2 per cento in meno dello stesso trimestre 2024;
il saldo primario delle pubbliche amministrazioni, al netto dunque degli interessi passivi, risulta negativo, ma in leggero miglioramento rispetto al primo trimestre 2024 (4,7 per cento in meno sul PIL anziché 4,8 per cento in meno);
premesso altresì che:
il Documento di finanza pubblica dello scorso aprile certifica a consuntivo 2024 un rapporto tra *deficit* e PIL pari al 3,4 per cento, in miglioramento rispetto a quanto esposto nel piano strutturale di medio termine 2025-2029 (3,8 per cento) e nel DEF 2024 (4,3), confermando gli obiettivi del piano per gli anni successivi, al fine di uscire dalla procedura per disavanzi eccessivi nel 2027, e prevedendo un rapporto tra *deficit* e PIL pari al 3,3 per cento per il 2025, e sotto la soglia del 3 per cento dal 2026;
il medesimo Documento, avendo rilevato una crescita del PIL reale dello 0,7 per cento, di circa 0,3 punti percentuali inferiore a quanto stimato nel piano, ha inoltre rivisto prudenzialmente al ribasso le stime di autunno 2024 relative alla crescita del PIL reale, allo 0,6 per cento per il 2025 anziché l'1,2 previsto nel piano. Il rapporto tra debito e PIL dovrebbe attestarsi invece al 136,6 per cento, anch'esso lievemente inferiore a quanto previsto dal piano;
considerato che:
il Ministro in indirizzo, anche in virtù dell'attuazione di politiche di spesa virtuose, nonché di politiche economiche e fiscali di stimolo per i settori produttivi, ha più volte manifestato un cauto ottimismo circa il percorso delle variabili macroeconomiche del Paese, sia dal lato della crescita del PIL, che con riferimento al percorso di rientro del rapporto tra *deficit* e PIL;
la fiducia in questo Governo e la credibilità finanziaria del Paese vengono d'altra parte certificati dall'andamento dell'emissione dei titoli di Stato: lo *spread* con i titoli decennali francesi ad esempio è sceso da 80 a 20 punti base in un anno,
si chiede di sapere quale sia la situazione attuale sul percorso di rientro del rapporto tra *deficit* e PIL e tra debito e PIL, e se siano allo studio del Ministro in indirizzo, alla viglia della prossima manovra di bilancio, azioni mirate finalizzate ad accelerare il rientro e a consolidare ulteriormente i conti pubblici del Paese.
(3-02041)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
LISEI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
la moschea Iqraa di Bologna, in zona Corticella, è attualmente guidata dall'*imam* Omar Mamdouh, da quando nello scorso mese di ottobre 2024 il suo predecessore Zulfiqar Khan è stato espulso per motivi di sicurezza nazionale, per aver predicato la *jihad* ed esaltato il martirio e l'operato dei *mujahidin* nel conflitto israeliano-palestinese, rivendicando il sostegno all'organizzazione terroristica Hamas;
l'*imam* Mamdouh, molto attivo anche sul suo canale "TikTok" chiamato "Il vero Islam", predica nel solco dell'intolleranza del suo predecessore, diffondendo messaggi espliciti contro le donne, la libertà e l'integrazione, quali: "nell'Islam non esiste una cosa che si chiama femminismo", "per principio l'uomo non può parlare con la donna e viceversa, a meno che non sia strettamente necessario", "se volete togliere il velo, prima andiamo nelle chiese, anche le suore indossano il velo", "adora il tuo signore finché non arriverà la morte, e noi dobbiamo ricordarlo a queste persone (i non musulmani) che arriverà la morte", "quando arriva il Natale e i nostri fratelli musulmani fanno gli auguri, è una cosa che non si può fare", "arriverà la religione in tutte le case, l'islam arriverà dove arrivano il giorno e la notte";
le prediche e l'operato dell'*imam* Omar Mamdouh rappresentano una minaccia diretta ai valori costituzionali e alla nostra cultura e identità italiana. È necessaria una ferma condanna da parte di tutte

le istituzioni di questo linguaggio fondamentalista che nulla ha a che fare con l'integrazione, ma che al contrario fomenta una radicalizzazione religiosa incompatibile con i principi democratici, di libertà e di uguaglianza della Repubblica italiana;
la situazione, già di per sé di grande gravità, lo è ancor di più considerando che interessa la stessa moschea di Bologna il cui *imam* diretto predecessore di Omar Mamdouh è stato espulso per motivi di sicurezza nazionale nello scorso mese di ottobre 2024,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare iniziative a seguito delle condotte tenute dall'*imam* Omar Mamdouh al fine di tutelare la sicurezza nazionale ed evitare una radicalizzazione religiosa incompatibile con i principi democratici, di libertà e di uguaglianza della nostra nazione.
(4-02234)

MURELLI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
da notizie di stampa si apprende la scelta dell'AUSL di Modena di procedere ad una riorganizzazione del servizio di medicina d'urgenza nell'area del Frignano a far data dal 1° luglio 2025 con la soppressione del Medical emergency team (MET) che fino ad oggi ha supportato l'attività del 118;
attualmente il servizio di medicina d'urgenza nella zona si articola in tre presidi: il primo per i comuni di Sestola-Montecreto-Fanano copre una superficie territoriale pari a 174 chilometri quadrati; il secondo per i comuni di Pievepelago-Riolunato-Fiumalbo copre una superficie territoriale pari a 160 chilometri quadrati; il terzo per i comuni di Lama Mocogno-Polinago-Pavullo-Serramazzoni fa perno sull'ospedale di Pavullo e copre una superficie territoriale pari a 355 chilometri quadrati;
a seguito dell'annunciata riorganizzazione, una volta soppresso il MET, tutti i comuni verrebbero coperti direttamente dal 118 tramite l'ospedale di Pavullo: un presidio unico a copertura di un'area di 689 chilometri quadrati, peraltro, interamente montana. Al di fuori dell'ospedale di Pavullo resterebbe solo un'automedica con infermiere, ma senza medico, a Fanano;
nell'area le condizioni di viabilità risultano essere vetuste sia per le grandi che per le piccole arterie di comunicazione e ciò allunga notevolmente i tempi di percorrenza dei mezzi di soccorso;
il territorio è da considerare particolarmente disagiato sia per conformazione che per densità abitativa e dislocazione turistica nei mesi estivi ed invernali;
gli ultimi interventi dei *mass media* hanno messo in grande allarme buona parte della comunità e soprattutto quella dislocata a sud della zona, già in notevole difficoltà con l'attuale servizio per le ragioni indicate e più precisamente per la superficie dell'area montana che è caratterizzata da notevoli distanze che devono essere coperte e che comportano, di conseguenza, tempi di percorrenza molto dilatati,
si chiede di sapere se il Ministro di indirizzo non ritenga opportuno indagare sulle motivazioni che hanno portato l'azienda sanitaria di Modena a procedere alla chiusura del servizio di pronto soccorso nell'area del Frignano nonché sulla reale situazione presente nell'area in considerazione degli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera stabiliti dal decreto ministeriale n. 70 del 2015, per evitare pericoli per la salute dei cittadini residenti, in particolare in ordine alle conseguenze della mancanza di un servizio di emergenza-urgenza.
(4-02235)

MURELLI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
il servizio di emergenza di primo soccorso del 118 costituisce il primo intervento cruciale nei momenti in cui ogni secondo può fare la differenza tra la vita e la morte, rappresentando un pilastro fondamentale del sistema sanitario italiano;
a seguito di articoli pubblicati da fonti di stampa, nella provincia di Piacenza risulterebbe ufficialmente attiva una sola automedica su un territorio di oltre 2.500 chilometri quadrati e per una popolazione di quasi 290.000 abitanti;
da quanto si apprende, la presenza di un solo mezzo medico avanzato in tutta la provincia di Piacenza, affiancato da ambulanze con personale infermieristico, non risulterebbe sufficiente a garantire una copertura efficace ed efficiente, soprattutto in casi di emergenze simultanee o di eventi gravi in aree decentrate;
le più recenti evidenze statistiche disponibili analizzano uno squilibrio tra le diverse province

dell'Emilia-Romagna, in cui si dimostra il fatto che Ferrara dispone di 4 automediche su un territorio di 2.600 chilometri quadrati, Parma, invece, di 6 su un territorio di 3.450 chilometri quadrati, mentre Piacenza si colloca all'ultimo posto nella classica regionale nel rapporto tra mezzi, popolazione e superficie territoriale;
si rileva come tale condizione esponga il territorio piacentino a un grave rischio di discontinuità nell'intervento sanitario tempestivo, in contrasto con i criteri stabiliti dall'AGENAS, secondo cui è raccomandata la presenza di un mezzo di soccorso avanzato ogni 60.000 abitanti e con una copertura territoriale non superiore a 350 chilometri quadrati;
applicando i medesimi criteri al caso piacentino, sarebbero teoricamente necessari almeno 4 o 5 mezzi di soccorso avanzato, rispetto all'unico attualmente in servizio;
considerato che:
la provincia di Piacenza presenta inoltre specifiche criticità strutturali: è geograficamente decentrata, attraversa numerose aree collinari e montane, e comprende comuni interni caratterizzati da popolazione anziana e servizi sanitari territoriali ridotti;
tale condizione può creare disagi in particolare nelle aree montane e nei comuni più distanti dal capoluogo di provincia, allungando i tempi di intervento in situazioni di emergenza e rendendo meno efficace l'intero sistema di soccorso;
è stato discusso il fatto che il problema riguarda l'intera Emilia-Romagna e che sarebbe opportuno un confronto con le pratiche adottate dalle altre Regioni italiane,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale vicenda e se non ritenga doveroso e urgente avviare gli opportuni accertamenti sulla reale situazione presente nella provincia di Piacenza in ordine al numero dei mezzi di soccorso in considerazione degli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera stabiliti dal decreto ministeriale n. 70 del 2015, per evitare pericoli per la salute dei cittadini residenti, in particolare in ordine alle conseguenze della mancanza di un servizio di emergenza-urgenza.
(4-02236)

SCALFAROTTO - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
organi di stampa riportano come la delegazione del Team Europe, composta dal commissario europeo Brunner, dal Ministro dell'interno italiano, Matteo Piantedosi, e dai colleghi di Grecia e Malta, sia stata fermata nella mattina dell'8 luglio 2025 all'aeroporto di Bengasi, in Libia;
pare che le autorità locali, le quali sono sotto il controllo del governo non riconosciuto di Haftar, abbiano dichiarato come i membri della missione siano "persone non grate", impedendo, di fatto, l'ingresso nel Paese;
servono urgenti chiarimenti da parte del Ministro in indirizzo su come sia possibile che un Ministro della Repubblica italiana sia stato dichiarato "persona non gradita" e si sia visto negare l'ingresso all'interno di un territorio estero; inoltre risulta importante sapere se siano state poste in essere azioni preventive volte ad evitare l'epilogo esposto nonché se siano state adottate tutte le misure necessarie per preparare in modo adeguato la missione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle motivazioni per le quali è stato negato l'ingresso in Libia del Ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, e in generale della delegazione del Team Europe;
se non intenda esporre quali misure preventive siano state poste in essere al fine di evitare l'epilogo esposto nonché se siano state adottate tutte le misure necessarie per preparare in modo adeguato la missione.
(4-02237)

FREGOLENT - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
la realizzazione delle rotatorie presso il casello autostradale di Montecatini Terme (Pistoia) rappresenta un'opera strategica per il miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale nell'area, nonché per il decongestionamento del traffico cittadino;
il Ministro in indirizzo, nel corso della campagna elettorale per le amministrative del 2024, intervenuto in un comizio a sostegno del candidato sindaco di Montecatini Terme, Luca Baroncini, ha dichiarato

pubblicamente come i lavori per le rotatorie sarebbero cominciati nel 2025, garantendo inoltre che le risorse per dare avvio all'opera sarebbe state assicurate dal Governo: tali promesse, tuttavia, sono state profondamente tradite, tanto che non si ravvisano in alcun modo segnali promettenti sull'inizio dei lavori;
nello specifico, emerge come l'opera complessiva sarà realizzata da Autostrade per l'Italia, la quale, tuttavia, rimane soggetta all'autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: infatti, risulta come il progetto esecutivo sia sospeso, venendo a mancare, di fatto, l'autorizzazione del Ministro al piano economico e finanziario prodotto dalla società Autostrade;
da più parti si segnala la difficoltà, se non l'impossibilità, da parte dei rappresentanti del territorio di ottenere un confronto diretto con il Ministro per chiedere ragguagli sulla situazione,
si chiede di sapere:
quale sia lo stato attuale dell'*iter* progettuale e autorizzativo relativo alla realizzazione delle rotatorie presso il casello autostradale di Montecatini Terme;
se il piano economico e finanziario sia stato esaminato e approvato dal Ministero, o in caso contrario, quali siano gli ostacoli o le criticità che ne impediscono l'approvazione;
quali atti o iniziative il Ministro o il Ministero abbiano formalmente intrapreso per favorire l'avanzamento e la realizzazione dell'opera;
se lavori inizieranno nel 2025, come promesso in campagna elettorale, e quale sia il cronoprogramma aggiornato per l'avvio e il completamento dei lavori;
quali e quante risorse finanziarie siano già state stanziate o previste nel bilancio del Ministero o in altri strumenti finanziari per la realizzazione delle rotatorie.
(4-02238)

FREGOLENT, FURLAN, BORGHI Enrico, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*. - Premesso che:
il Ministro in indirizzo ha partecipato alla seconda giornata dell'iniziativa "Forum in masseria", la rassegna economica e politica organizzata dal giornalista Bruno Vespa e da Comin & Partners;
a margine dell'iniziativa il Ministro ha rilasciato una nutrita serie di dichiarazioni che spaziavano dal tema dei dazi a quello delle trattative condotte in via esclusiva dall'Unione europea, al tema delle filiere agroalimentari italiane;
in particolare ha dichiarato che l'Unione europea "ha le deleghe esclusive in merito alle trattative inerenti ai dazi", specificando che "l'Italia non è mai andata in ordine sparso" in merito agli accordi commerciali con gli Stati Uniti;
durante la manifestazione il Ministro ha altresì affermato di aver individuato la possibilità di prevedere importazioni vincolate di carne "ormonata" dagli USA al solo fine di produrre bresaola destinata all'esportazione verso lo stesso Paese di origine della materia prima;
l'affermazione trarrebbe fondamento dal fatto che la bresaola in Italia è prodotta per il 90 per cento da carne importata;
la proposta, a giudizio degli interroganti improbabile, avrebbe il fine di convincere Trump ad abbandonare l'ipotesi di dazi sui prodotti agricoli;
le affermazioni del Ministro arrivano a ridosso degli ultimi giorni di trattative tra USA e UE in materia commerciale, con la premessa, smentita da queste stesse affermazioni, di non voler andare in ordine sparso rispetto alle posizioni dell'Unione europea e nella convinzione che un'iniziativa unilaterale, riguardante la produzione di bresaola da esportazione, possa far cambiare radicalmente la posizione degli Stati Uniti in materia di accordi commerciali con tutta l'Unione europea,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda portare avanti la sua proposta, in quale sede e su quali basi normative;
se la sua posizione fosse confermata, come e con quali modalità si realizzerebbe, anche considerando il tema delle importazioni vincolate dagli USA e la volontà dei singoli produttori italiani;
se il Governo ritenga che l'iniziativa annunciata sarebbe in grado di influire sulle politiche commerciali degli Stati Uniti e in quale misura e se ritenga che una simile proposta non significherebbe entrare nel

merito delle trattative poste in essere dall'Unione europea, che lo stesso Ministro ha definito fondate su "prerogative esclusive";
quali azioni il Ministro intenda adottare al fine di aggirare i divieti imposti dall'Unione europea sull'importazione di prodotti non conformi agli *standard* qualitativi previsti per il consumo interno e se non ritenga che sia pericoloso da parte del nostro Governo sostenere in sede europea l'eccezione a un principio disposto a tutela dei consumatori che potrebbe poi aprire la strada ad ulteriori eccezioni in futuro.
(4-02239)

MAGNI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina (Messina) è stato istituito nel 2010 grazie alla convenzione stipulata dalla Regione Siciliana con l'ospedale "Bambino Gesù" di Roma e sotto la sua diretta gestione;
con gli anni il centro è diventato un punto di riferimento di grande eccellenza, anche per i pazienti da fuori regione, contando circa 165 interventi tra il luglio 2023 e il marzo 2024;
nel 2016 la responsabilità gestionale e sanitaria del centro è passata alla ASP di Messina, ma al Bambino Gesù è affidata l'attività di consulenza e formazione continua sull'alta complessità con il distacco dei primari dell'ospedale;
a fine 2022 è stata annunciata l'apertura dell'unità operativa complessa di cardiochirurgia pediatrica dell'azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione ospedali "Civico-Di Cristina-Benfratelli" nella città di Palermo;
l'apertura del nuovo reparto di Palermo rende una seconda struttura nella regione non più rispondente ai parametri per il bacino di utenza previsti dal "decreto Balduzzi" che impone la presenza massima di un solo centro di cardiochirurgia pediatrica ogni 5 milioni di abitanti, generando quindi rischi di chiusura per il centro di Taormina;
la notizia della possibile chiusura di questo centro di eccellenza ha generato una mobilitazione straordinaria di cittadini, genitori, comunità e società civile che hanno attivato presidi e petizioni, arrivando a oltre 75.000 firme a sostegno del mantenimento del presidio;
nel maggio 2023, in attesa che il nuovo reparto palermitano diventasse operativo, la Regione ha ritenuto necessario prorogare di sei mesi la convenzione tra l'ospedale di Taormina e l'ospedale Bambino Gesù, che è stata rinnovata a inizio del 2024;
nel luglio 2024 è stata concessa un'ulteriore deroga fino al 31 luglio 2025, proroghe tecniche che, però, non garantiscono il futuro del reparto, la continuità assistenziale e la presenza permanente di un presidio così prezioso nel territorio siciliano;
considerato che:
quello di Taormina è un centro di altissima specializzazione, capace di attrarre pazienti da un vasto bacino d'utenza e rappresenta un punto di riferimento non solo per la Sicilia ma anche per la Calabria, in un'area del Paese dove la sanità è particolarmente penalizzata e che vive una pesante situazione di mobilità sanitaria passiva;
secondo una nota diffusa dai sindacati la centralizzazione della cardiochirurgia pediatrica a Palermo comporterebbe un miglioramento medio dei tempi di percorrenza del 6 per cento sull'intera popolazione siciliana ma si assisterebbe a un peggioramento del 137 per cento per gli utenti della Sicilia orientale, che oggi rappresentano circa il 52 per cento della casistica regionale con conseguente rischio di diseguaglianza territoriale nell'accesso alle cure;
occorre dare certezza e trovare una soluzione strutturale e di prospettiva che permetta una seria programmazione e che dia una risposta alle famiglie e ai cittadini siciliani;
una delle ipotesi in discussione è di una deroga all'applicazione del decreto Balduzzi, sull'esempio del Veneto che, con una popolazione simile a quella siciliana, può contare su due centri di cardiochirurgia pediatrica, un modello su due centri integrati, uno a Palermo e uno per la Sicilia orientale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle ipotesi avanzate e quali iniziative intenda intraprendere per garantire il futuro della cardiochirurgia pediatrica per la Sicilia orientale e per un

centro di eccellenza quale quello di Taormina;
quali iniziative intenda intraprendere per superare lo storico divario assistenziale delle regioni meridionali e insulari, con particolare riferimento alla pediatria e alle cure di urgenza e per impedire il fenomeno della migrazione sanitaria, con particolare riferimento ai bambini e alle bambine.
(4-02240)

RENZI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che in relazione al caso Almasri il Ministro in indirizzo ha riferito in Aula il giorno 5 febbraio 2025, mentre la Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, ha realizzato un video da palazzo Chigi,
si chiede di sapere:
a che ora della domenica del 19 gennaio 2025 gli uffici del Ministero della giustizia siano stati informati dell'arresto di Almasri e della richiesta di convalida e chi abbia informato della questione il capo di gabinetto, dottoressa Bartolozzi, la quale, quella stessa mattina, avrebbe scritto ai dirigenti del Dicastero di essere già stata informata;
perché il capo di gabinetto Bartolozzi abbia chiesto di non usare comunicazioni ufficiali per la gestione della questione ma di affidarsi a un'applicazione di messaggistica denominata "Signal";
perché il Ministro in indirizzo, a giudizio dell'interrogante, abbia mentito in Aula lo scorso 5 febbraio 2025;
a che ora e in quale giorno il Ministro abbia parlato con la Presidente del Consiglio dei ministri per la prima volta sul caso Almasri;
se e quando il capo di gabinetto, dottoressa Bartolozzi, abbia parlato della questione col sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano.
(4-02241)

DREOSTO - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
il sesto rapporto sull'Italia della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa (ECRI), adottato il 2 luglio 2024, ha adombrato l'uso di pratiche illegali e autoritarie da parte delle forze dell'ordine italiane; in particolar modo, il *report* si concentra su asserite violazioni dei diritti degli stranieri durante le normali operazioni di controllo, identificazione e arresto, con pesanti accuse di xenofobia e di discriminazione;
nel corso della presentazione ufficiale del rapporto, il presidente della Commissione ECRI, Bertil Cottier, ha espressamente invitato il Governo italiano ad avviare uno studio indipendente per accertare l'estensione dei fenomeni di presunta intolleranza descritti nel *report*;
tali dichiarazioni hanno suscitato profondo sconcerto e preoccupazione nell'opinione pubblica italiana e nelle istituzioni, in quanto formulano un giudizio severo senza che, allo stato, risulti alcun elemento di riscontro oggettivo né procedimenti giudiziari in corso che confermino l'esistenza di pratiche sistematiche di discriminazione razziale da parte delle forze dell'ordine;
il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha recentemente espresso, in occasione di un incontro ufficiale con il capo della Polizia, piena stima e fiducia per l'operato delle forze dell'ordine, ribadendo che esse agiscono nel pieno rispetto dei principi costituzionali e democratici, garantendo la sicurezza dei cittadini "senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione" ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione;
come chiarito dal rappresentante italiano presso l'ECRI, le stesse raccomandazioni contenute nel rapporto si basano su testimonianze isolate raccolte durante la visita in Italia, senza supporto di analisi statistiche o elementi di prova verificabili, circostanza che rischia di alimentare una narrazione parziale e lesiva dell'immagine delle forze dell'ordine italiane, che ogni giorno operano con professionalità, dedizione e spirito di servizio a tutela della legalità e dei diritti di tutti;
si ricorda che l'Italia, nel 1949, è stata tra i dieci Paesi fondatori del Consiglio d'Europa, ed è da sempre impegnata nella tutela dei diritti umani e nella lotta contro ogni forma di discriminazione; si ritiene, pertanto, inaccettabile che si continui a costruire una narrazione distorta e calunniosa basata su pregiudizi ideologici e senza alcun dato concreto, arrivando a mettere in discussione il lavoro di chi opera in prima linea contro criminalità e illegalità;
le forze dell'ordine italiane rappresentano uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza

pubblica e la tenuta democratica delle istituzioni,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda assumere iniziative presso le competenti sedi multilaterali, anche nel quadro del Consiglio d'Europa, al fine di riaffermare la professionalità, la correttezza e il ruolo fondamentale delle forze dell'ordine italiane, che operano nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza sanciti dalla Costituzione;
se non ritenga opportuno contestare formalmente, nelle adeguate forme diplomatiche, eventuali affermazioni che ledono ingiustamente l'immagine dell'Italia e delle sue forze di polizia.
(4-02242)

TURCO - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:
con la legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207 del 2024) è stato introdotto l'IRES premiale per il solo periodo d'imposta 2025, una misura che avrebbe dovuto incentivare le imprese a reinvestire gli utili in attività produttive e occupazione;
ad oggi, a distanza di oltre 6 mesi, il Governo che, a parere dell'interrogante, sembra preferire il racconto all'azione, il palcoscenico alla sostanza, non ha adottato alcun decreto attuativo della misura, rendendo la disposizione totalmente inapplicabile;
tale situazione rappresenta un grave segnale di incertezza per il mondo imprenditoriale, già colpito dall'erosione dell'aiuto alla crescita economica, strumento efficace per sostenere lo sviluppo e la capitalizzazione delle imprese che il Governo ha progressivamente smantellato;
nel contempo, sono stati tagliati o ridotti numerosi strumenti di sostegno agli investimenti delle imprese, tra cui: il credito d'imposta per beni strumentali 4.0 e per gli investimenti in beni strumentali; gli incentivi per ricerca e sviluppo; le agevolazioni per il *reshoring* industriale;
considerato che il venir meno di tutte queste misure propulsive per lo sviluppo, peraltro non opportunamente sostituite con altre che sopperiscano alla funzione di stimolo alla crescita, ha finito con il deprimere la capacità delle imprese italiane di investire, innovare e creare occupazione, specialmente in un contesto di rallentamento economico e aumento del costo del capitale,
si chiede di sapere:
quali siano i motivi del ritardo di oltre 6 mesi nell'adozione dei decreti attuativi relativi all'IRES premiale;
se il Governo intenda attivare concretamente la misura e con quali tempistiche e risorse;
se intenda ripristinare o rafforzare strumenti strutturali come l'aiuto alla crescita economica o prevedere misure più efficaci per incentivare il reinvestimento degli utili aziendali;
se intenda porre rimedio ai recenti tagli ai crediti d'imposta e agli incentivi per investimenti innovativi, *reshoring* e ricerca;
quali misure urgenti intenda adottare per garantire un ambiente fiscale e industriale favorevole alla produttività, alla crescita e all'occupazione.
(4-02243)

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.